Militare Centrale
ROMA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

## ANNO 1920

**parte 1**

ROMA
STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMIN. DELLA GUERRA

1921

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

## ANNO 1920

## INDICE GENERALE CRONOLOGICO


| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 20 apr. 1919 | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale relativo all'indennità di soggiorno ..... | 1 | |
| 2 sett. 1919 | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1915, che stabilisce l'ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione di terremoti ..... | 103 | 19 |
| 4 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1942, relativo all'aumento delle indennità per le truppe in servizio di pubblica sicurezza ..... | 12 | 1 |
| » | PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1763, che concede al ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, la facoltà di autorizzare i centri di mobilitazione a procedere alla compilazione e rettificazione degli atti di morte dei militari caduti in guerra ..... | 264 | 38 |
| 7 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2141, che determina la decorrenza della chiamata in servizio per la guerra e del successivo congedamento degli ufficiali di categorie in congedo ..... | 137 | 16 |
| 6 ott. 1919 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1939, che sopprime il sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'Aeronautica ... | 105 | 12 |
| 6 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo allo scioglimento del consiglio d'amministrazione del deposito czeco-slovacco ..... | 187 | 21 |
| 12 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che modifica l'inizio della gestione del consiglio d'amministrazione della legione carabinieri reali di Trieste..... | 2 | |
| 26 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2263, che concede una indennità giornaliera straordinaria ai caporali maggiori e caporali musicanti effettivi ammogliati ... | 3 | |
| 26 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 2388, che detta norme circa l'ordinamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina ..... | 58 | 7 |
| 16 nov. 1919 | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2261, concernente il trattamento economico del personale del R. esercito costituente il R. corpo italiano di spedizione nel Mediterraneo Orientale ..... | 13 | 1 |
| 16 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2259, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 25.000 a favore dei mutilati e delle famiglie dei caduti del 225° reggimento fanteria e ne approva lo statuto organico ..... | 27 | 2 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 16 nov. 1919 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2255, che modifica quello 13 maggio 1902 n. 528, relativamente alle competenze spettanti agli arbitri nelle vertenze per i lavori del genio militare . ..... | 83 | 98 |
| 20 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918 n. 1096, concernente il trattamento economico durante le licenze ordinarie ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti ..... | 84 | 99 |
| 20 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2611, contenente disposizioni per il trattamento economico agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa italiani comandati a prestare servizio nell'esercito czeco-slovacco ..... | 85 | 99 |
| 12 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale relativo all'indennità di missione da corrispondere ai funzionari dell'amministrazione centrale della guerra comandati nel Mediterraneo Orientale ..... | 4 | 3 |
| 12 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2302, che estende ai prigionieri fatti dai ribelli in Libia le disposizioni emanate col decreto luogotenenziale 8 giugno 1919 n. 943, a favore dei prigionieri fatti dal nemico nella recente guerra ..... | 45 | 60 |
| 15 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2341, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 ..... | 46 | 61 |
| 25 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 2435, che proroga le disposizioni che hanno regolato durante la guerra i rapporti amministrativi e contabili tra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta e proroga altresì la validità del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915 n. 1155, che istituiva temporaneamente un posto di direttore generale nell'amministrazione centrale della guerra ..... | 70 | 84 |
| 17 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2337, che aumenta lo stanziamento del cap. 60-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 ..... | 14 | 16 |
| 17 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2335, che estende la indennità caro viveri stabilita per il personale avventizio e quello salariato delle amministrazioni governative ..... | 15 | 17 |
| 17 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2496, che istituisce il cap. 60-bis *B* nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 ..... | 47 | 62 |
| 30 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2512, concernente gli assegni dei militari dell'arma dei carabinieri reali, della R. guardia di finanza e impiegati dello Stato stati richiamati in servizio durante la guerra ..... | 48 | 63 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 1919 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale relativo alle perdite di materiali per causa di forza maggiore | 86 | 10 |
| 11 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2574, che determina l'imputazione della spesa per gli assegni dovuti a militari in servizio presso amministrazioni non militari, ed abroga la facoltà concessa ad alcuni Ministeri di trattenere in servizio militari congedabili | 59 | 7 |
| 14 » | ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 2469, che determina le attribuzioni dell'Associazione italiana della Croce Rossa in tempo di guerra ed in tempo di pace | 298 | 41 |
| 14 » | AZSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 2470, che considera temporaneamente militari gli inscritti nei ruoli del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, chiamati in servizio d'ordine dell'autorità militare | 209 | 42 |
| 21 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2415, che detta norme circa la revisione delle contabilità delle spese delle amministrazioni militari. — Modificazione nella trasmissione delle contabilità in contanti degli esercizi anteriori al 1920-21. — Norme esecutive | 5 | |
| 21 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2573, concernente la dispensa dal servizio attivo permanente di ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088 | 60 | 7 |
| 29 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 2428, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, non oltre il 31 marzo 1920 | 16 | 1 |
| 30 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali | 6 | |
| 30 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni spettanti ai militari ricoverati negli ospedali militari | 7 | |
| 30 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 febbraio 1918, n. 196, 14 settembre 1918, n. 1314 e 5 gennaio 1919, n. 18, concernenti indennità caro-viveri | 8 | |
| 30 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale relativo ad indennità di viaggio e per servizi speciali dovute al personale operaio | 17 | 1 |
| 31 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Dichiarazione da rilasciarsi ai ferrovieri già militari mobilitati che hanno servito in zona di operazioni | 9 | |
| 31 » | MATRICOLA. — Tenuta della matricola dei militari di sussistenza in Libia | 10 | |
| 31 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Provvista degli stampati | 18 | 2 |
| 1 genn. 1920. | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la | | |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| | milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1 gennaio 1920. — Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1880 | 11 | 9 |
| 1 genn. 1920 | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale | 28 | 28 |
| 2 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 148, che sostituisce la tabella *A* allegata al R. decreto-legge 2 novembre 1919 n. 2079, relativa agli stipendi degli ufficiali del R. esercito | 114 | 132 |
| 4 » | TRASPORTI. — Varianti alla istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare | 19 | 20 |
| 4 » | DISCIPLINA MILITARE. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 12, che stabilisce norme circa l'annullamento delle punizioni inflitte ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali | 49 | 64 |
| 4 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 32, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 | 71 | 85 |
| 4 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 53, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 | 87 | 103 |
| 4 » | RECLUTAMENTO. — R. decreto che autorizza gli arruolamenti nell'arma dei carabinieri reali di giovani delle terre liberate | 115 | 135 |
| 4 » | GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge n. 174, che sopprime i tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania | 138 | 161 |
| 6 » | TRASPORTI. — Libretti di viaggio per gli ufficiali delle categorie in congedo | 20 | 21 |
| 7 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 2ª categoria congedati | 21 | 21 |
| 8 » | AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro normale d'avanzamento per il 1920, di ufficiali in S. A. P. dei carabinieri reali di determinati gradi | 22 | 22 |
| 8 » | COLONIE. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Visita dei militari destinati ai regi corpi di truppe coloniali | 23 | 22 |
| 8 » | CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. Raccomandazione del carteggio d'ufficio ed uso degli espressi | 24 | 22 |
| 8 » | TRASPORTI. — Ripristino delle spedizioni a P.V. a collettame. | 25 | 23 |
| 8 » | TRASPORTI. — Aumenti delle tariffe per viaggiatori e per le merci sulle ferrovie dello Stato | 26 | 23 |
| 8 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare | 29 | 30 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 9 genn. 1920 | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale recante disposizioni circa la distinzione dei nastrini relativi alle onorificenze nell'Ordine Militare di Savoia, quando siano portati coll'uniforme militare | 30 | 3 |
| 11 » | LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 40, che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 20 del decreto luogotenenziale 15 agosto 1919 n. 1467, contenente norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra | 88 | 10 |
| 11 » | AVANZAMENTO. — R. decreto n. 99, che modifica i paragrafi 195 e 199 del regolamento d'avanzamento | 116 | 13 |
| 13 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Invalidi e mutilati di guerra assunti in servizio presso gli uffici militari territoriali | 31 | 3 |
| 14 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi provvedimenti tributari. Denunzie al fisco | 32 | 3 |
| 14 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione nell'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, sull'arrotondamento dei centesimi | 33 | 3 |
| 14 » | AVANZAMENTO. Compilazione dei documenti caratteristici per gli ufficiali del corpo aeronautico militare | 34 | 3 |
| 14 » | CONCORSI. Concorso a premio di monografie relative alla guerra | 35 | 3 |
| 14 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Biciclette militari | 36 | 4 |
| 14 » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Stralcio di decreto ministeriale emanato dal Ministero delle colonie, riguardante la riduzione della divisione dei carabinieri reali in Tripolitania | 37 | 4 |
| 14 » | SERVIZIO SANITARIO. — Richieste di documenti attinenti ad unità sanitarie smobilitate | 38 | 4 |
| 14 » | TRASPORTI. Delegazioni della direzione trasporti | 39 | 4 |
| 14 » | TRASPORTI. — Uffici militari permanenti di stazione | 40 | 4 |
| 14 » | UFFICIALI IN CONGEDO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per il licenziamento degli ufficiali congedandi sottoposti ad accertamenti sanitari | 41 | 4 |
| 15 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamenti a carico del bilancio della guerra con titoli del 6° prestito nazionale. | 42 | 4 |
| 15 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che istituisce le commissioni che debbono giudicare gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria e gli ufficiali medici, a senso dell'art. 5 lettera *b*) e dell'art. 6 lettera *b*) del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240 | 72 | 8 |
| 16 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio | 50 | 6 |
| 17 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 166, che stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici, ai fini del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240, degli ufficiali con speciali destinazioni di impiego | 128 | 14 |
| 18 » | SCUOLE MILITARI. — R. decreto che istituisce tre scuole centrali per le armi di fanteria, artiglieria e genio | 139 | 16 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 19 genn. 1920 | RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900 | 43 | 47 |
| 20 » | RECLUTAMENTO. — Chiamata a visita degli inscritti della classe 1900 appartenenti ai comuni già invasi dal nemico | 44 | 52 |
| 20 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali | 51 | 66 |
| 20 » | TRASPORTI. - Viaggi dei militari espatriandi | 61 | 76 |
| 22 » | AVANZAMENTO. — Norme per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo adibiti a servizi automobilistici | 52 | 66 |
| 22 » | MATERIALE SANITARIO. - Alienazione delle maschere contro i gas asfissianti | 53 | 67 |
| 22 » | SERVIZIO AERONAUTICO. - Denominazione di enti aeronautici | 54 | 67 |
| 22 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni amministrative per l'applicazione del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali | 55 | 67 |
| 22 » | TRASPORTI. — Trasporti militari italiani sulle ferrovie francesi ed inglesi | 56 | 68 |
| 22 » | TRASPORTI. - Trasporti degli eserciti e delle marine alleate sulle ferrovie italiane | 57 | 69 |
| 22 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce il presidente della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 | 73 | 86 |
| 22 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - R. decreto-legge n. 82, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 | 89 | 106 |
| 24 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento economico spettante ai sottufficiali che hanno perduto le indennità di guerra | 62 | 76 |
| 25 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - Decreto ministeriale che determina lo scompartimento in rami di servizio dell'ispettorato dell'aeronautica militare e le relative particolari attribuzioni di servizio dell'ispettore d'aeronautica | 74 | 87 |
| 25 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - R. decreto-legge n. 89, che autorizza il pagamento dei risarcimenti per danni di guerra, mediante cessione di titoli del 6° prestito nazionale | 103 | 117 |
| 25 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 151, che stabilisce le indennità pei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito ricoverati negli stabilimenti sanitari militari. — Avvertenze | 140 | 162 |
| 28 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio | 63 | 77 |
| 28 » | MATRICOLA. — Rilascio di copie di stati di servizio e di fogli matricolari | 64 | 77 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 28 genn. 1920 | RECLUTAMENTO. — Licenze straordinarie ai militari della classe 1900 aventi diritto alla 2ª o alla 3ª categoria ..... | 65 | |
| 28 » | SERVIZIO SANITARIO. — Modello per verbale di visita collegiale ..... | 66 | |
| 28 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 2240 del 20 novembre 1919, che detta norme per la dispensa degli ufficiali del R. esercito dal S.A.P. per riduzione di ruoli organici ..... | 67 | |
| 28 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto n. 2335, relativo alla indennità caroviveri stabilita per il personale salariato delle amministrazioni governative ..... | 68 | |
| 29 » | RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni ..... | 69 | |
| 29 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 170, che apporta maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 ..... | 141 | I |
| 29 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 171, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 ..... | 142 | I |
| 29 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 218, che affida al Ministero della guerra l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra ..... | 143 | I |
| 1 febb. 1920 | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto n. 128, riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali. — Norme ..... | 113 | I |
| 2 » | AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Trattazione delle pratiche relative agli ufficiali di stato maggiore ed in posizioni speciali ..... | 75 | |
| 5 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento della ritenuta per le cessioni di stipendio ..... | 76 | |
| 5 » | CONCORSI. — Concorso a premio di monografie relative alla guerra ..... | 77 | |
| 5 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Riespatrio dei militari per la Svizzera ..... | 78 | |
| 5 » | MATRICOLA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Regolarizzazione dei fogli matricolari. Rassegna della forza alle *armi* ..... | 79 | |
| 5 » | SERVIZIO SANITARIO. — Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P. ..... | 80 | |
| 5 » | SERVIZIO SANITARIO. — Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari e aggiunti presso la scuola di applicazione di sanità militare ..... | 81 | |
| 5 » | TRASPORTI. — Libretti di viaggio per i carabinieri reali ... | 82 | |
| 5 » | DISPOSIZIONI VARIE. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 73, che proroga il termine per le sottoscrizioni al prestito nazionale autorizzato con R. decreto | | |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| | 22 settembre 1918, n. 1300. Pagamento delle indennità, premi e sopraprem di congedamento e di smobilitazione, e dei premi di rafferma ed altri premi ..... | 90 | 107 |
| 5 febb. 1920 | DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto n. 386, che istituisce in ente morale il legato di L. 2500 disposto dal capitano Mario Faino a favore del reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°), e se ne approva lo statuto organico ..... | 265 | 381 |
| 5 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 388, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 10.000 fatta dal sig. Alberto Lobetti Bodoni a favore del 92° reggimento fanteria, e se ne approva lo statuto organico ..... | 266 | 382 |
| 2 » | CAVALLI. — Matricola dei quadrupedi di truppa ..... | 91 | 109 |
| 2 » | CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per l'estero non affrancata ..... | 92 | 110 |
| 2 » | CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza diretta a militari . | 93 | 110 |
| 2 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Corse militari ..... | 94 | 110 |
| 2 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni dell'Istituto geografico militare ..... | 96 | 111 |
| 2 » | SERVIZIO AERONAUTICO. — Cessione di velivoli ai piloti ... | 97 | 111 |
| 2 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessioni di brevi licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa licenziandi delle scuole medie e normali ..... | 98 | 112 |
| 2 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio, edizione 1914, pubblicazione n. 136 ..... | 95 | 110 |
| 2 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali e militari di truppa dei corpi e reparti dislocati nella Venezia Giulia, inviati in licenza e che sono indebitamente trattenuti dai centri ai quali si presentano ..... | 99 | 112 |
| 2 » | TRASPORTI. — Concessione di viaggi a tariffa differenziale C agli ufficiali collocati in aspettativa o in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri ..... | 100 | 113 |
| 2 » | LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 149, che modifica l'art. 5 del regolamento approvato col R. decreto 11 gennaio 1920, n. 40, per l'esecuzione del decreto-legge 15 agosto 1919 n. 1467, contenente norme circa la dichiarazione di morte presunta degli scomparsi durante la guerra ..... | 129 | 152 |
| 2 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 193, che fissa il numero di ufficiali che potranno essere dispensati dal S. A. P. nella seconda applicazione dell'art. 1 del R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088 ..... | 144 | 166 |
| » » | DISPOSIZIONI VARIE. — Ristampa del catalogo degli stampati. | 101 | 116 |
| » » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Lavoro straordinario degl'impiegati d'ordine e dei marescialli scritturali ..... | 102 | 116 |
| » » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio degli enti militari nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina dal sistema contabile amministrativo di guerra a quello di pace. — Somministrazione di fondi ai reparti mobilitati ..... | 104 | 120 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 19 febb. 1920 | CONCORSI. — Concorso a premio di monografie relative alla guerra | 106 | 1 |
| 19 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Affluenza di ex-militari riespatriandi ai posti di concentramento di Napoli, Genova e Palermo | 107 | 1 |
| 19 » | DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni riflettenti la divisa degli ufficiali | 108 | 1 |
| 19 » | DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. Cravatta azzurra per i militari della brigata Lombardia (73°-74° reggimento fanteria) | 109 | 1 |
| 19 » | RECLUTAMENTO. — Applicazione del R. decreto di amnistia ed indulto n. 1502, del 2 settembre 1919 | 110 | 1 |
| 19 » | RECLUTAMENTO. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proroga della licenza straodinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva pei militari aventi diritto alla 2ª o alla 3ª categoria | 111 | 1 |
| 19 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Erogazione dei soprassoldi delle medaglie di cui sono fregiate le bandiere | 112 | 1 |
| 19 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 228, relativo all'aumento del soprassoldo giornaliero di servizio ai carabinieri guardie del Re | 164 | 1 |
| 22 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 387, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 1000 fatta dal maggiore generale Cocco Ortu cav. Salvatore a favore del 19 reggimento artiglieria da campagna, e se ne approva lo statuto organico | 251 | 3 |
| 22 » | LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra, impiegati ad uso agricolo. — Norme | 412 | 6 |
| 23 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamenti da farsi alla « Società di credito e di previdenza fra i funzionari della categoria d'ordine delle amministrazioni militari » per quote dovute dai soci a scomputo dei prestiti ottenuti | 117 | 1 |
| 23 » | SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali | 118 | 1 |
| 26 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Fatture della Società « Ilva » | 119 | 1 |
| 26 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Modificazione ai prezzi dei carburanti, dei lubrificanti e del carburo di calcio | 120 | 1 |
| 26 » | ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Modificazioni al moschetto mod. 91 per T. S. | 121 | 1 |
| 26 » | CONCORSI. Concorso a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65 | 122 | 1 |
| 26 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare | 123 | 1 |
| 26 » | MATRICOLA. Rilascio di copie di stato di servizio e di fogli matricolari | 124 | 1 |
| 26 » | RECLUTAMENTO. — Dichiarazione di inabilità assoluta alle fatiche della guerra e di assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente per coloro che sono visitati all'estero | 125 | 1 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 26 febb. 1920 | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del del R. esercito | 126 | 145 |
| 26 » | TRASPORTI. — Assunzione da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, delle linee già appartenenti alla compagnia reale delle ferrovie sarde e di quelle già appartenenti alla società veneta: Portogruaro-Cervignano e Udine-Palmanova-Cervignano | 127 | 146 |
| 26 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 165, contenente disposizioni per la proroga del termine di chiusura della sottoscrizione al 6° prestito nazionale. — Avvertenze e disposizioni | 145 | 167 |
| 26 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 240, relativo all'indennità di carica ai giudici non militari effettivi e supplenti del tribunale supremo di guerra e marina | 165 | 197 |
| 5 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che stabilisce i posti da assegnarsi agli ufficiali generali invalidi della guerra che vengono riassunti in servizio e destinati ad impieghi sedentari | 221 | 268 |
| 5 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 219, concernente la istituzione di una « Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti, non aventi diritto a pensione » | 267 | 384 |
| 8 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro supplente del consiglio di disciplina | 146 | 168 |
| 9 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 389, che istituisce in ente morale l'oblazione di L. 100.000 fatta dai signori ing. Lorenzo Allievi, Teresa Allievi in Pirovano, Alessandro e Laskar Zamfiresco della fu Enrichetta Allievi in Zamfiresco, a favore delle famiglie più bisognose dei militari di truppa del 13° reggimento artiglieria da campagna, e se ne approva lo statuto organico | 268 | 390 |
| 1 mar. 1920 | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio dal 1° gennaio al 31 marzo 1920 | 222 | 268 |
| 4 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rimborso agli ospedali dell'importo di medicinali e rette di ricovero | 130 | 152 |
| 4 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione esplosivi | 131 | 153 |
| 4 » | PENSIONI. — Norme per far valere i titoli pel computo agli effetti della pensione del servizio prestato in Libia da funzionari civili | 132 | 153 |
| 4 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rilascio dei fogli di congedo ai militari di classi congedate. | 133 | 153 |
| 4 » | SCUOLE MILITARI. — Norme riguardanti gli ufficiali ammessi a presentarsi agli esami finali dei corsi d'integrazione presso i locali della scuola di guerra in Torino | 134 | 154 |
| 4 » | SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso d'integrazione « C » nei locali della scuola di guerra in Torino | 135 | 154 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 5 mar. 1920 | MATRICOLA. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Regolarizzazione dei fogli matricolari. — Rassegna della forza alle armi | 130 | 1 |
| 5 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Norme per il pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale | 147 | 1 |
| 7 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 287, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920. | 204 | 2 |
| 7 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - R. decreto-legge n. 288, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 | 205 | 2 |
| 7 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 306, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 | 206 | 2 |
| 7 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 351, che apporta modificazioni al R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito | 207 | 2 |
| 8 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali | 148 | 1 |
| 10 » | DISPOSIZIONI VARIE. Decreto ministeriale che fissa i limiti del territorio di guerra per l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria e stabilisce le norme per l'esecuzione del R. decreto n. 218, del 29 gennaio 1920 e per la gestione dei fondi autorizzati | 149 | 1 |
| 11 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Ricognizione generale dei materiali da eseguirsi presso tutti i corpi del R. esercito | 150 | 1 |
| 11 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stralcio di decreto ministeriale emanato dal Ministero del tesoro in data 9 febbraio 1920, n. 2285, riflettente il passaggio di uffici stralcio del soppresso sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica alla ragioniera generale dello Stato. - Avvertenze | 151 | 1 |
| 11 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Versamenti da farsi alla « Società di credito e di previdenza fra i funzionari della categoria d'ordine delle amministrazioni militari » per quote dovute dai soci a scumputo dei prestiti ottenuti | 152 | 1 |
| 11 » | DISPOSIZIONI VARIE. - Trasferimento di uffici militari in baracche | 153 | 1 |
| 11 | SERVIZIO AERONAUTICO. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per piloti d'aeroplano | 154 | 1 |
| 11 | SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - Corsi per ufficiali piloti d'aeroplano | 155 | 1 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 1 mar. 1920 | SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. Riassunzione di piloti d'aeroplano già rinviati ai corpi di provenienza per effetto della circolare 30-P del cessato Sottosegretariato armi, munizioni ed aeronautica ... | 156 | 187 |
| 1 » | SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunta alle disposizioni concernenti la fornitura della protesi per gli ampuntati di coscia e di gamba ..... | 157 | 188 |
| 1 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Norme per l'applicazione del R. decreto 2 gennaio 1920, n. 148, relativo agli stipendi degli ufficiali del R. esercito ..... | 158 | 188 |
| 1 » | DISPOSIZIONI VARIE. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Scioglimento della intendenza generale e dell'ufficio stralcio ..... | 166 | 197 |
| 1 » | AVANZAMENTO. — R. decreto n. 317 che stabilisce i limiti di età per la permanenza in servizio attivo degli ufficiali generali del R. esercito ..... | 188 | 218 |
| 1 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 391, che istituisce in ente morale, a favore del 25° reggimento fanteria, il capitale nominale di L. 10.000 già esistente presso il comando del precitato reggimento, e se ne approva la Statuto organico ..... | 300 | 421 |
| 2 » | RECLUTAMENTO. — Facilitazioni procedurali per le assegnazioni e i passaggi alla 2ª e alla 3ª categoria ..... | 159 | 189 |
| 2 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Reclutamento del personale per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea e per la Libia ..... | 160 | 189 |
| 2 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Concessioni di brevi licenze ai sottufficiali e militari di truppa studenti di educazione fisica ..... | 161 | 190 |
| 2 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Concessione di aspettativa per motivi speciali ..... | 162 | 190 |
| 2 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Resa dei conti relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi a questo precedenti .. | 167 | 197 |
| 3 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni agli ufficiali dei corsi d'integrazione ..... | 168 | 198 |
| 3 | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali ..... | 169 | 199 |
| 3 » | SERVIZIO AERONAUTICO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione del centro rifornimenti aerostieri, dirigibilisti e della compagnia treno ..... | 170 | 199 |
| 3 » | SERVIZIO VETERINARIO. — Variazioni ai prezzi ed al contenuto delle dosi dei prodotti del gabinetto di batteriologia veterinaria militare ..... | 171 | 199 |
| 4 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che determina lo scompartimento in divisioni, sezioni ed uffici della direzione trasporti. — Relative attribuzioni ..... | 172 | 200 |
| 8 » | RECLUTAMENTO. — R. decreto col quale viene sostituito un membro della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva ..... | 173 | 203 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 18 mar. 1920 | RECLUTAMENTO. — Proroga di termini per l'applicazione del R. decreto di amnistia ed indulto n. 1502, del 2 settembre 1919 | 174 | 2( |
| 20 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzi stabiliti per l'impiego di autoveicoli militari | 175 | 2( |
| 21 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 480, che regola lo stato giuridico ed economico del personale d'ordine delle amministrazioni militari provinciali | 269 | 3( |
| 23 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sopprime la carica di generale addetto | 176 | 2( |
| 23 » | SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti, reclutati durante la guerra | 177 | 2( |
| 24 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento della tassa di archivio sugli atti stipulati in forma pubblica o privata | 178 | 2( |
| 24 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rimborso di contributo centesimi di guerra sui pagamenti | 179 | 2( |
| 24 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme da seguirsi nei pagamenti a carico del bilancio della guerra da effettuarsi in titoli del 6° prestito nazionale | 180 | 2( |
| 24 » | AVANZAMENTO. — Modificazioni alle norme per l'applicazione del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali | 181 | 2 |
| 24 » | GIUSTIZIA MILITARE. — Destinazione di ufficiali inferiori del servizio attivo permanente e delle categorie in congedo delle varie armi e corpi alle funzioni di ufficiali della giustizia militare | 182 | 2 |
| 24 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria, nati nel primo semestre dell'anno 1897 o anteriormente | 183 | 2 |
| 24 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio di licenza straordinaria di militari aventi fratelli contemporaneamente alle armi | 184 | 2 |
| 24 » | TRASPORTI. — Viaggi dei militari italiani sulle ferrovie austriache | 185 | 2 |
| 24 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale viene istituito nell'amministrazione centrale della guerra un ufficio di legislazione alla diretta dipendenza del ministro | 189 | 2 |
| 24 » | GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che sopprime la sezione del tribunale militare di Napoli, distaccata a Salerno | 190 | 2 |
| 25 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici | 186 | 2 |
| 25 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. magistrale decreto circa la ripresa della coniazione delle medaglie Mauriziane pel merito militare di dieci lustri, da effettuarsi, d'ora in | | |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| | avanti, nel bronzo dei cannoni austriaci tolti al nemico nella recente guerra | 208 | 232 |
| 18 mar. 1920 | RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 479, che modifica il paragrafo 311 del regolamento sul reclutamento del R. esercito 2 luglio 1890, n. 6952, relativamente alla indennità da corrispondersi al medico civile chiamato come perito sanitario innanzi ai consigli di leva | 270 | 393 |
| 29 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricognizione generale dei materiali del gruppo C presso le direzioni, stabilimenti e reggimenti d'artiglieria | 209 | 233 |
| 30 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali | 191 | 220 |
| 31 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 350, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1919-920, sino a quando siano approvati per legge | 210 | 236 |
| 1 apr. 1920 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni spettanti ai militari ricoverati negli ospedali militari | 192 | 221 |
| 1 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rinvio di nuovi provvedimenti tributari | 193 | 221 |
| 1 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle ricevute modello 3 R A alle direzioni di commissariato militare | 194 | 221 |
| 1 » | CAVALLI. — Cavalli di agevolezza | 195 | 222 |
| 1 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Proposte e reclami per ricompense al valor militare. — Termine di decadenza | 196 | 222 |
| 1 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. — Invio ai comandi ed uffici degli indici del *giornale militare* dell'anno 1919. — Serie del *giornale militare* dell'anno 1919 tenute in carico dalle diverse autorità militari | 197 | 223 |
| 1 » | SCUOLE MILITARI. — Corsi di « applicazione » per gli ufficiali effettivi dell'armadel genio | 198 | 223 |
| 1 » | SERVIZIO SANITARIO. — Apertura degli stabilimenti balneotermali di Salsomaggiore, Chianciano e Recoaro | 199 | 224 |
| 1 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità straordinaria stabilita dal R. decreto 10 luglio 1919, n. 1140 | 200 | 224 |
| 1 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento di anticipazioni sullo stipendio agli impiegati civili delle amministrazioni militari provinciali | 201 | 225 |
| 2 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballagi. | 202 | 225 |
| 2 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione di militari di truppa nella R. guardia per la pubblica sicurezza | 203 | 226 |
| 2 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale n. 1628, che provvede alla nomina di alcuni ufficiali superiori membri della commissione permanente per i collaudi in appello | 223 | 282 |
| 8 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricognizione generale dei materiali da eseguirsi presso tutti i corpi dell'esercito | 211 | 236 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 8 apr. 1920 | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria nati nel primo semestre dell'anno 1897 o anteriormente | 212 | 236 |
| 8 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni del Regno | 213 | 237 |
| 8 » | SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per piloti d'aeroplano (ufficiali e truppa). — Riassunzione di piloti d'aeroplano già rinviati ai corpi di provenienza per effetto della circolare 30 *P* del cessato sottosegretariato armi, munizioni ed aeronautica | 214 | 237 |
| 8 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale | 215 | 237 |
| 8 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per i capi meccanici dei reggimenti campali | 216 | 243 |
| 8 » | TRASPORTI. — Servizio diretto con la Sardegna per i viaggi a tariffa ridotta | 217 | 244 |
| 8 » | TRASPORTI. — Uso dei libretti di viaggio | 218 | 245 |
| 8 » | GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 458, che sopprime la sezione di revisione del tribunale supremo di guerra e marina | 252 | 363 |
| 9 » | SCUOLE MILITARI. — Inizio dei corsi di « applicazione » per gli ufficiali effettivi dell'arma del genio | 219 | 246 |
| 9 » | SCUOLE MILITARI. — Inizio dei corsi di « perfezionamento » per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti, reclutati durante la guerra | 220 | 248 |
| 11 » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto che stabilisce l'organico dei sottufficiali del personale militare dei depositi cavalli stalloni | 271 | 397 |
| 14 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento dei soprassoldi di medaglia al valor militare | 224 | 28 |
| 15 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per titoli per il conferimento di venti posti di ragioniere geometra del genio e dodici posti di ragioniere d'artiglieria nell'amministrazione militare | 225 | 28 |
| 15 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio | 226 | 28 |
| 15 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 227 | 28 |
| 15 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione materiali residuati dalla guerra | 228 | 28 |
| 15 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Cavalli di proprietà degli ufficiali da comprendere nelle dichiarazioni del patrimonio | 229 | 28 |
| 15 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione del deposito mitraglieri Fiat e dell'ufficio stralcio relativo | 230 | 28 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 15 apr. 1920 | SCUOLE MILITARI. Corso di integrazione « D » nei locali della scuola di guerra in Torino | 231 | 287 |
| 15 » | SERVIZIO AERONAUTICO. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - Corso per allievi elettricisti | 232 | 290 |
| 15 » | SERVIZIO AERONAUTICO. - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - Corso per montatori d'aeroplano | 233 | 290 |
| 15 » | SERVIZIO AERONAUTICO. - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - Corso per motoristi d'aeroplano | 234 | 291 |
| 15 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Norme per l'applicazione della tabella *D* annessa al R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce le razioni foraggio dovute agli ufficiali del R. esercito | 235 | 292 |
| 15 » | SERVIZIO SANITARIO. Assistenti alle cliniche universitarie | 236 | 293 |
| 15 » | SCUOLE MILITARI. - Ufficiali da ammettere ai corsi di perfezionamento | 237 | 293 |
| 15 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Pagamento del premio di congedamento, pacco vestiario ecc. | 241 | 307 |
| 15 » | DISPOSIZIONI VARIE. - R. decreto n. 497, che dichiara cessato lo stato di guerra pei territori della Venezia Tridentina e per i comuni dei circondari di Pieve di Cadore e di Tolmezzo | 289 | 410 |
| 16 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Imposte sulle competenze accessorie dei marescialli | 238 | 294 |
| 16 » | RECLUTAMENTO. Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª categoria della classe 1900 appartenenti ai comuni già invasi dal nemico, e dei militari di 1ª categoria delle classi 1898, 1899 e 1900 residenti all'estero | 239 | 294 |
| 16 » | RECLUTAMENTO. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria della classe 1897 nati nel 2º semestre di tale anno | 240 | 304 |
| 16 » | GIUSTIZIA MILITARE. - Decreto ministeriale che sopprime la seconda sezione del tribunale militare territoriale di Milano | 242 | 308 |
| 20 » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. R. decreto n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito | 248 | 317 |
| 20 » | STATO DEGLI UFFICIALI. - R. decreto n. 153, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito, per riduzione di ruoli organici | 249 | 342 |
| 20 » | RECLUTAMENTO. - R. decreto n. 452, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito | 250 | 353 |
| 20 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - R. decreto-legge n. 506, che introduce maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 | 272 | 394 |
| 20 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - R. decreto-legge n. 505, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 | 320 | 462 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 22 apr. 1920 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Versamento dei proventi all'erario | 243 | 308 |
| 22 » | EQUIPAGGIAMENTO. - Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi | 244 | 309 |
| 22 » | SCUOLE MILITARI. — Corso d'integrazione per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica | 245 | 309 |
| 22 » | SCUOLE MILITARI. - Inizio dei corsi di « applicazione » per gli ufficiali effettivi dell'arma del genio | 246 | 309 |
| 22 » | TRASPORTI. — Richiesta di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale | 247 | 310 |
| 22 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 591, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 6200 fatta dal comando della 66ª divisione di fanteria a favore dei militari di truppa della brigata Savona (15° e 16° regg. fanteria), e se ne approva lo statuto organico | 352 | 510 |
| 26 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione di personali residenti nella Venezia Giulia | 253 | 362 |
| 26 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale si proroga al 30 giugno 1920 il decreto per le indennità speciali per i servizi di presidio | 290 | 410 |
| 29 » | CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per l'estero non affrancata | 254 | 363 |
| 29 » | DISPOSIZIONI VARIE. - Norme circa il trasferimento dei sottufficiali capi armaioli | 255 | 363 |
| 29 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Invio al Ministero di carte contabili e documenti vari | 256 | 363 |
| 29 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. - Secondo fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio | 257 | 363 |
| 29 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo dei militari di 1ª categoria nati nel 1897 ed arruolati con classi successive | 258 | 364 |
| 29 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Corso d'istruzione per i capi officina reggimentali dei reggimenti di artiglieria campali | 259 | 364 |
| 29 » | SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni alle rilevazioni di statistica sanitaria | 260 | 365 |
| 29 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Invio in congedo dei sottufficiali che alla data del 30 giugno 1920 abbiano compiuto 35 anni di servizio | 261 | 372 |
| 29 » | TRASPORTI. - Aumento delle tariffe pei viaggiatori e per le merci sulle ferrovie dello Stato | 262 | 373 |
| 29 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 556, che abroga le disposizioni dei decreti luogotenenziali concedenti indennità di fuori residenza e di alloggio ad alcune categorie di ufficiali, sottufficiali e musicanti | 301 | 423 |
| 29 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - R. decreto n. 562, che approva le tabelle degli stipendi attribuiti ad alcuni personali dei ruoli speciali e tecnici dell'amministrazione militare, ai quali vengono applicati i ruoli aperti | 321 | 463 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 30 apr. 1920 | STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 453 del 20 aprile 1920, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito, in conseguenza della riduzione dei ruoli organici ..... | 263 | 373 |
| 2 magg. 1920 | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Decreto ministeriale riguardante la costituzione di 18 battaglioni mobili autonomi di carabinieri reali ..... | 273 | 395 |
| 2 » | UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Invio di militari in missione all'estero ..... | 274 | 397 |
| 2 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 555, che a titolo di riconoscenza nazionale concede al generale di esercito Armando Diaz, sua vita durante, lo stipendio e gli assegni di cui attualmente è provvisto ..... | 302 | 424 |
| 2 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 622, che apporta maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-1920 ..... | 322 | 468 |
| 2 » | LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 663, che stabilisce la cessazione di qualsiasi ulteriore applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 23 maggio 1915, n. 718, e nel decreto luogotenenziale 27 maggio 1915 n. 739 ..... | 413 | 643 |
| 2 » | STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — R. decreto n. 669, relativo alla estensione ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Eritrea, delle disposizioni relative al trattamento economico per l'arma stessa, contenute nei decreti luogotenenziali nn. 494 e 495 e nel R. decreto n. 1802 del 1919 ..... | 432 | 673 |
| 3 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 532, che autorizza a trattenere in servizio i militari delle classi 1898, 1899 e 1900 ..... | 275 | 397 |
| 5 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi ..... | 276 | 397 |
| 5 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo su quietanze rilasciate da sottufficiali ..... | 277 | 398 |
| 5 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali ..... | 278 | 398 |
| 5 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria degli operai borghesi straordinari contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ..... | 279 | 398 |
| 5 » | SCUOLE MILITARI. — Corsi di « perfezionamento » ..... | 280 | 401 |
| 5 » | SCUOLE MILITARI. — Corsi di « perfezionamento e di « applicazione » ..... | 281 | 401 |
| 5 » | SERVIZIO SANITARIO. — Accertamenti sanitari riflettenti i militari affetti da tubercolosi ..... | 282 | 401 |
| 5 » | STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — Pagamento delle indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali delle categorie in congedo ..... | 283 | 402 |
| 5 » | TRASPORTI. — Viaggi delle parenti domestiche ..... | 284 | 402 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 9 magg. 1920 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compenso manutenzione ferratura quadrupedi | 285 | 402 |
| 6 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 280 | 403 |
| 6 » | CAVALLI. — Cavalli di agevolezza per gli ufficiali | 287 | 403 |
| 6 » | AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 626, che dà facoltà al ministro della guerra di delegare temporaneamente e parzialmente suoi attributi personali | 323 | 470 |
| 6 » | DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 652, col quale si stabilisce che i sottufficiali e militari di truppa sottoposti a procedimento disciplinare siano assistiti da un ufficiale inferiore di loro fiducia — Norme esecutive | 332 | 488 |
| 7 » | RECLUTAMENTO. — Norme per la prima applicazione del R. decreto 20 aprile 1920 n. 452, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento | 288 | 403 |
| 9 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 650, relativo alla cessazione del tempo utile per il computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento agli ufficiali richiamati dal congedo | 324 | 471 |
| 9 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 653, che reca provvedimenti pei militari affetti da malattie tubercolari e stabilisce altresì la posizione dei congedati che chiedono nuovi accertamenti sanitari. — Norme esecutive | 333 | 490 |
| 10 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Passaporti pel rimpatrio di coloro che intendono beneficiare dell'amnistia e dell'indulto concessi con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1502 | 291 | 411 |
| 10 » | ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Regolamento per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2470, col quale gli inscritti nel personale della Croce Rossa Italiana, chiamati in servizio d'ordine dall'autorità militare, sono dichiarati militari e, come tali, soggetti alla disciplina militare | 303 | 424 |
| 13 » | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R decreto n. 607, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno | 304 | 426 |
| 14 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Corso per l'abilitazione alla nomina di capo-armaiuolo reggimentale | 292 | 412 |
| 14 » | SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Riassunzione di piloti di aeroplano già rinviati ai corpi di provenienza | 293 | 412 |
| 14 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per la compilazione delle domande di aspettativa speciale | 294 | 413 |
| 14 » | TRASPORTI. — Trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione dei militari diretti all'estero, o oltremare e che ne ritornano | 295 | 413 |
| 15 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. — Capitolati d'oneri per la fornitura foraggi e paglia pei quadrupedi e paglia da casermaggio. — (Pubblicazioni n. 204 e 205) | 296 | 414 |
| 15 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Permanenza massima alle armi dei sottufficiali | 297 | 414 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 16 magg. 1920 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Reddiconti delle anticipazioni a carico dei capitoli di bilancio relativi all'esercizio 1919-1920 | 305 | 440 |
| 16 » | DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto n. 707, che concede una indennità di licenziamento agli operai straordinari in servizio presso le direzioni e stabilimenti militari | 331 | 485 |
| 19 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Ritenute sugli stipendi per cessioni | 306 | 440 |
| 19 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. - Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 307 | 440 |
| 19 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Provvedimenti per il personale operaio | 308 | 441 |
| 19 » | SCUOLE MILITARI. Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti reclutati durante la guerra | 309 | 443 |
| 19 » | SCUOLE MILITARI. Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti, reclutati durante la guerra | 310 | 446 |
| 19 » | SERVIZIO AERONAUTICO. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. Ammissione di ufficiali inferiori in S. A. P. al corso piloti d'aeroplano (circolare 155 *giornale militare* c. a. | 311 | 448 |
| 19 » | SERVIZIO AERONAUTICO. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. Ammissione al corso piloti d'aeroplano | 312 | 449 |
| 19 » | RECLUTAMENTO. Proroga di termini per l'applicazione del R. decreto di amnistia ed indulto 2 settembre 1919 n. 1502 | 313 | 450 |
| 19 » | TRASPORTI. Viaggi dei militari italiani sulle ferrovie inglesi | 314 | 451 |
| 19 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Pagamento e conteggio di assegni spettanti ad ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea | 317 | 455 |
| 20 » | RECLUTAMENTO. Obblighi di servizio dei militari di truppa arruolati in leve successive a quella della classe di nascita | 315 | 451 |
| 20 » | RECLUTAMENTO. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Riassoldamenti e riassunzioni in servizio in base al R. decreto 20 aprile 1920, n. 452 | 316 | 451 |
| 20 » | SERVIZIO DEL GENIO. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti del genio, i depositi zappatori e telegrafisti del genio di corpo d'armata, i distaccamenti permanenti di uno o più battaglioni del genio, i distaccamenti permanenti di compagnia del genio | 325 | 471 |
| 21 » | DISPOSIZIONI VARIE. - Alienazione dei materiali residuati dalla guerra | 318 | 455 |
| 21 » | DISPOSIZIONI VARIE. - Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare | 319 | 459 |
| 21 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Liquidazione dei conti per gli ufficiali che fanno passaggio al corpo della R. guardia | 326 | 474 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 21 magg. 1920 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricognizione generale dei materiali del gruppo *C* presso i corpi del R. esercito e presso le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria ..... | 327 | 475 |
| 21 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione di rifiuti d'archivio a beneficio dell'Associazione italiana della Croce Rossa ..... | 328 | 475 |
| 22 » | SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori effettivi dell'arma di cavalleria, reclutati durante la guerra ..... | 329 | 479 |
| 28 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale relativo alle indennità di viaggio e per servizi speciali dovute al personale operaio dei depositi di allevamento cavalli ..... | 364 | 523 |
| 30 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione dei conti interessanti i soppressi consigli di amministrazione già istituiti per la gestione dei servizi e per l'amministrazione dei reparti metropolitani in Cirenaica ..... | 334 | 491 |
| 31 » | SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo ..... | 330 | 478 |
| 31 » | PENSIONI. — Assegni di invalidità di 10ª categoria degli ufficiali ..... | 335 | 492 |
| 3 giug. 1920 | STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 710, che detta norme a complemento del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, relativo alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici ..... | 336 | 493 |
| 3 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 737, che aumenta la indennità caroviveri al personale delle amministrazioni dello Stato ..... | 365 | 524 |
| 3 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 783, concernente trasporti di fondi per L. 392.293.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1919-920 ..... | 377 | 544 |
| 3 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 806, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 e aumenta di L. 202.993 il cap. 53 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio in corso e diminuisce di L. 41.158.45 lo stanziamento del cap. n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio in corso ..... | 378 | 544 |
| 3 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto recante modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina ..... | 414 | 644 |
| 3 » | AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 945, che apporta modificazioni al regolamento sull'avanzamento ..... | 444 | 689 |
| 7 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 710 del 3 giugno 1920 e disposizioni complementari per l'applicazione del R. decreto n. 453 del 20 aprile 1920, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito, in conseguenza delle riduzioni dei ruoli organici ..... | 337 | 497 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 7 giug. 1920 | LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. PENSIONI. — R. decreto-legge n. 738, contenente provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra | 353 | 511 |
| 7 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Regio decreto-legge n. 739, che apporta modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre stesso anno, n. 2231, sullo stato giuridico ed economico del personale delle varie amministrazioni dello Stato | 307 | 610 |
| 7 » | PENSIONI. R. decreto n. 835, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, relativo al trattamento di pensione degli impiegati, dello Stato e degli ufficiali del R. esercito e della R. marina | 415 | 646 |
| 10 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1920-1921, che più interessano la gestione delle amministrazioni militari | 338 | 498 |
| 10 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione di assegni arretrati richiesti da militari in congedo | 339 | 499 |
| 10 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme contabili da seguire in occasione della chiusura dell'esercizio finanziario 1920-921 | 340 | 500 |
| 10 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme contabili amministrative per l'applicazione del R. decreto n. 607 del 13 maggio u. s., relativo alla nuova circoscrizione militare territoriale | 341 | 500 |
| 10 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricognizione generale dei materiali dei corpi al 30 giugno p. v. | 342 | 500 |
| 10 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prosecuzione del lavoro straordinario degli impiegati e dei marescialli | 343 | 501 |
| 10 » | CAVALLI. Restituzione di cavalli d'agevolezza e di carica e cessione di cavalli di privata proprietà | 344 | 501 |
| 10 » | CONCORSI. Concorso a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65 | 345 | 502 |
| 10 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni quinto mercedi e prestito straordinario di guerra | 346 | 502 |
| 10 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. Errata-corrige al 2° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio | 347 | 503 |
| 10 » | SERVIZIO SANITARIO. — Tariffa ridotta per gli impiegati di ruolo dello Stato, per gli ufficiali dell'esercito, dell'armata e dei corpi armati dello Stato e loro famiglie, nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore | 348 | 503 |
| 10 » | TRASPORTI. — Spedizioni indirizzate a stabilimenti dipendenti da direzioni di commissariato | 349 | 504 |
| 10 » | TRASPORTI. Trasporto in conto corrente di corredo vestiario e di equipaggiamento per l'arma dei carabinieri reali | 350 | 504 |
| 10 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Esportazione all'estero di materiali destinati ad usi direttamente o indirettamente militari | 366 | 527 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 10 giug. 1920 | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 854, concernente l'indennità di pubblica sicurezza da concedersi alle truppe, agli ufficiali, graduati e militari dei carabinieri reali, della R. guardia nonchè ai funzionari ed agenti della P. S. | 379 | 549 |
| 10 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. COLONIE. — R. decreto n. 892, relativoa l trattamento economico dei sottufficiali, e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia | 416 | 652 |
| 10 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. R. decreto col quale sostituisce il segretario della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 | 417 | 653 |
| 10 » | STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. R. decreto n. 892, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia | 433 | 677 |
| 10 » | STATO DEGLI UFFICIALI. R. decreto n. 989, che in deroga dell'art. 2 del R. decreto 18 luglio 1912 n. 807, consente agli ufficiali del R. esercito e della R. marina la facoltà di chiedere la rinuncia al grado | 470 | 739 |
| 10 » | DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto n. 1032, che istituisce in ente morale il legato di L. 2800, disposto con testamento 20 maggio 1915 dal tenente degli alpini Leonardo Cipolla a favore dei militari di truppa della 21ª compagnia del 2° reggimento alpini, e se ne approva lo statuto organico | 536 | 819 |
| 11 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. Norme esecutive per la sistemazione delle direzioni di artiglieria | 351 | 505 |
| 12 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro supplente del consiglio di disciplina | 570 | 868 |
| 15 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Rilascio certificati a fornitori e impresari | 354 | 513 |
| 15 » | CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento del deposito del 27° fanteria da Ferrara a Rimini | 355 | 513 |
| 15 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Promozioni semestrali nel personale operaio | 356 | 514 |
| 15 » | EQUIPAGGIAMENTO. Fregi, distintivi ed accessori di modello abolito | 357 | 514 |
| 15 » | SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti, reclutati durante la guerra | 358 | 514 |
| 15 » | SERVIZIO DEL GENIO. Norme esecutive per la sistemazione delle direzioni del genio | 359 | 515 |
| 15 » | SERVIZIO DEL GENIO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Iscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardiacolombaia | 360 | 517 |
| 15 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione sui lavori da zappatori per la truppa presso la scuola di applicazione di fanteria, per l'anno 1920 | 361 | 517 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 15 giug. 1920 | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — AVANZAMENTO. — Corsi d'istruzione per la promozione a sergente | 362 | 518 |
| 15 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la prima applicazione del R. decreto n. 710 | 363 | 518 |
| 15 » | GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che istituisce a Trento, Cagliari, Alessandria, Ancona ed a Piacenza, una sezione dei tribunali militari territoriali rispettivamente di Verona Palermo, Torino, Bari e Firenze | 380 | 546 |
| 20 » | UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che modifica il decreto ministeriale 22 maggio 1915, relativo alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo | 367 | 528 |
| 20 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 | 398 | 612 |
| 20 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1021, che erige in ente morale col nome di « Fondazione Monte Cesen » l'offerta di lire 21.000 nominali, fatta dalla 52ª divisione alpina a favore dei centri di reclutamento dei battaglioni Morbegno, Tirano, Edolo, Vestone, del 5° reggimento alpini, Verona, Vicenza, Bassano, del 6° reggimento alpini, e viene approvato lo statuto organico relativo | 509 | 788 |
| 20 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1036, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 12.000, fatta in seguito a sottoscrizione popolare dal comitato doni e propaganda di Verona a favore del reggimento cavalleggeri di Novara, e se ne approva lo statuto organico | 510 | 789 |
| 21 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — DISPOSIZIONI VARIE. — Amministrazione e contabilità degli enti per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra | 368 | 534 |
| 22 » | SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto-legge n. 849, che sopprime la direzione generale d'aeronautica attualmente alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra | 376 | 539 |
| 22 » | COLONIE. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 900, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, relativamente alle condizioni di arruolamento e di trattamento dei militari italiani e indigeni | 457 | 703 |
| 23 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indicazione delle ritenute erariali sui vari documenti contabili | 369 | 534 |
| 23 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 370 | 535 |
| 23 » | SERVIZIO SANITARIO. — Trasporto automobilistico dei militari ammessi alle cure presso lo stabilimento idropinico di Chianciano | 371 | 535 |
| 24 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento delle tasse di registro e bollo | 372 | 536 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 24 giun. 1920 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Assegni ed indennità a militari in servizio presso altri Ministeri | 373 | 536 |
| 24 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per cessazione di taluni stabilimenti d'artiglieria | 374 | 536 |
| 24 » | STATO DEGLI UFFICIALI. Collocamento degli ufficiali generali in posizione ausiliaria speciale a domanda | 375 | 537 |
| 27 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 990, relativo alla limitazione della indennità di missione all'estero agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in caso di punizione | 459 | 724 |
| 27 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1029, relativo all'aumento dell'indennità di trasferta di 1ª categoria per gli allievi carabinieri | 471 | 737 |
| 29 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro effettivo del consiglio di disciplina | 571 | 868 |
| 30 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 906, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1920 | 390 | 613 |
| 1 lugl. 1920 | DISPOSIZIONI VARIE. — PUBBLICAZIONI MILITARI. Specchio provvisorio di distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* | 381 | 547 |
| 1 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa | 382 | 550 |
| 1 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1022, sull'ordinamento del consiglio di disciplina per gli ufficiali mobilitati dell'esercito e della marina | 454 | 699 |
| 2 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali | 383 | 551 |
| 2 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento dei proventi delle alienazioni dei materiali residuati dalla guerra | 384 | 552 |
| 2 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rinvio di nuovi provvedimenti tributari | 385 | 552 |
| 2 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali per il servizio di artiglieria, residuati dalla guerra | 386 | 552 |
| 2 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Norme circa il licenziamento degli operai straordinari degli stabilimenti militari | 387 | 554 |
| 2 » | EQUIPAGGIAMENTO. — Cessione a pagamento di effetti d'uso personale | 388 | 556 |
| 2 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Proposte e reclami per ricompense al valor militare. — Termine di decadenza | 389 | 556 |
| 2 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza | 390 | 557 |
| 2 » | SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissioni di elettricisti allo speciale corso d'istruzione | 391 | 557 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 2 lugl. 1920. | SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione di montatori d'aeroplano allo speciale corso d'istruzione | 392 | 557 |
| 2 » | SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissioni di motoristi d'aviazione allo speciale corso d'istruzione | 393 | 558 |
| 2 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1621, che stabilisce le norme pel rimborso delle spese di viaggio sulle ferrovie del Regno e sulle linee di navigazione esercite dallo Stato ai militari mobilitati | 746 | 1142 |
| 3 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Istruttoria dei reclami per rincompense al valore militare | 394 | 559 |
| 4 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1035, che istituisce in ente morale colla denominazione di « Fondazione Mario Pittaluga » l'offerta di L. 1600 fatta dal colonnello brigadiere d'artiglieria cav. Ernesto Pittaluga a favore del 5° reggimento bersaglieri, e se ne approva lo statuto organico | 521 | 802 |
| 4 » | GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1165, che determina la nuova circoscrizione territoriale dei tribunali militari esistenti in ciascun corpo d'armata del Regno | 537 | 817 |
| 7 | DISPOSIZIONI VARIE. — Circolare del Ministero del tesoro per la gestione delle spese riferibili all'esercizio testè iniziato | 434 | 678 |
| 8 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 | 395 | 561 |
| 8 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali residuati dalla guerra | 400 | 614 |
| 8 » | EQUIPAGGIAMENTO. — Soppressione degli stabilimenti di riserva V. E. e ripristino dei magazzini centrali militari | 401 | 616 |
| 8 » | MATRICOLA. — Dichiarazione da rilasciarsi a militari ex combattenti | 402 | 617 |
| 8 » | SCUOLE MILITARI. — Pagamento degli assegni agli ufficiali dei corsi di « perfezionamento » e di « applicazione » | 403 | 617 |
| 8 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Alienazione di strumenti metrici illegali | 404 | 617 |
| 8 | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo-officina reggimentale | 405 | 618 |
| 8 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Anticipazione mensile in conto pensione da corrispondersi ai sottufficiali che a norma dell'art. 31 del R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, furono licenziati dalle armi il 30 giugno corrente anno | 406 | 619 |
| 8 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Anticipazioni sulle indennità di rafferma ai musicanti delle bande militari | 407 | 620 |
| 8 » | TRASPORTI. — Trasporti militari italiani sulle ferrovie austriache | 408 | 620 |
| 8 » | TRASPORTI. — Trasporto a movimento di materiali nei presidi e nell'interno degli stabilimenti | 409 | 620 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 8 lugl. 1920 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Domande di assegni e di indennità varie riguardanti militari che fecero parte delle truppe metropolitane in Cirenaica | 418 | 651 |
| 9 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1920-921, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare | 396 | 606 |
| 9 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamenti da farsi in titoli del 6° prestito nazionale | 410 | 621 |
| 13 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Divieto di corrispondere aumenti di stipendio in dipendenza del R. decreto-legge n. 480 del 21 marzo 1920 | 419 | 654 |
| 13 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle indennità dovute agli impiegati civili dell'Amministrazione militare collocati a riposo per limiti massimi di età e di servizio odispensati dal servizio per riduzione di ruolo o per menomata idoneità o a loro domanda | 420 | 654 |
| 13 » | GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che completa con altri quattro funzionari la commissione istituita col decreto ministeriale 15 novembre 1919, per lo studio della nuova legislazione penale militare | 522 | 803 |
| 15 » | PENSIONI. — SERVIZIO SANITARIO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — STATO DEGLI UFFICIALI. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Trattamento da farsi agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa affetti da intermità contratte a causa della guerra ed in attesa di liquidazione della pensione privilegiata di guerra o dell'assegno rinnovabile o dell'assegno temporaneo. | 411 | 623 |
| 15 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Ordine del giorno 2 luglio 1920 che disciplina le competenze degli uffici del Ministero in rapporto al servizio relativo ai collegi e alle scuole militari | 421 | 655 |
| 15 » | DISCIPLINA MILITARE. — Visita degli ufficiali generali e comandanti di corpo, di passaggio per la capitale, al capo di Stato Maggiore dell'Esercito | 422 | 655 |
| 15 » | DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO SANITARIO. — Materiale sanitario da alienare | 423 | 655 |
| 15 » | MATRICOLA. — Disposizioni per la tenuta presso i distretti della matricola dei militi della R. guardia | 424 | 655 |
| 15 » | RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Militari della specialità telegrafisti esclusi dal trasferimento in seguito a rassegna nelle compagnie di sanità | 425 | 656 |
| 15 » | SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi alle prove di esame per il corso di integrazione « D » | 426 | 657 |
| 15 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Domande di ufficiali in congedo per essere riassunti in servizio per il rastrellamento e la distruzione dei proietti inesplosi ancora sparsi nella ex zona di operazione | 427 | 660 |
| 15 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di istruzione sui lavori da zappatori per la truppa per l'anno 1920 | 428 | 661 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 15 lugl. 1920 | RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 981, che ordina la leva sulla classe 1901 | 430 | 663 |
| 16 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio | 429 | 661 |
| 16 » | RECLUTAMENTO. — Ordini per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1901 | 431 | 664 |
| 18 » | LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 999, del 18 luglio 1920 che istituisce una commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra | 445 | 690 |
| 18 » | SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto 18 luglio 1920, col quale vengono nominati i componenti la commissione consultiva per l'aeronautica, istituit. dall'art. 6 del R. decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849 | 446 | 692 |
| 20 » | SERVIZIO AERONAUTICO. — Decreto ministeriale col quale viene istituita una speciale commissione incaricata di eseguire accurate indagini su tutta la gestione amministrativa dell'aeronautica, a decorrere dalla data dell'armistizio e fino al 30 giugno 1920 | 460 | 724 |
| 22 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1045, che modifica l'art. 12 n. 65 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito, approvato con R. decreto 25 luglio 1907 | 472 | 737 |
| 22 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che istituisce la commissione per il giudizio sugli ufficiali medici a senso dell'articolo 5 lettera *b*) del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240 | 633 | 986 |
| 23 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Trattazione di pratiche relative alle scuole militari | 435 | 679 |
| 23 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Lavori a cottimo per la liquidazione delle partite inerenti alle gestioni di guerra | 436 | 680 |
| 23 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia | 437 | 683 |
| 23 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Documento di indentificazione per ufficiali | 438 | 683 |
| 23 » | ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Generali di divisione di artiglieria e del genio a disposizione per ispezioni | 439 | 684 |
| 23 » | RECLUTAMENTO. — Manifesto per la chiamata alla leva della classe 1901 | 440 | 685 |
| 23 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1920 | 441 | 685 |
| 23 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti | 442 | 686 |
| 23 » | CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente il concorso per la nomina a segretario nell'amministrazione centrale della guerra | 604 | 923 |
| 24 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per il pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale od in aspettativa per riduzione di quadri | 443 | 687 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 25 lugl. 1920 | LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. R. decreto col quale viene istituita una commissione con l'incarico di coadiuvare il ministro della guerra nella preparazione dei disegni di legge per l'ordinamento definitivo del R. esercito, per il reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nella scuola e fuori della scuola . | 461 | 725 |
| 26 » | SERVIZIO SANITARIO. — Apertura dello stabilimento balneario di Portorose ..... | 447 | 693 |
| 27 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale vengono nominati due membri supplenti del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito ..... | 592 | 914 |
| 28 » | COLONIE. UFFICIALI E TRUPPA ALL' ESTERO. — Arruolamenti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica ..... | 458 | 717 |
| 29 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Norme contabili varie . | 448 | 693 |
| 29 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali ..... | 449 | 695 |
| 29 » | AVANZAMENTO. — Formazione del quadro annuale d'avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente per l'anno 1920 ..... | 450 | 695 |
| 29 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Concessione dei mezzi e indennità di viaggio pel riespatrio ai connazionali rimpatriati dall'estero per mobilitazione e poi riformati in seguito a visita subita nel Regno ..... | 451 | 695 |
| 29 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. Corso allievi ufficiali di complemento allievi piloti di aeroplano ..... | 452 | 696 |
| 29 » | MATRICOLA. — Matricola dei sottufficiali e militari di truppa trasferiti nelle R. truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia ..... | 453 | 697 |
| 29 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. R. decreto n. 1241, che istituisce la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918..... | 562 | 839 |
| 29 » | LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto n. 1145, che erige in ente morale la fondazione « Elena Camera » — avente il capitale iniziale di lire settantamilanovecento — a favore delle vedove e degli orfani dei militari della brigata granatieri di Sardegna ed approva lo statuto organico della fondazione stessa..... | 646 | 999 |
| 30 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per la costituzione di una direzione di artiglieria e per la cessazione e sistemazione di taluni stabilimenti..... | 455 | 700 |
| 30 » | TRASPORTI. — Norme per i viaggi di licenza ..... | 456 | 700 |
| 31 » | LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale si procede alla nomina e alla costituzione dell'ufficio di segreteria della speciale commissione parlamentare istituita col R. decreto 25 luglio 1920 ..... | 462 | 730 |
| 1 agos. 1920 | GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto 1120, con cui si dichiara cessata l'applicazione per i reati soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari territoriali o marittimi o alla giuri- | | |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| | sdizione ordinaria delle disposizioni delle leggi militari che portano aggravamento di pena per il tempo di guerra. | 523 | 803 |
| 3 agos. 1920 | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. - Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare | 463 | 730 |
| 3 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Norme pel pagamento degli assegni ai pensionati militari e acconti di pensione ai militari cessanti dal servizio | 473 | 738 |
| 3 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali collocati e da collocarsi prossimamente in congedo | 474 | 739 |
| 4 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Richiesta di fondi alle direzioni di commissariato | 464 | 731 |
| 4 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Ritenute erariali sulla indennità di congedamento | 465 | 732 |
| 4 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. - Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 466 | 732 |
| 4 » | DISPOSIZIONI VARIE. - Norme circa il licenziamento degli operai straordinari degli stabilimenti militari | 467 | 732 |
| 4 » | DISPOSIZIONI VARIE. - Sussidio di disoccupazione agli operai straordinari licenziati | 468 | 732 |
| 4 » | DISPOSIZIONI VARIE. - Norme per l'estrazione a premi di cui alla circolare 1008 | 469 | 733 |
| 5 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Assegni agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri | 475 | 739 |
| 5 » | RECLUTAMENTO. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - R. decreto n. 1087, che autorizza la chiamata alle armi di militari della classe 1900 | 484 | 750 |
| 6 » | DISPOSIZIONI VARIE. - Decreto ministeriale che unifica le mercedi orarie da corrispondersi ai militari di truppa addetti al servizio della polizia mortuaria | 659 | 1040 |
| 7 » | DISPOSIZIONI VARIE. - R. decreto n. 1093, che sopprime la giunta esecutiva del Comitato interministeriale per il passaggio dello stato di guerra allo stato di pace, istituita col decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 e istituisce, presso la Ragioneria generale dello Stato, un comitato liquidatore delle gestioni di guerra | 505 | 777 |
| 10 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Pagamento degli assegni ai militari affetti da malattie tubercolari | 476 | 740 |
| 11 » | DISPOSIZIONI VARIE. - Decreto del ministro del tesoro che stabilisce la composizione ed il funzionamento del comitato liquidatore delle gestioni di guerra. - Norme esecutive | 506 | 778 |
| 12 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - Variante alla circolare 162 del *giornale militare* del 1919, relativa allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici | 477 | 740 |
| 12 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. - Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 478 | 741 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 12 agos. 1920 | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali ..... | 479 | 74 |
| 12 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Trasformazione della Intendenza A. M..... | 480 | 74 |
| 12 » | SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione tecnico-automobilistica per ufficiali inferiori del corpo automobilistico... | 481 | 74 |
| 12 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per i militari della classe 1900... | 482 | 74 |
| 12 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Liquidazione degli assegni di P. A. S..... | 483 | 74 |
| 12 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale viene istituito un ispettorato centrale per le alienazioni dei materiali residuati dalla guerra..... | 5•7 | 78 |
| 14 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi di sottufficiali e militari di truppa della classe 1900 ..... | 485 | 75 |
| 14 » | RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1898..... | 486 | 75 |
| 14 » | ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Campionati militari di educazione fisica 1920..... | 487 | 76 |
| 14 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge numero 1166, concernente il compenso mensile straordinario da accordarsi ai termini dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, ai funzionari addetti ai gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato ..... | 524 | 80 |
| 14 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1320, relativo all'aumento del fondo permanente assegnato ai carabinieri reali per le spese di vitto e di combustibile. — Norme esecutive ..... | 651 | 10 |
| 16 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione del posto di concentramento militari riespatriandi di S. Remo..... | 488 | 76 |
| 16 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Varianti e aggiunte al R. decreto-legge del 2 maggio 1920 n. 621, sulla leva marittima... | 489 | 76 |
| 18 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle pensioni vitalizie per i decorati nell'Ordine Militare di Savoia, collocati in posizione ausiliaria speciale o in aspettativa per riduzione di quadri ..... | 490 | 7 |
| 18 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione della ritenuta del 2 % sull'assegno di aspettativa per riduzione di quadri (Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453 e 3 giugno 1920, n. 710) ..... | 491 | 7 |
| 18 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ammontare della spesa derivante allo Stato dall'assunzione di personale avventizio in deroga alle norme vigenti in materia..... | 492 | 7 |
| 18 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Indennità caro-viveri al personale operaio ..... | 493 | 7 |
| 18 » | MATRICOLA. — Sistemazione matricolare dei giovani arruolati durante la leva sulla classe 1901..... | 494 | 7 |
| 18 » | MATRICOLA. — Riconoscimento di campagne di guerra... | 495 | 7 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 18 agos. 1920 | PUBBLICAZIONI MILITARI. — DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito | 496 | 766 |
| 18 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137) | 497 | 767 |
| 18 » | SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei colleghi militari per l'anno scolastico 1920-1921 | 498 | 768 |
| 18 » | SCUOLE MILITARI. — Corsi d'integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino | 499 | 773 |
| 18 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Varianti alla circolare 351 *giornale militare* 1920 | 500 | 774 |
| 18 » | SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Giurisdizione territoriale della sezione di commissariato di Spezia e trasformazione in principale del magazzino casermaggio succursale di Spezia | 501 | 774 |
| 18 » | SERVIZIO SANITARIO. — Disposizioni per l'invio di materiale sanitario alla farmacia centrale militare di Torino | 502 | 774 |
| 18 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessioni di brevi licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa licenziandi delle scuole medie e normali | 503 | 774 |
| 18 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali e militari di truppa dei corpi dislocati oltre mare che rimpatriano per licenza | 504 | 775 |
| 20 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scioglimento dell'ufficio per i prigionieri di guerra | 511 | 791 |
| 21 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 | 563 | 841 |
| 22 » | DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto-legge n. 1263, concernente nuove disposizioni per il matrimonio degli ufficiali del R. esercito e della R. marina | 564 | 849 |
| 23 » | RECLUTAMENTO. — Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva indigenti che si recano alla visita ed all'arruolamento nel capoluogo del circondario | 508 | 782 |
| 23 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Passaggio di uffici dal Ministero della guerra a quello del tesoro | 525 | 805 |
| 24 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di farmacisti militari | 512 | 791 |
| 25 » | AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di procedere ad una revisione della legislazione sull'avanzamento e stato degli ufficiali del R. esercito e della Regia marina | 581 | 885 |
| 25 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1400, con cui la « Fondazione 49° reggimento fanteria e Cavallazza », viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 8700 fatta dai militari di truppa del 49° reggimento fanteria e del disciolto 149° reggimento fanteria e viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione stessa | 634 | 980 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 26 agos. 1920 | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali | 513 | 792 |
| 26 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dati da fornirsi dagli enti che ebbero in consegna, da quelli disciolti, documenti, contabilità, rimanenza di cassa e rimanenza materiali | 514 | 793 |
| 26 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — « Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione » (R. decreto-legge n. 219, del 26 febbraio 1920) | 515 | 794 |
| 26 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Licenziamento di operai straordinari | 516 | 798 |
| 26 » | EQUIPAGGIAMENTO. — Cessione a pagamento di effetti d'uso personale | 517 | 798 |
| 26 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO TERRITORIALE. Iscrizione delle medaglie al valore sulla freccia delle bandiere | 518 | 798 |
| 26 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Dipendenza delle direzioni di artiglieria | 519 | 799 |
| 26 » | SERVIZIO DEL GENIO. — Divieto di intraprendere l'esecuzione di lavori e la compilazione di progetti senza preventiva autorizzazione ministeriale | 520 | 799 |
| 28 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. Trattamento economico dei prigionieri di guerra | 526 | 805 |
| 29 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1399, che istituisce in ente morale colla denominazione di « Fondazione Barattieri di S. Pietro conte Paolo » il legato di lire 4000 nominali, investite in una cartella del prestito nazionale 5 %, disposto con testamento olografo del 5 settembre 1918 dal tenente generale conte Paolo Barattieri di S. Pietro a favore degli ufficiali del reggimento Piemonte reale cavalleria (2°), e si approva lo statuto organico del detto ente... | 605 | 926 |
| 31 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indennità di trasferta dovute ai marescialli nei servizi isolati | 527 | 807 |
| 31 » | RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni relative alla chiamata alle armi di sottufficiali e militari di truppa della classe 1900 | 528 | 807 |
| 1 sett. 1920 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1255, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921. | 565 | 849 |
| 1 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1265, che apporta modificazioni a quello 3 giugno 1920, n. 737, concernente l'aumento delle indennità di caro-viveri al personale delle amministrazioni dello Stato | 572 | 869 |
| 2 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione dei conti interessanti il soppresso deposito prigionieri di guerra in Mantova | 529 | 807 |
| 2 » | DISCIPLINA MILITARE. — Compilazione di note caratteristiche | 530 | 808 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 2 sett. 1920 | DISPOSIZIONI VARIE. — Licenziamento di operai straordinari | 531 | 808 |
| 2 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per l'applicazione al personale salariato dei provvedimenti concernenti il caro-viveri | 532 | 808 |
| 2 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Indennità di licenziamento ai capitecnici straordinari in servizio presso le direzioni e stabilimenti di artiglieria e genio | 533 | 809 |
| 2 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli di anzianità, vol. I (ufficiali in S. A. P. ed impiegati civili, anno 1919) e vol. II ufficiali in congedo, anni 1918-1919) | 535 | 810 |
| 2 » | MATRICOLA. — Iscrizione a matricola dei nuovi stipendi ed assegni fissi spettanti agli ufficiali, per effetto del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 | 534 | 809 |
| 3 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 1314, che provvede alla soppressione di due commissioni per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per forniture e lavorazioni militari | 573 | 870 |
| 3 » | COLONIE. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. R. decreto n. 1332, concernente l'estensione degli assegni coloniali ai militari, impiegati civili di ruolo ed operai a matricola e straordinari metropolitani dipendenti dal Ministero della guerra dislocati in Libia | 582 | 886 |
| 3 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che sostituisce un membro della commissione per il giudizio su gli ufficiali medici a senso dell'art. 5, lettera *b*) del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240 | 635 | 989 |
| 4 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del ministro del tesoro che sopprime la commissione superiore centrale per l'alienazione del materiale residuato dalla guerra, istituita col decreto ministeriale 24 aprile 1919 e costituisce in cinque distinte unità corrispondenti a divisioni gli uffici alla dipendenza del comitato liquidatore, includendovi quelli della soppressa predetta commissione | 547 | 823 |
| 9 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 538 | 818 |
| 9 » | CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza al reparto pubblicazioni militari dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari. — Richiesta di pubblicazione militari | 539 | 819 |
| 9 » | DISCIPLINA MILITARE. — Regolarizzazione dei libretti personali degli ufficiali | 540 | 819 |
| 9 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia | 541 | 819 |
| 9 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Condizionamento di esplosivi ceduti dalle autorità militari | 542 | 820 |
| 9 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semi-gratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che hanno preso parte alla guerra italo-austriaca 1915-1918. | 543 | 820 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 9 sett. 1920 | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione gratuita di croci per anzianità di servizio | 544 | 820 |
| 9 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni dei ruoli di anzianità vol. II, ufficiali in congedo | 545 | 821 |
| 9 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento per i militari della classe 1900 | 546 | 821 |
| 9 » | SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali per la stagione invernale | 548 | 824 |
| 9 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1487, relativo alla costituzione dei consigli d'amministrazione presso i depositi dei battaglioni zappatori e telegrafisti di corpo d'armata | 660 | 1041 |
| 14 » | AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto numero 1481, che abroga l'art. 27 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918 n. 62, (circolare 46 del *giornale militare* 1918), concernente disposizioni varie circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali | 652 | 1015 |
| 16 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scioglimento della commissione interrogatrice prigionieri rimpatriati | 549 | 825 |
| 16 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento tasse di bollo | 550 | 825 |
| 16 » | AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il 1920, di ufficiali dei carabinieri reali in S. A. P. di determinati gradi | 551 | 827 |
| 16 » | CAVALLI. — Cavalli di agevolezza e cavalli di carica | 552 | 827 |
| 16 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione | 553 | 829 |
| 16 » | DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO SANITARIO. — Alienazione di materiale sanitario residuato dalla guerra | 554 | 829 |
| 16 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 2ª applicazione del R. decreto n. 710 | 555 | 831 |
| 16 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 dicembre 1920 | 653 | 1015 |
| 18 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Lavori a cottimo per la liquidazione delle partite inerenti alle gestioni di guerra | 556 | 833 |
| 19 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità caro-viveri | 557 | 834 |
| 19 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1457, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-1921 | 606 | 927 |
| 19 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918 | 636 | 989 |
| 23 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Stipendi attribuiti ai farmacisti militari | 558 | 835 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 3 sett. 1920 | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richiesta per parte dei corpi di titoli di cassa o altri documenti contabili di esercizi finanziari scaduti | 559 | 835 |
| 3 » | SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Riassunzione di piloti di aeroplano in servizio di aero-navigazione | 560 | 836 |
| 3 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro | 561 | 837 |
| 3 » | SERVIZIO SANITARIO. — Assistenza ai militari malarici congedati | 566 | 851 |
| 3 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica il decreto ministeriale 23 luglio 1920 (circolare n. 604 *giornale militare* c. a.), estendendo i limiti di età per l'ammissione al concorso per esami di segretario nell'amministrazione centrale della guerra | 607 | 928 |
| » » | ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Abolizione delle sciabole mod. 900 e mod. 88 | 567 | 857 |
| » » | SERVIZIO DEL GENIO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i laboratori e truppe del genio | 568 | 858 |
| » » | SERVIZIO DEL GENIO. — Laboratori delle truppe del genio. | 569 | 863 |
| » » | DISPOSIZIONI VARIE. — Richiesta di militari di truppa per incarichi speciali fuori del corpo | 593 | 914 |
| » » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti il presidente, un membro effettivo e due membri supplenti del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito | 637 | 990 |
| » » | LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1389, contenente norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace | 608 | 928 |
| 1 ott. 1920 | RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1414, che estende alcune disposizioni del R. decreto 2 settembre 1919 n. 1501, di amnistia e condono per reati comuni. — Disposizioni contenute nel decreto stesso applicabili ai renitenti | 624 | 961 |
| » » | RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1415, che estende alcune disposizioni dei precedenti decreti di amnistia ed indulto del 21 febbraio 1919, n. 157 e 2 settembre 1919, n. 1502 per reati militari e comuni. — Disposizioni contenute nel decreto stesso applicabili ai disertori | 625 | 962 |
| » | RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 1417, sull'applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari. | 626 | 963 |
| » | DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1496, relativo alle vertenze cavalleresche fra militari dell'esercito | 638 | 991 |
| » | CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per il R. consolato di Lugano | 574 | 870 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 6 ott. 1920 | DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie | 575 | 871 |
| 6 » | DISPOSIZIONI VARIE — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i centri automobilistici, i laboratori di riparazione e i distaccamenti della direzione centrale automobilistica | 576 | 871 |
| 6 » | EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di vestiario da lasciarsi ai militari di truppa da licenziarsi dal servizio sotto le armi. | 577 | 874 |
| 6 » | MATRICOLA. — Istruzione per l'applicazione, nei riguardi matricolari, dell'art. 17 del R. decreto n. 835, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 | 578 | 874 |
| 6 » | RECLUTAMENTO. — Modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima | 579 | 875 |
| 6 » | RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel 2° quadrimestre dell'anno 1898 | 580 | 881 |
| 12 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione degli aumenti della tassa di bollo | 583 | 888 |
| 12 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Ruolino e variazioni degli ufficiali di S. M. e a disposizione | 584 | 889 |
| 12 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione contro la disoccupazione | 585 | 889 |
| 12 » | PENSIONI. — Norme per l'applicazione del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, (circolare 353 *giornale militare* c. a.) per la parte relativa ai grandi invalidi | 586 | 889 |
| 12 » | SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra | 587 | 892 |
| 12 » | SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno compiuto il corso d'integrazione « A » | 588 | 893 |
| 12 » | SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti, reclutati durante la guerra | 589 | 894 |
| 13 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile per riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati | 594 | 914 |
| 15 » | RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1898 | 590 | 894 |
| 15 » | RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nell'anno 1901 e di quelle arruolate durante la leva sulla classe stessa | 591 | 895 |
| 17 » | ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto n. 1474, che concede alla Croce Rossa Italiana l'uso di un labaro | 628 | 969 |
| 17 » | SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto n. 1489, che concede all'arma aeronautica ed alla forza aerea della R. marina l'uso della bandiera nazionale | 629 | 970 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 21 ott. 1920 | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali | 595 | 915 |
| 21 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rimborso spese di trasporto personale nei viaggi di servizio | 596 | 916 |
| 21 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle contabilità in contanti al Ministero | 597 | 916 |
| 21 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio | 598 | 917 |
| 21 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 599 | 917 |
| 21 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Indennità di licenziamento agli operai straordinari | 600 | 917 |
| 21 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Domande e reclami per concessioni di croci al merito di guerra | 601 | 918 |
| 21 » | SCUOLE MILITARI. — Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia | 602 | 918 |
| 21 » | TRASPORTI. — Abbonamento a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato per gli impiegati civili ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, per gli operai degli stabilimenti militari, nonchè per le famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa | 603 | 918 |
| 21 » | SERVIZIO SANITARIO. — Sezioni di disinfezione | 609 | 930 |
| 22 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1584, che erige in ente morale la «Fondazione 60ª divisione fanteria Una Fides Victoria» costituita coll'offerta di L. 15800, fatta dal comando della 60ª divisione a favore dei reggimenti 3° e 4° fanteria e 30° artiglieria da campagna e se ne approva lo statuto organico | 699 | 1080 |
| 25 » | PENSIONI. — Decreto ministeriale che nomina i membri della commissione per l'applicazione del R. decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, riguardante il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, richiamati in servizio durante la guerra | 630 | 902 |
| 26 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 1644, che abroga l'art. 2 del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917 n. 1199, concernente il soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari alle armi | 700 | 1082 |
| 27 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 610 | 930 |
| 27 » | CAVALLI - CONCORSI. — Disposizioni concernenti le corse militari e le gare militari di addestramento ippico | 611 | 931 |
| 27 » | CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia | 612 | 936 |
| 27 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria | 613 | 930 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 27 ott. 1920 | DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa degli ufficiali e della truppa | 614 | 936 |
| 27 » | PENSIONI. — Istruzioni per la liquidazione e il pagamento degli assegni di 10ª categoria e per la compilazione e documentazione dei relativi rendiconti trimestrali | 615 | 945 |
| 27 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Congedamento dei sottufficiali e militari di truppa arruolati volontari per la durata della guerra tuttora alle armi | 616 | 948 |
| 27 » | RECLUTAMENTO. — Ripristino dell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911 | 617 | 948 |
| 27 » | SERVIZIO DEL GENIO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso di colombicoltura | 618 | 949 |
| 27 » | SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti alle cliniche universitarie | 619 | 949 |
| 27 » | SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso d'integrazione «D» nei locali della scuola di guerra. — Inizio del 1° anno del corso « D » e del 2° anno dei corsi « B » e « C » | 620 | 949 |
| 27 » | TRASPORTI. — Viaggi dei parenti dei caduti in guerra che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti — Norme di applicazione | 621 | 952 |
| 28 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Congedamento dei militari di 2ª categoria della classe 1900, richiamati alle armi | 622 | 955 |
| 29 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Scuole per allievi sottufficiali | 623 | 956 |
| 29 » | SERVIZIO TERRITORIALE. — Adozione di una speciale insegna (labaro) per armi, corpi e reparti del R. esercito (con due tavole di disegni) | 630 | 970 |
| 29 » | STATO DEGLI UFFICIALI — Reclutamento di ufficiali in S. A. P. | 654 | 1034 |
| 29 » | LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1560, che proroga la durata in vigore del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1144, sulla cittadinanza italiana | 661 | 1041 |
| 29 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1566, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921. | 662 | 1042 |
| 29 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto col quale vengono provvisoriamente stabiliti gli organici della forza dei sottufficiali | 701 | 1082 |
| 29 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1521, che reca disposizioni per la ripartizione del fondo di cointeressenza di cui all'art. 24 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, per l'esercizio 1919-920. — Norme esecutive per la ripartizione del fondo stesso | 717 | 1098 |
| 30 » | RECLUTAMENTO. — Applicazione dell'indulto ai renitenti e disertori | 627 | 964 |
| 30 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche | 647 | 1002 |
| 1 nov. 1920 | DISPOSIZIONI VARIE. — Rispatrio dei militari già residenti all'estero | 631 | 974 |
| 3 » | DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1514, concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari durante la guerra | 632 | 981 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 3 nov. 1920 | CAVALLI. — Richiesta di dati riguardanti la eliminazione dei quadrupedi | 640 | 992 |
| 3 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento dell'indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali delle categorie in congedo | 641 | 993 |
| 4 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali | 642 | 994 |
| 4 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali per il servizio di commissariato residuati dalla guerra | 643 | 995 |
| 4 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 3ª applicazione del R. decreto n. 710 | 644 | 996 |
| 4 » | TRASPORTI. — Aumento delle tariffe ferroviarie nei giorni di domenica | 645 | 997 |
| 5 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto-legge n. 1597, che sostituisce al cessato ispettorato di sanità militare e alla cessata direzione generale di sanità militare una direzione centrale del servizio sanitario militare con un collegio medico superiore | 702 | 1084 |
| 7 » | DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1635, contenente provvedimenti per facilitare l'alienazione del materiale residuato dalla guerra | 696 | 1073 |
| 7 » | PENSIONI. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 1727, concernente il trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa dei CC. RR. che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918 in qualità di trattenuti alle armi di autorità e che cessarono dal servizio prima del 1° febbraio 1919 | 731 | 1112 |
| 7 » | GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge 1770, che concede al presidente di sezione di Corte di cassazione o equiparato, che presiede il tribunale supremo di guerra e marina nei giudizi di revisione, a senso dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 aprile 1920, n. 458, un'indennità annua di L. 4800 | 732 | 1113 |
| 7 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1779, relativo alla concessione di una indennità giornaliera « per un periodo massimo di otto mesi » agli ufficiali dell'esercito aventi famiglia a carico, ammessi nel corrente anno presso le varie scuole militari | 747 | 1143 |
| 10 » | CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che proroga il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami per segretario nell'amministrazione centrale della guerra, di cui alle circolari 604 e 607 del giornale militare 1920 | 663 | 1043 |
| 10 » | AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto, col quale si sostituiscono alcuni funzionari incaricati a far parte della commissione per la revisione della legislazione sull'avanzamento e stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina | 718 | 1100 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 11 nov. 1920 | PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sul pezzo da 77/27 mod. 905/908 | 648 | 100 |
| 11 » | RECLUTAMENTO. — Disposizioni speciali per i comandi dei corpi e reparti che ricevono reclute della classe 1901. | 649 | 101 |
| 11 » | RECLUTAMENTO. — Ripristino di alcune disposizioni contenute nell'istruzione per il servizio della leva all'estero, state abrogate durante la guerra | 650 | 101 |
| 16 » | GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto col quale viene istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di studiare proporre le riforme da introdurre nella legislazione penale militare | 719 | 110 |
| 17 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi | 655 | 103 |
| 17 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. — DISCIPLINA MILITARE. — Uso dell'uniforme da parte degli ispettori provinciali, direttori e vice direttori del tiro a segno nazionale | 656 | 103 |
| 17 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio periodico di elenchi nominativi e di situazioni dei sottufficiali | 657 | 103 |
| 17 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prelevamento viveri da parte degli ufficiali e dei sottufficiali | 664 | 104 |
| 17 » | EQUIPAGGIAMENTO. — Cessione a pagamento di oggetti di uso personale, casermaggio, bardatura e governo dei cavalli | 665 | 104 |
| 18 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899 | 658 | 103 |
| 18 » | PENSIONI. — R. decreto n. 1626, che estende il nuovo regime delle pensioni ai militari del R. esercito ed ella Regia marina | 681 | 105 |
| 18 » | DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto col quale è istituita presso il Ministero della guerra una commissione incaricata di studiare e proporre le riforme da introdurre nel regolamento di disciplina militare per il regio esercito | 720 | 110 |
| 18 » | COLONIE. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del ministro delle colonie relativo all'ammontare del deposito da richiedersi a coloro che intendano munirsi del passaporto per la Libia | 733 | 111 |
| 19 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Trasferimento della sezione staccata di artiglieria di Osoppo | 666 | 104 |
| 21 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale relativo all'indennità di soggiorno giornaliera da corrispondersi ai funzionari dell'amministrazione militare inviati in missione all'estero | 731 | 111 |
| 22 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Invio all'ufficio personali militari vari degli specchi riassuntivi dei conti individuali degli ufficiali verso l'« Unione militare » | 667 | 104 |
| 22 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Ispezioni ordinarie e straordinarie presso i corpi e le amministrazioni militari | 668 | 104 |
| 23 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzi di noleggio per l'impiego di autoveicoli militari | 669 | 104 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 24 nov. 1920 | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso per la nomina di farmacisti militari... | 670 | 1048 |
| 24 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione delle contabilità in contanti dell'esercizio finanziario 1920-921... | 671 | 1049 |
| 24 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali..... | 672 | 1049 |
| 24 » | AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione di generali e di colonelli dei carabinieri reali in servizio attivo permanente sul quadro d'avanzamento per il 1921... | 673 | 1049 |
| 24 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Corso per l'abilitazione alla nomina di capo-armaiuolo reggimentale ..... | 674 | 1050 |
| 24 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra | 675 | 1050 |
| 24 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Impieghi civili ai sottufficiali..... | 676 | 1051 |
| 24 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali in S. A. P..... | 677 | 1052 |
| 24 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Chiarimenti al R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 (cir. 614-1919 ed alla circolare 677-1919) riguardante i nuovi stipendi ed assegni per gli ufficiali del R. esercito..... | 678 | 1052 |
| 24 » | TRASPORTI. — Indirizzi da applicare ai colli spediti come bagaglio o come merci a dettaglio a grande ed a piccola velocità e cartellini da applicare ai carri completi..... | 670 | 1053 |
| 24 » | TRASPORTI. — Nuovi aumenti di tariffa sulle ferrovie dello Stato ..... | 680 | 1054 |
| 25 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1753, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921. | 748 | 1144 |
| 26 » | DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1496 (circolare 638 *giornale militare* 1920), riguardante le vertenze cavalleresche fra militari del R. esercito..... | 682 | 1065 |
| 28 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Caro-viveri per gli ufficiali che non coabitano con la famiglia..... | 683 | 1066 |
| 28 » | TRASPORTI. — Viaggi dei militari in attesa di provvedimenti medico-legali ..... | 684 | 1066 |
| 28 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale circa l'ordinamento e le attribuzioni della direzione centrale del servizio sanitario militare..... | 703 | 1086 |
| 28 » | SERVIZIO SANITARIO. — Decreto ministeriale che determina il funzionamento del collegio medico superiore e la costituzione ed il funzionamento delle due commissioni consultive istituite presso la direzione centrale del servizio sanitario militare..... | 704 | 1088 |
| 28 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazione allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra..... | 705 | 1090 |
| 30 » | ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Abolizione e conseguente alienazione di buffetterie varie costituenti la serie 42ª | 685 | 1067 |

| DATA | OGGETTO | Numero della circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 30 nov. 1920 | PUBBLICAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Variante al regolamento di servizio interno per i collegi militari... | 686 | 1067 |
| 30 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Autorizzazione agli ufficiali e militari di truppa del R. esercito a fregiarsi della medaglia al merito della Croce Rossa italiana..... | 706 | 1090 |
| 1 dic. 1920 | AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni d'avanzamento di 1° grado per i colonnelli dei carabinieri reali comandanti di legioni..... | 687 | 1068 |
| 1 » | AVANZAMENTO. STATO DEGLI UFFICIALI. Trattazione delle pratiche relative agli ufficiali in servizio di stato maggiore ed in posizioni speciali..... | 688 | 1068 |
| 1 » | CAVALLI. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prima ferratura e compenso ferratura quadrupedi..... | 689 | 1068 |
| 1 » | SERVIZIO SANITARIO — CONCORSI. — Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari e aggiunti presso la scuola di applicazione di sanità militare..... | 690 | 1069 |
| 1 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Computo dell'ammontare delle indennità di congedamento agli ufficiali, cappellani e assimilati..... | 691 | 1069 |
| 1 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento di anticipazione sullo stipendio agli impiegati civili delle amministrazioni militari provinciali..... | 692 | 1070 |
| 2 » | AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Interpretazione dell'articolo 2 del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 739..... | 693 | 1070 |
| 2 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Scuole per allievi sottufficiali..... | 694 | 1071 |
| 2 » | STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 del *giornale militare* 1920... | 707 | 1091 |
| 2 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1752, che proroga a tutto il 30 aprile 1921 le disposizioni di eccezione per le amministrazioni della guerra e della marina.. | 735 | 1015 |
| 3 » | DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa degli ufficiali e della truppa..... | 695 | 1072 |
| 3 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Registro ausiliario per la dimostrazione dei materiali del gruppo *C*..... | 708 | 1091 |
| 3 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale apportante modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendenti..... | 745 | 1125 |
| 4 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del ministro del tesoro contenente norme per l'applicazione del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1635, relativo all'alienazione del materiale residuato dalla guerra..... | 697 | 1073 |
| 4 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Passaggio del servizio dell'alienazione del materiale residuato dalla guerra alla direzione generale delle ferrovie dello Stato..... | 698 | 1073 |
| 6 » | DISPOSIZIONI VARIE. Decreto ministeriale riguardante il premio trimestrale ai militari di truppa addetti al servizio della polizia mortuaria, trattenuti in servizio..... | 736 | 1110 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 8 dic. 1920 | AVANZAMENTO. — Quadro normale d'avanzamento per il 1921 per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma dei carabinieri reali... | 709 | 1091 |
| 8 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di topografia presso l'istituto geografico militare..... | 710 | 1092 |
| 8 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra | 711 | 1092 |
| 8 » | MATRICOLA. — Rilascio di copie di stati di servizio e di fogli matricolati ..... | 712 | 1093 |
| 8 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti nella R. guardia per la pubblica sicurezza... | 713 | 1093 |
| 8 » | SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1921..... | 714 | 1093 |
| 8 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1920... | 715 | 1094 |
| 8 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Scuole per allievi sottufficiali..... | 716 | 1094 |
| 9 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1811, riguardante miglioramenti economici al personale degli stabilimenti militari di pena..... | 749 | 1145 |
| 12 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918..... | 737 | 1117 |
| 14 » | DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Autorizzazione a fregiarsi in modo permanente della madaglia di benemerenza per i veterani e i reduci che custodiscono le tombe delle LL. MM. Vittorio Emanuele II e Umberto I. | 721 | 1103 |
| 14 » | CONCORSI. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica le circolari 604, 607 e 663 del *giornale militare* 1920, circa il concorso per esami per segretario nell'amministrazione centrale della guerra. ..... | 750 | 1146 |
| 16 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovi provvedimenti tributari ..... | 722 | 1103 |
| 16 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali..... | 723 | 1104 |
| 16 » | DISCIPLINA MILITARE. — Norme per l'applicazione del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514, concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse durante la guerra ..... | 724 | 1104 |
| 16 » | MATRICOLA. — Denunzia dei militari incorsi nei reati di diserzione o di mancanza alla chiamata..... | 725 | 1107 |
| 16 » | MATRICOLA. — Rilascio di copie di stati di servizio occorrenti per la documentazione di domande di pensione..... | 726 | 1107 |
| 16 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riassoldamenti e riassunzioni in servizio in base al R. decreto 20 aprile 1920 n. 452..... | 727 | 1108 |
| 16 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Sistemazione del servizio di artiglieria ..... | 728 | 1109 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 10 dic. 1920 | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Modificazioni alla circolare 235 del « *giornale militare* 1911 » | 729 | 1109 |
| 16 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni alle norme esecutive per il matrimonio dei sottufficiali del regio esercito | 730 | 1108 |
| 17 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prelevamento degli stampati | 738 | 1117 |
| 23 » | AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo su quietanze | 739 | 1118 |
| 23 » | ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al reparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 740 | 1118 |
| 23 » | CAVALLI. — CONCORSI. — Disposizioni concernenti le corse militari e le gare militari di addestramento ippico | 741 | 1119 |
| 23 » | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di pratica degli esplosivi per ufficiali di artiglieria e genio | 742 | 1120 |
| 23 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento | 743 | 1122 |
| 23 » | TRASPORTI. — Trasporti militari sulle linee tramviarie vicentine | 744 | 1123 |
| 23 » | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918 | 751 | 1146 |
| 26 » | TRASPORTI. — Aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie - Edizione 1911 — (Pubblicazione n. 83) | 752 | 1147 |
| 28 » | MATRICOLA. — Foglio di congedo per già renitenti e disertori non aventi obblighi di servizio | 753 | 1148 |
| 28 » | PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del periodico « *L'Universo* » dell'Istituto geografico militare | 754 | 1148 |
| 28 » | RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1881 | 755 | 1149 |
| 28 » | STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali in servizio attivo permanente | 756 | 1149 |
| 29 » | DISPOSIZIONI VARIE. — Richiesta di militari di truppa per incarichi speciali fuori del corpo | 757 | 1150 |
| 29 » | SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso accelerato allievi caporali per il personale di governo degli stabilimenti militari di pena | 758 | 1150 |

# RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

## delle circolari contenute nel *Giornale militare* 1920

## INDICE.


| | | |
|---|---|---|
| Amministrazione centrale ed impiegati civili | *Pag.* | LI |
| Amministrazione e contabilità | » | LIII |
| Arma dei carabinieri reali | » | LIX |
| Armi, munizioni e bufetterie | » | LX |
| Associazione italiana della Croce rossa | » | LX |
| Associazione italiana dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta | » | — |
| Avanzamento | » | LX |
| Cavalli | » | LXI |
| Circoscrizione territoriald militare | » | LXII |
| Colonie | » | LXII |
| Concorsi | » | LXII |
| Corpo nazionale delle milizie volontarie | » | |
| Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico | » | LXIII |
| Disciplina militare | » | LXIII |
| Disposizioni varie | » | LXIV |
| Divisa degli ufficiali | » | LXIX |
| Equipaggiamento | » | LXX |
| Giustizia militare | » | LXX |
| Istruzioni di esercitazioni militari | » | LXXI |
| Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato | » | LXXII |
| Matricola | » | LXXII |
| Mobilitazione e formazione di guerra | » | |
| Onorificenze e ricompense | » | LXXIII |
| Ordinamento del R. Esercito | » | LXXIV |
| Pensioni | » | LXXIV |
| Pubblicazioni militari | » | LXXV |
| Reclutamento | » | LXXVI |
| Scuole militari | » | LXXIX |
| Servizio aeronautico | » | LXXX |
| Servizio di artiglieria | » | LXXXI |

Servizio del genio . . . . . *Pag.* LXXXI
Servizio di commissariato . . . . . » LXXXII
Servizio sanitario . . . . . » LXXXII
Servizio territoriale . . . . . » LXXXIII
Servizio veterinario . . . . . » LXXXIII
Sottufficiali e militari di truppa . . . . . » LXXXIII
Stato degli ufficiali . . . . . » LXXXVII
Stipendi, assegni ed indennità . . . . . » LXXXIX
Tiro a segno nazionale . . . . . » —
Trasporti . . . . . » XCII
Ufficiali in congedo. . . . . » XCIV
Ufficiali e truppa all'estero . . . . . » XCIV

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| | **AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI** | | |
| 20 apr. 1919 | Decreto ministeriale relativo all'indennità di soggiorno ..... | 1 | 2 |
| 22 nov. 1919 | Decreto ministeriale relativo all'indennità di missione da corrispondere ai funzionari dell'amministrazione centrale della guerra comandati nel Mediterraneo Orientale ..... | 4 | 5 |
| 25 » | R. decreto-legge n. 2435, che proroga le disposizioni che hanno regolato durante la guerra i rapporti amministrativi e contabili tra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce Rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta e proroga altresì la validità del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155, che istituiva temporaneamente un posto di direttore generale nell'amministrazione centrale della guerra ..... | 70 | 84 |
| 30 dic. 1919 | Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed a sottufficiali ..... | 6 | 7 |
| 8 genn. 1920 | Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare ..... | 29 | 30 |
| 20 » | Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali ..... | 51 | 66 |
| 25 » | Decreto ministeriale che determina lo scompartimento in rami di servizio dell'ispettorato dell'aeronautica militare e le relative particolari attribuzioni di servizio dell'ispettore d'aeronautica ..... | 74 | 87 |
| 8 mar. 1920 | Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali ..... | 148 | 169 |
| 14 » | Decreto ministeriale che determina lo scompartimento in divisioni, sezioni ed uffici della direzione trasporti - Relative attribuzioni ..... | 172 | 200 |
| 21 » | R. decreto-legge n. 480, che regola lo stato giuridico ed economico del personale d'ordine delle amministrazioni militari provinciali ..... | 260 | 391 |
| 23 | | | |
| 24 » | Decreto ministeriale che sopprime la carica di generale addetto. | 176 | 206 |
| 30 » | Decreto ministeriale col quale viene istituito nell'amministrazione centrale della guerra un ufficio di legislazione alla diretta dipendenza del ministro ..... | 189 | 210 |
| 15 apr. 1920 | Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali ..... | 191 | 220 |
| | Risultato del concorso per titoli in conferimento di venti posti di ragioniere geometra del genio e dodici posti di ragioniere d'artiglieria nell'amministrazione militare ..... | 235 | 283 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 29 apr. 1920 | R. decreto n. 562, che approva le tabelle degli stipendi attribuiti ad alcuni personali dei ruoli speciali e tecnici dell'amministrazione militare, ai quali vengono applicati i ruoli aperti | 321 | 463 |
| 7 giug. 1920 | R. decreto-legge n. 739, che apporta modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre stesso anno n. 2231, sullo stato giuridico ed economico del personale delle varie amministrazioni dello Stato | 397 | 610 |
| 2 lugl. 1920 | Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali | 383 | 551 |
| 13 » | Divieto di corrispondere aumenti di stipendio in dipendenza del R. decreto-legge n. 480 del 21 marzo 1920 | 419 | 654 |
| 15 » | Ordine del giorno 2 luglio 1920 che disciplina le competenze degli uffici del Ministero in rapporto al servizio relativo ai collegi e alle scuole militari | 421 | 655 |
| 23 » | Trattazione di pratiche relative alle scuole militari | 435 | 679 |
| 23 » | Decreto ministeriale concernente il concorso per la nomina a segretario nell'amministrazione centrale della guerra | 604 | 923 |
| 12 agos. 1920 | Variante alla circolare 162 del *giornale militare* del 1919, relativa allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici | 477 | 740 |
| 20 » | Scioglimento dell'ufficio per i prigionieri di guerra | 511 | 791 |
| 24 » | Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di farmacisti militari | 512 | 791 |
| 26 » | Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali | 513 | 792 |
| 16 sett. 1920 | Scioglimento della commissione interrogatrice prigionieri rimpatriati | 549 | 825 |
| 23 » | Stipendi attribuiti ai farmacisti militari | 558 | 835 |
| 25 » | Decreto ministeriale che modifica il decreto ministeriale 23 luglio 1920 (circolare n. 604 *giornale militare* c. a.); estendendo i limiti di età per l'ammissione al concorso per esami di segretario nell'amministrazione centrale della guerra | 607 | 928 |
| 21 ott. 1920 | Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali | 595 | 915 |
| 4 nov. 1920 | Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali | 642 | 994 |
| 5 » | R. decreto-legge n. 1597, che sostituisce al cessato ispettorato di sanità militare e alla cessata direzione generale di sanità militare una direzione centrale del servizio sanitario militare con un collegio medico superiore | 702 | 1084 |
| 10 » | Decreto ministeriale che proroga il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami per segretario nell'amministrazione centrale della guerra, di cui alle circolari 604 e 607 del *giornale militare* 1920 | 663 | 1043 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 21 nov. 1920 | Decreto ministeriale relativo all'indennità di soggiorno giornaliera da corrispondersi ai funzionari dell'amministrazione militare inviati in missione all'estero | 734 | 1114 |
| 24 » | Concorso per la nomina di farmacisti militari | 670 | 1048 |
| 28 » | Decreto ministeriale circa l'ordinamento le attribuzioni della direzione centrale del servizio sanitario militare | 703 | 1086 |
| 28 » | Modificazione allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra | 705 | 1090 |
| 2 dic. 1920 | Interpretazione dell'articolo 2 del R. decreto-legge 7 giugno 1920 n. 739 | 693 | 1070 |
| 14 » | Decreto ministeriale che modifica le circolari 604, 607 e 663 del *giornale militare* 1920, circa il concorso per esami per segretario nell'amministrazione centrale della guerra | 750 | 1146 |
| | **AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'** | | |
| 6 ott. 1919 | R. decreto n. 1939, che sopprime il sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica | 105 | 120 |
| 6 » | Decreto ministeriale relativo allo scioglimento del consiglio d'amministrazione del deposito czeco-slovacco | 187 | 218 |
| 12 » | Decreto ministeriale che modifica l'inizio della gestione del consiglio d'amministrazione della legione carabinieri reali di Trieste | 2 | 2 |
| 16 nov. 1919 | R. decreto n. 2255, che modifica quello 13 maggio 1902, n. 528, relativamente alle competenze spettanti agli arbitri nelle vertenze per i lavori del genio militare | 83 | 98 |
| 25 » | R. decreto-legge n. 2341, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 | 46 | 61 |
| 27 » | R. decreto-legge n. 2337, che aumenta lo stanziamento del capitolo 60-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.. | 14 | 16 |
| 27 » | R. decreto-legge n. 2496, che istituisce il cap. 60-bis *B* nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 | 47 | 62 |
| 1 dic. 1919 | Decreto ministeriale relativo alle perdite di materiali per causa di forza maggiore | 86 | 100 |
| 11 » | R. decreto n. 2574, che determina l'imputazione della spesa per gli assegni dovuti a militari in servizio presso amministrazioni non militari, ed abroga la facoltà concessa ad alcuni Ministeri di trattenere in servizio militari congedabili | 59 | 74 |
| 21 » | R. decreto n. 2415, che detta norme circa la revisione delle spese delle amministrazioni militari - Modificazione nella trasmissione delle contabilità in contanti degli esercizi anteriori al 1920-921 - Norme esecutive | 5 | 4 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 29 dic. 1919 | Legge n. 2428, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, non oltre il 31 marzo 1920 | 16 | 18 |
| 30 » | Pagamento degli assegni spettanti ai militari ricoverati negli ospedali militari | 7 | 7 |
| 31 » | Provvista degli stampati | 18 | 20 |
| 4 genn. 1920 | R. decreto-legge n. 32, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 | 71 | 85 |
| 4 » | R. decreto-legge n. 53, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 | 87 | 103 |
| 14 » | Nuovi provvedimenti tributari. Denunzie al fisco | 32 | 33 |
| 14 » | Modificazione nell'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, sull'arrotondamento dei centesimi | 33 | 34 |
| 15 » | Pagamenti a carico del bilancio della guerra con titoli del 6° prestito nazionale | 42 | 45 |
| 16 » | Vaglia postale di servizio | 50 | 65 |
| 22 » | R. decreto-legge n. 82, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 | 89 | 106 |
| 25 » | R. decreto-legge n. 89, che autorizza il pagamento dei risarcimenti per danni di guerra, mediante cessione di titoli del 6° prestito nazionale | 103 | 117 |
| 28 » | Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio | 63 | 77 |
| 29 » | R. decreto n. 170, che apporta maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 | 141 | 163 |
| 29 » | R. decreto-legge n. 171, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 | 142 | 164 |
| 5 febb. 1920 | Aumento della ritenuta per le cessioni di stipendio | 76 | 92 |
| 19 » | Lavoro straordinario degl'impiegati d'ordine e dei marescialli scritturali | 102 | 116 |
| 19 » | Passaggio degli enti militari nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina dal sistema contabile amministrativo di guerra a quello di pace - Somministrazione di fondi ai reparti mobilitati | 104 | 120 |
| 23 » | Versamenti da farsi alla « Società di credito e di previdenza fra i funzionari della categoria d'ordine delle amministrazioni militari » per quote dovute dai soci a scomputo dei prestiti ottenuti | 117 | 136 |
| 26 » | Fatture della Società « Ilva » | 119 | 137 |
| 26 » | Modificazioni ai prezzi dei carburanti, dei lubrificanti e del carburo di calcio | 120 | 137 |
| 26 » | R. decreto n. 165, contenente disposizioni per la proroga del termine di chiusura della sottoscrizione al 6° prestito nazionale - Avvertenze e disposizioni | 145 | 167 |
| 26 » | R. decreto-legge n. 219, concernente la istituzione di una « Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti, non aventi diritto a pensione » | 267 | 384 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 4 mar. 1920 | Rimborso agli ospedali dell'importo di medicinali e rette di ricovero | 130 | 152 |
| 5 » | Norme per il pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale | 147 | 169 |
| 7 » | R. decreto-legge n. 287, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 | 204 | 228 |
| 7 » | R. decreto-legge n. 288, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 | 205 | 229 |
| 7 » | R. decreto-legge n. 306, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 | 206 | 229 |
| 11 » | Ricognizione generale dei materiali da eseguirsi presso tutti i corpi del R. esercito | 150 | 181 |
| 11 » | Stralcio di decreto-ministeriale emanato dal Ministero del tesoro in data 9 febbraio 1920, n. 2285, riflettente il passaggio di uffici stralcio del soppresso sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica alla ragioneria generale dello Stato – Avvertenze | 151 | 183 |
| 11 » | Versamenti da farsi alla « Società di credito e di previdenza fra i funzionari della categoria d'ordine delle amministrazioni militari » per quote dovute dai soci a scomputo dei prestiti ottenuti | 152 | 184 |
| 12 » | Resa dei conti relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi a questo precedenti | 167 | 197 |
| 13 » | Pagamento degli assegni agli ufficiali dei corsi d'integrazione. | 168 | 198 |
| 20 » | Prezzi stabiliti per l'impiego di autoveicoli militari | 175 | 205 |
| 24 » | Aumento della tassa di archivio sugli atti stipulati in forma pubblica o privata | 178 | 208 |
| 24 » | Rimborso di contributo centesimi di guerra sui pagamenti | 179 | 208 |
| 24 » | Norme da seguirsi nei pagamenti a carico del bilancio della guerra da effettuarsi in titoli del 6° prestito nazionale | 180 | 209 |
| 29 » | Ricognizione generale dei materiali del gruppo *C* presso le direzioni, stabilimenti e reggimenti d'artiglieria | 209 | 233 |
| 31 » | Legge n. 350, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1919-920, sino a quando siano approvati per legge | 210 | 236 |
| 1 apr. 1920 | Pagamento degli assegni spettanti ai militari ricoverati negli ospedali militari | 192 | 221 |
| 1 » | Rinvio di nuovi provvedimenti tributari | 193 | 221 |
| 1 » | Trasmissione delle ricevute modello 3 *R A* alle direzioni di commissariato militare | 194 | 221 |
| 2 » | Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballagi | 202 | 225 |
| 8 » | Ricognizione generale dei materiali da eseguirsi presso tutti i corpi dell'esercito | 211 | 236 |
| 15 » | Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio | 226 | 284 |
| 16 » | Imposte sulle competenze accessorie dei marescialli | 238 | 294 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 20 apr. 1920 | R. decreto-legge n. 506, che introduce maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 | 272 | 394 |
| 30 » | R. decreto-legge n. 505, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 | 320 | 462 |
| 22 » | Versamento dei proventi all'erario | 243 | 308 |
| 26 » | Amministrazione di personali residenti nella Venezia Giulia | 253 | 362 |
| 2 magg. 1920 | R. decreto-legge n. 622, che apporta maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 | 322 | 468 |
| 5 » | Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi | 276 | 397 |
| 5 » | Tassa di bollo su quietanze rilasciate da sottufficiali | 277 | 398 |
| 6 » | Compenso manutenzione ferratura quadrupedi | 285 | 462 |
| 16 » | Rendiconti delle anticipazioni a carico dei capitoli di bilancio relativi all'esercizio 1919-920 | 305 | 440 |
| 19 » | Ritenute sugli stipendi per cessioni | 306 | 440 |
| 19 » | Pagamento e conteggio di assegni spettanti ad ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea | 317 | 455 |
| 21 » | Liquidazione dei conti per gli ufficiali che fanno passaggio al corpo della R. guardia | 326 | 474 |
| 21 » | Ricognizione generale dei materiali del gruppo *C* presso i corpi del R. esercito e presso le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria | 327 | 475 |
| 30 » | Liquidazione dei conti interessanti i soppressi consigli di amministrazione già istituiti per la gestione dei servizi e per l'amministrazione dei reparti metropolitani in Cirenaica | 334 | 491 |
| 3 giug. 1920 | R. decreto-legge n. 783, concernente trasporti di fondi per lire 392.293.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1919-920 | 377 | 544 |
| 3 » | R. decreto n. 806, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 e aumenta di L. 202.993 il cap. 53 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio in corso e diminuisce di L. 41.158,45 lo stanziamento del cap. n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio in corso | 378 | 544 |
| 10 » | Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1920-921, che più interessano la gestione delle amministrazioni militari | 338 | 498 |
| 10 » | Liquidazione di assegni arretrati richiesti da militari in congedo | 339 | 499 |
| 10 » | Norme contabili da seguire in occasione della chiusura dell'esercizio finanziario 1919-920 | 340 | 500 |
| 10 » | Norme contabili amministrative per l'applicazione del Regio decreto n. 607 del 13 maggio u. s., relativo alla nuova circoscrizione militare territoriale | 341 | 500 |
| 10 » | Ricognizione generale dei materiali dei corpi al 30 giugno p. v. | 342 | 500 |
| 10 » | Prosecuzione del lavoro straordinario degli impiegati e dei marescialli | 343 | 501 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 15 giug. 1920 | Rilascio certificati a fornitori e impresari | 354 | 513 |
| 21 » | Amministrazione e contabilità degli enti per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra | 368 | 534 |
| 23 » | Indicazione delle ritenute erariali sui vari documenti contabili | 369 | 534 |
| 24 » | Aumento delle tasse di registro e bollo | 372 | 536 |
| 24 » | Assegni ed indennità a militari in servizio presso altri Ministeri | 373 | 536 |
| 30 » | Legge n. 906, che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1920-921 fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1920 | 399 | 613 |
| 2 lugl. 1920 | Versamento dei proventi delle alienazioni dei materiali residuati dalla guerra | 384 | 552 |
| 2 » | Rinvio di nuovi provvedimenti tributari | 385 | 552 |
| 8 » | Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921 | 395 | 561 |
| 8 » | Domande di assegni e di indennità varie riguardanti militari che fecero parte delle truppe metropolitane in Cirenaica | 418 | 654 |
| 9 » | Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1920-921, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare | 390 | 606 |
| 9 » | Pagamenti da farsi in titoli del 6° prestito nazionale | 410 | 621 |
| 16 » | Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio | 429 | 661 |
| 23 » | Lavori a cottimo per la liquidazione delle partite inerenti alle gestioni di guerra | 436 | 680 |
| 24 » | Norme per il pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale od in aspettativa per riduzione di quadri | 443 | 68 |
| 29 » | Norme contabili varie | 448 | 69 |
| 3 agos. 1920 | Norme pel pagamento degli assegni ai pensionati militari e acconti di pensione ai militari cessanti dal servizio | 473 | 73 |
| 4 » | Richiesta di fondi alle direzioni di commissariato | 464 | 73 |
| 4 » | Ritenute erariali sull'indennità di congedamento | 465 | 73 |
| 14 » | R. decreto n. 1320, relativo all'aumento del fondo permanente assegnato ai carabinieri reali per le spese di vitto e di combustibile. - Norme esecutive | 651 | 101 |
| 18 » | Conteggio delle pensioni vitalizie per i decorati nell'Ordine Militare di Savoia, collocati in posizione ausiliaria speciale o in aspettativa per riduzione di quadri | 490 | 76 |
| 18 » | Applicazione della ritenuta del 2 % sull'assegno di aspettativa per riduzione di quadri (Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453 e 3 giugno 1920, n. 710) | 491 | 76 |
| 18 » | Ammontare della spesa derivante allo Stato dall'assunzione di personale avventizio in deroga alle norme vigenti in materia | 492 | 76 |
| 26 » | Dati da fornirsi dagli enti che cobero in consegna, da quelli disciolti, documenti, contabilità, rimanenza di cassa e rimanenza materiali | 514 | 79 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 26 agos. 1920 | « Opera di previdenza a favore degli impegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione » (R. decreto-legge n. 219, del 26 febbraio 1920) | 515 | 704 |
| 28 » | Trattamento economico dei prigionieri di guerra | 526 | 805 |
| 31 » | Indennità di trasferta dovute ai marescialli nei servizi isolati. | 527 | 807 |
| 1 sett. 1920 | R. decreto n. 1255, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921 | 565 | 849 |
| 2 » | Liquidazione dei conti interessanti il soppresso deposito prigionieri di guerra in Mantova | 529 | 807 |
| 3 » | R. decreto-legge n. 1314, che provvede alla soppressione di due commissioni per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per forniture e lavorazioni militari | 573 | 870 |
| 9 » | R. decreto n. 1487, relativo alla costituzione dei consigli d'amministrazione presso i depositi dei battaglioni zappatori e telegrafisti di corpo d'armata | 660 | 1041 |
| 16 » | Aumento tasse di bollo | 550 | 825 |
| 18 » | Lavori a cottimo per la liquidazione delle partite inerenti alle gestioni di guerra | 556 | 833 |
| 19 » | R. decreto n. 1457, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921 | 606 | 927 |
| 23 » | Richiesta per parte dei corpi di titoli di cassa o altri documenti contabili di esercizi finanziari scaduti | 559 | 835 |
| 12 ott. 1920 | Applicazione degli aumenti della tassa di bollo | 583 | 888 |
| 13 » | Combustibile per riscaldamento di locali occupati fuori caserma da militari di truppa ammogliati | 594 | 914 |
| 21 » | Rimborso spese di trasporto personale nei viaggi di servizio | 596 | 916 |
| 21 » | Trasmissione delle contabilità in contanti al Ministero | 597 | 916 |
| 21 » | Vaglia postale di servizio | 598 | 917 |
| 29 » | R. decreto n. 1566, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921 | 662 | 1042 |
| 17 nov. 1920 | Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi | 655 | 1036 |
| 17 » | Prelevamento viveri da parte degli ufficiali e dei sottufficiali. | 664 | 1043 |
| 22 » | Invio all'ufficio personali militari vari degli specchi riassuntivi dei conti individuali degli ufficiali verso l'« Unione militare ». | 667 | 1047 |
| 23 » | Prezzi di noleggio per l'impiego di autoveicoli militari | 669 | 1048 |
| 24 » | Trasmissione delle contabilità in contanti dell'esercizio finanziario 1920-921 | 671 | 1049 |
| 25 » | R. decreto n. 1753, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921 | 748 | 1144 |
| 1 dic. 1920 | Prima ferratura e compenso ferratura quadrupedi | 689 | 1068 |
| 2 » | R. decreto n. 1752, che proroga a tutto il 30 aprile 1921 le disposizioni di eccezione per le amministrazioni della guerra e della marina | 735 | 1015 |
| 3 » | Registro ausiliario per la dimostrazione dei materiali del gruppo C. | 708 | 1091 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 10 dic. 1920 | Nuovi provvedimenti tributari | 722 | 1103 |
| 17 » | Prelevamento degli stampati | 738 | 1117 |
| 23 » | Tasse di bollo su quietanze | 739 | 1118 |
| | **ARMA DEI CARABINIERI REALI** | | |
| 4 genn. 1920 | R. decreto n. 12, che stabilisce norme circa l'annullamento delle punizioni inflitte ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali | 49 | 64 |
| 14 » | Stralcio di decreto ministeriale emanato dal Ministero delle colonie, riguardanti la riduzione della divisione dei carabinieri reali in Tripolitania | 37 | 41 |
| 1 febb. 1920 | R. decreto n. 128, riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali Norme | 113 | 128 |
| 13 mar. 1920 | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 169 | 199 |
| 15 apr. 1920 | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 227 | 284 |
| 2 magg. 1920 | Decreto ministeriale riguardante la costituzione di 18 battaglioni mobili autonomi di carabinieri reali | 273 | 395 |
| 5 » | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 278 | 398 |
| 6 » | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 286 | 403 |
| 19 » | Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 307 | 440 |
| 10 giug. 1920 | R. decreto n. 892 relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia | 416 | 652 |
| 23 » | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 370 | 535 |
| 29 lugl. 1920 | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 449 | 695 |
| 4 agos. 1920 | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 466 | 732 |
| 12 » | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 478 | 741 |
| 12 » | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 479 | 741 |
| 9 sett. 1920 | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 538 | 818 |
| 21 ott. 1920 | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 599 | 917 |
| 27 » | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma carabinieri reali | 610 | 930 |
| 7 nov. 1920 | R. decreto-legge n. 1727, concernente il trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa dei CC. RR. che | | |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| | prestarono servizio durante la guerra 1915-1918 in qualità di trattenuti alle armi di autorità e che cessarono dal servizio prima del 1° febbraio 1919 | 731 | 1112 |
| 24 nov. 1920 | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 672 | 1049 |
| 16 dic. 1920 | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 723 | 1104 |
| 23 » | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali | 740 | 1118 |
| | **ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE.** | | |
| 26 febb. 1920 | Modificazioni al moschetto mod. 91 per T. S. | 121 | 138 |
| 23 sett. 1920 | Armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro | 561 | 837 |
| 29 » | Abolizione delle sciabole mod. 900 e mod. 88 | 567 | 857 |
| 30 nov. 1920 | Abolizione e conseguente alienazione di buffetterie varie costituenti la serie 42ª | 685 | 1007 |
| | **ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA** | | |
| 14 dic. 1919 | R. decreto-legge n. 2469, che determina le attribuzioni dell'Associazione Italiana della Croce Rossa in tempo di guerra ed in tempo di pace | 298 | 418 |
| 14 » | R. decreto-legge n. 2470, che considera temporaneamente militari gli inscritti nei ruoli del personale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, chiamati in servizio d'ordine dell'autorità militare | 299 | 420 |
| 10 magg. 1920 | Regolamento per l'applicazione del R decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2470, col quale gli inscritti nel personale della Croce Rossa Italiana, chiamati in servizio d'ordine dell'autorità militare sono dichiarati militari e, come tali, soggetti alla disciplina militare | 303 | 424 |
| 17 ott. 1920 | R. decreto n. 1474, che concede alla Croce Rossa Italiana l'uso di un labaro | 628 | 969 |
| | **AVANZAMENTO** | | |
| 8 genn. 1920 | Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro normale d'avanzamento per il 1920, di ufficiali in S. A. P. dei carabinieri reali di determinati gradi | 22 | 22 |
| 11 » | R. decreto n. 99, che modifica i paragrafi 195 e 199 del regolamento d'avanzamento | 116 | 135 |
| 14 » | Compilazione dei documenti caratteristici per gli ufficiali del corpo aeronautico militare | 34 | 34 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 22 genn. 1920 | Norme per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo adibiti ai servizi automobilistici | 52 | 66 |
| 2 febbr. 1920 | Trattazione delle pratiche relative agli ufficiali di stato maggiore ed in posizioni speciali | 75 | 91 |
| 11 mar. 1920 | R. decreto n. 317, che stabilisce i limiti di età per la permanenza in servizio attivo degli ufficiali generali del Regio esercito | 188 | 218 |
| 24 » | Modificazioni alle norme per l'applicazione del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali | 181 | 211 |
| 6 magg. 1920 | R. decreto n. 626, che dà facoltà al ministro della guerra di delegare temporaneamente e parzialmente suoi attributi personali | 323 | 470 |
| 3 giug. 1920 | R. decreto n. 945, che apporta modificazioni al regolamento sull'avanzamento | 444 | 689 |
| 15 » | Corsi d'istruzione per la promozione a sergente | 362 | 518 |
| 29 lugl. 1920 | Formazione del quadro annuale d'avanzamento per gli ufficiali di talune armi e corpi in servizio attivo permanente per l'anno 1920 | 450 | 695 |
| 25 agos. 1920 | R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di procedere ad una revisione della legislazione sull'avanzamento e stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina | 581 | 885 |
| 14 sett. 1920 | R. decreto n. 1481, che abroga l'articolo 27 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918 n. 62 (circolare 46 del *giornale militare* 1918), concernente disposizioni varie circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali | 652 | 1015 |
| 16 » | Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il 1920, di ufficiali dei carabinieri reali in S. A. P. di determinati gradi | 551 | 827 |
| 10 nov. 1920 | R. decreto col quale si sostituiscono alcuni funzionari incaricati a far parte della commissione per la revisione della legislazione sull'avanzamento e stato degli ufficiali del Regio esercito e della R. marina | 718 | 1100 |
| 24 » | Limiti di anzianità per l'iscrizione di generali e di colonnelli dei carabinieri reali in servizio attivo permanente sul quadro d'avanzamento per il 1921 | 673 | 1049 |
| 1 dic. 1920 | Composizione delle commissioni d'avanzamento di 1° grado per i colonnelli dei carabinieri reali comandanti di legione | 687 | 1068 |
| 1 » | Trattazione delle pratiche relative agli ufficiali in servizio di stato maggiore ed in posizioni speciali | 688 | 1068 |
| 8 » | Quadro normale d'avanzamento per il 1921 per gli ufficiali in S. A. P. dell'arma dei carabinieri reali | 709 | 1091 |
| | **CAVALLI** | | |
| 12 febb. 1920 | Matricola dei quadrupedi di truppa | 91 | 109 |
| 1 apr. 1920 | Cavalli di agevolezza | 195 | 222 |
| 6 magg. 1920 | Cavalli di agevolezza per gli ufficiali | 287 | 403 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 10 giug. 1920 | Restituzione di cavalli d'agevolezza e di carica e cessione di cavalli di privata proprietà | 344 | 501 |
| 16 sett. 1920 | Cavalli di agevolezza e cavalli di carica | 552 | 827 |
| 27 ott. 1920 | Disposizioni concernenti le corse militari e le gare militari di addestramento ippico | 611 | 931 |
| 3 nov. 1920 | Richiesta di dati riguardanti la eliminazione dei quadrupedi. | 640 | 992 |
| 1 dic. 1920 | Prima ferratura e compenso ferratura quadrupedi | 689 | 1068 |
| 23 » | Disposizioni concernenti le corse militari e le gare militari di addestramento ippico | 741 | 1119 |
| | **CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE** | | |
| 13 mar. 1920 | Modificazioni al riparto territoriale dell'arma carabinieri reali | 169 | 199 |
| 13 magg. 1920 | R. decreto n. 607, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno | 304 | 429 |
| 15 giug. 1920 | Trasferimento del deposito del 27 fanteria da Ferrara a Rimini | 355 | 513 |
| | **COLONIE.** | | |
| 8 genn. 1920 | Visita dei militari destinati ai regi corpi di truppe coloniali. | 23 | 22 |
| 10 giug. 1920 | R. decreto n. 892, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa e dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia | 416 | 652 |
| 22 » | R. decreto n. 900, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, relativamente alle condizioni di arruolamento e di trattamento dei militari italiani e indigeni | 457 | 703 |
| 28 lugl. 1920 | Arruolamenti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica | 458 | 717 |
| 3 sett. 1920 | R. decreto n. 1332, concernente l'estensione degli assegni coloniali ai militari, impiegati civili di ruolo ed operai a matricola e straordinari metropolitani dipendenti dal Ministero della guerra dislocati in Libia | 582 | 880 |
| 18 nov. 1920 | Decreto del ministro delle colonie relativo all'ammontare del deposito da richiedersi a coloro che intendano munirsi del passaporto per la Libia | 733 | 1114 |
| | **CONCORSI.** | | |
| 14 genn. 1920 | Concorso a premio di monografie relative alla guerra | 35 | 39 |
| 5 febb. 1920 | Concorso a premio di monografie relative alla guerra | 77 | 92 |
| 19 » | Concorso a premio di monografie relative alla guerra | 106 | 122 |
| 26 » | Concorso a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65 | 122 | 138 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 10 giug. 1920 | Concorso a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65 | 345 | 502 |
| 23 lugl. 1920 | Decreto ministeriale concernente il concorso per la nomina a segretario nell'amministrazione centrale della guerra | 604 | 923 |
| 24 agos. 1920 | Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina di farmacisti militari | 512 | 791 |
| 27 ott. 1920 | Disposizioni concernenti le corse militari e le gare militari di addestramento ippico | 611 | 931 |
| 10 nov. 1920 | Decreto ministeriale che proroga il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami per segretario nell'amministrazione centrale della guerra, di cui alle circolari 604 e 607 del *giornale militare* 1920 | 663 | 1043 |
| 24 » | Concorso per la nomina di famacisti militari | 670 | 1048 |
| 1 dic. 1920 | Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari e aggiunti presso la scuola di applicazione di sanità militare | 690 | 1069 |
| 14 » | Decreto ministeriale che modifica le circolari 604, 607 e 663 del *giornale militare* 1920, circa il concorso per esami per segretario nell'amministrazione centrale della guerra | 750 | 1140 |
| 23 » | Disposizioni concernenti le corse militari e le gare militari di addestramento ippico | 741 | 1110 |
| | **CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.** | | |
| 8 genn. 1920 | Raccomandazione del carteggio d'ufficio ed uso degli espressi. | 24 | 22 |
| 12 febbr. 1920 | Corrispondenza per l'estero non affrancata | 92 | 110 |
| 12 » | Indirizzo della corrispondenza diretta a militari | 93 | 110 |
| 29 apr. 1920 | Corrispondenza per l'estero non affrancata | 254 | 363 |
| 9 sett. 1920 | Indirizzo della corrispondenza al reparto pubblicazioni militari dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari - Richiesta di pubblicazioni militari | 539 | 810 |
| 6 ott. 1920 | Corrispondenza per il R. consolato di Lugano | 574 | 870 |
| 27 » | Corrispondenza ufficiale con le autorità coloniali dell'Eritrea e della Somalia | 612 | 936 |
| | **DISCIPLINA MILITARE.** | | |
| 4 genn. 1920 | R. decreto n. 12, che stabilisce norme circa l'annullamento delle punizioni inflitte ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali | 49 | 64 |
| 6 magg. 1920 | R. decreto n. 652, col quale si stabilisce che i sottufficiali e militari di truppa sottoposti a procedimento disciplinare siano assistiti da un ufficiale inferiore di loro fiducia - Norme esecutive | 332 | 488 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 15 lugl. 1920 | Visita degli ufficiali generali e comandanti di corpo, di passaggio per la capitale, al capo di stato maggiore dell'esercito .. | 422 | 6 |
| 22 » | R. decreto n. 1045, che modifica l'art. 12, n. 65 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito, approvato con R. decreto 25 luglio 1907 | 472 | 7 |
| 18 agos. 1920 | Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito | 496 | 7 |
| 22 » | R. decreto-legge n. 1263, concernente nuove disposizioni per il matrimonio degli ufficiali del R. esercito e della R. marina | 564 | 8 |
| 2 sett. 1920 | Compilazione di note caratteristiche | 530 | 8 |
| 9 » | Regolarizzazione dei libretti personali degli ufficiali | 540 | 8 |
| 5 ott. 1920 | R. decreto n. 1496, relativo alle vertenze cavalleresche fra militari dell'esercito | 638 | 9 |
| 3 nov. 1920 | R. decreto n. 1514, concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse da militari durante la guerra | 632 | 9 |
| 17 » | Uso dell'uniforme da parte degli ispettori provinciali, direttori e vice direttori del tiro a segno nazionale | 656 | 10 |
| 18 » | R. decreto col quale è istituita presso il Ministero della guerra una commissione incaricata di studiare e proporre le riforme da introdurre nel regolamento di disciplina militare per il Régio esercito | 720 | 11 |
| 26 » | Norme per l'applicazione del R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1496 (circolare 638 *giornale militare* 1920), riguardante le vertenze cavalleresche fra militari del R. esercito | 682 | 10 |
| 16 dic. 1920 | Norme per l'applicazione del R. decreto 3 novembre 1920 n. 1514, concernente provvedimenti di clemenza in ordine a talune mancanze disciplinari commesse durante la guerra. | 724 | 11 |
| | DISPOSIZIONI VARIE. | | |
| 2 sett. 1919 | R. decreto-legge n. 1915, che stabilisce l'ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione di terremoti | 163 | 1 |
| 16 nov. 1919 | Decreto n. 2259, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 25.000 a favore dei mutilati e delle famiglie dei caduti del 225° reggimento fanteria e ne approva lo statuto organico | 27 | |
| 31 dic. 1919 | Dichiarazione da rilasciarsi ai ferrovieri già militari mobilitati che hanno servito in zona di operazioni | 9 | |
| 13 genn. 1920 | Invalidi e mutilati di guerra assunti in servizio presso gli uffici militari territoriali | 31 | |
| 14 » | Biciclette militari | 36 | |
| 29 » | R. decreto-legge n. 218, che affida al Ministero della guerra l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra | 143 | 1 |
| 5 febb. 1920 | Riespatrio dei militari per la Svizzera | 78 | |
| 5 » | R. decreto n. 73, che proroga il termine per le sottoscrizioni al prestito nazionale autorizzato con R. decreto 22 settembre 1918, n. 1300. Pagamento delle indennità, premi e so- | | |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| | prapremi di congedamento e di smobilitazione, e dei premi di rafferma ed altri premi | 90 | 107 |
| 5 febbr. 1920 | R. decreto n. 386, che istituisce in ente morale il legato di L. 2500 disposto dal capitano Mario Faino a favore del reggimento cavalleggieri di Vicenza (24°), e se ne approva lo statuto organico | 265 | 381 |
| 5 » | R. decreto n. 388, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 10,000 fatta dal sig. Alberto Lobetti Bodoni a favore del 92° reggimento fanteria e se ne approva lo statuto organico. | 266 | 382 |
| 12 » | Corse militari | 94 | 110 |
| 13 » | Ristampa del catalogo degli stampati | 101 | 116 |
| 19 » | Affluenza di ex-militari riespatriandi ai posti di concentramento di Napoli, Genova e Palermo | 107 | 122 |
| 22 » | R. decreto n. 387, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 1000 fatta dal maggiore generale Cocco Ortu cav. Salvatore a favore del 19 reggimento artiglieria da campagna, e se ne approva lo statuto organico | 251 | 361 |
| 26 » | Corso di topografia presso l'istituto geografico militare | 123 | 139 |
| 26 » | Decreto ministeriale che stabilisce i posti da assegnarsi agli ufficiali generali invalidi della guerra che vengono riassunti in servizio e destinati ad impieghi sedentari | 221 | 268 |
| 29 » | R. decreto n. 389, che istituisce in ente morale l'oblazione di L. 100.000 fatta dai signori ing. Lorenzo Allievi, Teresa Allievi in Pirovano, Alessandro de Laskar, Zamfiresco della fu Enrichetta Allievi in Zamfiresco, a favore delle famiglie più bisognose dei militari di truppa del 13° reggimento artiglieria da campagna, e se ne approva lo statuto organico | 268 | 390 |
| 4 mar. 1920 | Alienazione esplosivi | 131 | 153 |
| 10 » | Decreto ministeriale che fissa i limiti del territorio di guerra per l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria e stabilisce le norme per l'esecuzione del R. decreto n. 218, del 29 gennaio 1920 e per la gestione dei fondi autorizzati | 149 | 170 |
| 11 » | Trasferimento di uffici militari in baracche | 153 | 184 |
| 11 » | Scioglimento della Intendenza generale e dell'ufficio stralcio | 166 | 197 |
| 11 » | R. decreto n. 391, che istituisce in ente morale, a favore del 25° reggimento fanteria, il capitale nominale di L. 10.000 già esistente presso il comando del precitato reggimento, e se ne approva lo Statuto organico | 300 | 421 |
| 2 apr. 1920 | Decreto ministeriale n. 1628, che provvede alla nomina di alcuni ufficiali superiori membri della commissione permanente per i collaudi in appello | 223 | 282 |
| 15 » | Alienazione materiali residuati dalla guerra | 228 | 285 |
| 15 » | Cavalli di proprietà degli ufficiali da comprendere nelle dichiarazioni del patrimonio | 229 | 285 |
| 15 » | Soppressione del deposito mitraglieri Fiat e dell'ufficio stralcio relativo | 230 | 285 |
| 15 » | R. decreto n. 497, che dichiara cessato lo stato di guerra pei territori della Venezia Tridentina e per i comuni dei circondari di Pieve di Cadore e di Tolmezzo | 289 | 410 |
| 22 » | R. decreto n. 591, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 0200 fatta dal comando della 66ª divisione di fanteria | | |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| | a favore dei militari di truppa della brigata Savona (15° e 16° regg. fanteria) e se ne approva lo statuto organico .... | 352 | 510 |
| 29 apr. 1920 | Norme circa il trasferimento dei sottufficiali capi armaiuoli ... | 255 | 363 |
| 29 » | Invio al Ministero di carte contabili e documenti vari ..... | 256 | 363 |
| 2 magg. 1920 | R. decreto-legge n. 663, che stabilisce la cessazione di qualsiasi ulteriore applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 23 maggio 1915 n. 718, e nel decreto luogotenenziale 27 maggio 1915 n. 739..... | 413 | 643 |
| 5 » | Assicurazione obbligatoria degli operai borghesi straordinari contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro..... | 270 | 398 |
| 10 » | Passaporti pel rimpatrio di coloro che intendono beneficiare dell'amnistia e dell'indulto concessi con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1502 ..... | 291 | 411 |
| 14 » | Corso per l'abilitazione alla nomina di capo-armaiuolo reggimentale ..... | 292 | 412 |
| 16 » | R. decreto n. 707, che concede una indennità di licenziamento agli operai straordinari in servizio presso le direzioni e stabilimenti militari ..... | 331 | 485 |
| 19 » | Provvedimenti per il personale operaio ..... | 308 | 441 |
| 21 » | Alienazione dei materiali residuati dalla guerra ..... | 318 | 455 |
| 21 » | Corso di topografia presso l'istituto geografico militare ..... | 310 | 459 |
| 21 » | Cessione di rifiuti d'archivio a beneficio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa..... | 328 | 475 |
| 28 » | Decreto ministeriale relativo alle indennità di viaggio e per servizi speciali dovute al personale operaio dei depositi di allevamento cavalli ..... | 364 | 523 |
| 10 giug. 1920 | Cessioni quinto mercedi e prestito straordinario di guerra ..... | 340 | 502 |
| 10 » | Esportazione all'estero di materiali destinati ad usi direttamente o indirettamente militari ..... | 366 | 527 |
| 10 » | R. decreto n. 1032, che istituisce in ente morale il legato di L. 2800, disposto con testamento 20 maggio 1915 dal tenente degli alpini Leonardo Cipolla favore dei militari di truppa della 21ª compagnia del 2° reggimento alpini, e se ne approva lo statuto organico..... | 530 | 810 |
| 15 » | Promozioni semestrali nel personale operaio..... | 350 | 514 |
| 20 » | R. decreto n. 1021, che erige in ente morale col nome di « Fondazione Monte Cesen » l'offerta di L. 21.000 nominali, fatta dalla 52ª divisione alpina a favore dei centri di reclutamento dei battaglioni Morbegno, Tirano, Edolo, Vestone, del 5° reggimento alpini, Verona, Vicenza, Bassano, del 6° reggimento alpini, e viene approvato lo statuto organico relativo ..... | 500 | 788 |
| 20 » | R. decreto n. 1036, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 12.000, fatta in seguito a sottoscrizione popolare dal comitato doni e propaganda di Verona a favore del reggimento cavalleggeri di Novara, e se ne approva lo statuto organico ..... | 510 | 780 |
| 21 » | Amministrazione e contabilità degli enti per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra ..... | 368 | 534 |

| DATA | OGGETTO | Numero della circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 1 luglio 1920 | Specchio provvisorio di distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* | 381 | 547 |
| 2 » | Alienazione dei materiali per il servizio di artiglieria, residuati dalla guerra | 386 | 552 |
| 2 » | Norme circa il licenziamento degli operai straordinari degli stabilimenti militari | 387 | 554 |
| 4 » | R. decreto n. 1035, che istituisce in ente morale colla denominazione di « Fondazione Mario Pittaluga » l'offerta di L. 1000 fatta dal colonnello brigadiere d'artiglieria cav. Ernesto Pittaluga a favore del 5° reggimento bersaglieri, e se ne approva lo statuto organico | 521 | 802 |
| 7 » | Circolare del Ministero del tesoro per la gestione delle spese riferibili all'esercizio testè iniziato | 434 | 678 |
| 8 » | Alienazione dei materiali residuati dalla guerra | 400 | 611 |
| 15 » | Materiale sanitario da alienare | 423 | 655 |
| 23 » | Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia | 437 | 683 |
| 23 » | Documento di identificazione per ufficiali | 438 | 683 |
| 29 » | Concessione dei mezzi e indennità di viaggio pel riespatrio ai connazionali rimpatriati dall'estero per mobilitazione e poi riformati in seguito a visita subita nel Regno. | 451 | 695 |
| 29 » | R. decreto n. 1145, che erige in ente morale la fondazione « Elena Camera » — avente il capitale iniziale di lire settantamilanovecento — a favore delle vedove e degli orfani dei militari della brigata granatieri di Sardegna ed approva lo statuto organico della fondazione stessa. | 640 | 990 |
| 4 agos. 1920 | Norme, circa il licenziamento degli operai straordinari degli stabilimenti militari. | 467 | 732 |
| 4 » | Sussidio di disoccupazione agli operai straordinari licenziati. | 468 | 732 |
| 4 » | Norme per l'estrazione a premi di cui alla circolare 1008. | 469 | 733 |
| 6 » | Decreto ministeriale che unifica le mercedi orarie da corrispondersi ai militari di truppa addetti al servizio della polizia mortuaria. | 659 | 1040 |
| 7 » | R. decreto n. 1093, che sopprime la giunta esecutiva del Comitato interministeriale per il passaggio dello stato di guerra allo stato di pace, istituita col decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698 e istituisce, presso la Ragioneria generale dello Stato, un comitato liquidatore delle gestioni di guerra. | 505 | 777 |
| 11 » | Decreto del ministro del tesoro che stabilisce la composizione ed il funzionamento del comitato liquidatore delle gestioni di guerra - Norme esecutive | 506 | 778 |
| 12 » | Trasformazione della Intendenza A. M. | 480 | 741 |
| 12 » | Decreto ministeriale col quale viene istituito un ispettorato centrale per le alienazioni dei materiali residuati dalla guerra. | 507 | 781 |
| 16 » | Soppressione del posto di concentramento militari riespatriandi di S. Remo | 488 | 762 |
| 16 » | Varianti e aggiunte al R. decreto-legge del 2 maggio 1920 n. 621, sulla leva marittima. | 489 | 763 |
| 18 » | Indennità caro-viveri al personale operaio. | 493 | 765 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 23 agos. 1920 | Passaggio di uffici dal Ministero della guerra a quello del tesoro | 525 | 805 |
| 25 » | R. decreto n. 1400, con cui la « Fondazione 49° reggimento fanteria e Cavallazza », viene autorizzata ad accettare l'offerta di L. 8700 fatta dai militari di truppa del 49° reggimento fanteria e del disciolto 149° reggimento fanteria e viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione stessa | 634 | 986 |
| 26 » | Licenziamento di operai straordinari | 516 | 798 |
| 29 » | R. decreto n. 1399, che istituisce in ente morale colla denominazione di « Fondazione Barattieri di S. Pietro conte Paolo » il legato di lire 4000 nominali, investite in una cartella del prestito nazionale 5 %, disposto con testamento olografo del 5 settembre 1918 dal tenente generale conte Paolo Barattieri di S. Pietro a favore degli ufficiali del reggimento Piemonte reale cavalleria (2°), e si approva lo statuto organico del detto ente | 605 | 926 |
| 2 sett. 1920 | Licenziamento di operai straordinari | 531 | 808 |
| 2 » | Norme per l'applicazione al personale salariato dei provvedimenti concernenti il caro-viveri | 532 | 808 |
| 2 » | Indennità di licenziamento ai capitecnici straordinari in servizio presso le direzioni e stabilimenti di artiglieria e genio | 533 | 809 |
| 4 » | Decreto del ministro del tesoro che sopprime la commissione superiore centrale per l'alienazione del materiale residuato dalla guerra, istituita col decreto ministeriale 24 aprile 1919 e costituisce in cinque distinte unità corrispondenti a divisioni gli uffici alla dipendenza del comitato liquidatore, includendovi quelli della soppressa predetta commissione | 547 | 823 |
| 9 » | Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia | 541 | 819 |
| 9 » | Condizionamento di esplosivi ceduti dalle autorità militari | 542 | 820 |
| 9 » | Offerte di posti gratuiti e semi-gratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che hanno preso parte alla guerra italo-austriaca 1915-1918 | 543 | 820 |
| 16 » | Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione | 553 | 829 |
| 16 » | Alienazione di materiale sanitario residuato dalla guerra | 554 | 829 |
| 20 » | Richiesta di militari di truppa per incarichi speciali fuori del corpo | 593 | 914 |
| 6 ott. 1920 | Offerte pervenute al Ministero a favore di militari che presero parte alla campagna di guerra 1915-1918 e delle loro famiglie | 575 | 871 |
| 6 » | Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i centri automobilistici, i laboratori di riparazione e i distaccamenti della della direzione centrale automobilistica | 576 | 871 |
| 12 » | Ruolino e variazioni degli ufficiali di S. M. e a disposizione | 584 | 889 |
| 12 » | Assicurazione contro la disoccupazione | 585 | 889 |
| 21 » | Indennità di licenziamento agli operai straordinari | 600 | 917 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 22 ott. 1920 | R. decreto n. 1584, che erige in ente morale la « Fondazione 60ª divisione fanteria Una Fides Victoria » costituita coll'offerta di L. 15,800, fatta dal comando della 60ª divisione a favore dei reggimenti 3° e 4° fanteria e 30° artiglieria da campagna e se ne approva lo statuto organico | 699 | 1080 |
| 27 » | Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria | 613 | 936 |
| 1 nov. 1920 | Riespatrio dei militari già residenti all'estero | 631 | 974 |
| 4 » | Alienazione dei materiali per il servizio di commissariato residuati dalla guerra | 643 | 995 |
| 7 » | R. decreto n. 1635, contenente provvedimenti per facilitare l'alienazione del materiale residuato dalla guerra | 696 | 1073 |
| 18 » | Decreto del ministro delle colonie relativo all'ammontare del deposito da richiedersi a coloro che intendano munirsi del passaporto per la Libia | 733 | 1114 |
| 22 » | Ispezioni ordinarie e straordinarie presso i corpi e le amministrazioni militari | 668 | 1047 |
| 24 » | Corso per l'abilitazione alla nomina di capo-armaiuolo reggimentale | 674 | 1050 |
| 24 » | Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra | 675 | 1050 |
| 3 dic. 1920 | Decreto ministeriale apportante modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendenti | 745 | 1125 |
| 4 » | Decreto del ministro del tesoro contenente norme per l'applicazione del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1635, relativo all'alienazione del materiale residuato dalla guerra | 697 | 1075 |
| 4 » | Passaggio del servizio dell'alienazione del materiale residuato dalla guerra alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato | 698 | 1077 |
| 6 » | Decreto ministeriale riguardante il premio trimestrale ai militari di truppa addetti al servizio della polizia mortuaria, trattenuti in servizio | 736 | 1110 |
| 8 » | Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare | 710 | 1092 |
| 8 » | Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra | 711 | 1092 |
| 29 » | Richiesta di militari di truppa per incarichi speciali fuori del corpo | 757 | 1150 |
| | **DIVISA DEGLI UFFICIALI** | | |
| 19 febb. 1920 | Disposizioni riflettenti la divisa degli ufficiali | 108 | 123 |
| 19 » | Cravatta azzurra per i militari della brigata Lombardia (73°-74° reggimento fanteria) | 109 | 124 |
| 27 ott. 1920 | Divisa degli ufficiali e della truppa | 614 | 936 |
| 3 dic. 1920 | Divisa degli ufficiali e della truppa | 695 | 1072 |
| 14 » | Autorizzazione a fregiarsi in modo permanente della medaglia di benemerenza per i veterani e i reduci che custodiscono le tombe delle LL. MM. Vittorio Emanuele II e Umberto I | 721 | 1103 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| | **EQUIPAGGIAMENTO.** | | |
| 19 febb. 1920 | Cravatta azzurra per i militari della brigata Lombardia (73°-74° reggimento fanteria) | 109 | 12 |
| 22 apr. 1920 | Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi | 241 | 30 |
| 13 giug. 1920 | Fregi, distintivi ed accessori di modello abolito | 357 | 51 |
| 2 lugl. 1920 | Cessione a pagamento di effetti d'uso personale | 388 | 55 |
| 8 » | Soppressione degli stabilimenti di riserva V. E. e ripristino dei magazzini centrali militari | 401 | 61 |
| 26 agos. 1920 | Cessione a pagamento di effetti d'uso personale | 517 | 79 |
| 30 ott. 1920 | Oggetti di vestiario da lasciarsi ai militari di truppa da licenziarsi dal servizio sotto le armi | 577 | 87 |
| 27 » | Divisa degli ufficiali e della truppa | 614 | 93 |
| 17 nov. 1920 | Cessione a pagamento di oggetti di uso personale, casermaggio, bardatura e governo dei cavalli | 665 | 104 |
| 3 dic. 1920 | Divisa degli ufficiali e della truppa | 695 | 107 |
| 14 » | Autorizzazione a fregiarsi in modo permanente della medaglia di benemerenza per i veterani e i reduci che custodiscono le tombe delle LL. MM. Vittorio Emanuele II e Umberto I | 721 | 110 |
| | **GIUSTIZIA MILITARE.** | | |
| 1 gen. 1920 | R. decreto-legge n. 174, che sopprime i tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania | 138 | 161 |
| 24 mar. 1920 | Destinazione di ufficiali inferiori del servizio attivo permanente e delle categorie in congedo delle varie armi e corpi, alle funzioni di ufficiali della giustizia militare | 182 | 211 |
| 24 » | Decreto ministeriale che sopprime la sezione del tribunale militare di Napoli, distaccata a Salerno | 190 | 220 |
| 8 apr. 1920 | R. decreto n. 458, che sopprime la sezione di revisione del tribunale supremo di guerra e marina | 252 | 302 |
| 10 » | Decreto ministeriale che sopprime la seconda sezione del tribunale militare territoriale di Milano | 242 | 308 |
| 15 giug. 1920 | Decreto ministeriale che istituisce a Trento, Cagliari, Alessandria, Ancona ed a Piacenza una sezione dei tribunali militari territoriali rispettivamente di Verona, Palermo, Torino, Bari e Firenze | 380 | 546 |
| 4 lugl. 1920 | R. decreto-legge n. 1165, che determina la nuova circoscrizione territoriale dei tribunali militari esistenti in ciascun corpo d'armata del Regno | 537 | 817 |
| 13 | Decreto ministeriale che completa con altri quattro funzionari la commissione istituita col decreto ministeriale 15 novembre 1919, per lo studio della nuova legislazione penale militare | 522 | 803 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 1 agos. 1920 | R. decreto 1120, con cui si dichiara cessata l'applicazione per i reati soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari territoriali o marittimi o alla giurisdizione ordinaria delle disposizioni delle leggi militari che portano aggravamento di pena per il tempo di guerra | 523 | 803 |
| 7 nov. 1920 | R. decreto-legge 1770, che concede al presidente di sezione di Corte di cassazione o equiparato, che presiede il tribunale supremo di guerra e marina nei giudizi di revisione, a senso dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 aprile 1920, n. 458, una indennità annua di L. 4800 | 732 | 1113 |
| 16 » | R. decreto col quale viene istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di studiare e proporre le riforme da introdurre nella legislazione penale militare | 710 | 1100 |
| | **ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI** | | |
| 11 mar. 1920 | Corsi per piloti d'aeroplano | 154 | 185 |
| 11 » | Corsi per ufficiali piloti d'aeroplano | 155 | 186 |
| 11 » | Riassunzione di piloti d'aeroplano già rinviati ai corpi di provenienza per effetto della circolare 30-P del cessato Sottosegretariato armi, munizioni ed aeronautica | 156 | 187 |
| 8 apr. 1920 | Corsi per piloti d'aeroplano (ufficiali e truppa) Riassunzione di piloti d'aeroplano già rinviati ai corpi di provenienza per effetto della circolare 30 P. del cessato Sottosegretariato armi, munizioni ed aeronautica | 214 | 237 |
| 15 » | Corso per allievi elettricisti | 232 | 290 |
| 15 » | Corso per montatori d'aeroplano | 233 | 290 |
| 15 » | Corso per motoristi d'aeroplano | 234 | 291 |
| 14 magg. 1920 | Riassunzione di piloti di aeroplano già rinviati ai corpi di provenienza | 203 | 412 |
| 19 » | Ammissione di ufficiali inferiori in S. A. P. al corso piloti d'aeroplano (circolare 155 *giornale militare* c. a.) | 311 | 448 |
| 19 » | Ammissione al corso piloti d'aeroplano | 312 | 449 |
| 2 lugl. 1920 | Ammissioni di elettricisti allo speciale corso di istruzione | 301 | 557 |
| 2 » | Ammissioni di montatori d'aeroplano allo speciale corso d'istruzione | 302 | 557 |
| 2 » | Ammissioni di motoristi d'aviazione allo speciale corso d'istruzione | 303 | 558 |
| 29 » | Corso allievi ufficiali di complemento allievi piloti di aeroplano | 452 | 690 |
| 14 agos. 1920 | Campionati militari di educazione fisica 1920 | 487 | 762 |
| 23 sett. 1920 | Riassunzione di piloti di aeroplano in servizio di aeronavigazione | 560 | 830 |
| 23 dic. 1920 | Corso di pratica degli esplosivi per ufficiali di artiglieria e genio | 742 | 112 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| | LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO | | |
| 11 genn. 1920 | R. decreto n. 40, che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 20 del decreto luogotenenziale 15 agosto 1919, n. 1467, contenente norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra..... | 88 | 10 |
| 12 febb. 1920 | R. decreto n. 149, che modifica l'art. 5 del regolamento approvato col R. decreto 11 gennaio 1920, n. 40, per l'esecuzione del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, contenente norme circa la dichiarazione di morte presunta degli scomparsi durante la guerra..... | 129 | 15 |
| 22 » | R. decreto-legge n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra, impiegati ad uso agricolo. — Norme..... | 412 | 640 |
| 7 magg. 1920 | R. decreto-legge n. 663, che stabilisce la cessazione di qualsiasi ulteriore applicazione delle disposizioni contenute nel R. decreto 23 maggio 1915, n. 718, e nel decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739..... | 413 | 643 |
| 7 giug. 1920 | R. decreto-legge n. 738, contenente provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra..... | 353 | 511 |
| 18 lugl. 1920 | Legge n. 999, del 18 luglio 1920 che istituisce una commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra..... | 445 | 690 |
| 25 » | R. decreto col quale viene istituita una commissione con l'incarico di coadiuvare il ministro della guerra nella preparazione dei disegni di legge per l'ordinamento definitivo del R. esercito, per il reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nella scuola e fuori della scuola..... | 461 | 735 |
| 29 | R. decreto n. 1145, che erige in ente morale la fondazione « Elena Camera » — avente il capitale iniziale di lire settantamilanovecento — a favore delle vedove e degli orfani dei militari della brigata granatieri di Sardegna ed approva lo statuto organico della fondazione stessa..... | 646 | 999 |
| 31 | Decreto ministeriale col quale si procede alla nomina e alla costituzione dell'ufficio di segreteria della speciale commissione parlamentare istituita col R. decreto 25 luglio 1920... | 462 | 730 |
| 30 sett. 1920 | R. decreto n. 1389, contenente norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace..... | 608 | 928 |
| 29 ott. 1920 | R. decreto n. 1560, che proroga la durata in vigore del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1144, sulla cittadinanza italiana ..... | 661 | 1041 |
| | MATRICOLA. | | |
| 31 dic. 1919 | Tenuta della matricola dei militari di sussistenza in Libia... | 10 | 9 |
| 23 genn. 1920 | Rilascio di copie di stati di servizio e di fogli matricolari. | 64 | 77 |
| 5 febb. 1920 | Regolarizzazione dei fogli matricolari. Rassegna delle forze alle *armi*..... | 79 | 93 |
| 26 » | Rilascio di copie di stato di servizio e di fogli matricolari. | 124 | 140 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 5 mar. 1920 | Regolarizzazione dei fogli matricolari Rassegna della forza alle armi | 136 | 157 |
| 8 lugl. 1920 | Dichiarazione da rilasciarsi a militari ex combattenti | 402 | 617 |
| 15 » | Disposizioni per la tenuta presso i distretti della matricola dei militi della R. guardia | 424 | 655 |
| 29 » | Matricola dei sottufficiali e militari di truppa trasferiti nelle R. truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia | 453 | 697 |
| 18 agos. 1920 | Sistemazione matricolare dei giovani arruolati durante la leva sulla classe 1901 | 494 | 765 |
| 18 « | Riconoscimento di campagne di guerra | 495 | 766 |
| 2 sett. 1920 | Iscrizione a matricola dei nuovi stipendi ed assegni fissi spettanti agli ufficiali, per effetto del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 | 534 | 809 |
| 6 ott. 1920 | Istruzione per l'applicazione, nei riguardi matricolari, dell'art. 17 del R. decreto n. 835, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 1970 | 578 | 874 |
| 8 dic. 1920 | Rilascio di copie di stati di servizio e di fogli matricolari. | 712 | 1093 |
| 16 » | Denunzia dei militari incorsi nei reati di diserzione o di mancanza alla chiamata | 725 | 1107 |
| 16 » | Rilascio di copie di stati di servizio occorrenti per la documentazione di domande di pensione | 726 | 1107 |
| 28 » | Foglio di congedo per già renitenti e disertori non aventi obblighi di servizio | 753 | 1148 |
| | ONORIFICENZE E RICOMPENSE. | | |
| 9 genn. 1920 | Decreto ministeriale recante disposizioni circa la distinzione dei nastrini relativi alle onorificenze nell'Ordine Militare di Savoia, quando siano portati coll'uniforme militare. | 30 | 33 |
| 22 » | R. decreto col quale si sostituisce il presidente della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 | 73 | 86 |
| 19 febb. 1920 | Erogazione dei soprassoldi delle medaglie di cui sono fregiate le bandiere | 112 | 124 |
| 25 mar. 1920 | Regio magistrale decreto circa la ripresa della coniazione delle medaglie Mauriziane pel merito militare di dieci lustri, da effettuarsi, d'ora in avanti, nel bronzo dei cannoni austriaci tolti al nemico nella recente guerra | 208 | 232 |
| 1 apr. 1920 | Proposte e reclami per ricompense al valor militare - Termine di decadenza | 190 | 212 |
| 10 giug. 1920 | R. decreto col quale sostituisce il segretario della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 | 417 | 653 |
| 20 » | R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918. | 398 | 612 |
| 2 lugl. 1920 | Proposte e reclami per ricompense al valor militare — Termine di decadenza | 389 | 550 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 3 lugl. 1920 | Istruttoria dei reclami per ricompense al valor militare ... | 394 | 35 |
| 29 » | R. decreto n. 1241, che istituisce la medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918..... | 562 | 83 |
| 3 agos. 1920 | Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti alcuni dei componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare..... | 463 | 74 |
| 21 » | Concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918 ..... | 563 | 84 |
| 9 sett. 1920 | Concessione gratuita di croci per anzianità di servizio ..... | 544 | 82 |
| 19 » | R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918. | 630 | 98 |
| 21 ott. 1920 | Domande e reclami per concessioni di croci al merito di guerra. | 661 | 918 |
| 30 nov. 1920 | Autorizzazione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del R. esercito a fregiarsi della medaglia al merito della Croce Rossa Italiana ..... | 706 | 1096 |
| 12 dic. 1920 | R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918. | 737 | 1147 |
| 23 » | R. decreto col quale si sostituiscono alcuni dei componenti della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare, per la campagna di guerra 1915-1918. | 751 | 1149 |
| | **ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.** | | |
| 14 genn. 1920 | Stralcio di decreto ministeriale emanato dal Ministero delle colonie, riguardante la riduzione della divisione dei carabinieri reali in Tripolitania..... | 37 | 41 |
| 11 mar. 1920 | Scioglimento della Intendenza generale e dell'ufficio stralcio. | 106 | 197 |
| 13 » | Soppressione del centro rifornimenti aerostieri, dirigibilisti e della compagnia treno ..... | 170 | 196 |
| 11 apr. 1920 | R. decreto che stabilisce l'organico dei sottufficiali del personale militare dei depositi cavalli stalloni..... | 271 | 393 |
| 20 » | R. decreto n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito..... | 248 | 317 |
| 23 lugl. 1920 | Generali di divisione di artiglieria e del genio a disposizione per ispezioni..... | 439 | 684 |
| | **PENSIONI.** | | |
| 4 sett. 1919 | R. decreto legge n. 1763, che concede al ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, la facoltà di autorizzare i centri di mobilitazione a procedere alla compilazione e rettificazione degli atti di morte dei militari caduti in guerra..... | 204 | 380 |
| 4 mar. 1920 | Norme per far valere i titoli pel computo agli effetti della pensione del servizio prestato in Libia da funzionari civili..... | 134 | 153 |
| 31 magg. 1920 | Assegni di invalidità di 10ª categoria degli ufficiali ..... | 335 | 492 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 7 giug. 1920 | R. decreto-legge n. 738, contenente provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra | 353 | 511 |
| 7 | R. decreto n. 835, che approva il regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, relativo al trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e degli ufficiali del R. esercito e della R. marina | 415 | 646 |
| 15 lugl. 1920 | Trattamento da farsi agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa affetti da infermità contratte a causa della guerra ed in attesa di liquidazione della pensione privilegiata di guerra o dall'assegno rinnovabile o dall'assegno temporaneo | 411 | 623 |
| 12 ott. 1920 | Norme per l'applicazione del R. decreto 7 giugno 1920, numero 738, (circolare 353 *giornale militare* c. a.), per la parte relativa ai grandi invalidi | 580 | 889 |
| 25 » | Decreto ministeriale che nomina i membri della commissione per l'applicazione del R. decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, riguardante il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, richiamati in servizio durante la guerra | 630 | 992 |
| 27 » | Istruzioni per la liquidazione e il pagamento degli assegni di 10ª categoria e per la compilazione e documentazione dei relativi rendiconti trimestrali | 615 | 945 |
| 7 nov. 1920 | R. decreto-legge n. 1727, concernente il trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa dei CC. RR. che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918 in qualità di trattenuti alle armi di autorità e che cessarono dal servizio prima del 1° febbraio 1919 | 731 | 1112 |
| 18 | R. decreto n. 1026, che estende il nuovo regime delle pensioni ai militari del R. esercito e della R. marina | 681 | 1058 |
| | **PUBBLICAZIONI MILITARI.** | | |
| 12 febb. 1920 | 2° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio, edizione 1914 pubblicazione n. 136 | 95 | 110 |
| 12 | Pubblicazioni dell'Istituto geografico militare | 96 | 111 |
| 1 apr. 1920 | Inviò ai comandi ed uffici degli indici del *giornale militare* dell'anno 1919 Serie del *giornale militare* dell'anno 1919 tenute in carico dalle diverse autorità militari | 197 | 273 |
| 29 | Secondo fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio | 257 | 393 |
| 15 magg. 1920 | Capitolati d'oneri per la fornitura foraggi e paglia pei quadrupedi e paglia da casermaggio (Pubblicazioni numeri 204 e 205) | 296 | 414 |
| 3 giug. 1920 | R. decreto recante modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina | 414 | 644 |
| 10 | Errata-corrige al 2° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio | 347 | 503 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 1 lugl. 1920 | Specchio provvisorio di distribuzione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* | 381 | 54 |
| 22 | R. decreto n. 1045, che modifica l'art. 12 n. 65 del regolamento di disciplina militare per il R. esercito, approvato con R. decreto 25 luglio 1907 | 472 | 737 |
| 18 agos. 1920 | Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito | 496 | 766 |
| 18 » | Varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. (Pubblicazione n. 137). | 497 | 767 |
| 26 » | Iscrizione delle medaglie al valore sulla freccia delle bandiere | 518 | 798 |
| 2 sett. 1920 | Pubblicazione dei ruoli di anzianità, vol. I (ufficiali in S. A. P. ed impiegati civili, anno 1919) e vol. II ufficiali in congedo, anni 1918-1919) | 535 | 810 |
| 9 » | Pubblicazioni dei ruoli di anzianità vol. II, ufficiali in congedo | 545 | 821 |
| 11 nov. 1920 | Istruzione provvisoria sul pezzo da 77-27 mod. 905-908 | 648 | 1069 |
| 1 » | Uso dell'uniforme da parte degli ispettori provinciali, direttori e vice direttori del tiro a segno nazionale | 656 | 1036 |
| 30 » | Variante al regolamento di servizio interno per i collegi militari | 686 | 1067 |
| 28 dic. 1920 | Pubblicazione del periodico « *L'Universo* » dell'Istituto geografico militare | 754 | 1148 |

RECLUTAMENTO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 genn. 1920 | Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1920. Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1880 | 11 | 9 |
| 4 » | R. decreto che autorizza gli arruolamenti nell'arma dei carabinieri reali di giovani delle terre liberate | 115 | 135 |
| 7 » | Rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 2ª categoria congedati | 21 | 21 |
| 19 » | Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900 | 43 | 47 |
| 20 » | Chiamata a visita degli inscritti della classe 1900 appartenenti ai comuni già invasi dal nemico | 41 | 52 |
| 28 » | Licenze straordinarie ai militari della classe 1900 aventi diritto alla 2ª o alla 3ª categoria | 65 | 77 |
| 29 » | Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni | 69 | 82 |
| 19 febb. 1920 | Applicazione del R. decreto di amnistia ed indulto n. 1502, del 2 settembre 1919 | 110 | 124 |
| 19 » | Proroga della licenza straordinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva pei militari aventi diritto alla 2ª o alla 3ª categoria | 111 | 124 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 26 febb. 1920 | Dichiarazione di inabilità assoluta alle fatiche della guerra e di assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente per coloro che sono visitati all'estero ..... | 125 | 143 |
| 4 mar. 2920 | Rilascio dei fogli di congedo ai militari di classi congedate. | 133 | 153 |
| 12 » | Facilitazioni procedurali per le assegnazioni e i passaggi alla 2ª e alla 3ª categoria ..... | 159 | 180 |
| 12 » | Reclutamento del personale per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea e per la Libia..... | 160 | 180 |
| 18 » | R. decreto col quale viene sostituito un membro della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva ..... | 173 | 203 |
| 18 » | Proroga di termini per l'applicazione del R. decreto di amnistia ed indulto n. 1502, del 2 settembre 1919..... | 174 | 204 |
| 24 » | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria, nati nel primo semestre dell'anno 1897 o anteriormente ..... | 183 | 212 |
| 24 | Invio in licenza straordinaria di militari aventi fratelli contemporaneamente alle armi ..... | 184 | 213 |
| 28 » | R. decreto n. 479, che modifica il paragrafo 311 del regolamento sul reclutamento del R. esercito 2 luglio 1890 numero 6952, relativamente alla indennità da corrispondersi al medico civile chiamato come perito sanitario innanzi ai consigli di leva ..... | 270 | 303 |
| 8 apr. 1920 | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria nati nel primo semestre dell'anno 1897 o anteriormente ..... | 212 | 236 |
| 8 » | Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni del Regno ..... | 213 | 237 |
| 16 » | Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª categoria della classe 1900 appartenenti ai comuni già invasi dal nemico, e dei militari di 1ª categoria delle classi 1898, 1899 e 1900 residenti all'estero ..... | 239 | 204 |
| 16 » | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria della classe 1897 nati nel 2° semestre di tale anno ..... | 240 | 304 |
| 20 » | R. decreto n. 452, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito ..... | 250 | 353 |
| 20 » | Invio in congedo dei militari di 1ª categoria nati nel 1897 ed arruolati con classi successive ..... | 258 | 364 |
| 3 magg. 1920 | R. decreto n. 532, che autorizza a trattenere in servizio i militari delle classi 1898, 1899 e 1900..... | 275 | 307 |
| 7 » | Norme per la prima applicazione del R. decreto 20 aprile 1920 n. 452, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento ..... | 288 | 403 |
| 10 » | Proroga di termini per l'applicazione del R. decreto di amnistia ed indulto 2 settembre 1919 n. 1502 ..... | 313 | 450 |
| 20 » | Obblighi di servizio dei militari di truppa arruolati in leve successive a quella della classe di nascita ..... | 315 | 451 |
| 20 » | Riassoldamenti e riassunzioni in servizio in base al R. decreto 20 aprile 1920 n. 452..... | 310 | 451 |
| 2 lugl. 1920 | Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza ..... | 390 | 557 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 15 lugl. 1920 | Militari della specialità telegrafisti esclusi dal trasferimento in seguito a rassegna nelle compagnie di sanità..... | 425 | 650 |
| 15 » | R. decreto n. 981, che ordina la leva sulla classe 1901... | 430 | 663 |
| 16 » | Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1901... | 431 | 664 |
| 23 » | Manifesto per la chiamata alla leva della classe 1901..... | 440 | 685 |
| 5 agos. 1920 | R. decreto n. 1087, che autorizza la chiamata alle armi di militari della classe 1900 ..... | 484 | 750 |
| 14 » | Chiamata alle armi di sottufficiali e militari di truppa della classe 1900 ..... | 485 | 751 |
| 14 » | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1898 ..... | 486 | 750 |
| 23 » | Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva indigenti che si recano alla visita ed all'arruolamento nel capoluogo del circondario..... | 508 | 785 |
| 31 » | Disposizioni relative alla chiamata alle armi di sottufficiali e militari di truppa della classe 1900 ..... | 528 | 807 |
| 5 ott. 1920 | R. decreto n. 1414, che estende alcune disposizioni del R. decreto 2 settembre 1919 n. 1501, di amnistia e condono per reati comuni. Disposizioni contenute nel decreto stesso applicabili ai renitenti..... | 624 | 961 |
| 5 » | R. decreto n. 1415, che estende alcune disposizioni dei precedenti decreti di amnistia ed indulto del 21 febbraio 1919 n. 157 e 2 settembre 1919, n. 1502 per reati militari e comuni. Disposizioni contenute nel decreto stesso applicabili ai disertori..... | 625 | 962 |
| 5 » | R. decreto legge n. 1417, sull'applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari ..... | 626 | 963 |
| 6 » | Modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima. | 579 | 875 |
| 6 » | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel 2° quadrimestre dell'anno 1898..... | 580 | 881 |
| 15 » | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1898..... | 590 | 894 |
| 17 » | Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute nate nell'anno 1901 e di quelle arruolate durante la leva sulla classe stessa ..... | 591 | 895 |
| 27 » | Congedamento dei sottufficiali e militari di truppa arruolati volontari per la durata della guerra tuttora alle armi. | 616 | 948 |
| 27 » | Ripristino dell'art. 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento del 1911 ..... | 617 | 948 |
| 30 » | Applicazione dell'indulto ai renitenti e disertori ..... | 627 | 964 |
| 11 nov. 1920 | Disposizioni speciali per i comandi dei corpi e reparti che ricevono reclute della classe 1901..... | 640 | 1010 |
| 11 » | Ripristino di alcune disposizioni contenute nell'istruzione per il servizio della leva all'estero, state abrogate durante la guerra. | 650 | 1011 |
| 18 » | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1899..... | 658 | 1038 |
| 8 dic. 1920 | Arruolamenti nella R. guardia per la pubblica sicurezza. | 713 | 1093 |
| 16 » | Riassoldamenti e riassunzioni in servizio in base al R. decreto 20 aprile 1920, n. 452..... | 727 | 1108 |
| 28 » | Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1881... | 755 | 1149 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| | **SCUOLE MILITARI.** | | |
| 18 genn. 1920 | R. decreto che istituisce tre scuole centrali per le armi di fanteria, artiglieria e genio | 139 | 191 |
| 4 mar. 1920 | Norme riguardanti gli ufficiali ammessi a presentarsi agli esami finali dei corsi d'integrazione presso i locali della scuola di guerra in Torino | 131 | 184 |
| 4 » | Ufficiali ammessi al corso d'integrazione « C » nei locali della scuola di guerra in Torino | 135 | 154 |
| 23 » | Corsi di « perfezionamento » per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti, reclutati durante la guerra | 177 | 207 |
| 1 apr. 1920 | Corsi di « applicazione » per gli ufficiali effettivi dell'arma del genio | 198 | 223 |
| 9 » | Inizio dei corsi di « applicazione » per gli ufficiali effettivi dell'arma del genio | 210 | 240 |
| 9 » | Inizio dei corsi di « perfezionamento » per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti, reclutati durante la guerra. | 220 | 248 |
| 15 » | Corso di integrazione « D » nei locali della scuola di guerra in Torino | 231 | 287 |
| 15 » | Ufficiali da ammettere ai corsi di perfezionamento | 237 | 293 |
| 22 » | Corso d'integrazione per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica | 245 | 300 |
| 22 » | Inizio dei corsi di « applicazione » per gli ufficiali effettivi dell'arma del genio | 240 | 309 |
| 5 magg. 1920 | Corsi di « perfezionamento » | 280 | 401 |
| 5 » | Corsi di « perfezionamento » e di « applicazione » | 281 | 401 |
| 10 » | Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti, reclutati durante la guerra | 309 | 113 |
| 10 » | Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti, reclutati durante la guerra | 310 | 119 |
| 22 » | Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori effettivi dell'arma di cavalleria, reclutati durante la guerra | 320 | 170 |
| 31 » | Corso di perfezionamento presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo | 330 | 178 |
| 15 giug. 1920 | Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti, reclutati durante la guerra | 358 | 511 |
| 8 lugl. 1920 | Pagamento degli assegni agli ufficiali dei corsi di « perfezionamento » e di « applicazione » | 403 | 617 |
| 15 » | Ufficiali ammessi alle prove di esame per il corso di integrazione « D » | 426 | 657 |
| 12 agos. 1920 | Corsi d'istruzione tecnico-automobilistica per ufficiali inferiori del corpo automobilistico | 481 | 711 |
| 18 » | Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1920-1921. | 498 | 768 |
| 18 » | Corsi d'integrazione nei locali della scuola di guerra in Torino | 499 | 774 |
| 12 ott. 1920 | Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra | 587 | 892 |
| 12 » | Ufficiali che hanno compiuto il corso d'integrazione « A » | 588 | 893 |
| 12 » | Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti, reclutati durante la guerra | 589 | 894 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 21 ott. 1920 | Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia... | 602 | 918 |
| 27 » | Ufficiali ammessi al corso d'integrazione « D » nei locali della scuola di guerra. — Inizio del 1° anno del corso « D » e del 2° anno dei corsi « B » e « C »..... | 620 | 949 |
| 30 nov. 1920 | Variante al regolamento di servizio interno per i collegi militari ..... | 686 | 1067 |
| | SERVIZIO AERONAUTICO. | | |
| 22 genn. 1920 | Denominazione di enti aeronautici..... | 54 | 67 |
| 12 febb. 1920 | Cessione di velivoli ai piloti ;..... | 97 | 111 |
| 11 mar. 1920 | Corsi per piloti d'aeroplano ..... | 154 | 185 |
| 11 » | Corsi per ufficiali piloti d'aeroplano..... | 155 | 186 |
| 11 » | Riassunzione di piloti militari già rinviati ai corpi di provenienza per effetto della circolare 30-P del cessato sottosegretariato armi, munizioni ed aeronautica..... | 156 | 187 |
| 13 » | Soppressione del centro rifornimenti aerostieri, dirigibilisti e della compagnia treno..... | 170 | 199 |
| 8 apr. 1920 | Corsi per piloti d'aeroplano (ufficiali e truppa) - Riassunzione di piloti d'aeroplano già rinviati ai corpi di provenienza per effetto della circolare 30-P del cessato sottosegretariato armi, munizioni ed aeronautica..... | 214 | 237 |
| 15 » | Corso per allievi elettricisti;..... | 232 | 290 |
| 15 » | Corso per montatori d'aeroplano..... | 233 | 290 |
| 15 » | Corso per motoristi d'aeroplano..... | 234 | 291 |
| 14 magg. 1920 | Riassunzione di piloti di aeroplano già rinviati ai corpi di provenienza..... | 293 | 412 |
| 19 » | Ammissione di ufficiali inferiori in S. A. P. al corso piloti d'aeroplano (circolare 155 *giornale militare* c. a.)..... | 311 | 418 |
| 19 » | Ammissione al corso piloti d'aeroplano ..... | 312 | 449 |
| 22 giug. 1920 | R. decreto-legge n. 849, che sopprime la direzione generale d'aeronautica, attualmente alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra..... | 376 | 539 |
| 2 lugl. 1920 | Ammissioni di elettricisti allo speciale corso di istruzione. | 391 | 557 |
| 2 » | Ammissione di montatori d'aeroplano allo speciale corso d'istruzione..... | 392 | 557 |
| 2 » | Ammissioni di motoristi d'aviazione allo speciale corso di istruzione..... | 393 | 558 |
| 18 » | R. decreto 18 luglio 1920, col quale vengono nominati i componenti la commissione consultiva per l'aeronautica, istituita dall'art. 6 del R. decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849 ..... | 446 | 602 |
| 20 » | Decreto ministeriale col quale viene istituita una speciale commissione incaricata di eseguire accurate indagini su tutta la gestione amministrativa dell'aeronautica, a decorrere dalla data dell'armistizio e fino al 30 giugno 1920. | 460 | 724 |
| 23 sett. 1920 | Riassunzione di piloti di aeroplano in servizio di aero-navigazione..... | 560 | 836 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| | **SERVIZIO DI ARTIGLIERIA.** | | |
| 30 dic. 1919 | Decreto ministeriale relativo ad indennità di viaggio e per servizi speciali dovute al personale operaio ..... | 17 | 18 |
| 1 genn. 1920 | Personale operai militari per la custidia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna a cavallo, da montagna e pesante campale. | 28 | 28 |
| 8 apr. 1920 | Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale. | 215 | 237 |
| 8 » | Corso d'istruzione per i capi meccanici dei reggimenti campali. | 216 | 243 |
| 29 » | Corso d'istruzione per i capi officina reggimentali dei reggimenti di artiglieria campali ..... | 259 | 304 |
| 11 giug. 1920 | Norme esecutive per la sistemazione delle direzioni di artiglieria ..... | 351 | 505 |
| 24 » | Norme esecutive per cessazione di taluni stabilimenti d'artiglieria ..... | 374 | 536 |
| 8 lugl. 1920 | Alienazione di strumenti metrici illegali ..... | 404 | 617 |
| 8 » | Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo-officina reggimentale ..... | 405 | 618 |
| 15 » | Domande di ufficiali in congedo per essere riassunti in servizio per il rastrellamento e la distruzione dei proietti inesplosi ancora sparsi nella ex zona di operazione..... | 427 | 660 |
| 30 » | Norme esecutive per la costituzione di una direzione di artiglieria e per la cessazione e sistemazione di taluni stabilimenti ..... | 455 | 700 |
| 18 agos. 1920 | Varianti alla circolare 351 *giornale militare* 1920..... | 500 | 774 |
| 26 » | Dipendenza delle direzioni di artiglieria..... | 519 | 799 |
| 23 sett. 1920 | Armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro ..... | 561 | 837 |
| 10 nov. 1920 | Trasferimento della sezione staccata di artiglieria di Osoppo. | 666 | 1046 |
| 16 dic. 1920 | Sistemazione del servizio di artiglieria..... | 728 | 1100 |
| 19 » | Modificazioni alla circolare 235 del *giornale militare* 1911 | 729 | 1109 |
| 23 » | Corso di pratica degli esplosivi per ufficiali di artiglieria e genio..... | 742 | 1120 |
| | **SERVIZIO DEL GENIO.** | | |
| 20 magg. 1920 | Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti del genio, i depositi zappatori e telegrafisti del genio di corpo d'armata, i distaccamenti permanenti di uno o più battaglioni del genio, i distaccamenti permanenti di compagnia del genio..... | 325 | 471 |
| 15 giug. 1920 | Norme esecutive per la sistemazione delle direzioni del genio. | 359 | 516 |
| 15 » | Iscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardiacolombaia ..... | 360 | 517 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 20 agos. 1920 | Divieto di intraprendere l'esecuzione di lavori e la compilazione di progetti senza preventiva autorizzazione ministeriale | 520 | 709 |
| 29 sett. 1920 | Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i laboratori e truppe del genio | 568 | 858 |
| 29 » | Laboratori delle truppe del genio | 569 | 863 |
| 27 ott. 1920 | Corso di colombicoltura | 618 | 949 |
| | **SERVIZIO DI COMMISSARIATO.** | | |
| 18 agos. 1920 | Giurisdizione territoriale della sezione di commissariato di Spezia e trasformazione in principale del magazzino casermaggio succursale di Spezia | 501 | 774 |
| 8 dic. 1920 | Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari, durante l'anno 1921 | 714 | 1093 |
| | **SERVIZIO SANITARIO.** | | |
| 14 genn. 1920 | Richieste di documenti attinenti ad unità sanitarie smobilitate | 38 | 12 |
| 22 » | Alienazione delle maschere contro i gas asfissianti | 53 | 67 |
| 28 » | Modello per verbale di visita collegiale | 66 | 77 |
| 5 febb. 1920 | Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P. | 80 | 93 |
| 5 » | Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari e aggiunti presso la scuola di applicazione di sanità militare | 81 | 94 |
| 23 » | Cure balneo-termali | 118 | 130 |
| 11 mar. 1920 | Aggiunta alle disposizioni concernenti la fornitura della protesi per gli amputati di coscia e di gamba | 157 | 118 |
| 1 apr. 1920 | Apertura degli stabilimenti balneo-termali di Salsomaggiore, Chianciano e Recoaro | 190 | 221 |
| 15 » | Assistenti alle cliniche universitarie | 230 | 293 |
| 29 » | Modificazioni alle rilevazioni di statistica sanitaria | 260 | 305 |
| 5 magg. 1920 | Accertamenti sanitari riflettenti i militari affetti da tubercolosi | 282 | 401 |
| 10 giug. 1920 | Tariffa ridotta per gli impiegati di ruolo dello Stato, per gli ufficiali dell'esercito, dell'armata e dei corpi armati dello Stato e loro famiglie, nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore | 318 | 503 |
| 23 » | Trasporto automobilistico dei militari ammessi alle cure presso lo stabilimento idropinico di Chianciano | 371 | 535 |
| 15 lugl. 1920 | Trattamento da farsi agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa affetti da infermità contratte a causa della guerra ed in attesa di liquidazione della pensione privilegiata di guerra o dall'assegno rinnovabile o dell'assegno temporaneo | 411 | 623 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 15 lugl. 1920 | Materiale sanitario da alienare | 423 | 655 |
| 20 » | Apertura dello stabilimento balneare di Portorose | 447 | 693 |
| 18 agos. 1920 | Disposizioni per l'invio di materiale sanitario alla farmacia centrale militare di Torino | 502 | 774 |
| 9 sett. 1920 | Cure bulneo-termali per la stagione invernale | 548 | 824 |
| 16 » | Alienazione di materiale sanitario residuato dalla guerra. | 554 | 829 |
| 23 » | Assistenza ai militari malarici congedati | 566 | 851 |
| 21 ott. 1920 | Sezioni di disinfezione | 609 | 930 |
| 27 » | Assistenti alle cliniche universitarie | 619 | 940 |
| 5 nov. 1920 | R. decreto-legge n. 1597, che sostituisce al cessato ispettorato di sanità militare e alla cessata direzione generale di sanità militare una direzione centrale del servizio sanitario militare con un collegio medico superiore | 702 | 1084 |
| 28 » | Decreto ministeriale circa l'ordinamento e le attribuzioni della direzione centrale del servizio sanitario militare. | 703 | 1086 |
| 25 » | Decreto ministeriale che determina il funzionamento del collegio medico superiore e la costituzione ed il funzionamento delle due commissioni consultive istituite presso la direzione centrale del servizio sanitario militare | 704 | 1088 |
| 1 dic. 1920 | Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari e aggiunti presso la scuola di applicazione di sanità militare. | 710 | 1089 |
| | **SERVIZIO TERRITORIALE.** | | |
| 26 agos. 1920 | Iscrizione delle medaglie al valore sulla freccia delle bandiere. | 518 | 798 |
| 17 ott. 1920 | R. decreto n. 1489, che concede all'arma aeronautica ed alla forza aerea della R. marina l'uso della bandiera nazionale. | 629 | 970 |
| 20 » | Adozione di una speciale insegna (labaro) per armi, corpi e reparti del R. esercito (con due tavole di disegni) | 630 | 970 |
| | **SERVIZIO VETERINARIO** | | |
| 13 mar. 1920 | Variazioni ai prezzi ed al contenuto delle dosi dei prodotti del gabinetto di batteriologia veterinaria militare | 171 | 199 |
| | **SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA.** | | |
| 1 genn. 1920 | Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1920. - Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1880 | 11 | 9 |
| 1 » | Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale | 28 | 28 |
| 7 » | Rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 2ª categoria congedati | 21 | 21 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 8 genn. 1920 | Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare | 20 | 30 |
| 19 » | Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900 | 43 | 47 |
| 22 » | Disposizioni amministrative per l'applicazione del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali. | 55 | 67 |
| 29 » | Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni | 69 | 82 |
| 5 febb. 1920 | Regolarizzazione dei fogli matricolari; Rassegna delle forze alle *armi* | 79 | 93 |
| 12 » | Concessioni di brevi licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa licenziandi delle scuole medie e normali. | 98 | 112 |
| 12 » | Sottufficiali e militari di truppa dei corpi e reparti dislocati nella Venezia Giulia, inviati in licenza e che sono indebitamente trattenuti dai centri ai quali si presentano... | 99 | 112 |
| 19 » | Proroga della licenza straordinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva pei militari aventi diritto alla 2ª o alla 3ª categoria | 111 | 124 |
| 4 mar. 1920 | Rilascio dei fogli di congedo ai militari di classi congedate. | 133 | 153 |
| 5 » | Regolarizzazione dei fogli matricolari - Rassegna della forza alle armi | 136 | 157 |
| 7 » | R. decreto-legge n. 351, che apporta modificazioni al R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito | 207 | 230 |
| 12 » | Reclutamento del personale per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea e per la Libia | 160 | 189 |
| 12 | Concessioni di brevi licenze ai sottufficiali e militari di truppa studenti di educazione fisica; | 161 | 190 |
| 24 » | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria, nati nel primo semestre dell'anno 1897 o anteriormente | 183 | 212 |
| 24 » | Invio in licenza straordinaria di militari aventi fratelli contemporaneamente alle armi | 184 | 213 |
| 2 apr. 1920 | Ammissione di militari di truppa nella R. guardia per la pubblica sicurezza | 203 | 220 |
| 8 » | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria nati nel primo semestre dell'anno 1897 o anteriormente | 212 | 236 |
| 8 » | Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni del Regno | 213 | 237 |
| 8 » | Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale. | 215 | 237 |
| 8 » | Corso d'istruzione per i capi meccanici dei reggimenti campali | 216 | 243 |
| 11 » | R. decreto che stabilisce l'organico dei sottufficiali del personale militare dei depositi cavalli stalloni | 271 | 303 |
| 16 » | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria della classe 1897 nati nel 2º semestre di tale anno | 240 | 304 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 29 apr. 1920 | Invio in congedo dei militari di 1ª categoria nati nel 1897 ed arruolati con classi successive | 258 | 364 |
| 29 » | Corso d'istruzione per i capi officina reggimentali dei reggimenti di artiglieria campali | 259 | 364 |
| 29 » | Invio in congedo dei sottufficiali che alla data del 30 giugno 1920 abbiano compiuto 35 anni di servizio | 261 | 372 |
| 3 magg. 1920 | R. decreto n. 532, che autorizza a trattenere in servizio i militari delle classi 1898, 1899 e 1900 | 275 | 397 |
| 15 » | Permanenza massima alle armi dei sottufficiali | 297 | 414 |
| 20 » | Riassoldamenti e riassunzioni in servizio in base al R. decreto 20 aprile 1920, n. 452 | 316 | 451 |
| 20 » | Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti del genio, i depositi zappatori e telegrafisti del genio di corpo d'armata, i distaccamenti permanenti di uno o più battaglioni del genio, i distaccamenti permanenti di compagnia del genio | 325 | 471 |
| 3 giug. 1920 | R. decreto n. 945, che apporta modificazioni al regolamento sull'avanzamento | 444 | 680 |
| 15 » | Iscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardiacolombaia | 360 | 517 |
| 15 » | Corsi d'istruzione sui lavori da zappatori per la truppa presso la scuola di applicazione di fanteria, per l'anno 1920 | 361 | 517 |
| 15 « | Corsi d'istruzione per la promozione a sergente | 362 | 518 |
| 20 » | Decreto ministeriale che modifica il decreto ministeriale 22 maggio 1915, relativo alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo | 367 | 528 |
| 1 lugl. 1920 | Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e dei militari di truppa | 382 | 550 |
| 2 » | Arruolamento nel corpo della R. guardia di finanza | 390 | 557 |
| 8 » | Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo-officina reggimentale | 405 | 618 |
| 8 « | Anticipazione mensile in conto pensione da corrispondersi ai sottufficiali che a norma dell'art. 31 del R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919 furono licenziati dalle armi il 30 giugno corrente anno | 406 | 619 |
| 8 » | Anticipazioni sulle indennità di rafferma ai musicanti delle bande militari | 407 | 620 |
| 15 « | Trattamento da farsi agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa affetti da infermità contratte a causa della guerra ed in attesa di liquidazione della pensione privilegiata di guerra o dall'assegno rinnovabile o dall'assegno temporaneo | 411 | 623 |
| 15 » | Militari della specialità telegrafisti esclusi dal trasferimento in seguito a rassegna nelle compagnie di sanità | 425 | 650 |
| 15 » | Corsi di istruzione sui lavori da zappatori per la truppa per l'anno 1920 | 438 | 661 |
| 23 » | Corsi d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1920 | 441 | 683 |
| 23 » | Sottufficiali aspiranti all'impiego di guardia batteria nei forti | 442 | 681 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 5 agos. 1920 | R. decreto n. 1087, che autorizza la chiamata alle armi di militari della classe 1900 | 484 | 750 |
| 12 » | Corsi allievi ufficiali di complemento per i militari della classe 1900 | 482 | 744 |
| 14 » | Chiamata alle armi di sottufficiali e militari di truppa della classe 1900 | 485 | 751 |
| 14 » | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1898 | 486 | 759 |
| 18 » | Concessioni di brevi licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa licenziandi delle scuole medie e normali. | 503 | 771 |
| 18 » | Sottufficiali e militari di truppa dei corpi dislocati oltre mare che rimpatriano per licenza | 504 | 775 |
| 31 » | Disposizioni relative alla chiamata alle armi di sottufficiali e militari di truppa della classe 1900 | 528 | 807 |
| 9 sett. 1920 | Corsi allievi ufficiali di complemento per i militari della classe 1900 | 546 | 821 |
| 20 » | Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i laboratori e truppe del genio | 568 | 858 |
| 6 ott. 1920 | Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i centri automobilistici, i laboratori di riparazione e i distaccamenti della direzione centrale automobilistica | 570 | 871 |
| 6 » | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel 2° quadrimestre dell'anno 1898 | 580 | 881 |
| 15 » | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel terzo quadrimestre dell'anno 1898 | 500 | 804 |
| 26 » | R. decreto-legge n. 1044, che abroga l'art. 2 del decreto luotenenziale 29 luglio 1917 n. 1199, concernente il soccorso giornaliero ai congiunti bisognosi dei militari alle armi | 700 | 1082 |
| 27 » | Congedamento dei sottufficiali e militari di truppa arruolati volontari per la durata della guerra tuttora alle armi | 616 | 948 |
| 27 » | Corso di colombicoltura | 618 | 949 |
| 28 » | Congedamento dei militari di 2ª categoria della classe 1900, richiamati alle armi | 622 | 955 |
| 29 » | Scuole per allievi sottufficiali | 623 | 956 |
| 29 » | R. decreto col quale vengono provvisoriamente stabiliti gli organici della forza dei sottufficiali | 701 | 1082 |
| 17 nov. 1920 | Invio periodico di elenchi nominativi e di situazioni dei sottufficiali | 657 | 1037 |
| 18 » | Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa nati nel primo quadrimestre dell'anno 1800 | 658 | 1038 |
| 24 » | Impieghi civili ai sottufficiali | 676 | 1051 |
| 2 dic. 1920 | Scuole per allievi sottufficiali | 694 | 1071 |
| 8 » | Arruolamento nella R. guardia per la pubblica sicurezza | 713 | 1093 |
| 8 » | Corso d'istruzione per zappatori dell'arma di cavalleria per l'anno 1920 | 715 | 1094 |
| 8 » | Scuole per allievi sottufficiali | 716 | 1094 |
| 16 » | Riassoldamenti e riassunzioni in servizio in base al R. decreto 20 aprile 1920 n. 453 | 727 | 1108 |
| 19 » | Modificazioni alla circolare 235 del *giornale militare* 1911 | 729 | 1109 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 10 dic. 1920 | Modificazioni alle norme esecutive per il matrimonio dei sottufficiali del R. esercito | 730 | 110 |
| 23 » | Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento | 743 | 112 |
| 28 » | Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1881 | 755 | 114 |
| 29 » | Corso accelerato allievi caporali per il personale di governo degli stabilimenti militari di pena | 758 | 115 |
| | **STATO DEGLI UFFICIALI.** | | |
| 7 sett. 1919 | R. decreto n. 2141, che determina la decorrenza della chiamata in servizio per la guerra e del successivo congedamento degli ufficiali di categorie in congedo | 137 | 168 |
| 26 ott. 1919 | R. decreto-legge n. 2388, che detta norme circa l'ordinamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina | 58 | 7 |
| 21 dic. 1919 | R. decreto n. 2573, concernente la dispensa dal servizio attivo permanente di ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088 | 60 | 7 |
| 14 genn. 1920 | Norme per il licenziamento degli ufficiali congedati sottoposti ad accertamenti sanitari | 41 | 4 |
| 15 | R. decreto che istituisce le commissioni che debbono giudicare gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria e gli ufficiali medici, a senso dell'art. 5 lettera *b*) e dell'art. 6 lettera *b*) del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240 | 72 | 8 |
| 17 | R. decreto n. 166, che stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici, ai fini del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240, degli ufficiali con speciali destinazioni di impiego | 128 | 14 |
| 28 | Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto, n. 2240 del 20 novembre 1919, che detta norme per la dispensa degli ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici | 67 | 8 |
| 2 febb. 1920 | Trattazione delle pratiche relative agli ufficiali di stato maggiore ed in posizioni speciali | 75 | 9 |
| 12 » | R. decreto n. 193, che fissa il numero di ufficiali che potranno essere dispensati dal S. A. P. nella seconda applicazione dell'art. 1 del R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088 | 141 | 16 |
| 28 | Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro supplente del consiglio di disciplina | 140 | 16 |
| 12 mar. 920 | Concessione di aspettativa per motivi speciali | 162 | 19 |
| 25 » | Posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici | 180 | 21 |
| 20 apr. 1920 | R. decreto n. 453, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito, per riduzione di ruoli organici | 249 | 34 |
| 30 | Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 453 del 20 aprile 1920, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito, in conseguenza della riduzione dei ruoli organici | 293 | 37 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 6 magg. 1920 | R. decreto n. 626, che dà facoltà al ministro della guerra di delegare temporaneamente e parzialmente suoi attributi personali | 323 | 470 |
| 14 » | Norme per la compilazione delle domande di aspettativa speciale | 294 | 413 |
| 3 giug. 1920 | R. decreto n. 710, che detta norme a complemento del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, relativo alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici... | 330 | 493 |
| 7 » | Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 710 del 3 giugno 1920 e disposizioni complementari per l'applicazione del R. decreto n. 453 del 20 aprile 1920, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito, in conseguenza delle riduzioni dei ruoli organici | 337 | 497 |
| 10 » | R. decreto n. 989, che in deroga dell'art. 2 del R. decreto 18 luglio 1912 n. 867, consente agli ufficiali del R. esercito e della R. marina la facoltà di chiedere la rinuncia al grado. | 470 | 736 |
| 12 » | Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro effettivo del consiglio di disciplina | 570 | 868 |
| 15 » | Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la prima applicazione del R. decreto. n. 710 | 363 | 518 |
| 24 » | Collocamento degli ufficiali generali in posizione ausiliaria speciale a domanda | 375 | 537 |
| 29 » | Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro supplente del consiglio di disciplina | 571 | 868 |
| 1 lugl. 1920 | R. decreto n. 1022, sull'ordinamento del consiglio di disciplina per gli ufficiali mobilitati dell'esercito e della marina.. | 454 | 699 |
| 15 » | Trattamento da farsi agli ufficiali sottufficiali, militari di truppa affetti da infermità contratte a causa della guerra ed in attesa di liquidazione della pensione privilegiata di guerra o dell'assegno rinnovabile o dell'assegno temporaneo | 411 | 623 |
| 22 » | R. decreto che istituisce la commissione per il giudizio su gli ufficiali medici a senso dell'art. 5 lettera *b*) del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240 | 633 | 986 |
| 27 » | Decreto ministeriale col quale vengono nominati due membri supplenti del consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito | 592 | 914 |
| 12 agos. 1920 | Liquidazione degli assegni di P. A. S. | 483 | 747 |
| 25 » | R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di procedere ad una revisione della legislazione sull'avanzamento e stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina | 581 | 885 |
| 3 sett. 1920 | R. decreto che sostituisce un membro della commissione per il giudizio su gli ufficiali medici a senso dell'art. 5 lettera *b*) del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240 | 635 | 989 |
| 14 » | R. decreto n. 1481 che abroga l'articolo 27 del decreto luogotenenziale 17 gennaio 1918 n. 62 (circolare 46 del *giornale militare* 1918), concernente disposizioni varie circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali | 652 | 1015 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 16 sett. 1920 | Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati P. A. S. per la 2ª applicazione del R. decreto n. 710 | 555 | 831 |
| 29 » | Decreto ministeriale col quale vengono sostituiti il presidente, un membro effettivo e due membri supplenti del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito | 637 | 990 |
| 29 ott. 1920 | Reclutamento di ufficiali in S. A. P. | 654 | 1031 |
| 30 » | Note caratteristiche | 647 | 1002 |
| 4 nov. 1920 | Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la 3ª applicazione del R. decreto n. 710 | 644 | 906 |
| 10 » | R. decreto col quale si sostituiscono alcuni funzionari incaricati a far parte della commissione per la revisione della legislazione sull'avanzamento e stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina | 718 | 1100 |
| 1 dic. 1920 | Trattazione delle pratiche relative agli ufficiali in servizio di stato maggiore ed in posizioni speciali | 688 | 1068 |
| 2 » | Nomina della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare 654 del *giornale militare* 1920 | 707 | 1091 |
| | STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ | | |
| 4 sett. 1919 | R. decreto n. 1942, relativo all'aumento delle indennità per le truppe in servizio di pubblica sicurezza | 12 | 14 |
| 26 ott. 1919 | R. decreto n. 2263, che concede una indennità giornaliera straordinaria ai caporali maggiori e caporali musicanti effettivi ammogliati | 3 | |
| 16 nov. 1919 | R. decreto n. 2201, concernente il trattamento economico del personale del R. esercito costituente il R. corpo italiano di spedizione nel Mediterraneo Orientale | 13 | 1 |
| 20 » | R. decreto n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1º agosto 1918 n. 1096, concernente il trattamento economico durante le licenze ordinarie ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti | 84 | 08 |
| 20 » | R. decreto n. 2611, contenente disposizioni per il trattamento economico agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa italiani comandati a prestare servizio nell'esercito czecoslovacco | 85 | 09 |
| 22 » | R. decreto n. 2392, che estende ai prigionieri fatti dai ribelli in Libia le disposizioni emanate col decreto luogotenenziale 8 giugno 1919 n. 923, a favore dei prigionieri fatti dal nemico nella recente guerra | 45 | 6 |
| 27 » | R. decreto n. 2335, che estende la indennità caro viveri stabilita per il personale avventizio e quello salariato delle amministrazioni governative | 15 | 1 |
| 30 » | R. decreto n. 2512, concernente gli assegni dei militari dell'arma dei carabinieri reali e della R. guardia di finanza impiegati dello Stato stati richiamati in servizio durante la guerra | 48 | 6 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 10 dic. 1919 | Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 febbraio 1918, n. 196, 14 settembre 1918, n. 1314 e 5 gennaio 1919, n. 18, concernenti indennità caro-viveri ..... | 8 | 8 |
| 2 genn. 1920 | R. decreto n. 148, che sostituisce la tabella *A* allegata al R. decreto-legge 2 novembre 1919 n. 2079, relativa agli stipendi degli ufficiali del R. esercito..... | 114 | 132 |
| 4 | Trattamento economico spettante ai sottufficiali che hanno perduto le indennità di guerra..... | 62 | 76 |
| 25 | R. decreto n. 151, che stabilisce le indennità pei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito ricoverati negli stabilimenti sanitari militari - Avvertenze..... | 140 | 162 |
| 28 | Norme per l'applicazione del R. decreto n. 2335, relativo alla indennità caro-viveri stabilita per il personale salariato delle amministrazioni governative..... | 68 | 82 |
| 5 febb. 1920 | R. decreto n. 73, che proroga il termine per le sottoscrizioni al prestito nazionale autorizzato con R. decreto 22 settembre 1918, n. 1300. Pagamento delle indennità, premi e soprapremi di congedamento e di smobilitazione, e dei premi di rafferma ed altri premi..... | 90 | 107 |
| 19 | R. decreto n. 228, relativo all'aumento del soprassoldo giornaliero di servizio ai carabinieri guardie del Re. ..... | 164 | 196 |
| 26 » | Norme per l'applicazione del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito..... | 126 | 145 |
| 26 | R. decreto n. 240, relativo all'indennità di carica ai giudici non militari effettivi e supplenti del tribunale supremo di guerra e marina ..... | 105 | 127 |
| 1 mar. 1920 | Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio dal 1° gennaio al 31 marzo 1920 ..... | 222 | 268 |
| 11 » | Norme per l'applicazione del R. decreto 2 gennaio 1920, n. 148, relativo agli stipendi degli ufficiali del R. esercito..... | 158 | 188 |
| 1 apr. 1920 | Indennità straordinaria stabilita dal R. decreto 10 luglio 1919, n. 1140 ..... | 200 | 224 |
| 1 » | Pagamento di anticipazioni sullo stipendio agli impiegati civili delle amministrazioni militari provinciali ..... | 201 | 225 |
| 4 » | Pagamento dei soprassoldi di medaglia al valor militare... | 224 | 283 |
| 5 » | Norme per l'applicazione della tabella D annessa al R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce le razioni foraggio dovute agli ufficiali del R. esercito..... | 235 | 292 |
| 5 » | Pagamento del premio di congedamento, pacco vestiario, ecc. | 241 | 301 |
| 6 » | Decreto ministeriale col quale si proroga al 30 giugno 1920 il decreto per le indennità speciali per il servizio di presidio | 200 | 410 |
| 9 » | R. decreto-legge n. 550, che abroga le disposizioni dei decreti luogotenenziali concedenti indennità di fuori residenza e di alloggio ad alcune categorie di ufficiali, sottufficiali e musicanti ..... | 301 | 423 |
| 2 magg. 1920 | R. decreto-legge n. 555, che a titolo di riconoscenza nazionale concede al generale di esercito Armando Diaz, sua vita durante, lo stipendio e gli assegni di cui attualmente è provvisto ..... | 302 | 424 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 2 magg. 1920 | R. decreto n. 669, relativo alla estensione ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Eritrea, delle disposizioni relative al trattamento economico per l'arma stessa, contenute nei decreti luogotenenziali nn. 494 e 495 e nel R. decreto n. 1802 del 1916. | 132 | 673 |
| 5 » | Pagamento delle indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali delle categorie in congedo | 283 | 1028 |
| 9 | R. decreto n. 650, relativo alla cessazione del tempo utile per il computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento agli ufficiali richiamati dal congedo | 324 | 1171 |
| 9 » | R. decreto n. 653, che reca provvedimenti pei militari affetti da malattie tubercolari e stabilisce altresì la posizione dei congedati che chiedono nuovi accertamenti sanitari - Norme esecutive | 333 | 1190 |
| 3 giug. 1920 | R. decreto n. 737, che aumenta la indennità caroviveri al personale delle amministrazioni dello Stato | 365 | 1321 |
| 10 » | R. decreto n. 854, concernente l'indennità di pubblica sicurezza da concedersi alle truppe, agli ufficiali, graduati e militari dei carabinieri reali, della R. guardia nonchè ai funzionari ed agenti della P. S. | 379 | 1370 |
| 10 » | R. decreto n. 892, relativo al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia | 133 | 677 |
| 27 » | R. decreto n. 990, relativo alla limitazione della indennità di missione all'estero agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in caso di punizione | 159 | 758 |
| 27 » | R. decreto n. 1029, relativo all'aumento dell'indennità di trasferta di 1ª categoria per gli allievi carabinieri | 171 | 783 |
| 2 lugl. 1920 | R. decreto n. 1621, che stabilisce le norme pel rimborso delle spese di viaggio sulle ferrovie del Regno e sulle linee di navigazione esercite dallo Stato ai militari mobilitati. | 749 | 1144 |
| 13 » | Pagamento delle indennità dovute agli impiegati civili dell'amministrazione militare collocati a riposo per limiti massimi di età e di servizio o dispensati dal servizio per riduzione di ruolo o per menomata idoneità o a loro domanda | 420 | 695 |
| 15 » | Trattamento da farsi agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa affetti da infermità contratte a causa della guerra ed in attesa di liquidazione della pensione privilegiata di guerra o dell'assegno rinnovabile o dell'assegno temporaneo | 111 | 612 |
| 3 agos. 1920 | Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali collocati e da collocarsi prossimamente in congedo; | 471 | 73 |
| 5 » | Assegni agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri. | 475 | 74 |
| 10 » | Pagamento degli assegni ai militari affetti da malattie tubercolari | 476 | 74 |
| 14 » | R. decreto-legge n. 1166, concernente il compenso mensile straordinario da accordarsi ai termini dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, ai funzionari addetti ai gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato | 527 | 80 |
| 28 » | Trattamento economico dei prigionieri di guerra | 526 | 86 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 1 sett. 1920 | R. decreto n. 1265, che apporta modificazioni a quello 3 giugno 1920, n. 737, concernente l'aumento delle indennità di caro-viveri al personale delle amministrazioni dello Stato | 572 | 869 |
| 3 » | R. decreto n. 1332, concernente l'estensione degli assegni coloniali ai militari, impiegati civili di ruolo ed operai a a matricola e straordinari metropolitani dipendenti dal Ministero della guerra dislocati in Libia | 582 | 886 |
| 10 » | Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio, dal 1° luglio al 31 dicembre 1920 | 653 | 1015 |
| 19 » | Indennità caro-viveri | 557 | 834 |
| 23 » | Stipendi attribuiti ai farmacisti militari | 558 | 835 |
| 29 ott. 1920 | R. decreto-legge n. 1521, che reca disposizioni per la ripartizione del fondo di cointeressenza di cui all'art. 24 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1971, per l'esercizio 1919-1920 - Norme esecutive per la ripartizione del fondo stesso | 717 | 1098 |
| 3 nov. 1920 | Pagamento dell'indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali delle categorie in congedo | 641 | 993 |
| 7 » | R. decreto n. 1779, relativo alla concessione di una indennità giornaliera « per un periodo massimo di otto mesi » agli ufficiali dell'esercito aventi famiglia a carico, ammessi nel corrente anno presso le varie scuole militari | 747 | 1143 |
| 24 » | Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali in S. A. P. | 677 | 1052 |
| 24 » | Chiarimenti al R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 (circolare 614-1919 ed alla circolare 677-1919) riguardante i nuovi stipendi ed assegni per gli ufficiali del R. esercito. | 678 | 1052 |
| 28 » | Caro-viveri per gli ufficiali che non coabitano con la famiglia | 683 | 1066 |
| 1 dic. 1920 | Computo dell'ammontare delle indennità di congedamento agli ufficiali, cappellani e assimilati | 691 | 1069 |
| 1 » | Pagamento di anticipazione sullo stipendio agli impiegati civili delle amministrazioni militari provinciali | 692 | 1070 |
| 9 » | R. decreto n. 1811, riguardante miglioramenti economici al personale degli stabilimenti militari di pena | 749 | 145 |
| 28 » | Compilazione dei decreti per gli stipendi degli ufficiali in servizio attivo permanente | 756 | 1149 |
| | TRASPORTI. | | |
| 4 genn. 1920 | Varianti alla istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare | 19 | 20 |
| 6 » | Libretti di viaggio per gli ufficiali delle categorie in congedo. | 20 | 21 |
| 8 » | Ripristino delle spedizioni a P. V. a collettame | 25 | 23 |
| 8 » | Aumenti delle tariffe per viaggiatori e per le merci sulle ferrovie dello Stato | 26 | 23 |
| 14 » | Delegazione della direzione trasporti | 39 | 42 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| 14 genn. 1920 | Uffici militari permanenti di stazione | 40 | 43 |
| 20 » | Viaggi dei militari espatriandi | 61 | 76 |
| 22 » | Trasporti militari italiani sulle ferrovie francesi ed inglesi. | 56 | 68 |
| 22 » | Trasporti degli eserciti e delle marine alleate sulle ferrovie italiane | 57 | 69 |
| 5 febb. 1920 | Libretti di viaggio per i carabinieri reali | 82 | 95 |
| 12 » | Concessione di viaggi a tariffa differenziale C agli ufficiali collocati in aspettativa o in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri | 100 | 113 |
| 26 » | Assunzione da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, delle linee già appartenenti alla compagnia reale delle ferrovie sarde e di quelle già appartenenti alla società veneta: Portogruaro-Cervignano e Udine-Palmanova-Cervignano | 127 | 146 |
| 24 mar. 1920 | Viaggi dei militari italiani sulle ferrovie austriache | 185 | 214 |
| 8 apr. 1920 | Servizio diretto con la Sardegna per i viaggi a tariffa ridotta. | 217 | 244 |
| 8 » | Uso dei libretti di viaggio | 218 | 245 |
| 22 » | Richiesta di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale | 247 | 310 |
| 20 » | Aumento delle tariffe pei viaggiatori e per le merci sulle ferrovie dello Stato | 262 | 373 |
| 5 magg. 1920 | Viaggi delle parenti domestiche | 284 | 402 |
| 14 » | Trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione dei militari diretti all'estero, o oltremare e che ne ritornano | 295 | 413 |
| 19 » | Viaggi dei militari italiani sulle ferrovie inglesi | 314 | 451 |
| 10 giug. 1920 | Spedizioni indirizzate a stabilimenti dipendenti da direzioni di commissariato | 349 | 504 |
| 10 » | Trasporto in conto corrente di corredo vestiario e di equipaggiamento per l'arma dei carabinieri reali | 350 | 504 |
| 8 lugl. 1920 | Trasporti militari italiani sulle ferrovie austriache | 408 | 620 |
| 8 » | Trasporto e movimento di materiali nei presidi e nell'interno degli stabilimenti | 409 | 620 |
| 30 » | Norme per i viaggi di licenza | 456 | 700 |
| 21 ott. 1920 | Abbonamento a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato per gli impiegati civili ed agenti delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie, per gli operai degli stabilimenti militari, nonchè per le famiglie degli ufficiali e dei militari di truppa | 603 | 918 |
| 27 » | Viaggi dei parenti dei caduti in guerra che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti. — Norme di applicazione | 621 | 952 |
| 1 nov. 1920 | Aumento delle tariffe ferroviarie nei giorni di domenica | 615 | 997 |
| 24 » | Indirizzi da applicare ai colli spediti come bagaglio o come merci a dettaglio a grande ed a piccola velocità e cartellini da applicare ai carri completi | 679 | 1033 |
| 24 » | Nuovi aumenti di tariffa sulle ferrovie dello Stato | 680 | 1054 |
| 28 » | Viaggi dei militari in attesa di provvedimenti medico-legali. | 684 | 1060 |
| 23 dic. 1920 | Trasporti militari sulle linee tranviarie vicentine | 744 | 1123 |
| 26 » | Aggiunte e varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie - Edizione 1911 - (Pubblicazione numero 83) | 752 | 1147 |

| DATA | OGGETTO | Numero della Circolare | Pagina |
|---|---|---|---|
| | **UFFICIALI IN CONGEDO.** | | |
| 14 genn. 1920 | Norme per il licenziamento degli ufficiali congedandi sottoposti ad accertamenti sanitari ..... | 41 | 1 |
| 20 giug. 1920 | Decreto ministeriale che modifica il decreto ministeriale 22 maggio 1915, relativo alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo ..... | 307 | 52 |
| 15 lugl. 1920 | Trattamento da farsi agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa affetti da infermità contratte a causa della guerra ed in attesa di liquidazione della pensione privilegiata di guerra o dell'assegno rinnovabile o dell'assegno temporaneo ..... | 411 | 62 |
| | **UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.** | | |
| 8 genn. 1920 | Visita dei militari destinati ai regi corpi di truppe coloniali | 23 | 2 |
| 2 magg. 1920 | Invio di militari in missione all'estero..... | 274 | 30 |
| 22 giug. 1920 | R. decreto n. 900, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, relativamente alle condizioni di arruolamento e di trattamento dei militari italiani e indigeni ..... | 457 | 70 |
| 28 luglio 1920 | Arruolamenti nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica..... | 458 | 71 |

# AVVISI


| OGGETTO | Pagina |
|---|---|
| Concorso per titoli a 20 posti di ispettore in prova nel ruolo di vigilanza dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto dal Ministero dei lavori pubblici | 10 |
| Concorso per titoli a 15 posti di applicato in prova nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto dal Ministero dei lavori pubblici | 11 |
| Concorso per titoli a 50 posti di ufficiale d'ordine in prova nel R. corpo del genio civile, indetto dal Ministero dei lavori pubblici | 11 |
| « Giornale militare » e « Bollettino ufficiale » per l'anno 1920 | 24 |
| « Rivista d'artiglieria e genio ». Condizioni d'abbonamento per l'anno 1920 | 45 |
| « Rassegna dell'Esercito Italiano » | 214 |
| Concorso, per titoli, per l'ufficio di ragioniere capo, dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese | 304 |
| Assegni ad ufficiali combattenti | 457 |
| Concorso indetto dal Ministero della marina, per l'ammissione alla 1ª classe della Regia Accademia Navale per l'anno scolastico 1920-21 | 479 |
| Concorso indetto dal Ministero della marina per otto posti di tenente nel corpo del genio navale | 480 |
| Tabella (B) che stabilisce i prezzi in seguito ai nuovi aumenti di tariffa pei viaggiatori sulle Ferrovie dello Stato | 506 |
| Concorso per titoli a 40 posti di sottotenenti nel corpo della capitaneria di porto bandito con decreto del Ministero pei trasporti in data 13 marzo 1920 e prorogato con decreto del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 1º maggio 1920 | 507 |
| Fascicolo di modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento | 607 |
| Rassegna dell'esercito italiano | 734 |
| Norme e condizioni pel concorso a posti gratuiti, per l'anno scolastico 1920-921, nell'Istituto di S. Celso in Milano | 821 |
| Abbonamento al *Giornale militare*, *Bollettino ufficiale* e Rassegna dell'esercito italiano, per l'anno 1921 | 1151 |
| Calendario generale del Regno pel 1920 | 1152 |

# INDICE

## delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale 1920.


| Quantità delle tavole | | Circolare con la quale vennero pubblicate |
|---|---|---|
| 1 | Distintivi per il personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale, (pubblicata con la dispensa 7ª *Giornale militare*, c. a.) ..... | 28 |
| 2 | Labaro per armi, corpi e reparti del R. esercito..... Tracolla per labaro ..... | 630 |

Militare Centrale



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1920 — 3 Gennaio

N. 1 - 20 aprile 1919. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale relativo all'indennità di soggiorno . . Pag.

» 2 - 12 ottobre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale che modifica l'inizio della gestione del consiglio d'amministrazione della legione carabinieri reali di Trieste . . . . . *Pag.* 2

» 3 - 26 ottobre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2263, che concede una indennità giornaliera straordinaria ai caporali maggiori e caporali musicanti effettivi ammogliati. . . . . *Pag.* 3

» 4 - 22 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - Decreto ministeriale relativo all'indennità di missione da corrispondere ai funzionari dell'amministrazione centrale della guerra comandati nel Mediterraneo Orientale . . . . . *Pag.* 3

» 5 - 21 dicembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - R. decreto n. 2415, che detta norme circa la revisione delle contabilità delle spese delle amministrazioni militari - Modificazione nella trasmissione delle contabilità in contanti degli esercizi anteriori al 1920-21 - Norme esecutive . . . . *Pag.* 4

» 6 - 30 dicembre 1919. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed a sottufficiali . . *Pag.* 7

» 7 - 30 dicembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - Pagamento degli assegni spettanti ai militari ricoverati negli ospedali militari . *Pag.* 7

» 8 - 30 dicembre 1919. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 febbraio 1918, n. 196, 14 settembre 1918, n. 1314 e 5 gennaio 1919, n. 18, concernenti indennità caro-viveri . . *Pag.* 8

» 9 - 31 dicembre 1919. - DISPOSIZIONI VARIE. - Dichiarazione da rilasciarsi ai ferrovieri già militari mobilitati che hanno servito in zona di operazioni . . . . . *Pag.* 8

» 10 - 31 dicembre 1919. MATRICOLA. - Tenuta della matricola dei militari di sussistenza in Libia . . . . . *Pag.* 9

» 11 - 1 gennaio 1920. - RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1 gennaio 1920. — Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1880 . . . *Pag.* 9

AVVISI . . . . . *Pag.* 10

CIRCOLARE N. 1. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale relativo all'indennità di soggiorno**. — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 20 aprile 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento speciale per l'amministrazione centrale della guerra approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 219;

Visto l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce le indennità spettanti per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di ordinaria residenza al personale civile dello Stato, sia di ruolo che straordinario, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della R. guardia di finanza e altri corpi militarizzati che si recano in missione:

DECRETA:

La quota della indennità di soggiorno da corrispondersi per servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito delle piccole distanze al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale della guerra ai sensi dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sarà pari alla metà della normale indennità giornaliera di soggiorno prescritta dallo art. 4 del decreto luogotenenziale stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 aprile 1919.

*Il Ministro* CAVIGLIA.

---

N. 2. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale, che modifica l'inizio della gestione del consiglio d'amministrazione della legione carabinieri reali di Trieste.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 12 ottobre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1916, n. 803;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il decreto luogotenenziale 1 ottobre 1916, n. 1347;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 1919 (circolare 484 del *giornale militare* 1919);

Ritenuta l'opportunità di far iniziare la gestione economica ed amministrativa del Consiglio d'amministrazione della legione territoriale dei carabinieri reali di Trieste dal 1 ottobre 1919, anzichè col 1 luglio u. s.;

DETERMINA:

Articolo unico.

Il Consiglio d'amministrazione costituito col decreto ministeriale in data 19 luglio 1919 per la gestione economica ed amministrativa dei riparti dei carabinieri reali incaricati del servizio territoriale dell'arma nella Venezia Giulia, inizierà la propria gestione dal 1 ottobre 1919 anzichè dal 1 luglio 1919.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 3. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 2263, che concede un'indennità giornaliera straordinaria ai caporali maggiori e caporali musicanti effettivi ammogliati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 299, del 19 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai caporali maggiori e caporali musicanti effettivi, ammogliati, è concessa una indennità giornaliera straordinaria di L. 1,70, oltre quella di L. 0,30 di cui all'art. 2 del precedente Nostro decreto in data 10 luglio 1919, n. 1140.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1 ottobre 1919 sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui verrà conclusa la pace e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 26 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

---

N. 4. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale relativo all'indennità di missione da corrispondersi ai funzionari dell'amministrazione centrale della guerra comandati nel Mediterraneo Orientale.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 22 novembre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Di concerto con quello del tesoro;
Visto l'articolo 13 del decreto luogotenenziale 14 ottobre 1918, n. 1311;

DECRETA:

Art. 1.

Ai funzionari dell'amministrazione centrale della guerra inviati in missione nel Mediterraneo Orientale, e che godano di uno stipendio non inferiore a L. 8300 - tenuto conto degli aumenti concessi coi decreti luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973 - sarà corrisposta a decorrere dal 16 ottobre una indennità di soggiorno giornaliera di lire quaranta.

Art. 2.

Per il primo mese della missione la predetta indennità giornaliera sarà elevata di lire dieci.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 22 novembre 1919.

p. *Il Ministro del tesoro*
BELOTTI

*Il Ministro della guerra*
ALBRICCI

N. 5. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 2415. che detta norme circa la revisione delle contabilità delle spese delle amministrazioni militari — Modificazione nella trasmissione delle contabilità in contanti degli esercizi anteriori al 1920-21 — Norme esecutive.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 21 dicembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 305, del 27 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 del decreto reale 2 ottobre 1919, n. 1811;
Sentito il presidente della Corte dei conti;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La revisione delle contabilità delle spese eseguite sino a tutto l'esercizio finanziario 1919-920 con le anticipazioni concesse a funzionari, corpi, istituti e stabilimenti militari sui fondi amministrati dal Ministero della guerra e dai servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica militare, è compiuta esclusivamente da un ufficio speciale della Corte dei conti, costituito presso la medesima.

Le funzioni direttive di detto ufficio sono affidate a funzionari della Corte dei conti. Alle funzioni esecutive di esso è applicato personale da assegnarsi all'uopo della Corte dei conti e dal Ministero della guerra.

Art. 2.

I funzionari, corpi, istituti e stabilimenti che abbiano ricevute le anticipazioni di cui all'articolo precedente rimettono direttamente alla Corte dei conti i loro rendiconti trimestrali, corredati dei documenti giustificativi.

Trasmettono in pari tempo alla ragioneria del Ministero della guerra l'indicazione delle risultanze complessive dei rendiconti stessi, nonchè i documenti relativi ai riscontri affidati alla ragioneria medesima.

Per far emendare gli errori e per chiedere gli eventuali chiarimenti, la Corte si rivolge direttamente agli Enti che hanno presentato i rendiconti. Le osservazioni riguardanti disposizioni impartite dall'amministrazione centrale sono rivolte direttamente al detto Ministero.

Art. 3.

Sul rendiconto dell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario, che riassume anche le risultanze dei precedenti, la Corte emette, in sede di riscontro, deliberazioni di scarico totale o parziale, le quali, analogamente al disposto dell'art. 383 del regolamento di contabilità generale, non pregiudicano menomamente il procedimento e il giudizio di responsabilità nei casi previsti e nelle forme stabilite dalle norme vigenti.

Art. 4.

Il Ministero della guerra può chiedere all'ufficio di cui all'art. 1 di eseguire sulle contabilità rese dalle dipendenti amministrazioni, le speciali indagini che occorressero per l'esercizio dell'azione amministrativa spettante al Ministero medesimo; oppure domandare in comunicazione contabilità o documenti in esso compresi o, in fine, disporre che alcuni speciali rendiconti siano trasmessi eccezionalmente ad esso Ministero prima di essere inviati alla Corte.

Art. 5.

Le somme che, in seguito alla revisione dei rendiconti, risultino portate indebitamente in ispesa, sono fatte versare in tesoreria a carico dei debitori e dei responsabili e le quietanze sono unite ai rendiconti.

Le somme che risultino portate in meno sono fatte comprendere in altro rendiconto dello stesso capitolo o del corrispondente dell'esercizio in corso.

Nei casi in cui occorre modificare le risultanze dei rendiconti (quando, cioè, sia ritardato o non eseguito il versamento di cui sopra) le variazioni relative, a cura della Corte dei conti, sono comunicate alla ragioneria del Ministero della guerra. Effettuata la revisione per ciascun esercizio, è data comunicazione delle ritenute il cui importo sia da versare in tesoreria, affinchè la ragioneria ne curi la contabilizzazione e il versamento.

Art. 6.

Rimane affidato alla ragioneria del Ministero della guerra l'accertamento che i funzionari, corpi, istituti e stabilimenti si diano debito nei loro rendiconti di tutte le anticipazioni ricevute.

Art. 7.

La Corte dei conti comunica alla ragioneria del Ministero della guerra l'elenco dei rendiconti sui quali sono state emesse le deliberazioni definitive di scarico.

Art. 8.

Quando, per rifiuto dei responsabili, il rendiconto non possa venire regolarizzato secondo le richieste della Corte, viene emessa deliberazione di scarico parziale, per le partite giustificate, e per le partite non regolarizzate vengono rimessi gli atti al procuratore generale presso la Corte dei conti, pei procedimenti di sua competenza.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1 gennaio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - SCHANZER - ALBRICCI.

NORME ESECUTIVE.

Per l'attuazione del R. decreto n. 2415 sopra riportato ed allo scopo di portare la Corte dei conti in grado d'assolvere rapidamente il compito, ad essa devoluto, di eliminare il carico delle contabilità arretrate, il Ministero prescrive quanto appresso:

1) A cominciare dal 1 gennaio 1920 i rendiconti delle spese eseguite sino a tutto l'esercizio 1919-920 con le anticipazioni concesse ai funzionari, corpi, istituti e stabilimenti militari sui fondi amministrati dal Ministero della guerra e dai servizi delle

armi e munizioni e dell'aeronautica militare saranno trasmessi alla Corte dei conti (ufficio speciali e di revisione) salvo le eccezioni che venissero, caso per caso, ordinate dal Ministero.

2) I rendiconti saranno corredati dell'elenco mod. 6 R. A. e dei titoli giustificativi, ad eccezione del giornale di contabilità, il quale dovrà essere conservato nell'archivio del corpo.

3) Continueranno ad essere inviati al Ministero della guerra, 2ª divisione ragioneria, gli altri documenti prescritti dalla circolare n. 385 del *giornale militare* 1918 tenuto conto delle modificazioni successive, e cioè:

*a*) L'estratto del giornale di cassa, limitato alle risultanze totali finali della chiusura mensile (circolare 638 del 1919) per ciascuno dei tre mesi del trimestre;

*b*) La situazione di tutti i conti mod. 5 e 5-*bis* R. A.;

*c*) Il prospetto dei proventi versati in tesoreria conforme al modulo annesso alla circolare 612 del *giornale militare* 1916 insieme agli ordini di riscossione dei proventi stessi;

*d*) Un esemplare del riepilogo mod. 7 R. A.;

*e*) Il prospetto indicante per ogni capitolo del bilancio le singole anticipazioni riscosse;

A' termini della circolare 638 del *giornale militare* a. c. non sarà allegata alle contabilità delle spese eseguite a tutto il mese di settembre 1919 a carico del capitolo «Spese per la guerra» il prospetto per la ripartizione di esse per servizio, già prescritto con la circolare 90 del *giornale militare* 1917.

Tale prospetto sarà invece compilato e spedito per le dette spese eseguite dal mese di ottobre 1919 in poi, indipendentemente dalla compilazione delle contabilità, nei modi e termini prescritti dalla circolare n. 596 del *giornale militare* a. c.

Sui fogli paga mod. 36 R. A. dovrà essere apposta una dichiarazione a firma del direttore dei conti, formulata come segue:

«Si dichiara che la somma di lire . . . . . (indicata in tutte lettere) conteggiata col presente foglio paga corrisponde all'ammontare degli assegni pagati dal reparto, e dimostrati nel riepilogo del corrispondente giornale di contabilità».

4) I rendiconti degli esercizi scaduti dovranno essere trasmessi, possibilmente, riuniti per i quattro trimestri dell'intero esercizio, ed in ogni modo per ordine cronologico di trimestre, rendendosi così agevole il riscontro delle risultanze da riportarsi sui rendiconti dei trimestri successivi.

5) Non più tardi del 31 gennaio 1920 i corpi, istituti e stabilimenti e in generale qualsiasi ente o persona che abbia ricevuto anticipazioni a carico dei bilanci della guerra e delle armi e munizioni, o direttamente dal Ministero o a mezzo delle direzioni di commissariato o delle casse militari e che sia tenuto alla resa diretta di conti, compresi gli uffici stralcio o gli enti comunque incaricati di rendere i conti per altri che hanno cessato di funzionare, invieranno alla Corte dei conti (ufficio speciale di revisione) uno specchio in cui siano dimostrate, distintamente per ciascuno degli esercizi scaduti e per il primo semestre di quello in corso, le contabilità in contanti che per qualsiasi ragione non siano state ancora trasmesse al Ministero, nonchè quelle sulle quali siano in corso osservazioni del Ministero a cui non siasi ancora risposto.

Gli uffici d'amministrazione dei corpi, i reggimenti o reparti distaccati ed in generale tutte le persone incaricate dei servizi inerenti alle contabilità, porranno la massima cura ed alacrità nel rispondere alle osservazioni ed alle richieste di documenti, di dati o di notizie che saranno loro rivolte dalla Corte dei conti o direttamente o pel tramite di altri corpi od uffici, compiendo tutte le indagini necessarie per rintracciare le persone tenute a rifondere somme indebitamente percette o a dare giustificazioni, regolarizzare documenti ecc.

Il Ministero, pur rendendosi conto delle speciali condizioni in cui si trovano, nei momenti attuali, la maggior parte degli uffici militari, confida che tutti porranno il massimo impegno per superare le eventuali difficoltà e dà incarico ai comandanti di corpo e capi di servizio, nonchè a tutti coloro che hanno compito d'ispezione o di vigilanza sull'amministrazione e sulla contabilità, di assicurarsi personalmente e frequentemente che siano adempiuti tali obblighi, prendendo provvedimenti a carico dei responsabili di negligenza o trascuratezza o segnalandoli, secondo il caso, alla competente autorità.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 6. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 dicembre 1919.

Sono disponibili n. 8 posti di applicato nell'amministrazione delle carceri e dei riformatori devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli applicati suddetti, tutti i sottufficiali che già si trovano in nota pel conseguimento dell'impiego civile, anche se comandati a disimpegnare le funzioni di applicato od ufficiale d'ordine dei magazzini militari negli uffici dipendenti dall'amministrazione militare, salva la quota parte dei posti spettanti ai sottufficiali della R. marina.

Gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed i sottufficiali che intendono concorrere allo impiego sopra indicato dovranno presentare alle autorità da cui dipendono apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 31 gennaio 1920, sulla quale dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

I sottufficiali che non intendono di concorrere all'impiego sopra indicato dovranno presentare alle stesse autorità (quelli in congedo ai rispettivi centri di reclutamento) non oltre lo stesso giorno 31 gennaio 1919 un'esplicita dichiarazione, in carta semplice, di rinunzia per lo impiego loro offerto con la presente circolare.

Il giorno stesso della presentazione delle domande o delle dichiarazioni, e non oltre la data sopra fissata, le autorità dalle quali gli applicati ed i sottufficiali dipendono, dovranno, *sotto la loro personale responsabilità*, trasmettere tali domande e dichiarazioni in piego raccomandato al Ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che abbiano accettato l'impiego offerto la copia del foglio matricolare mod. 61 completata e firmata, e lo specchio caratteristico mod. *F*) degli interessati. Ove non fosse possibile procurarsi subito tali documenti matricolari e caratteristici, le domande dovranno essere ugualmente trasmesse al Ministero con riserva di rimettere in seguito i documenti stessi. Dell'avvenuta spedizione delle domande avvertiranno il Ministero con telegramma.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati compresi i sottufficiali che si trovino in congedo in attesa dell'impiego civile, ai quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli distretti che li abbiano in forza.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato, le autorità non dovranno più accettare domande da parte dei predetti applicati o sottufficiali.

In ogni caso, di tali domande non sarà tenuto alcun conto, come pure non sarà tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione contraria o diversa da quelle sopra enunciate e in base alle quali viene offerto l'impiego.

Si avverte che i sottufficiali le cui domande di ammissione al concorso, o dichiarazioni di rinuncia, non pervenissero a questo Ministero nel limite di tempo sopra fissato, saranno senz'altro considerati come rinunciatari al cennato impiego, salvo, peraltro, a ritenere personalmente responsabili le predette autorità militari in ordine agli eventuali reclami che dai sottufficiali medesimi potessero essere avanzati in dipendenza della mancata trasmissione delle domande anzi accennate.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 7. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamento degli assegni spettanti ai militari ricoverati negli ospedali militari.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 30 dicembre 1919.

Con riferimento alla circolare n 580 del *giornale militare* 1917 si prevengono le dipendenti amministrazioni che dal 1 gennaio 1920 cessa l'obbligo per gli ospedali militari di corrispondere lo stipendio o l'assegno, per la durata della degenza, agli ufficiali e

sottufficiali di qualsiasi arma e corpo nonchè ai militi dell'arma dei carabinieri reali ricoverati negli ospedali stessi.

Conseguentemente tutti i pagamenti di cui trattasi e le ritenute relative dovranno, come praticavasi prima della guerra, essere fatte dai corpi cui i militari sono effettivi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 8. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Norme per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 14 febbraio 1918, n. 196, 14 settembre 1918, n. 1314 e 5 gennaio 1919, n. 18, concernenti indennità caro-viveri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 dicembre 1919.

Risultando che non tutti i corpi interpretano in modo esatto i decreti sopraindicati, per quanto riguarda la corresponsione dell'indennità caro-viveri agli ufficiali che si trovano a stipendio ridotto, si fa presente che, per il combinato disposto del n. 4 dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 196 (circolare 105), col 2° comma dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18 (circolare 27), agli ufficiali a stipendio ridotto spetta l'indennità caro-viveri solo se si trovano nella posizone di aspettativa per infermità o di licenza straordinaria per infermità. In tutti gl altri casi gli ufficiali a stipendio ridotto non hanno diritto ad alcuna indenntà caro-viveri, nè intera, nè ridotta. Agli ufficiali in posizione ausiliara spetta l'indennità temporanea mensile stabilita col decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 191 e col decreto reale 31 luglio 1919, n. 1304.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 9. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Dichiarazione da rilasciarsi ai ferrovieri già militari mobilitati che hanno servito in zona d'operazioni.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 dicembre 1919.

L'art. 6 del R. D. 2 settembre 1919, n. 1631 (dispensa n. 222 della *gazzetta ufficiale* c. a.) concede speciali benefici di carriera agli agenti ferroviari che hanno prestato con buona condotta servizio militare in zona d'operazioni, ma tale concessione è subordinata all'accertamento del tempo passato in zona d'operazioni, secondo dichiarazione che le competenti autorità militari rilasceranno agli agenti interessati.

A tal uopo questo Ministero autorizza i depositi dei corpi ai quali i detti militari hanno appartenuto a soddisfare colla maggior possibile sollecitudine le richieste delle dichiarazioni che loro pervengano da parte degli interessati, valendosi delle variazioni inscritte nei fogli matricolari per accertare in quali reparti i militari hanno prestato servizio e stabilendo poi, colla scorta dei ruolini tascabili (variazioni collettive) e dei «Diari storici» il tempo che dai reparti stessi — e quindi dai militari — è stato passato in zona di operazioni.

Se, in qualche caso, per lo smarrimento di qualcuno degli accennati documenti o per qualsiasi altro motivo, i corpi non possedessero gli elementi necessari per addivenire alla concessione della dichiarazione richiesta, rilasceranno ai militari interessati una copia del foglio matricolare, curando di far risultare in essa, se del caso, l'avvenuta loro assegnazione a reparti mobilitati.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 10. — MATRICOLA. — **Tenuta della matricola dei militari di sussistenza in Libia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 dicembre 1919.

Allo scopo di eliminare alcune difficoltà incontratesi nella tenuta della matricola dei reparti costituiti pei servizi di sussistenza in Tripolitania e Cirenaica, difficoltà che si accentuano nei casi frequenti in cui avvengono trasferimenti da un reparto all'altro della colonia, questo Ministero determina che, d'ora innanzi, analogamente a quanto è stato praticato per i militari di sanità, facendo eccezione al disposto del n. 8 della circolare n. 432 del *giornale militare* 1917, la direzione di commissariato di Napoli tenga la matricola di tutti i militari adibiti al servizio di sussistenza in Libia.

Per tanto i depositi che hanno fornito ufficiali, sottufficali e militari di truppa per detto servizio, addiverranno alla trasmissione alla detta direzione dei relativi documenti e incartamenti matricolari, avendo cura di provvedere a che di tale passaggio sia presa nota a matricola con apposita variazione da comunicarsi nei modi consueti ai distretti ai quali gli individui appartengono per fatto di leva.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 11. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1920 — Proscioglimento dal servizio dei militari nati nel 1880.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1 gennaio 1920.

Questo Ministero pubblica qui appresso, per norma delle autorità militari e civili, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1 gennaio 1920, avvertendo che i militari dell'armata incorporati nel R. esercito a senso dell'art. 1 della legge 1 febbraio 1900, n. 26, rimangono inscritti all'esercito permanente, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32° di loro età, col qual giorno fanno passaggio alla milizia territoriale.

Visto poi l'art. 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito e il R. D. n. 1230 del 16 luglio u. s., tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria ancora alle armi o già congedati nati nell'anno 1880, a qualunque classe di leva siano stati ascritti, debbono col 31 dicembre 1919 essere collocati nella posizione di congedo assoluto, osservando le norme di cui alla sezione 2ª del capo XXVIII del regolamento sul reclutamento e quello del paragrafo 85 del regolamento per la matricole.

Si avverte inoltre che essendosi verificata col 31 dicembre 1919, in conformità dell'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, la scadenza legale della ferma dei militari di 1ª categoria della classe 1897 attualmente alle armi, dovrà sulla loro matricola inscriversi la seguente variazione:

« Trattenuto alle armi per mobilitazione in base all'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito dal 1 gennaio 1920.

I comandi dei distretti militari, i prefetti e i sottoprefetti daranno la maggior possibile diffusione alla presente circolare affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione di fronte agli obblighi di servizio militare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

**Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1 gennaio 1920.**

| Armi e specialità di servizio | Categoria | Esercito permanente | Milizia mobile | Milizia territoriale |
|---|---|---|---|---|
| Militari con ferma di anni 5 (meno i sottufficiali). | 1ª | 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890. | — | 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881. |
| Militari delle varie armi e dei vari corpi esclusi quelli non sottufficiali con ferma di anni 5. | 1ª e 2ª | 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891. | 1890, 1889, 1888, 1887. | 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881 |
| Militari di 2ª categoria provenienti dalla R. Marina a senso dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908 n. 348 fino alla classe 1894 inclusa (1). | | | | |
| Militari provenienti dalla Regia Marina a senso della legge 1 febbraio 1900 n. 26 (1). | 1ª e 2ª | 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888. | — | 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881. |
| Militari di tutte le armi compresi i provenienti dalla Regia Marina a senso della legge 1 febbraio 1900 n. 26 (1). | 3ª | — | — | 1900, 1899, 1898, 1897, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881. |

(1) A cominciare dalla leva sui nati nel 1895 compresa, i militari provenienti dalla R. marina vi fanno ritorno a senso del R. decreto n. 1744 del 4 settembre 1919 (circolare 618 del *giornale militare* 1919).

# AVVISI

## Concorso per titoli a 20 posti di ispettore in prova nel ruolo di vigilanza dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto dal Ministero dei lavori pubblici.

Con recente decreto di S. E. il ministro dei lavori pubblici è stato indetto un concorso per titoli a 20 posti di ispettore di vigilanza in prova nell'ufficio speciale delle ferrovie, tramvie ed automobili con lo stipendio annuo di L. 4950 oltre le indennità che attualmente spettano agli ispettori del ruolo stesso.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione scade il 2 gennaio p. v.

Possono prendere parte a tale concorso coloro che siano forniti della laurea di ingegnere industriale e civile rilasciata da una scuola di applicazione o da un istituto tecnico superiore o politecnico del Regno e non abbiano oltrepassato i 35 anni di età.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base principalmente alle votazioni conseguite nel corso degli studi. Saranno titoli di preferenza a parità di merito, essere invalido di guerra, ferito in combattimento, insignito di attestazioni al valor militare e aver prestato servizio militare come combattente.

Chi desideri avere le norme dettagliate del concorso potrà rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici (segretariato generale).

---

## Concorso per titoli a 15 posti di applicato in prova nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, indetto dal Ministero dei lavori pubblici.

Con recente decreto di S. E. il ministro dei lavori pubblici è stato indetto un concorso per titoli a 15 posti di applicato in prova nell'amministrazione centrale dei lavori pubblici con l'annuo stipendio di L. 3150 oltre le indennità che attualmente spettano agli impiegati del ruolo stesso.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il 5 gennaio p. v.

Possono prender parte a tale concorso coloro che siano forniti della licenza ginnasiale o tecnica e che abbiano ottenuto all'esame di licenza una media non inferiore ai 7/10 e non abbiano oltrepassato i 35 anni di età. Per coloro che abbiano servito nell'esercito o nella armata tale limite di età è aumentato di tanti anni quanti ne avranno passati sotto le armi.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base principalmente alle votazioni conseguite nel corso degli studi. Saranno titoli di preferenza a parità di merito, essere invalido di guerra, ferito in combattimento, insignito di attestazioni al valor militare e aver prestato servizio militare come combattente.

Chi desideri avere le norme dettagliate del concorso potrà rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici (segretariato generale).

## Concorso per titoli a 50 posti di ufficiale d'ordine in prova nel R. corpo del genio civile, indetto dal Ministero dei lavori pubblici.

Con recente decreto di S. E. il ministro dei lavori pubblici è stato indetto un concorso per titoli a 50 posti di ufficiale d'ordine in prova nel R. corpo del genio civile con l'annuo stipendio di lire 3150 oltre le indennità che attualmente spettano agli impiegati del ruolo stesso.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade l'11 gennaio p. v.

Possono prender parte a tale concorso coloro che siano forniti della licenza ginnasiale o tecnica e non abbiano oltrepassato i 35 anni di età. Per coloro che abbiano prestato servizio nell'esercito o nell'armata tale limite di età è aumentato di tanti anni per quanti ne avranno passati sotto le armi.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base principalmente alle votazioni conseguite nel corso degli studi. Saranno titoli di preferenza a parità di merito, essere invalido di guerra, ferito in combattimento, insignito di attestazioni al valor militare e aver prestato servizio militare come combattente.

Chi desideri avere le norme dettagliate del concorso potrà rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici (segretariato generale).

---

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(13) - 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1920 — 10 Gennaio

N. 12 - 4 settembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 1942, relativo all'aumento delle indennità per le truppe in servizio di pubblica sicurezza . . . . . *Pag.* 14

» 13 - 16 novembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2261, concernente il trattamento economico del personale del R. esercito costituente il R. corpo italiano di spedizione nel Mediterraneo Orientale *Pag.* 15

» 14 - 27 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 2337, che aumenta lo stanziamento del cap. 60-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 . . . . . *Pag.* 16

» 15 - 27 novembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2335, che estende la indennità caro viveri stabilita per il persinale avventizio e quello salariato delle amministrazioni governative . . . *Pag.* 17

» 16 - 28 dicembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge n. 2428, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1918-920, non oltre il 31 marzo 1920 . *Pag.* 18

» 17 - 30 dicembre 1919. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale reattivo ad indennità di viaggio e per servizi speciali dovute al personale operaio . . . . . *Pag.* 18

» 18 - 31 dicembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Provvista degli stampati . . . . . *Pag.* 20

» 19 - 4 gennaio 1920. — TRASPORTI. — Varianti alla istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare . . . . *Pag.* 20

» 20 - 6 gennaio 1920. — TRASPORTI. — Libretti di viaggio per gli ufficiali delle categorie in congedo . . . . . *Pag.* 21

» 21 - 7 gennaio 1920. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 2ª categoria congedati . . . . . *Pag.* 21

» 22 - 8 gennaio 1920. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro normale d'avanzamento per il 1920, di ufficiali in S. A. P. dei carabinieri reali di determinati gradi . . . . . *Pag.* 22

» 23 - 8 gennaio 1920 — COLONIE. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Visita dei militari destinati ai regi corpi di truppe coloniali . . . *Pag.* 22

» 24 - 8 gennaio 1920. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Raccomandazione del carteggio d'ufficio ed uso degli espressi . . . . . *Pag.* 22

» 25 - 8 gennaio 1920. — TRASPORTI. — Ripristino delle spedizioni a P. V. a collettame . . . . . *Pag.* 23

» 26 - 8 gennaio 1920. — TRASPORTI. — Aumenti delle tariffe per viaggiatori e per le merci sulle ferrovie dello Stato . . . . . *Pag.* 23

AVVISO . . . . . *Pag.* 24

CIRCOLARE N. 12. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA'. — **R. decreto n. 1942, relativo all'aumento delle indennità per le truppe in servizio di pubblica sicurezza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 settembre 1919. — (Gazzetta Ufficiale n. 258, del 30 ottobre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 202 che stabilisce le indennità per le truppe in servizio di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1911, n. 69, che modifica il R. decreto sopra citato;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno e delle guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le indennità di cui al quadro *A* (diarie personali) della tabella annessa al R. decreto 19 aprile 1907, numero 202 e modificata dal R. decreto 19 gennaio 1911, n. 69, sono raddoppiate.

Art. 2.

Le truppe in servizio di ordine pubblico o comunque a disposizione dell'autorità politica nella stessa loro residenza ordinaria hanno diritto all'indennità di 3ª categoria raddoppiata a norma dell'articolo precedente anche quando sono semplicemente consegnate nella propria caserma.

Art. 3.

I reparti tornati dalla zona di guerra e che continuano a percepire l'indennità di guerra, se impiegati in servizi d'ordine pubblico o tenuti a disposizione dell'autorità politica anche rimanendo semplicemente consegnati in caserma, hanno diritto, finchè percepiscono la detta indennità, anche a quella di pubblica sicurezza, non raddoppiata, di prima, seconda o terza categoria, secondo i casi previsti dal relativo regolamento.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 15 luglio 1919 sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui verrà conclusa la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ALBRICCI - SCHANZER.

NORME ESECUTIVE.

Per l'esatta applicazione del decreto sopra riportato si avverte che per residenza ordinaria devono intendersi, oltre alle sedi dei reparti in tempo di pace, anche le destinazioni avute per tempo indeterminato per esigenze varie (quali il servizio di presidio, il servizio territoriale, le dislocazioni in relazione a probabili servizi di ordine pubblico ecc. ecc.).

Conseguentemente i reparti tornati in territorio dalla zona di guerra o di armistizio, che abbiano avuto tali destinazioni, hanno diritto all'indennità di guerra sino al 20 agosto e da tale data all'indennità di marcia per tre mesi e, cessata questa, all'indennità di accantonamento sino a quando non siano rientrati alle sedi definitive.

S'intende che i detti reparti avranno diritto, oltre alla detta indennità, a quella di pubblica sicurezza di 8ª categoria, non raddoppiata, tutte le volte che saranno impiegati in servizio di pubblica sicurezza o che rimarranno consegnati nella propria caserma, in seguito a richiesta dell'autorità politica.

All'indennità di pubblica sicurezza in modo continuativo e raddoppiata hanno diritto soltanto quei reparti che, trovandosi già in sede ordinaria (definitiva o no), furono chiamati altrove in via provvisoria per ragioni di ordine pubblico ed in seguito a richiesta dell'autorità politica.

*Il Ministro*, — ALBRICCI.

---

N. 13. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 2261, concernente il trattamento economico del personale del R. esercito costituente il R. corpo italiano di spedizione nel Mediterraneo Orientale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale, n. 1, del 1° gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA.

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai personali del R. esercito italiano costituenti il R. corpo di spedizione nel Mediterraneo orientale sono dovute le indennità stabilite dal Nostro decreto 23 maggio 1915, n. 677, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto stesso e nelle norme ad esso annesse, nonchè di quelle degli altri decreti successivamente emanati circa la indennità di guerra spettanti alle truppe in campagna in Europa, dal giorno dell'imbarco per il Mediterraneo orientale fino al giorno dello sbarco in Italia per rimpatrio.

Però a decorrere dal 1 novembre 1919, in luogo del soprassoldo giornaliero di guerra, di cui al citato decreto 23 maggio 1915, ai personali predetti verrà corrisposta un'indennità speciale giornaliera di L. 25 agli ufficiali generali, di L. 20 ai colonnelli, di L. 10 ai tenenti colonnelli e maggiori, L. 14 ai capitani, L. 10 agli ufficiali subalterni, di L. 4 ai marescialli, di L. 3 ai sergenti maggiori, L. 2 ai sergenti, di L. 1 ai caporali maggiori e caporali, di L. 0,90 ai soldati.

Agli ufficiali del corpo di spedizione è inoltre dovuta un'indennità di equipaggiamento di L. 800 per gli ufficiali generali, di L. 700 per gli ufficiali superiori, di L. 400 per gli ufficiali inferiori.

Art. 2.

Ai personali predetti, quando si trovano comandati in servizio isolato, a datare dal 1 novembre 1919, è dovuta la seguente indennità giornaliera, con la quale non è cumulabile alcuna altra indennità: L. 100 agli ufficiali generali, L. 80 agli ufficiali superiori, L. 65 ai capitani L. 50 agli ufficiali subalterni, L. 20 ai marescialli, L. 15 ai sergenti maggiori e sergenti, L. 12 ai caporali maggiori e caporali, L. 10 ai soldati.

Art. 3.

All'ufficiale generale comandante del corpo di spedizione è dovuta, in aggiunta alle indennità di cui al precedente art. 1, dal giorno dell'imbarco per il Mediterraneo orientale fino al giorno dello sbarco in Italia per rimpatrio, un'indennità giornaliera di L. 25 per spese di rappresentanza.

E' soppresso il piè di lista per la mensa del comandante stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

N. 14. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 2337, che aumenta lo stanziamento del cap. 60-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 27 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 306, del 29 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Lo stanziamento del capitolo 60-bis «Spese per la guerra» dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-1920 è aumentato della somma di lire 72,855,293 78 (settantadue milioni ottocentocinquantacinquemila duecentonovantatre e centesimi settatotto).

L'indicata somma è da erogarsi esclusivamente per rimborsare il conto corrente per la gestione delle casse militari, agli effetti del versamento in tesoreria delle somme riscosse per proventi vari alle casse medesime.

Questo decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

N. 15. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 2335, che estende la indennità caro viveri stabilita per il personale avventizio e quello salariato delle amministrazioni governative.** — (Direzione generale artiglieria). — 27 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 305, del 27 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Sentito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1 dicembre 1919, in luogo delle indennità di caro viveri contemplate nel decreto ministeriale 14 ottobre 1918, n. 14305, emanato in forza dell'art. 16 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, sono assegnate al personale salariato delle amministrazioni dello Stato, indicato nelle tabelle annesse al decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, le indennità stabilite, per il personale di ruolo, per quello straordinario, avventizio o assimilato, dallo stesso decreto luogotenenziale n. 1314 modificato coll'art. 5 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18.

Le dette indennità spettano esclusivamente al personale che non gode di quelle previste dal Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1738, stante la limitazione stabilita dall'art. 2 del decreto stesso.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili:

*a*) ai fattorini telegrafici effettivi ed ai procaccia a piedi (compresi fra questi ultimi anche i gondolieri) ai quali è stato rispettivamente provveduto con l'articolo 1, comma 3°, del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e con l'art. 10, comma 1°, dello stesso decreto;

*b*) ai fattorini telegrafici avventizi ai quali è mantenuta la indennità fissa mensile di L. 35, ed ai guardapprodi, ai quali resta conservata l'indennità annua di L. 50, a coloro che sono provvisti di retribuzione non superiore alle L. 35 mensili e di L. 100 annue a tutti gli altri.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione negli stati di previsione della spesa delle varie amministrazioni delle somme occorrenti al pagamento delle indennità stabilite col presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto avrà applicazione fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - SCHANZER.

AVVERTENZA.

La decorrenza di cui all'art. 1 è riportata al 1 luglio 1919, in base ad un apposito R. decreto in corso di pubblicazione.

N. 16. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 2428, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, non oltre il 31 marzo 1920.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 29 dicembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 307, del 30 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 27 luglio 1919, n. 1355, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, è prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge, e non oltre il 31 marzo 1920.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER

N. 17. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale relativo ad indennità di viaggio e per servizi speciali dovute al personale operaio.** — (Direzione generale artiglieria). — 30 dicembre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale in data 29 giugno 1919, n. 1057, col quale si dà facoltà al Ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro di apportare modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero stesso;

Visto il R. decreto in data 19 dicembre 1908, n. 820, col quale fu approvato il regolamento predetto;

Visto il R. decreto in data 22 giugno 1911, n. 796, col quale vennero apportate modificazioni al regolamento succitato;

Visto il decreto luogotenenziale in data 20 aprile 1917, n. 1075 col quale vennero apportate altre modificazioni al regolamento stesso;

servarla come legge dello Stato.

DECRETA:

Art. 1. — In via transitoria e cioè sino a quando non sarà determinato definitivamente il nuovo trattamento economico da farsi al personale operaio borghese dipendente dal Ministero della guerra, le competenze di viaggio spettanti nelle missioni temporanee e nei trasferimenti saranno regolate come ai seguenti articoli:

Art. 2. — I comma *a*), *b*) e *c*) del § 186 del regolamento operai sono sostituiti dai seguenti:

*a*) ad un soprassoldo giornaliero di L. 10 se capi operai, di L. 8 se operai e di L. 5 se garzoni;

*b*) al rimborso delle spese di trasporto personale (in 2ª classe per i capi operai ed in 3ª classe per gli operai) sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle automobili e sugli altri

veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, coll'aumento di due decimi del prezzo del biglietto in base alla tariffa differenziale c) quando esista (anche se il biglietto sia acquistato a tariffa militare).

Se per i percorsi in automobile od in altri veicoli a trazione meccanica esistano più classi, spetta il rimborso per la classe inferiore a tutto indistintamente il personale operaio;

c) ad un'indennità di L. 0,50 per chilometro, bagaglio compreso, per i percorsi in via ordinaria ove manchino regolari servizi di trasporto a trazione meccanica. Se però il viaggio si compie con mezzi gratuiti, tale indennità è ridotta a L. 0,08.

Il comma c) del § 186 suddetto ed i due primi alinea immediatamente successivi al comma stesso, sono abrogati.

A parziale modificazione dell'ultimo alinea del suddetto § 186, viene stabilito che il soprassoldo di cui al comma a) è ridotto di un terzo, quando il ritorno in residenza abbia luogo nella stessa giornata di partenza.

Art. 3. — A modificazione di quanto dispone il § 187 del citato regolamento, si stabilisce che nelle missioni prolungate nella stessa località, il soprassoldo di cui al comma a) del § 186 è ridotto di un terzo dopo 30 giorni e della metà dopo 60 giorni e cessa dopo 90 giorni, salvo la facoltà del Ministero della guerra di autorizzare la continuazione di questo ultimo soprassoldo oltre il 90° giorno.

Art. 4. — L'indennità chilometrica di centesimi 4 stabilita dal § 189 del regolamento è elevata a centesimi 10.

Art. 5. — Il soprassoldo stabilito dal successivo § 190 per il personale di bordo viene elevato come in appresso:

L. 6,25 all'ora pel capo rimorchiatore, pel capo barca e pel macchinista;

L. 0,15 all'ora pel fuochista, pel marinaro, barcaiolo, gondoliere, ecc.

Oltre tale soprassoldo non possono essere corrisposte in nessun caso ore straordinarie o notturne durante la navigazione.

Art. 6. — L'indennità di missione all'estero prescritta dal § 191 del regolamento, è elevata a L. 25 per i capi operai ed a L. 20 per gli operai.

Art. 7. — Il § 192 è sostituito dal seguente:

Gli operai trasferiti non per loro domanda e che cambiano di residenza, hanno diritto durante il viaggio alle stesse competenze stabilite per gli operai comandati.

Se la famiglia dell'operaio trasferito, si trasferisce definitivamente alla nuova residenza, a ciascun membro di essa sono accordate le stesse indennità stabilite per il capo famiglia ad eccezione del soprassoldo, in luogo del quale spetta un compenso fisso e non giornaliero di lire cinque.

Spettano poi, per l'intera famiglia, anche se costituita del solo operaio trasferito, le seguenti indennità per le spese d'imballaggio, trasporto, presa e resa a domicilio del bagaglio e della mobilia:

a) il rimborso della spesa effettiva di trasporto come bagaglio od a grande velocità sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle tranvie, di un quantitativo di bagaglio corrispondente al massimo a 50 chilogrammi per ciascun membro della famiglia, compreso il capo;

b) il rimborso per non più di 25 quintali di mobilia, della spesa effettivamente sostenuta per trasporto a piccola velocità sulle ferrovie e sulle tranvie e per quella per trasporto sui piroscafi;

c) in luogo dei rimborsi di cui alle lettere a) e b) un compenso chilometrico di centesimi cinquanta per ogni quintale o frazione di quintale di bagaglio e mobilia effettivamente trasportati sulle vie ordinarie dove non esistono periodici e regolari servizi con mezzi meccanici, e per un quantitativo massimo di 25 quintali aumentati del peso di bagaglio come alla lettera a);

d) il compenso di L. 7 per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di rimborso delle spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio del bagaglio e della mobilia pel quantitativo effettivamente e comunque trasportato, entro il limite massimo consentito.

Ai soli effetti delle disposizioni contenute nel presente § 192 sono considerati come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni

compiuti, le figlie e figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, figliastre e sorelle rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente col capo famiglia trasferito ed a suo carico.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° dicembre 1919 e sarà registrato alla Corte dei conti.

*Roma, addì 30 dicembre 1919.*

*Il Ministro della guerra* — ALBRICCI.

*Il Ministro del tesoro* — SCHANZER.

---

N. 18. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Provvista degli stampati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 dicembre 1919.

Le ragioni per le quali la tipografia dell'istituto militare di correzione di Gaeta non era temporaneamente in grado di fornire gli stampati regolamentari occorrenti ai corpi, sono andate sensibilmente scomparendo, ed ora quello stabilimento ha ripreso quasi per intero il suo funzionamento normale.

In conseguenza le disposizioni date con la recente circolare 602 s'intendono abrogate.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 19. — TRASPORTI. — **Varianti alla istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare.** — (Direzione trasporti). — 1 gennaio 1920.

Di concerto con la direzione generale delle FF. SS., è stato convenuto che dal 1° gennaio corr. anche gli indennizzi per mancenze od avarie verificatesi nei trasporti militari eseguiti in conto corrente con richiesta mod. 414, giusta la convenzione 18 aprile 1918, saranno pagati *direttamente* agli enti militari che ne hanno fatto richiesta, a norma della *Istruzione pei trasporti ad economia delle merci dell'Amministrazione militare* - ediz. 1912.

Conseguentemente alla detta Istruzione si apporteranno le varianti seguenti:

I. — Al n. 87 sostituire:

«N. 87 - Le indennità per mancanze, quando l'amministrazione ferroviaria accetta l'addebito, sono da questa versate all'amministrazione militare che produsse il reclamo insieme alla quota parte del prezzo di trasporto; quest'ultima ne cura il versamento in tesoreria, compila una dichiarazione conforme all'allegato *II* ed unisce tale dichiarazione, la quietanza di tesoreria ed una copia del verbale di stazione, alla richiesta di scarico, con la quale si diminuiscono dal patrimonio dello Stato i materiali mancanti.

«Analogamente si procederà nei casi di indennizzi per avaria, nei quali i documenti di cui sopra varranno a giustificare o la declassazione dei materiali o la spesa incontrata per rimetterli in perfetto stato.

«Se i materiali non sono in carico a chi ha prodotto il reclamo, i tre documenti di cui sopra sono trasmessi all'ente che li ha in carico, perchè possa documentarne la richiesta di scarico. Se, invece, l'amministrazione ferroviaria fa eccezioni o riserve sull'addebito, l'amministrazione che fece redigere il verbale di stazione ne informa, mandandagli tutti gli atti relativi, il Ministero (*Divisione amministrativa trasporti e servizio postale e telegrafico*), che, dopo definita la controversia, impartisce le conseguenti disposizioni, anche, se occorra, in ordine allo scarico.

2. - Alla dichiarazione allegato II (richiamata nel n. 87 della citata Istruzione) è sostituita la seguente:

Allegato *H* (n. 87 dell'Istruzione)

*Al Ministero della guerra - Direzione generale revisione conti*
(Divisione II revisione).

Con richiesta mod. 444, n. . . . emessa in data . . . . . 192 . . .
a carico del cap. . . art. . . l . . . . . .
spedi all'amministrazione scrivente . . . . . .
Al giungere della spedizione fu accertata la mancanza (o avaria) in . . . . .
e quindi fu compilato il prescritto verbale di stazione.
La divisione del movimento in . . . . . ,
invitata a risarcire l'amministrazione militare del danno, valutato in L. . . . ., nonchè della quota parte dell' (o dell'intero) ammontare del prezzo di trasporto, ha versato nella cassa di quest'amministrazione la somma di L. . . . ., (di cui L. . . . ., per danni e L. . . . ., per rimborso della quota parte del prezzo del trasporto o dell'intero prezzo), che essa ha, a sua volta, versato in tesoreria, come risulta dall'acclusa quietanza n. . . . in data . . . . . .

. . . . li . . . . . 192

*Il* . . . . . .

Il Ministero si riserva di pubblicare il fascicoletto delle varianti suddette, delle quali, intanto, le amministrazioni militari prenderanno nota a fianco delle disposizoni sopra citate.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 20. — TRASPORTI. — **Libretti di viaggio per gli ufficiali delle categorie in congedo.** — (Direzione trasporti). — 6 gennaio 1920.

A datare dal 1° febbraio p. v. non verrà dato ulteriore corso alle domande di libretti di viaggio, che venissero presentate da ufficiali delle categorie in congedo, attualmente alle armi o che vi verranno. I detti ufficiali però, per il tempo che presteranno servizio, continueranno a fruire del beneficio della tariffa militare pel viaggio personale e per quello del proprio bagaglio, in base alle richieste Mod. *B* (gialle) e Mod. *C* - Parte 1ª (pure gialle) che dovranno essere loro rilasciate dai corpi, uffici, stabilimenti, ecc., cui sono addetti.

Pertanto le autorità militari si asterranno dall'inoltrare al Ministero le domande di libretti che ricevessero dopo il 31 corrente.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 21. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Rilascio del passaporto per l'estero ai militari di 2ª categoria congedati.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 gennaio 1920

Ad evitare possibili dubbi da parte delle autorità militari competenti, si avverte che le disposizioni della circolare 646 del *giornale militare* 1919, riguardanti facilitazioni al rilascio del permesso all'espatrio, a favore dei militari di 1ª e 2ª categoria delle classi di cui sia stato o sia per essere pubblicato l'ordine di congedamento, sono applicabili anche ai militari di 2ª categoria, congedati con la successiva circolare n. 698 ed ai militari di 2ª categoria della classe 1900.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 22. — AVANZAMENTO. — **Limiti d'anzianità per l'iscrizione sul quadro normale d'avanzamento per il 1920, di ufficiali in S. A. P. dei carabinieri reali di determinati gradi.** — (Divisione stato maggiore). — 8 gennaio 1920.

A mente del paragr. 171 del regolamento sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi gli ufficiali dei carabinieri reali in S. A. P. dei gradi sottoindicati per potere essere iscritti sul quadro normale d'avanzamento per l'anno 1920 siano i seguenti:

| | |
|---|---|
| Colonnelli | 17 febbraio 1917 |
| Tenenti colonnelli | 14 giugno 1917 |
| Maggiori | 26 luglio 1917 (fino a Rossi Aldo) |
| Capitani | 19 ottobre 1916 (fino a Stipa Giuseppe) |
| Tenenti | 1 aprile 1916 (fino a Dal Ponte Enrico) |

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 23. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Visita dei militari destinati ai regi corpi di truppe coloniali.** — (Divisione stato maggiore). — 8 gennaio 1920.

I militari che a norma delle vigenti disposizioni sono presi in nota per l'eventuale destinazione nei regi corpi di truppe coloniali devono essere sottoposti a vista medica, immediatamente prima della partenza da Napoli, a cura del deposito centrale per le truppe coloniali, il quale dovrà pure accertare l'idoneità professionale di coloro che venissero inviati in colonia per coprire una carica designata, valendosi delle locali direzioni tecniche.

In caso di non idoneità fisica o professionale, il deposito predetto rinvierà il militare al corpo di provenienza, cui comunicherà subito le ragioni del rinvio, e ne riferirà al Ministero della guerra (direzione generale leva e truppa) per i conseguenti provvedimenti.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 24. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Raccomandazione del carteggio d'ufficio ed uso degli espressi.** — (Direzione trasporti). — 8 gennaio 1920.

Nonostante le disposizioni emanate affinchè fosse limitato il più possibilre il numero delle raccomandate ufficiali, molte autorità militari continuano a spedire in raccomandazione delle lettere e dei pieghi che non contengono documenti di tale importanza da giustificarne lo speciale trattamento e che dovrebbero perciò essere spediti in via ordinaria.

Poichè da tale fatto deriva la circolazione di una quantità enorme di raccomandate d'ufficio, che intralciano il servizio, pregiudicandone la necessaria speditezza con grave danno della corrispondenza privata, si raccomanda vivamente a tutti i comandi ed uffici dipendenti che sia scrupolosamente osservata la tassativa norma che consente la raccomandazione d'ufficio ai soli pieghi contenenti documenti importanti e non facilmente duplicabili.

Uguale raccomandazione si rivolge quanto alla corrispondenza da spedirsi *per espresso*, da limitarsi ai soli casi di assoluta urgenza, altrimenti converrà far uso dei biglietti urgenti di servizio (circ. 227 e 423 *giornale militare* 1917).

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 25. — TRASPORTI. — **Ripristino delle spedizioni a P. V. a collettame.** — (Direzione trasporti). — 8 gennaio 1920.

La direzione generale delle FF. SS. ha riammesso il trasporto a P. V. delle spedizioni a collettame.

Pertanto, giusta la circolare 686, inserta nel *giornale militare* del 1917 - ultimo capoverso - la facoltà di spedire a G. V. le merci non a vagone completo è venuta a cessare e quindi sono ripristinate le preesistenti disposizioni, che vietano le spedizioni a G. V. fuorchè nei casi di assoluta urgenza e con l'autorizzazione prescritta dalla «Istruzione pel servizio ad economia dei trasporti delle merci dell'amministrazione militare» (ediz. 1912).

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 26. — TRASPORTI. — **Aumenti delle tariffe per viaggiatori e per le merci sulle ferrovie dello Stato.** — (Direzione trasporti). — 8 gennaio 1920.

In applicazione dei provvedimenti contenuti nel D. R. n. 2159 del 9 ottobre 1919, *con effetto dal 1 dicembre detto,* i prezzi dei trasporti sulle ferrovie dello Stato sono aumentati come segue:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) per i biglietti di corsa semplice o doppia e settimanali o festivi della tariffa *D* della Sicilia. | dal | 55 | al 120 % | per la | 1ª classe. |
| | dal | 55 | al 100 % | per la | 2ª classe. |
| | dal | 35 | al 60 % | per la | 3ª classe. |
| per i biglietti di abbonamento | dal | 55 | al 130 % | per la | 1ª classe. |
| | dal | 55 | al 110 % | per la | 2ª classe. |
| | dal | 35 | all'80 % | per la | 3ª classe. |

2) Per ogni biglietto di corsa semplice devesi inoltre pagare un *diritto speciale* fisso di L. 0,50 se il prezzo del biglietto non supera le 3 lire, e di L. 1 se il prezzo supera le 3 lire: nel caso di biglietti collettivi tale *diritto speciale* deve corrispondersi per ogni viaggiatore.

Per ogni biglietto di doppia corsa e per biglietti settimanali o festivi di cui la tariffa interna *D* della Sicilia, il *diritto speciale* è dovuto in ragione di L. 1 se il prezzo del biglietto non supera le 6 lire e di L. 2 se supera le 6 lire.

I prezzi dei biglietti di abbonamento *non sono soggetti* all'applicazione del *diritto speciale.*

Nessun aumento è da corrispondere, inoltre, per gli abbonamenti in corso di utilizzazione, anche se a pagamento rateale.

3) I nuovi aumenti e il *diritto speciale* si devono pagare anche per i viaggi che si effettuano in servizio interno delle linee Cerignola-Cerignola città, Saline di Volterra-Volterra, Ofantino-Margherita di Savoia e delle ferrovie complementari sicule; nonchè pei viaggi da compiersi in servizio diretto, nei due sensi, fra le stazioni della rete principale e le linee suddette;

4) Gli aumenti si applicano anche sui prezzi di tariffa:

*a*) del supplemento di tariffa dovuto pei viaggi con treni di lusso, nella misura del 120 %.

*b*) dei cambi di classe o di treni, ed in genere di tutte le esazioni suppletorie, con l'avvertenza che i prezzi dei cambi di classe e di treno devono essere stabiliti in base alla differenza fra le relative tariffe già aumentate;

*c*) su tutte le tasse minime e tutte le penalità previste dalle tariffe, dalle concessioni speciali e dal regolamento pei trasporti militari, in base alle percentuali delle singole classi.

5) Pei trasporti di *bagagli, cani, velocipedi* ecc l'aumento del 40 per cento è elevato al 120 per cento.

6) Pei trasporti di militari effettuati a pagamento immediato con treni appositi, da tassarsi col prezzo minimo per treno-km, è da computare l'aumento dell'80 per cento.

7) I trasporti di merci a tariffa militare o comunque ridotta, subiscono l'aumento del 100 per cento.

Uguale aumento deve applicarsi ai trasporti militari di merci, effettuati con treni appositi (anche se in parte contenente viaggiatori), che siano da tassare col prezzo minimo per treno Km

Per ogni spedizione è dovuto anche il *diritto speciale* di L. 10 per spedizione a carro completo o da considerarsi come tale e di L. 0,50 per spedizione in collettame.

Delle disposizioni di cui sopra sarà presa nota sull'all. 2 tariffe del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie - ed. 1911 - in attesa che si pubblichi il relativo fascicletto di aggiunte e varianti.

Rimane abrogata la circolare n. 593 inserta nel *giornale militare* del 1918.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

# AVVISO

## « Giornale militare » e « Bollettino ufficiale » per l'anno 1920

Il prezzo di abbonamento al *giornale militare* ed al *bollettino ufficiale* è stabilito per l'anno 1920 in L. 70 complessivamente, sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati.

Sono però consentiti abbonamenti separati al solo *giornale militare* in ragione di L. 35 annue, e per il *bollettino ufficiale* in ragione di L. 50.

*Per l'estero i prezzi si intendono raddoppiati.*

Le richieste di abbonamento dovranno essere rivolte direttamente allo *Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra* (*via Gino Capponi, nn.* 43-45 - *Roma,* 40) inviando contemporaneamente il relativo importo, compresa la marca da bollo per quietanza.

S'intende che i comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici militari ecc. non dovranno richiedere alcun abbonamento, poichè continueranno a ricevere gratuitamente le copie del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale.*

**Prezzo della presente dispensa L. 0.20**

(136) - 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1920 — 17 Gennaio

N. 27 - 16 novembre 1919.— DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto n. 2259, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 25.000 a favore dei mutilati e delle famiglie dei caduti del 225° reggimento fanteria e ne approva lo statuto organico . . *Pag.* 26

» 28 - 1 gennaio 1920.— SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale . . . . . *Pag.* 28

29 - 8 gennaio 1920.— AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare . . *Pag.* 30

» 30 - 9 gennaio 1920.— ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale recante disposizioni circa la distinzione dei nastrini relativi alle onorificenze nell'Ordine Militare di Savoia, quando siano portati coll'uniforme militare *Pag.* 33

» 31 - 13 gennaio 1920.— DISPOSIZIONI VARIE. — Invalidi e mutilati di guerra assunti in servizio presso gli uffici militari territoriali . . . . *Pag.* 33

» 32 - 14 gennaio 1920.— AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Nuovi provvedimenti tributari. Denunzie al fisco . . . . . *Pag.* 33

» 33 - 14 gennaio 1920.— AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione nell'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, sull'arrotondamento dei centesimi . . . . . *Pag.* 34

» 34 - 14 gennaio 1920.— AVANZAMENTO. — Compilazione dei documenti caratteristici per gli ufficiali del corpo aeronautico militare . . . . *Pag.* 34

» 35 - 14 gennaio 1920. - CONCORSI. — Concorso a premio di monografie relative alla guerra . . . . . *Pag.* 39

» 36 - 14 gennaio 1920.— DISPOSIZIONI VARIE. — Biciclette militari . *Pag.* 40

» 37 - 14 gennaio 1920.— ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Stralcio di decreto ministeriale emanato dal Ministero delle colonie, riguardante la riduzione della divisione dei carabinieri reali in Tripolitania . . . . . *Pag.* 41

» 38 - 14 gennaio 1920.— SERVIZIO SANITARIO. — Richieste di documenti attinenti ad unità sanitarie smobilitate . . . . . *Pag.* 42

» 39 - 14 gennaio 1920.— TRASPORTI. — Delegazione della direzione trasporti . . . . . *Pag.* 42

» 40 - 14 gennaio 1920.— TRASPORTI. — Uffici militari permanenti di stazione . . . . . *Pag.* 43

» 41 - 14 gennaio 1920.— UFFICIALI IN CONGEDO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per il licenziamento degli ufficiali congedandi sottoposti ad accertamenti sanitari . . . . . *Pag.* 43

» 42 - 15 gennaio 1920.— AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamenti a carico del bilancio della guerra con titoli del VI prestito nazionale . *Pag.* 45

AVVISO . . . . . *Pag.* 45

CIRCOLARE N. 27. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto n. 2259, che istituisce in ente morale l'offerta di lire 25.000 a favore dei mutilati e delle famiglie dei caduti del 225 regg. fanteria e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 16 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 305, del 27 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la oblazione di L. 25.000 a favore dei militari già appartenenti al 225° reggimento fanteria e alle superstiti famiglie dei caduti del reggimento stesso e costituita da oblazione volontaria del colonnello Vallo cav. Gabriele, già comandante il reggimento, dal versamento volontario da parte di tutti i componenti il reggimento di n. 4 giornate d'indennità di guerra, nonchè da altre oblazioni pure volontarie degli appartenenti al detto reparto;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817 contenente disposizioni per la esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le oblazioni fatte dai componenti il 225° reggimento fanteria in complessive lire venticinquemila a favore delle famiglie dei militari del reggimento e delle famiglie dei caduti, sono costituite in ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di n. 5 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, il 16 novembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

## Statuto organico della « Cassa pro mutilati e famiglie bisognose dei morti in guerra del 225° reggimento fanteria ».

(FONDAZIONE VALLO)

Art. 1.

La cassa pro famiglie dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria ha per iscopo di distribuire dei sussidi alle famiglie bisognose dei militari del reggimento che incontrarono la morte sul campo a datare dal 12 settembre 1917 o che ebbero a soccombere in seguito a ferite riportate sempre a datare dal giorno predetto.

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente è investito in cartelle del debito pubblico del Regno (consolidato 3.50%) intestate alla cassa pro famiglie dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria e conservate presso il comando del deposito del 68° reggimento fanteria (centro di mobilitazione del disciolto 225° reggimento fanteria) è costituito dal capitale nominale di lire venticinquemila formato come appresso:

1) con oblazione del colonnello Vallo cav. Gabriele, già comandante il reggimento dal 12 settembre 1917 al 27 dicembre 1918, che della cassa è stato l'ideatore e il fondatore;

2) col versamento volontario da parte dei sigg. ufficiali del reggimento di n. 4 giornate d'indennità di guerra;

3) col versamento volontario da parte dei sottufficiali, graduati e militari di truppa di n. 4 giornate d'indennità di guerra;

4) con i versamenti di tutte le altre oblazioni volontarie degli appartenenti al reggimento.

Art. 3.

La «Cassa pro famiglie bisognose» è amministrata da un consiglio d'amministrazione presieduto dal comandante del centro di mobilitazione del disciolto 225° reggimento fanteria, che è di diritto il presidente della cassa, e composto dei seguenti ufficiali designati dal comandante del 68° reggimento fanteria fra quelli del reggimento: un ufficiale superiore, vice presidente, due capitani e un subalterno consiglieri. La carica di segretario e di contabile sarà disimpegnata da un ufficiale subalterno d'amministrazione.

Art. 4.

La rendita annuale dell'ente verrà impiegata in sussidi:

1) ai militari di truppa, ed eccezionalmente agli ufficiali mutilati già appartenenti al 225° reggimento fanteria che ne faranno richiesta e che risultassero bisognosi;

2) alle famiglie dei militari di truppa, ed eccezionalmente a quelle di ufficiali caduti, in condizioni di bisogno.

In mancanza di tali domande i sussidi potranno essere accordati ai militari truppa bisognosi del centro di mobilitazione che si siano distinti per atti di valore, o che si segnalino in modo speciale per zelo e buona condotta.

Alla distribuzione dei sussidi si procederà il 25 maggio di ogni anno, anniversario della fondazione del reggimento.

Art. 5.

I sussidi ai militari di truppa e alle loro famiglie non dovranno in nessun caso oltrepassare le lire centocinquanta; quelli che eventualmente venissero concessi ad ufficiali mutilati, o alle famiglie degli ufficiali defunti potranno, ove lo consenta la disponibilità dei fondi, in relazione a tutte le altre domande pervenute, essere stabiliti anche in misura maggiore.

Nel caso che parte della rendita non venisse annualmente distribuita andrà in aumento del capitale.

*Disposizione transitoria.*

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto col fondo che per tale scopo il colonnello Vallo ha depositato alla cassa pro famiglie nel lasciare il comando del reggimento.

*Visto d'ordine di Sua Maestà*
IL MINISTRO DELLA GUERRA
ALBRICCI.

N. 28. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale.** — (Direzione generale artiglieria). — 1 gennaio 1920.

Questo Ministero ha determinato che per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, montagna, a cavallo e pesante campale, sia assegnato il personale operaio militare nella seguente misura:

*A*) ORGANICO.

*Un capo officina reggimentale* (sottufficiale di carriera) per la direzione di tutti i lavori relativi al materiale, d'artigliera che si eseguiscono in special modo presso l'officina reggimentale sotto le direttive dell'ufficiale addetto all'ufficio materiale. Ad esso spetta pure la sorveglianza sui lavori eseguiti dagli operai delle batterie, secondo gli ordini impartiti da detto ufficiale in conformità alle norme che ciascun comando di reggimento dovrà all'uopo impartire tenendo presenti le speciali esigenze della disciplina e quelle di servizio in ciascuna batteria.

*Capi meccanici* (sottufficiali). Uno per ciascuna batteria e per l'officina reggimentale.

*Operai* (caporali o caporal maggiori). Cinque per l'officina reggimentale, (due fabbri o fucinatori, un aggiustatore meccanico, un tornitore, un carradore) e due per ciascuna batteria (un aggiustatore meccanico, un fabbro o fucinatore o tornitore).

*Allievi operai* (caporali o soldati). Sei per l'officina reggimentale (un fabbro o aggiustatore meccanico, due falegnami, un carradore, uno stagnino ed un sellaio) e due per ciascuna batteria (un fabbro o aggiustatore meccanico, un falegname).

*B*). RECLUTAMENTO E AVANZAMENTO.

*Gli allievi operai* sono tratti, dopo il terzo mese di servizio sotto le armi, dai militari di leva di professione operai che sono espressamente inviati dai distretti ai corpi in occasione delle chiamate alle armi delle reclute.

Gli operai si reclutano, previo favorevole parere della commissione d'avanzamento:

*a*) dai volontari ordinari di professione operai, dopo il quarto mese di servizio;

*b*) dagli allievi operai dopo il sesto mese di servizio, che chiedono di essere nominati operai e si obbligano, con dichiarazione scritta da farsi davanti al consiglio d'amministrazione del corpo, ad assumere, al termine della loro ferma, il riassoldamento di un anno alle condizioni e colle norme stabilite dalla circolare 25 del *giornale militare* del 1913;

*c*) dagli allievi operai che al termine della loro ferma chiedono di essere riassoldati quali operai;

*d*) dagli allievi operai che, essendosi congedati colla rispettiva classe, chiedono, entro due anni dal loro congedamento, di essere riassoldati in qualità di operai, in base alle norme ed alle condizioni stabilite dalla citata circolare n. 25 *giornale militare* 1913 sempre che abbiano i requisiti voluti per la riammissione in servizio.

L'aspirante alla carica di operaio sarà sottoposto ad un esame teorico pratico secondo il programma n. 1, che sarà prossimamente pubblicato, davanti ad una commissione reggimentale composta del relatore, dell'ufficiale al materiale e di un capitano di batteria, sussidiata dal capo officina reggimentale.

*I capi meccanici* si reclutano per anzianità dagli operai di batteria che abbiano compiuto con successo il corso d'istruzione presso gli stabilimenti dell'arma secondo il programma n. 2 (di prossima pubblicazione) con esclusione di quelli non riconosciuti idonei dalla commissione di avanzamento.

*I capi officina reggimentali* si reclutano dai capi meccanici dei diversi reggimenti previo apposito corso indetto dal Ministero per stabilirne la graduatoria. Al corso

prenderanno parte tutti i capi meccanici che saranno ritenuti idonei dalle commissioni di avanzamento e che saranno in possesso dei requisiti di anzianità di servizio, di condotta, di abilità tecnico-professionali che il Ministero si riserva di stabilire ogni qualvolta sia necessario indire il corso di cui sopra per ripristinare il ruolo degli aspiranti a capi officina reggimentali.

Delle commissioni di avanzamento per gli operai, capi meccanici e aspiranti a capi officina reggimentali farà sempre parte l'ufficiale al materiale e con voto consultivo il capo officina reggimentale.

Gli operai, a ferma compiuta, fino a che non abbiano conseguito il grado di sergente, sono riassoldati annualmente.

All'atto della nomina, essi, se ritenuti idonei, e se contino già sei mesi di servizio sono promossi caporali se già non lo sono. Saranno invece promossi caporali al compimento dei sei mesi di servizio, ove ancora non contino tale anzianità all'atto della nomina. In seguito possono essere anche promossi caporali maggiori senza limite di numero purchè contino almeno tre mesi di grado di caporale. La promozione a caporal maggiore degli operai reclutati nel modo indicato alla lettera *B*) comma *b*) potrà aver luogo solo dopo assunto il riassoldamento.

La carica di capo meccanico è di massima affidata ai sottufficiali. L'operaio nominato capo meccanico è promosso sergente, ove abbia la voluta anzianità di servizio, non appena si trovi nei limiti di anzianità di grado da caporale e caporal maggiore stabiliti dal regolamento sull'avanzamento.

Per il fatto di tale promozione egli è prosciolto dalla qualità di riassoldato — ove ne sia rivestito — assumendo gli obblighi speciali stabiliti per i sottufficiali.

Per i capi meccanici e capi officina (sottufficiali) valgono per l'avanzamento le norme stabilite dal R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

## *C*) COMPETENZE.

Oltre agli assegni del rispettivo grado e, a seconda dei casi, all'indennità di riassoldamento (per coloro che hanno compiuto gli ordinari obblighi di leva) o ai premi stabiliti dalle vigenti disposizioni (per i sottufficiali che ne hanno acquistato il diritto), verranno corrisposte le seguenti sovrapaghe giornaliere:

*Operai*: L. 1,50 nel primo anno, L. 1,70 nel secondo anno, L. 2,00 nel terzo anno e successivi;

*Capi meccanici*: L. 4,50 per i primi cinque anni; L. 5,50 per i successivi;

*Capi officina reggimentali*: L. 6,00 per i primi cinque anni, L. 8,00 per i successivi.

Le sovrapaghe sono dovute soltanto per le giornate di effettivo lavoro prestato, non esclusi i giorni festivi. Esse però continueranno ad essere corrisposte anche durante le assenze per licenza e per malattia purchè la durata di queste cumulativamente non sia superiore a 15 giorni per ogni anno solare. Le sovrapaghe sono pagate agli individui colle consuete modalità, fatta però eccezione per quelle dovute agli operai reclutati, come è detto al comma *b*) della lettera *B*) della presente circolare.

Per queste ultime sovrapaghe, esse, dopo conteggiate nei modi consueti e ritiratane quindi ricevuta dagli interessati, saranno introitate a conti particolari intestando apposito conto per ciascun individuo, e registrate su apposito libretto da rilasciare a questi a firma del titolare. L'ammontare delle somme, che verranno così ad accumularsi, sarà in effetto corrisposto all'interessato soltanto e non appena esso abbia assunto il regolare riassoldamento.

Nel caso che, a ferma ordinaria compiuta, l'operaio rifiutasse di assumere il riassoldamento, o se ne fosse reso immeritevole per abituale cattiva condotta, detto ammontare sarà dai conti particolari incamerato nuovamente all'erario, versandolo come provento casuale. Le somme intestate ad operai morti durante la ferma ordinaria saranno devolute agli eredi legittimi. All'operaio che viene riformato sarà corrisposto in qualsiasi momento avvenga la riforma, la somma iscritta nel suo conto particolare.

***

*D)* NORME DISCIPLINARI.

E' fatta facoltà agli operai di chiedere all'atto della loro nomina ad operaio effettivo, la destinazione ad un corpo avente guarnigione nel territorio o prossimo al territorio del rispettivo distretto di reclutamento o del luogo di abituale dimora della famiglia. Potranno pure essere prese in considerazione anche nei susseguenti anni di servizio le analoghe domande di trasferimento degli operai capi meccanici e capi officina reggimentali. Beninteso che il Ministero si riserva di soddisfare o non a tali domande subordinatamente alle esigenze del servizio.

*I capi meccanici, gli operai e gli allievi operai non dovranno mai essere comandati a qualsiasi servizio territoriale e di caserma;* potranno essere esentati, in seguito a loro domanda, dal rancio o dalla mensa; godranno del permesso serale permanente stabilito per i sergenti maggiori che hanno compiuto il 5° anno di servizio, dopo compiuti i loro obblighi di leva (dopo il secondo anno di servizio per i volontari ordinari), nei limiti di tempo stabiliti dai regolamenti.

Gli operai saranno disarmati, i capi meccanici ed i capi officina saranno disarmati solo in servizio.

Porteranno gli appositi distintivi che saranno stabiliti in una tavola di disegno di prossima pubblicazione. E' concesso l'uso dell'abito civile; agli operai e capi meccanici in licenza; ai sottufficiali capi officina anche in servizio di officina in guarnigione.

*E)* — A complemento di quanto precede si prescrive:

1) l'organico indicato si completerà presso ciascun reggimento man mano che verranno ad esso assegnati operai;

2) un'operaio per ogni batteria e un allievo operaio dovranno essere comandati per turno settimanale presso l'officina reggimentale, avuto riguardo naturalmente alla necessità imprescindibile di un regolare funzionamento del servizio di manutenzione dei materiali in consegna alle batterie. Agli allievi operai comandati all'officina sarà dovuto il compenso di L. 1,00 al giorno per ogni giornata di effettivo lavoro prestato non esclusi i giorni festivi;

3) gli operai e capi meccanici dovranno prendere parte a tutte le esercitazioni della rispettiva unità;

4) è in facoltà dei comandanti di corpo di assegnare gli operai e capi meccanici alle batterie e all'officina reggimentale tenendo conto delle rispettive attitudini e di effettuare scambi fra di essi. Si dovranno però evitare in proposito troppo frequenti cambiamenti;

5) l'orario di lavoro per l'officina reggimentale sarà normalmente di otto ore nei giorni feriali e non dovrà oltrepassare le ore quattro nei giorni festivi;

6) le prescrizioni della presente circolare avranno effetto a principiare dal 1 gennaio 1920;

7) la presente circolare sostituisce le circolari n. 240 del *giornale militare* 1914, n. 627 del 1917 e 345 del 1919, che si intendono abrogate.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 29. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 gennaio 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e il regolamento per l'applicazione del testo unico stesso, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 18 giugno 1914, n. 551, che contiene provvedimenti riguardanti gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del genio militare;

Visto il regolamento per il personale degli assistenti del genio, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

DECRETA:

1° E' indetto un esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.

2° Tale esame avrà luogo presso la direzione del genio di Roma, e vi saranno ammessi i sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni volute, abbiano fatto domanda di tale impiego, a senso della circolare n. 535 del 15 ottobre 1919 (*giornale militare* dispensa 63).

3° La Commisisone esaminatrice viene nominata dal Ministero, ed è composta di un ufficiale superiore del genio, presidente, di un capitano ed un ragioniere geometra del genio, membri.

4° L'esame preliminare consiste in prove scritte e orali, in base ai programmi allegati al presente decreto.

5° Nello svolgimento degli esami si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento speciale per gli assistenti del genio.

6° I sottufficiali che supereranno l'esame preliminare saranno ammessi al corso teorico-pratico che verrà effettuato presso la direzione del genio di Roma e presso la scuola per gli allievi assistenti ai lavori edilizi nella capitale.

7° Al termine del corso teorico pratico, i sottufficiali subiranno un nuovo esame, e gli idonei verranno inviati presso gli uffici del genio militare per compiervi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

Coloro che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto, saranno nominati assitenti del genio, secondo l'ordine con cui sono inscritti fra gli aspiranti a tale impiego.

Roma, 8 gennaio 1920.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

## PROGRAMMA

**dell'esame preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.**

| MATERIE D'ESAME | Numero d'ordine del programma | Scritto o verbale | Durata dell'esame (ore) |
|---|---|---|---|
| Composizione italiana e calligrafia . . . . | 1 | scritto | 4 — |
| Disegno geometrico e l architettonico . . . | 2 | id. | 6 — |
| Matematica elementare . . . . . | 3 | orale | 0.20 |
| Elementi di topografia . . . . . | 4 | id. | 0.20 |
| Nozioni sui materiali da costruzione . . . | 5 | id. | 0.20 |

### PROGRAMMA N. 1.

*Composizione italiana e calligrafia.*

I candidati svolgeranno un tema semplice sotto forma di lettera o di rapporto. Nel voto sarà tenuto conto anche della calligrafia.

## PROGRAMMA N. 2.

*Disegno.*

I candidati dovranno disegnare a matita la pianta, oppure la sezione, di un fabbricato semplice, riducendola in una scala differente da quella del tema d'esame.

## PROGRAMMA N. 3.

*Matematica elementare.*

1° *Aritmetica.* — Le prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice.

2° *Geometria piana.* — Definizioni delle principali figure geometriche piane. Misura degli angoli. Misura delle aree delle figure piane.

3° *Geometria solida.* — Definizione dei principali corpi geometrici. Regole pratiche per valutare la loro superficie ed i loro volumi.

## PROGRAMMA N. 4.

*Elementi di topografia.*

1° Filo a piombo - Archipenzolo, rettifiche ed uso. Allineamenti e mezzi per determinarli.

2° Misura diretta delle distanze colle canne metriche.

3° Squadro agrimensorio. Requisiti. Prove. Problemi pratici risolti collo squadro agrimensorio.

4° Squadro graduato con bussola. Suo impiego nella misura degli angoli.

5° Differenza di livello fra due punti. Pendenza di una retta o di un piano.

6° Livello a tubi comunicanti. Livello a bolla d'aria Livellazione semplice. Livellazione composta.

## PROGRAMMA N. 5.

*Nozione sui materiali da costruzione.*

1° Legnami. Requisiti generali del legname per essere atto ai lavori di costruzione. Qualità e classificazione dei legnami più usati in Italia pei lavori di costruzione. Usi speciali di ciascuna qualità. Lavorazione dei legnami.

2° Pietre naturali. Loro classificazione. Loro usi comuni. Caratteri dai quali si riconoscano i difetti delle pietre. Lavorazione delle pietre.

3° Pietre artificiali. Laterizi. Loro forme e dimensioni più comuni. Difetti dei laterizi.

4° Gesso. Come se ne conosce la bontà. Come si riduce in polvere la pietra di gesso. Modo di impiegarlo. Suoi usi principali.

5° Calce. Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto. Calce viva. Sua estinzione. Limiti di tempo oltre il quale la calce spenta non può essere impiegata. Calci comuni e calci idrauliche. Loro proprietà, caratteri che distinguono le une dalle altre.

6° Arena. Distinzioni delle arene. Loro qualità. Modo di accertarne la purezza.

7° Pozzolana. Sue proprietà ed uso. Caratteri dai quali si può conoscerne la bontà.

8° Malte. Malte comuni. Malte idrauliche. Natura e proporzioni dei componenti. Loro usi. Modo di impastare le malte.

9° Cementi. Loro proprietà. Modo di usarli. Composizione dei calcistruzzi.

10. Asfalti. Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi degli asfalti.

11° Materiali ferrei. Ferro. Ghisa. Acciaio. Loro proprietà. Forme dei materiali ferrei da costruzione.

12° Tinte e vernici. Coloritura dei muri.

13° Delle funi. Unione delle funi, loro resistenza, nodi, fibbie e corone. Impiego delle funi nelle unioni dei legnami.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 30. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale recante disposizioni circa la distinzione dei nastrini relativi alle onorificenze nell'Ordine Militare di Savoia, quando siano portati coll'uniforme militare.** — (Gabinetto del ministro). — 9 gennaio 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il regolamento sull'uniforme militare, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 1907;

Ritenuta l'opportunità che il nastrino indicante la qualità di decorato nell'Ordine Militare di Savoia sia stabilito in guisa da specificare il grado dell'onorificenza più alta di cui il militare è insignito nell'Ordine predetto;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO.

Il nastrino relativo alle onorificenze nell'Ordine Militare di Savoia:

1) non recherà alcun segno particolare, per il grado di cavaliere;

2) avrà nella sua parte mediana una corona reale d'argento o d'oro, rispettivamente per i gradi di uffiziale e di commendatore;

3) avrà due corone reali d'oro (una per ogni lato) per il grado di gran'uffiziale;

4) avrà tre corone reali d'oro (una per ogni lato ed una nel mezzo) per il grado di cavaliere di gran croce.

La corona avrà la larghezza di sei millimetri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1920.

*Il Ministro* — ALBRICCI

---

N. 31. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Invalidi e mutilati di guerra assunti in servizio presso gli uffici militari territoriali.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 13 gennaio 1920.

I comandi di corpo d'armata territoriali faranno pervenire per il giorno 31 c. m. a questo Ministero (divisione personali civili - sezione 2ª) un elenco nominativo degli invalidi e mutilati di guerra assunti in servizio presso gli uffici militari dipendenti, specificando per ciascuno i dati matricolari, l'ufficio cui è addetto, la data di assunzione e le mansioni che disimpegna.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 32. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Nuovi provvedimenti tributari. Denunzie al fisco.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 14 gennaio 1920.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni che in virtù del decreto-legge 23 novembre 1919 n. 2164, col 31 dicembre 1919 ha cessato di avere effetto la legge sull'imposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra e si richiama l'attenzione delle amministrazioni militari su tale circostanza, della quale dovrà essere tenuto conto, a favore dello Stato, per la determinazione dei prezzi e corrispettivi nelle venture contrattazioni.

Coll'occasione il Ministero, riferendosi alle numerose circolari emesse in materia dal 1915 in poi circa il tassativo obbligo di denunziare al fisco i pagamenti (796 e 860 del 1915; 310, 613, 714 del 1916; 418 del 1917; 57, 362, 719 del 1918; 347 del 1919), invita formalmente le amministrazioni a dare denunzia, ove non l'abbiano già fatto, dei pagamenti eseguiti a tutto dicembre 1919 ed a maggiore ragione di quelli eseguiti negli anni precedenti ed eventualmente non denunziati, avvertendo che, ad evitare inutili lavori, dovranno essere denunziati soltanto i pagamenti fuori contratto superiori alle lire 3000, se una volta tanto, e quelli superiori alle lire 500 se di carattere continuativo.

Avverte altresì che, a malgrado della disposizione di legge su riportata, anche i pagamenti che si effettueranno nel 1920 dovranno essere, sino a nuove disposizioni, rigorosamente denunziati secondo le norme della circolare n. 310 del 1916, ma, per semplificazione, le denunzie, anzichè alle intendenze, dovranno essere fatte alle agenzie delle imposte.

Nulla resta innovato alle disposizioni dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti per quanto riguarda le denunzie dei pagamenti eseguiti in base a contratti regolarmente registrati.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 33. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione nell'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918. n. 1064, sull'arrotondamento dei centesimi.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 14 gennaio 1920.

Il Ministero del tesoro, con sua nota n. 17101 dispone, a parziale modificazione delle norme già impartite circa l'applicazione del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918 n. 1064, che l'arrotondamento dei centesimi sui pagamenti venga d'ora innanzi eseguito sulla somma netta da pagarsi al creditore operando sulle ritenute in modo che i centesimi sottratti o quelli aggiunti, vengano rispettivamente a variare in più, o in meno le ritenute.

Tale variazione sarà operata sulla imposta di R. M. quando essa gravi con altre, sul pagamento, o in mancanza di essa, sulla ritenuta d'importo maggiore.

Tale conteggio praticamente si eseguisce, aggiungendo 1 o 2 centesimi alla ritenuta per imposta di R. M. (o all'altra d'importo maggiore, in mancanza dell'ora menzionata imposta), qualora, per eseguire l'arrotondamento, la somma netta da corrispondere al creditore deve essere diminuita di 1 o 2 centesimi: e diminuendo 1 o 2 centesimi dalla ritenuta come sopra, qualora, per eseguire l'arrotondamento, la somma netta dovesse essere aumentata di 1 o 2 centesimi. L'importo lordo, depurato dalla somma delle ritenute, darà evidentemente l'importo netto già arrotondato, e uguale a quello che preceentemente si otteneva modificando l'importo lordo.

Naturalmnte le amministrazioni dipendenti, potranno variare sui loro prontuari l'importo della ritenuta per R. M. in più o in meno, a seconda che la somma netta debba arrotondarsi in meno o in più, onde evitare volta per volta i conteggi di cui sopra.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 34. AVANZAMENTO — **Compilazione dei documenti caratteristici per gli ufficiali del corpo aeronautico militare.** — (Divisione stato maggiore). — 14 gennaio 1920.

In relazione al R. decreto n. 1926, con cui è istituito presso il Ministero della guerra l'ispettorato d'aeronautica militare, il Ministero, valendosi della facoltà accordata dall'art. 14 del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944, determina che al «regolamento per le note caratteristiche» siano da apportarsi le seguenti aggiunte e variazioni:

1° a pagina 12, capo 22, dopo il comma *d*) aggiungere il seguente comma *d'*):

«*d'*) per gli ufficiali naviganti del corpo aeronautico militare occorrerà accennare alle condizioni fisiche, alla resistenza allo speciale servizio, all'abilità, all'arditezza ed alle altre peculiari doti che si richiedono per le varie cariche aeronautiche, ed alla durata del servizio prestato come personale navigante. Dovrà inoltre essere formulato un giudizio motivato sull'idoneità dell'ufficiale a rimanere nel corpo».

2° a pagina 19, capo 43, il comma 5° resta così modificato:

«siano trasmessi direttamente al Ministero, al comando generale dell'arma per gli ufficiali dei carabinieri reali e all'ispettorato dell'aeronautica militare per gli ufficiali del corpo aeronautico militare, copia dello specchio contenente le note, e l'elenco delle punizioni.

L'ispettorato dell'aeronautica militare, dopo aver preso visione dei documenti in parola, li trasmetterà alla direzione generale personale ufficiali del Ministero.

Il Ministero ecc. . . . . ».

3° alle tabelle annesse vanno aggiunte le seguenti:

*Il Ministro* — ALBRICCI.

TABELLA N. 1.

## Ufficiali Superiori.

| Grado e carica dell'Ufficiale | Compilatore delle note | Primo revisore | Secondo revisore |
|---|---|---|---|
| Capo ufficio dell'ispettorato della aeronautica militare.<br>Comandante d'aeronautica aerostieri e dirigibilisti.<br>Comandante d'aeronautica aviatori.<br>Direttore dei servizi di armamento. | Ispettore dell'aeronautica militare (1). | | |
| Comandante di raggruppamento aerostieri o aviatori - Comandante di gruppo dirigibilisti - Comandante scuole aviatori. | Comandante d'aeronautica. | Comandante della divisione. | Comandante del corpo di armata. |
| Ufficiali superiori di un raggruppamento o del gruppo dirigibilisti o delle scuole aviatori | Comandante di raggruppamento o del gruppo dirigibilisti o delle scuole aviatori. | Comandante di aeronautica. | Comandante della divisione. |
| Ufficiali superiori della direzione dei servizi d'armamento. | Direttore dei servizi d'armamento. | Ispettorato dell'aeronautica militare. | |

(1) Richiederà un rapporto informativo ai Comandanti di divisione

TABELLA N. 2.

## Capitani.

| Grado e carica dell'Ufficiale | Compilatore delle note | Primo revisore | Secondo revisore |
|---|---|---|---|
| Capitano addetto ai comandi di aeronautica o alla direzione dei servizi d'armamento. | Comandante di aeronautica o direttore dei servizi di armamento. | Comandante della divisione. | Comandante del corpo di armata. |
| Capitano aiutante maggiore in 1ª di raggruppamento aerostieri o aviatori. | Comandante del raggruppamento. | Comandante di aeronautica. | Comandante della divisione. |
| Capitani addetti al comando scuole aviatori. | Comandante delle scuole aviatori. | Comandante di aeronautica aviatori. | Comandante della divisione. |
| Capitani addetti al gruppo dirigibilisti. | Comandante del gruppo dirigilisti. | Comandante di aeronautica aerost. e dirigib. | Comandante della divisione. |
| Comandante di compagnia aerostieri o di squadriglia aeroplani. | Comandante di gruppo aerost. od aeroplani. | Comandante raggruppamento aerostieri o aviatori. | Comandante di aeronautica. |
| Comandante di compagnia dirigibilisti | Comandante di gruppo dirigibilisti. | Comandante di aeronautica aerostieri dirigibilisti. | Comandante della divisione. |
| Capitani addetti alle scuole aviatori. | Comandante della scuola. | Comandante delle scuole aviatori. | Comandante di aeronautica (av.). |
| Capitani della direzione dei servizi d'armamento. | Ufficiale superiore da cui dipendono. | Direttore dei servizi di armamento. | Ispettore dell'aeronautica militare. |

TABELLA N. 3.

## Ufficiali Subalterni.

| Grado e carica dell'Ufficiale | Compilatore delle note | Primo revisore | Secondo revisore |
|---|---|---|---|
| Subalterni del corpo aeronautico militare, addetti ai comandi, direzioni, reparti, scuole, officine. | Capitano od ufficiale superiore da cui dipendono. | Autorità aeronautica immediatamente superiore. | Autorità aeronautica immediatamente superiore (1). |

(1) La revisione si arresta al Comando di raggruppamento, o di gruppo dirigibilisti, o delle Scuole aviatori o al direttore dei servizi d'armamento.

TABELLA N. 4.

| Grado e carica dell'Ufficiale | Compilatore delle note | Primo revisore | Secondo revisore |
|---|---|---|---|
| Ufficiali in servizio aeronautico addetti ad uffici, reparti e servizi dipendenti da altri Ministeri. | Le note sono compilate e rivedute con norme analoghe a quelle stabilite per gli altri ufficiali dl corpo aronautico, riserbando l'ultima revisione ad una autorità aeronautica del R. esercito (ispettore dell'aeronautica militare o comandante di aeronautica) senza intervento delle autorità territoriali militari nel giudizio.<br>Per i capi servizio le note sono compilate dall'ispettore o comandante di aeronautica, sulla base di un rapporto redatto dal Ministero cui gli ufficiali sono addetti. | | |

N. 35. — CONCORSI. — **Concorso a premio di monografie relative alla guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 14 gennaio 1920.

Nell'intento di diffondere e di affermare, all'interno ed all'estero, la conoscenza del largo e magnifico contributo dato dalle nostre armi, dalle attività e dalle energie nazionali tutte nel conseguire la vittoria; di esaltare lo spirito di abnegazione e di sacrificio dell'esercito e della nazione, acciocchè lasci bella ed indelebile traccia nella educazione militare e popolare, questo Ministero ha deciso di promuovere un concorso, a premi, per una serie di monografie relative alla nostra guerra, in ordine alle modalità ad agli argomenti sottodescritti:

1° Le monografie dovranno avere carattere essenzialmente narrativo, educativo e popolare. Epperciò, lo stile, gli argomenti, la trattazione e la fattistica, dovranno uniformarsi a tali necessità prevalenti, per cui — meglio che da ogni altra parte — il valore e l'ammaestramento dei fatti erompono dalla medesima evidenza, concettosità e grandezza.

2° Dovranno, anzitutto, tenersi presenti tutte le fonti rese di pubblica ragione; e cioè bollettini di guerra, redazion ufficiali ed ufficiose, impressioni personali, fatti, episodî e ricordi individuali, pubblicazioni del comando supremo dell'esercito, redazioni dei sottosegretariati alla stampa ed alla propaganda di guerra, articoli dei corrispondenti di guerra, raffronti, paralleli.

Ogni monografia dovrà disporre — a seconda del suo carattere — di ampie ed evidenti rappresentazioni grafiche, diagrammatiche e panoramiche.

3° Al caso concreto di speciali indagini, oppure di accertamenti circa dati di fatto, elementi di indole organica, storica, topografica statistica ecc., i concorrenti potranno, personalmente, rivolgere analoga richiesta a questo Ministero (divisione stato maggiore - sezione 2ª) il quale provvederà ad esaudirle in relazione agli scopi da raggiungere.

4° Le monografie saranno esaminate, e giudicate, da una apposita commissione mista di ufficiali e di funzionari di Stato, da nominarsi a suo tempo.

Esse dovranno essere dattilografate, chiuse in busta sigillata e recare un motto distintivo, oppure una sigla: una seconda busta, pure sigillata, conterrà il nome, grado, corpo o professione e recapito dell'autore.

5° Il termine utile per la presentazione delle monografie a questo Ministero (divisione stato maggiore - sezione 2ª) è fissato al 31 dicembre 1920. Verrà accusata ricevuta delle monografie mediante pubblicazione dei singoli motti, o sigle, nel *giornale militare ufficiale*.

6° Agli autori delle monografie giudicate meritevoli di pubblicazione sarà corrisposto un premio di L. 3000. Il nome dei vincitori verrà pubblicato nel *giornale militare ufficiale*.

La proprietà letteraria delle monografie, e dei relativi annessi grafici, spetterà al Ministero della guerra, il quale provvederà alla stampa, alla diffusione ed anche alle eventuali traduzioni in lingua estera di talune di esse.

Gli argomenti di trattazione, per i quali è indetto il concorso delle monografie, sono i seguenti:

1° Le operazioni di guerra in Italia dal maggio 1915 all'8 novembre 1917 (narrazione e sintesi).

2° Le operazioni di guerra in Italia dall'8 novembre 1917 al 4 novembre 1918 (narrazione e sintesi).

3° Il teatro della guerra italiana nelle sue caratteristiche geografiche, militari e storiche.

4° La guerra sul Carso (modalità e varianti).

5° La guerra sulle Alpi (modalità e varianti).

6° Lo sforzo economico, industriale e finanziario dell'Italia durante la guerra.

7° Le operazioni di guerra degli italiani in Francia.

8° Le operazioni di guerra degli italiani nella penisola balcanica e nei teatri di guerra minori.

9° Il fante nella guerra italica: caratteristiche, prerogative, mezzi di azione, di collegamento, forza d'armi e di anime.

10° Il libro del valore italiano (illustrazioni episodiche, anedottiche, commenti di motivazioni di ricompense al valor militare ecc.).

11° L'opera dell'esercito per il risorgimento delle terre liberate.

12° Le nuove terre redente (cenni monografici, storici e militari).

13° Il costo della guerra italiana nei suoi valori umani (confronti e deduzioni).

14° L'artiglieria nella guerra italiana, suoi mezzi d'azione tattica, d'impiego, cameratismo d'armi, collegamenti, specie di fuoco ecc.

N. 36. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Biciclette militari.** — (Direzione generale genio). — 14 gennaio 1920.

Allo scopo di rendere più agevole la distribuzione delle biciclette agli enti militari e la vendita delle stesse ai militari ed impiegati dipendenti, e salve le disposizioni che al riguardo risultano dalla circolare n. 642 del *giornale militare ufficiale* dello scorso anno., si dispone quanto appresso:

1). Alle biciclette occorrenti ai corpi ed uffici militari per i servizi di presidio e servizi analoghi provvederanno i rispettivi comandi di corpo di armata territoriali con quelle che eventualmente non fossero più necessarie agli enti dipendenti, i quali pertanto si asterranno dal versarle alle direzioni e sottodirezioni del genio come era precedentemente prescritto.

A tal uopo i detti comandi emaneranno le disposizioni che riterranno più opportune per conoscere periodicamente le eccedenze di biciclette presso gli enti predetti, onde provvedere ai bisogni che verranno loro segnalati dai corpi ed uffici dipendenti.

Le cessioni di biciclette che così ne conseguono saranno effettuate gratuitamente cioè mediante passaggio di carico.

2). Qualora non sia possibile in tal modo provvedersi di biciclette, i corpi ed uffici che ne abbisognano dovranno richiederle direttamente all'officina di costruzione del genio militare di Pavia, che è autorizzata ad eseguire le relative cessioni a pagamento.

Analogamente saranno cedute ai predetti corpi ed uffici le parti accessorie e di ricambio.

3). Gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito e gli impiegati dell'amministrazione militare, in analogia a quanto praticavasi prima della guerra, potranno acquistare dalla officina biciclette e parti di ricambio ed accessori a pagamento immediato.

Le relative domande di acquisto dovranno essere inoltrate per il tramite del corpo od ufficio da cui dipende il militare o l'impiegato.

Le spese inerenti alle spedizioni che ne conseguono sono a carico dei singoli richiedenti.

Tali cessioni di biciclette saranno effettuate in ragione di una per ciascun militare od impiegato e s'intendono sempre subordinate alle disponibilità esistenti.

4). L'officina fornirà in tutti i casi biciclette di qualsiasi tipo nuove od usate e riparate, a seconda delle richieste che riceverà e delle rispettive disponibilità; ed i prezzi relativi dovranno corrispondere a quelli del mercato.

5). Le somme riscosse per le cessioni suddette saranno dall'officina medesima versate in tesoreria.

6). E' fatto divieto ai corpi ed uffici di acquistare biciclette dal comune commercio.

7). Le riparazioni alle biciclette dovranno essere eseguite direttamente dai corpi ed uffici che le hanno in carico, valendosi dei laboratori propri o di quelli di altri corpi od anche dell'opera di privati assuntori.

8). Le presenti disposizioni annullano le altre precedentemente emanate in materia da questo Ministero.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 37. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Stralcio di decreto ministeriale emanato dal Ministero delle colonie, riguardante la riduzione della divisione dei carabinieri reali in Tripolitania.** — (Divisione stato maggiore). — 14 gennaio 1920.

Il Ministero delle colonie ha emanato in data 30 giugno u. s. il seguente decreto ministeriale riguardante la riduzione delle divisioni dei CC. RR. in Tripolitania.

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147;

Visto il R. decreto 4 marzo 1915, n. 329 che ha soppresso il comando di legione dei CC. RR. in Tripolitania ed ha autorizzato il Ministero delle Colonie a ridurre il numero delle divisioni di CC. RR. in Tripolitania;

Considerato che, in relazione agli avvenimenti politici e militari succedutisi in Tripolitania, si è ritenuto opportuno di mettere il contingente dell'arma dei CC. RR. fissato per la Tripolitania in relazione ai bisogni della occupazione territoriale;

Art. 1. — Il numero delle divisioni CC. RR. della Tripolitania è ridotto da due ad una a far tempo dal 1° aprile 1915.

Art. 2. — Dalla data stessa vengono apportate le seguenti varianti alla tabella 3 annessa al R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147:

| GRADO | Ufficiali | Truppa | | Quadrupedi |
|---|---|---|---|---|
| | | a piedi | a cavallo | |
| | | Aumenti | | |
| Tenenti dei CC. RR. . . . . | 1 | — | — | 2 |
| | | Diminuzioni | | |
| Maggiori dei CC. RR. . . . . | 1 | — | — | 2 |
| Capitani . . . . . | 2 | — | — | 4 |
| Subalterni . . . . . | 3 | — | | 6 |
| Marescialli maggiori . . . . . | | 2 | 3 | 3 |
| Marescialli Capi. . . . . | — | 3 | 2 | 2 |
| Marescialli . . . . . | — | 2 | — | — |
| Brigadieri . . . . . | — | 2 | 4 | 4 |
| Vice Brigadieri . . . . . | | 2 | 2 | 2 |
| Appuntati . . . . . | — | 2 | 4 | 4 |
| Carabinieri trombettieri . . . . | — | 1 | 1 | 1 |

Art. 3. — Le varianti di cui al precedente articolo meno quella relativa alla diminuzione di 1 maggiore dei CC. RR., cessano di aver vigore dal 1° gennaio 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 38. — SERVIZIO SANITARIO. — **Richieste di documenti attinenti ad unità sanitarie smobilitate.** — (Direzione generale sanità militare). — 14 gennaio 1920.

Da vari corpi e reparti di truppa pervengono giornalmente a questo Ministero - direzione generale di sanità militare - numerosissime richieste di documenti clinici, od atti di decesso relativi a militari già ricoverati presso ospedali da campo od altre formazioni sanitarie mobilitate, oggi disciolte, allo scopo di definire questioni medico-legali, di pensione ecc.

Gli archivi delle predette formazioni sanitarie non sono in possesso del Ministero, bensì furono versati ai rispettivi centri di mobilitazione (ospedali militari principali): sì che, per poter dare evasione alle richieste, conviene che questo Ministero stesso ogni volta corrisponda ulteriormente con i sopracitati centri: ciò che è causa di notevole ritardo nell'espletamento delle pratiche.

A rimuovere tale inconveniente, si avverte che, d'ora in avanti, per tutte le richieste di compilazione dei documenti di cui trattasi, i comandi interessati dovranno mettersi in diretto rapporto coi competenti ospedali militari principali; e che, pertanto, al Ministero non dovranno essere inviate altre domande relative all'argomento, all'infuori di quelle tendenti a far precisare il centro di mobilitazione al quale, in un determinato caso, è necessario rivolgersi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 39. — TRASPORTI. — **Delegazione della direzione trasporti.** — (Divisione stato maggiore). — 14 gennaio 1920.

Le norme della costituzione e sulle attribuzioni delle commissioni militari di linea di cui agli atti 251 del 1898, 14 del 1901 e 169 del 1906 sono sostituite dalle presenti, le quali andranno gradualmente in vigore dal 15 gennaio corrente.

1). La denominazione «*Commissione militare di linea*» s'intende abolita dal 15 gennaio e sostituita dall'altra «*Delegazione della direzione trasporti*».

2) Le delegazioni delle Direzioni Trasporti hanno sede rispettivamente a Torino - Milano - Venezia - Trieste - Firenze - Napoli - Palermo.

Dette delegazioni sono poste alla diretta dipendenza della Direzione dei Trasporti presso il Ministero della Guerra.

3). Le anzidette delegazioni sono composte di:

1 ufficiale superiore di S. M. od in servizio di S. M. capo della delegazione;

2 ufficiali inferiori delle varie armi - ufficiali addetti (eventualmente 3 nelle sole delegazioni aventi giurisdizione su reti più vaste o di maggior traffico);

4 sottufficiali;

2 ordinanze d'ufficio.

4). I sottufficiali ed i militari di truppa saranno forniti dai comandi di presidio.

5). La competenza delle delegazioni trasporti si stende:

*a*) per quella di Torino su tutta la rete del compartimento FF. SS. di Torino e Genova;

*b*) per quella di Milano su tutta la rete del compartimento FF. SS. di Milano;

*c*) per quella di Venezia su tutta la rete del compartimento FF. SS. di Venezia, di Bologna e sulle linee del Trentino;

*d*) per quella di Trieste sulla rete ferroviaria della Venezia Giulia;

*e*) per quella di Firenze su tutta la rete dei compartimenti FF. SS. di Firenze, Ancona e Roma nonchè sulla linea di navigazione di stato Civitavecchia-Golfo Aranci;

*f*) per quella di Napoli su tutta la rete dei compartimenti FF. SS. di Napoli e Bari;

*g*) per quella di Palermo su tutta la rete dei compartimenti FF. SS. di Palermo, Reggio Calabria, e sulla linea di navigazione di stato Napoli-Palermo.

Ciascuna delegazione trasporti provvede anche per le ferrovie secondarie e per le linee fluviali poste nel territorio di giurisdizione assegnatole.

6). Gli incarichi di delegato militare per le linee ferroviarie della Sardegna sono disimpegnati dal capo di S. M. della divisione territoriale di Cagliari al quale però non è applicabile la disposizione amministrativa di cui al comma 2° del n. 2 della presente circolare.

Però per le pratiche relative all'esecuzione delle chiamate alle armi ed alla organizzazione di speciali corsi d'istruzione (fuochisti, manovratori, deviatori, ecc.) le ferrovie della Sardegna s'intendono far parte della delegazione trasporti di Firenze.

7). Le attribuzioni, gli obblighi e le relazioni di servizio delle delegazioni trasporti saranno regolate da apposite norme che verranno emanate in seguito da questo ministero - direzione trasporti.

Restano pertanto abrogati gli atti 231 del 1896, 14 del 1901 e 169 del 1906 del *giornale militare* ed ogni altra disposizione che fosse comunque contraria a quelle che si impartiscono con la presente circolare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 40. TRASPORTI. — **Uffici militari permanenti di stazione.** — (Divisione stato maggiore). — 14 gennaio 1920.

1. *La denominazione Comando militare di stazione* s'intende abolita dal 15 gennaio e sostituita dalla seguente: Ufficio militare di stazione.

2. Dal 15 gennaio i Comandi militari di stazione che oggi ancora esistono saranno gradualmente soppressi.

Rimarranno in funzione soltanto quelli previsti dalla «Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei Comandi militari permanenti di stazione» e quelli impiantati a Trieste Trento e Udine.

3. Gli Uffici militari di stazione di Trento e di Udine dipenderanno dalla Delegazione della direzione trasporti di Venezia, quello di Trieste dalla Delegazione della direzione trasporti di Trieste.

4. Quanto prima sarà pubblicato il fascicolo di aggiunte e varianti all'istruzione sopra indicata.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 41. — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme per il licenziamento degli ufficiali congedandi sottoposti ad accertamenti sanitari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 gennaio 1920.

In occasione del licenziamento di intere classi, o gruppi, di ufficiali delle categorie in congedo (esclusi i pensionati per precedente servizio militare) dovranno essere osservate le seguenti norme:

1° Gli ufficiali per i quali a qualsiasi effetto *siano in corso* o *debbano essere iniziati* accertamenti sanitari, resteranno, o saranno considerati, in servizio, fino a che saranno compiuti gli accertamenti stessi, per la sola parte che riguarda la loro idoneità fisica al servizio militare, indipendentemente dalle cause che possono averla menomata.

2° Tale *prima parte* degli accertamenti, però, deve *essere compiuta, di massima*, non oltre l'ultimo giorno stabilito volta a volta dal Ministero, per il licenziamento della classe, o gruppo, di ufficiali cui appartengono quelli che vi sono sottoposti.

I centri di mobilitazione interessati, perciò, appena indetto il licenziamento, trasmetteranno in tempo i documenti necessari ai collegi sanitari competenti.

3° Compiuta, come sopra, *la prima parte* degli accertamenti suddetti, gli ufficiali interessati dovranno essere inviati in licenza di congedamento, secondo le disposizioni in vigore, *con riserva* di definire la dipendenza, o meno, da cause di servizio dell'infermità da cui siano stati riconosciuti affetti.

4° La dipendenza o meno di cui sopra, dovrà essere *definita entro il quindicesimo giorno dopo l'ultimo previsto dal precedente* n. 2.

Allo scadere di tale giorno, i centri di mobilitazione interessati *hanno l'obbligo* di rimettere, al Comando di corpo d'armata territoriale da cui dipendono, l'elenco delle pratiche sanitarie rimaste ancora in corso, come da precedente n. 1), e le cause del ritardo, perchè possano essere stabilite le relative responsabilità, anche nei riguardi degli assegni che risultassero poi corrisposti in più, agli ufficiali lasciati oltre il tempo prescritto in attesa di decisioni.

Sarà cura perciò di tutti gli Enti responsabili (territoriali amministrativi sanitari ecc.) di dare la *precedenza assoluta* alle pratiche riguardanti ufficiali congedandi.

5° Definita così *in modo completo* la posizione sanitaria degli ufficiali interessati, sarà loro corrisposto il seguente trattamento:

*A) Infermità provenienti da cause di servizio.*

Gli ufficiali congedandi riconosciuti *non idonei* al servizio militare, continueranno ad essere considerati in licenza *con assegni* e *contemporaneamente* saranno trasmessi al Ministero del tesoro (Servizio assistenza militare e pensioni di guerra) i relativi atti sanitari, perchè sia da esso stabilito il trattamento *definitivo* di pensione, se l'inidoneità è *permanente*, o l'assegno *temporaneo*, se l'inidoneità *è temporanea*.

*B) Infermità non dipendenti da cause di servizio.*

Gli ufficiali congedandi avranno lo stesso trattamento disciplinare ed amministrativo previsto per gli altri ufficiali della classe, o gruppo, di congedandi cui appartengono.

6° Gli ufficiali che, all'atto del licenziamento della classe o gruppo di ufficiali cui appartengono, si troveranno *già in licenza* per infermità già *definita* come *dipendente da cause di servizio*, continueranno in detta posizione (con assegni) fino allo scadere di essa, dopo di che saranno sottoposti a nuovi accertamenti sanitari, per stabilire quale ulteriore trattamento loro competa, a senso del prescritto comma *A*) del precedente n. 5.

7° Gli ufficiali che all'atto del licenziamento della classe, o gruppo di ufficiali cui appartengono, si troveranno invece in licenza per infermità già *definita* come *non proveniente da cause di servizio*, avranno senz'altro il trattamento previsto dal comma *B*) del succitato n. 5.

8° Per gli ufficiali che, quando è indetto il licenziamento della classe o gruppo di ufficiali cui appartengono, si troveranno già in licenza per infermità, senza che ne sia ancora definita la causa di servizio o meno, saranno fatte d'urgenza le pratiche di cui al precedente n. 4, e successivamente sarà applicato, secondo i casi, il trattamento previsto dal comma *A*) oppure dal comma *B*) del precedente n. 5.

9° Gli ufficiali che all'atto del licenziamento della classe o gruppo di ufficiali cui appartengono, saranno ancora alle armi, *come idonei a solo servizio condizionato*, per infermità di cui sia già stata definita la causa, avranno senz'altro, e secondo i casi, il trattamento previsto del precedente n. 5 della presente circolare.

Se la causa della infermità *non è stata ancora definita*, saranno svolte anche per detti ufficiali, le pratiche di cui al precedente n. 8.

10° Gli ufficiali per i quali la *inidoneità* al servizio militare è stata dichiarata soltanto *temporanea*, qualunque ne siano state le cause e le modalità d'accertamento, a senso della presente circolare, *dovranno* essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari alla scadenza di essa, ed a cura dei centri di mobilitazione cui appartengono, per stabilire in modo definitivo la loro posizione futura, nei riguardi dell'eventuale loro impiego.

**La circolare 135 del " giornale militare „ del 1919 è abrogata.**

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 42. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamenti a carico del bilancio della guerra con titoli del VI prestito nazionale.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 15 gennaio 1920.

A seguito della circolare a stampa n. 51 del 12 gennaio 1920 diretta agli enti dipendenti d'artiglieria, del genio e dell'aeronautica ed alle direzioni di commissariato militare, si dispose che ai creditori, *ovvero ai loro procuratori o cessionari* ecc., i quali accettino di ricevere pagamenti in titoli del prestito, anzichè in contanti od in buoni del tesoro, sia fatta rilasciare una dichiarazione del seguente tenore:

« Il sottoscritto (creditore, procuratore, cessionario ecc., a seconda dei casi) dichiara « di accettare la somma di lire . . . . . in titoli del VI Prestito nazionale, anzichè « in contanti (od in buoni del tesoro) in conto del credito di lire . . . . . per . . . . . .

« A tale uopo egli consente che il relativo mandato di pagamento (od ordinativo « a seconda dei casi) sia reso esigibile dal direttore della sede (succursale o stabilimento « a seconda dei casi) della Banca d'Italia perchè ne commuti l'importo in acquisto di « titoli del VI Prestito nazionale, alle condizioni di emissione, da consegnarsi al sotto- « scritto insieme alla somma sopravanzata dall'operazione.

« Data . . . . . .

« Firma (del creditore, del procuratore; del cessionario ecc., a seconda dei casi) ».

La dichiarazione di cui sopra *da unirsi al titolo di pagamento* sarà munita del timbro d'ufficio dell'ente dipendente che la riceve e del visto del capo dell'ufficio, della direzione o dello stabilimento.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

# AVVISO

## Rivista d'artiglieria e genio
## Condizioni d'abbonamento per l'anno 1920

1. Per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali, per le biblioteche militari e per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico per via d'ufficio: **L. 24,00**.

2. Per i militari (compresi gli ufficiali in congedo) e gli assimilati del R. esercito e della R. marina, che desiderano ricevere il periodico personalmente, purchè le richieste di abbonamento siano rivolte direttamente alla direzione della *Rivista*: **L. 30,00.**

3. Per i non militari residenti in Italia: **L. 40,00**.

4. Per i residenti negli Stati esteri: **L. 50,00**.

Le richieste d'associazione, accompagnate dal relativo importo, debbono essere rivolte alla direzione della *Rivista d'artiglieria e genio*, via Astalli n. 15, Roma 17.

Per gli abbonamenti di cui al n. 1, i comandi di corpi ed uffici sono autorizzati ad anticipare il prezzo d'associazione per gli ufficiali ed assimilati dipendenti, rimborsandosi poi a rate mensili sul rispettivo stipendio.

Per maggior sicurezza di recapito, nella richiesta di associazione di cui al n. 1, dovrà essere indicato a quale comando, riparto, ufficio, sala di convegno, ufficiale od impiegato è destinata ogni singola copia della *Rivista*.

Allo stesso scopo, nel caso di cambiamento di residenza, si pregano gli abbonati di far conoscere il nuovo indirizzo.

Il prezzo dei fascicoli separati della *Rivista* è di **L. 4,00** (ovvero di **L. 6,00**) per i militari, e di **L. 7,00** (ovvero di **L. 10,00**) per i non militari, secondo che si tratti di fascicoli semplici o doppi.

Qualunque reclamo relativo agli abbonamenti e alla spedizione dovrà essere rivolto della direzione della *Rivista*.

**Prezzo della presente dispensa L. 0.30**

(244) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4 — 1920 — 21 Gennaio

N. 43 - 19 gennaio 1920. RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900 . . . . . *Pag.* 47

» 44 - 20 gennaio 1920. — RECLUTAMENTO. — Chiamata a visita degli inscritti della classe 1900 appartenenti ai comuni già invasi dal nemico . . . . *Pag.* 52

CIRCOLARE N. 43. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi di militari di truppa (compresi i sottufficiali) di 1ª categoria della classe 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 gennaio 1920.

1. Questo Ministero determina che il giorno 27 gennaio 1920, abbia luogo la chiamata alle armi dei militari di truppa (compresi i sottufficiali), di 1ª categoria in congedo provvisorio appartenenti alla classe 1900 nati nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'anno 1900.

2. Sono esclusi dalla chiamata alle armi i militari idonei in modo permanente soltanto ai servizi sedentari (allegato *B* dell'elenco delle imperfezioni), epperò coloro che vengano riconosciuti tali saranno rinviati in congedo illimitato.

Sono pure, per ora, esclusi dalla chiamata i militari residenti all'estero, quelli rivestiti dal grado di ufficiale, nonchè quelli appartenenti ai comuni già invasi ed arruolati dopo la liberazione dei comuni stessi, per i quali con telespresso del 13 dicembre 1918, n. 321 (Direzione generale leva e truppa) diretto ai comandi dei distretti interessati, era stata sospesa la presentazione alle armi.

Invece, i militari che compirono felicemente i corsi allievi ufficiali e non chiesero subito la nomina, debbono essere incorporati.

Il Ministero si riserva ulteriori disposizioni circa la chiamata degli ufficiali della classe 1900 e per la chiamata dei militari di detta classe di 1ª categoria residenti all'estero, e di quelli di 2ª categoria che non abbiano ancora prestato per intero i sei mesi di servizio stabiliti dal penultimo comma dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento. Per gli appartenenti ai comuni già invasi la chiamata alle armi avrà luogo dopo ultimate le operazioni che vengono disposte colla Circolare n. 44.

3. Il manifesto di chiamata alle armi, conforme all'allegato n. 1 alla presente circolare, è stato già comunicato a tutti i comandi di distretto con incarico di provvedere subito alla sua stampa e pubblicazione con le consuete modalità.

Ciascun distretto dovrà inviarne inoltre una copia al Ministero (Direzione Generale leva e truppa) ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

4. I militari richiamati provvisti del foglio provvisorio di congedo illimitato, loro rilasciato nel febbraio dello scorso anno, all'atto del licenziamento dalle armi, si presenteranno al comando del distretto militare nel cui territorio si trovano.

Il comando del distretto militare di presentazione dovrà però, qualora ne sia il caso, dare partecipazione al distretto di leva dell'avvenuta presentazione.

I richiamati che si trovano in Eritrea, in Libia o nelle isole dell'Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al Comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale li incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quelli di essi che eventualmente si trovassero in Somalia, saranno avviati a cura delle autorità locali al comando delle truppe della colonia Eritrea che li incorporerà nei dipendenti reparti.

6. Presso il comando del distretto i militari dovranno essere sottoposti ad accurata visita medica. Coloro che fossero riconosciuti affetti da imperfezioni od infermità incompatibili col servizio militare saranno o proposti a rassegna o ad osservazione presso l'ospedale militare. L'invio dei militari in osservazione o a rassegna sarà regolato mediante accordi che ciascun comando di distretto dovrà prendere con la Direzione dell'ospedale militare principale, segnalandole il numero dei militari visitandi.

Nell'invio in osservazione si terranno presenti le norme dettate con la circolare 181376-2 del 18 agosto 1917 (Direzione Generale di Sanità militare) specie per quanto riguarda l'osservazione ambulatoria.

Nell'attesa di essere inviati all'ospedale i militari potranno ottenere una breve licenza.

7. I militari dovranno, dai distretti cui si presentano, essere sollecitamente inviati al corpo dal quale sono tenuti in forza e che apparisce dal loro foglio di congedo, giusta quanto dispose il n. 8 della circolare n. 60 del *giornale militare* 1919.

Peraltro, i militari congedati dalle compagnie mitraglieri ormai disciolte, debbono essere inviati non già al deposito mitraglieri ma ai centri di mobilitazione originari.

I militari che per qualsiasi motivo non fossero stati mai assegnati ad un corpo, dovranno esserlo ora a cura dei comandi di distretto. All'uopo si osserveranno le norme impartite con la circolare n. 126 del *giornale militare* del 1918 e tenendo per base le *tabelle* indicate nel n. 24 della circolare stessa.

8. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere i richiamati e mantenere la disciplina, i comandanti di divisione militare territoriale comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa, possibilmente del rispettivo presidio.

*Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere*, tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di invio ai corpi.

9. L'invio dei richiamati ai vari corpi sarà iniziato al più presto ed effettuato in base agli ordini di movimento che verranno emanati da questo Ministero (Direzione trasporti).

Per l'accompagnamento ai corpi, i comandi di divisione militare territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi e dai reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto ovvero in città viciniori.

I richiamati dei distretti di Cagliari e Sassari destinati ai corpi stanziati nell'isola, saranno avviati alle rispettive sedi per cura dei distretti stessi.

10. Non dovrà concedersi ai richiamati licenza alcuna in attesa della partenza pel corpo, dovendo questa aver luogo con la massima sollecitudine.

11. I militari chiamati che abbiano fatta domanda di ammissione nella regia guardia per la pubblica sicurezza o nella regia guardia di finanza, dovranno essere ugualmente inviati ad un corpo per attendere sotto le armi l'esito della domanda fatta.

Coloro invece che abbiano fatto domanda, o la facciano ora, di riammissione in servizio nell'arma dei carabinieri, dovranno a senso delle disposizioni contenute nella circolare n .19520 del 10 dicembre u. s. (divisione stato maggiore) essere subito inviati alla legione nella cui giurisdizione trovasi il loro comune di nascita, per prestare servizio come carabinieri aggiunti.

12. In via eccezionale, si determina che i militari i quali siano allievi fuochisti delle Ferrovie dello Stato siano lasciati a disposizione delle Ferrovie per continuare il loro impiego.

A tal fine gli interessati dovranno produrre al distretto, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi, un certificato analogo a quello prescritto dal n. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalla chiamata alle armi.

In base a tale documento, i comandi di distretto lasceranno in libertà i militari dei quali trattasi, inscrivendo sulla lorro matricola la seguente variazione dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« Comandato a prestar servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato quale allievo-fuochista a senso del n. 12 della circolare n. 43 del *giornale militare* 1920 li . . . . ».

13. Ai richiamati che con documenti rilasciati dal direttore dell'istituto di credito nel quale sono impiegati provino di essere adibiti alle operazioni di emissione del VI° prestito nazionale, potrà dai comandi di distretti essere ritardata la presentazione alle armi fino a tutto il giorno 15 febbraio p. v. Sulla loro matricola dovrà inscriversi apposita variazione citando il presente numero.

14. Per ogni buon fine si rammenta che il beneficio del ritardo previsto dall'ultimo comma del n. 5 del manifsto allegato alla presente circolare, può essere concesso solamente agli allievi missionari degli istituti indicati dalla circolare n. 45132-2 del 10 gennaio 1920 (direzione generale leva e truppa).

15. Ai militari della classe 1900 richiamati alle armi possono applicarsi le disposizioni impartite col telespresso-circolare n. 45060 del 28 settembre 1919, relative alla concessione di licenze per sostenere esami.

16. Per l'eventuale dichiarazione e denunzia di diserzione a carico di militari che indugiassero a presentarsi, i comandi dei distretti applicheranno le norme del § 159 e seguenti dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti).

17. Col provvedimento che forma oggetto della presente circolare viene ad essere compiuto il richiamo alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1900, sicchè d'ora in avanti i militari di detta classe e categoria debbono trovarsi normalmente a prestare servizio, eccezione fatta di quelli che, in conformità delle disposizioni emanate con le circolari n. 527 e 612 del *giornale militare* scorso anno e con questa circolare, siano stati esclusi dalla chiamata od ammessi comunque a ritardare la prestazione del servizio militare.

In conseguenza, i comandi dei distretti militari sono invitati a compiere accurate verifiche per accertare se sianvi altri militari di 1ª categoria della classe 1900 i quali, o per essere stati arruolati dai consigli di leva posteriormente alla chiamata del rispettivo quadrimestre di nascita o per altra ragione, non siano ancora stati incorporati.

Detti militari dovranno essere subito invitati a presentarsi per essere avviati ad un corpo, con le stesse norme stabilite dalle circolari suddette per tutti gli altri militari, salvo che non comprovino di aver titolo per ritardare la prestazione del servizio o che si trovino in una delle posizioni che li esclude dalla presentazione.

Beninteso, lo stesso provvedimento dovrà essere subito adottato per quei militari della classe 1900 che saranno arruolati in 1ª categoria da ora in poi.

18. Il foglio di congedo illimitato provvisorio di cui sono attualmente provvisti (secondo quanto dispose il n. 9 della circolare n. 60 del *giornale militare* 1919) i militari della classe 1900 di 2ª categoria i quali già compirono sei mesi di servizio e quelli di 3ª categoria che già prestarono un qualsiasi periodo di servizio sotto le armi, dovrà a cura dei comandi di distretto essere sostituito col foglio di congedo illimitato (mod. 34 del catalogo) da compilarsi seguendo norme analoghe a quelle del n. 4 della circolare n. 424 del *giornale militare* 1919.

19. Il giorno 15 febbraio p. v. i comandi di distretto trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa) un rendiconto graduale numerico dei militari inviati ai corpi, distinti per arma, corpo e specialità, segnalando a parte il numero di quelli rinviati a casa perchè esclusi dalla chiamata a senso del primo alinea del n. 2 della presente circolare, il numero di quelli sottoposti a rassegna o ad osservazione, e di quelli che otterranno di ritardare il servizio o la presentazione alle armi per ciascuno dei motivi previsti dai numeri 5, 6 e 7 del manifesto allegato alla presente circolare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

## MANIFESTO

*per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1900 nati nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1900.*

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della Guerra, si prescrive quanto segue:

1. — Sono richiamati alle armi i militari di 1ª categoria in congedo illimitato provvisorio appartenenti alla classe 1900, *nati nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre* dell'anno 1900.

Sono esclusi dalla attuale chiamata i militari idonei in modo permanente soltanto ai servizi sedentari (allegato *B* dell'elenco delle imperfezioni).

Sono pure, per ora, esclusi dalla chiamata i militari residenti all'estero e quelli rivestiti dal grado di ufficiale.

La presentazione dei militari richiamati avrà luogo per tutti nelle prime ore del mattino del giorno 27 gennaio corr.

2. — I richiamati residenti nel comune capoluogo di questo distretto muniti del foglio provvisorio di congedo illimitato si presenteranno direttamente a questo Comando.

Gli altri, muniti del foglio provvisorio di congedo illimitato, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a questo distretto fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia il *foglio di viaggio*, le richieste mod. *B* Verdi, nonchè l'anticipazione del prezzo del biglietto, *essendo cessata dall'8 dicembre 1919, la gratuità dei viaggi di servizio*. Così dicasi pei percorsi sulle linee di navigazione e sulle tramvie a motore meccanico, nei casi in cui, di queste ultime, sia consentito l'uso a spese dell'erario.

I richiamati che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza il quale, accertatosi della loro identità, li munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore dei militari.

Le anticipazioni che saranno fatte dai sindaci ai richiamati dovranno essere annotate sul foglio provvisorio di congedo illimitato o, in mancanza di questo, sul foglio di riconoscimento.

3. — I militari che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 5.

Quelli provenienti da altri comuni, giunti a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in conto corrente, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 5 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata pel viaggio.

4. — Ai richiamati provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasferta, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del *visto per la partenza* e della firma del sindaco del comune da cui prrovengono.

Se però, pure essendo sprovvisti di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 5.

5. — Possono ottenere di ritardare la prestazione del serivzio quelli dei militari chiamati i quali comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno e degli istituti enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

A complemento delle disposizioni di cui al precitato § 523 avvertesi che di eguale beneficio potranno fruire:

*a*) gli allievi dell'istituto di belle arti di Roma, inscritti al secondo periodo del corso comune di disegno di figura, di scultura e di architettura, ovvero ai corsi superiori di pittura, di scultura e di decorazione;

*b*) gli allievi dell'istituto provinciale di belle arti di Siena, inscritti nei corsi superiori di architettura;

*c*) gli allievi dell'accademia di belle arti di Perugia, inscritti ai corsi speciali;

*d*) Gli allievi della scuola dell'arte della medaglia istituita presso la regia zecca di Roma;

*e*) gli allievi del R. istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi di Roma (compresa la scuola di discipline amministrative applicate);

*f*) gli allievi dei R. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

I detti studenti debbono presentare, insieme al certificato di studi, il libretto di iscrizione al tiro a segno, e dovranno essere avvertiti che non potranno conseguire ulteriormente l'ammissione al ritardo qualora non comprovassero di aver frequentato d'ora in avanti regolarmente le esercitazioni di tiro prescritte.

Sono dispensati da quest'obbligo quei militari che siano domiciliati in comuni dove non siavi istituito tiro a segno.

Possono fruire altresì del beneficio del ritardo gli allievi missionari, nonchè le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università estere o di istituti, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle università del Regno.

6. — Inoltre, il ritardo potrà essere concesso ai militari della classe 1900 che ottennero all'atto della prima loro chiamata alle armi l'ammissione al volontariato di un anno, e che comprovino di trovarsi nelle condizioni all'uopo previste dall'art. 105 della legge sul reclutamento.

Si avverte peraltro che, in ossequio al principio stabilito dall'art. 104 della legge stessa, potranno essere concesse nuove ammissioni al volontariato di un anno soltanto ai militari che si presentino ora alle armi per la prima volta, a coloro soltanto cioè che precedentemente non furono mai incorporati.

7. — I militari che abbiano uno o più fratelli alle armi potranno, su richiesta della famiglia, ottenere di ritardar la presentazione fino a quando il fratello o tutti gli altri fratelli attualmente in servizio non siano inviati in congedo illimitato.

Tale ritardo sarà concesso uniformandosi, per analogia, ai criteri stabiliti dal capo XIV *bis* delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1917, n. 765 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento, avvertendo peraltro che, agli effetti della concessione, potranno essere considerati come se fossero in servizio per fatto di leva:

tutti i militari di truppa, compresi i sottufficiali, della classe 1897 e successive, eccettuati quelli che siano vincolati ad obblighi di servizio volontariamente assunti (sottufficiali di carriera e simili);

tutti gli ufficiali delle categorie in congedo delle classi, corpi, armi e specialità per le quali non sia stato ancora ordinato il licenziamento.

In nessun caso potranno procurare il beneficio del ritardo alla presentazione ai militari della classe 1900 i fratelli che siano ufficiali in servizio attivo permanente e quelli che — qualunque sia il grado di cui sono rivestiti — abbiano rinunciato al licenziamento valendosi della facoltà stabilita dall'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 1054 del 12 dicembre 1918 (Circolare n. 736 *giornale militare* 1918) o da altra analoga disposizione.

8. — Gli aspiranti al ritardo del servizio o della presentazione alle armi, i quali non abbiano compiuto le pratiche per ottenere l'ammissione al detto ritardo prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di costituirsi come tutti gli altri richiamati, salvo ad esser rilasciati allorchè abbiano compiute tali pratiche, in attesa del compimento delle quali i comandanti dei distretti sono autorizzati a concedere agli interessati *dieci* giorni di licenza.

9. — I richiamati che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare saranno autorizzati a servirsene e ne riceveranno anzi *adeguato compenso in denaro.*

L'ammontare del compenso sarà pagato in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in ottime condizioni saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio

di calzature di marcia (stivaletti allacciati con gambaletto L. 25; per una farsetto a maglia di lana (pesante) L. 8; per una camicia, se di tela L. 4, se di flanella L. 12; per un paio di mutande, se di tela L. 4, se di lana L. 8; per un paio di calze, se di cotone L. 0,60, se di lana L. 2; per un fazzoletto L. 0,40; per una correggia da pantaloni L. 1.

10. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i richiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida discolpa il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

. . . . . li, 23 gennaio 1920.

*Il Comandante del Distretto*

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione dell'apposita commissione comunale, il soccorso giornaliero, pagato dal comune il lunedì di ogni settimana, nella misura sottoindicata:

| | Nei comuni capoluoghi di provincia di circondario e di distretto amministrativo | Negli altri Comuni |
|---|---|---|
| *a*) per la moglie . . . . . L. | 0,85 | 0,75 |
| *b*) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . » | 0 45 | 0,40 |
| *c*) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . . » | 0,85 | 0,75 |
| *d*) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lovoro . . » | 1,40 | 1,30 |
| *e*) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori o di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro . » | 0,85 | 0,75 |
| *f*) per ogni fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni sopra indicate . . . » | 0,45 | 0,40 |
| *g*) per l'avo o l'ava . . . . . » | 0,85 | 0,75 |

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie e di figli di lui. Non sarà accordato all'avo od all'ava anche quando al soccorso stesso sia stato ammesso un solo dei congiunti indicati nelle lettere precedenti. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non potrà essere corrisposto che nei riguardi di uno solo di essi.

---

N. 44. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata a visita degli inscritti della classe 1900 appartenenti ai comuni già invasi dal nemico.** (Direzione generale leva e truppa). — 20 gennaio 1920.

1. Questo Ministero determina che le operazioni di leva per gli inscritti della classe 1900 appartenenti ai comuni già invasi dal nemico e che ancora non sono stati visitati dai consigli di leva, abbiano inizio col 15 febbraio 1920 intendendosi però aperta anche per essi la leva fino dal 26 febbraio 1918 come per tutti gli inscritti del 1900 appartenenti agli altri comuni del Regno.

2. Per provvedere alle operazioni di leva i sindaci dei comuni interessati, senza che occorra la verifica della giunta municipale, dovranno inviare non più tardi del 1° febbraio 1920 alla Prefettura o Sottoprefettura competente copia autentica delle liste e le schede che debbono essere state compilate entro il mese di dicembre 1919 secondo le direttive date da questo Ministero con dispaccio 1° agosto 1919, n. 288. Sulle liste di leva e sulle schede dovrà essere apposto per ciascuno inscritto il numero d'ordine progressivo a senso del disposto dal n. 9 della circolare 670 del 15 dicembre 1911.

3. Nella stessa data del 1° febbraio 1920 i sindaci pubblicheranno per 15 giorni consecutivi le liste di leva aggiungendovi, oltrechè la nota di cui al § 11 del regolamento sul reclutamento, anche la seguente:

«Tutti i nati nell'anno 1900 residenti in questo comune che non sono ancora stati visitati dal consiglio di leva e che siano stati omessi nella compilazione delle liste qui pubblicate debbono presentarsi subito all'ufficio leva di questo comune.

Gli omessi che non si presenteranno ma che saranno scoperti incorreranno nelle pene della detenzione e della multa comminate dall'art. 137 del testo unico delle leggi sul reclutamento. Inoltre non potranno fare valere gli eventuali titoli all'assegnazione in 2ª o 3ª categoria».

4. I sindaci, venendo in qualsiasi modo a cognizione di individui omessi dovranno compilarne la scheda e aggiungerli sulle liste, dopo di che li muniranno di certificato di viaggio e di riconoscimento e li inviteranno a presentarsi al consiglio di leva competente possibilmente per il giorno stabilito per la visita degli inscritti del mandamento, altrimenti per un'altra seduta successiva.

Contemporaneamente i sindaci dovranno avvertirne per telespresso il consiglio di leva indicando nel telespresso tutti i contrassegni personali dell'omesso e gli altri dati a lui relativi; in pari tempo i sindaci dovranno trasmettere d'urgenza al consiglio di leva la scheda personale.

Il consiglio di leva dovrà aggiungere sulle liste l'omesso e visitarlo immediatamente.

5. I sindaci dovranno anche segnalare senza indugio ai consigli di leva per telespresso le cancellazioni o le modificazioni che si rendesse necessario fare alle liste in seguito alle pubblicazioni di esse.

6. Per le operazioni di leva di cui alla presente circolare la sessione di leva dovrà chiudersi il 15 aprile 1920.

7. Le sedute ordinarie dei consigli di leva per la verificazione delle liste di leva della classe 1900 e per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe stessa avranno principio in tutti i circondari il giorno 15 febbraio 1920 e si svolgeranno, senz'altra interruzione all'infuori dei giorni festivi, entro il periodo di tempo che a ciascun consiglio di leva sarà assegnato dal comandante del corpo d'armata territoriale, in relazione al numero degli inscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruolamento.

8. Affinchè le operazioni della leva possano ultimarsi nel più breve periodo di tempo si prescrive quanto segue.

*a*) Poichè, come risulta dal decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1918, n. 132, non può applicarsi l'art. 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento, non avrà luogo le estrazione a sorte, e gli inscritti saranno contradistinti sulla scheda personale col solo numero di ordine della lista di leva. In conseguenza la verificazione definitiva delle liste di leva, anzichè eseguirsi prima delle operazioni di visita ed arruolamento di ciascun mandamento, dovrà aver luogo all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il semplice controllo tra le liste di leva della prefettura o sottoprefettura e quelle tenute dai comuni.

In occasione poi della proclamazione delle decisioni emesse in ciascuna seduta dal consiglio di leva, il presidente, a mente dell'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento, inviterà pubblicamente gli astanti a dichiarare se sia incorsa alcuna omissione nella compilazione della lista e, all'occorrenza, provvederà in conformità del citato articolo di legge.

*b*) Al consiglio di leva di Udine saranno assegnati due ufficiali medici.

*c*) In ciascuna seduta il consiglio di leva di Udine visiterà 200 giovani, gli altri ne visiteranno 100.

Per raggiungere questo numero potranno precettarsi per una stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni ed anche a diversi mandamenti.

9. Si avverte che, non essendo ancora ripristinati i servizi della Sottoprefettura di Asiago, deve provvedervi anche per quanto riguarda la leva la Prefettura di Vicenza. Tutte quindi le operazioni di leva di quel circondario saranno svolte sia dall'ufficio che dal consiglio di leva di Vicenza, i quali cureranno di mantenere tutti i documenti e le registrazioni relative completamente separate da quelle del circondario di Vicenza.

10. I prefetti e sottoprefetti inviteranno d'urgenza i sindaci a trasmettere subito i certificati di morte dei giovani nati nel 1900 che risultino deceduti, mentre il Ministero ha già provveduto perchè le capitanerie di porto trasmettano d'urgenza gli elenchi degli inscritti da cancellarsi dalle liste di leva di terra perchè appartenenti alla leva di mare.

L'ordine della leva, conforme all'annesso allegato *A*, porterà la data del 20 gennaio 1920 ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia *immediatamente* pubblicato in tutti i comuni.

11. Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale provvederà alla destinazione ai consigli di leva degli ufficiali delegati, degli ufficiali medici, di quelli dei carabinieri reali e degli scritturali militari.

12. Se a qualche consiglio di leva non possa assegnarsi un ufficiale medico, il prefetto o sottoprefetto, prescindendo, in via eccezionale dal turno fra tutti i sanitari esercenti nel capoluogo del circondario di cui al § 59 del regolamento sul reclutamento, affiderà l'incarico di perito sanitario del consiglio di leva al medico o ai medici che, per servizi precedentemente prestati presso il consiglio di leva o presso le truppe, abbiano, in confronto agli altri, una pratica speciale delle visite di leva.

13. Appena ricevuta la presente circolare i prefetti e sottoprefetti faranno aggiungere sulle liste di leva della classe 1900 gli inscritti di leve precedenti stati rimandati quali rivedibili o per altre cause alla leva ora detta.

Qualora fra i rivedibili ve ne siano di quelli nati negli anni 1896 e 1897 per i quali sarebbe già trascorso il periodo normale di rivedibilità, i prefetti e sottoprefetti dovranno aggiungerli sulle liste come inscritti sul conto dei quali il consiglio omise di prendere una decisione (§ 42 del regolamento sul reclutamento).

Allo stesso modo dovrà provvedersi per coloro che risiedendo all'estero erano stati rimandati alla seduta straordinaria del 1 dicembre 1917.

14. Qualora in qualsiasi tempo venga a risultare che un inscritto proveniente da leve precedenti è stato omesso dalla aggiunzione sulle liste di leva della classe 1900, egli dovrà esservi aggiunto e dovrà essere immediatamente precettato a presentarsi a visita dinanzi al consiglio purchè sia tuttora aperta la leva stessa. In tal caso egli sarà trattato come gli altri inscritti di cui al n. 4.

Se la leva sarà già chiusa, dovrà considerarsi come un omesso vero e proprio e come tale dovrà venire aggiunto sulle liste della leva che sarà allora in corso.

15. Ad ogni buon fine si avverte che la presente chiamata a visita riguarda soltanto coloro che, essendo rimasti nei comuni invasi, non poterono presentarsi a visita a tempo debito.

Non riguarda quindi coloro che, presentatisi a visita durante la leva sulla classe 1900 ad un consiglio di leva, furono mandati rivedibili alla classe 1901.

La presente chiamata non riguarda nemmeno coloro, che, come riformati in leve precedenti od in rassegna, avrebbero dovuto essere sottoposti alla revisione ordinata col decreto luogotenenziale del 12 agosto 1917, n. 1230 per i quali il Ministero si riserva di provvedere.

16. La dichiarazione di renitenza che fosse stata eventualmente emessa da qualsiasi consiglio del Regno per inscritti della classe 1900 rimasti nei comuni invasi dovrà essere cancellata in via amministrativa e gli inscritti stessi dovranno in tal caso essere nuovamente precettati a visita.

17. Se, per eccezionali motivi, il sottoprefetto non potesse presiedere qualche seduta del consiglio di leva, la presidenza sarà assunta dal consigliere aggiunto. Resta però inteso che tale facoltà sarà consentita in via assolutamente transitoria ed in casi del tutto eccezionali.

18. L'accertamento della idoneità al servizio militare sarà fatto in base agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio e che danno luogo alla as-

segnazione ai servizi sedentari in modo permanente approvati col decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156.

Dovranno pertanto essere arruolati:

*a*) gli uomini che raggiungano o superino la statura di m. 1,50;

*b*) gli uomini *temporaneamente* idonei ai soli servizi sedentari. A loro riguardo i consigli di leva si asterranno dal fare qualsiasi designazione, spettando esclusivamente all'autorità militare di determinarne l'impiego in relazione al giudizio delle commissioni sanitarie centrali;

*c*) gli uomini affetti da imperfezioni od infermità che, giusta l'elenco *B* approvato col decreto citato, motivano la *inabilità assoluta alle fatiche della guerra e l'assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente*. Tale assegnazione, giusta le avvertenze dell'elenco in parola, può aver luogo soltanto previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione: perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un inscritto sia assolutamente inabile alle fatiche della guerra, lo invieranno pel definitivo giudizio in osservazione presso l'ospedale militare.

Se il direttore dell'ospedale confermerà tale inabilità alle fatiche della guerra e pronuncierà l'*assegnazione* dell'inscritto *ai servizi sedentari in modo permanente*, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento: e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « *Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di . . . . . in data . . . . . Abile, arruolato in . . . . . categoria e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per . . . . . (infermità)* ».

Analoga annotazione sarà apposta sul foglio matricolare, nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

Se invece i ldirettore dell'ospedale si limiti a dichiarare che l'inscritto è semplicemente *presunto permanentemente* inabile alle fatiche della guerra, alla decisione di arruolamento il consiglio di leva farà seguire la formula seguente:

« *Presunto permanentemente inabile alle fatiche della guerra dal direttore dell'ospedale militare di . . . . . per . . . . . (infermità)* ».

19. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti, per l'osservazione, *all'ospedale militare principale nel capoluogo del corpo d'armata*.

20. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

21. I capilista appartenenti per età alla classe 1898 stati rimandati alla leva sulla classe 1900 quali rivedibili o per altre cause, ove nella visita a cui saranno sottoposti durante la sessione ordinaria risultassero tuttora inabili al servizio per infermità che non possano dar luogo alla riforma se non dopo trascorso il periodo della rivedibilità, non dovranno essere riformati, ma rimandati ad una o più speciali sedute straordinarie che a questo scopo si terranno negli ultimi giorni del mese di giugno 1920, affinchè possa così compiersi il periodo normale della rivedibilità. Se in queste ultime sedute verranno giudicati ancora inabili, saranno senz'altro riformati.

Eguale procedimento dovrà seguirsi a riguardo dei renitenti ed omessi nati nel 1898 che fossero visitati durante la sessione ordinaria.

Le speciali sedute straordinarie di cui sopra saranno a suo tempo fissate direttamente dai prefetti e sottoprefetti nel numero strettamente rispondente al bisogno con le norme di cui ai paragrafi 66 e seguenti del regolamento sul reclutamnto.

22. I capilista, renitenti ed omessi nati nell'anno 1899 dovranno, se affetti da infermità di breve durata, essere rimandati ad una successiva seduta ordinaria o straordinaria in guisa da poter essere nuovamente visitati non appena siansi ristabiliti.

Quelli affetti da infermità la cui guarigione richieda un lungo periodo di tempo saranno mandati rivedibili alla leva sulla classe 1901.

23. In ordine alla segnalazione ai sindaci, od ai prefetti e sottoprefetti, dei militari in servizio quali arruolati volontari, ed alle formule da apporsi a loro riguardo sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli e ruoli matricolari; agli inscritti da ammettersi a visita per delegazione; alla compilazione dei fogli matricolari mod. 59, anche per gli inscritti arruolati nella 3ª categoria; alla richiesta dei certificati penali; al con-

trollo per parte dei distretti militari del numero degli inscritti che saranno stati arruolati nelle tre categorie, si seguiranno le norme di cui ai numeri 15, 16, 17, 18, 19 e 25 della circolare n. 755 del 12 dicembre 1916.

Per gli inscritti che saranno arruolati dopo la chiamata alle armi che sarà indetta per le reclute della classe 1900 l'ufficiale delegato in 1° si asterrà dal compilare il ruolino mod. 14 di cui al § 188 del regolamento sul reclutamento.

Relativamente ai telegrafisti della compagnia Marconi che chiederanno di essere visitati per delegazione presso il consiglio di leva più vicino al porto del Regno nel quale sosteranno, il consiglio di leva stesso è autorizzato ad effettuare senz'altro la chiesta visita per delegazione, prescindendo dal consenso della autorità prefettizia del circondario nelle cui liste di leva si trova inscritto il visitando.

24. La prova dei diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria dev'essere costituita, nei modi ordinari, presso i consigli di leva dei circondari nei quali i giovani trovansi inscritti sulle liste di leva.

Il termine utile per fare valere tali diritti scadrà colla data di chiusura della leva sulla classe 1900.

Si ricorda a questo proposito che, anche quando le domande di assegnazione in 2ª o 3ª categoria si riferiscano a militari già incorporati, i relativi documenti dovranno essere presentati ai consigli di leva per mezzo delle autorità prefettizie, anzichè per il tramite delle autorità militari.

25. I prefetti e sottoprefetti rivolgeranno speciali raccomandazioni ai sindaci, perchè provvedano colla maggiore sollecitudine alla compilazione e spedizione dei documenti prescritti per la prova dei diritti di assegnazione alla 2ª o 3ª categoria.

26. Agli effetti dell'assegnazione alla 2ª o 3ª categoria per qualunque dei titoli previsti dalla legge, la morte di un fratello sotto le armi durante l'attuale guerra potrà essere dimostrata, ove gli interessati non siano ancora in grado di produrre un regolare certificato di morte, mediante produzione della lettera di partecipazione ufficiale dell'autorità militare, oppure di estratto dell'elenco mod. 148 del catalogo, che l'autorità comunale potrà chiedere al Ministero della guerra (divisione matricole).

A tale documento dovrà essere unita copia del foglio matricolare del militare defunto da chiedersi dal comune ai singoli comandi di deposito di reggimento, alle direzioni, ecc., con la variazione relativa alla morte del militare stesso.

Qualora la decisione non possa essere presa per mancanza della copia del foglio matricolare mod. 61, detta copia potrà essere sostituita da una dichiarazione del comandante di corpo o di distretto da cui risultino le generalità, la classe di arruolamento e la data di morte del militare.

27. I militari mutilati durante la guerra e ricoverati in un istituto di rieducazione, debbono considerarsi come ammessi a far parte del corpo invalidi e veterani, agli effetti dell'assegnazione di un fratello alla 2ª categoria, in forza dell'art. 66, n. 2 del testo unico delle leggi sul reclutamento, giusta il paragrafo 423 12° comma delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907).

28. A senso del decreto luogotenenziale n. 295 del 24 febbraio 1918, agli effetti della determinazione dei titoli all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria previsti dagli articoli 63 e seguenti del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, numero 1497, debbono considerarsi non esistenti in famiglia i militari scomparsi dopo un fatto d'armi, e le assegnazioni così concesse sono revocabili entro il periodo di un decennio se in qualche modo verrà a risultare l'esistenza in vita dello scomparso.

Si ricorda ad ogni buon fine che in tali casi bisogna tenere presente le norme esecutive riportate nella circolare n. 133 del 24 febbraio 1918 per quanto riguarda le segnalazioni da farsi alle autorità comunali e le eventuali revoche.

29. In tutti quei casi in cui non sia possibile costituire la prova dei diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per essere distrutti o dispersi i registri di stato civile durante l'invasione nemica, e tale circostanza risulti confermata da regolare dichiarazione delle relative autorità comunali, gli atti mancanti potranno essere sostituiti da atti notori, redatti nelle debite forme dinanzi al pretore, nei quali dovranno essere contenute in modo preciso tutte le indicazioni che avrebbero dovuto desumersi dagli atti stessi.

Non appena i registri potranno essere ricostituiti, a senso del decreto luogotenenziale n. 102 del 1° febbraio 1918, i singoli uffici di leva dovranno richiedere alle auto-

rità competenti la produzione di regolari atti di stato civile allo scopo di controllare l'esattezza delle notizie contenute negli atti notori e provocare, quando questi risultino difformi, la revoca delle concesse assegnazioni, a senso dell'ultimo comma del paragrafo 399 delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, salva sempre l'azione penale in confronto degli eventuali colpevoli.

A tale fine gli incartamenti relativi alle assegnazioni alla 2ª e alla 3ª categoria così concesse dai consigli di leva dovranno essere conservati con ogni cura ben separati e distinti presso gli uffici di leva, i quali dovranno anche tenerne nota in apposito registro e darne comunicazione di volta in volta al Ministero (divisione 1ª leva).

30. Tutti coloro che saranno arruolati in base alla presente circolare dovranno essere lasciati in congedo provvisorio in attesa dell'ordine di chiamata alle armi che il Ministero si riserva di emanare a tempo opportuno.

31. Al termine di ogni seduta dei consigli di leva gli ufficiali dei carabinieri reali disporranno perchè gli inscritti e riformati dichiarati renitenti nella seduta stessa siano ricercati ed invitati a presentarsi subito al consiglio.

32. Per i viaggi e le indennità di soggiorno degli inscritti si osserveranno le norme di cui al n. 4 dell'annesso manifesto, allegato *A*.

33. Non appena terminate le sedute ordinarie ad ogni modo *non oltre il 1° aprile* 1920 per quei consigli per i quali a tale data le sedute stesse fossero ancora in corso, i prefetti e sottoprefetti faranno conoscere con telegramma espresso il numero degli inscritti arruolati in 1ª categoria idonei ad incondizionato servizio.

Gli uffici di leva interessati prenderanno subito nota di tale disposizione, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio delle dette indicazioni numeriche.

*Il Ministro* — ALBRICCI

Allegato *A*.

**Chiamata a visita degli inscritti di leva della classe 1900 appartenenti ai comuni già invasi dal nemico.**

*Il prefetto della provincia di . . . . . .*
*o il sottoprefetto del circondario di . . . . . .*

Visto il decreto luogotenenziale del 10 febbraio 1918, n. 132;

In conformità all'ordine emanato dal Ministero della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. Gli inscritti di leva della classe 1900 che appartengono ai comuni di questo circondario già invasi dal nemico e che ancora non sono stati visitati dai consigli di leva del Regno, sono chiamati all'esame personale ed arruolamento in questo capoluogo di circondario, nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto. Quelli che non si presenteranno senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva.

2. I giovani nati nel 1900 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

3. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondaro di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da lira una al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

4. Gli inscritti, per recarsi dal capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario di leva, e per farne ritorno, avranno diritto, sulle ferrovie dello Stato, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo esercita dalla *Società italiana di ferrovie e tramvie* e sulle ferrovie della *Società veneta*, a viaggiare *gratuitamente*, colla semplice esibizione del precetto personale di presentazione. Pei viaggi e pei percorsi che non possono compiersi

*sulle ferrovie sovramenzionate, essi possono ottenere dall'autorità comunale il documento per fruire (sulle linee ferroviarie non esercitate dallo Stato o dalle Società sovramenzionate, o sulle linee di navigazione) di quelle riduzioni che fossero stabilite pei trasporti militari.*

Gl'inscritti assolutamente indigenti possono chiedere all'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del consiglio di leva ed il pagamento dei mezzi di viaggio se debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri.

5. Circa i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, gli inscritti di leva potranno prendere conoscenza delle relative disposizioni della legge sul reclutamento consultando le *avvertenze generali* riportate nel precetto personale per presentarsi al consiglio di leva, o rivolgendosi all'autorità comunale. Per ottenere l'assegnazione medesima gli inscritti chiederanno ai sindaci dei rispettivi comuni i necessari documenti.

6. Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì, 20 gennaio 1920.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO).

*TABELLA indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento.*

| COMUNI | Giorno | Mese | Anno | Ora | *Osservazioni* | COMUNI | Giorno | Mese | Anno | Ora | *Osservazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| **Sedute suppletive.** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **Chiusura della sessione: 15 aprile 1920.** | | | | | | | | | | | |

Prezzo della presente dispensa L. 0 20

(330) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1920 — 24 Gennaio

N. 45 - 22 novembre 1919. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNTA'. R. decreto n. 2392, che estende ai prigionieri fatti dai ribelli in Libia le disposizioni emanate col decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 923, a favore dei prigionieri fatti dal nemico nella recente guerra . . . . . *Pag.* 61

» 46 - 25 novembre 1919. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto-legge n. 2341, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 . . . . . *Pag.* 61

» 47 - 27 novembre 1919. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto-legge n. 2496, che istituisce il cap. 60-bis *B* nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 . . . . . *Pag.* 62

» 48 - 30 novembre 1919. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2512, concernente gli assegni dei militari dell'arma dei carabinieri reali e della R. guardia di finanza impiegati dello Stato, stati richiamati in servizio durante la guerra . . . . . *Pag.* 63

» 49 - 4 gennaio 1920. DISCIPLINA MILITARE. ARMA DEI CARABINIERI REALI. R. decreto n. 12, che stabilisce norme circa l'annullamento delle punizioni inflitte ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 64

» 50 - 16 gennaio 1920. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Vaglia postale di servizio . . . . . *Pag.* 65

» 51 - 20 gennaio 1920. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . . *Pag.* 66

» 52 - 22 gennaio 1920. AVANZAMENTO. Norme per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo adibiti ai servizi automobilistici . . *Pag.* 66

» 53 - 22 gennaio 1920. MATERIALE SANITARIO. Alienazione delle maschere contro i gas asfissianti . . . . . *Pag.* 67

» 54 - 22 gennaio 1920. SERVIZIO AERONAUTICO. — Denominazione di enti aeronautici . . . . . *Pag.* 67

» 55 - 22 gennaio 1920. SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Disposizioni amministrative per l'applicazione del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1080, sullo stato dei sottufficiali . . . . . *Pag.* 67

» 56 - 22 gennaio 1920. TRASPORTI. Trasporti militari italiani sulle ferrovie francesi ed inglesi . . . . . *Pag.* 68

» 57 - 22 gennaio 1920. TRASPORTI. Trasporti degli eserciti e delle marine alleate sulle ferrovie italiane . . . . . *Pag.* 69

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 69

CIRCOLARE N. 45. *STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'.* **R. decreto n. 2392, che estende ai prigionieri fatti dai ribelli in Libia le disposizioni emanate col decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 923, a favore dei prigionieri fatti dal nemico nella recente guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 novembre 1919. (Gazzetta ufficiale n. 3, del 5 gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;
Visto il decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178;
Visto il decreto luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1870;
Visto il decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 923;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto coi ministri per la guerra e pel tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 923, sono estese, in quanto applicabili e salvo le eccezioni di cui all'art. 2 del presente decreto:

*a*) ai personali militari e civili considerati dall'art. 1 del decreto 14 ottobre 1917, n. 1870;

*b*) ai militari ed agli impiegati dell'amministrazione militare metropolitani, distaccati nelle isole dell'Egeo.

Art. 2.

Agli ufficiali, agli impiegati civili ed al personale subalterno di ruolo, effettivi ai RR. corpi di truppe coloniali di cui alla lettera *a*), agli operai borghesi a matricola, effettivi ai RR. corpi stessi di cui alla lettera *d*) del citato art. 1 del decreto luogotenenziale 14 ottobre 1917, n. 1870, in luogo del soprassoldo di guerra e della razione viveri, spetta l'indennità coloniale prescritta dagli articoli 12, lettera *c*), 56, 58, lettera *b*), del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 147.

Agli ufficiali, ai sottufficiali di carriera ed ai militari di truppa italiani di cui sopra spetta altresì la corresponsione dell'eventuale differenza fra gli assegni di prigionia loro dovuti e quelli dovuti ai pari grado metropolitani, in applicazione del 3° comma delle disposizioni transitorie del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, tenuto presente l'art. 5 del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 178.

Ai militari indigeni di cui alla lettera *c*) del già citato art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1870 spetta il pagamento della razione viveri giornaliera di guerra, computata in ragione di L. 1, fatta eccezione per quelli che l'avessero ricevuta in natura, dal giorno successivo a quello della prigionia, sino al giorno della liberazione.

Art. 3.

La liquidazione delle indennità di cui al presente decreto sarà fatta, pei personali suddetti, o per gli eredi di quelli morti, seguendo le norme emanate per la liquidazione degli assegni di prigionia di cui al decreto 14 ottobre 1917, n. 1870.

Art. 4.

Agli impiegati civili ed al personale subalterno di ruolo e straordinari, non appartenenti all'amministrazione militare o ai Regi corpi di truppe coloniali in servizio in Libia, fatti prigionieri o risultanti dispersi posteriormente al trattato di Losanna, spetta

lo stipendio d'organico e la indennità coloniale, se trattasi di personale di ruolo, o l'assegno fisso e le indennità equipollenti alla indennità coloniale delle quali fossero eventualmente provvisti per effetto del loro servizio in colonia, ove trattisi di personale straordinario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a San Rossore, addì* 22 *novembre* 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — ALBRICCI — SCHANZER.

---

N. 46. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **R. decreto-legge n. 2341, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 25 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 2, del 3 gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-1920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì* 25 *novembre* 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

*TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-1920.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. n. | 5 | Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'amministrazione centrale | L. | 350.000 |
| » | 18 | — Ufficiali del R. esercito, ecc. | » | 15.800.000 |
| » | 19 | — Sottufficiali, caporali e soldati | » | 10.000.000 |
| » | 20 | - Carabinieri Reali - Ufficiali | » | 2.000.000 |
| » | 22 | — Spese di leva ed assegno giornaliero, ecc. | » | 250.000 |
| » | 27 | - Indennità eventuali | » | 7.000.000 |
| » | 28 | - Indennità eventuali carabinieri reali | » | 2.000.000 |
| » | 29 | — Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti | » | 600.000 |
| » | 31 | — Spese per i ricoverati, ecc. | » | 1.000.000 |
| » | 32 | — Spese per il funzionamento delle scuole, ecc. | » | 400.000 |
| » | 34 | — Spese generali dei corpi, ecc. | » | 4.000.000 |
| » | 37 | — Corredo alle truppe, ecc. | » | 8.000.000 |
| » | 38 | — Pane e viveri alle truppe | » | 2.500.000 |
| » | 43 | — Materiale e stabilimenti di artiglieria | » | 3.000.000 |
| » | 44 | — Lavori di mantenimento, ecc. | » | 2.000.000 |
| » | 57 | — Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate ecc. | » | 100.000 |
| » | 60 | — Indennità temporanea, ecc. | » | 1.000.000 |
| » | 60-bis | — Spese per la guerra | » | 245.000.000 |
| » | 60-quater | Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni | » | 45.000.000 |
| | | Totale maggiori assegnazioni | L. | 350.000.000 |

*Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:*

*Il Ministro del tesoro*: SCHANZER. *Il Ministro della guerra*: ALBRICCI.

---

N. 47. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 2496, che istituisce il cap. 60-bis B nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 27 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n 10, del 14 gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. decreto 20 novembre 1919, n. 2270;

Vista le legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario in corso è istituito il capitolo n. 60-bis-B « Spese per la gestione dell'ufficio centrale per le nuove provincie, per i servizi dipendenti, e in generale per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. decrto 20 novembre 1919, n. 2270 », con lo stanziamento di lire due milioni (L. 2.000.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - SCHANZER ALBRICCI.

---

N. 48. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 2512, concernente gli assegni dei militari dell'arma dei carabinieri reali e della R. guardia di finanza impiegati dello Stato, stati richiamati in servizio durante la guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 novembre 1919. (Gazzetta ufficiale n. 9, del 13 gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 10 dicembre 1882, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle finanze, di concerto con quello per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli impiegati dello Stato, compresi quelli delle ferrovie di Stato e gli insegnanti delle scuole primarie amministrati dai consigli scolastici provinciali, richiamati sotto le armi come sottufficiali o come appuntati o militi dell'arma dei carabinieri reali o del corpo della R. guardia di finanza, e che hanno prestato servizio durante la presente guerra, hanno diritto agli assegni militari, cumulabili con lo stipendio civile, pei primi 60 giorni dopo il licenziamento dalle armi, anche se durante tale periodo sono stati dalla licenza illimitata passati in congedo illimitato od assoluto, o anche se sono stati o vengono inviati direttamente in congedo illimitato od assoluto.

Va defalcato, da quanto loro spetta a senso di quanto sopra, la differenza che durante i detti 60 giorni o parte di essi, avessero già percepita tra l'assegno militare e lo stipendio civile, ove quest'ultimo sia inferiore all'assegno militare.

Art. 2.

Il trattamento di cui al precedente articolo non è cumulabile con gli assegni di licenza spettanti ai militari in attesa di riforma o pensione, nè con la gratificazione di assegno, o con l'assegno temporaneo, rinnovabile o vitalizio di pensione, salvo il diritto di opzione per il trattamento più vantaggioso.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.*

VITTORIO EMANUELE.

NITTI ALBRICCI TEDESCO - SCHANZER.

N. 49. - DISCIPLINA MILITARE - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto n. 12, che stabilisce norme circa l'annullamento delle punizioni inflitte ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali.** - (Divisione stato maggiore) 4 gennaio 1920. — (*Gazzetta ufficiale* n. 13, del 17 gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito, tèsto unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e successive modificazioni;

Vista la legge del 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Visto il Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia, approvato con R. decreto 28 novembre 1869;

Visto il regolamento generale per l'arma dei carabinieri reali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911;

Visto il regolamento per le licenze del R. esercito, approvato con R. decreto 7 settembre 1903;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145;

Visto il regolamento di disciplina militare per il R. esercito, approvato con R. decreto 25 luglio 1907;

Visto il regolamento per le note caratteristiche approvato con R. decreto 8 dicembre 1910;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 494, del 6 aprile 1919, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri reali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919, concernente le rafferme ed i relativi premi per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge n. 1802 del 2 ottobre 1919, concernente la sistemazione dell'arma dei carabinieri reali;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Le punizioni che trovansi e che verranno registrate nella matricola dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali debbono essere cancellate se trascorsi, o man mano che si compiano, dieci anni dalla data in cui vennero inflitte.

Art. 2.

Nei riguardi dell'avanzamento per anzianità e di ogni concessione amministrativa prevista dalle disposizioni vigenti, e per la quale sia richiesto il requisito della buona condotta, le punizioni inflitte ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali dovranno ritenersi come non esistenti, dopo trascorso il periodo di tempo sottoindicato, sempre quando, beninteso, durante tale periodo il militare non riporti verun'altra punizione superiore alla consegna:

*a*) tre anni, se la punizione sia stata del rimprovero solenne, sussidiato o pur no da altre punizioni, ovvero del massimo sia della prigione che della sala di disciplina o degli arresti semplici e di rigore;

*b*) anni due e mezzo, se sia stata del massimo della prigione, della sala di disciplina o degli arresti di rigore, sussidiata oppure no da prigione, sala od arresti semplici in misura inferiore al massimo;

*c*) anni due se sia stata di rigore per otto o più giorni, sussidiata oppure no da sala od arresti semplici;

*d*) un anno ogni altra punizione di prigione, sala od arresti.

Art. 3.

Il conferimento di medaglia d'oro o d'argento al valor militare, o d'oro al valor civile o di marina, annulla tutte le punizioni riportate fino alla data dell'azione di valore compiuta.

Ogni altra medaglia al valor militare, civile o di marina annulla tutte le punizioni riportate fino a tre anni prima del fatto pel quale sia stata conferita.

Art. 4.

Nelle note caratteristiche non deve farsi verun specifico richiamo alle punizioni riportate dall'interessato, le quali possono essere bensì elemento di giudizio, ma la particolare e sintetica valutazione delle qualità del militare deve rispondere all'abituale suo rendimento e contegno ed al concetto che di lui si è formato il compilatore delle note stesse.

Art. 5.

I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali deferiti al giudizio di una Commissione di disciplina debbono essere assistiti, all'atto in cui ricevono comunicazione dei documenti relativi, da un ufficiale inferiore di loro fiducia residente nella città nella quale si convoca la commissione.

Ove l'ufficiale non sia richiesto dallo interessato, o non si trovi disponibile, sarà comandato d'ufficio.

Tale ufficiale può redigere memorie difensive, richiedere per iscritto al presidente testi, o documenti, o supplementi di indagini, che al caso dovranno essere fatte eseguire a cura del presidente stesso.

Il termine utile per la comunicazione degli atti è pertanto portato a giorni 6 prima di quello della convocazione della commissione, ma, a motivata richiesta del difensore, fatta almeno quattro giorni prima della fissata convocazione, questa potrà dal presidente venire protratta per una volta tanto e di non oltre 15 giorni.

Il diniego da parte del presidente di aderire ad una qualsiasi di tali richieste dovrà essere motivato in foglio apposito da unirsi, con la richiesta, agli atti della commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Dato a Roma, addì 4 gennaio* 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

---

N. 50. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Vaglia postale di servizio.** (Segretariato generale Ragioneria). — 16 gennaio 1920.

Con riferimento alla circolare n. 471 del *giornale militare* 1918 si porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti che, con decreto dell'11 novembre 1919 è stata prorogata per un altro anno, e cioè dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1920, la convenzione in data 4 giugno 1914 fra il Ministero della guerra ed il Ministero delle poste e dei telegrafi per il rilascio di vaglia di servizio in esenzione di tassa a favore degli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 51. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — ***Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.*** — *(Direzione generale personali civili e affari generali).* 20 gennaio 1920.

Sono disponibili n. 4 posti di custode nel ruolo dei RR. istituti di belle arti, di cui alle tabelle I⁹ annesse al R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2127, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli applicati suddetti, tutti i sottufficiali che già si trovano in nota pel conseguimento dell'impiego civile, anche se comandati a disimpegnare le funzioni di applicato o di ufficiale d'ordine dei magazzini militari negli uffici dipendenti dall'amministrazione militare, salva la quota parte dei posti spettanti ai sottufficiali della R. Marina.

Gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed i sottufficiali che intendono concorrere allo impiego sopra indicato dovranno presentare alle autorità da cui direttamente dipendono apposita domanda su carta bollata non più tardi del giorno 16 febbraio 1920 sulla quale dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

I sottufficiali che non intendono di concorrere all'impiego sopra indicato dovranno presentare alle stesse autorità (quelli in congedo ai rispettivi centri di reclutamento) non oltre lo stesso giorno 16 febbraio 1920 un'esplicita dichiarazione, in carta semplice, di rinunzia a tale impiego, loro offerto con la presente circolare.

Il giorno stesso della presentazione delle domande e delle dichiarazioni, ma non oltre la data sopra fissata, le autorità dalle quali gli applicati ed i sottufficiali dipendono dovranno, *sotto la loro personale responsabilità*, trasmettere tali domande e dichiarazioni in piego raccomandato al Ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che abbiano accettato l'impiego offerto la copia del foglio matricolare mod. 61 completata e firmata e lo specchio caratteristico mod. F. degli interessati. Ove non fosse possibile procurrsi subito tali documenti matricolari e caratteristici, le domande dovranno essere ugualmente trasmesse al Ministero con riserva di rimettere in seguito i documenti stessi. Dell'avvenuta spedizione delle domande avvertiranno il Ministero con telegramma.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati compresi i sottufficiali che si trovino in congedo in attesa dell'impiego civile, ai quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli distretti che li abbiano in forza.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato, le autorità non dovranno più accettare domande da parte dei predetti applicati o sottufficiali.

In ogni caso, di tali domande non sarà tenuto alcun conto, come pure non sarà tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione contraria o diversa da quelle sopra enunciate e in base alle quali viene offerto l'impiego.

Si avverte che i sottufficiali, le cui domande di ammissione al concorso o dichiarazioni di rinuncia non pervenissero a questo Ministero nel limite di tempo sopra fissato, saranno senz'altro considerati come rinunciatari al cennato impiego, salvo, peraltro, a ritenere personalmente responsabili le predette autorità militari in ordine agli eventuali reclami che dai sottufficiali medesimi potessero essere avanzati in dipendenza della mancata trasmissione delle domande anzidette.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 52. — AVANZAMENTO. **Norme per l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo adibiti a servizi automobilistici.** — (Divisione stato maggiore). — 22 gennaio 1920.

A decorrere dal 1° febbraio 1920 restano abolite le disposizioni date con la circolare 312 del *giornale militare* 1919.

Pertanto questo Ministero determina, anche a parziale modificazione della circolare 655 del *giornale militare* 1916, che l'esperimento della durata di 15 giorni prescritto dal 1° capoverso della circolare stessa, debba essere compiuto, secondo la destinazione dell'ufficiale, presso un reparto di truppa territoriale o mobilitato della propria arma e che

il parere sulla spiccata capacità tecnico-automobilistica richiesto dal 2° capoverso della detta circolare, sia emesso, a partire dal 1 febbraio 1920, dal centro automobilistico o unità automobilistica equivalente. (Direzione centrale automobilistica, autoparco, autoraggruppamento autonomo, autoreparto autonomo) a cui l'ufficiale proposto appartiene.

Detto parere dovrà essere convalidato dall'ufficio automobilistico di questo Ministero.

Pertanto le proposte di avanzamento degli ufficiali adibiti al servizio automobilistico dovranno essere trasmesse dalle competenti autorità gerarchiche al predetto ufficio automobilistico per il loro definitivo corso.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 53. — MATERIALE SANITARIO. — **Alienazione delle maschere contro i gas asfissianti.** — (Direzione generale sanità militare). — 22 gennaio 1920.

Questo Ministero, avendo già provveduto a far trattenere a propria disposizione per eventuali futuri bisogni un certo quantitativo di respiratori inglesi nuovi già immagazzinati presso l'ospedale di Milano e presso i M. A. M. S. di Trieste e di Udine, dispone che tutti gli altri quantitativi di maschere antiasfissianti, qualunque sia il loro tipo ed il loro stato d'uso, siano messi a disposizione della commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra.

Tutti gli enti interessati quindi, i quali abbiano in deposito materiale del genere, dovranno prendere diretti accordi con la predetta commissione superiore per l'alienazione di esso.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 54. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Denominazione di enti aeronautici.** (Divisione stato maggiore). — 22 gennaio 1920.

In relazione ai decreti luogotenenziali n. 484 del 12 aprile 1918, n. 1909 del 15 dicembre 1918 e all'articolo 16 del R. decreto n. 2143 del 21 novembre 1919

il Ministero determina:

1. Sono ripristinate le denominazioni di comando di aeronautica (aviatori) e di comando di aeronautica (aerostieri e dirigibilisti), già stabilite con R. decreto 7 gennaio 1915 n. 11, che costituisce il corpo aeronautico militare, convertito in legge con legge n. 508 in data 1 febbraio 1917.

2. È soppressa l'attuale denominazione di comando aviatori.

3. È soppressa la denominazione di battaglione aerostieri, ed è sostituita con quella di raggruppamento aerostieri (il quale resta costituito su due gruppi aerostieri, una compagnia aerostieri specializzati ed un deposito).

4. È soppressa la denominazione di battaglione dirigibilisti, ed è sostituita con quella di gruppo dirigibilisti (con un proprio deposito).

5. È soppressa la denominazione di direzione d'artiglieria aeronautica, ed è sostituita con quella di direzione dei servizi di armamento aeronautico.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 55. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Disposizioni amministrative per l'applicazione del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 gennaio 1920.

1. I sergenti ed i sergenti maggiori saranno ammessi al nuovo assegno giornaliero dal 1° gennaio 1920, aumentato secondo i quadrienni passati nello stesso grado.

Per il diritto, la cessazione, la riduzione e sospensione dell'assegno e per il relativo conteggio e pagamento nulla è innovato a quanto è stabilito nel regolamento sugli as-

2. Per il conteggio e pagamento dello stipendio ai marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti ,si osserveranno integralmente le norme in vigore per gli ufficiali.

Per gli aumenti quadriennali tengasi presente quanto pei marescialli maggiori e maestri d'arme di 1ª classe, è stabilito dall'art. 34 delle disposizioni transitorie del R. decreto.

L'assegnazione dello stipendio e successivi aumenti quadriennali ai marescialli e gradi corrispondenti dovrà essere fatta per cura dei consigli d'amministrazione e risultare sul foglio matricolare con le seguenti variazioni:

Per coloro che non hanno ancora compiuto quattro anni di servizio sotto le armi nel grado attuale alla data del 1° gennaio 1920:

« Ammesso allo stipendio di L. . . . dal 1° gennaio 1920 a senso del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986 ».

Per coloro che hanno compiuto quattro anni di servizio sotto le armi nel grado attuale alla data del 1° gennaio 1920:

« Ammesso allo stipendio di L. . . . aumentato di L. . . . per avere compiuto (quattro, otto, ecc., anni di grado) a senso del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986 ».

Per i marescialli maggiori e maestri d'arme di prima classe ai quali sia da applicarsi l'art. 34 delle disposizioni transitorie del R. decreto:

« Ammesso allo stipendio di L. . . . aumentato di L. . . . per aver compiuto (18, 22, 26 o 30 anni di servizio) a senso dell'art. 34 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986 ».

Pei successivi aumenti e promozioni saranno fatte analoghe variazioni matricolari.

Nei casi dubbi possono essere chiesti chiarimenti al Ministero (direzione generale leva e truppa).

Sullo stipendio saranno operate tutte le ritenute che gravano sullo stipendio degli ufficiali, compresa quella del 6% stabilita dall'art. 1 del R. D. 23 ottobre 1919, n. 1970.

Gli stipendi saranno pagati dalla cassa del corpo o del comando del distaccamento senza alcuna ingerenza del reparto.

I marescialli e gradi corrispondenti saranno tenuti in evidenza nella prima o prime pagine del quadro 3 del giornale di contabilità, separatamente dagli altri sottufficiali.

3. L'importo degli oggetti di corredo che i marescialli e gradi corrispondenti possono prelevare dal magazzino del corpo, sarà ritenuto sullo stipendio del mese nel quale avvenne il prelevamento su presentazione di apposita nota da compilarsi mensilmente dall'ufficiale di magazzino. E' consentito che il pagamento possa farsi a rate non minori però di un terzo dell'importo degli oggetti prelevati. Non sono consentiti nuovi prelevamenti se prima non sarà stato saldato il debito precedente.

4. Gli oggetti di corredo distribuiti ai marescialli e gradi corrispondenti saranno diminuiti mensilmente dal carico con separata richiesta e l'importo di essi sarà integralmente prelevato dal conto *fondo scorta* e *conti particolari* ed introitato al *conto proventi* per essere versato in tesoreria, reintegrando il conto fondo scorta e conti particolari con l'introito delle ritenute.

5. Spetta al consiglio d'amministrazione e per esso al relatore di vigilare affinchè i prelevamenti di oggetti di corredo siano contenuti nei limiti del puro necessario.

6. La cessione di stipendio è consentita solo ai marescialli e gradi corrispondenti per i quali non sia intervenuto un provvedimento di collocamento a riposo, e non siano richiamati dal congedo o comunque trattenuti alle armi. La ritenuta da operarsi a senso dell'art. 10 della legge 30 gennaio 1908, n. 335, sarà operata pertanto solo a quelli cui è consentita la facoltà di cessione.

*Il Ministro* - ALBRICCI.

---

N. 56. — TRASPORTI. — **Trasporti militari italiani sulle ferrovie francesi ed inglesi.** — (Direzione trasporti). 22 gennaio 1920.

A datare dal 1° gennaio 1920 tutti i trasporti militari italiani sia di persone che di materiali sulle linee ferroviarie francesi debbono effettuarsi a tariffa del pubblico ed a pagamento diretto.

Pertanto i militari diretti in Francia, o che vi transitino per ragioni di servizio, debbono essere forniti dei fondi necessari.

Sono abrogate le concessioni speciali esistenti in materia di viaggi di licenza a favore dei militari che si recano in Francia od in Inghilterra. Essi pertanto riceveranno (se del caso) il foglio di licenza con viaggio gratuito sino a Modane o Ventimiglia ed ivi provvederanno, *a loro spese*, del biglietto di viaggio pel percorso estero *a tariffa del pubblico*.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 57. — TRASPORTI. — **Trasporti degli eserciti e delle marine alleate sulle ferrovie italiane.** — (Direzione trasporti). — 22 gennaio 1920.

A datare dal 16 corrente, il trasporto sulle ferrovie italiane dei militari e dei materiali degli eserciti e delle marine delle nazioni alleate dovrà aver luogo ai prezzi ed alle condizioni vigenti pel pubblico.

Non dovranno pertanto, da detta data, essere più rilasciati documenti che valgano a fare ottenere sia la gratuità, sia riduzioni di prezzo pei trasporti predetti.

Con la presente viene abrogata la circolare n. 662, *giornale militare* 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

## ERRATA-CORRIGE

Dispensa 3ª, anno 1920, circolare 39.

A pag. 42, nel titolo della circolare, *invece di*: « Delegazione », *leggasi*: « Delegazioni ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(365) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1920 — 30 Gennaio

N. 58 - 26 ottobre 1919. STATO DEGLI UFFICIALI. R decreto-legge n. 2388, che detta norme circa l'ordinamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . Pag. 72

» 59 - 11 dicembre 1919. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - R. decreto n. 2574, che determina l'imputazione della spesa per gli assegni dovuti a militari in servizio presso amministrazioni non militari, ed abroga la facoltà concessa ad alcuni Ministeri di trattenere in servizio militari congedabili . . Pag. 74

» 60 - 21 dicembre 1919. STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2573, concernente la dispensa dal servizio attivo permanente di ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria, in applicazione dell'art. 1 del R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088 Pag. 75

» 61 - 20 gennaio 1920. - TRASPORTI. — Viaggi dei militari espatriandi Pag. 76

» 62 - 24 gennaio 1920. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Trattamento economico spettante ai sottufficiali che hanno perduto le indennità di guerra . . . . . Pag. 76

» 63 - 28 gennaio 1920. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio . . . . . Pag. 77

» 64 - 28 gennaio 1920. - MATRICOLA. - Rilascio di copie di stati di servizio e di fogli matricolari . . . . . Pag. 77

» 65 - 28 gennaio 1920. - RECLUTAMENTO. — Licenze straordinarie ai militari della classe 1900 aventi diritto alla 2ª o alla 3ª categoria . . . . . Pag. 77

» 66 - 28 gennaio 1920. - SERVIZIO SANITARIO. Modello per verbale di visita collegiale . . . . . Pag. 77

» 67 - 28 gennaio 1920. STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 2240 del 20 novembre 1919, che detta norme per la dispensa degli ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici . . . . . Pag. 82

» 68 - 28 gennaio 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. Norme per l'applicazione del R. decreto n. 2335, relativo alla indennità caro-viveri stabilita per il personale salariato delle amministrazioni governative . . . . Pag. 82

» 69 - 29 gennaio 1920. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni . . . . . Pag. 82

CIRCOLARE N. 58. — STATO DEGLI UFFICIALI. **R. decreto-legge n. 2388, che detta norme circa l'ordinamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina.** (Direzione generale personale ufficiali). — 26 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 2, del 3 gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Sentito il consiglio dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

## DISPOSIZIONI GENERALI.

### Art. 1.

Un ufficiale del R. esercito o della R. marina non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non dal ministro della guerra o della marina, salvo i casi indicati all'art. 2.

### Art. 2.

Per gli ufficiali del R. esercito appartenenti ad unità mobilitate o in servizio nelle colonie o fuori del Regno, e per gli ufficiali della R. marina, imbarcati su navi mobilitate in tempo di guerra o su navi isolate che trovansi fuori delle acque dello Stato, o destinati a servizi organizzati a terra nelle colonie o fuori del Regno, la decisione di deferimento al Consiglio di disciplina è demandata alle autorità dell'esercito o dell'armata designate da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, i quali stabiliscono anche l'ordinamento e la procedura del Consiglio.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio, l'ufficiale sarà deferito al rispettivo Consiglio di disciplina permanente del Regno.

### Art. 3.

Qualora per un medesimo fatto o più fatti connessi siano da giudicarsi ufficiali del R. esercito e della R. Marina, questi vengono sottoposti ad un unico Consiglio dal ministro della guerra o della marina, o dall'autorità dell'esercito o dell'armata competente ai termini del precedente articolo 2, secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali da sottoporsi a Consiglio appartenga al R. esercito o alla R. marina.

### Art. 4.

Le presenti norme sostituiscono quelle contenute nel titolo III della parte prima (articoli 31-70) della legge 18 luglio 1912, n. 803, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina.

## ORDINAMENTO

### Art. 5.

Il Consiglio di disciplina è permanente ed è costituito di un presidente e di due membri tratti da ufficiali generali per l'esercito, da ufficiali ammiragli per la marina, e nominati di anno in anno con decreto del rispettivo ministro.

Il Consiglio è assistito da un segretario senza voto, con grado o rango di colonnello.

Per assicurare il funzionamento del Consiglio, in caso d'impedimento, d'incompatibilità, o di esonero di componenti effettivi, e per provvedere al caso previsto dall'articolo 8, vengono designati da tre a sei supplenti.

Il Consiglio può essere rinnovato parte o tutto anche nel corso dell'anno per cui è nominato.

Art. 6.

Se l'inquisito sia superiore di grado o di anzianità ad alcuno dei componenti del Consiglio, questi viene sostituito con altro generale o ammiraglio, superiore o più anziano; ma se per il grado o l'anzianità dell'inquisito la sostituzione non sia possibile, il Consiglio rimane immutato.

Art. 7.

Nel caso contemplato dall'art. 3 si costituisce dal ministro un Consiglio misto di ufficiali dell'esercito e della marina, tratti dai Consigli permanenti di cui all'art. 5. La sorte determina quale debba fornire i due membri e a quale riserbi di fornire il presidente e il segretario.

Art. 8.

In periodo di maggior lavoro il ministro può costituire un secondo Consiglio, servendosi dei supplenti disponibili e, occorrendo, nominando anche altri componenti.

Art. 9.

Non possono essere chiamati a far parte del Consiglio di disciplina, nè come componenti effettivi, nè come supplenti, ufficiali parenti o affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente.

Non possono prendere parte al giudizio disciplinare:

*a*) l'offeso o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito o dell'offeso o danneggiato;

*b*) l'autore dei rapporti o chiunque abbia indagato sui fatti che determinarono la convocazione del Consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;

*c*) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi.

## DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA R. MARINA.

Art. 10.

Ogni qualvolta debbasi sottoporre a giudizio disciplinare un ufficiale che non appartenga al corpo dello Stato maggiore generale (ruolo ufficiali di vascello) od al corpo R. equipaggi, il meno anziano dei tre ufficiali ammiragli è di diritto sostituito nel Consiglio dall'ufficiale generale meno anziano del corpo o ruolo al quale l'ufficiale appartiene.

## PROCEDURA.

Art. 11.

L'atto di deferimento, contenente i quesiti proposti al Consiglio di disciplina, è rimesso al presidente insieme con gli atti della inchiesta e le eventuali difese scritte dall'inquisito, enumerati e descritti in apposito indice.

Art. 12.

Il presidente, accertato che non sussistano motivi di incompatibilità nei riguardi suoi propri ed in quelli dei membri del Consiglio, fissa il giorno e l'ora della riunione e ne dà avviso all'ufficiale inquisito.

Questi ha diritto d'intervenirvi; ma se, senza esserne giustificato da legittimo impedimento, non si presenti nel giorno ed ora fissati, il Consiglio procede in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata con ordinanza motivata dal presidente.

Art. 13.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono segrete.

Aperta la seduta, il presidente fa chiamare l'inquisito e, data lettura dell'atto di deferimento, invita il segretario a leggere gli atti comunicati dal ministro, ai quali viene man mano apposto il bollo d'ufficio con la data della seduta.

Terminata la lettura, il presidente, i membri del Consiglio e l'inquisito appongono la loro firma all'indice degli atti.

Poscia il presidente domanda all'inquisito se abbia nulla da aggiungere a propria difesa, e, nell'affermativa, gli concede la parola.

Delle nuove giustificazioni oralmente addotte si fa constare mediante sunto scritto, che l'inquisito rimette al presidente prima di prendere la parola e che viene unito agli atti.

Finita la sua difesa, l'inquisito viene fatto ritirare dal presidente, che pone in votazione i quesiti nell'ordine in cui sono stati proposti dal ministro. In caso di risposta affermativa su uno, non si procede alla votazione dei successivi.

La votazione è segreta ed i componenti il Consiglio vi procedono per ordine inverso di grado e di anzianità.

Fatto lo spoglio dei voti, il presidente proclama l'esito della votazione ed il conseguente parere del Consiglio, che vengono quindi trascritti nel verbale e questo è firmato seduta stante dai componenti del Consiglio.

Tutti gli atti sono inviati al ministro per le sue decisioni, le quali non potranno scostarsi dal parere del Consiglio se non in favore dell'ufficiale.

Art. 14

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - ALBRICCI - SECHI.

---

N. 59. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 2574, che determina l'imputazione della spesa per gli assegni dovuti a militari in servizio presso amministrazioni non militari, ed abroga la facoltà concessa ad alcuni Ministeri di trattenere in servizio militari congedabili.** — (Divisione stato maggiore). — 11 dicembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 16, del 21 gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il D. L. 17 novembre 1918, n. 1698;
Visto il D. L. dell'8 maggio 1919, n. 1075;
Visto il R. D. del 20 luglio 1919, n. 1316;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro, della marina, dei lavori pubblici, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'agricoltura, dell'industria commercio e lavoro, delle poste e telegrafi, delle terre liberate e dell'istruzione pubblica.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Gli assegni e tutte le indennità spettanti agli ufficiali attualmente in servizio ed ai militari di truppa comandati o comunque addetti presso altri Ministeri sono a carico dei bilanci dei Ministeri stessi, i quali rimborseranno a quello della guerra la spesa da esso anticipata.

Art. 2.

La facoltà, concessa ad alcuni Ministeri, di trattenere in servizio ufficiali e militari di truppa del R. esercito, che in forza delle vigenti disposizioni dovrebbero essere congedati o ricollocati in posizione ausiliaria, in congedo provvisorio o a riposo, è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ROSSI - MORTARA - TEDESCO - SCHANZER - ALBRICCI - SECHI - BACCELLI - PANTANO - DE VITO - VISOCCHI - FERRARIS DANTE - CHIMIENTI - NAVA.

---

N. 60. — STATO DEGLI UFFICIALI. **R. decreto n. 2573, concernente la dispensa dal servizio attivo permanente di ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria, in applicazione dell'articolo 1 del R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088.** (Divisione stato maggiore). — 21 dicembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 20, del 26 gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2088 del 7 novembre 1919, riguardante la sistemazione degli ufficiali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

In applicazione del R. decreto n. 2088 dovranno essere dispensati dal servizio attivo permanente gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria nel numero sotto indicato:

Tenenti generali 2;
Maggiori generali 3;
Brigadieri generali 3;
Colonnelli 3.

Art. 2.

Nelle cifre sopraripportate sono compresi non solo gli ufficiali da collocarsi in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri, ma anche quelli che ai termini delle leggi vigenti dovessero essere dispensati dal servizio attivo permanente per altre cause entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

N. 61. — TRASPORTI. — **Viaggi dei militari espatriandi.** — (Direzione trasporti). — 20 gennaio 1920.

Poichè i viaggi dei militari espatriandi per recarsi dalla sede dei corpi rispettivi ai posti di concentramento sono da considerarsi come effettuati in servizio — a chiarimento di quanto venne disposto con la circolare n. 631 1919 (n. 28) dovrà provvedersi perchè sia loro acquistato il biglietto ferroviario a tariffa militare corrispondente al percorso suddetto, a cura dei corpi dai quali gli espatriandi vengono avviati ai posti di concentramento.

Per quei militari che, prima di raggiungere il posto di concentramento, intendano usufruire della licenza per recarsi presso la famiglia, dovrà essere acquistato il biglietto dalla sede del corpo alla località ove risiede la famiglia medesima. Pel successivo tragitto dalla predetta località al posto di concentramento, sarà loro rilasciata, dal proprio corpo, una richiesta mod. B. di color rosa valevole pel viaggio in conto corrente, se trattasi di militari che non abbiano famiglia espatriante; altrimenti saranno inclusi nella richiesta (mod. B. rosa) collettiva per la famiglia, da rilasciarsi a forma della circolare 137 del *giornale militare* 1919.

Nulla è innovato per il viaggio degli altri membri della famiglia, che avvenisse indipendentemente da quello del capo famiglia, viaggio che, nei casi previsti dalla citata circolare, continuerà ad effettuarsi in conto corrente su produzione della richiesta mod. B. di color rosa.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 62. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. **Trattamento economico spettante ai sottufficiali che hanno perduto le indennità di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 gennaio 1920.

Risultando che non tutti i corpi hanno esattamente interpretate ed applicate le disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto 21 settembre 1919, n. 1767 (circolare 532), si avverte che tutti i militari che hanno perdute le indennità di guerra per effetto dell'art. 2 del detto decreto debbono avere, fino a che rimangono in servizio presso enti mobilitati, il trattamento economico indicato nel citato art. 3.

Non sono, quindi, applicabili loro le disposizioni della precedente circolare 374 del 1919, in quanto che il diritto di opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della circolare medesima è concesso solo ai sottufficiali che hanno gli assegni ivi indicati.

In conseguenza, anche quei sottufficiali che avevano già fatto l'opzione prima di perdere le indennità di guerra debbono avere, finchè restano mobilitati, il trattamento economico previsto dall'art. 3 della circolare 532. Tuttavia, può anche ad essi essere usato il trattamento *ordinario* dei sottufficiali addetti a comandi territoriali, qualora rinuncino tanto alla indennità di marcia, quanto alla razione viveri gratuita (in natura, o in contanti).

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 63. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio.** — (Ufficio automobilistico). — 28 gennaio 1920.

Essendo i prezzi della benzina e del petrolio aumentati a causa del cambio, quelli stabiliti dalla circolare 565 del *giornale militare* 1919, dovranno essere sostituiti dai seguenti:

Benzina pesante tipo autocarri, nuda, a L. 2.25 al chilogrammo netto.
Benzina leggera tipo aviazione, nuda, a L. 2.70 id. id.
Petrolio nudo a L. 1.25 id. id.

I detti prezzi saranno applicati per tutte le cessioni effettuate dal 25 gennaio c. a.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 64. — MATRICOLA. — **Rilascio di copie di stati di servizio e di fogli matricolari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 gennaio 1920.

Nell'interesse dei richiedenti e per evitare dannosi ritardi, si partecipa che d'ora innanzi e fino a nuovo ordine, le domande di rilascio di copie di stati di servizio e di fogli matricolari dovranno, anche per gli ufficiali e militari di truppa in congedo, essere rivolte *unicamente* ai comandi di deposito o di distretto od a quegli altri enti che tengono la matricola dei militari alle armi ed in congedo.

I comandi, ai quali saranno rivolte tali domande, dovranno, dopo averne constatato il bisogno e l'uso (paragrafo 130 del regolamento per le matricole del R. esercito), aderirvi con la maggior sollecitudine informando al più presto l'interessato, quando non fossero in possesso degli elementi necessari per rilasciare tali documenti.

Il Ministero si riserva la parificazione dei documenti rilasciati dai comandi od enti suindicati ogni qualvolta fosse necessario.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 65. — RECLUTAMENTO. — **Licenze straordinarie ai militari della classe 1900 aventi diritto alla 2ª o alla 3ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 gennaio 1920.

Ad evitare qualsiasi dubbio si avverte che anche ai militari della classe 1900 i quali abbiano in corso o inizino le pratiche per l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria può essere concessa la licenza straordinaria di sessanta giorni, in analogia al disposto dal § 798 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907 n. 763.

Anche per tali concessioni dovranno peraltro seguirsi le modalità prescritte dalla circolare n. 682 del *giornale militare* del 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 66. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modello per verbale di visita collegiale.** — (Direzione generale sanità militare). — 28 gennaio 1920.

Allo intento di rendere i verbali di visita collegiale più completi, in relazione alle disposizioni che in materia medico-legale videro la luce in questi ultimi tempi, e renderli altresì più rispondenti all'adozione dei provvedimenti derivanti dalla constatazione dello stato di salute dei militari, questo Ministero determina che, d'ora innanzi, i verbali medesimi siano sempre compilati seguendo lo schema allegato alla presente circolare, e non più secondo l'allegato n. 2 alla circolare 373 *giornale militare* 1916.

I collegi medici risponderanno in modo preciso ed esauriente a tutti i quesiti ivi contenuti, tenendo presenti le annotazioni inserite a margine.

Se qualche membro di essi sarà dissenziente, scriverà il suo voto motivato al posto destinatovi in fondo al verbale.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

# COLLEGIO MEDICO DI 1ᵉ GRADO DI .....

*(Decreto luogotenenziale 1274 del 28 luglio 1918).*

## VERBALE DI VISITA COLLEGIALE

A richiesta del (1) . . . . . .
. . . . . .
e d'ordine del (1) . . . . . .
. . . . . oggi . . . . . .
è stato sottoposto a visita medica collegiale il (2) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(3) . . . . . .

(4) . . . . . .
. . . . . .
figlio di . . . . . nato il . . . .
a . . . . . distretto di . . . . .
Dichiara di avere esercitata anteriormente alla chiamata alle armi la professione di . . . . .
. . . . . appartiene (5) . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(6) . . . . . .

(1) Autorità che richiede e autorità che ordina la visita.

(2) Grado e posizione nei ruoli dell'esercito (Serv. Att. Perm. - Pos. Aus. - Aspett. - Complem. - M. T. - Ris.).

(3) Cognome e nome.

(4) Corpo cui attualmente appartiene.

(5) Se e da quanto tempo appartiene al personale di Amministrazioni civile dello Stato o di altri Enti pubblici, od a quello governativo iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza od alla Cassa Invalidi per la Marina mercantile. In caso affermativo quale impiego ricopriva e quale era il suo stipendio.

(6) Servizio militare prestato.

### PARTE I.

Deve essere questa una completa ed esatta descrizione della malattia, fatta in modo che n'emerga chiaramente il giudizio medico-legale emesso. Occorre per questo descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obbiettivi e subbiettivi) rilevati, avendo cura di usare un linguaggio conciso, ma tale, che pur tenendosi nell'ambito della terminologia medica, sia facilmente intelligibile a chiunque debba giudicare sulla causa ed entità della malattia o ferita o lesione e delle loro conseguenze.

*Anamnesi remota e prossima* (7) . . . . .

(7) Si può omettere qualora il militre non si trovi in grado di fornire tali notizie, indicando il motivo.

Nei casi in cui è necessario, e specie se trattasi di malattia, non si trascurerà di accennare: al gentilizio, alle abitudini e ai vizi del soggetto, alle malattie pregresse e loro esiti; come nell'anamnesi prossima si terrà conto, riferendone con parsimonia, ma fedelmente, di quanto si riferisce all'inizio ed alla causa dell'infermità attuale, alle circostanze di tempo e di luogo in cui si verificò, ai ricoveri in luogo di cura, al decorso ed ai sintomi principali, alle cure praticate, ai provvedimenti che ne seguirono e alle interruzioni di servizio.

*Stato attuale* (8) . . . . . .

(8) Nell'esporre i sintomi subbiettivi e funzionali che il soggetto accusa, non si trascurino quelli che possono riferirsi anche ad altre malattie o ferite o lesioni od esiti di esse, che l'individuo presentasse contemporaneamente.

*Esame obbiettivo* (9) . . . . . .

(9) A quanto si riferisce all'età, costituzione ecc. si farà seguire l'esame fisico e funzionale, con speciale riguardo all'organo o agli organi prevalentemente lesi.

Si notino particolarmente i risultati dell'osservazione, cui il soggetto fosse stato sottoposto, e i referti degli specialisti e dei consulenti, allegando al verbale oltre i relativi documenti, quanto si riferisce ad analisi di orine, esami microscopico-batteriologici, alle radiografie ecc., che servirono al Collegio Medico di base per emettere il giudizio finale.

*Diagnosi* (10) . . . . . .

(10) Se l'individuo presenta più di una infermità o lesione o esiti di esse, enunciare di tutte la diagnosi.

*Prognosi* (11) . . . .

(11) Dire se la malattia o gli esiti di essa o di ferita, ovvero permanendo ancora, sono suscettibili di guarigione o di miglioramento col tempo (presumere quanto) col riposo ed esenzione dal servizio, o no, e se con cure (mediche, chirurgiche, balneo-termali, fisiche) ovvero infine sono ingnaribili o incapaci di ulteriori modificazioni.

Dire se risulta dai documenti in possesso del Collegio Medico, che il militare durante la degenza in Ospedale abbia rifiutato d'esser sottoposto ad atti operativi che avrebbero potuto migliorare ed anche guarire la sua lesione, e dire se accetta o rifiuta ora la operazione che si ritenesse opportuna.

---

*Giudizio medico-legale in rapporto al servizio militare.*

I sottoscritti giudicano (12) . . . . . che il . . . . . è:

(12) Unanimemente o no. I giudizi su cui si basano i conseguitivi provvedimenti sono:

1. Idoneità incondizionata al servizio;
2. idoneità condizionata temporanea (indicare la durata e la qualità del servizio: territoriale o sedentario);
3. idoneità condizionata permanente (serv. territoriale o sedentario);
4. inabilità temporanea a qualsiasi servizio (indicare la durata);
5. inabilità permanente a qualsiasi servizio.

---

(13) . . . . . .

(13) Se il militare appartiene al personale civile dello Stato o di altri Enti morali, dire se è abile o no a riassumere anche quel servizio civile.

---

*Dipendenza della infermità o lesione dal servizio* (14) . . . . . .

(14) Dire se l'infermità o lesione ecc. dipende, o non, da causa di servizio, e se sia da attribuirsi ai fatti allegati dall'interessato e riconosciuti come legalmente provati e costituenti causa di servizio dal Consiglio di Amministrazione o dalle Autorità che ne facciano le veci.

Dire anche se il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio risulta:

1) da processo verbale del Consiglio di Amministrazione;

2) da dichiarazione ai sensi dell'art. 12 del Dec. luog. 1274 del 8 luglio 1918 e da chi rilasciata (comandante di deposito o reparto; direttore dell'ospedale di.....

3) da dichiarazione del presidente dello stesso collegio medico di 1° grado in virtù del decr. luog. 1377 del 3 luglio 1919.

1. Per quali infermità il militare ha diritto al provvedimento che si propone?

2. A quale delle 10 categorie contemplate nel decr. luogotenenziale n. 876 del 20 maggio 1917 l'infermità deve essere assegnata?

3. Se per infermità suscettibile di miglioramento o peggioramento si concede l'assegno rinnovabile di cui agli articoli 8 e 9 del decr. luog. del 20 maggio 1917, determinare gli anni di durata dell'assegno temporaneo.

4. Per i militari feriti o ammalati prima del 7 giugno 1917, nel caso di assegnazione di una delle 8 prime categorie del decr. luog. n. 876 del 20 maggio 1917, indicare anche a quale delle 3 categorie degli art. 59 e seg. del regolamento pensioni 5 settembre 1895 n. 603, l'infermità è ascritta, tenuti presenti per la 1ª categoria i criterii speciali per le pensioni di guerra stabiliti dalla legge 23 giugno 1912 n. 667

PARTE II.

Voto motivato di qualche membro del Collegio Medico che sia dissenziente (alla firma far precedere il grado).

Accettazione o non, del parere del Collegio Medico, da parte dell'interessato (se non accetta può esprimere il motivo).

Intende riscuotere la pensione nel Comune di . . . . . .

. . . . . addì . . . . . 19

IL COLLEGIO MEDICO

Il . . . . . medico Il . . . . . medico

Il . . . . . medico presidente.

N. 67. — STATO DEGLI UFFICIALI. - **Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 2240 del 20 novembre 1919, che detta norme per la dispensa degli ufficiali del R. esercito dal S. A. P. per riduzione di ruoli organici.** (Divisione stato maggiore). 28 gennaio 1920.

Per la più esatta interpretazione delle norme contenute nella circolare 652 *giornale militare* 1919 ed a soluzione di quesiti fatti, si ritiene opportuno stabilire:

1) Il disposto del paragrafo 1 della circolare 652 del *giornale militare* 1919, deve essere applicato in armonia a quanto è stabilito nel successivo paragrafo 5 della suddetta circolare. I giudizi, pertanto, da emettere ai fini del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240, dovranno essere espressi unicamente colla formula stabilita nel detto paragrafo 5 e cioè senza alcun specificato riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 137 del regolamento sull'avanzamento.

2) Il giudizio di cui all'articolo 1 del citato R. decreto 20 novembre 1919 n. 2240 deve essere emesso per tutti gli ufficiali ai quali il decreto stesso è applicabile, e perciò anche per quelli ufficiali che abbiano presentato domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri o in posizione ausiliaria speciale.

*Il Ministro* — ALBRICCI

---

N. 68. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Norme per l'applicazione del R. decreto n. 2335, relativo alla indennità caro-viveri stabilita per il personale salariato delle amministrazioni governative.** (Direzione generale artiglieria). — 28 gennaio 1920.

In seguito a quesiti formulati per l'applicazione dell'indennità caro viveri al personale salariato (circolare n. 15 *giornale militare* corrente anno) il Ministero del tesoro ha stabilito quanto appresso:

1). L'indennità a detto personale deve corrispondersi senza alcuna detrazione per imposta di R. M.

2). I supplementi caro viveri per ogni persona oltre le quattro conviventi ed a carico debbono essere corrisposti in ragione di L. 25,85 mensili pari alla misura stabilita per gl'impiegati dello Stato.

3). Per la giornate lavorative in cui l'operaio resti assente dal lavoro con perdita della mercede, dovranno effettuarsi le detrazioni sull'indennità caro viveri e sui supplementi di cui al n. 2 in ragione di 1/30 per ogni giornata di assenza.

N. B. - A maggior chiarimento di quanto dispone il n. 3 si avverte che l'indennità spetta anche se l'operaio sia presente al lavoro una parte qualsiasi della giornata e quando percepisce il sussidio nei casi di malattia, infortunio, ecc.

L'indennità suddetta sarà corrisposta nella 2ª quindicina del mese per tutto l'intero mese trascorso e concorre colle altre competenze per il conteggio della ritenuta per contributo di guerra (0,375%) di cui alla circolare n. 923 del *giornale militare* 1915.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 69. RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni.** - (Direzione generale leva e truppa). - 29 gennaio 1920.

Con la circolare n. 155 del *giornale militare* dello scorso anno, furono nuovamente poste in vigore le disposizioni che, prima della guerra, regolavano il reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni.

Interessando che si dia il maggior impulso al reclutamento del detto personale, si invitano i corpi di cavalleria a tener ben presente che quelle disposizioni hanno carattere permanente ed a dar opera perchè delle disposizioni stesse siano informati i militari che possano avervi interesse.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

Prezzo della presente dispensa L. 0 20

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1920 — 6 Febbraio

N. 70 - 25 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 2435, che proroga le disposizioni che hanno regolato durante la guerra i rapporti amministrativ e contabili tra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta e proroga altresì la validità del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155, che istituiva temporaneamente un posto di direttore generale nell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag.* 84

» 71 - 4 gennaio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 32, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 *Pag.* 85

» 72 - 15 gennaio 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che istituisce le commissioni che debbono giudicare gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria e gli ufficiali medici, a senso dell'art. 5 lettera *b*) e dell'art. 6 lettera *b*) del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240 . . . . . *Pag.* 85

» 73 - 22 gennaio 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si sostituisce il presidente della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918 . . . . *Pag.* 86

» 74 - 25 gennaio 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che determina lo scompartimento in rami di servizio dell'ispettorato dell'aeronautica militare e le relative particolari attribuzioni di servizio dell'ispettore d'aeronautica . . . . . *Pag.* 87

» 75 - 2 febbraio 1920. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Trattazione delle pratiche relative agli ufficiali di Stato Maggiore ed in posizioni speciali . . . . . *Pag.* 91

» 76 - 5 febbraio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aumento della ritenuta per le cessioni di stipendio . . . . . *Pag.* 92

» 77 - 5 febbraio 1920. — CONCORSI. — Concorso a premio di monografie relative alla guerra . . . . . *Pag.* 92

» 78 - 5 febbraio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Riespatrio dei militari per la Svizzera . . . . . *Pag.* 93

» 79 - 5 febbraio 1920. — MATRICOLA - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Regolarizzazione dei fogli matricolari. Rassegna delle forze alle *armi* . . . . . *Pag.* 93

» 80 - 5 febbraio 1920. — SERVIZIO SANITARIO. — Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P. . . . . *Pag.* 93

» 81 - 5 febbraio 1920. — SERVIZIO SANITARIO. — Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari e aggiunti presso la scuola di applicazione di sanità militare . . . . . *Pag.* 94

» 82 - 5 febbraio 1920. — TRASPORTI. — Libretti di viaggio per i carabinieri reali . . . . . *Pag.* 95

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 95

**N.B. — In questa dispensa viene pubblicata una tavola di disegno, relativa alla circolare n. 28 del 1920.**

CIRCOLARE N. 70.— AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 2435, che proroga le disposizioni che hanno regolato durante la guerra i rapporti amministrativi e contabili tra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce rossa italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta e proroga altresì la validità del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155, che istituiva temporaneamente un posto di direttore generale nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale — Divisione personale del Ministero). — 25 novembre 1919. (Gazzetta ufficiale n. 5, dell'8 gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale del 12 giugno 1916, n. 727, modificato con i successivi decreti luogotenenziali del 26 febbraio 1917, n. 304 e del 12 luglio 1917, n. 1124 con il quale si regolano per la durata della guerra i rapporti amministrativi e contabili tra l'amministrazione militare e le associazioni della Croce rossa italiana e del Sovrano militare Ordine di Malta;

Visto il decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155 con il quale si aggiunge, per la durata della guerra, un posto di direttore generale nel ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1319 con il quale viene istituita fino a sei mesi dopo la guerra la direzione generale di sanità militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La validità del decreto luogotenenziale 12 giugno 1916, n. 727, modificato con i decreti luogotenenziali 26 febbraio 1917, n. 304 e del 12 luglio 1917, n. 1124, è prorogata fino al 31 dicembre 1920.

Art. 2.

La validità del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155, è prorogata fino al 31 dicembre 1920.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1319, relative alla istituzione nel Ministero della guerra della direzione generale di sanità militare e alla nomina e al collocamento fuori ruolo dei funzionari per essa occorrenti, rimarranno in vigore fino al 30 giugno 1920.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ALBRICCI - SCHANZER.

N. 71. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 32, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 4 gennaio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;
Udito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 60-bis: «Spese per la guerra» . . . . . L. 250.000.000
Cap. n. 60-*quater*: «Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni» L. 200.000.000

La maggiore assegnazione di lire 250 milioni a favore del capitolo 60-bis è da erogarsi:

*a*) per lire 225 milioni a titolo di rimborso alle ferrovie dello Stato di spese dipendenti dalla guerra;

*b*) per le restanti lire 25 milioni in pagamento di diritti doganali su materiali dell'amministrazione militare provenienti dall'estero.

La maggiore assegnazone di lire 200 milioni a favore del capitolo n. 60- quater è da erogarsi:

*a*) per lire 150 milioni a titolo di rimborso di spese alle ferrovie dello Stato;

*b*) per le restanti lire 50 milioni in pagamento di diritti doganali.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — ALBRICCI.

---

N. 72. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto, che istituisce le commissioni che debbono giudicare gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria e gli ufficiali medici, a senso dell'art. 5 lettera b) e dell'art. 6 lettera b) del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240.** — (Gabinetto del Ministro). — 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240;
Visto il R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per affari della guerra.

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La Commissione di cui all'articolo 5, lettera *b*) del R decreto 20 novembre 1919, n 2240, è così composta:

Ten. gen. DALL'OLIO cav. Alfredo, ispettore generale d'artiglieria, *presidente*;
Ten. gen. CLAVARINO cav. Alfeo, ispettore delle costruzioni di artiglieria;
Ten. gen. VALENTINI cav. Arturo, addetto ispettorato costruzioni d'artiglieria;
Magg. gen. RIGHI cav. Eugenio, direttore laboratorio di precisione.

Art. 2.

La Commisisone di cui all'articolo 6, lettera *b*) del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240, è così composta:

Magg. gen. medico BUONOMO cav. Lorenzo, ispettore capo di sanità militare, *presidente*;
Magg. gen. medico TROMBETTA cav. Edmondo, ispettore di sanità militare;
Brig. gen. medico BERNUCCI cav. Giovanni, direttore di sanità di Verona;
Brig. gen. medico FULLONI cav. Adeodato, a disposizione;
Brig. gen. medico SANTUCCI cav. Stefano, vice direttore di sanità militare;
Professor LUSTIG Alessandro, colonnello medico di complemento;
Professor TUSINI Giuseppe, colonnello medico Croce rossa italiana.

Il predetto nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

N. 73. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. **R. decreto col quale si sostituisce il presidente della commissione speciale per l'esame delle ricompense al valore militare per la campagna di guerra 1915-1918.** — (Segretariato generale — Ufficio ricompense di guerra). — 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1374, che istituisce una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Visto il decreto luogotenenziale 6 marzo 1919, n. 377, che modifica la costituzione di detta commissione;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il tenente generale cav. Giovanni CATTANEO è esonerato dalla carica di presidente della commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918, e, in nsua vece, è nominato il generale d'esercito cav. Carlo Caneva.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI — SECHI.

N. 74. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che determina lo scompartimento in rami di servizio dell'Ispettorato dell'aeronautica militare e le relative particolari attribuzioni di servizio dell'ispettore d'aeronautica.** — (Divisione stato maggiore). — 25 gennaio 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale n. 1233 in data 30 giugno 1919 relativo all'istituzione nel Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari di una direzione generale di aeronautica;

Visto il R. decreto 1926 in data 14 settembre 1919 che istituisce nel Ministero della guerra un ispettorato dell'aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1919 col quale è stabilito lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni, uffici;

DECRETA:

Art. 1.

L'ispettorato dell'aeronautica militare istituito nel Ministero della guerra, comprende:

*A*) Per i servizi aeronautici, con funzioni di carattere prevalentemente speciali dell'ispettorato dell'aeronautica:

1° *Un ufficio del generale ispettore*;
2° *Un reparto ordinamento e servizi aeronautici.*

*B*) Per i servizi aeronautici, con funzioni di carattere prevalentemente speciali di direzione generale del Ministero;

1° *Una divisione personale aeronautico*;
2° *Una divisione amministrativa e di revisione.*

*C*) Per le questioni concernenti la difesa aerea dello Stato:
1° *Un ufficio difesa aerea* alle dipendenze dell'ispettore dell'aeronautica militare.

Art. 2.

Dipendono dal generale ispettore:

*a*) il personale militare e civile addetto all'Ispettorato;
*b*) i comandi, stabilimenti e reparti dell'aeronautica militare (aerostieri, dirigibilisti, aviatori, servizio armamento aeronautico), ciascuno per l'istruzione tecnico professionale delle truppe, e per il servizio tecnico ed amministrativo del materiale.

Art. 3.

Il generale ispettore esercita, verso i dipendenti corpi e servizi, tutte le attribuzioni di direttore generale dell'amministrazione centrale della guerra, e dipende, per tutto ciò che riflette le funzioni amministrative ora dette, direttamente dal Ministro come ogni altro direttore generale.

Dipende invece dal capo di Stato Maggiore dell'esercito, e dal medesimo riceve e promuove le direttive:

*a*) per l'indirizzo in genere della istruzione e dello speciale servizio delle truppe di aeronautica, in relazione al loro impiego di guerra;

*b*) per la compilazione e per la modificazione delle disposizioni regolamentari che riguardano l'istruzione delle truppe del corpo aeronautico militare;

*c*) per lo studio di qualsiasi questione riguardante la difesa aerea dello Stato e le operazioni in genere di guerra aerea, nonchè l'ordinamento e la mobilitazione dell'aeronautica militare e della difesa aerea.

Sulle basi delle direttive ricevute, o di sua iniziativa, presenta al capo di Stato Maggiore dell'esercito le proposte relative all'ordinamento, alla mobilitazione ed all'impiego bellico dell'aeronautica militare e della difesa aerea.

Per opportuna norma negli studi di sua competenza, è tenuto al corrente dai direttori generali del Ministero, dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, e dagli Ispettori generali delle varie armi, sui principali punti delle questioni che possono avere attinenza con l'aeronautica.

Art. 4.

Il generale ispettore fa le proposte al capo di Stato Maggiore dell'esercito per la dislocazione dei campi e cantieri aeronautici e per la ripartizione fra i medesimi della truppa e dei servizi dipendenti, nonchè per le esercitazioni ordinarie e straordinarie della truppa, dopo essersi assicurato, presso i comandi di corpo d'armata territoriali interessati della possibilità della pratica attuazione. Intesi gli stessi comandi di corpo d'armata, dà poscia le necessarie disposizioni esecutive.

E' consultato dal capo di Stato maggiore dell'esercito per l'intervento di quadri, reparti e servizi aeronautici alle grandi manovre, alle manovre coi quadri ed ai viaggi di istruzione.

Art. 5.

Il generale ispettore esplica il suo mandato mediante istruzioni e norme che impartisce ai capi di servizio dell'Ispettorato ed agli enti dipendenti; mediante l'esame delle proposte e progetti che gli vengono presentati; mediante relazioni dirette coll'Ispettorato di aeronautica della R. Marina e colla Direzione generale di aeronautica presso il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari; ed infine mediante ispezioni e visite che eseguisce direttamente e fa eseguire ai comandi, corpi, reparti e servizi del corpo aeronautico militare.

Del risultato di queste ispezioni e visite egli riferisce al ministro della guerra ed al capo di S. M. dell'esercito, e ne dà comunicazione ai comandi di corpo d'armata interessati per la parte che è di loro rispettiva competenza, in modo da tenere le predette autorità pienamente informate sulle condizioni e sulle necessità dei corpi ed enti aeronautici.

Art. 6.

Il generale ispettore dirige il funzionamento e l'attività delle varie specialità dell'aeronautica dell'esercito, presiede a quanto riflette la coltura tecnico-professionale degli ufficiali comunque addetti alle truppe e servizi, sovraintende allo svolgimento dei corsi delle scuole militari aeronautiche, assiste alle principali esercitazioni e alle manovre aeronautiche ed esercita la vigilanza sul complesso funzionamento del corpo aeronautico militare, al fine di assicurarne il regolare andamento e di promuoverne il progresso.

Art. 7.

Il generale ispettore si mantiene al corrente degli studi e dei perfezionamenti tecnici dei mezzi aeronautici, nonchè dello sviluppo nell'impiego bellico e nell'ordinamento della aeronautica militare all'estero.

In relazione alle notizie avute e agli studi eseguiti presso l'Ispettorato, determina, a norma dell'articolo 2 del R. decreto n. 1926, le caratteristiche dei materiali aeronautici del R. esercito che debbono essere forniti dalla direzione generale dell'aeronautica.

Art. 8.

Il generale ispettore esercita azione direttiva e di vigilanza sul personale del corpo aeronautico militare, specialmente per quanto riguarda la attitudine ai servizi aeronautici, e provvede, nella sua qualifica di direttore generale, per l'ordinamento, la preparazione e l'impiego del personale stesso, nonchè per le richieste relative alle destinazioni individuali.

Perciò al generale ispettore saranno dalle autorità aeronautiche competenti comunicati i fatti disciplinari e di servizio relativi al personale stesso, che rivestano carattere di speciale importanza.

Art. 9.

Il generale ispettore deve essere preventivamente consultato dalle direzioni generali competenti (personale ufficiali, personali civili, leva e truppe) e dai comandi territoriali per ogni movimento di personale (ufficiali, impiegati e truppa) che interessi il corpo aeronautico militare.

Art. 10.

Il generale ispettore è il delegato del Ministero della guerra nella commissione consultiva per l'aeronautica istituita con decreto luogotenenziale 1233 in data 30 giugno 1919. art. 3.

Art. 11.

L'ufficio di difesa aerea é alla dipendenza diretta del generale ispettore dell'aeronautica militare ed ha le seguenti attribuzioni:

*a*) Promuovere e regolare, secondo le direttive del comando dello stato maggiore dell'esercito, gli studi e le esperienze di carattere tecnico ed applicativo che interessano l'organizzazione generale della difesa aerea del territorio nazionale e dell'esercito mobilitato.

*b*) Studiare e stabilire in accordo con gli enti di artiglieria e del genio (per quanto riguarda le questioni strettamente tecniche di dette armi) le norme di carattere speciale per l'impiego dei mezzi di difesa aera (regolamentazione).

*c*) Curare la preparazione dei mezzi necessari alla difesa aerea del territorio nazionale e dell'esercito mobilitato.

*d*) Coordinare, come organo dello Stato Maggiore dell'esercito, gli studi applicativi delle autorità militari territoriali (comandi di corpo di armata) inerenti alla difesa aerea del rispettivo territorio e la conseguente preparazione ed attuazione.

*e*) Predisporre il funzionamento generale della difesa aerea mobilitata, coordinare la mobilitazione dei vari enti e dare le disposizioni occorrenti per l'attuazione della difesa aerea medesima.

Art. 12.

Per i compiti di cui ai comma *c*) ed *e*) del precedente art. 11, l'ufficio difesa aerea prende accordi con le autorità direttamente preposte alla preparazione dei mezzi della difesa aerea; ossia:

1) Con i competenti organi dell'ispettorato di aeronautica per le questioni inerenti ai mezzi aeronautici.

2) Con le competenti direzioni generali del Ministero della guerra per le questioni concernenti il personale (ufficiali e truppa) e i materiali di artiglieria, del genio e vari.

3) Con l'ispettorato generale di artiglieria per la preparazione dei reparti della specialità contro-aerei e per gli studi di esperienze tecniche di artiglieria inerenti alla difesa aerea.

4) Con l'ispettorato generale del genio per la preparazione dei servizi fotoelettrici, radiotelegrafonici e gli studi ed esperienze tecniche riguardanti i servizi del genio inerenti alla difesa aerea.

5) Con le autorità della R. marina, per stabilire e definire in accordo le questioni inerenti alla difesa aerea delle località ove si verificano contemporaneamente importanti interessi generali e marinari (basi navali, arsenali ecc.) e pr l'unificazione dei mezzi e dei metodi da impiegarsi per la difesa aerea.

6) Col Ministero dei trasporti (direzione generale di aeronautica) per stabilire e disciplinare il concorso dei mezzi dell'aeronautica civile.

7) Con l'autorità civile competente, per l'esame e preparazione di tutte le norme circa i vincoli ai quali assoggettare i privati e gli enti pubblici nei riguardi della difesa aerea, (oscuramento, protezione, circolazione durante gli allarmi ecc.).

Art. 13.

Gli uffici, reparti e divisioni dell'ispettorato dell'aeronautica militare hanno le seguenti attribuzioni:

*A*) Ufficio del generale ispettore:

*a*) Affari di carattere generale. Pratiche concernenti le attribuzioni di comandante di corpo del capo ufficio sul personale militare e civile dell'ispettorato. Pratiche disciplinari.

*b*) Raccolta elementi di risposta od interrogazioni, interpellanze, mozioni.

*c*) Cifrario. Pubblicazioni. Relazioni con l'economato. Ordine interno dell'ispettorato.

*B*) Reparto ordinamento e servizi aeronautici:

*a*) Questioni riflettenti l'ordinamento e la mobilitazione dei mezzi aeronautici militari e civili; questioni generali riflettenti il reclutamento e la ripartizione del personale.

Documenti di mobilitazione.

Programmi di spese.

Studi e informazioni riguardanti l'organizzazione e l'efficienza aeronautica all'estero.

*b*) Preparazione dei quadri e della truppa.

Esercitazioni e manovre. Organizzazione e indirizzo delle scuole aeronautiche militari.

Cariche aeronautiche militari. Determinazione delle prove tecnico-professionali per il loro conferimento.

Compilazione e pubblicazione delle norme ed istruzioni per l'esercizio dei vari servizi aeronautici militari.

*c*) Impiego dei mezzi aerei militari e civili per ordine pubblico, soccorso ecc.

Raccolta e studio della documentazione - compilazione e pubblicazione dei lavori aeronautici di carattere storico.

Servizio fotografico e cartografico.

*d*) Programmi tecnici e questioni generali concernenti il materiale, dell'aeronautica militare nelle varie specialità; aerostati, dirigibilisti, aeroplani, situazioni.

Studio e determinazione delle caratteristiche dei vari materiali aeronautici militari.

Esame dei materiali aeronautici esteri e deduzioni.

*e*) Indirizzo tecnico dei vari servizi - Servizio tecnico dei campi e degli aeroscali.

Studi e questioni tecniche in genere.

Revisione tecnica dei contratti riguardanti forniture di materiali aeronautici e delle richieste di lavori ad economia.

*C*) Divisione personale aeronautico:

*a*) Reclutamento del personale specializzato e navigante (piloti di aeroplano e di dirigibile osservatori dall'aeroplano e dall'aerostato, motoristi, montatori, mitraglieri ecc.).

*b*) Nomine alle cariche aeronautiche ed esonerazioni dalle medesime. Personale per le scuole e pei corsi aeronautici.

Ruoli ed anagrafe.

Tessere del personale navigante.

*c*) Fabbisogno e richieste di assegnazione di personale di governo, manovra, specializzato.

Ripartizione del contingente specializzati ed uomini di manovra fra i reparti e servizi dipendenti in occasione di chiamate alle armi di nuove classi di leva.

Corsi allievi ufficiali del C. A.M.

Dati statistici.

*d*) Esame delle proposte di esonero dal servizio militare del personale aeronautico.

Servizio sanitario aeronautico.

Indennità, sussidi, gratificazioni e compensi speciali al personale aeronautico.

*D*) Divisione amministrativa e di revisione:

*a*) Compilazione ed esame dei capitolati e delle richieste per lavori e provviste di materiali aeronautici. Approvazione ed esecuzione dei contratti e commesse ad enti di Stato e privati.

Concessione di assegni per spese ad economia.

*b*) Consulenza legale - Penalità - Condoni - Controversie - Arbitrariamenti - Contenzioso.

Questioni amministrative relative alle indennità aeronautiche e varie.

*c*) Gestione amministrativa delle gratificazioni, sussidi e compensi speciali al personale aeronautico.

*d*) Gestione dei capitoli del bilancio inerenti all'aeronautica militare - Mandati - Amministrazione del materiale aeronautico.

Ispezioni contabili e verifiche di cassa.

Funzionamento dei Consigli di amministrazione - Revisione delle contabilità delle spese ad economia ed a contratto.

*E*) Ufficio difesa aerea:

*a*) Organizzazione difensiva generale - Relazioni con le autorità varie ed Enti interessati alla difesa aerea (Ministeri, Stato Maggiore dell'esercito - Ispettorati - Corpi d'armata territoriali).

Servizio di avvistamento - Comunicazioni - Segnalazioni: loro ordinamento, impiego e mobilitazione.

*b*) Mezzi adibiti alla difesa aerea - aviazione - artiglieria e armi di piccoli calibri - servizi vari (proiettori, mezzi acustici, ecc.); loro ordinamento, impiego e mobilitazione.

Art. 14.

Il colonnello o tenente colonnello capo dell'ufficio del generale ispettore ha autorità di comandante di corpo su tutto il personale addetto all'ispettorato, presi gli ordini dal generale ispettore stesso e dagli ufficiali più elevati in grado o più anziani di lui che fossero eventualmente addetti all'Ispettorato, per il personale direttamente dipendente da questi ultimi.

Art. 15.

Ai sensi dell'articolo 58 del R. decreto legge n. 2143 che stabilisce l'ordinamento provvisorio del R. esercito, gli ufficiali addetti all'Ispettorato dell'aeronautica militare, che fa parte del Ministero della guerra, non sono compresi tra quelli di cui all'art. 17 del medesimo R. D. legge e son considerati fuori quadro nei rispettivi ruoli.

Roma, addì 25 gennaio 1920.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 75. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Trattazione delle pratiche relative agli ufficiali di Stato Maggiore ed in posizioni speciali.** — (Divisione stato maggiore). — 2 febbraio 1920.

A datare dal 10 febbraio c. a. tutte le pratiche individuali relative allo stato, all'avanzamento e alla disciplina degli ufficiali di Stato Maggiore saranno amministrate — come già quelle interessanti gli ufficiali in servizio di S. M. ed a disposizione — dalla direzione generale personali ufficiali.

I comandi interessati trasmetteranno quindi direttamente alla direzione generale predetta anche le pratiche degli ufficiali di S. M. concernenti le materie sopraindicate.

La direzione generale personale ufficiali, a sua volta, terrà informata la divisione Stato Maggiore dei provvedimenti che nella sua competenza riterrà di adottare in merito alle pratiche stesse, per gli accordi che la divisione deve prendere con lo Stato Maggiore del R. esercito.

Per quanto riguarda invece l'impiego ed il movimento degli ufficiali delle categorie suddette (S. M., servizio di S. M., a disposizione), continuerà a provvedere, colle consuete norme, la divisione Stato Maggiore, la quale farà alla direzione generale personale ufficiali le conseguenti partecipazioni del caso per gli ulteriori provvedimenti.

Il carteggio, perciò, relativo a tali ultime categorie di pratiche dovrà dai comandi interessati continuare ad essere diretto alla divisione Stato Maggiore.

Dalla stessa data, a modificazione di quanto era stabilito dalla circolare della divisione Stato Maggiore n. 610 del 7 gennaio 1919, dovranno essere trasmesse, per competenza, alla direzione generale personale ufficiali anche tutte le proposte d'avanzamento degli ufficiali appartenenti al Ministero della guerra, o comandati presso altri Ministeri o commissariati, o in colonie, o appartenenti ad unità autonome ed oltremare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 76. — AMMINISTRAZIONE e CONTABILITA'. — **Aumento della ritenuta per le cessioni di stipendio.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 5 febbraio 1920.

Per effetto del decreto-legge n. 2272 del 20 novembre 1919 (*gazzetta ufficiale* 17 dicembre 1919) a decorrere dal 1 ottobre 1919 le ritenute mensili sugli stipendi di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 (circolare 283 del 1908) sono sostituite con una ritenuta mensile unica corrispondente a dodici centesimi per ogni cento lire dello stipendio lordo mensile o, che è lo stesso, ad un centesimo per ogni cento lire dello stipendio annuo lordo applicando proporzionalmente la ritenuta anche alle frazioni di cento lire.

Poichè il decreto-legge entra in vigore il 1 ottobre 1919 i corpi nel corrispondere agli ufficiali in S. A. P. e agli impiegati di ruolo lo stipendio di febbraio dovranno dedurre gli importi non trattenuti nei mesi da ottobre 1919 a gennaio 1920 compreso e cioè la differenza tra la nuova e la vecchia aliquota.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 77. — CONCORSI. — **Concorso a premio di monografie relative alla guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 5 febbraio 1920.

A parziale modifica della circolare n. 35 inserita nella dispensa 3ª del *giornale militare* c. a. circa il concorso a premio di monografie relative alla guerra, si determina:

« Le informazioni di cui al comma 3° della predetta circolare dovranno essere richieste direttamente al Ministero della guerra (Ufficio riviste militari - via Napoli, 42 - Roma), anzichè alla divisione stato maggiore (sezione 2ª).

Analogamente, allo stesso ufficio riviste militari, dovranno essere presentate le monografie, a norma del comma 5° della circolare citata.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 78. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Riespatrio dei militari per la Svizzera.** — (Divisione stato maggiore). — 5 febbraio 1920.

Nonostante le precise disposizioni emanate colla circolare n. 657 del *giornale militare* dell'anno 1919 continuano ad affluire direttamente dai corpi ai posti di concentramento di Como e Domodossola, pel riespatrio nella Svizzera, militari congedati della classe 1896 e successive, i quali invece dovrebbero, a termini della citata circolare, essere avviati ai rispettivi comuni di origine, o a quelli presso i quali risiedono le rispettive famiglie, parenti ecc. in attesa dei documenti occorrenti al riespatrio.

Accade perciò che i posti di concentramento di Como e Domodossola debbono sovente rinviare detti militari ai rispettivi comuni di residenza, e ciò dà luogo a spiacevoli incidenti e a giustificati reclami.

Questo Ministero reputa perciò opportuno richiamare le autorità militari competenti alla stretta rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare sopra citata, avvertendo che delle eventuali infrazioni che ancora dovessero verificarsi nei riguardi delle disposizioni stesse, saranno tenuti responsabili i comandanti dei corpi cui i militari interessati apparterranno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 79. — MATRICOLA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — **Regolarizzazione dei fogli matricolari. Rassegna della forza alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 febbraio 1920.

Giusta le comunicazioni già fatte pel tramite dei comandi di corpo d'armata, ed allo scopo di ottenere che le operazioni stabilite dalla circolare n. 636 del *giornale militare* 1919, per la *sistemazione dei fogli matricolari dei militari alle armi* e per *la rassegna della forza alle armi*, siano da tutti i corpi ed enti interessati esattamente compiute, questo Ministero ha determinato che il termine 31 *gennaio* 1920, stabilito dall'ultimo comma del n. 2 della circolare suddetta, sia prorogato al 20 *febbraio corrente*, il termine 5 *febbraio* 1920 indicato al principio del n. 3, sia prorogato al 25 *febbraio corrente*, ed il termine 20 *febbraio* 1920, indicato nel primo e nel secondo alinea dello stesso n. 3 sia prorogato al 10 *marzo p. v.*

In conseguenza, anche la trasmissione dei documenti che, secondo l'ultima parte del primo e del terzo alinea del n. 3, avrebbe dovuto effettuarsi entro la *fine di febbraio* 1920, potrà essere effettuata entro la *fine del mese di marzo*.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 80. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare di aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P.** — ( Direzione generale di Sanità). — 5 febbraio 1920.

1. Con il giorno 15 marzo p. v. avrà inizio alla scuola di applicazione di sanità militare un corso di mesi quattro per aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.

2. Il numero dei posti è di cento e potranno concorrere all'ammissione tutti gli ufficiali medici delle categorie in congedo e i medici civili, che, alla data suddetta, non abbiano superata l'età di 32 anni.

3. Le domande di ammissione dovranno essere presentate alle autorità militari competenti (per gli ufficiali ancora in servizio ai comandi di corpo da cui dipendono, per quelli in congedo al comandante dei corpi cui sono effettivi) fino a tutto il 1°

marzo p. v. e dovranno essere corredate da un certificato rilasciato da un ufficiale medico in S. A. P. di grado non inferiore a capitano comprovante che il concorrente, per le sue condizioni fisiche, è idoneo a servizio incondizionato sia di pace che di guerra o nelle colonie.

4. Alle domande i concorrenti dovranno unire un certificato della Università, presso la quale conseguirono la laurea, indicante il punto di laurea e tutti i punti riportati nelle singole materie, e tutti i titoli che eventualmente posseggono (memorie scientifiche, certificati di autorità accademiche ecc.).

5. I concorrenti che siano già ufficiali di complemento annetteranno alla domanda una dichiarazione indicante in dettaglio i servizi prestati durante la guerra, ed i corpi, cui essi appartengono, correderanno i documenti di copia dello stato di servizio e di un rapporto sul modo di servire redatto dai normali compilatori delle note caratteristiche. I concorrenti che non siano già ufficiali medici di complemento dovranno allegare inoltre alla domanda: atto di nascita, certificato del casellario giudiziario, certificato di buona condotta.

6. I documenti di cui sopra saranno dai corpi trasmessi con la massima urgenza alla direzione di sanità del corpo d'armata, nella cui giurisdizione il concorrente presta servizio od ha la propria residenza. La direzione di sanità farà pervenire non più tardi del 5 marzo p. v. tutti i documenti a questo Ministero (direzione generale di sanità militare) allegando, per i concorrenti di cui ha conoscenza, una breve nota informativa.

7. Dell'esame dei titoli è incaricata una Commissione mista (ufficiali medici e professori di Università, presieduta dall'ispettore capo) la quale giudicherà, con determinazione insindacabile, dei concorrenti meritevoli dell'ammissione alla scuola di applicazione.

8. I concorrenti riconosciuti meritevoli dell'ammissione saranno richiamati in servizio, se ufficiali di complemento già congedati, o nominati ufficiali di complemento se medici civili, frequenteranno il corso della scuola di applicazione di sanità militare, ed alla fine sosteranno gli esami sui programmi di insegnamento.

Quelli che risulteranno idonei conseguiranno la nomina a tenente medico in S. A. P. con l'anzianità derivante dalla graduatoria stabilita dalla commissione mista esaminatrice.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 81. — SERVIZIO SANITARIO. — **Concorso per la nomina di insegnanti militari titolari e aggiunti presso la scuola di applicazione di sanità militare.** — (Direzione generale di sanità). — 5 febbraio 1920.

Con le norme stabilite dalla disposizione 7° capitolo 12 della raccolta è indetto un concorso per i seguenti posti di insegnanti militari — titolari ed aggiunti — presso la scuola di applicazione di Sanità militare.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | posto | di | insegnante | titolare di medicina legale. |
| 2 | » | » | » | aggiunti » » |
| 1 | » | » | » | titolare di traumatologia di guerra e tecnica operatoria |
| 3 | » | » | » | aggiunti » » » |
| 1 | » | » | » | aggiunto di batteriologia microscopia ed epidemiologia |
| 1 | » | » | » | titolare di servizio sanitario in pace e in guerra. |
| 1 | » | » | » | aggiunto di igiene militare. |

Ai posti di titolare potranno concorrere tutti gli ufficiali medici superiori in S. A. P. a quelli di aggiunto tutti gli ufficiali medici inferiori.

Le domande degli aspiranti e titoli eventuali dovranno pervenire al Ministero della guerra - direzione generale sanità militare - non più tardi del 20 febbraio p. v. e per norma si avverte che le prove definitive del concorso avranno luogo presso l'Ispettorato di sanità militare a cominciare dal 1 marzo successivo.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 82. — TRASPORTI. — **Libretti di viaggio per i carabinieri reali.** — (Direzione trasporti). — 5 febbraio 1920.

Di concerto con la direzione generale delle FF. SS., la facoltà di far uso del libretto di viaggio individuale viene estesa dal 1° marzo p. v. ai militari di truppa (appuntati e carabinieri) dei carabinieri reali che abbiano compiuto le tre rafferme triennali, e, per conseguenza, 12 anni di effettivo servizio militare.

Tale libretto si compone di una copertina, con *passepartout* per la fotografia, di un cartoncino fisso e di un fascicolo di 40 scontrini per il trasporto personale sulle ferrovie e sui piroscafi.

La distribuzione di esso verrà iniziata il 1° marzo p. v. al prezzo di lire tre.

Le richieste relative, da compilarsi nei modi consueti, verranno indirizzate al Ministero (direzione trasporti, divisione amministrativa trasporti e servizio postelegrafico).

Il Ministero si riserva di far constare della concessione mediante la prima appendice al vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, sul quale, intanto, sarà presa nota della presente circolare a pag. 62 del prospetto inserto nel § 103.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

ERRATA-CORRIGE.

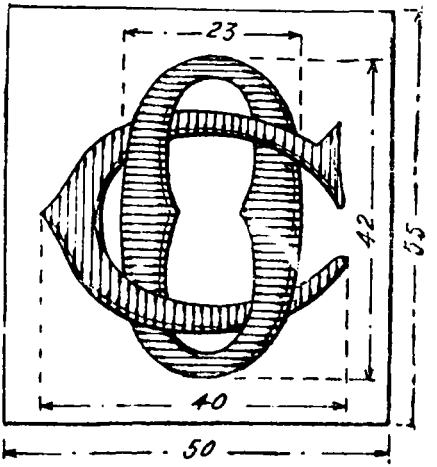
Dispensa 6ª, anno 1920, circ. n. 66.

A pag. 80, seconda riga della nota (11) dopo le parole: « ... o di ferita », *aggiungasi*: « sono guariti ».

## Circolare n. 28 del 1920

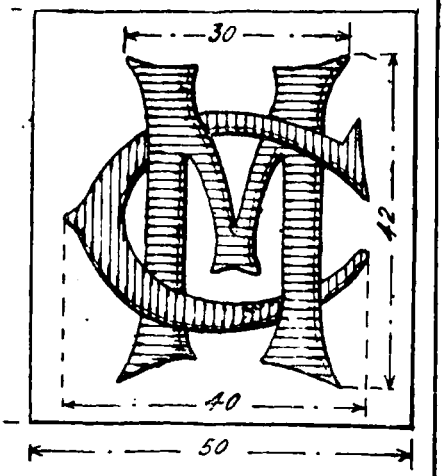
*Distintivi per il personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna, e pesante campale.*

**Per capo officina reggimentale**



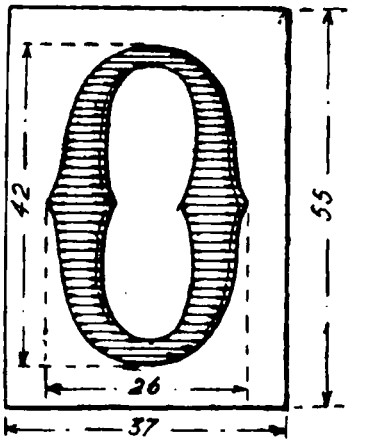

In filato oro su panno grigio-verde.

**Per capo meccanico**




In filato argento su panno grigio-verde.

**Per operaio e allievo operaio**




In filato argento su panno grigio-verde per gli operai.
In lana nera su panno grigio-verde per gli allievi operai.

Prezzo della presente dispensa L. 0 20

(568) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª 1920 13 Febbraio

N. 83 - 16 novembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto n. 2255, che modifica quello 13 maggio 1902, n. 528, relativamente alle competenze spettanti agli arbitri nelle vertenze per i lavori del genio militare . . *Pag.* 98

» 84 - 20 novembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, concernente il trattamento economico durante le licenze ordinarie ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti . . . . . *Pag.* 99

» 85 - 20 novembre 1919. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. — R. decreto n. 2611, contenente disposizioni per il trattamento economico agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa italiani comandati a prestare servizio nell'esercito czecoslovacco . . . . . *Pag.* 99

» 86 - 1 dicembre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale relativo alle perdite di materiali per causa di forza maggiore *Pag.* 100

» 87 - 4 gennaio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 53, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 . . . . . *Pag.* 103

» 88 - 11 gennaio 1920. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 40, che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 2° del decreto luogotenenziale 15 agosto 1919, n. 1467, contenente norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra . . . . . *Pag.* 103

» 89 - 22 gennaio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 82, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 . . . . . *Pag.* 106

» 90 - 5 febbraio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 75, che proroga il termine per le sottoscrizioni al prestito nazionale autorizzato con R. decreto 22 settembre 1918, n. 1300. Pagamento delle indennità, premi e soprapremi di congedamento e di smobilitazione, dei premi di rafferma ed altri premi . . . . . *Pag.* 107

» 91 - 12 febbraio 1920. — CAVALLI. — Matricola dei quadrupedi di truppa . . . . . *Pag.* 109

» 92 - 12 febbraio 1920. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per l'estero non affrancata *Pag.* 110

» 93 - 12 febbraio 1920. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza diretta a militari . . . . . *Pag.* 110

» 94 - 12 febbraio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corse militari . *Pag.* 110

» 95 - 12 febbraio 1920. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio, edizione [illegible] - pubblicazione n. 136 . . . . . *Pag.* 110

**N. 96 - 12 febbraio 1920.** PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 111

» **97 - 12 febbraio 1920.** SERVIZIO AERONAUTICO. — Cessione di velivoli ai piloti . . . . . *Pag.* 111

» **98 - 12 febbraio 1920.** SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessioni di brevi licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa licenziandi delle scuole medie e normali . . . . . *Pag.* 112

» **99 - 12 febbraio 1920.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali e militari di truppa dei corpi e reparti dislocati nella Venezia Giulia, inviati in licenza e che sono indebitamente trattenuti dai centri ai quali si presentano . . . . . *Pag.* 112

» **100 - 12 febbraio 1920.** — TRASPORTI. — Concessione di viaggi a tariffa differenziale e agli ufficiali collocati in aspettativa o in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri . . . . . *Pag.* 113

CIRCOLARE N. 83. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **R. decreto n. 2255, che modifica quello 13 maggio 1902, n. 528, relativamente alle competenze spettanti agli arbitri nelle vertenze per i lavori del genio militare.** — (Direzione generale del genio). — 16 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 295, del 15 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 13 maggio 1902, n. 528, col quale furono regolate le competenze agli arbitri nelle vertenze pei lavori del genio militare;

Ritenuta l'opportunità, in considerazione dell'aumentato costo della vita, di elevare convenientemente le predette competenze;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'intesa col ministro del tesoro e col Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Al comma *c*) dell'art. 1 del R. decreto 13 maggio 1902, n. 528, è sostituito il seguente:

« *c*) una speciale retribuzione da computarsi in ragione di lire dieci per ciascuna delle due prime vacazioni non maggiori di due ore e di lire cinque per ciascuna delle successive di eguale durata, con facoltà di cumulare il massimo di quattro vacazioni in un giorno ».

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — ALBRICCI — MORTARA.

N. 84. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1096, concernente il trattamento economico durante le licenze ordinarie ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 28, del 4 febbraio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto del Nostro luogotenente 1° agosto 1918, n. 1096;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto del Nostro luogotenente in data 1° agosto 1918, n. 1096, concernente il trattamento economico spettante, durante le licenze, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti, è abrogato dal 1° ottobre 1919.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ALBRICCI - SCHANZER.

---

N. 85. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto 2611, contenente disposizioni per il trattamento economico agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa italiani comandati a prestare servizio nell'esercito czecoslovacco.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 novembre 1919. — (Gazzetta ufficiale, n. 28, del 4 febbraio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa italiani messi a disposizione del Governo della Czecoslovacchia, per prestare servizio nell'esercito czecoslovacco, dal giorno in cui cominciarono a percepire a carico del bilancio czecoslovacco le speciali compe-

tenze convenute fra i Governi italiano e czecoslovacco, e per tutto il tempo in cui conservarono e conserveranno tali competenze, non hanno diritto ad alcun assegno, nè ad alcuna indennità, a carico del bilancio italiano.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - ALBRICCI - SCHANZER.

---

N. 86. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Decreto ministeriale relativo alle perdite di materiali per causa di forza maggiore.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 1 dicembre 1919.

Visto l'art. 225 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, il quale stabilisce che le perdite di materiali dovute a cause di forza maggiore debbono risultare da un decreto del ministro da cui l'agente dipende.

Visto che i decreti ministeriali di scarico mentre sono diretti a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti puramente amministrativi non producono alcun effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente per ogni effetto che di ragione;

Considerata la convenienza di rendere più sollecita la regolarizzazione della gestione dei consegnatari dei magazzini, quindi la opportunità di limitare il numero dei decreti da rilasciare dal ministro;

DECRETA:

Articolo unico.

I comandi di corpo d'armata terirtoriali sono autorizzati a firmare, per delegazione del ministro, i decreti di scarico per le perdite per causa di forza maggiore per le somme non superiori a L. 500, ed i comandi di corpo d'armata mobilitati e i governatori delle colonie per le somme non superiori alle L. 1000.

Il presente decreto avrà vigore dalla data del medesimo e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1 dicembre 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

*ISTRUZIONE per l'esecuzione del decreto ministeriale in data 1° dicembre 1919, col quale si autorizzano i comandi di corpo di armata territoriali e mobilitati ed i governatori delle colonie a rilasciare decreti di scarico per la perdita di materiali per causa di forza maggiore.*

Art. 1. — Si rilasciano distinti decreti di scarico (conformi all'unito modello) per ciascuno dei diversi gruppi in cui si divide il materiale dello Stato, attenendosi alle disposizioni dell'art. 426 del regolamento di amministrazione.

Art. 2. — I decreti di scarico debbono essere rilasciati pel valore dei materiali perduti, come dai processi verbali compilati dai corpi o reparti che ebbero la perdita, a favore dei consegnatari dei magazzini dei corpi che hanno consigli di amministrazione, e dei consegnatari degli stabilimenti, magazzini casermaggio, magazzini viveri, panifici, ecc. che hanno amministrazione autonoma, e mai a favore dei reparti che dipendono amministrativamente da altri enti.

Art. 3. — Per i materiali di casermaggio che sono in semplice consegna ai corpi ed in carico ai magazzini principali di casermaggio, il decreto di scarico deve essere rilasciato sempre a favore del consegnatario del magazzino principale di casermaggio della divisione territoriale dove risiede il corpo o reparto perdente.

Art. 4. — I corpi, e reparti mobilitati prima di chiedere ai rispettivi comandi di corpo di armata lo scarico dei materiali perduti, debbono trasmettere in comunicazione ai depositi, dai quali dipendono amministrativamente, i relativi verbali, perchè sia constatata l'esattezza della nomenclatura dei materiali perduti e dei prezzi con cui sono inventariati sul registro di carico dell'ufficiale consegnatario dei magazzino di mobilitazione. I depositi suddetti trasmetteranno i detti verbali ai comandi di corpo di armata mobilitati per ottenere i relativi decreti di scarico.

Art. 5. — I verbali debbono essere redatti con le norme indicate nei N. 1, 2, 4, 5, e 9 della circolare n. 118 del giornale militare del 1918. Una copia di detti verbali deve essere allegata al decreto di scarico, e l'altra dovrà restare nell'archivio del comando o del governatorato che rilascia il decreto.

Art. 6. — Sui verbali dovrà essere apposta la seguente dichiarazione firmata dalle suddette autorità:

« Visto e verificato il presente verbale, e riconosciuto che la perdita dei materiali in esso descritti deve attribuirsi a causa di forza maggiore, questo comando (o governatorato) autorizza il consegnatario del magazzino del . . . . . a darsi scarico dei materiali stessi per l'importo di L. . . . . (firma) ».

Art. 7. — I materiali debbono essere conteggiati sui verbali al prezzo con cui sono inventariati sui registri di carico dei consegnatari, giusta il disposto dalla circolare n. 189 del *giornale militare* del 1919.

Art. 8. — Per le perdite rispettivamente inferiori alle L. 500 o L. 1000 non sono applicabili le disposizioni dei n. 6, 7 ed 8 della succitata circolare n. 118 del *giornale militare* del 1918, nè quelle contenute nella circolare n. 479 del *giornale militare* 1919.

Art. 9. — Dei decreti di scarico rilasciati dovrà essere preso nota su apposito registro, sul quale verrà indicato il numero d'ordine del decreto, l'ente a favore del quale fu rilasciato, la data del rilascio e l'importo.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

MODELLO.

(1) . . . . . .

DECRETO DI SCARICO N. . . . .
GRUPPO . . . .

Il (2) . . . . . .

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016;
Visto l'art. 225, titolo V del regolamento per l'esecuzione di detta legge, stato approvato con R. D. 4 maggio 1885, n. 3074;
Visto il decreto del ministro della guerra del 1 dicembre 1919;
Visto (3) . . . . . compilat . . il . . . . . 19 . .
in . . . . . dal (4) . . . . . ,
che, verificat . . ed approvat . ., { viene / vengono } allegat . . al presente decreto e ne forma . . . parte integrale;
Ritenuto che i materiali ne . . . . . predet . . . . . descritti,
in consegna (5) . . . . . ,
ed in carico (6) . . . . . ,
sono andati perduti per causa di forza maggiore (7) . . . . . ,
. . . . . ,
. . . . . ,
Visto il parere emesso dal (8) . . . . . in data . . . . . .

DECRETA

Il consegnatario del magazzino (9) . . . . . ,
è autorizzato darsi scarico dei materiali indicati ne . . . . . precitat . . . . . (3)
per l'importo complessivo di L. . . . . ,
restando, però, integro ed impregiudicato il giudizio che a suo tempo verrà emesso dalla R. Corte dei conti sul relativo conto giudiziale.

A . . . . . , addì . . . . . 19 . .

Il (2) . . . . . .

---

(1) Comando di corpo d'armata, o Governo della colonia.
(2) Il comandante del corpo d'armata o il Governatore della colonia.
(3) Il verbale, la relazione o l'atto deliberativo del Consiglio d'amministrazione.
(4) Dalla commissione nominata dal . . . . . ; dal comando del corpo o del reparto.
(5) Ente che aveva i materiali in consegna.
(6) Ente che aveva i materiali in carico verso lo Stato.
(7) Indicare succintamente la causa della perdita.
(8) Indicare l'autorità superiore che ha emesso il parere favorevole allo scarico.
(9) Cioè il consegnatario che ha i materiali in carico verso lo Stato.

N. 87. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 53, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 4 gennaio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 28, del 4 febbraio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 60-*bis*. | — Spese per la guerra . . . . . | L. 230.000.000,00 |
| Cap. n. 60-*quater*. | — Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni . . . . . | » 120.000.000,00 |
| Cap. n. 60-*bis-B* | — Spese per la gestione dell'ufficio centrale per le nuove provincie ecc. . . . . | » 30.000.000,00 |
| Cap. n. 60-*I-A*. | — (Di nuova istituzione). Spese per nuovi impianti nello stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra . . . . . | » 1.300.000,00 |
| | Totale . . . | L. 381.300.000,00 |

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA - SCHANZER - ALBRICCI.

N. 88. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 40, che approva il regolamento in esecuzione dell'art. 20 del decreto luogotenenziale 15 agosto 1919, n. 1467, contenente norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 gennaio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 24, del 30 gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 del R. decreto legge 15 agosto 1919, n. 1467;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Articolo 1

Per accertare il fatto e il tempo della scomparsa, a norma del capoverso dell'art. 3 del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1467, al ricorso che contiene domanda di dichiarazione di morte presunta, potrà essere unito un atto di notorietà formato dal sindaco in base alle risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe e sulla attestazione di tre testimoni, nel quale siano esposte le circostanze dei fatti in seguito ai quali fu verificata la scomparsa della persona di cui si tratta.

Il sindaco, prima di formare l'atto, avrà cura di assumere informazioni e ne riferirà le risultanze nell'atto di notorietà, dichiarando inoltre se e quali comunicazioni ufficiali siano comunque pervenute all'ufficio comunale in ordine alle circostanze affermate dagli interessati.

Articolo 2.

Qualora la dichiarazione di morte presunta riguardi un militare del R. esercito o della R. marina, o persona addettavi in qualsiasi qualità o funzione, per la quale le competenti autorità militari, a norma delle disposizioni vigenti, siano autorizzate a rilasciare dichiarazione di irreperibilità, tale dichiarazione sarà unita al ricorso. Se l'originale della dichiarazione non sia in possesso dell'interessato, sarà unita al ricorso in copia o in duplicato.

Nel caso che in seguito alla scomparsa sia stata liquidata la pensione a favore degli aventi diritto, si può darne la prova di questa circostanza con legale attestato, che dispensa dal presentare la dichiarazione sopra indicata.

Articolo 3.

Ferma la facoltà di ordinare le investigazioni reputate necessarie a norma dell'art. 6 del decreto legge 15 agosto 1919, n. 1467, l'autorità giudiziaria, qualora l'accertamento dei fatti indicati nell'art. 1 del detto decreto-legge non le apparisca sufficiente, può richiedere alle parti, o anche direttamente alle competenti autorità, notizie o documenti secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

Articolo 4.

L'accertamento dei fatti enumerati nel n. 1 dell'art. 1 del ricordato decreto-legge, può essere fornito dal Ministero della guerra o da quello della marina, mediante un certificato in cui sia data notizia ufficiale, e per quanto possibile precisa, con dati di tempo e di luogo, dell'operazione militare o del fatto di guerra o dipendente dalla guerra in seguito al quale si ritiene verificata la scomparsa.

Nel certificato sarà inoltre specificato se dagli atti esistenti risulti la scomparsa della persona di cui si tratta, o almeno risulti la partecipazione o la presenza di essa alla predetta operazione o fatto di guerra.

Qualora nessuna precisa attestazione sia possibile su queste circostanze, nel certificato verrà dichiarato se e quali elementi risultino dagli atti per ammettere o per escludere la possibilità delle circostanze medesime.

Articolo 5.

Per l'accertamento dei fatti indicati nel n. 2 dell'art. 1 del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, sarà richiesto alle autorità marittime competenti, direttamente o per per mezzo del Ministero della marina o di quello dei trasporti marittimi e ferroviari, un certificato con indicazionne precisa del naufragio o altro infortunio marittimo affermato e con attestazione della presenza e conseguente scomparsa della persona di cui si tratta.

Qualora su questa seconda circostanza non sia possibile alcuna attestazione precisa, nel certificato sarà indicato se e quali elementi risultino per ammettere o per escludere la possibilità della presenza e della successiva scomparsa.

Le informazioni potranno essere richieste, se occorra, per tramite del Ministero degli affari esteri al competente ufficio consolare all'estero, qualora trattisi di persona che si sarebbe imbarcata in un porto estero, o i fatti possano essere stati comunque accertati all'estero.

Articolo 6.

Nei casi indicati nel n. 3 dell'art. 1 del predetto decreto-legge, il legale documento che accerti i fatti della prigionia di guerra e del mancato ritorno del prigioniero sarà richiesto al Ministero della guerra o al Ministero della marina. Si applicano anche per questo documento le disposizioni dei capoversi dell'art. 4.

Per il caso di internamento non eseguito da rimpatrio, il certificato verrà richiesto all'autorità comunale dell'ultimo domicilio della persona che fu poi internata, ovvero al Ministero dell'interno (direzione generale di pubblica sicurezza) il quale ne curerà il rilascio sia direttamente sia a mezzo delle autorità locali.

Articolo 7.

Nella compilazione dei certificati indicati negli articoli precedenti le competenti autorità devono inoltre tener conto delle richieste che fossero fatte dall'autorità giudiziaria per l'accertamento di speciali circostanze, esponendo in ogni caso tutti gli elementi di fatto che possano influire per l'accertamento occorrente.

Articolo 8.

Il tribunale o il procuratore del Re, potrà pure, qualora ne riconosca l'opportunità in seguito all'esame degli atti e dei certificati, chiamare davanti a sè una o più persone di notoria probità, che si possano presumere informate, per sentirle, senza formalità di procedura, nelle loro osservazioni in ordine alla presumibile scomparsa, interrogandole liberamente così su singole circostanze di fatto, come sui rapporti di famiglia, di parentela, di amicizia dello scomparso e su quanto altro possa comunque influire sul giudizio. Possono tali persone essere sentite anche mediante delegazione al pretore del luogo ove si trovano.

Potrà inoltre il tribunale ordinare che a cura e spese del ricorrente siano inseriti in uno o più giornali, che indicherà espressamente, così del Regno come eventualmente di paesi esteri speciali avvisi per rendere notoria la procedura in corso ed invitare chiunque sia in grado di dare notizie dello scomparso e comunicarle entro un certo termine al presidente del tribunale. Ricevute simili comunicazioni, può essere invitato l'autore di esse a presentarsi in persona a norma del comma precedente.

Articolo 9.

La dichiarazione di morte presunta, potrà essere pronunziata anche se i documenti esibiti dal ricorrente e i certificati rilasciati a norma del presente decreto non valgano a dare la piena dimostrazione dei fatti che occasionarono la scomparsa, quando da essi e dalle investigazioni eseguite in conformità dell'art. 6 del R. decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, e tenuto conto del tempo trascorso, risulti un complesso di indizi gravi e concordanti dai quali si possa indurre il convincimento della sussistenza degli estremi richiesti per la detta dichiarazione.

Visto d'ordine di S. M. il Re:

*Il ministro della giustizia e degli affari di culto*: MORTARA.

---

N. 89. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 82, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 22 gennaio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 60-*bis*. — Spese per la guerra . . . . . | L. | 50.000.000,00 |
| Cap. n. 60-IV. — Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni | » | 200.000.000,00 |
| Cap. n. 60-V. — Spese per la guerra concernenti l'aeronautica . . | » | 50.000.000,00 |
| | L. | 300.000.000,00 |

Le indicate somme dovranno servire esclusivamente per pagamenti con la clausola di commutabilità in titoli del nuovo prestito.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - SCHANZER - ALBRICCI.

N. 90. — DISPOSIZIONI VARIE. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 73, che proroga il termine per le sottoscrizioni al prestito nazionale autorizzato con R. decreto 22 settembre 1918, n. 1300. Pagamento delle indennità, premi e soprapremi di congedamento e di smobilitazione, e dei premi di rafferma ed altri premi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 febbraio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 24 novembre 1919, n. 2168;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini stabiliti per la sottoscrizione al prestito nazionale consolidato 5 % autorizzato con Nostro decreto 22 settembre 1918, n. 1300, allo scopo di rendere possibile anche nelle località più lontane il concorso di quanti intendono prender parte alla sottoscrizione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e del ministro del tesoro, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato a tutto il 29 febbraio 1920 il termine per sottoscrivere al prestito nazionale consolidato 5 % autorizzato con R. decreto 22 settembre 1918, n. 1300, nel Regno e nelle colonie del bacino Mediterraneo, e sino al 10 aprile 1920 nell'Eritrea e nella Somalia.

Sino al 29 febbraio 1920, è pure protratto il termine per l'acquisto, al prezzo di emissione, del titolo del prestito stesso in Europa e nei paesi del bacino Mediterraneo e sino a tutto il 10 aprile 1920 il termine per l'acquisto in altri paesi esteri.

Art. 2.

Alle disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 10 del decreto Reale 24 novembre 1919, n. 2168, sono sostituite le seguenti:

*a*) alla pari per quelli che andranno a scadere a tutto il 28 febbraio 1920. Alla pari con lo sconto nella ragione annua di:

L. 3,75 % per quelli che andranno a scadere dopo il 28 febbraio a tutto il 30 giugno 1920;

L. 4,50 % per quelli che andranno a scadere dopo il 30 giugno e sino al 30 settembre 1920;

L. 4,75 % per quelli che andranno a scadere dopo il 30 settembre 1920;

*b*) buoni quinquennali 4 % scadenti il 1° ottobre 1920 e con godimento regolare al prezzo di L. 102,65 comprensivo del capitale e degli interessi per ogni cento lire di capitale nominale del buono;

*c*) buoni pluriennali 5 % aventi il godimento regolare con le seguenti valutazioni comprendenti capitale e interessi per ogni cento lire di capitale nominale del buono.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Buoni con | scadenza | 1° aprile 1920. . . . . | L. | 103,30 |
| » | » | 1° ottobre 1920 . . . . . | » | 102,65 |
| » | » | 1° aprile 1921 . . . . . | » | 102,— |
| » | » | 1° ottobre 1921 . . . . . | » | 101,75 |
| » | » | 1° aprile 1922 . . . . . | » | 101,50 |
| » | » | 1° ottobre 1922 . . . . . | » | 101,25 |
| » | » | 1° aprile 1923 . . . . . | » | 101,— |
| » | » | 1° ottobre 1923 . . . . . | » | 100,75 |
| » | » | 1° aprile 1924 . . . . . | » | 100,50 |

I buoni triennali 5 % scadenti il 1° ottobre 1922 e i buoni quinquennali 5 % scadenti il 1° ottobre 1923 i quali si trovano in circolazione sprovvisti della cedola al 1° aprile 1920 essendo della emissione in corso, saranno invece valutati rispettivamente a lire 98,75 e a L. 97,75 per ogni 100 lire di valore nominale.

*I buoni quinquennali da L. 25 con scadenza al 1° aprile 1923 aventi la cedola al 1° aprile 1920, saranno valutati al prezzo di L. 25,90, quelli con scadenza al 1° aprile 1924 aventi la cedola 1° aprile 1921 al prezzo di L. 24,70.*

Art. 3.

E' data facoltà agli impiegati dello Stato di versare, in tutto o in parte, in pagamento dei titoli sottoscritti dopo la pubblicazione del presente decreto, le somme loro spettanti per arretrati di stipendio a termini del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà, dovranno a tutti gli effetti di cui al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2168, rilasciare apposita dichiarazione al capo dell'amministrazione da cui dipendono entro il termine di cui al precedente articolo 1 e potranno ritirare i titoli definitivi col godimento degli interessi stabiliti dalle condizioni di emissione, non appena sarà stato provveduto dai competenti uffici alle liquidazioni definitive degli arretrati suddetti e conseguenti pagamenti.

Art. 4.

Gli ufficialii n servizio attivo permanente e quelli delle categorie in congedo, che non abbiano ancora percepito le indennità di congedamento e di smobilitazione stabilite dalle vigenti disposizioni, potranno, con dichiarazione da rilasciare ai comandi da cui dipendono, nel termine di cui al precedente art. 1, chiedere che le somme maturate a loro favore pel detto titolo, sino alla pubblicazione del presente decreto, siano anzichè in denaro contante, corrisposte in titoli del nuovo prestito 5 %, alle condizioni di emissione.

Uguale facoltà è concessa ai sottufficiali e militari di truppa per i premi e sovrapremi di smobilitazione; nonchè per le indennità di rafferma ed altri premi, il cui pagamento debba essere effettuato entro il termine utile per la pubblica sottoscrizione.

Art. 5.

I sotto ufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che abbiano, alla data di pubblicazione del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, maturato il diritto alle indennità di rafferma, potranno, con dichiarazione da rilasciare entro il termine di cui al precedente art. 1. ai comandi di legione da cui dipendono, chiedere che le indennità medesime vengano loro, anzichè in buoni del tesoro, liquidate in titoli del nuovo prestito 5 % alle condizioni di emissione.

Parimenti gli agenti di custodia che abbiano acquisito il diritto al versamento dei premi di rafferma di cui al decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 493, potranno, con dichiarazione da rilasciare nel su indicato termine alle direzioni da cui dipendono, chiedere che l'importo dei premi medesimi, anzichè essere versato alla cassa postale di risparmio, venga investito in titoli del nuovo prestito, sui quali s'intenderanno trasferiti i vincoli stabiliti dalle disposizioni organiche per le somme versate a casse postali di risparmio.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

**Disposizioni esecutive.**

1. — La corresponsione, in titoli del nuovo prestito 5 %, quando dai militari sia richiesta con la dichiarazione di cui all'art. 4 del sopra riportato decreto, va fatta immediatamente, senza quindi attendere l'invio dei militari in congedo, solo per le seguenti competenze e per le sole quote di esse già maturate sino alla pubblicazione del decreto stesso:

indennità di congedamento e di smobilitazione degli ufficiali;
premi e soprapremi di congedamento dei sottufficiali, caporali e soldati;
premi agli aiutanti di battaglia, di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1191 (Circ. 569).

Circa le indennità di rafferma, indennità di riassoldamento e premi dei sergenti e sergenti maggiori, la corresponsione in cartelle del prestito non potrà esser fatta sempre ai militari da cui sia richiesto con la dichiarazione predetta — se non per le somme che a senso delle vigenti disposizioni debbono essere pagate (previa, quando richiesta, la preventiva autorizzazione ministeriale) entro il termine utile per la sottoscrizione (29 febbraio 1920).

2. — Circa i pagamenti di cui all'art. 3 del decreto, da effettuare, pure con cartelle del prestito, ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, verranno date speciali norme dal comando generale dell'arma.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

**Avvertenza.**

Con l'occasione s'avverte che le licenze straordinarie con scadenza al 15 corrente febbraio accordate da questo Ministero, su richiesta di istituti bancari, a quei militari di truppa già impiegati di tali istituti che devono essere adibiti alle operazioni del VI prestito nazionale, s'intendono senz'altro prorogate sino alla data del 5 marzo p. v. in conseguenza dell'avvenuta proroga del termine per le sottoscrizioni al prestito stesso.

Così pure s'intende prorogata sino al 5 marzo ora detto la dilazione alla presentazione alle armi autorizzata col n. 13 della circolare n. 43 del G. M. corrente anno pei militari di 1ª categoria della classe 1900 nati nell'ultimo quadrimestre di tale anno, che abbiano dimostrato di dover attendere alle accennate operazioni del prestito nazionale.

---

N. 91. — CAVALLI. — **Matricola dei quadrupedi di truppa.** — (Ispettorato ippico). - 12 febbraio 1920.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nell'Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito, il Ministero determina che a cominciare dal 3° trimestre 1919-920 (gennaio-febbraio-marzo 1920) tutte le amministrazioni che hanno in forza quadrupedi di truppa, gli trasmettano la dimostrazione mod. 177 degli aumenti e delle diminuzioni avvenute nel trimestre, senza unirvi gli elenchi mod. 173-A e 173-B delle variazioni verificatesi.

In conseguenza non dovranno esser più inoltrati nemmeno gli elenchi mod. 174 delle proposte di rettificazioni agli stati segnalateci dei quadrupedi.

I depositi di allevamento cavalli e sezione, trasmetteranno lo specchio dimostrativo mod. 515-B.

I mod. 177 e 515-B dovranno essere compilati con la massima esattezza e rimessi al Ministero (Ispettorato ippico) nei primi dieci giorni successivi al trimestre scaduto.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 92. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza per l'estero non affrancata.** — (Direzione trasporti). — 12 febbraio 1920.

Con la circolare n. 511 del 2 ottobre 1919, inserta nella dispensa n. 58 del *giornale militare* 1919, vennero avvertite che le autorità militari che la corrispondenza diretta all'estero non gode la franchigia postale, pur tuttavia si continua ancora a spedire a Regi uffici diplomatici e consolari all'estero corrispondenza non affrancata, ciò che ha determinato giusti rilievi da parte dei nostri agenti all'estero, che debbono sottostare al pagamento delle tasse e sovrattasse relative a tale corrispondenza.

Si richiama pertanto tutti gli enti dipendenti alla rigorosa osservanza della citata circolare, soggiungendo che le conseguenze economiche della mancata affrancazione faranno d'ora innanzi carico agli inadempienti.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 93. CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo della corrispondenza diretta a militari.** — (Direzione trasporti). — 12 febbraio 1920.

Poichè son venute a cessare le ragioni, per le quali fu prescritto che sulla corrispondenza diretta ai militari in zona dichiarata in istato di guerra fosse apposta la dicitura « zona di guerra » ed allo scopo di addivenire, al più presto, alla soppressione di tutti gli organi di posta militare ancora esistenti; d'ora innanzi sull'accennata corrispondenza, siano i militari in paese od all'estero, in luogo di tale dicitura dovrà essere sempre specificata la precisa località di residenza del destinatario.

Si interessano tutte le autorità a darne sollecita notizia ai militari dipendenti, affinchè questi possano informarne le rispettive famiglie.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 94. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corse militari.** — (Ispettorato ippico). — 12 febbraio 1920.

Nella riunione di corse che si svolgerà in Merano nei giorni 18, 22, 25 aprile p. v., avrà luogo una corsa militare (*steeple-chase*) con le modalità prescritte dal regolamento in vigore. Ad essa potranno intervenire gli ufficiali di tutte le circoscrizioni.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 95. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **2° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.** — Edizione 1914 - Pubblicazione n. 136. — (Direzione generale di artiglieria). — 12 febbraio 1920.

E' stato pubblicato il 2° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio - edizione 1914.

I comandi, corpi ed uffici territoriali e mobilitati, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne chiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari (reparto pubblicazioni) che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2,45.

*Il Ministro* — ALBRICCI

N. 96. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Divisione Stato Maggiore). — 12 febbraio 1920.

Si fa noto che l'istituto geografico militare di Firenze, riprendendo la sua attività nel campo scientifico, va continuamente elaborando un copioso materiale che interessa non solo l'ambiente militare, ma anche il civile.

A questo scopo, a partire dal mese di febbraio, a cura del predetto istituto, sarà pubblicato un periodico di oltre 100 pagine, illustrato e con carte a colori che uscirà nel corrente anno ogni due mesi. La collaborazione è aperta a tutti, sempre quando essa porti un vero contributo di conoscenze personali e si presti al programma del periodico ed alla sua generale intonazione.

Le materie che saranno trattate in ogni fascicolo comprendono:

*a*) studi di astronomia e geodesia; *b*) relazioni e studi di cartografia razionale e tecnica della cartografia, arte topografica; *c*) lavori originali su questioni geografiche, geomorfologiche, coloniali, economiche, statistiche; *d*) notizie di congressi, missioni all'estero, esplorazioni, stato dei lavori di campagna ed allestimento per opera dell'istituto, *e*) lavori critici, storia, produzione, riguardanti la cartografia estera; *f*) comunicazioni, informazioni, libri nuovi, ecc.

La diffusione del periodico tra gli ufficiali riuscirà un utile complemento alla loro coltura ed istruzione professionale ed offrirà ai volonterosi un aiuto ed uno stimolo allo studio ed al lavoro, anche in questo campo.

L'elenco degli ufficiali, circoli, biblioteche, ecc. riuniti per comando, corpo o servizio, saranno inviati col relativo importo di abbonamento all'amministrazione dell'I. G. M. a Firenze e le ritenute potranno essere fatte ratealmente dalle casse dei corpi.

Il prezzo di abbonamento per i sei fascicoli del 1920, è fissato in L. 18,00.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 97. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **Cessione di velivoli ai piloti.** — (Divisione stato maggiore). — 12 febbraio 1920.

Il Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra, allo scopo di favorire le manifestazioni individuali aviatorie ha stabilito di autorizzare la cessione di limitato numero di esemplari dei tipi esuberanti di velivoli con le seguenti norme:

*a*) La cessione dei velivoli residuati dalla guerra può aver luogo a favore dei piloti militari, siano essi in servizio ovvero siano già congedati.

*b*) La cessione dei velivoli e delle relative parti di ricambio, nei limiti della disponibilità avrà luogo contro pagamento di una somma che, per apparecchi nuovi con motore nuovo, sarà pari al 0,20 del prezzo di costo totale del velivolo per l'Amministrazione militare, per apparecchi usati con motore usato sarà pari al 0,10 di tale prezzo originario e, per velivoli in condizione intermedia fra questi due limiti.

*c*) Ogni pilota non potrà possedere più di uno dei velivoli in oggetto.

*d*) Ai velivoli ceduti per effetto della presente disposizione non è però concesso il ricovero negli *hangars* dello Stato.

Solo in via eccezionale, per dare cioè all'acquirente il tempo necessario per approntare un ricovero proprio ed adatto per l'apparecchio acquistato potrà essere concesso, salvo disponibilità di posto, il ricovero gratuito per una durata non superiore ai sei mesi.

In questo atto l'amministrazione militare non assume responsabilità alcuna per eventuali danni e guasti che potesse subire l'apparecchio durante il tempo in cui è ricoverato negli *hangars* dello Stato anche per cause di forza maggiore.

*e*) Ai piloti che divengono in tal modo privati possessori di velivoli rimane proibito di rivenderli prima di un anno dell'acquisto senza autorizzazione della Direzione

generale d'aeronautica, e questa condizioni sarà esplicitamente accettata all'atto della cessione.

*f*) L'amministrazione dello Sttato non assume alcuna responsabilittà per effetto di tali cessioni e non dà alcuna garanzia oltre quella data per contratto dalle ditte costruttrici.

*g*) Le domande di acquisto, in carta libera e redatta in una forma qualunque purchè chiara, saranno indirizzate alla 6ª commissione superiore per l'alienazione dei materiali di guerra (via Zarotto n. 2) o ad una delle dipendenti 4 sottocommissioni (1ª via Maria Vittoria n. 39, Torino, - 2ª piazza Castello n. 7, Padova - 3ª via Pier Luigi di Palestrina n. 8, Roma - 4ª via Zarotto n. 2, Milano). A detta commissione spetta l'evasione della domanda e la fissazione definitiva del prezzo del velivolo scelto.

*h*) A vendita effettuata la Commissione stessa o la Sottocommissione deve darne notizia all'Ispettorato dell'Areonautica Militare e alla Direzione Generale di Aeronautica.

*Il Ministro* ALBRICCI.

---

N. 98. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Concessioni di brevi licenze per esami ai sottufficiali e militari di truppa licenziandi delle scuole medie e normali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 febbraio.

Il Ministero della pubblica istruzione con ordinanza del 22 genaio u. s. ha concesso una seconda sessione straordinaria di esami di licenza che avrà luogo entro il prossimo mese di marzo, a favore degli studenti militari ed ex militari delle scuole medie e normali.

I comandi di corpo avranno quindi cura di concedere *tempestivamente* ai sottufficiali e militari di truppa che comproveranno di essere licenziandi di dette scuole con certificato di ammissibilità agli esami rilasciato dal capo dell'istituto nel quale sono inscritti, la breve licenza necessaria per recarsi a subirne le prove, in modo che abbia effettiva applicazione quanto già dispone in materia il n. 72 lettera *b*) del regolamento per le licenze nel R. esercito e che siano evitate disparità di trattamento e giustificati reclami.

La concessione riguarda, beninteso ove non ostino imprescindibili ragioni di forza maggiore, anche i militari mobilitati e quelli dislocati nelle colonie e all'estero.

*Il Ministro* - ALBRICCI.

---

N. 99. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali e militari di truppa dei corpi e reparti dislocati nella Venezia Giulia, inviati in licenza e che sono indebitamente trattenuti dai centri ai quali si presentano.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 febbraio 1920.

Risulta che sottufficiali e militari di truppa, appartenenti a corpi e reparti dislocati nella Venezia Giulia ed inviati in licenza, anzichè rientrare al termine di essa alle proprie unità, ottengono di essere trattenuti presso i rispettivi depositi, ai quali si presentano o presso altri enti ed uffici, sotto pretesti di varia natura.

Tale abuso che si ebbe già a verificare per militari dislocati oltre mare e che diede luogo alle disposizioni di cui alla circolare n. 610 del *giornale militare* del 1919, deve cessare anche per quelli appartenenti alle suddette truppe nella Venezia Giulia, non essendovi alcun plausibile motivo che possa giustificare un siffatto inconveniente che è assai grave, sia dal lato disciplinare, sia perchè si ripercuote sensibilmente sull'efficienza dei reparti, i quali subiscono continue diminuzioni di forza, che occorre colmare coll'invio di complementi.

I comandanti di deposito e tutte le altre autorità militari interessate dovranno quindi assolutamente evitare che tale inconveniente si ripeta per l'avvenire e cureranno inoltre che siano intanto rinviati senza indugio ai loro corpi o reparti nella Venezia Giulia quei sottufficiali e militari di truppa che già siano stati indebitamente trattenuti allo scadere delle loro licenze.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 100. — TRASPORTI. — **Concessione di viaggi a tariffa differenziale C., agli ufficiali collocati in aspettativa o in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri.** — (Direzione trasporti). — 12 febbraio 1920.

Per accordi intercorsi col Ministero del tesoro e con la Direzione generale delle FF. SS. agli ufficiali del R. esercito che vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri o in posizione ausiliaria speciale sono concessi n. 4 viaggi di corsa semplice, nonchè due viaggi, pure di corsa semplice, per le rispettive famiglie tutti a tariffa differenziale *C*, e ciò allo scopo di agevolarli nella sistemazione dei propri interessi.

Tali viaggi dovranno compiersi entro l'anno dalla cessazione del servizio attivo. All'uopo gli enti militari, ai quali gli ufficiali appartenevano all'atto in cui, vengono collocati nelle posizioni suaccennate, rilascieranno agli interessati quattro richieste mod. *D*, per ogni ufficiale e se del caso, due per le rispettive famiglie sulle quali dovrà apporsi a mano e con inchiostro rosso la leggenda: « Concessione eccezionale per gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale od in aspettativa per riduzione di quadri. Utilizzabile dal . . . . . al . . . . . ».

Gli ufficiali inferiori (primi capitani esclusi) e le rispettive famiglie non sono ammesse nella 1ª classe, nella quale invece, potranno prender posto gli ufficiali e famiglie da primi capitani in poi.

Tanto l'ufficiale quanto la famiglia dovranno esser muniti di tessere di riconoscimento nelle quali dovrà ripetersi la suaccennata dicitura.

Poichè la eccezionale concessione di cui trattasi grava sul nostro bilancio, che corrisponde all'Amministrazione ferroviaria la differenza fra la tariffa del pubblico e quella speciale suddetta, si raccomanda la più rigorosa osservanza delle norme di cui sopra, ad evitare che dalla emissione di un numero di richieste mod. *D* maggiore del prescritto, venga al nostro bilancio un aggravio maggiore del previsto.

Ogni comando, ufficio, stabilimento ecc., che ha rilasciato le richieste mod. *D* di cui sopra, compilerà mensilmente, a datare dal 1° aprile p. v. un elenco completo dei documenti emessi e lo rimetterà alla Direzione trasporti - divisione amministrativa trasporti e servizio postelegrafico. Il primo elenco terrà conto anche delle concessioni fatte nel mese di febbraio.

La concessione in parola s'intende in più di quella che, a norma del vigente regolamento dei trasporti militari sulle ferrovie competono agli ufficiali e rispettive famiglie che cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(670) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIO... Militare Centrale



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1920 — 20 Febbraio

N. 101 - 13 febbraio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ristampa del catalogo degli stampati . . . . . *Pag.* 116

» 102 - 19 febbraio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Lavoro straordinario degl'impiegati d'ordine e dei marescialli scritturali . . *Pag.* 116

» 103 - 19 febbraio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento in titoli del 6° prestito nazionale di indennizzi liquidati dalle commissioni di verificazione per risarcimento dei danni di guerra sulle cose mobili ed immobili *Pag.* 117

» 104 - 19 febbraio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Passaggio degli enti militari nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina dal sistema contabile amministrativo di guerra a quello di pace. — Somministrazione di fondi ai reparti mobilitati . . . . . *Pag.* 120

» 105 - 19 febbraio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Soppressione del sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi, munizioni e dell'aeronautica e passaggi di uffici stralcio alla ragioneria generale dello Stato . . . . . *Pag.* 120

» 106 - 19 febbraio 1920. — CONCORSI. — Concorso a premio di monografie relative alla guerra . . . . . *Pag.* 122

» 107 - 19 febbraio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Affluenza di ex-militari riespatriandi ai posti di concentramento di Napoli, Genova e Palermo . . *Pag.* 122

» 108 - 19 febbraio 1920. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni riflettenti la divisa degli ufficiali . . . . . *Pag.* 123

» 109 - 19 febbraio 1920. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — EQUIPAGGIAMENTO. — Cravatta azzurra per i militari della brigata Lombardia (73°-74° reggimento fanteria) . . . . . *Pag.* 124

» 110 - 19 febbraio 1920. — RECLUTAMENTO. — Applicazione del R. decreto di amnistia ed indulto n. 1502, del 2 settembre 1919 . . . . . *Pag.* 124

» 111 - 19 febbraio 1920. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Proroga della licenza straordinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva pei militari aventi diritto alla 2ª o alla 3ª categoria . . . *Pag.* 127

» 112 - 19 febbraio 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Erogazione dei soprassoldi delle medaglie di cui sono fregiate le bandiere . . . *Pag.* 124

CIRCOLARE N. **101.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ristampa del catalogo degli stampati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 febbraio 1920.

E' stata disposta la ristampa del catalogo degli stampati ad uso del R. esercito, tenendo conto delle aggiunte e varianti statevi apportate a tutto gennaio 1920.

Tutte le amministrazioni alle quali fu distribuito il catalogo della edizione 1917 riceveranno dal reclusorio militare di Gaeta un esemplare del catalogo di nuova ristampa, senza che occorra farne richiesta. Dovranno invece farne richiesta i comandi ed uffici di nuova formazione.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. **102.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Lavoro straordinario degl'impiegati d'ordine e dei marescialli scritturali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 febbraio 1920.

Allo scopo di stabilire con molta approssimazione l'ammontare delle spese occorrenti dal 1° marzo al 30 giugno p. v. per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario da corrispondersi agl'impiegati d'ordine ed ai marescialli scritturali delle amministrazioni dipendenti (esclusi quelli provvisti d'indennità di guerra o coloniali), i comandi, le direzioni, gli uffici ecc., ove detto lavoro viene compiuto, trasmetteranno, non oltre il 5 marzo p. v., a questo Ministero (divisione amministrazione dei corpi) una dimostrazione conforme al seguente modello, da cui risulti l'ammontare presuntivo della spesa mensile per compensi da corrispondersi per lavoro straordinario, distinguendo l'importo delle somme dovute agl'impiegati d'ordine da quello delle somme dovute ai marescialli scritturali.

I compensi di cui trattasi dovranno essere calcolati sulla base di L. 1 per ogni ora di lavoro straordinario compiuto prima delle ore 20 e L. 2 per ogni ora di detto lavoro dopo le 20, giusta il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 (circolare 622 del *giornale militare*) e tenendo presente il telegramma del Ministero n. 2211, stato diramato per mezzo dei comandi di corpo d'armata il 13 gennaio u. s. e col quale fu fissata la durata massima giornaliera del lavoro straordinario ad un'ora e mezza.

Nella suddetta dimostrazione verrà inoltre indicato l'ammontare dei compensi relativi al lavoro straordinario compiuto dai suddetti personali anteriormente al mese di marzo prossimo venturo e per il quale *non fossero ancora stati inviati* i relativi documenti al Ministero.

Tale ammontare dovrà essere anche distinto in quello dovuto agl'impiegati e quello dovuto ai marescialli.

Per norma delle amministrazioni interessate avvertesi che la prosecuzione del lavoro straordinario dal 1 aprile in poi è subordinato all'approvazione, da parte del Ministero, del preventivo inviato da ogni singola amministrazione e che perciò occorre sia osservato scrupolosamente il termine fissato per l'invio della dimostrazione.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

(1) . . . . . .

*DIMOSTRAZIONE delle somme presuntivamente occorrenti per compensare il lavoro straordinario degl'impiegati d'ordine e dei marescialli scritturali fino al 30 giugno 1920.*

| MESI | Ammontare dei compensi | | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|
| | Impiegati | Marescialli | |
| Marzo . . . . . | | | |
| Aprile . . . . . | | | |
| Maggio . . . . . | | | |
| Giugno . . . . . | | | |
| Totali . . . | | | |
| | Anteriormente al mese di marzo | | |
| . . . . . | | | |
| . . . . . | | | |
| . . . . . | | | |
| . . . . . | | | |
| Totali . . . | | | |

(1) Comando, direzione, ufficio, ecc.

N. 103. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pagamento in titoli del 6° prestito nazionale di indennizzi liquidati dalle commissioni di verificazione per risarcimento dei danni di guerra sulle cose mobili ed immobili.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 19 febbraio 1920.

Con R. decreto n. 89 in data 25 gennaio 1920 pubblicato nella *gazzetta ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1920 è stato stabilito quanto appresso:

Art. 1.

Le persone fisiche e morali di cui all'art. 2 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, aventi diritto al risarcimento dei danni di guerra sulle cose mobili ed immobili, giusta il testo unico medesimo, potranno chiedere entro il 30 aprile 1920 di sottoscrivere al nuovo prestito, emesso in virtù del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2168, ed alle condizioni ivi stabilite, per un importo uguale all'ammontare del risarcimento liquidato

ed omologato, oppure pari all'80 per cento dei risarcimenti concordati e non ancora omologati, ovvero del 50 per cento delle altre denuncie di danno già presentate o che saranno presentate fino alla data del 30 aprile 1920 agli agenti delle imposte e agli intendenti di finanza.

In questo ultimo caso la sottoscrizione al prestito dovrà essere accompagnata da una dichiarazione giurata nella quale l'avente diritto faccia fede:

*a*) che egli non si trova nelle condizioni previste nel primo comma dell'art. 22 del predetto testo unico, nè in quelle di cui al primo alinea del precedente art. 15;

*b*) che le cose per le quali egli chiede il risarcimento non sono di spettanza di stranieri o di enti morali e società che abbiano od avessero, quando il danno si è prodotto, in prevalenza interessi o amministrazioni stranieri;

*c*) che le cose stesse erano di sua esclusiva pertinenza nel momento in cui il danno si verificò;

*d*) che la somma per la quale egli chiede l'ammissione alla sottoscrizione non è in ogni caso superiore all'importo del risarcimento dovuto secondo i criteri del ripetuto testo unico.

Chi con la dichiarazione di cui innanzi giuri falso sulle circostanze di fatto indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) ovvero denunciando danni di guerra non realmente verificatisi, od esageri fraudolentemente il valore dei danni subiti al fine di ottenere una sottoscrizione al prestito in misura superiore al risarcimento in definitiva dovutogli, sarà punito con la reclusione da 6 a 30 mesi, con la multa da L. 100 a 3.000 e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. La condanna penale porterà come conseguenza la perdita del diritto al risarcimento.

La disposizione del precedente comma sarà applicabile anche agli amministratori di enti morali o società, che presenteranno richiesta di sottoscrizione nell'interesse degli enti amministrati, e cioè anche quando la presentazione sarà fatta a mezzo di mandatario.

Art. 2.

Le domande di sottoscrizione dovranno essere presentate ad una delle banche consorziate pel prestito, aventi sede o stabilimenti nelle proprie provincie del Veneto ove le cose che dànno luogo al risarcimento si trovano o si trovavano quando il danno ebbe luogo.

Le banche che accetteranno queste sottoscrizioni saranno soggette a tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto.

Le banche stesse ritireranno le domande, che saranno stese su carta libera, con l'indicazione dell'ufficio finanziario che liquidò il risarcimento, o ebbe semplicemente a concordarlo, oppure presso il quale fu presentata o verrà presentata la denunzia. In questo ultimo caso alla domanda dovrà essere unita la dichiarazione giurata di cui al precedente art. 1.

Ai sottoscrittori saranno rilasciate ricevute provvisorie personali, non girabili, nè trasferibili per cessione od in qualiasi altro modo, da restituirsi alle banche all'atto del ritiro dei titoli.

Art. 3.

Le domande, accompagnate ove occorra, con le dichiarazioni giurate verranno dalle banche rimesse con ogni sollecitudine all'intendente di finanza con un duplice elenco, uno dei quali sarà ad esse restituito firmato.

L'intendente prenderà nota delle istanze, le verificherà con i propri atti e con quelli degli uffici finanziari dipendenti, ed accerterà se per la stessa cosa l'avente diritto abbia avuto risarcimenti o anticipazioni in denaro o in natura dallo Stato, dai consorzi zootecnici, dall'istituto federale di credito per risorgimento delle Venezie, dalle commissioni delle prede, dall'amministrazione militare, ovvero mutui dagli istituti di credito fondiario.

L'intendente stesso eseguiti i detti accertamenti, o valutate prudenzialmente le istanze non ancora esaminate in sede di risarcimento indicherà, prima dello scadere del termine indicato dall'art. 9, alla banca presentatrice se e fino a quale importo netto le singole sottoscrizioni siano valide e possono, quindi, essere assegnati titoli del

nuovo prestito. Di tali dichiarazioni farà apposita annotazione nei registri dei risarcimenti come se la somma netta fosse pagata in denaro.

Le dichiarazioni dell'intendente verranno dalla banca versate, come denaro, in sottoscrizione del prestito per la somma in esse indicata, ritirando i relativi titoli del nuovo consolidato 5%.

Art. 4.

La banca, che avrà ricevuto la sottoscrizione, dovrà tenere in deposito vincolato presso di sè i titoli alle condizioni d'uso.

I depositi in titoli relativi al risarcimento di cose mobili non soggetto a reimpiego potranno, non prima del 31 dicembre 1920, essere consegnati alle parti, in base al nulla osta dell'intendenza di finanza.

I depositi di titoli relativi ad indennizzi di cose mobili ed immobili assoggettati al reimpiego verranno svincolati anche prima di detto termine, pure in base al nulla osta dell'intendenza di finanza, secondo le norme degli articoli 14 e 28 del testo unico 27 marzo 1918, n. 426.

Agli effetti dello svincolo i titoli saranno valutati al corso di emissione.

Art. 5.

L'intendente di finanza renderà noto alle banche che avranno eseguita la corrispondente sottoscrizione al prestito la liquidazione definitiva dei danni di guerra, ove trattisi di sottoscrizioni fatte in relazione a risarcimenti previsti nel secondo o nel terzo caso indicati nell'art. 1 del presente decreto. Comunicherà altresì ad esse la autorizzazione allo svincolo parziale o totale dei depositi, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'importo delle cedole che matureranno durante il periodo in cui i valori rimarranno vincolati presso le banche, sarà accreditato ai titolari dei depositi ma non potrà essere ad essi corrisposto se non dopo la liquidazione definitiva del danno ed in corrispondenza dell'ammontare delle somme impiegate nelle ricostruzioni o riparazioni quale risulterà all'intendente di finanza.

Se la somma definitivamente liquidata per risarcimenti sarà inferiore all'importo netto dei titoli assegnati, la banca depositaria dovrà dietro invito dell'intendente di finanza restituire allo Stato i titoli corrispondenti alla eccedenza, valutandoli al corso di emissione insieme all'importo delle cedole maturate.

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano nei casi previsti dall'art. 36 del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, nè alle chiese parrocchiali.

Art. 7.

Potranno anche essere corrisposti in titoli del nuovo prestito gli indennizzi liquidati dalle cessate commissioni di revisione degli affitti e delle requisizioni militari e non ancora pagati fino al giorno di pubblicazione del presente decreto.

Le domande di sottoscrizione dovranno essere presentate ad una delle banche consorziate pel prestito avanti una filiale della città ove avevano sede le dette commissioni, e cioè Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Treviso, Padova, Modena, Gorizia, Trento.

Le banche che accetteranno queste sottoscrizioni dovranno ricevere apposita domanda dall'interessato, su carta libera, con l'indicazione della commissione che ebbe a liquidare l'indennizzo, dell'importo di questo, e dell'oggetto per cui fu attribuita.

Ai sottoscrittori saranno dalle banche rilasciate ricevute provvisorie personali non girabili, nè trasferibili per cessione o in qualsiasi altro modo.

Le domande verranno rimesse agli uffici di fortificazione ed alle direzioni del genio militare da cui dipendevano le dette commissioni, in duplice elenco: uno di questi sarà restituito per ricevuta.

Gli uffici sovra indicati, fatti i dovuti riscontri ed avute le autorizzazioni a seconda dei casi dalle direzioni di commissariato e dal Ministero della guerra, dichiareranno alla

banca che avrà accettato la sottoscrizione, se e fino a quale importo netto le sottoscrizioni siano valide e possano essere consegnati per ogni istanza titoli del nuovo prestito; il rilascio di tali dichiarazioni, di cui verrà fatta regolare annotazione, equivarrà al pagamento in contanti per la somma in essi specificata.

Alle dichiarazioni si applicheranno le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 3.

La consegna dei titoli agli aventi diritto avrà luogo dietro ritiro della ricevuta provvisoria personale, rilasciata all'atto della sottoscrizione.

Art. 8.

Agli effetti delle precedenti disposizioni del presente decreto il termine utile per la sottoscrizione al nuovo prestito da parte dei privati, è prorogato a tutto il 30 giugno 1920.

Art. 9.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

*AVVERTENZE E NORME.*

Il ministro del tesoro ha fatto premure affinchè gli uffici che hanno liquidato i risarcimenti e che ora dovranno provvedere al pagamento degli indennizzi pongano ogni cura possibile per conseguire la tacitazione del maggior numero possibile di aventi diritto mediante l'assegnazione di titoli del nuovo prestito.

Tutti i detti uffici dovranno rimettere a questo Ministero - Ragioneria - ufficio armi e munizioni - una statistica mensile dell'importo di questa speciale categoria di sottoscrizioni al prestito con indicazione del valore nominale dei titoli e di quella di emissione quali risulteranno dalle dichiarazioni di cui all'antipenultimo comma dell'art. 7 del R. decreto sopra riportato.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 104. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Passaggio degli enti militari nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina dal sistema contabile amministrativo di guerra a quello di pace — Somministrazione di fondi ai reparti mobilitati.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 19 febbraio 1920.

Con riferimento alla circolare 579 del *giornale militare* 1919, si interessano tutti i centri amministrativi che abbiano reparti dipendenti mobilitati a rimettere senza indugio ai reparti stessi, esclusi quelli in Dalmazia, in Valona ed in Oriente, le anticipazioni loro occorrenti.

I centri stessi rimborseranno inoltre con tutta sollecitudine alle direzioni di commissariato interessate le somme da queste eventualmente fornite ai reparti da loro dipendenti a titolo di prestito.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 105. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Soppressione del sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi, munizioni e dell'aeronautica e passaggi di uffici stralcio alla ragioneria generale dello Stato.** (Segretariato generale - Ragioneria). — 19 febbraio 1920.

I. — Col decreto reale n. 1939 del 6 ottobre 1919 pubblicato nella *gazzetta ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1919 è stato disposto quanto appresso:

Art. 1.

Il sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica di cui al decreto luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 1909 e 5 gennaio 1919, n. 10 è soppresso.

Il servizio amministrativo per le armi e munizioni, istituito coll'art. 1 del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1225, è trasferito alla dipendenza del Ministero della guerra mantenendo la sua attuale competenza e denominazione. Tale passaggio ha effetto dal 15 luglio 1919.

Il servizio amministrativo, già appartenente al soppresso Commissariato generale per l'aeronautica, è trasferito alla dipendenza della direzione generale d'aeronautica istituita presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari con decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233. Tale passaggio ha effetto dal 1 luglio 1919.

Gli altri servizi già affidati al cessato sottosegretariato, rimarranno per l'eventuale stralcio, affidati al ministro del tesoro e per esso al sottosegretario di Stato per il tesoro.

Art. 2.

L'ing. Ettore Conti, senatore del Regno, già titolare del soppresso sottosegretariato, continuerà a far parte del comitato interministeriale, istituito col decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, ed a presiederne la giunta esecutiva di cui all'art. 4 del decreto stesso.

Del medesimo comitato farà parte anche il sottosegretario di Stato per il tesoro.

Art. 3.

Lo stanziamento del capitolo n. 291 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1919-1920 «spese per il funzionamento della giunta esecutiva ecc.» è aumentato della somma di L. 3.500.000 per far fronte alle spese derivanti dai R. decreti 22 agosto 1919, n. 1751 e 29 agosto 1919, n. 1739.

Sul detto fondo saranno emessi mandati di anticipazione a favore dell'economo-cassiere del ministero della guerra, che avrà le funzioni di economo-cassiere anche per la giunta esecutiva del comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto allo stanziamento nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro della somma di L. 100.000 per le spese richieste dal funzionamento del collegio arbitrale di cui all'articolo 5 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

Art. 5.

Il ministro del tesoro provvederà con suo decreto a quanto occorre per il funzionamento della commissione istituita presso il cessato sottosegretariato per la definizione del rendiconto di liquidazione per la somministrazione dei combustibili alle officine del gas.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

11. — Con decreto del ministro del tesoro n. 204 in data 8 gennaio 1920, registrato alla Corte dei conti il 10 successivo, è stato poi stabilito quanto appresso:

Art. 1.

Gli uffici sotto indicati, già facenti parte del soppresso sottosegretariato per la liquidazione dei servizi delle armi, delle munizioni e dell'aeronautica, passano alla dipendenza del ragioniere generale dello Stato.

1) liquidazione AMPE;
2) stralcio mobilitazione industriale;
3) liquidazione amministrativa delle centurie inviate in Francia;
4) stralcio conti esteri;
5) stralcio invenzioni e ricerche;
6) stralcio olii e grassi;
7) stralcio gazometri;
8) revisione fatture « Ilva »;

Art. 2.

Il sottosegretariato di Stato per il tesoro ha facoltà di destinare ai predetti uffici personale di sua fiducia con funzioni direttive, di controllo, ed ispettive, nonchè di restituire alle proprie amministrazioni o licenziare, quando lo ritenga opportuno, il personale attualmente addettovi.

Art. 3.

Il ragioniere generale dello Stato è delegato alla firma degli atti che emanano dagli uffici suindicati.

Art. 4.

Al ragioniere generale dello Stato è affidato il controllo sulla alienazione dei materiali residuati dalla guerra.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua data e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

III. — Il Ministero del tesoro (ragioneria generale dello Stato) ha informato che per ora sono passati alla sua dipendenza soltanto gli uffici stralcio riguardanti:

*a*) liquidazione AMPE;
*b*) stralcio gazometri;
*c*) revisione fatture « Ilva ».

Per gli altri sono in corso le relative pratiche.

IV. — Questo Ministero avverte che in relazione a quanto sopra (n. II e III) quindi innanzi la ragioneria generale dello Stato comunicherà direttamente con tutte le autorità e gli enti militari.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 106. — CONCORSI. — **Concorso a premio di monografie relative alla guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 19 febbraio 1920.

Alla circolare n. 35 inserita nella dispensa 3ª del *giornale militare* c. a. circa il concorso a premio di monografie relative alla guerra, è soppresso il 14° tema riguardante l'artiglieria nella guerra italiana.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 107. — DISPOSIZIONI VARIE. **Affluenza di ex-militari riespatriandi ai posti di concentramento di Napoli, Genova e Palermo.** — (Divisione stato maggiore). — 19 febbraio 1920.

La circolare 137 del giornale militare 1919 comma 4° in data 6 marzo, autorizza i corpi a concedere una breve licenza ai militari riespatrianti affinchè questi, giunti sul luogo di temporanea residenza, possano svolgere le pratiche necessarie per ottenere il passaporto per sè e per la famiglia, ove questa debba seguirli nel viaggio di ritorno all'estero. Ottenuto il passaporto, regolarmente vistato dall'autorità consolare del paese di destinazione, essi debbono presentarsi all'arma dei CC. RR., o al sindaco, qualora nel Comune non esistano CC. RR., per ottenervi la richiesta mod. *B* color rosa per il viaggio gratuito fino al posto di concentramento, punto d'imbarco e confine.

Il R. Commissariato dell'emigrazione ha avuto modo di constatare che molti espatriandi, ottenuto il passaporto, anzichè curarsi di richiedere senz'altro il documento ne-

cessario per il viaggio gratuito, si trattengono ulteriormente nel Comune di temporanea residenza, riservandosi di affluire ai posti di concentramento, stabiliti dalla circolare succitata, quando ciò risponda ai particolari interessi di ciascuno, interessi il più delle volte di carattere affatto secondario e, comunque, mai tali da giustificare il ritardo accennato e l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella circolare succitata.

Ciò porta di conseguenza che l'affluenza dei militari riespatriandi ai posti di concentramento (Napoli, Genova e Palermo) non è affatto regolata sulle partenze dei piroscafi e che la permanenza degli stessi posti di concentramento viene poi lungamente protratta, dando luogo, talora, ad eccessivi affollamenti e, sempre, ad un maggiore onere finanziario pel bilancio dello Stato.

Per quanto si è sopra esposto il R. Commissariato dell'emigrazione ha già avvertito i RR. prefetti e i RR. ispettori dell'emigrazione che, col 15 febbraio scorso, i posti di concentramento di Napoli, Genova, Palermo avrebbero cessato di accogliere gli exmilitari riespatriandi che non potranno comprovare di avere ottenuto conferma, dal R. Ispettore per l'emigrazione del rispettivo porto d'imbarco, che è stato fissato il loro posto a bordo e stabilita la data di partenza.

Da parte loro l'arma dei RR. CC. ed i sindaci non rilasceranno più, d'ora innanzi a tali smobilitati nè alle loro famiglie la richiesta mod. *B* color rosa prevista dalla citata circolare 137 *giornale militare* 1919, se prima non avranno ricevuto dal R. Ispettore dell'emigrazione del porto d'imbarco l'avviso che lo smobilitato può recarsi colà, essendo già stato fissato il posto sul piroscafo del quale lo stesso ispettore indicherà la data di partenza. E' perciò necessario che gli interessati chiedano, sia direttamente, sia per mezzo di autorità locali, all'Ispettore se e quando possano prendere imbarco.

Il R. commissario dell'emigrazione ha provveduto a dare notizia delle disposizioni di cui sopra a tutti i sindaci dei comuni del Regno, la autorità militari competenti dovranno frattanto provvedere affinchè le disposizioni stesse siano tempestivamente partecipate ai militari interessati da parte dei rispettivi comandanti di corpo, ed ai comandi dei CC. RR. i quali dovranno averne norma sulle ulteriori concessione delle richieste mod. *B* color rosa, pel viaggio gratuito delle famiglie dei riespatriandi ai tre posti di concentramento in oggetto.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 108. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Disposizioni riflettenti la divisa degli ufficiali.** — (Divisione stato maggiore). — 19 febbraio 1920.

Si avvertono i signori ufficiali, pel loro norma, che il Ministero ha stabilito di adottare come uniforme unica per tutto l'Esercito (eccezion fatta per i carabinieri reali) l'uniforme grigio-verde che ricorda e ricorderà nel futuro la gloriosa tradizione creata dalla grande guerra vittoriosa.

Gli emblemi tradizionali e le distinzioni caratteristiche delle varie armi che rammentano ad esse oltre la guerra recente anche il periodo del patrio risorgimento saranno conservati.

Le disposizioni relative all'uniforme contenute nelle circolari nn. 441 e 570 del *giornale militare* 1919 rimangono in pieno vigore e saranno completate nel « Regolamento sull'uniforme » di prossima pubblicazione.

Pertanto l'uso degli indumenti relativi all'attuale uniforme nera saranno consentiti sino a consumazione per un limite massimo di due anni.

*Il Ministro* - ALBRICCI.

N. 109. — DIVISA DEGLI UFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. - **Cravatta azzurra per i militari della brigata Lombardia (73°-74° reggimento fanteria).** — (Divisione stato maggiore). — 19 febbraio 1920.

E' adottata la cravatta azzurra (che per gli ufficiali potrà essere di seta) in sostituzione di quella di tela bianca, per i militari della brigata Lombardia (73° e 74° reggimento fanteria).

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 110. — RECLUTAMENTO. — **Applicazione del R. decreto di amnistia ed indulto n. 1502, del 2 settembre 1919.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 febbraio 1920.

Considerata la difficoltà delle comunicazioni tuttora esistente con i paesi più lontani, questo Ministero dispone che per coloro che risiedono in Russia, Rumenia o in paesi fuori di Europa (esclusi i domini o protettorati italiani, l'Egitto, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco) i termini di applicazione delle circolari 191 del 3 aprile 1919, 417 del 21 agosto 1919 e 627 del 27 novembre 1919 siano definitivamente prorogati al 31 maggio 1920.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 111. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Proroga della licenza straordinaria in attesa di decisioni dei consigli di leva pei militari aventi diritto alla 2ª o alla 3ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 febbraio 1920.

Viste le difficoltà che impediscono a taluni consigli di leva di procedere con tutta la necessaria rapidità alle decisioni di loro competenza in merito alle numerose domande per assegnazione o passaggio alla 2ª e alla 3ª categoria state prodotte nell'interesse di militari alle armi, i comandi di corpo e di distretto sono autorizzati a concedere proroghe alla licenza straordinaria di sessanta giorni stata accordata a militari da essi dipendenti, in applicazione delle circolari n. 682 e 698 (n. 5) del 1919 e n. 65 del 1920, qualora al termine dei sessanta giorni medesimi non sia ancora giunta nessuna comunicazione dalle autorità prefettizie riguardo alle predette decisioni.

Ciò, bene inteso, qualora dai documenti prodotti risulti **provata in modo indubbio** l'esistenza del diritto alla 2ª o alla 3ª categoria, non essendo sufficiente perchè possa farsi luogo alla suddetta concessione (come si ha ragione di dubitare possa essere avvenuto da parte di qualche comando) il semplice fatto che siano in corso a tale scopo domande, che non di rado risultano poi non fondate in diritto.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 112. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Erogazione dei soprassoldi delle medaglie di cui sono fregiate le bandiere.** (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 19 febbraio 1920.

Il R. viglietto 26 marzo 1833, che istituì le medaglie al valor militare, regola, nell'art. 13, l'erogazione del fondo costituito dai soprassoldi delle medaglie di cui sono fregiate le bandiere, ma il lungo tempo trascorso, ed i mutati costumi ed ordinamenti, avevano fatto in gran parte cadere in disuso quanto è ivi disposto, ond'è che l'art. 3

della legge 17 luglio 1910, n. 511, stabilì che il fondo di cui si tratta dovesse erogarsi secondo le deliberazioni dei consigli d'amministrazione dei singoli corpi.

Ciò stante, affinchè siano osservate norme uniformi e rispondenti, per quanto è ancora possibile, ai criteri stabiliti dal R. viglietto 26 marzo 1833, il Ministero avverte che il fondo bandiera presso i singoli corpi deve essere impiegato ogni anno, e preferibilmente nella ricorrenza della festa dell'arma o del corpo, in sussidi ai sottufficiali, caporali e soldati alle armi bisognosi e che più se ne siano resi meritevoli, od alle famiglie bisognose di militari non più in servizio, con preferenza a quelle dei morti, mutilati e feriti.

Per quanto riguarda le medaglie di cui sono fregiati: la bandiera dell'arma dei carabinieri reali, la bandiera dell'arma di artiglieria, la bandiera dell'arma del genio, ed il corpo sanitario militare, l'erogazione dei soprassoldi sarà fatta rispettivamente dal comando generale dell'arma dei carbinieri reali, dall'ispettorato generale di artiglieria, dall'ispettorato generale del genio e dall'ispettorato di sanità militare, intendendosi attribuite ai detti enti le facoltà che, nei corpi, sono devolute ai consigli di amministrazione. Eppertanto gli enti stessi riscuoteranno i relativi soprassoldi, daranno ai dipendenti corpi e reparti le istruzioni necessarie per l'invio annuale delle proposte, e procederanno poi all'erogazione delle somme.

Qualora, eccezionalmente, in un anno i soprassoldi delle medaglie non si siano potuti impiegare, saranno cumulati con quelli dell'anno successivo per essere distribuiti nei modi indicati, ma il cumulo non dovrà, in ogni caso, esser fatto per più di due anni.

L'atto n. 311 del *giornale militare* del 1902 è abrogato.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(772) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1920 — 27 Febbraio

N. 113 - 1 febbraio 1920. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. R. decreto n. 128, riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali. Norme *Pag.* 128

» 114 - 2 gennaio 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 148, che sostituisce la tabella A allegata al R. decreto-legge 2 novembre 1919 n. 2079, relativa agli stipendi degli ufficiali del R. esercito . . . *Pag.* 132

» 115 - 4 gennaio 1920. — RECLUTAMENTO. — R. decreto che autorizza gli arruolamenti nell'arma dei carabinieri reali di giovani delle terre liberate *Pag.* 135

» 116 - 11 gennaio 1920. AVANZAMENTO. — R. decreto n. 99, che modifica i paragrafi 195 e 199 del regolamento d'avanzamento . . . . . *Pag.* 135

» 117 - 23 febbraio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Versamenti da farsi alla « Società di credito e di previdenza fra i funzionari della categoria d'ordine delle amministrazioni militari » per quote dovute dai soci a scomputo dei prestiti ottenuti . . . . . *Pag.* 136

» 118 - 23 febbraio 1920. — SERVIZIO SANITARIO. Cure balneo-termali. *Pag.* 136

» 119 - 26 febbraio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Fatture della Società Ilva . . . . . *Pag.* 137

» 120 - 26 febbraio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, dei lubrificanti e del carburo di calcio . . Pag. 137

» 121 - 26 febbraio 1920. — ARMI, MUNIZIONI e BUFFETTERIE. Modificazioni al moschetto mod. 91 per T. S. . . . . *Pag.* 138

» 122 - 26 febbraio 1920. — CONCORSI. — Concorso a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65 . . . . . *Pag.* 138

» 123 - 26 febbraio 1920. DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di topografia presso l'Istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 139

» 124 - 26 febbraio 1920. — MATRICOLA. — Rilascio di copie di stato di servizio e di fogli matricolari . . . . . *Pag.* 140

» 125 - 26 febbraio 1920. — RECLUTAMENTO. — Dichiarazione di inabilità assoluta alle fatiche della guerra e di assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente per coloro che sono visitati all'estero . . . . . *Pag.* 143

» 126 - 26 febbraio 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione del R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 145

» 127 - 26 febbraio 1920. — TRASPORTI. — Assunzione da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, delle linee già appartenenti alla compagnia reale delle ferrovie sarde e di quelle già appartenenti alla società veneta: Portogruaro-Cervignano e Udine-Palmanova-Cervignano . . . . . *Pag.* 146

CIRCOLARE N. 113. ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto n. 128, riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali Norme.** (Divisione stato maggiore). — 1 febbraio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 42. del 20 febbraio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i decreti luogotenenziali n. 494 e 495 del 6 aprile 1919;
Visto il R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919;
Visto il decreto-legge n. 2379 del 20 novembre 1919;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri dell'Interno, della Marina e del Tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I carabinieri effettivi possono essere tratti in via permanente, oltre che dalle categorie indicate dall'articolo 6 del R. decreto n. 1802 del 8 ottobre 1919, e colle modalità e premi previsti dall'articolo stesso, anche dai sottufficiali e caporali maggiori delle altre armi e dai sottufficiali del Corpo Reali Equipaggi in servizio, nonchè dai sottufficiali, caporali maggiori, caporali e soldati delle altre armi e da sottufficali, sottocapi e comuni del Corpo Reale Equipaggi in congedo che non abbiano oltrepassato il 30° anno di età, e, possedendo i voluti requisiti ,chiedano di passare carabinieri effettivi vincolandosi con ferma triennale.

Detti militari saranno nominati carabinieri effettivi all'atto del loro passaggio nell'arma con diritto a percepire subito un premio di lire 1500, o 1800 ove abbiano preso parte per tre anni consecutivi alle campagne di guerra Libica e Nazionale.

I carabinieri effettivi provenienti dai sottufficiali delle altre armi o dal Corpo Reale Equipaggi in servizio od in congedo avranno diritto, al pari dei carabinieri effettivi forniti di licenza ginnasiale, tecnica o di altro titolo di studio equipollente, ad essere ammessi senz'altro a frequentare presso la Scuola Allievi sottufficiali carabinieri reali di Firenze il corso di avanzamento a vice-brigadiere che abbia inizio subito dopo la loro nomina a carabiniere effettivo o che abbia avuto inizio da non più di due mesi.

Art. 2.

I carabinieri ausiliari con vincolo di 24 mesi potranno in via permanente essere tratti oltre che dagli inscritti di leva aventi obblighi di servizio militare e dai militari di altre armi in servizio, anche dai militari delle altre armi e dai sottufficiali, sottocapi e comuni del Corpo Reale Equipaggi in congedo, che non abbiano oltrepassato il 30° anno di età e che chiedano il passaggio a carabiniere ausiliario con vincolo di 24 mesi.

Sarà loro corrisposto all'atto della nomina a carabinieri ausiliari il premio di lire 1000, e di lire 1300 ove abbiano preso parte per 3 anni alle campagne di guerra Libica e Nazionale.

Art. 3.

Gli attuali carabinieri ausiliari aventi obbligo di servizio fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, che non abbiano oltrepassato il 35° anno di età e siano in possesso degli altri requisiti voluti, potranno ottenere il passaggio a carabinieri effettivi qualora si vincolino a ferma triennale.

Sarà loro corrisposto all'atto del passaggio a carabinieri effettivi il premio di lire 1500, o di lire 1800 se abbiano preso parte per non meno di tre anni alle campagne di guerra Libica e Nazionale. Perderanno però il diritto a percepire il premio di lire 250 per essi stabilito al termine della speciale ferma assunta.

Art. 4.

I sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri reali in servizio effettivo, che al termine della ferma o delle rafferme attualmente in corso si vincolino a rafferma triennale, avranno diritto a percepire senza altro un premio di lire 1000, oltre alla comune indennità già stabilita per la rafferma medesima .

Eguale premio sarà pure concesso ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali tuttora richiamati alle armi, o trattenuti od in congedo che chiedano di vincolarsi a nuova ferma triennale, sempre quando essi non abbiano oltrepassato, all'atto dell'entrata in vigore del R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919, il 40° anno di età e siano celibi o vedovi senza prole.

Dello stesso trattamento potranno beneficiare, in via eccezionale e nei limiti dei posti disponibili per l'inquadramento dei Battaglioni mobili dei carabinieri reali, anche i sottufficiali dell'arma stessa richiamati alle armi o trattenuti od in congedo, ammogliati o vedovi con prole, che si trovino nelle suddette condizioni di età, abbiano i voluti requisiti anche nei riguardi della famiglia e per il loro grado ed anzianità siano nelle condizioni stabilite come necessarie per i sottufficiali alle armi per essere autorizzati a contrarre matrimonio.

I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, attualmente in servizio effettivo che ultimando, dopo la pubblicazione del presente decreto, la ferma o la rafferma in corso, non assumono il vincolo di nuova rafferma triennale, non avranno diritto a percepire il suddetto premio di lire 1000 qualora eventualmente chiedessero di essere ammessi alla rafferma triennale dopo il loro invio in congedo od il loro passaggio nella posizione di trattenuti.

Art. 5.

I benefici previsti dall'articolo 21 del R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919, sono estesi anche ai sottotenenti e tenenti di M. T. dell'arma dei carabinieri reali che abbiano lasciato il servizio posteriormente alla data della conclusione dell'armistizio.

Art. 6.

I sottufficiali — esclusi i marescialli maggiori — ed i militari di truppa che abbiano compiuto il 25° anno di servizio prima della data di entrata in vigore del R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919 o lo compiano entro un anno dalla data stessa, potranno essere trattenuti in servizio, se riconosciuti meritevoli, fino all'8 ottobre 1920, dopo di che dovranno essere senz'altro collocati a riposo.

Parimenti potranno rimanere in servizio fino alla data suddetta i marescialli maggiori che abbiano compiuto il 30° anno di servizio prima della data di entrata in vigore del R. decreto n. 1802 su citato o lo compiano entro un anno dalla data stessa.

Sui fogli matricolari mod. 59 degli interessati sarà apposta, dopo quella relativa alla ferma in corso, la seguente variazione matricolare: « Concessa la facoltà di rimanere in servizio fino all'8 ottobre 1920 ».

Art. 7.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto stesso avranno effetto dalla data della pubblicazione del R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## NORME.

I comandi dei distretti provvederanno a far stampare e pubblicare, con le consuete norme, il seguente manifesto.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

## MANIFESTO PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CC. RR.

Con i regi decreti n. 1802 del 2 ottobre 1919 e n. 128 del 1° febbraio 1920, sono state migliorate in notevole misura le condizioni economiche e di carriera dell'arma dei CC. RR., nella quale, previa domanda, si può essere ammessi:

1. *Come carabinieri ausiliari, senza alcun vincolo di ferma speciale,* con diritto ad un premio di arruolamento di lire 300 ed al congedamento con la propria classe.

2. *Come carabinieri ausiliari, con ferma speciale di 24 mesi,* con diritto ad un premio di arruolamento di lire 1000 e di lire 1300 per coloro che hanno preso parte per tre anni alle campagne di guerra libica o nazionale.

3. *Come carabinieri effettivi, con ferma speciale di anni tre,* con diritto ad un premio di arruolamento di lire 1500 e di lire 1800 per coloro che hanno preso parte per tre anni alle campagne di guerra libica o nazionale.

Gli inscritti di leva terrestre e marittima, i sottufficiali ed i militari di truppa di tutte le armi in servizio ed in congedo, i sottufficiali, sottocapi e comuni del corpo RR. EE. in servizio ed in congedo, i riformati alla leva, *possono far domanda di ammissione nell'arma e potranno avere tutte le indicazioni necessarie* dai sindaci, dai segretari comunali e *da tutti i comandi dei CC. RR.*

*Tutti all'atto dell'arruolamento come carabinieri effettivi od ausiliari hanno diritto di essere destinati nella legione nel cui territorio si trova il loro comune di nascita, od in quella legione che meglio crederanno domandare.*

## RIAMMISSIONI.

Possono ottenere la riammissione nell'arma, vincolandosi a nuova ferma triennale, i sottufficiali e carabinieri richiamati, trattenuti alle armi e in congedo, purchè siano celibi o vedovi senza prole, non abbiano oltrepassato il 40° *anno di età* all'8 ottobre 1919, data in cui è entrato in vigore il regio decreto n. 1802 predetto.

Possono ottenere la riammissione nell'arma col vincolo sovra accennato anche *i sottufficiali ammogliati o vedovi con prole,* nel limite dei posti disponibili per l'inquadramento dei battaglioni mobili.

Ai sottufficiali e militari riammessi nell'arma sarà senz'altro corrisposto uno *speciale premio di lire* 1000, oltre le indennità stabilite per le rafferme.

## ASSEGNI.

Gli assegni non sono soggetti ad alcuna ritenuta, e sono i seguenti:

| | Paga giornaliera | | Indennità caroviveri | | Paga netta al giorno |
|---|---|---|---|---|---|
| | — | | — | | — |
| Allievo carabiniere . . . . . | 5.00 | più | 2.00 | = | 7.00 |
| Carabiniere ausiliario . . . . . | 5.00 | » | 2.00 | = | 7.00 |
| » effettivo . . . . . | 6.50 | » | 2.00 | = | 8.50 |
| Appuntato . . . . . | 7.45 | » | 2.00 | = | 9.45 |
| Vicebrigadiere . . . . . | 9.70 | » | 2.00 | = | 11.70 |
| Brigadiere . . . . . | 10.45 | » | 2.00 | = | 12.45 |
| Maresciallo d'alloggio . . . . . | 12.25 | » | 2.00 | = | 14.25 |
| » capo . . . . . | 13.80 | » | 2.00 | = | 15.80 |
| » maggiore . . . . . | 15.30 | » | 2.00 | = | 17.30 |

Inoltre sulla paga giornaliera sono concessi, dopo la prima ferma, cinque aumenti triennali di paga a lire 0.60 al giorno, e sono stabiliti per i vari gradi speciali aumenti giornalieri per ogni quadriennio percorso nel grado, da lire 0.30 a lire 0.60 a seconda del grado.

Tali aumenti triennali e quadriennali sono computabili agli effetti della pensione.

Agli allievi carabinieri a cavallo è corrisposto un soprassoldo giornaliero di lire 0.25: ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'arma a cavallo spetta inoltre uno speciale soprassoldo giornaliero di lire 0.50.

Il vestiario, l'equipaggiamento e le riparazioni sono gratuite, come lo sono pure la cancelleria, l'illuminazione ed il riscaldamento degli uffici per i sottufficiali che reggono comandi di stazione, nonchè il cavallo e le riparazioni alle bardature per i militari a cavallo.

Conseguentemente, con gli assegni che riceve, il militare dell'arma deve provvedere solamente al vitto, prendendo parte a mensa in comune gestita ad economia e quindi con spesa minima.

## INDENNITÀ PER POSIZIONI E SERVIZI SPECIALI.

Speciali indennità, che possono giungere anche a lire 6 al giorno, sono stabilite per il carabiniere, e più elevate per i sottufficiali, che compiano speciali servizi oppure cariche od impieghi speciali. Le condizioni economiche quindi sono sempre vantaggiose in qualsiasi contingenza di servizio.

## RAFFERME.

Oltre agli assegni fin qui segnati, i sottufficiali e militari di truppa che si vincolino dopo la ferma a tre successive rafferme triennali, acquistano il diritto alle indennità di lire 1000, 2000 e 3000, che verranno loro pagate al termine di ciascuna rafferma.

## VANTAGGI DI AVANZAMENTO E DI CARRIERA.

La possibilità di carriera per i giovani che si arruolano come carabinieri è molto facilitata dai notevoli aumenti apportati agli organici di tutti i gradi, ed è stata anche recentemente ridotta la permanenza minima stabilita per ciascun grado.

I carabinieri possono essere promossi vicebrigadieri anche prima di aver compiuto un anno di servizio come carabiniere, compreso il periodo di tempo trascorso alla Scuola sottufficiali di Firenze; tale periodo è poi assai più breve per i giovani provvisti di licenza di scuole secondarie od altro titolo equipollente e per i provenienti dai sottufficiali dell'esercito o del corpo RR. EE., che sono ammessi senz'altro alla Scuola sottufficiali di Firenze al primo corso che abbia inizio subito dopo la loro nomina a carabiniere effettivo, o che abbia avuto inizio da non più di due mesi.

## MATRIMONIO.

Possono contrarre matrimonio:

*a*) tutti i marescialli che abbiano compiuto nove anni di servizio;

*b*) i brigadieri che abbiano compiuto nove anni di servizio, in ragione di metà del loro numero stabilito dall'organico;

*c*) gli appuntati che abbiano compiuto 12 anni di servizio, in ragione di un decimo del loro numero stabilito dall'organico, e siano adibiti a cariche speciali.

Ai militari di cui alle lettere *a*) e *b*), sempre quando non possano avere l'alloggio in natura, sarà loro corrisposta una indennità mensile di lire 115, se in capoluogo con popolazione superiore a 250,000, di lire 95 nelle altre località.

Tale indennità mensile sarà corrisposta anche agli appuntati.

RILASCIO DI SPECIALE ATTESTATO.

Agli appuntati e carabinieri che si congedano dopo il 12° anno di servizio senza diritto a pensione, viene rilasciato uno speciale attestato, che costituirà senz'altro titolo legale per ottenere i posti come agenti nei corpi armati, o guardia giurata che saranno vacanti nelle amministrazioni governative, comunali, provinciali (guardie boschive, campestri, comunali, daziarie, ecc.) o nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

DIRITTO ALL'IMPIEGO CIVILE.

I sottufficiali dei CC. RR. dopo 15 anni di servizio hanno diritto all'impiego civile, con le stesse norme stabilite per tutti gli altri sottufficiali dell'esercito.

PENSIONI.

I militari dispensati dal servizio per malattia, acquistano diritto alla pensione di riforma dopo 15 anni di servizio.

I sottufficiali e militari di truppa dei CC. RR. godono dello speciale beneficio — che costituisce un vero privilegio fatto all'arma — di poter ottenere il collocamento a riposo dopo 20 anni di servizio, compresi quelli trascorsi in altre armi dell'esercito e senza alcun limite di età.

La pensione di riposo è sempre liquidata sulla base degli assegni complessivi goduti nell'ultimo anno di servizio (comprendendovi gli aumenti quadriennali di grado e di servizio e varia da un minimo di sei decimi ad un massimo di otto decimi di tali assegni.

*Il comandante del distretto.*

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 114. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 148, che sostituisce la tabella A allegata al R. decreto-legge 2 novembre 1919 n. 2079, relativa agli stipendi degli ufficiali del R. esercito.** — (Divisione stato maggiore e direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 gennaio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 43, del 21 febbraio 1920).

Visto il R. decreto legge 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito;

Visto il R. decreto legge 27 novembre 1919, n. 2231, che modifica le tabelle annesse al R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella *A*) allegata al decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2079 è sostituita da quella qui allegata.

Art. 2.

Gli attuali maggiori e tenenti colonnelli qualunque sia la loro anzianità non potranno conseguire uno stipendio inferiore alle L. 8600 e 9000 rispettivamente.

Art. 3.

L'indennità caro viveri di cui al D. L. 14 settembre 1918, n. 1314, spetta agli ufficiali provvisti di stipendio non superiore a L. 14.000.

Art. 4.

L'articolo 11 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 è sostituito dal seguente: Agli ufficiali richiamati dal congedo che sono provvisti di pensione, ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria, è dovuto l'intero stipendio loro spettante, ai sensi dell'art. 10, restando sospeso il pagamento della pensione e dell'indennità di servizio ausiliario. Del pari agli ufficiali eventualmente in congedo provvisorio è dovuto l'intero stipendio loro spettante come è detto all'art. 10 restando sospeso il pagamento dei 3/5 di stipendio inerenti alla posizione in congedo provvisorio.

Art. 5.

Le disposizioni del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, nonchè quelle del presente decreto, agli effetti dei nuovi stipendi hanno decorrenza dal 1° maggio 1919.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - ALBRICCI - SCHANZER.

Tabella A.

## STIPENDI PER GLI UFFICIALI DEL R. ESERCITO.

| | Sotto Tenente | Tenente | Capitano | Maggiore | Ten. colonnel. | Colonnelli | Brig. generale | Magg. generale | Ten. generale | Generale d'esercito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.000 | | | | | | | | | 19.300 più assegno personale in L. 3.000. |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | 4.400 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | 4.800 | | | | | | | | |
| 5 | 4.800 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | 5.600 | 6.400 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | 5.600 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | 6.400 | 7.200 | 8.000 | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | 6.400 | | | | | | | | | |
| 16 | | 7.200 | 8.000 | 8.800 | 9.200 | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | 7.200 | 7.800 | 8.600 | 9.400 | 9.800 | 10.500 | 11.500 | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | 8.400 | 9.200 | 10.000 | 10.500 | 11.500 | 12.500 | 13.600 | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | 9.600 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | 10.600 | 11.500 | 12.500 | 13.500 | 14.600 | 15.500 | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | 12.000 | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | 13.000 | 14.000 | 15.600 | 16.500 | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | 16.100 | 17.500 | |
| 40 | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | 18.200 | |

N. 115. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto che autorizza gli arruolamenti nell'arma dei carabinieri reali di giovani delle terre liberate.** — (Direzione generale leva e truppa). — 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 98 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con Nostro decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

I giovani appartenenti alle popolazioni italiane delle provincie che, giusta il trattato di pace con l'Austria sottoscritto a San Germano il 10 settembre 1919 ed approvato con decreto legge 6 ottobre 1919, n. 1804, sono attribuite all'Italia, sono ammessi a contrarre arruolamento volontario nell'arma dei carabinieri reali alle condizioni di cui all'articolo 97 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato col regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

I predetti Nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ALBRICCI.

---

Alla esecuzione del presente decreto è stato già provveduto dai comandi locali dell'Arma dei carabinieri reali.

---

N. 116. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 99, che modifica i paragrafi 195 e 199 del regolamento d'avanzamento.** — (Divizione stato maggiore). — 11 gennaio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 39, del 17 febbraio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito:
Al paragrafo 195, sostituire: « Il disposto del paragrafo 192 èapplicabile anche agli ufficiali che cessano dal servizio attivo permanente e sono inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Tuttavia gli ufficiali già provenienti da quelli di complemento i quali vengano di nuovo inscritti in detti ruoli avranno quella anzianità di grado che sarebbe loro normalmente spettata qualora non avessero conseguito la nomina in servizio attivo permanente ».

Al paragrafo 199, capoverso, sostituire: « E' fatta eccezione per gli ufficiali dispensati dal servizio attivo permanente e provenienti da quelli di complemento, i quali, inscritti nei ruoli della milizia territoriale, avranno l'anzianità di grado che sarebbe loro normalmente spettata qualora non avessero conseguito la nomina in servizio attivo permanente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MORTARA - ALBRICCI.

---

N. 117. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Versamenti da farsi alla « Società di credito e di previdenza fra i funzionari della categoria d'ordine delle amministrazioni militari » per quote dovute dai soci a scomputo dei prestiti ottenuti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 23 febbraio 1920.

In seguito a richiesta della « Società nazionale di previdenza e di credito fra i funzionari della categoria d'ordine delle amministrazioni militari », il Ministero consente che le quote a sconto di prestiti contratti con la detta Società dagli impiegati d'ordine delle amministrazioni militari siano ricevute dai corpi presso i quali gli impiegati medesimi prestano servizio.

Tali quote, da incassare mensilmente all'atto del pagamento dello stipendio, saranno poi subito rimesse alla predetta Società a mezzo di cartoline vaglia, il cui costo sarà detratto dalle somme da inviarsi.

Delle somme ritirate e delle rimesse alla Società sarà dai corpi tenuta apposita nota.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 118. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione generale di sanità militare). — 23 febbraio 1920.

Il Ministero determina che per la prossima stagione estivo-autunnale funzionino, per le cure balneo-termali, i seguenti stabilimenti: Acqui, Casciana, Ischia e Sciacca.

Le mute per gli stabilimenti saranno nove, della durata di 15 giorni ciascuna; avranno inizio il 25 aprile e dureranno fino al 30 settembre p. v., come dal seguente specchio:

| | | |
|---|---|---|
| 1ª muta | dal 25 aprile | al 9 maggio |
| 2ª muta | dal 13 maggio | al 27 maggio |
| 3ª muta | dal 1° giugno | al 15 giugno |
| 4ª muta | dal 19 giugno | al 3 luglio |
| 5ª muta | dal 7 luglio | al 21 luglio |
| 6ª muta | dal 25 luglio | all'8 agosto |
| 7ª muta | dal 12 agosto | al 26 agosto |
| 8ª muta | dal 30 agosto | al 13 settembre |
| 9ª muta | dal 16 settembre | al 30 settembre |

Negli stabilimenti suddetti saranno ammessi con precedenza i militari affetti da reliquati di ferite, lesioni o malattie riportate in guerra.

Le relative proposte di ammissione, compilate, sul mod. 458, a mente dell'articolo 8 delle norme per il servizio balneario militare, dovranno essere trasmesse a questo Ministero, Direzione generale di sanità militare, pel tramite delle direzioni di sanità militare territoriali, tenendo presente però, che per le prime mute, le proposte stesse dovranno pervenire non più tardi del 25 marzo p. v.

Si richiama poi l'attenzione di tutte le direzioni di sanità, dei corpi interessati e degli ufficiali medici, sulla esatta osservanza del disposto del paragrafo 44 delle citate norme.

Il Ministero si riserva di dare ulteriori disposizioni per l'eventuale apertura degli stabilimenti di Recoaro, Salsomaggiore e di Chianciano.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 119. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Fatture della società « Ilva ».** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 26 febbraio 1920.

Si invitano tutti indistintamente gli enti militari che hanno tuttora in sospeso, per la liquidazione ed il pagamento, fatture della società « Ilva » relative a forniture eseguite a tutto il 19 dicembre 1918, a sospendere qualsiasi provvedimento in merito ed a trasmetterle con la massima urgenza al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, ufficio stralcio Ilva, che provvederà a mezzo della direzione d'artiglieria di Roma, a liquidare le fatture medesime.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 120. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione ai prezzi dei carburanti, dei lubrificanti e del carburo di calcio.** — (Ufficio automobilistico). — 26 febbraio 1920.

Essendo i prezzi dei carburanti, dei lubrificanti e del carburo di calcio aumentati a causa del cambio, quelli stabiliti dalle circolari 508 del *giornale militare*, 1919, e 63 del *giornale militare* corrente anno, dovranno essere sostituiti dai seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Benzina pesante tipo autocarri nuda | a L. 244.50 | al quintale netto |
| » leggera » aviazione » | » » 290.— | » » » |
| Petrolio nudo | » » 134.45 | » » » |
| Olio denso | » » 4.— | al chilogramma (peso lordo essendovi compreso anche l'imballaggio). |
| » extradenso | » » 4.— | |
| » semidenso | » » 3.80 | |
| » fluido | » » 3.65 | |
| Grasso consistente | » » 4.— | |
| Carburo di calcio | » » 2.— | al chilogramma (peso netto ed imballaggio gratis. |

I detti prezzi saranno applicati per tutte le cessioni effettuate dal 20 febbraio corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 121. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Modificazioni al moschetto mod. 91 per T. S.** — (Direzione generale di artiglieria). — 26 febbraio 1920.

Allo scopo di uniformare maggiormente la costruzione del moschetto mod. 91 per T. S. a quella del fucile mod. 91, questo Ministero, sentito anche il parere tecnico dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria, determina che nella fabbricazione dei moschetti per T. S. da allestirsi, d'ora in avanti, a nuovo vengano apportate le seguenti modificazioni rispetto al tipo regolamentare:

1. — Sostituire la sciabola-baionetta, il bocchino e la maglietta di bocchino, il mirino con le corrispondenti parti impiegate per la costruzione del fucile mod. 91;

2. — Il copricanna attuale deve essere sostituito con altro uguale a quello del fucile, avente però la tacca d'abbattimento dell'alzo spostata in relazione alla differenza nel ritto d'alzo. Il ritto d'alzo rimane qual'è attualmente;

3. — La canna e la cassa debbono essere sostituite con parti simili a quelle che si impiegano per il fucile, ma solo rimpiccolite in relazione alla minor lunghezza dell'arma.

I moschetti mod. 91 per T. S. già introdotti in servizio saranno, invece, conservati nelle condizioni in cui si trovano e la sostituzione delle parti modificate con quelle nuove di cui sopra è cenno, dovrà essere effettuata soltanto dopo che saranno esaurite le scorte di quelle di vecchio modello eventualmente esistenti sia presso gli stabilimenti e direzioni di artiglieria, sia presso i corpi.

Esaurite le dette scorte, anche i vecchi moschetti dovranno essere gradualmente ridotti al nuovo modello, adattandovi, di mano in mano che se ne presenta l'opportunità, le parti di nuovo modello in luogo di quelle vecchie abbisognevoli di ricambio.

La fabbrica d'armi di Brescia, per i corpi e le direzioni di artiglieria dislocati nel territorio dei primi sei corpi d'armata, e l'officina di costruzione di artiglieria di Roma, per i corpi e le direzioni dislocati nel territorio dei rimanenti sei corpi d'armata, dovranno tempestivamente provvedere per l'allestimento delle parti modificate da servire per l'ordinario rifornimento allorchè saranno esaurite, come innazi è detto, le rimanenze attuali di parti vecchio modello.

I corpi, ad ogni modo, dovranno inviare alle direzioni di artiglieria o agli stabilimenti competenti, a norma delle vigenti disposizioni i moschetti la cui riparazione richieda il cambio anche di una soltanto delle parti modificate e ciò fino a quando non risultino ridotti al nuovo modello tutti i moschetti ad essi in carico.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 122. — CONCORSI. — **Concorso a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65.** — (Direzione generale di artiglieria). — 26 febbraio 1920.

Dietro parere della commissione, nominata per lo studio comparativo dei sistemi di puntamento delle artiglierie leggere e pesanti, le autorità competenti hanno proposto ed il Ministero ha determinato che, per il puntamento in direzione, sia adottato, anche per le batterie leggere da campagna e da montagna, il sistema goniometrico già regolamentare nelle batterie d'assedio e da campo pesanti.

Stabilito tale sistema goniometrico comune, occorre, in conseguenza, trasformare i cannocchiali panoramici regolamentari delle nostre artiglierie leggere (65 montagna e 75/906/911).

Il Ministero ha deciso, per addivenire a tale trasformazione, di promuovere un concorso a premio, al quale potranno prender parte gli ufficiali di tutte le categorie, in S. A. P. e in congedo.

I termini e le modalità del concorso sono i seguenti:

1. — Lo strumento, da applicarsi al pezzo, dovrà possedere *due* graduazioni azimutali, *complete*, possibilmente indipendenti, in millesimi convenzionali (parallelismo e direzione); origine lo O; indice di lettura sempre visibile dal puntatore. Le due graduazioni dovranno essere applicate a congegni tali del cannocchiale, che lo spostamento angolare totale dell'obiettivo del cannocchiale medesimo sia la somma algebrica dei due angoli dati dal goniometro (l'angolo di parallelismo e l'angolo di direzione). I dispositivi meccanici da adoperare debbono essere, quanto più possibile, semplici, robusti e tali, da non creare, o favorire, giochi dannosi all'esattezza dello strumento. La disposizione delle parti deve essere tale, che la lettura delle graduazioni riesca facile e sicura, anche con personale di intelligenza media. Il costo della trasformazione deve essere il *minimo*, poichè, date le attuali condizioni di bilancio, deve preponderare, nella scelta, l'economia di costo della trasformazione stessa. Spetta alla commissione, di cui al comma 2, di fissare il costo di lavorazione relativo ai vari tipi proposti. Vanno, perciò utilizzate, per quanto possibile, tutte le parti già esistenti, e le parti nuove debbono essere di costruzione non troppo complicata. La rettificazione dello strumento, presso le batterie, deve risultare quanto più possibile semplice, e non richiedere strumenti speciali, all'infuori di una chiave. Possibilmente, non debbono essere modificate, se non leggermente, le attuali cassette per cannocchiali; non deve, possibilmente, esser modificato l'attuale sistema di attacco del cannocchiale all'alzo; l'interasse fra obiettivo ed oculare deve rimanere quale esso è attualmente.

2. — I progetti saranno esaminati e giudicati da una apposita commissione mista di ufficiali tecnici e combattenti, che sarà nominata a suo tempo. Il testo dei progetti stessi dovrà essere presentato dattilografato, e i disegni su carta lucida, in scala naturale; l'uno e gli altri chiusi, in busta sigillata, diretta alla commissione, e recante un motto distintivo ovvero una sigla; una seconda busta, pure sigillata e portante lo stesso indirizzo e lo stesso motto o sigla dovrà contenere il cognome, il nome, il grado ed il corpo, dell'autore.

Tali buste saranno racchiuse in una terza con l'indirizzo: Ministero della guerra — (Direzione generale di artiglieria) — Roma.

3. — Il termine utile, per la presentazione dei progetti al Ministero (Direzione generale di artiglieria), è fissato al 30 maggio 1920. Verrà accusata ricevuta dei progetti, mediante la pubblicazione dei singoli motti, o sigle, sul *giornale militare ufficiale*.

4. — All'autore del progetto, che sarà prescelto dalla commissione di cui al comma 2°, verrà corrisposto un premio di L. 15,000 nette.

Qualora per il panoramico da 65 mont. e per quello da 75/906/911 venissero prescelti i progetti di due autori diversi, il premio sarà diviso in parti uguali fra di essi.

5. — La proprietà del progetto premiato spetterà al Ministero, il quale provvederà alla costruzione dell'esemplare di prova.

Il nome del vincitore del concorso verrà, a suo tempo, pubblicato sul *giornale militare ufficiale*.

*Il Ministro*: ALBRICCI.

---

N. 123. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Divisione stato maggiore). — 26 febbraio 1920.

Presso l'istituto geografico militare si inizierà, il 15 aprile 1920, il secondo corso pratico di topografia, avente, come il precedente del 1919, lo scopo di abilitare un certo numero di ufficiali in servizio attivo permanente, di arma combattente, ad eseguire lavori topografici di genere vario e ad impartire l'insegnamento della topografia nelle scuole e nei corpi.

Il corso avrà la durata di circa un anno. I migliori allievi potranno essere trattenuti per un ulteriore corso di perfezionamento.

L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico, e vi avranno perciò prevalenza lavori di campagna.

Gli ufficiali inferiori (esclusi i sottotenenti) delle categorie sopra indicate, preferibilmente periti agrimensori, che desiderano essere ammessi al corso, debbono presentare domanda alla direzione dell'istituto geografico militare pel tramite dei comandi di corpo. Questi inoltreranno direttamente tali domande non più tardi del 20 marzo, corredate di un rapporto informativo nel quale saranno indicati i titoli di studio posseduti dal richiedente, la sua presunta attitudine a lavori topografici, le sue qualità fisiche (robustezza, vista) lo stato civile (celibe, ammogliato, vedovo con o senza figli), l'operosità e lo zelo abituali nell'adempimento del servizio. La direzione dell'istituto potrà richiedere i documenti comprovanti gli studi fatti.

I richiedenti verranno sottoposti a un esperimento di disegno su di un modello e con norme che l'istituto invierà direttamente ai corpi.

Una speciale commissione, a ciò delegata dal direttore dell'istituto, esaminerà i titoli ed i saggi dei candidati, classificandoli in una graduatoria di merito; e la direzione dell'istituto stesso provvederà ad avvertire direttamente gli ammessi i cui nomi verranno segnalati al Ministero per la pubblicazione nel *giornale militare*.

Gli ufficiali prescelti dovranno presentarsi alla sede dell'istituto in Firenze il giorno precedente l'inizio del corso, rimanendovi comandati per la durata del corso stesso.

La direzione dell'istituto potrà esonerare dal corso, in qualsiasi momento, informandone il Ministero, coloro che dimostrassero insufficiente attitudine o ricavassero, per qualsiasi causa, scarso profitto dall'insegnamento.

Per cura dei corpi cui appartengono gli ufficiali saranno forniti ciascuno d'un soldato (disarmato) per le funzioni di attendente e per quelle di portatore di strumenti durante i lavori di campagna. Un secondo soldato dovrà essere fornito dai corpi stessi, a richiesta della direzione dell'istituto, per il periodo dei lavori di campagna, quando non fosse possibile o conveniente valersi della mano d'opera borghese. Tutti i soldati dovranno essere robusti e di ottima condotta e non dovranno essere analfabeti.

*Il Ministro*: ALBRICCI.

---

N. 124. — MATRICOLA. — **Rilascio di copie di stato di servizio e di fogli matricolari.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 febbraio 1920.

Per la regolare applicazione delle disposizioni date con la circolare N. 64 del corrente anno si ritiene opportuno indicare qui di seguito a quali comandi ed uffici debbono essere richieste le copie degli stati di servizio degli ufficiali, impiegati civili ed operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra e le copie dei fogli matricolari dei sottufficiali, graduati di truppa e soldati.

| UFFICIALI | COMANDI ED UFFICI a cui debbono essere rivolte le richieste |
|---|---|
| *Ufficiali in servizio attivo permanente.* | |
| Ufficiali generali, ufficiali superiori ed inferiori di stato maggiore compresi nell'organico del Ministero della guerra ed ivi comandati, nonchè gli altri ufficiali addetti al gabinetto del ministro della guerra e della divisione stato maggiore. Capo e sottocapo di stato maggiore, ispettore generale dell'esercito, ufficiali generali d'esercito, ufficiali generali designati per un comando d'armata, ufficiali generali comandanti di corpo d'armata e di divisione, ufficiali dello stato maggiore del R. esercito e applicati. | Ufficio di amministrazione dello stato maggiore del R. esercito. |

| UFFICIALI | COMANDI ED UFFICI a cui debbono essere rivolte le richieste |
|---|---|
| Ufficiali generali comandanti di brigata e relativi aiutanti di campo. | Comando del Deposito dal quale sono amministrati. |
| Ufficiali generali non compresi nelle categorie precedenti, aiutanti di Campo di S. M. il Re, ufficiali d'ordinanza dei RR. Principi, ufficiali addetti al comando generale dell'arma dei reali carabinieri, ufficiali superiori ed inferiori di tutte le armi a disposizione dei vari Ministeri, eccetto quelli destinati alle truppe della Tripolitania e Cirenaica, ufficiali addetti agli ispettorati, ufficiali del deposito cavalli stalloni, ufficiali addetti alla scuola allievi ufficiali dei reali carabinieri, farmacisti della farmacia centrale, ufficiali veterinari addetti all'ufficio d'ispezione veterinaria, ufficiali senza impiego revocati o tolti dai ruoli a disposizione del governo. | Ufficio di amministrazione di personali vari. |
| Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, tranne quelli del comando generale. | Comando della legione. |
| Ufficiali di fanteria (granatieri, bersaglieri, alpini) di cavalleria, ufficiali di artiglieria e genio effettivi ai reggimenti, ufficiali veterinari effettivi ai reggimenti, maestri direttori di banda. | Comando del deposito. |
| Ufficiali addetti ai comandi d'artiglieria e genio. | Direzioni di artiglieria e genio - depositi dei reggimenti delle due armi. |
| Ufficiali addetti alle direzioni di artiglieria e genio e agli stabilimenti delle due armi (officine di costruzione, arsenali, fabbriche d'armi, polverificio, laboratorio di precisione, laboratori pirotecnici, direzione delle esperienze) alla scuola di tiro, agli uffici di fortificazioni, ufficiali del personale delle fortezze. | Direzioni di artiglieria e genio. Direzione degli stabilimenti delle due armi. |
| Ufficiali del corpo aeronautico. | Comando aeronautica aviatori.<br>Comando aeronautica aerostieri e dirigibilisti. |
| Ufficiali del personale permanente dei distretti. | Comando dei distretti. |
| Ufficiali del corpo invalidi e veterani. | Comando del corpo. |
| Ufficiali del corpo sanitario militare. | Comando del deposito, direzione degli ospedali. |
| Ufficiali farmacisti addetti agli ospedali. | Direzioni degli ospedali. |
| Ufficiali commissari e di sussistenza. | Direzione di commissariato. |

| UFFICIALI | COMANDI ED UFFICI a cui debbono essere rivolte le richieste |
|---|---|
| Ufficiali della giustizia militare compresi gli ufficiali istruttori e sostituti istruttori. | Ufficio dell'avvocato generale militare. |
| Ufficiali di amministrazione. | Comando del deposito. Direzione di istituto o stabilimento. |
| Ufficiali del R. corpo truppe Coloniali. | Quelli dell'Eritrea e Somalia al deposito Napoli. Quelli della Tripolitania al comando delle truppe della Tripolitania - Tripoli. Quelli della Cirenaica al comando delle truppe della Cirenaica - Bengasi. |
| Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio. | Comando del distretto nella cui giurisdizione hanno domicilio. |
| *Ufficiali in congedo.* | |
| Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.<br>Ufficiali superiori ed inferiori di riserva. | Comando del distretto nella cui giurisdizione hanno domicilio. Transitoriamente, ove lo stato di servizio non si trovasse ancora presso il distretto, la richiesta dovrà essere rivolta all'ufficio di amministrazione di personali vari. |
| Ufficiali generali di riserva. | Ufficio di amministrazione personali vari. |
| *Ufficiali di complemento.* | |
| Ufficiali di fanteria (granatieri, bersaglieri, alpini), di cavalleria, artiglieria, genio. | Comando del deposito cui sono effettivi. |
| Ufficiali medici, farmacisti, commissari, di sussistenza, della giustizia militare, veterinari, di amministrazione. | Comando del distretto cui sono effettivi. |
| *Ufficiali di milizia territoriale.* | |
| Ufficiali dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, medici, farmacisti, commissari, di sussistenza, della giustizia militare, veterinari, di amministrazione. | Comando del distretto cui sono effettivi. |
| Ufficiali di artiglieria e genio. | Comando del deposito del reggimento cui sono effettivi. |

| | COMANDI ED UFFICI a cui debbono essere rivolte le richieste |
|---|---|
| **IMPIEGATI CIVILI DELLE AMMINISTRAZIONI MILITARI DIPENDENTI** | |
| Ingegneri geografi e topografi dell'istituto geografico militare. | Direzione dell'istituto geografico. |
| Personale insegnante civile. | Direzione dell'istituto nel quale insegna. |
| Ragionieri geometri del genio, di artiglieria, capi tecnici di artiglieria e genio, disegnatori tecnici, assistenti del genio militare. | Direzioni di artiglieria e genio. |
| Personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli. | Comando del deposito. |
| Applicati delle amministrazioni dipendenti. Ufficiali d'ordine dei magazzini militari. | Comando del deposito od ufficio cui sono effettivi. |
| Impiegati civili di qualsiasi categoria comandati al Ministero. | Ufficio personali vari. |
| **SOTTUFFICIALI, GRADUATI DI TRUPPA E SOLDATI** | |
| Sottufficiali, graduati di truppa e soldati sotto le armi. | Comando del deposito dei corpi cui appartengono o del distretto di leva. |
| Sottufficiali, graduati di truppa e soldati in congedo illimitato. | Comando del distretto di leva. |
| **OPERAI BORGHESI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA** | |
| Operai borghesi a matricola in servizio presso corpi o stabilimenti. | Comando del deposito o direzione dello stabilimento cui appartengono. |

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 125. — RECLUTAMENTO. — **Dichiarazione di inabilità assoluta alle fatiche della guerra e di assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente per coloro che sono visitati all'estero.** — (Direzione generale leva e truppa). — 26 febbraio 1920.

L'elenco delle infermità od imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare per gli inscritti e i militari residenti all'estero non contempla la possibilità che gli inscritti medesimi siano dichiarati assolutamente inabili alle fatiche di guerra e quindi assegnabili in modo permanente ai servizi sedentari.

Allo scopo di eliminare ogni disparità di trattamento con gli inscritti ed i militari residenti nel Regno, i quali hanno invece la possibilità di ottenere la suddetta dichiarazione in conformità dell'elenco *B*, allegato al D. L. n. 1156 del 22 luglio 1917, que-

sto Ministero determina che anche per i residenti all'estero, siano essi inscritti di leva, o militari già arruolati, oppure renitenti o disertori che chiedano di essere ammessi ai benefici dell'amnistia e dell'indulto, possa, ove ne sia il caso, emettersi dichiarazione di inabilità assoluta alle fatiche di guerra e di assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente.

Analogamente a quanto praticasi per coloro che sono visitati nel Regno, la dichiarazione anzidetta potrà essere emessa soltanto quando l'individuo sia affetto da una delle infermità qui sotto tassativamente indicate:

1. La miopia che superi di qualsiasi frazione le 8 diottrie in entrambi gli occhi;
2. L'astigmatismo misto;
3. L'astigmatismo miopico composto, nel quale la miopia totale superi di qualsiasi frazione le 8 diottrie;
4. Le congiuntiviti manifestamente croniche;
5. Il tracoma;
6. La diminuzione notevole dell'udito doppia, quando l'udizione della voce afona sia ridotta ad una distanza inferiore ad un metro;
7. L'ernia crurale e l'ernia epigastrica. Tutte le altre specie di ernie fuorchè allo stato di punta;
8. La mancanza del padiglione di un orecchio quando vi sia atresia completa del condotto uditivo corrispondente;
9. L'idrocele cistico voluminoso ed il comunicante;
10. Il varicocele voluminoso e nodoso con atrofia del testicolo;
11. Il cirsocele voluminoso e nodoso;
12. La fistola anale lieve;
13. Le lussazioni recidivanti delle principali articolazioni;
14. La lussazione permanente di un pollice, o di un alluce, o la mancanza di un alluce;
15. La paralisi del facciale;
16. Le paresi che non raggiungono il grado per la riforma;
17. Le nevrosi cardiache, purchè accentuate;
18. L'accorciamento di un arto inferiore dai 3 ai 5 centimetri.

Nelle località dove esista un ospedale italiano la dichiarazione in parola dovrà essere pronunciata dalla autorità consolare, previa osservazione nel detto ospedale ed in base ad un dettagliato referto medico sull'esito dell'osservazione stessa.

L'autorità consolare comunicherà la propria decisione all'interessato e ne darà quindi partecipazione al consiglio di leva competente mediante il mod. 3.

Nelle località dove non esista ospedale italiano, il medico consolare, per coloro che egli ritenga inabili in modo assoluto alle fatiche di guerra, dovrà redigere una relazione contenente tutti gli elementi necessari a dare, senza nuova visita del soggetto, un giusto concetto sulla natura e sul grado delle sue condizioni fisiche. L'autorità consolare dovrà limitarsi a pronunciare l'arruolamento coll'annotazione « proposto per la dichiarazione di inabilità assoluta alle fatiche di guerra », dopo di che invierà detta relazione medica, insieme col mod. 3, al direttore di sanità del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi il circondario di leva del visitando.

Il direttore di sanità, in base alla detta relazione medica, emetterà senza indugio il proprio parere che comunicherà insieme col mod. 3 al consiglio di leva competente, il quale pronuncierà la conseguente decisione, informandone l'autorità consolare per le partecipazioni da farsi all'interessato.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 126. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079, che stabilisce nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 febbraio 1920.

A complemento e modificazione delle norme date con le circolari 615 e 677 del 1919 per l'applicazione del regio decreto sopra citato, ed a soluzione di quesiti pervenuti al Ministero, si avverte quanto appresso:

1. — Quando l'anzianità di servizio effettivo da ufficiale si deve far decorrere, come stabilisce l'art. 2 del decreto, *dal 28° anno di età*, deve cominciarsi il *computo* dal 28° anno di età compiuto, cioè dal principio del 29° anno.

2. — Per la determinazione dell'anzianità, il tempo passato in congedo provvisorio si computa come servizio utile, per intiero.

Si intende in tal senso modificato il paragrafo 7 della circolare 615-919.

3. — L'indennità di servizio speciale non spetta agli ufficiali delle categorie in congedo inviati in licenza di convalescenza, nè agli ufficiali in S. A. P. e delle categorie suddette in licenza straordinaria in attesa di pensione, anche se in tali posizioni ricevano lo intero stipendio, e ciò perchè le posizioni stesse sono del tutto identiche all'aspettativa per infermità provenienti dal servizio, di cui è cenno nell'art. 7, secondo comma, del decreto.

4. — Agli ufficiali, ai quali, pur non avendo effettivamente percepita l'indennità giornaliera di lire 3 di cui alla circolare 284-1919, va, a senso dell'art. 13, secondo comma del decreto, defalcato l'importo della detta indennità da quello degli arretrati, perchè erano forniti di indennità di guerra o di missione all'estero, tale diffalco va cessato dal 16 novembre 1919, giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta ufficiale*.

5. — Le parole «tuttora in servizio», esistenti per gli ufficiali delle categorie in congedo, nell'art. 17 del decreto, vanno riferite all'intero periodo corso dal 1° maggio 1919 (giorno dal quale il decreto è entrato in vigore) a tutto il 15 novembre 1919 (giorno di pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta ufficiale*).

Conseguentemente anche agli ufficiali delle categorie in congedo stati in servizio durante una parte di quel periodo e che furono congedati prima del 16 novembre 1919 gli arretrati dei nuovi stipendi vanno stabiliti tenendo conto degli aumenti, minimo e massimo, contemplati dagli art. 17 e 19 del decreto stesso.

Parimenti, agli ufficiali suddetti va liquidata la differenza dell'indennità di congedamento tenendo conto del nuovo stipendio stabilito come sopra.

6. — Per gli ufficiali «addetti» alle direzioni d'artiglieria, i quali, giusta la tabella *D* (annotazione 3, lettera *c*) annessa al decreto, non hanno diritto a razione foraggio, debbonsi intendere quelli ad essa effettivi, e non quelli del ruolo combattente dell'arma che vi sono comandati, ai quali è conservato perciò il diritto alla razione foraggio e conseguentemente all'indennità cavalli.

7. — Quando la licenza di 15 giorni concessa agli ufficiali, prima di essere posti in licenza illimitata, a senso della circolare 24 dicembre 1918, n. 2588 di questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali), è venuta a scadere entro la prima quindicina di maggio 1919, lo stipendio dal 1 maggio 1919 al termine della licenza, e l'indennità di congedamento, vanno liquidati in base ai nuovi stipendi.

8. — Gli ufficili che al 1 maggio 1919 ebbero assegnato integralmente lo stipendio stabilito dalla tabella *A* annessa al R. D. n. 2079, perchè l'aumento venne a risultare compreso tra i limiti minimo e massimo di cui agli articoli 17 e 18 del decreto stesso, debbono successivamente continuare ad avere dal 1 maggio in poi l'intero stipendio fissato dalla tabella *A*, in base al loro grado ed alla loro anzianità di servizio, quando vengono a maturarsi gli aumenti prescritti tanto per promozione quanto per compimento di anni di anzianità.

Per essi quindi nessuna abbreviazione di termini può verificarsi, in quanto le abbreviazioni si riferiscono esclusivamente agli ufficiali che al 1 maggio 1919 ebbero limitazione dello stipendio (circ. 614, secondo comma, dell'art. 18).

9. — Per la retta interpretazione dell'articolo 16 del decreto n. 2079, viene stabilito:

Per gli ufficiali delle categorie in congedo che alla data 1 maggio 1919 si trovavano alle armi e che debbono avere il nuovo stipendio in base agli anni di servizio da ufficiale effettivamente prestato, gli anni stessi si calcolano con le norme stabilite dall'art. 10, ed in base agli anni di servizio si assegna loro lo stipendio risultante dalla tabella A in corrispondenza del loro grado e della loro anzianità di servizio da ufficiale, eventualmente con la limitazione di cui all'art. 18 del decreto.

Quando questa limitazione sia avvenuta, l'ufficiale delle categorie in congedo, al quale manchino meno di tre anni per raggiungere il limite di età da cui sarebbe stato colpito se fosse stato in s. a. p., ovvero abbia già superato tale limite, ha diritto allo stipendio risultante dalla tabella A, per intero senza alcuna limitazione.

L'ufficiale delle categorie in congedo che trovasi in servizio alla data 1 maggio 1919, ed opta per lo stipendio dovuto agli ufficiali in servizio attivo permanente *aventi la stessa anzianità di grado* (indipendentemente dalla durata complessiva del servizio effettivamente prestato nel grado stesso), avrà diritto al medesimo stipendio del pari grado in s. a. p. la cui anzianità di grado corrisponda o sia inferiore alla propria, e la cui nomina a sottotenente coincida o maggiormente si avvicini alla sua.

Resta inteso che la facoltà di optare per lo stipendio del pari grado in s. a. p. è limitata soltanto agli ufficiali delle categorie in congedo che sono stati in servizio nel periodo 1 maggio 1919-15 novembre 1919.

Posteriormente a quest'ultima data, ed in occasione di nuovi richiami, anche se contemporanei al collocamento o ricollocamento in congedo, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto.

*Il Ministro*: ALBRICCI.

---

N. 127. — TRASPORTI. — **Assunzione da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, delle linee già appartenenti alla compagnia reale delle ferrovie sarde e di quelle già appartenenti alla società veneta: Portogruaro-Cervignano e Udine-Palmanova-Cervignano.** — (Direzione trasporti). — 26 febbraio 1920.

I.

Giusta il R. decreto 21 dicembre 1919, dal 1 gennaio 1920 l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ha assunto l'esercizio delle linee e tronchi ferroviari seguenti della Sardegna, già appartenenti alla compagnia reale delle ferrovie sarde, alle condizioni e tariffe esistenti su detta rete al 31 dicembre 1919:

Cagliari-Chilivani-Monti-Golfo Aranci Marina;
Chilivani-Sassari-Portotorres;
Decimomannu-Iglesias-Monteponi;
Cagliari Stazione-Cagliari Porto.

La direzione dell'esercizio, residente a Cagliari, ha assunto il nome di *delegazione per l'esercizio delle ferrovie sarde dello Stato.*

Sono in corso accordi con la direzione generale delle ferrovie sarde per l'esecuzione dei trasporti militari in servizio cumulativo tra il continente e la Sardegna e di essi verrà data, in seguito, notizia.

II.

Parimenti dal 1 gennaio 1920, in virtù del R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2608, le linee ferroviarie, già della società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane:

Portogruaro-Cervignano e Udine-Palmanova-Cervignano, sono passate all'esercizio dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato - compartimento di Venezia.

Della presente circolare sarà preso nota a fianco dell'allegato n. 1 al regolamento dizioni pei trasporti in vigore nella rete dello Stato; epperò, fra altro, più non occorrerà, in alcun caso, la produzione di separati documenti per le spedizioni in conto-corrente (Mod. 444) interessanti i detti percorsi (N. 30 della *istruzione pei trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare*).

III.

Della presente circolare sarà presa nota a fianco dell'allegato n. 1 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno (parte 2ª e parte 1ª, n. 4), in attesa che sia pubblicato il relativo fascicoletto di aggiunte e varianti.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(890) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA Militare Centrale



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1920 — 5 Marzo

**N. 128 - 17 gennaio 1920.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 166, che stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici, ai fini del R. decreto 20 novembre 1919 n. 2240, degli ufficiali con speciali destinazioni di impiego *Pag.* 149

» **129 - 12 febbraio 1920.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 149, che modifica l'art. 5 del regolamento approvato col R. decreto 11 gennaio 1920 n. 40, per l'esecuzione del decreto-legge 15 agosto 1919 n. 1467, contenente norme circa la dichiarazione di morte presunta degli scomparsi durante la guerra . . . . . *Pag.* 152

» **130 - 4 marzo 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Rimborso agli ospedali dell'importo di medicinali e rette di ricovero . . . *Pag.* 152

» **131 - 4 marzo 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE.— Alienazione esplosivi *Pag.* 153

» **132 - 4 marzo 1920.** PENSIONI. — Norme per far valere i titoli pel computo agli effetti della pensione del servizio prestato in Libia da funzionari civili *Pag.* 153

» **133 - 4 marzo 1920.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rilascio dei fogli di congedo ai militari di classi congedate. *Pag.* 153

» **134 - 4 marzo 1920.** — SCUOLE MILITARI, Norme riguardanti gli ufficiali ammessi a presentarsi agli esami finali dei corsi d'integrazione presso i locali della scuola di guerra in Torino . . . . . *Pag.* 154

» **135 - 4 marzo 1920.** — SCUOLE MILITARI. —Ufficiali ammessi al corso d'integrazione « C » nei locali della scuola di guerra in Torino . . . . *Pag.* 154

» **136 - 5 marzo 1920.** — MATRICOLA SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Regolarizzazione dei fogli matricolari — Rassegna della forza alle armi . . . . . *Pag.* 157

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 157

---

Circolare N. 128. STATO DEGLI UFFICIALI. **R. decreto n. 166, che stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici, ai fini del R. decreto 20 novembre 1919 n. 2240, degli ufficiali con speciali destinazioni di impiego.** — (Divisione stato maggiore) — 17 gennaio 1920 — (Gazzetta ufficiale n. 50, del 1 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. D. 7 novembre 1919, n. 2088, che stabilisce le norme per l'esodo degli ufficiali esuberanti in S. A. P.;

Visto il R. D. 20 novembre 1919, n. 2240, che detta norme a completamento del precedente Regio decreto;

Vista la legge d'avanzamento per il R. esercito 2 luglio 1896, n. 254, modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601, e le altre successive modificazioni;

Visto il regolamento 21 luglio 1907, n. 626, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il D. L. 20 ottobre 1918, n. 1660, concernente disposizioni circa l'avanzamento e lo stato degli ufficiali durante la guerra;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Per i maggiori e tenenti colonnelli del R. esercito in servizio presso gli enti ed uffici specificati nei successivi articoli, i giudizi di cui all'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240, saranno emessi, secondo le norme seguenti, fatta eccezione per gli ufficiali delle armi e corpi indicati negli articoli 5, 6, 7, 8, del decreto stesso 20 novembre 1919, n 2240, nei cui riguardi, qualunque sia la loro destinazione, sono applicabili le apposite disposizioni emanate col citato R. D. 20 novembre 1919, n. 2240.

1° Maggiori e tenenti colonnelli in servizio presso il Ministero della guerra; il giudizio in sede di commissione di primo grado sarà emesso dalle autortà gerarchiche, o da quelle all'uopo designate ove gli ufficiali da giudicare dipendano da funzionari civili.

Il giudizio in sede di commissione di 2° grado è demandato alle autorità che costituiscono le ordinarie commissioni di avanzamento di 2° grado per gli anzidetti ufficiali in servizio al Ministero.

2° Maggiori e tenenti colonnelli in servizio presso lo stato maggiore del regio esercito, presso la scuola di guerra, e presso l'istituto geografico militare; il giudizio in sede di commissione di 1° grado è attribuito alle autorità gerarchiche che costituiscono per detti ufficiali le ordinarie commissioni di avanzamento di 1° grado, in modo da escludere sempre il capo e il sottocapo di stato maggiore dell'esercito.

Il giudizio in sede di commissione di 2° grado è demandato al sottocapo di stato maggiore dell'esercito.

3° Maggiori e tenenti colonnelli comandati all'estero; il giudizio in sede di commissione di primo grado è demandato alle autorità gerarchiche ove esistano; in caso contrario ad una commissione composta dal generale capo di un reparto dello stato maggiore del R. esercito designato dal capo di S. M., e da un generale designato dal ministro della guerra.

La commissione di 2° grado sarà costituita dal sottocapo di S. M. dell'esercito e da un altro ufficiale generale designato dal ministro della guerra.

4° Maggiori e tenenti colonnelli in servizio nelle colonie o appartenenti ad unità autonome o d'oltre mare; le commissioni di 1° e 2° grado saranno composte dalle autorità gerarchiche che debbono normalmente funzionare come componenti le ordinarie commissioni di avanzamento di 1° e 2° grado per detti ufficiali; ove tali autorità non esistessero per quanto riguarda la composizione delle commissioni di 2° grado od anche di quelle di 1° grado, si applicheranno agli ufficiali di cui al presente paragrafo, nella misura necessaria, le norme del precedente paragrafo 3.

5° Maggiori e tenenti colonnelli in servizio presso altre amministrazioni dello Stato: le commissioni di 1° e di 2° grado saranno costituite colle stesse norme di cui al seguente articolo 4 del presente decreto.

Art. 2.

Le commissioni di primo grado, ai fini del R. D. 20 novembre 1919, n. 2240, per i colonnelli del R. esercito in servizio attivo permanente, qualunque sia la loro destinazione e fatta sempre eccezione per quelli delle armi e corpi di cui agli articoli 5, 6 7, 8, del citato R. decreto 20 novembre 1919, n. 2240, saranno costituite dalle autorità competenti, secondo le disposizioni in vigore, a giudicare gli anzidetti ufficiali superiori in sede di ordinarie commissioni d'avanzamento di primo grado.

Art. 3.

Ove gli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto appartengano al corpo aeronautico, l'ispettore d'aeronautica, qualora già non sia entrato per essi a costituire la commissione di 1° grado, sostituirà il generale designato dal ministro della guerra per la costituzione delle commissioni di 2° grado ai sensi del presente decreto; nei casi in cui il giudizio di grado superiore per gli anzidetti ufficiali spetti, secondo il presente decreto, ad altre autorità, l'ispettore d'aeronautica, sempre quando non abbia già partecipato alla commissione di 1° grado, farà parte, insieme con le dette autorità, della commissione di 2° grado.

Art. 4.

Ogni qualvolta agli ufficiali da giudicare secondo le norme del R. D. 20 novembre 1919, n. 2240, e del presente decreto non risultassero per la loro speciale posizione d'impiego esattamente applicabili le disposizioni circa la composizione delle commissioni giudicatrici di 1ª e di 2ª grado stabilite nel citato R. D. del 20 novembre 1919, n. 2240, o nel presente decreto, tali commissioni saranno costituite dalle ordinarie commissioni di avanzamento di 1° e di 2° grado che, secondo le vigenti norme, sono competenti a prendere in esame gli anzidetti ufficiali.

Art. 5.

In tutti i casi in cui le commissioni indicate nei precedenti articoli debbano essere composte con più di un membro, le autorità che vi partecipano esprimeranno il loro giudizio collegialmente riunite, salvo che per motivi di servizio o per altro giustificato motivo d'impedimento ciò non sia possibile od opportuno.

I motivi di cui sopra dovranno risultare da dichiarazione scritta.

Le commissioni non dovranno essere costituite con più di 3 autorità, le quali si ridurranno, al caso, di numero in modo da escludere dalla commissione di 1° grado l'autorità gerarchicamente più elevata, quando questa dovesse poi funzionare da sola come commissione di grado superiore.

Art. 6.

I colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori che, trovandosi in una delle condizioni di cui ai precedenti articoli, siano stati già presi in esame anteriormente alla pubblicazione del presente decreto con procedimento simile a quello rispettivamente stabilito negli articoli stessi, non dovranno essere sottoposti a nuovo giudizio, e sarà ritenuto valido quello già emesso nei loro riguardi.

Art. 7.

In caso di discrepanze tra i giudizi emessi dalla commissione di primo grado e da quelle di grado superiore, il giudizio definitivo per tutti gli ufficiali di cui ai precedenti articoli spetterà al ministro della guerra.

Art. 8.

Il ministro della guerra ha facoltà di stabilire entro quali termini, non oltre il 30 aprile 1920, i giudizi di cui al presente decreto dovranno essere espressi.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ALBRICCI.

N. 129. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 149, che modifica l'art. 5 del regolamento approvato col R. decreto 11 gennaio 1920, n. 40, per l'esecuzione del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, contenente norme circa la dichiarazione di morte presunta degli scomparsi durante la guerra.** — (Direzione generale leva e truppa) 12 febbraio 1920 — (Gazzetta ufficiale n. 45, del 24 febbraio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 5 del regolamento approvato col Nostro decreto 11 gennaio 1920, n. 40, (1) per l'esecuzione del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione di morte presunta degli scomparsi durante la guerra, è sostituito il seguente:

Art. 5. — Alla dichiarazione di presunzione di morte a norma del n. 2 dell'art. 1 del decreto-legge 15 agosto 1919, n. 1467, si fa luogo, nelle forme e con gli effetti preveduti nello stesso decreto-legge quando per qualsiasi motivo non siano state applicate le disposizioni degli articoli 591 a 596 del regolamento al codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166.

Per l'accertamento dei fatti indicati nel citato n. 2 dell'art. 1 del predetto decreto legge, sarà richiesto alle autorità marittime competenti, direttamente o per mezzo del Ministero della marina o di quello dei trasporti marittimi e ferroviari, un certificato con indicazione precisa del naufragio o altro infortunio marittimo affermato e con attestazione della presenza e conseguente scomparsa della persona di cui si tratta.

Qualora su questa seconda circostanza non sia possibile alcuna attestazione precisa, nel certificato sarà indicato se e quali elementi risultino per ammettere o per escludere la possibilità della presenza e della successiva scomparsa.

Le informazioni potranno essere richieste, se occorra, per tramite del Ministero degli affari esteri al competente ufficio consolare all'estero, qualora trattisi di persona che si sarebbe imbarcata in un porto estero, o i fatti possano essere stati comunque accertati all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA - SCHANZER.

(1) Vedi precedente circolare 88.

N. 130. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Rimborso agli ospedali dell'importo di medicinali e rette di ricovero.** — (Segretariato generale — Ragioneria) — 4 marzo 1920.

Risulta che dai corpi, dagli istituti e dagli stabilimenti militari, non sempre vengono osservate le disposizioni della circolare 32 del *giornale militare* 1913, richiamata nella 158 del 1914, che faceva obbligo di sollecito rimborso delle somme dovute dalle amministrazioni agli ospedali militari per medicinali e rette di ricovero. Derivando da ciò, oltre un inutile carteggio, il ritardo dei relativi versamenti in tesoreria da parte degli ospedali, si richiama l'attenzione delle amministrazioni sulle disposizioni suaccennate, affinchè provvedano a rimborsare colla maggior sollecitudine gli ospedali delle somme loro dovute per il titolo suddetto.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 131. DISPOSIZIONI VARIE — **Alienazione esplosivi.** — (Direzione generale artiglieria). 4 marzo 1920.

Risulta che, nonostante le disposizioni già emesse in base alle convenzioni stipulate fra l'amministrazione dello Stato ed appositi consorzi, alcuni enti continuano a provvedere direttamente alla alienazione di esplosivi, e pertanto si reputa opportuno confermare che nessun ente, per nessun motivo, può procedere direttamente all'alienazione suddetta, che è di esclusiva competenza del Ministero della guerra « direzione generale artiglieria - divisione artiglieria - sezione II). Le alienazioni dirette oltre a costituire una contravvenzione agli impegni contrattuali assunti coi consorzi, finiscono per ritardare il consumo degli esplosivi, sconvolgendo il servizio di distribuzione preordinato da questo Ministero.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 132. PENSIONI. — **Norme per far valere i titoli pel computo agli effetti della pensione del servizio prestato in Libia da funzionari civili.** - (Direzione generale personali civili e affari generali) — 4 marzo 1920.

Per norma dei funzionari civili che si trovino nella condizione di poter far valere i propri diritti a norma del R. decreto 13 marzo 1919, n. 565, concernente il computo, agli effetti della pensione, del servizio prestato in Libia, si notifica che coloro i quali vennero distaccati nella cennata colonia anteriormente al 1° luglio 1913 potranno richiedere, direttamente al Governo della colonia stessa, alla cui dipendenza furono addetti, la dichiarazione attestante la data esatta di sbarco in colonia e quella di imbarco per rimpatrio, con la indicazione altresì di tutte le interruzioni derivanti da congedi ordinari e straordinari, missioni nel Regno, ecc. ecc.

Coloro poi che prestarono servizio dal 1° luglio 1913, o posteriormente a tale data, i quali già trovansi in possesso della dichiarazione attestante la data di sbarco in colonia e quella di sbarco per rimpatrio dovranno curare, rivolgendosi direttamente al Governo della colonia nella quale furono distaccati, di far risultare dalla suddetta dichiarazione le eventuali interruzioni derivanti da congedi ordinari e straordinari, missioni nel Regno, ecc. ecc.

I Governi della Tripolitania e della Cirenaica furono informati di quanto sopra, con invito a corrispondere senz'altro alle richieste che saranno ad essi rivolte.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 133. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - **Rilascio dei fogli di congedo ai militari di classi congedate.** — (Direzione generale leva e truppa) — 4 marzo 1920.

Pervengono a questo Ministero con molta fraquenza reclami di militari appartenenti a classi da tempo congedate, i quali lamentano di essere ancora sprovvisti del foglio di congedo del quale hanno per varie ragioni urgente bisogno e che invano hanno chiesto ai depositi e ai distretti rispettivi.

Ad eliminare tale inconveniente questo Ministero, rammentando le disposizioni già date colla circolare 424 del 1919, invita i comandi di deposito e di distretto a rilasciare senza ulteriore indugio il foglio di congedo a quei militari iscritti sui propri ruoli pei quali consti loro — comunque — che ne siano tuttora sprovvisti.

I comandi di corpo d'armata si assicureranno che dai comandi da essi dipendenti sia data piena attuazione alla presente circolare entro il corrente mese di marzo.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 134. — SCUOLE MILITARI. **Norme riguardanti gli ufficiali ammessi a presentarsi agli esami finali dei corsi d'integrazione presso i locali della scuola di guerra in Torino.** — (Divisione stato maggiore). — 4 marzo 1920.

A complemento della circolare 647 *giornale militare* 1919, ed allo scopo di regolare gli accertamenti della cultura degli ufficiali che, pur ammessi ai corsi d'integrazione *A*, *B*, *C*, presso la scuola di guerra, hanno fatto domanda di presentarsi agli esperimenti finali dei corsi suddetti, ed anche ad ovviare, nel limite del possibile, alle manchevolezze inevitabili dell'autoinsegnamento per chi non frequenta detti corsi di carattere essenzialmente pratico, gli ufficiali di cui trattasi saranno comandati ai corsi prima del termine delle lezioni, per compiere esercitazioni pratiche sugli argomenti essenziali di insegnamento, analoghe a quelle compiute dagli ufficiali che frequentano i corsi.

Gli stessi ufficiali compiranno ogni anno, unitamente agli ufficiali che frequentano i corsi, le esercitazioni finali e la campagna tattica, perfezionandosi in tal periodo anche nell'equitazione. Al termine dei corsi d'integrazione essi saranno inviati a prestare un periodo di servizio presso altra arma.

Si determina quindi:

Gli ufficiali che non frequentano il corso *A* si presenteranno alla scuola il 20 maggio 1920, per essere licenziati il 5 settembre;

Gli ufficiali che frequentano il corso *B*, nell'anno 1920, si presenteranno alla scuola il 25 giugno 1920, per essere licenziati il 5 ottobre;

Gli ufficiali che non frequentano il corso *C*, nell'anno 1920, si presenteranno alla scuola il 25 luglio 1920, per essere licenziati il 15 ottobre;

I comandi o reparti presso cui prestano servizio gli ufficiali di sui trattasi comunicheranno al comando della scuola di guerra l'attuale recapito e le eventuali variazioni, perchè la scuola stessa possa averne norma nell'invio delle pubblicazioni relative alle materie d'insegnamento.

I libretti personali ed i rapporti informativi debbono essere tenuti dalle autorità da cui dipendono gli ufficiali e saranno inviati alla scuola solo nel periodo in cui gli ufficiali vi saranno comandati per le esercitazioni ed esami.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 135. — SCUOLE MILITARI. **Ufficiali ammessi al corso d'integrazione «C» nei locali della scuola di guerra in Torino.** — (Divisione stato maggiore). — 4 marzo 1920.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare 674 del *giornale militare* 1919, in seguito a deliberazione della commissione istituita a mente del disposto del n. 4 della circolare 526 *giornale militare* 1919, si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi al corso di integrazione *C*.

*Ufficiali ammessi a frequentare il corso:*

| | | |
|---|---|---|
| Ten. colonnello | fanteria | BANCALE Emilio. |
| » | » | CARUSO Giovanni. |
| » | » | LOMBARDINI Ezio. |
| Maggiore | artiglieria | ADORNI Riccardo. |
| » | fanteria | AGNELLO Luigi. |
| » | artiglieria | ANGELICA Domenico. |
| » | fanteria | ANGIOI Paolo. |
| » | » | ANTONIAZZI Adolfo. |
| » | » | ARENA Francesco. |
| » | » | AZZI Arnaldo. |

| | | |
|---|---|---|
| Maggiore | fanteria | BELLEY Pietro. |
| » | artiglieria | BONINI Silvio. |
| » | fanteria | BRUSCAGLI Roberto. |
| » | » | BUTTAFUOCO Francesco. |
| » | artiglieria | CARLINO Enrico. |
| » | fanteria | CARNEVALI Italo. |
| » | » | CASULA Giovanni. |
| » | » | COCCONI Francesco. |
| » | » | DE SIMONE Carlo. |
| » | » | FALUGI Giuseppe. |
| » | » | FERONE Ernesto. |
| » | » | FERRONI Vito. |
| » | » | LA FERLA Francesco. |
| » | » | LEONELLI Filippo. |
| » | » | MARCHEGIANO Alfredo. |
| » | » | MAROTTA Pasquale. |
| » | » | MILANO Filippo. |
| » | » | MOROLIN Giorgio. |
| » | » | OLMI Roberto. |
| » | » | PANTAROTTO Alessandro. |
| » | artiglieria | PENTIMALLI Riccardo. |
| » | fanteria | PERNI Luigi. |
| » | » | ROVIDA Erminio. |
| » | » | SOZZANI Nino. |
| » | » | TRIPICCIONE Donato. |
| » | artiglieria | ZACCARIA Amedeo. |
| Capitano | genio | CAVALLO Augusto. |
| » | artiglieria | CURCIO RUBERTINI Italo. |
| » | fanteria | DE BLAW Dino. |
| » | » | NEGRO Livio. |
| » | artiglieria | PASQUA DI BISCEGLIE Benedetto. |
| » | fanteria | MODENA Ugo. |
| Maggiore | artiglieria | AMARI DI S. ADRIANO Edoardo. |
| » | fanteria | AMBROGETTI Cesare. |
| » | artiglieria | AMICO Giuseppe. |
| » | fanteria | ARMELLINI Quirino. |
| » | » | BARBACINI Ercole. |
| » | » | BARBERIS Umberto. |
| » | » | BIGNAMI Mario. |
| » | » | BOSCIA Albano. |
| » | artiglieria | BOSELLI Guido. |
| » | fanteria | CALDERINI Mario. |
| » | » | CARBONI Giacomo. |
| » | » | CARRABBA Gennaro. |
| » | » | CHIMINELLO Ernesto. |
| » | artiglieria | CHIRIELEISON Domenico. |
| » | fanteria | CICERCHIA Pietro. |
| » | » | CICU' Eraldo. |
| » | » | D'AVANZO Lorenzo. |
| » | artiglieria | DUPONT Francesco. |
| » | fanteria | FABRIS Gino. |
| » | » | FONGOLI Ugo. |
| » | » | GANDIN Antonio. |
| » | » | GHIEMI Faustino. |
| » | » | GOTTI Giulio. |
| » | » | GRATTAROLA Attilio. |
| » | » | GRAZIOSI Antonio. |
| » | » | GROSSI Dante. |
| » | » | GUERRINI Guerrino. |

| | | |
|---|---|---|
| Maggiore | fanteria | MACCARIO Alessandro. |
| » | » | MAGLI Giovanni. |
| » | » | MONDADORI Umberto. |
| » | » | MUGNAI Lorenzo. |
| » | » | NALDI Adolfo. |
| » | artiglieria | NAM Cesare. |
| » | fanteria | PAPA Enrico. |
| » | » | PAPINI Erberto. |
| » | » | PELOSI Edoardo. |
| » | » | PUNTONI Paolo. |
| » | » | RONCO Ercole. |
| » | » | TORRIANO Arturo. |
| » | » | VASARRI Alberto. |
| » | » | VEGNI Ezio. |
| » | artiglieria | ZATTI Vittorio. |
| Capitano | fanteria | AME' Cesare. |
| » | cavalleria | BERARDI Umberto. |
| » | fanteria | BUSTO Arturo. |
| » | artiglieria | DE LEONE Adolfo. |
| » | cavalleria | FENULLI Dardano. |
| » | » | KELLNER Arturo. |
| » | » | MONTALDO Umberto. |
| » | » | RICCA Alberto. |
| » | » | PELLIGRA Raffaele. |
| » | fanteria | SCATTINI Arturo. |
| Maggiore | » | GORLIER Mario (frequenterà il corso *D*). |
| » | » | RICAGNO Umberto (frequenterà il corso *D*). |

*Ufficiali ammessi e dispensati dalla frequenza:*

| | | |
|---|---|---|
| Ten. colonnello | fanteria | SCHIEDA Vincenzo. |
| Maggiore | cavalleria | ADAMI ROSSI Enrico. |
| » | fanteria | AMATO Attilio. |
| » | » | ANDERSON Giacomo. |
| » | » | CONFORTI Lucio. |
| » | » | ASTERITI Massimino. |
| » | » | BOLDRIN Antonio. |
| » | » | DE BLASIO Ettore. |
| » | » | FORNACA Alessandro. |
| » | artiglieria | FRONDONI Casimiro. |
| » | fanteria | FRANCESCHINI Antonio. |
| » | » | GIGLIOLI Emilio. |
| » | » | GONNELLA Felice. |
| » | artiglieria | GONZAGA Ferrante. |
| » | » | INFANTE Adolfo. |
| » | fanteria | LOMBARDI Giacomo. |
| » | » | MALAGUTI Bruno. |
| » | » | MASSA Giuseppe. |
| » | » | MATRICARDI Roberto. |
| » | » | NICOLETTI Leonida. |
| » | » | NOSATI Giuseppe. |
| » | artiglieria | OLLEARO Alfonso. |
| » | fanteria | PASSALACQUA Azzo. |
| » | artiglieria | PELLEGRINI Carlo. |
| » | fanteria | PERUGI Giulio. |
| » | » | PIAZZONI Alessandro. |
| » | » | PORTA Federico. |
| » | » | ROBERI Pietro. |

| | | |
|---|---|---|
| Maggiore | fanteria | SCALISE Giov. Battista. |
| » | artiglieria | TIRELLI Alfredo. |
| » | fanteria | TOLU Effisio. |
| Capitano | artiglieria | BIANCHI Tancredi. |
| » | cavalleria | BERAUDO DI PRALORMO Emanuele. |
| » | » | CAVRIANI Luigi. |
| » | » | CIGALA-FULGOSI Alfonso. |
| » | artiglieria | D'ANDREA Massimiliano. |
| » | fanteria | DE BONIS Giovanni. |
| » | artiglieria | LOMBARDI Carlo. |
| » | cavalleria | MORELLI Mario. |
| » | » | PARROCHETTI Carlo. |
| » | » | PELLIGRA Gaetano. |
| » | artiglieria | PROPERZI Pier Giulio. |
| » | » | SCLAVO Francesco. |

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 136. — MATRICOLA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Regolarizzazione dei fogli matricolari - Rassegna della forza alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 marzo 1920.

In considerazione delle difficoltà segnalate da alcune autorità militari e che avrebbero impedito di compiere entro i limiti di tempo prorogati con la circolare 79 del *giornale militare* del corrente anno, le operazioni preparatorie per far luogo il giorno 10 *marzo corrente* alla *rassegna della forza alle armi*, questo Ministero determina di prorogare definitivamente l'esecuzione della rassegna al 15 *aprile p. v.*

In conseguenza anche la trasmissione dei documenti di cui all'ultimo alinea della suddetta circolare n. 79 potrà essere effettuata entro la fine del mese di aprile p. v.

Pertanto, tutte le autorità interessate e specialmente i comandi di distretto e di deposito dovranno provvedere a che entro il 31 marzo corrente possano essere inviate a ciascun comando, ufficio o reparto le copie dei fogli matricolari (mod. 59) dei militari che fanno parte dei comandi, uffici e reparti stessi.

Inoltre, per agevolare in ogni modo la definizione della posizione degli assenti, di cui all'ultima parte del n. 3 della circolare n. 636 del *giornale militare* del 1919, si determina che tutti gli enti che hanno in aggregazione o ricoverati militari effettivi ad altri corpi, inviino a questi ultimi, entro il 15 marzo corrente, i dati matricolari di ciascun militare, senza attendere di esserne richiesti e facendo riferimento alla presente disposizione.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

## ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 10ª, anno 1920, circ. n. 113.

A pag. 130, al titolo « Assegni » in corrispondenza della dicitura: Allievo carabiniere, cancellare alla colonna: *Indennità caroviveri*, le L. 2.00, poichè tale indennità non spetta all'allievo carabiniere.

Alla colonna: *Paga netta al giorno*, a L. 7.00 sostituire L. 5.00.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(1062) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1920 — 12 Marzo

N. 137 - 7 settembre 1919. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2141, che determina la decorrenza della chiamata in servizio per la guerra e del successivo congedamento degli ufficiali di categorie in congedo . . . . . *Pag.* 160

» 138 4 gennaio 1920. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto-legge n. 174, che sopprime i tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania . . *Pag.* 161

» 139 - 18 gennaio 1920. — SCUOLE MILITARI. — R. decreto che istituisce tre scuole centrali per le armi di fanteria, artiglieria e genio. . . . . *Pag* 161

» 140 - 25 gennaio 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 151, che stabilisce le indennità pei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito ricoverati negli stabilimenti sanitari militari — Avvertenze . . . . *Pag.* 162

legge che apporta maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Mi-

» 141 - 29 gennaio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-n. 170, che apporta maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 . . . . . *Pag.* 163

» 142 - 29 gennaio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 171, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 . . . . . *Pag.* 164

» 143 - 29 gennaio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 218, che affida al Ministero della guerra l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra . . . . . *Pag.* 165

» 144 - 12 febbraio 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 193, che fissa il numero di ufficiali che potranno essere dispensati dal S. A. P. nella seconda applicazione dell'art. 1 del R. decreto 7 novembre 1919 n. 2088 . . . . *Pag.* 166

» 145 - 26 febbraio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 165, contenente disposizioni per la proroga del termine di chiusura della sottoscrizione al VI prestito nazionale. — Avvertenze e disposizioni . . . *Pag.* 167

» 146 - 28 febbraio 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro supplente del consiglio di disciplina . *Pag.* 168

» 147 - 5 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme per pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale . *Pag.* 169

» 148 - 8 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . . *Pag.* 169

» 149 - 10 marzo 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che fissa i limiti del territorio di guerra per l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria e stabilisce le norme per l'esecuzione del R. decreto n. 218, del 29 gennaio 1920 e per la gestione dei fondi autorizzati . . . . . *Pag.* 170

» 150 - 11 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ricognizione generale dei materiali da eseguirsi presso tutti i corpi del R. esercito. *Pag.* 181

» 151 - 11 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Stralcio di decreto ministeriale emanato dal Ministero del tesoro in data 9 febbraio 1920, numero 2285, riflettente il passaggio di uffici stralcio del soppresso sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica alla ragioneria generale dello Stato — Avvertenze. . . . . *Pag.* 183

» 152 - 11 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Versamenti da farsi alla « Società di credito e di previdenza fra i funzionari della categoria d'ordine delle amministrazioni militari » per quote dovute dai soci a scomputo dei prestiti ottenuti . . . . . *Pag.* 184

» 153 - 11 marzo 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Trasferimento di uffici militari in baracche . . . . . *Pag.* 184

» 154 - 11 marzo 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per piloti d'aeroplano . . . . *Pag.* 185
» 155 - 11 marzo 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per ufficiali piloti d'aeroplano . . . *Pag.* 186
» 156 - 11 marzo 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Riassunzione di piloti militari già rinviati ai corpi di provenienza per effetto della circolare 30-P del cessato Sottosegretariato armi, munizioni ed aeronautica . . . . . *Pag.* 187
» 157 - 11 marzo 1920. — SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunta alle disposizioni concernenti la fornitura della protesi per gli amputati di coscia e di gamba *Pag.* 188
» 158 - 11 marzo 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione del R. decreto 2 gennaio 1920 n. 148, relativo agli stipendi degli ufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 188
» 159 - 11 marzo 1920. — RECLUTAMENTO. — Facilitazioni procedurali per le assegnazioni e i passaggi alla 2ª e alla 3ª categoria . . . . . *Pag.* 189
» 160 - 12 marzo 1920. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento del personale per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea e per la Libia . . . . . *Pag.* 189
» 161 - 12 marzo 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessioni di brevi licenze ai sottufficiali e militari di truppa studenti di educazione fisica . . . . . *Pag.* 190
» 162 - 12 marzo 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Concessione di aspettativa per motivi speciali . . . . . *Pag.* 190
ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 190

CIRCOLARE N. 137. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 2141, che determina la decorrenza della chiamata in servizio per la guerra e del successivo congedamento degli ufficiali di categorie in congedo.** (Direzione generale personale ufficiali) — 7 settembre 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 305, del 27 dicembre 1919).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, riflettente il conferimento al Governo del Re di poteri straordinari in caso di guerra;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302, sul congedo provvisorio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

*Articolo unico.*

La chiamata in servizio per la guerra ed il successivo congedamento degli ufficiali di categorie in congedo, attuati senza decreto ministeriale nominativo hanno effetto dalla data apposta nei singoli stati di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

AVVERTENZE.

Le richieste degli stati di servizio, che in base al detto decreto dovessero essere eventualmente fatte dovranno essere rivolte ai singoli depositi e ciò in armonia colle circolari n. 64 e 124 del *giornale militare* corrente anno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 138. GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto-legge n. 174, che sopprime i tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 4 gennaio 1920. (Gazzetta ufficiale n. 51, del 2 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 3 settembre 1916, n. 1150 e 14 ottobre 1917, n. 1771;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Di concerto con quelli della giustizia e degli affari di culto delle finanze e del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il tribunale militare territoriale di Caserta è soppresso, e la competenza a conoscere dei reati commessi nel territorio delle provincie di Caserta e Benevento è devoluta al tribunale militare territoriale di Napoli.

Art. 2.

Il tribunale militare territoriale di Catania è soppresso, e la competenza a conoscere dei reati commessi nel territorio delle provincie di Catania, Siracusa e della parte della provincia di Messina che non dipendeva dal tribunale di guerra di Messina, è devoluta al tribunale militare territoriale di Palermo.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore il decimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il predetto Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA. — ALBRICCI — TEDESCO — SCHANZER.

---

N. 139. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto che istituisce tre scuole centrali per le armi di fanteria, artiglieria e genio.** — (Divisione stato maggiore). — 18 gennaio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 59, dell'11 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i R. D. 24 giugno 1888 e 9 agosto 1910;
Visto il R. D. 2143 del 21 novembre 1919;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Sono istituite tre scuole centrali per le armi di fanteria, di artiglieria e del genio rispettivamente a Oriolo Romano, Bracciano e Manziana.

Le scuole centrali di artiglieria da campagna e di artiglieria da fortezza sono disciolte.

Il Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra emanerà le norme per l'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE

ALBRICCI.

---

N. 140. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. decreto n. 151, che stabilisce le indennità pei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito ricoverati negli stabilimenti sanitari militari — Avvertenze.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 gennaio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazini;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai sottufficiali e militari di truppa del R. esercito ricoverati negli stabilimenti sanitari militari per ferite o traumi riportati in combattimento, o durante lo svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra, di cui la tabella A del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 6, è dovuta, per tutta la durata della degenza nei predetti stabilimenti, la seguente indennità giornaliera d'ospedale:

Marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti, L. 2,50;

Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali, L. 2;

Sergente, vicebrigadiere dei carabinieri reali, L. 1;

Appuntato dei carabinieri e carabiniere, L. 0,60;

Caporale maggiore, caporale, soldato, allievo carabiniere e carabiniere aggiunto, L. 0,40.

Art. 2.

Ai militari di cui all'articolo precedente non spetta l'indennità d'ospedale prevista dallo specchio III sulle indennità eventuali.

Art. 3.

Le presenti disposizioni non sono applicabili ai militari ricoverati nelle scuole di rieducazione professionale pei quali già provvede la legge 25 marzo 1917, n. 481.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° dicembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

AVVERTENZE.

L'indennità d'ospedale di cui al sopra riportato decreto, tenendo luogo del soprassoldo di guerra, non è dovuta ai militari che godono ancora il detto soprassoldo per trovarsi ricoverati in stabilimenti sanitari al seguito di truppe ancora provviste di indennità di guerra o dislocati nel territorio ancora considerato *delle operazioni* agli effetti amministrativi (Circolare 603 del 1919, primo comma).

*Il Ministro* — ALBRICCI

---

N. 141. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 170, che apporta maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 29 gennaio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 51, del 2 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-1920 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo n. 60-*bis* — Spese per la guerra . . . . . L. 157.000.000
Capitolo n. 60-*quater* — Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni . . . . . » 35.000.000

La maggiore assegnazione di L. 157.000.000 a favore del capitolo 60-*bis* è da erogarsi:

*a*) per L. 137.000.000 a titolo di rimborso alle ferrovie dello Stato, di spese dipendenti dalla guerra;

*b*) per L. 20.000.000 in pagamento di diritti doganali su materiali dell'Amministrazione militare provenienti dall'estero;

La maggiore assegnazione di lire 35 milioni a favore del capitolo n. 60-*quater* è da erogarsi:

*a*) per lire 15 milioni a titolo di rimborso di spese alle ferrovie dello Stato;

*b*) per lire 20 milioni in pagamento di diritti doganali.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

N. 142. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - **R. decreto-legge n. 171, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 29 gennaio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 51, del 2 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919 n. 2428;
Udito il Consiglio deiministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata d'ordine Nostro dai ministri proponenti

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALRICCI.

Tabella di maggiori assegnazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo n. | 18 | — | Ufficiali del R. esercito, ecc. | L. | 20.500.000 |
| Id. | » 19 | — | Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi) | » | 15.000.000 |
| Id. | » 20 | — | Carabinieri reali - ufficiali (assegni fissi) | » | 2.000.000 |
| Id. | » 24 | | Assegni agli ufficiali in aspettativa, ecc. | » | 500.000 |
| Id. | » 27 | — | Indennità eventuali, ecc. | » | 13.000.000 |
| Id. | » 28 | — | Indennità eventuali carabinieri reali | » | 2.000.000 |
| Id. | » 31 | — | Spese per i ricoverati negli stabilimenti militari, ecc. | » | 3.000.000 |
| Id. | » 34 | — | Spese generali dei corpi, ecc. | » | 3.500.000 |
| Id. | » 37 | — | Corredo alle truppe, ecc. | » | 10.000.000 |
| Id. | » 38 | — | Pane e viveri alle truppe | » | 5.000.000 |
| Id. | » 43 | — | Materiale e stabilimenti di artiglieria | » | 3.000.000 |
| Id. | » 44 | — | Lavori di mantenimento, ecc. | » | 2.000.000 |
| Id. | » 60 | — | Indennità temporanea, ecc. | » | 5.500.000 |
| Id. | » 60-*bis* | — | Spese per la guerra | » | 155.000.000 |
| Id. | » 60-*bis-B* | — | Spese per la gestione dell'ufficio centrale per le nuove Provincie, ecc. | » | 30.000.000 |
| Id. | » 60-*quater* | — | Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni | » | 30.000.000 |
| | | | Totale maggiori assegnazioni | L. | 300.000.000 |

N. 143. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 218, che affida al Ministero della guerra l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 29 gennaio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 56, del 10 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i decreti 13 aprile e 19 maggio 1919 con cui venne istituita presso il Ministero dell'interno una commissione per onorare la memoria dei soldati d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra;

Visto il decreto 24 agosto 1919 che approva le norme per la formazione della commissione nazionale per le onoranze ai militari d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra e la composizione della medesima;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con il presidente del Consiglio e ministro segretario di Stato per l'interno e con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Nel territorio di guerra, l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria è affidato fino al compimento al Ministero della guerra il quale vi provvede di concerto col Ministero dell'interno sentita la commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra istituita con R. decreto 24 agosto 1919.

Tale servizio sarà fatto con personale militare.

Nei territori esteri dove si trovano salme di militari italiani sarà provveduto analogamente, salvo le particolari convenzioni che potessero intervenire coi rispettivi governi.

Art. 2.

Al personale adibito ai cennati servizi, verrà corrisposto uno speciale compenso da stabilirsi ai termini del successivo art. 4.

Art. 3.

Nello stato di previsione del Ministero della guerra sarà istituito apposito capitolo per provvedere dal 1° febbraio 1920 alle spese inerenti ai servizi predetti ed a quelle necessarie per il funzionamento della commissione nazionale per onoranze ai caduti in guerra.

I fondi vi saranno iscritti con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Con decreto del Ministero della guerra, di concerto con quello dell'interno e del tesoro, saranno fissati i limiti del territorio di guerra ai fini dell'art. 1, e stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto e per la gestione dei fondi autorizzati.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — ALBRICCI — SCHANZER.

N. 144. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 193, che fissa il numero degli ufficiali che potranno essere dispensati dal S. A. P. nella seconda applicazione dell'art. 1 del R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088.** (Gabinetto del ministro). — 12 febbraio 1920 — (Gazzetta ufficiale n. 55, del 6 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 2088 del 7 novembre 1919 riguardante la sistemazione degli ufficiali;

Visto il R. decreto n. 2573 del 21 dicembre 1919 relativo alla dispensa dal servizio attivo permanente degli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Nella seconda applicazione del predetto R. decreto n. 2088 potrà essere dispensato dal servizio attivo permanente il numero di ufficiali di ogni grado, arma e corpo indicato nella tabella seguente:

| GRADO | Fanteria | Cavalleria | Artiglieria | | Genio | Sanità | Commissariato | Sussistenza | Personale perm. distretti | Personale perm. fortezza | Veterinario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ruolo comb. | Ruolo tecnico | | | | | | | |
| Ten. Generali . . . | 11 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Magg. Generali . . | 20 | — | 9 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Brig. Generali . . | 37 | — | 2 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| Colonelli . . . . . | 150 | 8 | 65 | 1 | 11 | 15 | 4 | — | 20 | 4 | 1 |
| Ten. Colonnelli . . | 100 | 10 | 35 | 2 | 12 | 25 | 4 | — | 20 | 2 | 6 |
| Maggiori . . . . . | 100 | 8 | 30 | — | 13 | 25 | 6 | 5 | 25 | — | 8 |
| Capitani . . . . . | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Art. 2.

Nelle cifre sopra riportate sono compresi non solo gli ufficiali da collocarsi in posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri, ma anche quelli che ai termini delle vigenti leggi dovessero essere dispensati dal servizio attivo permanente per altre cause entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Viene abrogata la disposizione dell'articolo 1 del R. decreto 2247 in data 4 dicembre 1919 con la quale veniva fissato nelle cifre di 3 e 5 il numero rispettivamente di tenenti colonnelli e maggiori dell'arma dei CC. RR. da dispensarsi dal servizio in applicazione del R. decreto 2088.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

N. 145. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto n. 165, contenente disposizioni per la proroga del termine di chiusura della sottoscrizione al VI prestito nazionale — Avvertenze e disposizioni.** — (Segretariato generale — Ragioneria) — 26 febbraio 1920 — (Gazzetta ufficiale n. 48, del 27 febbraio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 24 novembre 1919, n. 2168;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini stabiliti per la sottoscrizione al Prestito nazionale consolidato 5% autorizzato con Nostro decreto 22 settembre 1918, n. 1300;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dei trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato a tutto il 15 marzo 1920 il termine per sottoscrivere al Prestito nazionale consolidato 5% autorizzato con R. decreto 22 settembre 1918, n. 1300, nel Regno e nelle colonie del bacino del Mediterraneo e sino al 25 aprile nell'Eritrea e nella Somalia.

Sino al 15 marzo 1920 è pure protratto il termine per l'acquisto al prezzo di emissione dei titoli del Prestito stesso in Europa e nei paesi del bacino del Mediterraneo e sino a tutto il 25 aprile 1920 il termine per l'acquisto in altri paesi esteri.

E' del pari prorogato, sino al 15 aprile 1920, il termine per il rilascio delle polizze di assicurazione di cui al reale decreto 4 gennaio 1920, n. 14.

Art. 2.

*(Omissis).*

Art. 3.

E' data facoltà ai creditori delle varie amministrazioni dello Stato, di convertire, in tutto o in parte, in titoli del 6° Prestito nazionale 5% alle condizioni di emissione, le somme attualmente liquidate o che saranno liquidate a loro favore entro il 1° luglio 1920.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno, a tutti gli effetti di cui al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2168, rilasciare apposita dichiarazione al capo dell'amministrazione debitrice, entro il 30 aprile 1920; e potranno ritirare i titoli definitivi, col godimento degli interessi stabiliti dalle condizioni di emissione, non appena sarà stato provveduto dai competenti uffici alle liquidazioni definitive delle somme suddette.

Art. 4.

*(Omissis).*

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — DE VITO.

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI.

Si richiama l'attenzione degli enti dipendenti sulle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto, giusta le quali la dichiarazione di accettazione di titoli del prestito in pagamento da parte dei creditori dello Stato hanno efficacia se rilasciate dopo la data 15 marzo 1920 (cui è stato prorogato il termine di chiusura delle sottoscrizioni per il pubblico in genere) purchè non più tardi del 30 aprile 1920 e tanto se i crediti siano già stati liquidati all'atto in cui viene rilasciata essa dichiarazione quanto se alla liquidazione si farà luogo in seguito entro il 1° luglio 1920.

Saranno a cura degli enti dipendenti interpellati tutti i creditori verso l'amministrazione militare per somme di qualche rilievo, qualunque sia il capitolo del bilancio della guerra sul quale dovrà gravare la spesa, compiendo opera di persuasione per indurli ad accettare che almeno parte del loro avere sia pagato in titoli del prestito, dando loro assicurazione che si farà luogo ai pagamenti nel più breve tempo possibile accelerando le operazioni di liquidazione.

Nei riguardi degli enti dipendenti di artiglieria, genio ed aeronautica e delle direzioni territoriali di commissariato militare, rimangono ferme le disposizioni date da questo ministero (segretariato generale - ragioneria - ufficio armi e munizioni) con le circolari n. 51/165, 141 e 157 rispettivamente del 12, 29 e 30 gennaio 1920 e n. 235/557 e 341/686 dell'11 e del 21 febbraio 1920 anche per quanto concerne il pagamento, al caso, di acconti in luogo di saldi e le possibili agevolazioni per quanto riflette la documentazione da unire a corredo dei titoli di pagamento sempre quando naturalmente sia bene accertata la ragione e la entità del credito.

Le direzioni di commissariato dovranno svolgere un'efficace azione anche nei riguardi dei pagamenti effettuati per conto dei dipendenti stabilimenti ed uffici speciali.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 146. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito un membro supplente del consiglio di disciplina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 28 febbraio 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919 che detta norma circa l'ordinamento del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della regia marina;

DECRETA:

Art. 1.

Il maggior generale *Formentini* cav. Dante è esonerato dalla carica di membro supplente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.

Art. 2.

Il maggior generale *Squillace* cav. Carmelo è nominato membro supplente del consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 febbraio 1920.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 147. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme per il pagamento degli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 5 marzo 1920.

1. Gli assegni dovuti agli ufficiali in *posizione ausiliaria speciale* sono corrisposti a carico del capitolo 59-*ter* del bilancio militare « Assegni fissi agli ufficiali in sopranumero ed agli ufficiali in aspettativa ed in posizione ausiliaria speciale perchè esuberanti alle tabelle organiche di formazione del R. esercito ».

I detti ufficiali saranno pertanto amministrati dai distretti militari nel cui territorio risiedono, salvo che abbiano scelto per domicilio una città non sede di distretto ma sede di un comando di deposito reggimentale nel qual caso saranno invece amministrati dal detto deposito.

Il passaggio ai distretti o depositi sarà effettuato con le stesse norme stabilite per gli ordinari trasferimenti di corpo.

2. I distretti o depositi terranno in evidenza su apposito ruolo, mod. 63 i predetti ufficiali e conserveranno i loro stati di servizio, mod. 53.

3. Gli ufficiali collocati in posizione auiliaria speciale dovranno, all'atto in cui cessano dal servizio attivo permanente, dichiarare per iscritto la località ove intendono stabilire il loro domicilio.

Il deposito che congeda l'ufficiale provvederà subito al passaggio al distretto o deposito interessato, e trasmetterà a questo insieme allo stato di servizio ed alla dichiarazione di domicilio, uno specchio dal quale risultino le ritenute cui l'ufficiale è soggetto, lo stipendio ultimo da lui percepito, i soprassoldi di medaglia di cui gode, la data dalla quale decorre il suo collocamento in posizione ausiliaria speciale, e la data fino alla quale egli fu soddisfatto degli assegni di attività.

Nel caso di cambio di domicilio denunziato dall'ufficiale, si provvederà al di lui passaggio al distretto o deposito dal quale dovrà essere amministrato per ragione di competenza, informandone il Ministero (direzione generale personale ufficiali).

4. Fino a quando non verrà pubblicato sul *bollettino ufficiale* il decreto di collocamento in posizione ausiliaria speciale con l'indicazione degli assegni dovuti in base agli art. 12 e 13 del R. decreto 7 novembre 1919 n. 2088, (1) questi saranno dal distretto o deposito che amministra gli ufficiali, calcolati nel modo più approssimativo facendo poi il conguaglio quando il decreto verrà pubblicato.

5. Sugli assegni sarà operata la ritenuta per imposta di R. M. e per contributo di guerra.

Sull'assegno provvisorio di cui al comma *a*) dell'art. 12 del suddetto decreto sarà operata anche la ritenuta del 6 % stabilita dall'art. 1 del R. decreto 23 ottobre 1919 n. 1970 (circolare 588 del 1919).

Le ritenute per cessione di stipendio e per pignoramenti esattoriali o per alimenti dovuti per legge o per debiti verso lo Stato continueranno ad essere operate sugli assegni di posizione ausiliaria speciale, ridotte ove del caso, in modo da non eccedere i limiti stabiliti dalla legge 30 giugno 1908 n. 335 (circolare 283 del 1908).

Quando occorra la riduzione ne sarà informato il Ministro del tesoro in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del regolamento 24 settembre 1908 per l'esecuzione della predetta legge (circolare 413 del 1908).

6. Il pagamento degli assegni e le ritenute sui medesimi, saranno operati con le stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio permanente, cioè con regolari ordini di pagamento e di riscossione, mod. 258 e 258-*bis*.

Le spese di posta che occorressero per il pagamento degli assegni vanno poste a carico dell'ufficiale.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

(1) circolare 649-1919.

N. 148. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** (Direzione generale personali civili e affari generali) — 8 marzo 1920.

Sono disponibili n. 58 posti di custode nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità con lo stipendio annuo di L. 2500, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed, in loro mancanza, ai sottufficiali che

*alla data della presente circolare* siano già in nota pel conseguimento dell'impiego civile, anche se comandati a disimpegnare le funzioni di applicato o di ufficiale d'ordine dei magazzini militari negli uffici dipendenti dall'amministrazione militare, salva la quota parte dei posti spettanti ai sottufficiali della R. marina.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono concorrere ai posti sopra indicati dovranno presentare alle autorità da cui direttamente dipendono apposita domanda su carta bollata non più tardi del giorno 10 aprile 1920, sulla quale dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

I sottufficiali, invece, che non intendono concorrervi, dovranno presentare alle stesse autorità (quelli in congedo ai rispettivi centri di reclutamento), non oltre lo stesso giorno 10 aprile 1920, una esplicita dichiarazione, in carta semplice, di rinunzia a tali posti loro offerti con la presente circolare.

Il giorno stesso della presentazione delle domande e delle dichiarazioni e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le autorità dalle quali gli applicati ed i sottufficiali dipendono dovranno, *sotto la loro personale responsabilità*, trasmettere tali domande e dichiarazioni in piego raccomandato al Ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che abbiano accettato i detti posti la copia del foglio matricolare mod. 61 completata e firmata, e lo specchio caratteristico modello F. degli interessati.

Ove non fosse possibile procurarsi subito tali documenti matricolari e caratteristici, le domande dovranno essere ugualmente trasmesse al Ministero con riserva di rimettere in seguito i documenti stessi.

Della avvenuta spedizione delle domande avvertiranno il Ministero con telegramma.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti i sottufficiali, compresi quelli che si trovino in congedo in attesa d'impiego civile, ai quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli distretti che li abbiano in forza.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato, le autorità non dovranno più accettare domande da parte dei predetti sottufficiali.

In ogni caso, di tali domande non sarà tenuto alcun conto, come pure non sarà tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione contraria o diversa da quelle sopra enunciate.

I sottufficiali, le cui domande di ammissione al concorso o dichiarazioni di rinuncia non fossero presentate nel limite di tempo sopra fissato, saranno senz'altro considerati come rinunciatari ai cennati posti, salvo, peraltro, a ritenere personalmente responsabili le predette autorità militari in ordine agli eventuali reclami che dai sottufficiali medesimi potessero essere avanzati in dipendenza della mancata partecipazione, in tempo debito, della presente circolare, o della mancata trasmissione delle domande anzidette.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 149. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che fissa i limiti del territorio di guerra per l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria e stabilisce le norme per l'esecuzione del R. decreto n. 218, del 29 gennaio 1920 e per la gestione dei fondi autorizzati.** — (Divisione stato maggiore). — 10 marzo 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti i R. D. 13 aprile e 19 maggio 1919 con cui venne istituita presso il Ministero dell'interno una commissione per onorare la memoria dei soldati d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra;

Visti i R. decreti 24 agosto 1919 che approvano le norme per la formazione della commissione nazionale per le onoranze ai militari d'Italia e dei paesi alleati morti in guerra, e la composizione della medesima;

Visto il R. decreto 29 gennaio 1920 n. 218 col quale l'ordinamento del servizio di

Visto l'art. 4 del predetto R. decreto 29 gennaio 1920 n. 218 che delega il Ministero della guerra di fissare i limiti del territorio di guerra e stabilire le norme per l'esecuzione del decreto stesso;

Di concerto con il presidente del Consiglio e ministro segretario di Stato per l'interno e con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

A cura del Ministero della guerra è istituito un ufficio per l'ordinamento e la manutenzione dei cimiteri e per la polizia mortuaria nel territorio di guerra limitato dall'art. 14.

L'ufficio prenderà il titolo di « Ufficio centrale per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra » ed avrà 4 sezioni staccate per la direzione locale dei lavori nei vari settori nei quali sarà ripartita la zona dei lavori stessi.

Per il funzionamento tecnico l'ufficio centrale predetto dipenderà direttamente dal Ministero della guerra (Direzione generale sanità militare) che, ai termini di legge, provvederà in tutto di concerto col Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica). Le sezioni staccate seguiranno le direttive dell'ufficio centrale.

Art. 2.

All'ufficio centrale sono addetti:

un ufficiale superiore (capo ufficio) che abbia particolare nozione della fronte di battaglia e delle varie vicende della guerra e sia bene esperto nell'ordinamento del servizio;

un ufficiale superiore medico già pratico del servizio, più specialmente incaricato delle questioni igienico-sanitarie che vi sono connesse;

un ufficiale superiore del genio per la direzione dei lavori e l'approvvigionamento dei materiali;

un cappellano militare per la vigilanza sulle esumazioni e sui seppellimenti, scelto fra quelli che più si sono distinti in precedenza nella polizia mortuaria;

un ufficiale inferiore segretario;

un ufficiale di amministrazione;

un funzionario civile designato dal Ministero dell'interno;

personale d'ordine (un assistente del genio, un topografo disegnatore, un fotografo scritturali, piantoni, ecc.) che potrà anche essere arruolato fra gli invalidi di guerra che abbiano domandato di essere trattenuti in servizio e che presentano la necessaria idoneità fisica e i requisiti richiesti.

A detto ufficio da capo il direttore dell'ufficio di propaganda della società di Solferino e San Martino.

A ciascuna delle sezioni staccate sono addetti:

un ufficiale superiore con funzione direttiva e ispettiva;

un ufficiale subalterno incaricato della parte amministrativa e delle registrazioni di polizia mortuaria;

uno o più cappellani militari, secondo i bisogni delle varie zone, addetti alle esumazioni, ai riconoscimenti e ai riseppellimenti;

un ufficiale subalterno di speciali attitudini incaricato dell'ordinamento dei cimiteri e di quanto riguarda i lavori in genere;

personale d'ordine (un dattilografo, tre scritturali, due piantoni, un ciclista);

La composizione dell'ufficio centrale e delle sezioni staccate è riportata nelle annesse tabelle n. 1 e 2.

Art. 3.

La gestione dei fondi è affidata ad un consiglio di amministrazione istituito presso l'ufficio centrale e composto come segue:

l'ufficiale superiore capo dell'ufficio, *presidente;*

il più anziano degli ufficiali superiori, *relatore;*

l'altro ufficiale superiore, *membro;*

l'ufficiale di amministrazione direttore dei conti, *segretario.*

Il consiglio di amministrazione riceve fondi in anticipazione dal Ministero della guerra al quale rende direttamente i conti; e segue, in quanto siano applicabili, le norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi del R. esercito.

Per la contabilità dei materiali in consegna all'ufficio centrale o alle sezioni staccate potrà, occorrendo, essere assegnato dal Ministero della guerra un ragioniere e un ufficiale con le funzioni di consegnatario.

Art. 4.

All'arredamento dell'ufficio centrale e delle sezioni staccate, all'occorrente per i rilievi, fotografie e disegni nonchè carte topografiche, leggi, regolamenti, ecc. provvederà il Ministero della guerra.

Art. 5.

L'ufficio centrale:

si rende anzitutto sollecito conto dello stato attuale del servizio nelle varie zone e del personale e del materiale che vi sono impiegati, per richiederli e rilevarli nella misura che sarà necessaria ad evitare interruzioni nel servizio stesso ed a costituire gli elementi della nuova organizzazione;

coordina e dirige il servizio nelle varie zone in base alle norme regolatrici di massima che saranno approvate dal Ministero dell'interno, sentita la commissione nazionale per le onoranze ai caduti in guerra; alle disposizioni esecutive che detterà il Ministero della guerra, di concerto col Ministero dell'interno ed alle disposizioni speciali che potranno essere date, secondo competenza, dai comandi di corpo d'armata territoriali;

ripartisce la zona dei lavori fra le sezioni staccate, riservandosi un settore al quale provvede direttamente;

invigila sul buon andamento del servizio, procedendo a frequenti ispezioni locali, e avvalendosi della cooperazione degli ufficiali provinciali di sanità pubblica, dei commissariati generali civili di Trento e Trieste, delle prefetture aventi giurisdizione nel territorio di cui all'art. 14;

riferisce al Ministero della guerra sull'andamento del servizio e ne promuove le disposizioni di competenza. Informa pure per conoscenza, i comandi di corpo d'armata aventi giurisdizione nella zona del territorio cui si riferisce il rapporto;

si tiene in continua relazione con la società di Solferino e S. Martino la quale resta delegata alla registrazione dei seppellimenti e alla tenuta delle mappe dei cimitri di guerra. All'uopo raccoglie dalle sezioni staccate e trasmette alla società stessa le notizie e le piante topografiche necessarie.

Art. 6.

L'ufficio centrale provvede, sia direttamente, sia a mezzo delle sezioni staccate;

*a*) a stabilire di accordo con gli uffici provinciali di sanità pubblica secondo le norme regolatrici indicate all'art. 5 quali cimiteri debbano essere mantenuti e quali soppressi, trasferendone le salme in altri cimiteri contigui. In ognuno di tali casi dovranno essere fatte le opportune notificazioni alla società di Solferino e S. Martino e alle famiglie interessate;

*b*) a compiere le inumazioni definitive, curando con diligenza l'identificazione e l'applicazione dei contrassegni alle fosse di inumazione, e prendendo gli opportuni accordi con gli uffici di ricupero del materiale bellico e degli esplosivi per la sicurezza nella esecuzione dei lavori;

*c*) a fornire sul luogo le possibili facilitazioni alle famiglie dei caduti che richiedessero di presenziare l'esumazione e ricomposizione delle salme, nonchè le informazioni che fossero dimandate direttamente all'ufficio;

*d*) a trattare e definire le pratiche coi comuni interessati e coi proprietari dei terreni occupati e da occupare, sentite, ove del caso, l'avvocatura erariale e la direzione del genio che hanno giurisdizione nella località;

*e*) a consegnare agli Enti, che saranno designati dalla commissione nazionale, e ai municipi competenti i cimiteri man mano che ne sarà completato l'ordinamento, unendo all'atto di consegna la mappa dell'area di inumazione e l'elenco dei militari che vi sono sepolti. Copia di tali atti dovrà essere inviata alla società di Solferino e S. Martino;

*f*) ad assicurare in via provvisoria, l'ordinamento, la manutenzione e la custodia dei cimiteri in attesa dell'ordinamento definitivo che sarà stabilito dalla commissione nazionale. Le spese all'uopo occorrenti graveranno sullo speciale capitolo di cui all'art. 3 del predetto decreto 29 gennaio 1920.

Art. 7.

Per l'esecuzione del servizio all'ufficio centrale e alle sue sezioni staccate sono assegnate complessivamente, a cura del Ministero della guerra:

*a*) cinque sezioni di disinfezione;
*b*) dieci compagnie di lavoratori;
*c*) un riparto automobilistico;
*d*) cinque riparti di salmerie e carreggio;
*e*) adeguate dotazioni di attrezzi e materiali da lavoro.

La ripartizione del personale e del materiale nei vari settori sarà disposta dall'ufficio centrale secondo le esigenze del servizio.

La composizione organica dei reparti indicati risulta dalle annesse tabelle n. 3, 4, 5 e 6.

Art. 8.

Alle sezioni di disinfezione è particolarmente affidato il servizio di esumazione e ricomposizione delle salme. Le squadre di tali sezioni, a seconda dei mutevoli bisogni, saranno rinforzate aggregando ad esse il numero di militari lavoratori, anche specializzati, che risulti necessario o assegnando i complementi di materiali occorrenti.

Art. 9.

Le compagnie di lavoratori saranno formate da militari di ottima condotta e fisicamente idonei, dando la preferenza a coloro che si offrono volontariamente, od anche da militari appartenenti a classi già congedate che ottengano la riammissione in servizio con le modalità, e per la durata che saranno stabilite dal Ministero della guerra.

Art. 10.

In speciali ed urgenti esigenze di servizio l'ufficio centrale e le sezioni staccate hanno facoltà di richiedere rispettivamente ai comandi di corpo d'armata e alle direzioni del genio, il personale e il materiale che possa occorrere oltre le proprie assegnazioni, alla fine di eseguire le operazioni con la maggiore possibile sollecitudine. Lo stesso dicasi dei mezzi di trasporto.

Le richieste potranno essere soddisfatte direttamente ed anche con opportune delegazioni alle autorità territoriali e uffici locali, senza bisogno di domandare di volta in volta la preventiva autorizzazione del Ministero della guerra.

Art. 11.

Agli ufficiali addetti comunque al servizio di polizia mortuaria compete l'indennità di missione di cui al decreto luogotenenziale n. 1311, del 14 settembre 1918, nei giorni in cui si allontanano per ragioni d'ufficio dalla sede ordinaria di servizio.

Le sedi sono stabilite dal consiglio di amministrazione.

Ai cappellani assimilati a tenenti che non hanno obbligo di servizio militare, è conferito inoltre un compenso speciale fino a raggiungere lo stipendio del grado superiore.

A tutti gli ufficiali distaccati per servizio di polizia mortuaria in zone lontane e faticose viene pure concessa la razione viveri, come ai militari di truppa.

Ai militari di truppa delle sezioni di disinfezione viene concessa una mercede oraria di L. 0,50 in luogo di quella stabilita dal regolamento sulle indennità eventuali del R. esercito. Uguale trattamento è fatto ai militari aggregati a rinforzo delle sezioni di disinfezione come è detto nell'art. 8.

Nei giorni di marcia e di lavoro viene inoltre concessa la razione viveri stabilita per le truppe residenti in zone malariche, oltre i generi di conforto.

Ai militari di truppa delle compagnie di lavoratori spetta una mercede oraria di lavoro di L. 0,30.

Le mercedi spettano anche per il tempo occorrente per giungere sul lavoro e per il ritorno all'alloggiamento.

Art. 12.

I Ministeri dell'interno e della guerra provvederanno di concerto alle ispezioni necessarie per assicurare la regolare funzione degli uffici e dei servizi suindicati.

Ispezioni locali potranno pure essere disposti dai comandi di corpi d'armata per la debita vigilanza disciplinare sul servizio. Del risultato dovrà essere sempre informato il Ministero della guerra.

Art. 13.

I vari uffici saranno gradualmente soppressi man mano che verrà meno il lavoro di pertinenza.

Art. 14.

Il territorio di guerra agli effetti dell'art. 1, comma 1, del decreto 29 gennaio 1920, comprende tutta la zona d'armistizio ed il territorio delle provincie di Mantova, Brescia, Sondrio, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Udine, Padova, Venezia.

Per i territori esteri ed i teatri di guerra d'oltremare verranno date ulteriori disposizioni con particolari provvedimenti.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 marzo 1919.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

# TABELLA N. 1

TABELLA ORGANICA DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

| | Ufficiali superiori | Ufficiali inferiori | Assimilati | Truppa | | Biciclette | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sottufficiali | Soldati | | |
| Capo ufficio (ufficiale superiore) | 1 | | | | | | (1) Possono essere sostituiti da militari di truppa. |
| Ufficiale superiore medico | 1 | | | | | | |
| Ufficiale superiore del genio | 1 | | | | | | |
| Funzionario civile | | | 1 | | | | |
| Cappellano militare | | | 1 | | | | |
| Ragioniere | | | 1 | | | | |
| Ufficiale segretario | | 1 | | | | | |
| Ufficiale d'amministrazione | | 1 | | | | | |
| Ufficiale consegnatario | | 1 | | | | | |
| Assistente del genio | | | 1 (1) | | | | |
| Topografo disegnatore | | | 1 (1) | | | | |
| Fotografo | | | 1 (1) | | | | |
| Scritturali-dattilografi | | | | 4 | 6 | | |
| Piantoni | | | | | 8 | | |
| Attendenti | | | | | 6 | | |
| Ciclisti | | | | | 2 | 2 | |
| TOTALE | 3 | 3 | 6 | 4 | 22 | 2 | |

*Il Ministro* - - ALBRICCI.

## TABELLA N. 2

TABELLA ORGANICA DELLA COSTITUZIONE DELLA SEZIONE STACCATA

| | Ufficiali superiori | Ufficiali inferiori | Assimilati | Truppa | | Biciclette | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sottufficiali | Soldati | | |
| Ufficiale superiore capo Sezione | 1 | | | | | | (1) Uno o più o seconda delle esigenze. |
| Ufficiali addetti | | 2 | | | | | |
| Cappellani | | | 1 (1) | | | | |
| Scritturali | | | | 1 | 3 | | |
| Piantoni | | | | | 2 | | |
| Attendenti | | | | | 3 | | |
| Ciclista | | | | | 1 | 1 | |
| TOTALE | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
| TOTALE 4 Sezioni | 4 | 8 | 4 | 4 | 36 | 1 | |

*Il Ministro* — ALBRICCI.

# TABELLA N. 3

## TABELLA ORGANICA DELLA SEZIONE DISINFEZIONE

| | Ufficiali | Truppa | Quadrupedi da tiro | Quadrupedi da soma | Carrette | Autocarri | Biciclette | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COMANDO.** | | | | | | | | |
| Comandante (tenente medico) | 1 | | | | | | | |
| Subalterni (possibilmente del genio) | 3 | | | | | | | |
| Sottuff. o cap magg. di contabilità | | 1 | | | | | | |
| Sottuff. o cap. magg. (possibilmente del genio) | | 1 | | | | | | |
| Caporali o cap. magg. contabili | | 2 | | | | | | |
| Meccanici | | 2 | | | | | | |
| | 4 | 6 | | | | | | |
| **PERSONALE DI DISINFEZIONE.** | | | | | | | | |
| Sottuff. allievo farmacista | | 1 | | | | | | |
| Aiutante di sanità (possibilmente studente in medicina) (1) | | 3 | | | | | | |
| Sergente o cap. magg. (possibilmente del genio) | | 6 | | | | | | |
| Caporali di sanità | | 9 | | | | | | |
| Caporali (possibilmente del genio) (1) | | 9 | | | | | | |

(1) Dei primi anni di Università

(2) Metà muratori metà falegnami.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldati di sanità | | 55 | | | | | |
| Soldati (3) | | 50 | | | | 2 | (3) professione sterratori e qualche meccanico o stagnaio. |
| | | 133 | | | | 2 | |
| **DRAPPELLO TRENO.** | | | | | | | |
| Cap. magg. o caporali conducenti | | 1 | | | | | |
| Conducenti | | 20 | | | | | |
| Conduttori automobilisti | | 3 | | | | | |
| Meccanici automobilisti | | 3 | | | 3 | | |
| Muli da tiro | | | 6 | 3 | | | |
| Muli da soma | | | | 15 | | | |
| | | 27 | 6 | 15 | 3 | 3 | |
| TOTALE Sez. Disinf. | 4 | 166 | 6 | 15 | 3 | 3 | 2 |
| TOTALE 5 Sezioni | 20 | 830 | 30 | 75 | 15 | 15 | 10 |

**Nota.** — Dalle Sezioni di disinfezione si possono staccare 3 squadre di disinfezione, ognuna composta: 1 ufficiale subalterno · 2 sergenti o cap. magg.; 3 caporali sanità; 2 capor. del genio; 15 disinfettatori; 15 soldati; 1 autocarro (o una carretta con due muli o quattro muli da soma).

Le Sezioni di disinfezione hanno inoltre: 1 stufa di disinfezione su autocarro · 1 apparecchio potabilizzatore su autocarro; 1 bagno a doccia trasportabile; 1 lavanderia da campo.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

## TABELLA N. 4

TABELLA ORGANICA DELLA COMPAGNIA LAVORATORI

| | Ufficiali | Truppa | NOTE |
|---|---|---|---|
| **COMPAGNIA.** | | | |
| Comandante (capitano) | 1 | | La compagnia si compone da 2 a 4 plotoni della forza di 115 uomini ciascuno. |
| Maresciallo | | 1 | |
| Sergente o cap. magg. di contabilità | | 1 | |
| Scritturali o piantoni | | 2 | |
| Attendente | | 1 | |
| TOTALE | 1 | 5 | |
| **PLOTONE.** | | | |
| Comandante (ufficiale subalterno) | 1 | | |
| Sergenti o cap. magg. | | 5 | |
| Caporali | | 8 | |
| Trombettiere | | 1 | |
| Attendente | | 1 | |
| Soldati | | 100 | |
| TOTALE | 1 | 115 | |
| TOTALE | | | |
| 10 Comandi di Compagnia | 10 | 50 | |
| Complessivamente 30 Plotoni | 30 | 3450 | |
| TOTALE GENERALE | 40 | 3550 | |

*Il Ministro* — ALBRICCI.

## TABELLA N. 5

TABELLA ORGANICA DEL RIPARTO AUTOMOBILISTICO

| | Ufficiali | Truppa | Autocarri | Autovetture | Sidecars | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandante del Riparto | 1 | | | | | |
| Ufficiali comand. di Sezione | 2 | | | | | |
| Sottufficiali di contabilità | | 1 | | | | |
| Sottuff. o cap. magg. capi squadra | | 8 | | | | |
| Cap. magg. o capor. di contabilità | | 2 | | | | |
| Conduttori (di cui 14 caporali) | | 60 | 50 | 6 | 4 | |
| Allievi conduttori | | 25 | | | | |
| Attendenti | | 3 | | | | |
| Scritturali o piantoni | | 3 | | | | |
| TOTALE | 3 | 102 | 50 | 6 | 4 | |

**Note.** — Il riparto si suddivide in 2 Sezioni di 24 autocarri ed 1 di riserva ciascuno. Le Sezioni si suddividono in 4 squadre. Le autovetture e i side-cars sono a disposizione dell'ufficio centrale che li ripartirà tra le Sezioni staccate a secondo del bisogno.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

# TABELLA N. 6

## TABELLA ORGANICA DEL RIPARTO CARREGGIO

| | Ufficiali | Truppa | Quadrupedi da tiro e soma | Carrette | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Comandante il riparto (uff. subalterno) | 1 | | (1) | | |
| Sergenti o cap. magg. | | 4 | | | (1) Di cui 10 di riserva. |
| Conducenti | | 50 | 50 | 40 | Il riparto avrà in dotazione n. 10 basti. |
| Attendenti | | 1 | | | |
| TOTALE | 1 | 55 | 50 | 40 | |
| TOTALE 5 Reparti | 5 | 275 | 250 | 200 | |

*Il Ministro* ALBRICCI.

N. 150. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ricognizione generale dei materiali da eseguirsi presso tutti i corpi del R. esercito.** (Direzione generale revisione conti). — 11 marzo 1920.

Le condizioni anormali in cui sono venuti a trovarsi i magazzini di arredamento dei corpi durante lo stato di guerra, sia per le frequenti sostituzioni del personale, specialmente dei consegnatari, sia per le difficoltà di poter controllare tutti i movimenti dei materiali dislocati nella zona di guerra e mantenere la voluta corrispondenza fra il carico delle scritture e la reale consistenza dei materiali stessi, hanno indotto questo Ministero ad adottare un provvedimento di carattere eccezionale, nel duplice intento di accertare lo stato di fatto e le eventuali responsabilità e di restaurare l'ordine e la regolarità nel funzionamento di questo importante ramo del servizio.

A raggiungere pertanto tale scopo è stata riconosciuta la necessità di far procedere ad una ricognizione generale dei materiali dei gruppi A, B e C, esistenti al 30 giugno del corrente anno, da effettuarsi presso tutti i corpi, distretti, ospedali militari, direzioni stabilimenti di commissariato ed in generale presso tutti gli enti tenuti a rendere i conti giudiziali dei materiali (esclusi le direzioni e stabilimenti d'artiglieria, genio e tutti gli enti di aeronautica, — per i quali saranno emanate speciali istruzioni —), sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti disposizioni:

1. — Il mattino del 1° luglio c. a., o, nel caso di impossibilità, del giorno che sarà stabilita dal comando di corpo di armata, una commissione composta di un ufficiale superiore delegato dal comando di presidio, del relatore e del consegnatario, inizierà presso il magazzino di ciascuno degli enti suddetti l'inventario di tutti gli oggetti per ciascuno dei detti gruppi A, B e C, esistenti nei magazzini stessi.

2. — L'inventario dovrà riguardare soltanto i materiali di proprietà della amministrazione militare che siano già assunti o da assumere nel carico del corpo entro la data del 30 giugno. Saranno quindi da escludere tutti gli oggetti che risultino da esso tenuti in semplice consegna perchè appartenenti ad altri corpi o ad altre amministrazioni dello Stato, mentre si dovranno comprendere quelli che il corpo, a sua volta, avesse dato in consegna ad altri, nonchè i materiali in riparazione presso laboratori, stabilimenti, officine, ecc. e quelli che trovansi in viaggio, siccome spediti ed altri enti per cessioni temporanee o definitive, il cui movimento di scarico nelle scritture o non debba aver luogo o sia da effettuarsi sotto una data posteriore al 30 giugno.

A tale proposito il Ministero raccomanda che per parte di tutti gli enti che abbiano ceduto materiali ai detti corpi si proceda sollecitamente all'invio delle richieste di scarico prima del 30 giugno, affinchè siano possibilmente evitati i casi dell'assunzione in carico dei materiali stessi sotto una data posteriore alla sopramenzionata.

Per i prelevamenti di materiali fatti da reparti mobilitati presso magazzini di campagna, per i quali non siano stati ancora eseguiti i prescritti movimenti nelle scritture, i magazzini stessi o chi per essi avranno cura di sollecitare le operazioni, in modo che i materiali ceduti vengano assunti in carico dei corpi interessati non oltre il 30 giugno.

Qualora per cause eccezionali ciò non fosse possibile, i corpi ricevendo le richieste di scarico dopo la suddetta data si asterranno dal quietanzare e le trasmetteranno a questo Ministero (direzione generale revisione dei conti), accompagnate da una dichiarazione del consiglio di amministrazione permanente, attestante che i materiali stessi, risultano effettivamente prelevati in zona di guerra dai reparti mobilitati del corpo nel mese di . . . . . 191 , ma non furono assunti in carico al 30 giugno 1920, per la ritardata trasmissione della relativa richiesta da parte degli enti distributori.

3. — I materiali saranno descritti, per ordine di categoria e di numero categorico, in tre distinti elenchi, uno per ciascun gruppo, che a cura dell'ufficiale di magazzino dovranno essere preventivamente allestiti sulla base del relativo registro analitico mod. 1022, lasciando sui detti elenchi la colonna del quantitativo in bianco, per essere riempita man mano che i materiali vengono dalla commissione riconosciuti esistenti.

4. — I comandi reggimentali e di deposito daranno le opportune disposizioni, perchè lo stesso giorno, presso i reparti, compresi quelli distaccati, gli uffici, le mense, sale di ritrovo, cucine, infermerie e locali vari, abbia luogo la stessa ricognizione per cura dei rispettivi comandanti, capi ufficio, e comunque consegnatari dei materiali, ai quali l'ufficio magazzino farà pervenire in tempo gli elenchi dei materiali stessi, descrit-

ti per ordine di categoria e di numero categorico, con l'indicazione del quantitativo che, secondo i registri sussidiari, dovrebbe costituire il carico degli enti in parola alla data del 1° luglio.

Chi procede alla ricognizione segnerà su tale elenco, a fianco del quantitativo stesso, quello riscontrato effettivamente esistente, e qualora fra i due dati emergessero differenze ne indicherà la ragione nell'apposita colonna « annotazioni ».

5. Tosto ultimate le operazioni d'inventario gli elenchi, debitamente firmati da tutti coloro che eseguirono la ricognizione, saranno ritirati dal relatore, il quale, dopo aver accertate le cause delle differenze emerse negli elenchi dei reparti, uffici, sale di mensa, infermerie, cucine, ecc., e provveduto agli addebiti ai responsabili delle deficienze non giustificate, disporrà per la compilazione dell'elenco generale (in doppio originale) secondo il modello allegato alla presente circolare, in fondo alla quale sarà posta la seguente dichiarazione da firmarsi dal consiglio d'amministrazione permanente del corpo: « Si dichiara che gli oggetti descritti nel presente elenco corrispondono esat- « tamente a quelli stati riconosciuti esistenti nei magazzini e presso i reparti, uffici, « sale di mense, infermerie, cucine e locali vari, come dagli inventari qui acclusi ».

Un esemplare del detto elenco per ciascun gruppo, munito di tutti gli inventari relativi e riempito fino alla colonna 6, sarà tosto trasmesso al Ministero (direzione generale revisione dei conti), per i voluti riscontri con le risultanze del registro analitico mod. 1022, dell'esercizio 1919-1920 che i corpi dovranno a suo tempo chiudere alla data del 30 giugno corrente anno.

6. — Non appena effettuata la chiusura del conto giudiziale come sopra è detto, i corpi ne faranno sollecitamente la trasmissione a questo Ministero unitamente al secondo esemplare dell'elenco, il quale dovrà essere completato anche delle indicazioni di cui alle colonne 7, 8, 9 e 10.

Il Ministero dopo avere proceduto al riscontro delle operazioni ed allo esame delle ragioni delle eccedenze e deficienze emerse in confronto del carico, restituirà il detto elenco con le sue determinazioni.

7. — Allo scopo poi di sgombrare il terreno di tutte le difficoltà che hanno finora ostacolata la esecuzione di regolari operazioni di consegna, nelle sostituzioni dei consegnatari e dei riscontri periodici devoluti al relatore ed ai consigli di amministrazione e perchè le responsabilità di ciascuno risultino ben determinate, si prescrive che col 1° luglio 1920 tutti i corpi sopra citati impiantino i registri ausiliari di cui all'art. 468 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi iniziando le scritture con la rimanenza dei materiali, stata accertata col relativo inventario, restando inteso che alle eventuali differenze fra questa rimanenza e quella del carico al 1° luglio, emergente dal registro mod. 1022 sarà provveduto, come è detto avanti, con determinazione di questo Ministero. Si asterranno quindi per ora dal riportare tale rimanenza sui registri analitici mod. 1022 del nuovo esercizio, restando in attesa delle istruzioni che saranno impartite in proposito.

8. — I comandi di corpo d'armata daranno in tempo le opportune disposizioni affinchè le operazioni di inventario abbiano possibilmente principio nello stesso giorno presso tutti i corpi e i relativi distaccamenti posti alla loro dipendenza e siano condotte a termine senza interruzione in quel numero di giorni ritenuto strettamente necessario.

Valendosi poi dell'opera degli ispettori contabili invigileranno perchè tutto proceda nel modo più sollecito e regolare, essendo del massimo interesse che qualsiasi ostacolo venga superato e le presenti disposizioni abbiano la loro completa e tempestiva attuazione.

9. Qualora per una qualsiasi causa l'inventario sia stato eseguito prima della data stabilita, ma sempre nel semestre in corso, non occorre ripeterlo, ma basterà aggiornarlo con tutti i movimenti avvenuti fino al 30 giugno.

Parimenti qualora sia impossibile di eseguirlo alla data del 30 giugno o ultimarlo prima che avvengano movimenti di materiali riflettenti la nuova gestione si riporteranno le risultanze a quella data, tenendo conto dei movimenti avvenuti dal 1° luglio in poi.

Il Ministero confida che i corpi avranno cura di predisporre fin d'ora le cose in modo che le operazioni d'inventario possano, a suo tempo, esserne facilitate.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

ELENCO dei materiali del gruppo riconosciuti esistenti presso il suddetto corpo al 1° luglio 1920 e delle differenze emergenti in confronto del carico del registro analitico mod. 1022.

| Categoria | N. categorico | Denominazione degli oggetti | Unità di misura | Prezzo | Quantità esistente secondo l'inventario | Quantità in carico al 30 giugno | Differenze nel carico | | Ragioni delle differenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | In più | In meno | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

N. 151. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Stralcio di decreto ministeriale emanato dal Ministero del tesoro in data 9 febbraio 1920, n. 2285, riflettente il passaggio di uffici stralcio del soppresso Sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica alla ragioneria generale dello Stato — Avvertenze.** (Segretariato generale - Ragioneria) - 11 marzo 1920.

Visto il R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1939, il quale all'art. 1°, comma ultimo, affida al Ministro del tesoro e, per esso al sottosegretario di Stato, taluni servizi già appartenenti al cessato sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni.

Visto l'articolo 1° del decreto ministeriale 8 gennaio 1920, registrato alla Corte dei conti il 10 successivo, emanato in virtù del citato decreto reale, col quale vennero passati alla dipendenza del ragioniere generale dello Stato fra altri anche i seguenti uffici:

1) Stralcio mobilitazione industriale;
2) Liquidazione amministrativa delle centurie inviate in Francia;
3) Stralcio conti esteri;
4) Stralcio invenzioni e ricerche;
5) Stralcio olii e grassi.

Visto l'unita copia di nota del presidente della giunta esecutiva del comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra.

DECRETA:

Articolo unico.

L'articolo 1° del decreto ministeriale 8 gennaio 1920 registrato alla Corte dei conti il 10 successivo è modificato come segue:

Gli uffici sottoindicati già facenti parte del soppresso sottosegretariato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'Aeronautica, passano alla dipendenza del ragioniere generale dello Stato:

1) Liquidazione A. M. P. E.;
2) Stralcio gazometri;
3) Revisione fatture Ilva.

Il presente decreto decorre dall'8 gennaio 1920 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

AVVERTENZE.

Il decreto di cui sopra sostituisce quello precedente dell'8 gennaio pubblicato sul *giornale militare* c. a. (vedi circolare n. 105).

Il Ministero del tesoro nel dare notizie del nuovo decreto ha avvertito che il provvedimento fu consigliato dal fatto che gli altri uffici stralcio indicati nel decreto 8 gennaio hanno ormai cessato di funzionare, soggiungendo che le eventuali relative trattazioni che ancora dovessero presentarsi saranno espletate, come per il passato, dalla giunta esecutiva del comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 152. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Versamenti da farsi alla « Società di credito e di previdenza fra i funzionari della categoria d'ordine delle amministrazioni militari » per quote dovute dai soci a scomputo dei prestiti ottenuti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 11 marzo 1920.

In seguito a richiesta della « Società nazionale di previdenza e di credito fra i funzionari della categoria d'ordine delle amministrazioni militari », il Ministero consente che le quote a sconto di prestiti contratti con la detta Società degli impiegati d'ordine delle amministrazioni militari sieno ricevute dai corpi presso i quali gli impiegati medesimi prestano servizio.

Tali quote, da incassare mensilmente all'atto del pagamento dello stipendio, saranno poi subito rimesse alla predetta Società a mezzo di cartolina vaglia, il cui costo sarà pagato dal socio in aggiunta alla quota dovuta.

Delle somme ritirate e delle rimesse alla Società sarà dai corpi tenuta apposita nota.

La circolare 117 del corrente anno è abolita.

*Il Ministro* ALBRICCI.

N. 153. DISPOSIZIONI VARIE. — **Trasferimento di uffici militari in baracche.** — (Direzione generale genio). — 11 marzo 1920.

Il n. 3 del 5 gennaio 1920 della *gazzetta ufficiale* pubblica il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1 della Raccolta, relativo agli alloggi, del quale si riproduce, per opportuna conoscenza delle dipendenti autorità militari, l'art. 7, soggiungendo che per la costruzione delle baracche dovranno essere inoltrate le proposte del caso a questo Ministero, direzione generale genio (divisione genio).

Art. 7.

Gli uffici civili e militari che hanno carattere provvisorio in quanto sono stati istituiti a causa della guerra, ovvero per servizi pubblici temporanei derivati dalla guerra o dalla cessazione di essa, devono nel termine di tre mesi essere allogati in baracche che saranno costruite a tale scopo per cura del Governo su aree fornite gratuitamente dalle amministrazioni comunali, lasciando disponibili gli uffici privati finora occupati, dei quali il commissario del Governo curerà lo sgombro e la utilizzazione per alloggi privati o per la restituzione all'uso di alberghi cui fossero prima destinati.

La determinazione degli uffici compresi nella presente disposizione è proposta dal commissario e deliberata dal Consiglio dei ministri.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 154. SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi per piloti d'aeroplano.** — (Ispettorato dell'aeronautica militare). — 11 marzo 1920.

E' indetto un corso di pilotaggio per militari di truppa, regolato dalle seguenti disposizioni:

1° Potranno presentare domanda di ammissione alle scuole di pilotaggio tutti i sottufficiali e militari di truppa in servizio continuativo di età non superiore ad anni 25 ed i militari di truppa della classe 1900.

2° Le domande saranno redatte in carta da bollo da lire due, indirizzate al Ministero della guerra (Ispettorato dell'aeronautica militare) e presentate al proprio comandante di corpo o capo servizio. Nella domanda deve essere esplicitamente dichiarato che l'aspirante ha conoscenza di tutte le condizioni stabilite dalla presente circolare e che le accetta integralmente.

I richiedenti potranno unire alle domande quei titoli eventualmente che siano atti a comprovare le loro attitudini tecniche allo speciale servizio al quale aspirano. Tali titoli serviranno di base per la scelta degli elementi da ammettersi ai corsi.

3° Le autorità di cui al n. 2 trasmetteranno con la massima sollecitudine e direttamente all'Ispettorato dell'aeronautica militare in Roma, via del Tritone, 142, tutte le domande ricevute, in modo che pervengano entro il 20 marzo c. a., esprimendo il loro motivato parere al riguardo e aggiungendo alle medesime i seguenti documenti:

*a*) copia del foglio matricolare caratteristico mod. 59;

*b*) dichiarazione del comandante di corpo o capo di servizio dalla quale risulti che l'aspirante non ha subito condanne in base al codice penale militare o condanne pronunciate da tribunali ordinari per reati di indole indecorosa, e sia di buona condotta civile e militare;

*c*) certificato di studio dal quale risulti che l'aspirante ha frequentato per lo meno la quinta classe elementare;

*d*) rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato fino al giorno in cui presenta la domanda;

*e*) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, è immune da precedenti morbosi ereditari e possiede i seguenti requisiti fisici: vista ottima (visus 1 in entrambi gli occhi), udito ottimo, apparato respiratorio, nervoso, circolatorio ottimi, peso non superiore ai chilogrammi 80.

Si richiama alle necessità che le visite mediche alle quali devono essere sottoposti gli aspiranti siano il più possibile scrupolose.

4° I prescelti per l'ammissione al pilotaggio saranno inviati con ordine diretto dell'Ispettorato dell'aeronautica militare all'ente che detto Ispettorato indicherà, per l'accertamento della idoneità fisica degli ammittendi. I riconosciuti idonei saranno avviati al campo scuola di pilotaggio che verrà indicato; i non idonei restituiti al corpo di provenienza.

5° Gli ammessi alla scuola di pilotaggio, che alla fine della prima parte del corso supereranno le prove di brevetto, verranno nominati piloti d'aeroplano, ed in tale qualità seguiteranno poi il corso per ottenere la nomina a pilota militare.

6° Durante lo svolgimento del corso non potrà essere concessa agli allievi alcuna licenza.

7° In qualunque momento, sia durante la istruzione, sia dopo aver conseguita qualsiasi carica aeronautica, i sottufficiali e militari di truppa di cui trattasi, potranno, su conforme proposta del comando competente, e per determinazione del Ministero della guerra (Ispettorato dell'aeronautica militare) venire esonerati dal pilotaggio.

L'esonerazione ha carattere definitivo e porta di conseguenza la perdita delle indennità aeronautiche, del distintivo e l'eventuale allontamento dal corpo aeronautico militare.

8° In caso di congedamento i sottufficiali e militari di truppa che avranno ottenuto il brevetto di pilota d'aeroplano potranno essere trattenuti alle armi fino al conferimento della nomina a pilota militare e per i tre mesi successivi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 155. — SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi per ufficiali piloti d'aeroplano.** — (Ispettorato dell'aeronautica militare). — 11 marzo 1920.

E' indetto un corso di pilotaggio per ufficiali inferiori in S. A. P. regolato dalle seguenti disposizioni:

1° Potranno presentare domanda di ammissione alle scuole di pilotaggio tutti gli ufficiali suddetti.

2° Le domande saranno redatte in carta da bollo da lire due, indirizzate al Ministero della guerra (Ispettorato dell'aeronautica militare) e presentate al proprio comandante di corpo o capo servizio.

Nella domanda deve essere esplicitamente dichiarato che l'aspirante ha conoscenza di tutte le condizioni stabilite dalla presente circolare e che le accetta integralmente.

I richiedenti potranno unire alle domande quei titoli eventualmente posseduti e che siano atti a comprovare le loro attitudini tecniche allo speciale servizio al quale aspirano. Tali titoli serviranno di base per la scelta degli elementi da ammettersi ai corsi.

3° Le autorità di cui al n. 2 trasmetteranno con la massima sollecitudine e direttamente all'Ispettorato dell'aeronautica militare in Roma, via del Tritone 142, tutte le domande ricevute, in modo che pervengano entro il 20 marzo c. a., esprimendo il loro motivato parere al riguardo e aggiungendo alle medesime i seguenti documenti:

*a*) copia dello stato di servizio;

*b*) rapporto informativo sulla condotta dell'ufficiale durante il servizio prestato fino al giorno in cui presenta la domanda;

*c*) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, è immune da precedenti morbosi e possiede i seguenti requisiti fisici; vista ottima (visus 1 in entrambi gli occhi), udito ottimo, apparato respiratorio, nervoso, circolatorio ottimi, peso non superiore ai chilogrammi 80, età non superiore ad anni 25.

Si richiama alle necessità che le visite mediche alle quali devono essere sottoposti gli aspiranti siano il più possibile scrupolose.

4° I prescelti per l'ammissione al pilotaggio saranno inviati con ordine diretto dell'Ispettorato dell'aeronautica militare all'ente che detto Ispettorato indicherà, per l'accertamento della idoneità fisica degli ammittenti. I riconosciuti idonei saranno avviati al campo scuola di pilotaggio che verrà indicato; i non idonei restituiti al corpo di provenienza.

5° Gli ammessi alla scuola di pilotaggio, che alla fine della prima parte del corso supereranno le prove di brevetto, verranno nominati piloti d'aeroplano, ed in tale qualità seguiteranno poi il corso per ottenere la nomina a pilota militare.

6° Durante lo svolgimento del corso non potrà essere concessa agli allievi alcuna licenza.

7° In qualunque momento, sia durante la istruzione, sia dopo aver conseguita qualsiasi carica aeronautica, gli ufficiali di cui trattasi, potranno, su conforme proposta del comando competente e per determinazione del Ministero della guerra (Ispettorato dell'aeronautica militare) venire esonerati dal pilotaggio.

L'esonerazione ha carattere definitivo e porta di conseguenza la perdita delle indennità aeronautiche, del distintivo e l'eventuale allontanamento dal corpo aeronautico militare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 156. — SERVIZIO AERONAUTICO. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Riassunzione di piloti d'aeroplano già rinviati ai corpi di provenienza per effetto della circolare 30 P. del cessato Sottosegretariato armi, munizioni ed aeronautica.** — (Ispettorato dell'aeronautica militare) — 11 marzo 1920.

I. - Per provvedere alle esigenze organiche dell'aviazione militare, verranno riassunti in servizio navigante dal 1° aprile p. v.:

*A*) Piloti d'aeroplano di tutte le classi già rinviati ai corpi per esuberanza d'organico, e non per qualsiasi altro motivo, appartenenti ai seguenti gradi e categorie:

ufficiali inferiori in servizio attivo permanente; ufficiali subalterni delle categorie in congedo tutt'ora aventi obblighi di servizio; sottufficiali e militari di truppa raffermati; sottufficiali e militari di truppa delle classi attualmente alle armi.

Gli aspiranti alla riassunzione al servizio navigante ne faranno domanda su carta da bollo da lire due in cui saranno specificati: la classe del richiedente, il tipo d'apparecchio già pilotato, la data di temporaneo esonero dal pilotaggio. Le domande saranno indirizzate al Ministero della guerra (Ispettorato dell'aeronautica militare) e presentate ai comandi di corpo. Questi le inoltreranno direttamente e sollecitamente all'Ispettorato ora detto, a cui dovranno pervenire non più tardi del 20 marzo corrente.

Alle domande devono essere annessi:

1°. un rapporto informativo sul servizio prestato dopo l'allontanamento dal corpo aeronautico militare;

2°. una dichiarazione medica dalla quale risulti che l'interessato è tuttora di sana e robusta costituzione, ha vista, udito, apparato circolatorio, nervoso e respiratorio ottimi;

3°. per i militari di truppa, copia del foglio matricolare mod. 59.

*B*) Ufficiali subalterni delle categorie in congedo attualmente congedati, sottufficiali e militari di truppa congedati.

Le domande su carta da bollo da lire due saranno direttamente indirizzate al Ministero della guerra - Ispettorato dell'aeronautica militare - via del Tritone, 142, Roma, in modo che vi giungano non oltre il 20 marzo corrente, avendo cura di specificare esattamente le proprie generalità, l'indirizzo attuale, i reparti dove venne già prestato servizio di aviazione, i tipi di apparecchi pilotati, e dichiarando inoltre di assumere un obbligo di servizio iniziale di due trimestri, a senso del D. L. 12 dicembre 1918 n. 1954, periodo eventualmente prorogabile di 3 in 3 mesi a domanda, condizionatamente al fabbisogno piloti.

II. — Gli aspiranti, le cui domande verranno accolte favorevolmente saranno indicati in apposita notificazione da pubblicarsi sul *giornale militare*. Essi saranno sottoposti a visita del gabinetto psico-fisiologico, prima di essere effettivamente riassunti in servizio aeronautico.

III. — Ai militari riassunti in servizio navigante saranno corrisposti gli assegni spettanti a tutti i militari in servizio e le indennità aeronautiche stabilite dalle disposizioni in vigore.

IV. — I riassunti potranno essere esonerati in qualunque momento per indisciplina, poco interessamento al servizio, poco entusiasmo o scemata attitudine al volo, ecc., con conseguente perdita immediata delle indennità, dei distintivi e rientro all'arma di provenienza, se delle categorie di cui alla lettera *A*), congedamento se richiamati dal congedo.

V. — I riassunti non potranno godere di licenza ordinaria se non dopo tre mesi dalla riassunzione e, per quelli provenienti dalle categorie descritte alla lettera *B*), la licenza non potrà essere maggiore di dieci giorni per ogni sei mesi successivi ai primi sei.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 157. SERVIZIO SANITARIO. **Aggiunta alle disposizioni concernenti la fornitura della protesi per gli amputati di coscia e di gamba.** — (Direzione generale sanità militare) — 11 marzo 1920.

A complemento delle disposizioni in vigore, relative alla fornitura di protesi per i mutilati di coscia e di gamba, ed in armonia con le norme contenute nella circolare n. 13575 aff. gen. del 29 dicembre 1919 dell'« Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi della guerra », questo Ministero prescrive quanto segue:

1°. ai mutilati di arto inferiore (coscia e gamba) oltre l'apparecchio estetico di *prima* fornitura, di spettanza dell'autorità militare, dovrà essere altresì fornito, in luogo delle comuni calzature militari e per conto della stessa amministrazione militare, un unico paio di scarpe comuni, di tipo borghese, che ben si adattino alla protesi costruita;

2°. detto paio di scarpe comuni sarà fornito dalle stesse officine che costruiscono la protesi; e sarà unico anche nei casi in cui all'invalido spettino due coppie di apparecchi estetici;

3°. la concessione di cui trattasi deve essere limitata a quei mutilati ai quali l'amministrazione militare deve ancora provvedere, nonchè a quelli cui la protesi sia già stata fornita a datare dal 1° gennaio del corrente anno, da quando cioè sono entrate in vigore la circolare 658 G. M. V. 1919 e la succitata 13575 dell'« Opera nazionale ». Non dovrà, invece, essere estesa a quegli invalidi per i quali la fornitura della protesi sia stata effettuata anteriormente al 1° gennaio 1920;

4°. agli invalidi beneficiati di tale provvidenza non spetta, ben s'intende, il consueto paio di scarpe di foggia militare.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 158. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 2 gennaio 1920 n. 148, relativo agli stipendi degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 11 marzo 1920.

1°. Per effetto dell'art. 1 del R. decreto 2 gennaio 1920 n. 148 (circolare 114 *giornale militare* c. a.) la tabella *A* annessa al R. decreto n. 2079 è sostituita con altra tabella che apporta qualche modificazione agli stipendi precedentemente stabiliti:

La sostituzione della tabella *A* non modifica per nulla le disposizioni contenute nel R. decreto n. 2079 per quanto si riferisce alla limitazione dell'aumento di stipendio ed ai periodi delle abbreviazioni, e resta fermo pertanto il principio che gli stipendi stabiliti dalla nuova tabella *A* sono soggetti alle limitazioni massima e minima e godono dei periodi di abbreviazioni previsti dagli articoli 17 e 18 del R. decreto n. 2079.

2°. La decorrenza del R. decreto n. 148 è stabilita dal 1° maggio 1919, e pertanto gli ufficiali i cui stipendi sono stati modificati dalla nuova tabella *A*, hanno diritto alla differenza eventualmente percepita in meno in base ai minori stipendi stabiliti pel loro grado e per la loro anzianità dalla tabella *A* che era annessa al R. decreto n. 2079.

3°. Per effetto dell'art. 2 del R. decreto n. 148 i maggiori che erano tali alla data 1° maggio 1919 e che ebbero assegnato uno stipendio inferiore a L. 8600, hanno diritto dal 1° maggio in poi alla differenza tra il minore stipendio eventualmente loro corrisposto e quello di L. 8600.

Ai maggiori invece, promossi tali dopo il 1° maggio 1919 si assegnano regolarmente gli stipendi che la tabella *A* stabilisce pel loro grado e per la loro anzianità.

4°. I tenenti colonnelli che erano tali alla data 1° maggio 1919, e che ebbero assegnato uno stipendio inferiore a L. 9200, hanno diritto dal 1° maggio in poi alla differenza tra il minore stipendio eventualmente loro corrisposto e quello di L. 9200 che è lo stipendio minimo stabilito dalla tabella *A* pel grado di tenente colonnello.

5°. Giusta chiarimenti dati dal Ministero del tesoro, per il combinato disposto dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1314 e dell'art. 3 del R. de-

creto 2 gennaio 1920 n. 148, gli ufficiali provvisti di stipendio superiore a L. 14[illegible] ma inferiore a L. 15200, dovranno percepire dal 1° maggio 1919 in poi la indennità caroviveri loro spettante, ridotta — se del caso — in misura tale che, tra stipendio ed indennità caroviveri, non oltrepassino (neanche se si tratti di ufficiali aventi più di 4 persone di famiglia conviventi ed a carico) la somma globale massima di L. 15200.

Così, ad esempio, un ufficiale celibe, senza persone di famiglia conviventi ed a carico, con lo stipendio di L. 14000, dovrà percepire *per intero* la indennità caroviveri spettantegli in lire 780 annue lorde; se invece avesse lo stipendio di L. 14600, percepirebbe, a titolo di indennità caroviveri, L. 600. Un ufficiale con più di 4 persone di famiglia conviventi ed a carico, provvisto dello stipendio di L. 14000, avrà l'indennità caroviveri di L. 1200. Lo stesso ufficiale, provvisto dello stipendio di L. 14600, avrebbe la indennità caroviveri di L. 600.

6°. Il pagamento degli assegni arretrati dovuti in base ai numeri precedenti, deve essere eseguito dai corpi con la massima sollecitudine non soltanto agli ufficiali in servizio attivo permanente, ma anche a quelli delle categorie in congedo stati in servizio dal 1° maggio 1919 in poi, sia che si trovino tuttora alle armi sia che fossero stati già congedati.

Per questi ultimi i pagamenti saranno effettuati dai corpi che pagarono l'ultimo stipendio, intendendosi per ultimo stipendio anche gli assegni corrispondenti alle 15 giornate di licenza concessa in base alla circolare di questo Ministero n. 2588 del 24 dicembre 1918.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 159. — RECLUTAMENTO. — **Facilitazioni procedurali per le assegnazioni e i passaggi alla 2ª e 3ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa) — 12 marzo 1920.

Allo scopo di facilitare da parte dei consigli di leva le deliberazioni in merito a domande di assegnazione o passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, per cui occorra sia provata la morte di un militare avvenuta in servizio, questo Ministero determina che alle lettere di partecipazione ufficiale di morte dell'autorità militare, di cui al n. 37 della circolare n. 629 del 1915, debba essere equiparata la partecipazione che il cappellano militare abbia dato alla famiglia del militare deceduto, sempre quando non vi sia dubbio sull'identità del defunto, e ciò in ragione delle particolari attribuzioni affidate al detto funzionario.

Considerato però che le esenzioni e i passaggi conseguiti mercè la produzione di tali documenti sono revocabili entro i limiti di tempo stabiliti dal paragrafo 399 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, qualora non venga prodotta dagli interessati copia dell'atto di morte, dovranno nel caso esser tenute presenti le norme prescritte dalla citata circolare nei riguardi della registrazione e delle comunicazioni riferentisi a siffatte decisioni, soggette a revoca.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 160. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — **Reclutamento del personale per il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea e per la Libia.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 marzo 1920.

Il Ministero delle colonie ha fatto presente che i comandi di deposito e di corpo respingono le domande loro presentate dai militari alle armi, per ottenere l'ammissione nei corpi di truppe coloniali della Libia, ammissioni che, eccezione fatta per i sottufficiali, furono riaperte con la circolare n. 275 del *giornale militare* scorso anno.

Si richiamano i depositi e corpi del R. esercito alla osservanza delle disposizioni vigenti che consentono di dar corso, nei modi indicati alla anzidetta circolare, a tutte le domande che venissero fate dai militari alle armi per ottenere l'ammissione nelle truppe coloniali, qualunque sia la classe alla quale essi appartengono.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 161. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Concessioni di brevi licenze ai sottufficiali e militari di truppa studenti di educazione fisica.** — (Direzione generale leva e truppa). — 12 marzo 1920.

Il Ministero della istruzione ha con circolare 5 corrente concesso una sessione straordinaria di esami per gli allievi dei RR. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Torino, Roma e Napoli, che si trovino in determinate condizioni.

Tale sessione avrà luogo entro l'ultima decade del corrente mese.

In conseguenza ai sottufficiali e militari di truppa che comproveranno, nei modi indicati dalla circolare 98 corrente anno, di doversi presentare a detta sessione di esami, potrà essere concessa la licenza ivi specificata.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 162. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Concessioni di aspettativa per motivi speciali.** — (Divisione stato maggiore) — 12 marzo 1920.

Il Ministero è venuto nella determinazione di prendere in esame le domande di aspettativa per motivi speciali che saranno inoltrate dagli ufficiali in servizio attivo permanente ai sensi dell'art. 11 della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali.

Tali domande, che dovranno essere redatte e istruite secondo le norme all'uopo stabilite nella suindicata legge e nel relativo regolamento, saranno accolte dal Ministero in relazione alle esigenze del servizio e in base alle prescrizioni contenute nella legge e nel regolamento suddetto.

Sono esclusi dalla concessione dell'aspettativa gli ufficiali appartenenti a classi di nascita delle quali non sia stata ancora disposta la smobilitazione per gli ufficiali in congedo di tutte e tre le categorie di leva.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

## ERRATA-CORRIGE

Dispensa 11ª, anno 1920, circolare n. 135.

A pagina 154:

5° capoverso, 1ª riga, *invece di*: « Gli ufficiali che frequentano il corso B », *leggasi*: « Gli ufficiali che non frequentano il corso B »;

5° capoverso, 2ª riga, *invece di*: « 5 ottobre », *leggasi*: « 10 ottobre »;

6° capoverso, 2ª riga, *invece di*: 25 luglio 1920 » *leggasi*: « 5 luglio 1920 ».

---

Prezzo della presente dispensa L. 0 30

---

(1207) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1920 — 17 Marzo

## *Ordine del giorno 15 marzo 1920.*

Chiamato dalla fiducia di Sua Maestà il Re a dirigere il Ministero della guerra, rivolgo ai capi e ai gregari il mio saluto.

L'Esercito, che per quattro anni di guerra è stato veramente tutto il popolo in armi, e che ha vissuto sempre con la nazione e per la nazione, è oggi dopo la sua grande vittoria, lo strumento più solido del diritto e della difesa della Patria.

Per la stessa saldezza dell'Esercito è necessaria oggi una duplice opera. Occorre procedere alacremente alla smobilitazione, chiamando l'amministrazione militare a concorrere a quella restaurazione delle finanze pubbliche, che è la suprema necessità del momento. Occorre iniziare quel riordinamento dell'Esercito che i tecnici militari reputano conforme alle esperienze della guerra e alle esigenze dell'ambiente rinnovato.

Per l'una e per l'altra opera io domando la collaborazione di tutti. La collaborazione è feconda quando è prestata con fervore e con spontaneità.

Ho la certezza che essa mi verrà data per quel sentimento della Patria che è la religione indistruttibile dell'Esercito.

*Il Ministro* - IVANOE BONOMI.

Prezzo della presente dispensa L. 0 20

(1272) 1920 – Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1920 — 19 Marzo

N. 163 - 2 settembre 1919. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1915, che stabilisce l'ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione di terremoti *Pag.* 193
» 164 - 19 febbraio 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 228, relativo all'aumento del soprassoldo giornaliero di servizio ai carabinieri guardie del Re . . . . . *Pag.* 196
» 165 - 26 febbraio 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 240, relativo all'indennità di carica ai giudici non militari effettivi e supplenti del tribunale supremo di guerra e marina . . . . . *Pag.* 197
» 166 - 11 marzo 1920. — DISPOSIZIONI VARIE - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Scioglimento della Intendenza generale e dell'ufficio stralcio . . . . . *Pag.* 197
— Scioglimento della Intendenza generale e dell'ufficio stralcio . . . *Pag.* 197
» 167 - 12 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Resa dei conti relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi a questo precedenti . *Pag.* 197
» 168 - 13 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento degli assegni agli ufficiali dei corsi d'integrazione . . . . . *Pag.* 198
» 169 - 13 marzo 1920. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 199
» 170 - 13 marzo 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione del centro rifornimenti aerostieri, d'rigibili e della compagnia treno . . . . . Pag. 199
» 171 - 13 marzo 1920. — SERVIZIO VETERINARIO. — Variazioni ai prezzi ed al contenuto delle dosi dei prodotti del gabinetto di batteriologia veterinaria militare . . . . . *Pag.* 199
» 172 - 14 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che determina lo scompartimento in divisioni, sezioni ed uffici della direzione trasporti - Relative attribuzioni . . . . . *Pag.* 201
» 173 - 18 marzo 1920. — RECLUTAMENTO. — R. decreto col quale viene sostituito un membro della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva . . . . . *Pag.* 203
» 174 - 18 marzo 1910. — RECLUTAMENTO. — Proroga di termini per l'applicazione del R. decreto di amnistia ed indulto n. 1502, del 2 settembre 1919 *Pag.* [illegible]

CIRCOLARE N. 163. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 1915, che stabilisce l'ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione di terremoti.** (Divisione stato maggiore) — 2 settembre 1919 — (Gazzetta ufficiale n. 255, del 27 ottobre 1919).

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri segretari di Stato per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di tre milioni, da stanziarsi in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con decreto del ministro del

tesoro, per far fronte all'organizzazione dei servizi e all'attuazione di provvedimenti atti a soccorrere le popolazioni di zone colpite da movimenti tellurici.

I fondi per le spese da farsi da altre amministrazioni dello Stato, che devono concorrere ai suddetti provvedimenti, saranno anticipate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'ufficio centrale di metereologia e geodinamica in Roma, quando avvenga una scossa tellurica, il cui focolaio cada nel territorio nazionale, e si presuma che nell'area epicentrale abbia raggiunto il grado di VI e VII della scala Mercalli, ne darà telegraficamente comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, indicando la direzione della scossa, l'area epicentrale con l'approssimazione data dagli apparecchi di registrazione.

E' fatto anche obbligo a tutte le autorità locali, uffici telegrafici, ed osservatori geodinamici di dare immediato avviso allo stesso Ministero dei lavori pubblici, appena avuta notizia di un disastro.

Il ministro dei lavori pubblici, o in sua vece il sottosegretario di Stato, assumerà sul posto l'alta direzione e il coordinamento dei servizi. Da esso dipenderanno, agli effetti dei provvedimenti di cui al presente decreto, tutte le autorità che si trovino nelle località danneggiate. Per quanto riguarda le ferrovie di Stato saranno osservate le norme di cui all'art. 9.

Art. 3.

A cura dell'amministrazione dei lavori pubblici saranno istituiti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, magazzini di depositi di materiali e mezzi d'opera, da servire per i primi soccorsi, in località prossime a ferrovie di grande traffico. Presso le prefetture delle Provincie, ove saranno impiantati i magazzini, sarà istituito un deposito di materiale sanitario a cura del Ministero dell'interno, e gli uffici del genio civile delle Provincie medesime saranno dotati di uno o più autoveicoli oltre quelli occorrenti al normale servizio, per i primi bisogni in caso di disastro.

Art. 4.

I materiali, i mezzi d'opera e gli autocarri provenienti dalla smobilitazione dell'esercito, necessari agli scopi che si prefigge il presente decreto, saranno riservati al Ministero dei lavori pubblici. Parimenti, *nei limiti suddetti il materiale sanitario proveniente dalla detta smobilitazione* sarà assegnato al Ministero dell'interno (Direzione generale di sanità).

Parte dei suindicati materiali, mezzi d'opera ed autocarri sarà destinata a dotare i depositi, di cui al presente articolo.

Art. 5.

L'Amministrazione della marina, quella della guerra e quella dei servizi aeronautici sono autorizzati a cedere all'Amministrazione dei lavori pubblici gli hangars smontabili e i fabbricati già destinati a depositi di materiale militare, che si ritengano utili ai fini di cui al presente decreto.

Art. 6.

L'autorità militare, in conformità degli ordini che impartirà il ministro o sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, provvederà alla fornitura *di tende* per l'immediato ricovero dei superstiti, *di coperte, di indumenti* che abbia nei suoi magazzini, e metterà a disposizione ufficiali e militari per le operazioni di salvataggio e pel servizio di pubblica sicurezza.

La stessa autorità provvederà altresì, nel modo più opportuno, alla panificazione e al vettovagliamento dei danneggiati, salvo rimborso della spesa da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Infine essa dovrà mettere a disposizione del ministro o sottosegretario di Stato ai lavori pubblici tutti quei materiali, mezzi d'opera e autoveicoli, di cui dispone e che le venissero richiesti.

Art. 7.

In occasione dei disastri sismici è fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente a richiesta dell'ingegnere capo del genio civile della zona colpita o dei funzionari da lui delegati, materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso, e quanto in genere è ritenuto giovevole alla pronta organizzazione dei soccorsi.

Le modalità delle consegne e gli indennizzi relativi saranno fissati da apposite norme.

Art. 8.

Su richiesta del ministro dei lavori pubblici o del sottosegretario di Stato le imprese, che eseguiscono lavori in località limitrofe a quella dove è avvenuto il disastro, dovranno mettere a disposizione del genio civile le loro maestranze, salvo compensi da determinarsi dal regolamento.

Al pagamento della mercede agli operai provvede, in tal caso, direttamente l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

L'amministrazione delle società esercenti le ferrovie e le tranvie dovranno ottemperare agli ordini che il ministro dei lavori pubblici o il sottosegretario di Stato, impartirà, compatibilmente con le ragioni di sicurezza dell'esercizio agli scopi del pronto soccorso, in rapporto agli esercizi ferroviari e tranviari.

Ugualmente le società marittime di navigazione dovranno per ogni evenienza sottostare alle disposizioni del ministro o del sottosegretario di Stato per quanto riguarda i servizi marittimi.

Per i trasporti da effettuarsi sulle ferrovie dello Stato, il capo divisione del movimento, nella cui giurisdizione si verifica il disastro, assume personalmente od a mezzo di un funzionario da lui delegato, ed appena avuta notizia del disastro stesso, la direzione del servizio per facilitare con tutti i mezzi a sua disposizione, e salva rimanendo la sua normale responsabilità, i trasporti per ferrovia da effettuarsi in conto corrente, che saranno richiesti dal ministro o dal sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 10.

Il ministro od il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici potrà avvalersi anche del personale dipendente dagli enti provinciali, comunali e delle opere pie, come pure della Croce Rossa, delle istituzioni per i pronti soccorsi, di comitati, ecc., e ne disciplina l'azione ai fini dell'immediato soccorso, salvo quanto è disposto all'art. 12.

Art. 11.

I pompieri che, su richiesta del ministro o del sottosegretario di Stato dei lavori pubblici, si recheranno nelle località danneggiate dipenderanno dall'autorità militare, ed attenderanno agli ordini ed ai servizi che dalla medesima saranno loro affidati.

Art. 12.

Ai servizi di pronto soccorso sanitari e di assistenza sanitaria e di profilassi provvederà il Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), delegando un funzionario medico superiore per assumere nella zona colpita la direzione dei servizi sanitari. Egli dipende direttamente dall'autorità di cui all'art. 2. Distribuisce, regola e coordina tutte indistintamente le attività sanitarie civili e militari, in armonia con gli altri servizi di soccorso, disciplina l'impiego del materiale sanitario scientifico e profilattico della direzione generale della sanità e degli altri corpi, enti o comitati.

Art. 13.

Per gli accertamenti delle condizioni statiche dei fabbricati e dei danni da essi subiti, come per i provvedimenti relativi alla totale o parziale demolizione di edifici o

all'esecuzione di puntellamenti e piccole riparazioni e così per le riparazioni di condutture di acque e di strade, saranno incaricati gli ingegneri del genio civile, delle provincie, dei comuni, e potranno essere incaricati anche ingegneri liberi professionisti.

I lavori di demolizione, di puntellamento o delle indilazionabili piccole riparazioni saranno eseguiti immediatamente di ufficio.

Art. 14.

Con decreto reale saranno dettate le norme per regolare lo svolgimento dei servizi di cui al presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO SCHANZER DE VITO ALBRICCI SECIO

N. 161. STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. **R. decreto n. 228, relativo all'aumento del soprassoldo giornaliero di servizio ai carabinieri guardie del Re.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 19 febbraio 1920. (Gazzetta ufficiale n. 61, del 13 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del R. esercito, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1919 il soprassoldo giornaliero di lire 0,15 stabilito dal n. 52 dello specchio III delle indennità eventuali approvato con decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, è elevato a lire 2.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI — MORTARA — SCHANZER.

N. 165. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **R. decreto n. 240, relativo all'indennità di carica ai giudici non militari effettivi e supplenti del tribunale supremo di guerra e marina.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) 26 febbraio 1920 (Gazzetta ufficiale n. 62, del 15 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898 n. 380 e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 30 luglio 1916 n. 954, per la concessione di una indennità agli ufficiali generali ed ammiragli giudici effettivi del tribunale Supremo di guerra e marina;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri della giustizia e degli affari del culto e della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di carica pei giudici militari e non militari effettivi e supplenti del Tribunale di guerra e marina è stabilita in L. 2000 annue, semprechè i giudici stessi non ne percepiscano altra maggiore per il loro grado o per altro ufficio di cui siano contemporaneamente investiti.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1920 fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI — SCHANZER — MORTARA.

---

N. 166. — DISPOSIZIONI VARIE — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Scioglimento della intendenza generale e dell'ufficio stralcio.** — (Divisione stato maggiore) 11 marzo 1920.

Per opportuna conoscenza e norma dei vari enti, che continuano ancora ad indirizzare la corrispondenza « All'Intendenza generale dell'esercito Roma », si conferma che L'Intendenza generale » ed il suo « ufficio stralcio » sono stati soppressi rispettivamente il 1° maggio ed il 1° agosto 1919 e che la definizione delle pratiche relative è stata devoluta alle direzioni generali ed uffici vari competenti di questo Ministero.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 167. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Resa dei conti relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi a questo precedenti.** — (Segretariato generale - Ragioneria) 12 marzo 1920.

Premesso che saranno date in seguito istruzioni per la separazione netta delle scritture per gli esercizi 1919-920 e precedenti da quelle per l'esercizio 1920-921 e susseguenti, in modo che queste ultime possano essere iniziate e proseguite senza l'ingom-

bro degli stracichi delle altre, il Ministero, per facilitare sempre più la resa dei conti arretrati, prescrive fin d'ora quanto appresso:

Per tutte le contabilità che non siano ancora allestite o in corso di allestimento, interessanti gli esercizi dal 1914-915 al 1919-920, inclusi, sarà compilato dai corpi, istituti e stabilimenti militari, un unico modello 6 R.A. trimestrale per ogni capitolo del bilancio di ciascun esercizio, il quale modello, con i titoli giustificativi, sarà trasmesso, insieme al rendiconto modello 80 R. A. alla Corte dei conti, Ufficio speciale di revisione, colle modalità di cui alla circolare n. 5 del corrente anno.

Per i trimestri dei quali sia stata già iniziata la contabilità, questa potrà essere ancora resa nei modi in vigore, cioè coi modelli 6 R.A. mensili, anzichè trimestrali, riepilogati nei rendiconti trimestrali modello 80 R.A. da trasmettersi, gli uni e gli altri contemporaneamente, alla Corte dei conti (Ufficio speciale di revisione).

Se sia stata già trasmessa al Ministero la contabilità mensile di uno o di due mesi del trimestre, si uniranno ai rendiconti modello 80 i modelli 6 R.A. non ancora inviati, facendo cenno dalla data d'invio di quelli relativi ai mesi precedenti.

Le contabilità in contanti relative ai servizi speciali d'artiglieria, del genio e d'aeronautica, delle direzioni, uffici e reggimenti della rispettiva arma, sia riguardanti la gestione del materiale mobile, come delle costruzioni, non debbono, sino a nuovo ordine, essere spedite alla Corte dei conti, ma agli stessi uffici di revisione e controllo ai quali venivano trasmesse prima della emanazione della circolare n. 5 del G. M. e. a., con la sola variante che all'ufficio di revisione presso l'ispettorato generale del genio, saranno trasmessi anche i rendiconti in contanti relativi alle indennità di trasferta e alle paghe a carico dei capitoli ordinari di bilancio.

Cosicchè alla Corte dei conti debbono essere inviate da parte dei reggimenti d'artiglieria e del genio e degli enti d'aeronautica che amministrano truppe, le contabilità inerenti all'amministrazione di corpo, escludendo quindi quelle che riguardano le spese per la manutenzione e riparazione del materiale e delle bardature, gestite dai rispettivi uffici del materiale, e per le quali ricevono gli assegni dalle proprie direzioni generali o ispettorati di questo Ministero. Similmente, da parte delle direzioni, stabilimenti ed uffici d'artiglieria, del genio e d'aeronautica, debbono essere inviate alla Corte dei conti solo le contabilità riflettenti gli stipendi ed altri assegni fissi, e quelle riguardanti i trasporti ad economia, escludendo tutte le altre sopra accennate, per le quali, di consueto, ricevono gli assegni dalle rispettive direzioni generali od ispettorati di questa amministrazione centrale.

Con l'occasione si rammenta alle direzioni, stabilimenti ed uffici sopra indicati, che le contabilità riguardanti gli stipendi ed altri assegni fissi ancora da allestire, vanno compilate con i modelli già in uso presso tutti gli altri corpi del R. esercito e che dall'esercizio 1916-917 in poi gli stipendi ed assegni fissi da comprendersi nel capitolo « Spese per la guerra » debbono essere conteggiati in apposito modello 6 R. A., separatamente dalle spese d'altro genere a carico dello stesso capitolo.

All'osservanza di quest'ultima disposizione si richiamano anche tutti i corpi ed amministrazioni dipendenti che abbiano spese sul capitolo per la guerra.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 168. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Pagamento degli assegni agli ufficiali dei corsi d'integrazione.** (Segretariato generale - Ragioneria) — 13 marzo 1920.

Si avvertono le dipendenti amministrazioni che a modificazione di quanto era stato disposto colle circolari 402 del *giornale militare* del 1917 e n. 78 del 1918, gli stipendi dovuti agli ufficiali comandati ai corsi di integrazione presso la scuola di guerra, debbono, come praticavasi prima della guerra, (circolare 478 del 1914) essere pagati dai corpi cui gli ufficiali stessi sono effettivi.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 169. CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** (Divisione stato maggiore) 13 marzo 1920.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i seguenti comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Legione Napoli - Tenenza di Pontecorvo.

*Il Ministro* ALBRICCI.

---

N. 170. SERVIZIO AERONAUTICO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **Soppressione del centro rifornimenti aerostieri, dirigibilisti e della compagnia treno.** (Divisione stato maggiore) 13 marzo 1920.

In relazione all'ordinamento provvisorio del R. esercito stabilito con R. decreto 2143, circolare 617 del *giornale militare* 1919, il centro rifornimenti aerostieri, dirigibilisti (già deposito di aeronautica aerostieri e dirigibilisti) è stato disciolto e soppresso con la data del 10 c. m. Il consiglio di amministrazione del detto centro rifornimenti aerostieri dirigibilisti, che già apparteneva al battaglione aerostieri, è rientrato al raggruppamento aerostieri, al quale dovranno quindi essere indirizzate le pendenze amministrative in corso. Fino a ulteriori disposizioni detto consiglio continuerà a provvedere alla amministrazione, alla matricola ecc. del personale che ha attualmente in forza.

La compagnia treno del centro rifornimenti è stata pure soppressa con la data del 10 c. m.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 171. SERVIZIO VETERINARIO. — **Variazioni ai prezzi ed al contenuto delle dosi dei prodotti del gabinetto di batteriologia veterinaria militare.** (Segretariato generale Ufficio ispezione veterinaria) — 13 marzo 1920.

A modificazione di quanto è disposto a pag. 21 del fascicolo n. 16 della raccolta, a decorrere dal 1ª aprile 1920, i prezzi e le dosi delle sostanze diagnostiche e immunizzanti preparate dal gabinetto di batteriologia veterinaria, verranno modificati nel modo seguente:

Malleina L. 0,50 la dose (pari a cmc. 0,25 di malleina bruta);
Tubercolina L. 1,20 la dose (pari a cmc. 0,50 di tubercolina bruta);
Siero antistreptococcico polivalente L. 3,00 la dose di 30 cmc.

In tali prezzi sono comprese le spese d'imballaggio che dovranno computarsi come segue:

Malleina e tubercolina — fino a dosi 25 L. 1,00.
Malleina e tubercolina — fino a dosi 100 L. 1,50.
Malleina e tubercolina — per quantitativi superiori aggiungere L. 0,50 per ogni 100 dosi in più.

Siero antistreptococcico polivalente — fino a 10 dosi L. 2,00; per quantitativi superiori aggiungere L. 0,50 per ogni 10 dosi in più.

Per la cessione ai privati, ai suddetti prezzi si devono aggiungere le spese postali per il trasporto.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 172. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.

**Decreto ministeriale che determina lo scompartimento in divisioni, sezioni ed uffici della direzione trasporti — Relative attribuzioni.** (Segretariato generale Divisione personale del Ministero). 14 marzo 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto n. 1673 in data 25 agosto 1910 che determina il passaggio della Direzione trasporti al Ministero della guerra;

Visto il Decreto ministeriale 22 marzo 1919 col quale è stabilito lo scompartimento dell'Amministrazione centrale in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici;

Tenuta presente la determinazione di cui alla circolare n. 680 del *giornale militare* 1910 che stabilisce il passaggio della Divisione trasporti dalla Direzione generale servizi logistici amministrativi alla Direzione trasporti:

DECRETA:

Art. 1.

La Direzione trasporti presso il Ministero della guerra comprende:

— un ufficio del direttore dei trasporti { 1ª Sez. Affari generali; 2ª Sez. Personale e ordinamento interno.

— una divisione tecnica

A) *Servizio ferroviario* . . . . { 1ª Sez. Trasporti ferroviari; 2ª Sez. Mobilitazione.

B) *Servizio marittimo e fluviale* . { 3ª Sez. Movimento e traffico; 4ª Sez. Controllo sulla gestione

— un ufficio lavori ferroviari . . . . { 1ª Sez. Linee a scartamento normale; 2ª Sez. Linee a scartamento ridotto; 3ª Sez. Gestione amministrativa dei lavori e del materiale.

— una divisione amministrativa trasporti e servizio postale e telegrafico { 1ª Sez. Trasporti sulle ferrovie dello Stato e servizio postelegrafico; 2ª Sez. Trasporti sulle ferrovie concesse e sulle linee marittime sovvenzionate; 3ª Sez. Naviglio requisito e noleggiato; Ufficio contabilità.

Presso la Direzione trasporti è distaccato l'ufficio 6° del Servizio movimento della Direzione generale delle FF. SS.

Art. 2.

*Dipendono dalla direzione trasporti:*

— le Delegazioni trasporti di cui alla circolare n. 50 *giornale militare* 1920;
— gli uffici militari di stazione di cui alla circolare n. 50 *giornale militare* 1920;
— gli uffici militari-marittimi e gli uffici militari di imbarco;
— gli organi speciali di collegamento all'estero pel servizio ferroviario-militare.

Art. 3.

Il generale direttore dipende direttamente dal ministro della guerra, come ogni altro direttore generale, per tutto quanto riguarda il funzionamento tecnico ed amministrativo della direzione trasporti.

Dipende invece dal Capo di S. M. dell'esercito e dal medesimo riceve e promuove direttive per quanto riguarda:

*a*) la preparazione dei grandi trasporti militari;

*b*) la sistemazione delle reti ferroviarie nell'interno del Regno e sulle varie fronti;

*c*) l'organizzazione del servizio ferroviario e marittimo durante e dopo la mobilitazione e la radunata;

*d*) le predisposizioni relative alla protezione delle ferrovie ed all'impiego delle medesime nei servizi di vigilanza e protezione costiera;

*e*) le disposizioni relative all'attuazione delle interruzioni ferroviarie;

*f*) l'ordinamento e l'impiego delle truppe ferrovieri del genio;

*g*) l'effettuazione dei corsi ferroviari teorico-pratici di stazione e di linea.

Art. 4.

Gli uffici, le divisioni e le sezioni della direzione trasporti hanno le seguenti attribuzioni:

UFFICIO DEL DIRETTORE DEI TRASPORTI

1ª SEZIONE (Affari generali).

Pratiche di carattere generale ed integrazione di quelle interessanti i diversi uffici della Direzione. Personale ferroviario soggetto a vincoli di leva. Rglazioni colle autorità militari estere per le questioni d'indole generale attinenti al servizio dei trasporti. Rapporti collo S. M. del R. esercito, colla Direzione generale delle FF. SS. e coi vari Ministeri per le questioni di carattere generale relative alla predisposizione ed attuazione dei grandi trasporti. Risposte ad interrogazioni ed interpellanze. Servizio delle concontrollerie sui viaggiatori militari e sui trasporti di merci a carico del bilancio della guerra.

2ª SEZIONE (Personale e ordinamento interno).

Personale ed ordine interno della Direzione. Personale ufficiali per le delegazioni trasporti, per gli uffici militari di stazione, per gli uffici trasporti militari marittimi, per gli uffici militari d'imbarco, per gli organi di collegamento all'estero. Corrispondenza ufficiosa. Disposizioni direttive per l'effettuazione dei corsi teorico-pratici di stazione e di linea. Pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni speciali permanenti di circolazione sulle linee ferroviarie.

DIVISIONE TECNICA

A) *Servizio ferroviario*

1ª SEZIONE (Trasporti ferroviari).

Studio, predisposizione ed attuazione dei trasporti ferroviari per chiamate, congedamenti e richiami di classi, per istruzioni e manovre; per cambi di guarnigione; per ordine pubblico. Trasporti militari di rifornimenti e sgombro. Definizione colle autorità militari estere di tutte le questioni tecniche aventi carattere ferroviario-militare; predisposizione ed attuazione dei trasporti militari alleati sulla rete nazionale ed accordi per l'effettuazione di trasporti militari italiani sulle reti estere.

2ª SEZIONE (Mobilitazione).

Preparazione dei documenti ferroviario-militari per l'integrazione dei progetti di mobilitazione e di radunata del R. esercito. Pratiche per l'attuazione del servizio di protezione e di vigilanza delle ferrovie. Dati e notizie sulle reti ferroviarie, italiana ed estere, per quanto riguarda la potenzialità delle linee e delle stazioni.

B) *Servizio marittimo e fluviale.*

3ª SEZIONE (Movimento e traffico).

Organizzazione e funzionamento dei servizi marittimi. Controllo sull'impiego delle navi assegnate all'Amministrazione della guerra. Progetti di trasporti di grandi unità. Traffico del naviglio requisito o noleggiato dall'Amministrazione militare. Proposte di noleggio navi alla Commissione tecnica della marina. Traffico militare sulle linee postali e commerciali. Rimorchiatori e galleggianti. Richieste di visite tecniche. Operazioni portuali. Definizione colle autorità militari estere delle questioni tecniche inerenti ai trasporti marittimi militari. Pratiche riguardanti l'impiego dei reparti lagunari e dei materiali a loro disposizione. Progetti per l'organizzazione di trasporti fluviali e lagunari in caso di mobilitazione.

4ª SEZIONE (Controllo sulla gestione).

Assicurazione del naviglio requisito. Utilizzazione del naviglio requisito per trasporti privati. Utilizzazione delle linee postali e commerciali. Controllo sull'osservanza delle condizioni di requisizione. Controllo sulla gestione degli uffici marittimi dipendenti e dei commissari di bordo. Rifornimenti carboni e rifornimenti vari occorrenti ai piroscafi. Variazioni nello stato di requisizione di piroscafi. Avarie o mancanze di merci imbarcate.

## UFFICIO LAVORI FERROVIARI

1ª SEZIONE (Linee a scartamento normale).

Lavori ferroviari d'interesse militare sulla rete esistente. Nuove linee ferroviarie d'interesse militare. Convenzioni relative. Progetti di lavori ferroviari d'interesse generale sottoposti all'esame dell'autorità militare. Ordinamento ed impiego delle truppe ferrovieri. Parchi e materiali varii di dotazione delle compagnie ferrovieri. Esercizio militare di linee ferroviarie ordinarie. Gruppi ferroviari d'istruzione. Corsi allievi fuochisti.

2ª SEZIONE (Linee a scartamento ridotto).

Esercizio militare di linee a scartamento ridotto. Linee militari concesse all'esercizio privato. Gestione dei materiali Decauville. Ordinamento ed impiego delle truppe ferrovieri per esercizio linee a scartamento ridotto in Paese e presso i Corpi di occupazione oltremare.

3ª SEZIONE (Gestione amministrativa dei lavori e del materiale).

Liquidazione delle pratiche amministrative con le ferrovie dello Stato e con le ferrovie secondarie per i lavori ferroviari d'interesse militare (ferrovie ordinarie e a scartamento ridotto) eseguiti durante la guerra. Pratiche relative alla liquidazione dei danni, espropriazioni, requisizioni ecc. Contenzioso.

## DIVISIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO

1ª SEZIONE (Trasporti sulle ferrovie dello Stato e servizio postelegrafonico).

Trattazioni amministrative riguardanti i trasporti sulle ferrovie dello Stato di persone o cose pertinenti od attinenti all'Esercito. Concessioni speciali a favore dei personali civili e militari e rispettive famiglie. Trasporto per via ordinaria di merci dell'Amministrazione. Distribuzione di documenti di viaggio e di identificazione personale. Trattazioni amministrative riguardanti il servizio postale, telegrafico e telefonico anche nei rapporti cogli alleati.

2ª SEZIONE (Trasporti sulle ferrovie concesse e sulle linee marittime sovvenzionate).

Trattazioni amministrative riguardanti i trasporti militari eseguiti sulle linee di navigazione postali e commerciali sovvenzionate dallo Stato. Contratti pel servizio di imbarchi e sbarchi dei materiali dell'amministrazione militare. Trattazioni amministrative riguardanti i trasporti militari sulle ferrovie concesse e tramvie. Questioni relative al rimpatrio dei richiamati ed al loro ritorno dall'estero. Trattazioni amministrative inerenti ai trasporti in Italia dei militari degli Eserciti delle nazioni alleate.

3ª SEZIONE (Naviglio requisito e noleggiato).

Trattazioni amministrative riguardanti le navi requisite e noleggiate per conto dell'Amministrazione militare. Istruzione delle questioni amministrative da sottoporre alle decisioni della Commissione di requisizione. Esame delle questioni inerenti ai regolamenti d'avaria. Liquidazione di indennizzi per danni di guerra a favore di armatori di navi requisite. Istruzione delle controversie con i detti armatori devolute al giudizio arbitrale od a quello ordinario.

UFFICIO CONTABILITÀ.

Liquidazione e pagamenti dei trasporti effettuati sulle FF. SS., sulle ferrovie concesse, sulle tramvie e sulle linee di navigazione marittime e lacuali. Richieste ed estinzione di tratte e chèques. Richieste d'anticipazioni e mandati relativi. Pagamenti per servizi postali e telegrafici. Rimborsi ad altri Ministeri.

Roma, addì 14 marzo 1920.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 173. RECLUTAMENTO. **R. decreto col quale viene sostituito un membro della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.** (Direzione generale leva e truppa) — 18 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911 n. 1497;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tenente colonnello nell'arma di fanteria in servizio attivo permanente

RICCIARDI Cav. ALBERTO,

è nominato membro della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva dalla data del presente decreto, in sostituzione del tenente colonnello Antonietti cav. Pietro, deceduto.
Il predetto nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

I. BONOMI.

N. 174. — RECLUTAMENTO. — **Proroga di termini per l'applicazione del R. decreto d'amnistia ed indulto n. 1502, del 2 settembre 1919.** (Direzione generale leva e truppa). — 18 marzo 1920.

A complemento di quanto venne disposto con la circolare n. 110 del 19 febbraio u. s., i termini di applicazione delle circolari 194 del 3 aprile 1919, 447 del 21 agosto 1919 e 627 del 27 novembre 1919 sono prorogati al 31 *maggio* 1919 per tutti coloro che risiedono all'estero in qualunque paese anche europeo.

Di tale proroga potranno beneficiare anche quei disertori che, risiedendo in paesi neutrali europei, hanno diritto solo all'indulto, purchè siansi costituiti ad un'autorità consolare italiana non più tardi del 2 dicembre 1919 ai termini dell'art. 4 del R. D. n. 1502 del 2 settembre 1919.

Conseguentemente a tale proroga lo spoglio delle liste di leva, ordinato dal § 10 della circolare n. 627 del 1919, dovrà essere fatto dagli uffici di leva (anzichè nel mese di aprile), entro il mese di giugno 1920 e durante lo stesso mese i consigli di leva dovranno emettere la nuova decisione di renitenza indicata nello stesso § 10 per coloro che non avranno regolarizzato la loro posizione.

Così pure entro il mese di giugno 1920 dovranno i distretti militari apporre sui ruoli la nuova dichiarazione di diserzione per coloro che, avendone l'obbligo, non si saranno presentati entro il 31 maggio p. v.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(1307) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

Militare Centrale

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1920 — 26 Marzo

N. 175 - 20 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Prezzi stabiliti per l'impiego di autoveicoli militari . . . . . Pag. 205
» 176 - 23 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sopprime la carica di generale addetto . Pag. 206
» 177 - 23 marzo 1920. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di « perfezionamento » per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti, reclutati durante la guerra . . . . . Pag. 207
» 178 - 24 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Aumento della tassa di archivio sugli atti stipulati in forma pubblica o privata . Pag. 208
» 179 - 24 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Rimborso di contributo centesimi di guerra sui pagamenti . . . . . Pag. 208
» 180 - 24 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme da seguirsi nei pagamenti a carico del bilancio della guerra da effettuarsi in titoli del VI prestito nazionale . . . . . Pag. 209
» 181 - 24 marzo 1920. — AVANZAMENTO. — Modificazioni alle norme per l'applicazione del R. decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali . . . Pag. 211
» 182 - 24 marzo 1920. — GIUSTIZIA MILITARE. — Destinazione di ufficiali inferiori del servizio attivo permanente e delle categorie in congedo delle varie armi e corpi, alle funzioni di ufficiali della giustizia militare . . . . . Pag. 211
» 183 - 24 marzo 1920. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria, nati nel primo semestre dell'anno 1897 o anteriormente . . . Pag. 212
» 184 - 24 marzo 1920. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio di licenza straordinaria di militari aventi fratelli contemporaneamente alle armi . . . . . Pag. 213
» 185 - 24 marzo 1920. — TRASPORTI. — Viaggi dei militari italiani sulle ferrovie austriache . . . . . Pag. 214
» 186 - 25 marzo 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici . . . . . Pag. 214
AVVISO . . . . . Pag. 214
ERRATA-CORRIGE . . . . . Pag. 215

CIRCOLARE N. 175. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prezzi stabiliti per l'impiego di autoveicoli militari.** — (Ufficio automobilistico). — 20 marzo 1920.

A datare dal 1° aprile corrente anno tutti indistintamente i trasporti automobilistici per servizi di carattere generale saranno effettuati dai centri automobilistici, in seguito ad ordine dei comandi di corpo d'armata, *esclusivamente contro pagamento di una quota di noleggio*, da corrispondersi, a servizio ultimato, dall'ente che ha usufruito del trasporto nella misura indicata nello specchio seguente, a seconda della durata del servizio e del tipo di autocarro impiegato.

Per gli enti non militari l'importo indicato nello specchio sarà aumentato del venti per cento.

I pagamenti saranno effettuati improrogabilmente non oltre il decimo giorno dell'effettuazione del servizio; però per dar tempo alla richiesta dei fondi necessari i primi pagamenti potranno essere prorogati sino alla fine di aprile

| Durata del servizio | Specie degli automezzi ed importo del servizio | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Autoambulanza | Autocarro leggero | Autocarro medio | Autocarro pesante | Moto carrozzetta | Motociclo |
| | L. | L. | L. | L. | L. | L. |
| Impiego di un autoveicolo per percorso fino a 20 km. (per non più di due ore d'impiego | 25 | 40 | 30 | 35 | 10 | 8 |
| Impiego di un autoveicolo per mezza giornata di quattro ore. | 60 | 80 | 60 | 70 | 30 | 20 |
| Impiego di un autoveicolo per un'intiera giornata di otto ore. | 100 | 130 | 110 | 120 | 50 | 30 |
| Per ora in più delle otto d'impiego giornaliero | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 |

I prezzi di noleggio suindicati comprendono la quota di ammortamento, la spesa del personale di condotta, la manutenzione, le spese generali ed il consumo delle gomme, carburanti, lubrificanti e carburo di calcio, occorrenti pel loro funzionamento.

Dalla suddetta data rimangono abrogate tutte le disposizioni finora emanate e riguardanti le quote di noleggio di automezzi.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

---

N. 176. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che sopprime la carica di generale addetto.** (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 23 marzo 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 25 giugno 1918, n. 290;
Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147 e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 6 dicembre 1918, n. 1832;
Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1919, relativo allo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni e uffici,

DECRETA:

Articolo unico.

L'articolo 3 del decreto ministeriale 22 marzo 1919, con il quale veniva istituita la carica di generale addetto, è abrogato.

Dato a Roma, 23 marzo 1920.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

N. 177. SCUOLE MILITARI. — **Corsi di « perfezionamento » per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti, reclutati durante la guerra.** (Divisione stato maggiore). — 23 marzo 1920.

Allo scopo di completare le cognizioni militari degli ufficiali inferiori in S. A. P. e di avvicinare la loro cultura tecnico-professionale al livello medio che si richiedeva, prima della guerra, per il reclutamento e per l'avanzamento dei quadri inferiori effettivi, il Ministero è venuto nella determinazione di istituire, speciali corsi di « perfezionamento ».

1. Ai corsi suddetti dovranno partecipare a turno, incominciando dai più elevati in grado, tutti gli ufficiali inferiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con anzianità da sottotenente in S. A. P. posteriore alla data in appresso indicata per ciascuna arma:

Fanteria - 16 maggio 1915;
Cavalleria - 16 maggio 1915;
Artiglieria - 16 aprile 1915;
Genio - 19 aprile 1915.

2. Dovranno ugualmente frequentare i corsi gli ufficiali inferiori che siano stati nominati effettivi, per qualsiasi titolo, posteriormente al 24 maggio 1915, qualunque sia l'anzianità assoluta che all'atto della nomina possa essere stata loro assegnata.

3. Saranno dispensati dalla partecipazione ai corsi di « perfezionamento » gli ufficiali dell'arma del genio che pure essendo stati nominati effettivi posteriormente al 19 aprile 1915, siano in possesso di titoli di studio universitari che questo Ministero si riserva di determinare in una successiva circolare.

Detti ufficiali verranno, a loro volta, chiamati a frequentare speciali corsi di istruzione che avranno luogo presso la scuola di applicazione di artiglieria e genio.

4. I corsi di « perfezionamento » avranno la durata di mesi 8 per tutte le armi e si svolgeranno contemporaneamente, nei locali delle scuole di:

Parma e Modena, per la fanteria;
Pinerolo, per la cavalleria;
Torino (Accademia), per l'artiglieria ed il genio.

5. Per gli ufficiali delle armi di fanteria, artiglieria e genio, la frequenza dei corsi in parola non sarà obbligatoria; tutti indistintamente gli iscritti dovranno però partecipare alla campagna finale e sottostare agli esami.

Gli ufficiali che desiderano essere dispensati dalla frequenza dei corsi dovranno, a suo tempo, inoltrare domanda al Ministero pel tramite gerarchico. I comandi di corpo d'armata cureranno perchè le dette domande siano corredate dai pareri delle commissioni di avanzamento di 1° grado, in merito all'esenzione che potrà essere accordata a coloro che per serietà, la condotta abituale e per la cultura generale e militare posseduta, danno affidamento di poter conseguire lo stesso profitto senza la frequenza dei corsi.

Nel servizio ai comandi ed ai reparti, gli ufficiali dispensati non dovranno usufruire di speciali facilitazioni all'infuori di 20 giorni di licenza immediatamente precedenti la campagna finale alla quale seguiranno gli esami.

A cura dei comandi degli istituti saranno inviate gratuitamente agli ufficiali dispensati che ne faranno richiesta pel tramite dei comandi dei corpi, copie delle sinossi o sommari che, di mano in mano, venissero pubblicati per ciascuna delle materie che saranno trattate nei singoli corsi.

Dato il carattere delle istruzioni pratiche che dovranno essere impartite agli ufficiali dell'arma di cavalleria, nessuna dispensa dalla frequenza dei corsi di « perfezionamento » potrà essere accordata agli ufficiali della detta arma.

6. Gli ufficiali che non abbiano o non prendano alloggio con la propria famiglia, nelle città ove si svolgeranno i rispettivi corsi, potranno essere alloggiati gratuitamente nell'interno di ciascun istituto.

Nelle varie scuole saranno anche istituite apposite mense per gli ufficiali-allievi.

7. Gli ufficiali che prenderanno parte ai corsi dell'accademia di Torino, avranno facoltà di portare con loro un solo cavallo, di proprietà o di carica.

8. Gli ufficiali ammessi ai corsi saranno autorizzati a condurre i propri attendenti.

9. Sulla base della media dei punti ottenuti in attitudine militare nelle materie di insegnamento e nelle istruzioni pratiche, sarà fatta la classifica degli ufficiali iscritti a ciascun corso. Il risultato di tale classifica dovrà essere riportato nell'apposito specchio della parte prima del libretto personale di ciascun ufficiale.

Inoltre, alla fine di ciascun corso, speciali commissioni composte dai comandanti degli istituti e dagli ufficiali capi sezione e direttori delle istruzioni compileranno per ciascun ufficiale, un dettagliato speciale rapporto, nel quale dovranno essere messi in luce le qualità militari dell'ufficiale allievo, l'interessamento col quale questi avrà seguìto il corso ed il profitto che ne avrà tratto.

Tale rapporto sarà inserito nel libretto personale ed insieme con la classifica costituirà uno degli elementi che sarà tenuto in evidenza dalle commissioni di avanzamento quando dovranno esprimere i loro giudizi sull'idoneità all'avanzamento al grado superiore degli ufficiali in parola.

Il Ministero si riserva di portare a conoscenza, mediante circolari da inserire nel *giornale militare ufficiale* la data di inizio dei corsi in parola, nonchè l'anzianità ed i nomi degli ufficiali che dovranno essere ammessi ai primi corsi.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

---

N. 178. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Aumento della tassa di archivio sugli atti stipulati in forma pubblica o privata.** (Segretariato generale Ragioneria). — 24 marzo 1920.

Per opportuna norma delle amministrazioni militari e per la giusta applicazione del paragrafo 85 dell'istruzione per la stipulazione di contratti, si comunica che per effetto dell'articolo 1 del R. decreto-legge 233 del 26 febbraio passato (*Gazzetta ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1920) a datare dal 1 aprile p. v. la tassa d'archivio su tutti gli atti stipulati sia in forma pubblica che privata (istituita con decreto luogotenenziale 629 del 21 aprile 1918, vedi circolare 363 del *giornale militare* 1918, che la stabilì in misura del 5 % dell'importo della tassa di registro con un massimo di L. 100 e un minimo di centesimi 50) viene elevata all'aliquota del 7 %, del totale delle tasse di registro applicate all'atto di cui trattasi — escluse sopratasse e multe — fermo restando il limite minimo di centesimi 50 per atto, ma senza alcun limite massimo, ascendendo cioè l'ammontare di detta percentuale in ragione diretta dell'importo delle tasse di registro, qualunque cifra esse raggiungano.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

---

N. 179. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Rimborso di contributo centesimi di guerra sui pagamenti.** (Segretariato generale Ragioneria). — 24 marzo 1920

E' risultato che qualche amministrazione dipendente ha effettuato il rimborso del contributo dei centesimi di guerra su pagamenti in dipendenza di contratti anteriori al 1° marzo 1919 dietro richiesta degli interessati.

Ad evitare gravi inconvenienti ed a scanso di ogni responsabilità si richiama l'attenzione dei corpi, istituti e stabilimenti militari sul fatto che, a termine delle disposizioni di legge, la decisione di ogni questione e ogni controversia in materia è di esclusiva competenza del Ministero delle finanze (art. 10, 2° capoverso del T. U. del decreto luogotenenziale 857 del 9 luglio 1918, vedi circolare 445 del 1918).

Pertanto per ogni richiesta del genere, rivolta ad ottenere il rimborso del detto contributo trattenuto sui pagamenti, si inviteranno gli interessati a presentare regolare

domanda su carta da bollo da lire 2 al Ministero delle finanze, Direzione generale imposte dirette sui redditi, tranne che nei soli casi in cui al pagamento eseguito si renda *in modo evidente* applicabile una delle esenzioni stabilite dall'art. 4 del testo unico riportato nella circolare 445 del 1918; i quali casi dovranno però esser sempre sottoposti al giudizio di questo Ministero (2ª ragioneria - 1ª sezione).

*Il Ministro* I. BONOMI.

N. 180. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Norme da seguirsi **nei pagamenti a carico del bilancio della guerra da effettuarsi in titoli del VI prestito nazionale.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 21 marzo 1920.

In seguito ad accordi presi col Ministero del tesoro, si danno le seguenti disposizioni in ordine alla compilazione dei mandati e degli ordinativi di pagamento da convertirsi in titoli del VI Prestito nazionale.

1) *I mandati diretti ed ordinativi emessi fino a tutto il* 15 *marzo* 1920 compilati con le modalità prescritte con le precedenti disposizioni date da questo Ministero (e cioè esigibili con quietanza del direttore della sede - succursale o stabilimento - della Banca d'Italia per l'impiego della somma in acquisto di titoli del VI Prestito) non dovranno essere ritirati dalle sezioni di R. tesoreria provinciale e modificati in nessun modo nell'intestazione avendo il Ministero del tesoro preso accordi con la Banca d'Italia affinchè l'operazione dell'acquisto e della consegna dei titoli abbia luogo come pel passato anche se il titolo di pagamento non è giunto in Tesoreria in detta data o comunque l'operazione abbia luogo posteriormente alla data stessa.

Il Ministero del tesoro ha dato disposizioni in proposito alle delegazioni del tesoro presso le sezioni di R. tesoreria provinciale.

2) *I mandati diretti da emettersi con data posteriore al* 15 *marzo* 1920 saranno intestati nel modo seguente:

« Il tesoriere centrale pagherà al signor . . . . . (o alla ditta, società, ecc.). . . . . rappresentata (quando occorra) dal sig. . . . . la somma sottoindicata, commutando l'importo del presente mandato in vaglia del tesoro a favore del contabile del portafoglio dello Stato per sottoscrizione al VI Prestito nazionale, il quale contabile provvederà per la consegna dei titoli alle condizioni di emissione e per la restituzione al creditore della somma sopravanzata dall'operazione. . . . . in Roma la somma di lire . . . . . .

3) I mandati di anticipazione pei pagamenti da farsi in titoli del 6° prestito continueranno ad essere compilati con l'aggiunta dopo la somma in tutte lettere della formula di erogazione con ordinativi da convertirsi in acquisto di titoli del 6° prestito.

4) Gli ordinativi di pagamento su mandati di anticipazione e sulla contabilità speciale delle direzioni di commissariato militare presso le sezioni di R. tesoreria provinciale *da emettersi con data posteriore al* 15 *marzo* 1920 saranno emessi con la seguente intestazione:

Il tesoriere della provincia di. . . . . pagherà al sig. (o alla ditta, società, ecc.). . . . . rappresentata (quando occorra) dal sig. . . . . la somma sottoindicata, commutando l'importo del presente ordinativo in vaglia del tesoro sulla tesoreria centrale a favore del contabile del portafoglio dello Stato per sottoscrizione al VI Prestito nazionale, il quale contabile provvederà per la consegna dei titoli alle condizioni di emissione e per la restituzione al creditore della somma sopravanzata dall'operazione . . . . . in . . . . . la somma di lire. . . . . .

5) I titoli del prestito saranno consegnati alle ditte creditrici a mezzo delle sezioni di R. tesoreria delle provincie di loro residenza in base a regolare ordine di consegna che sarà rilasciato dalla direzione generale del debito pubblico.

Affinchè gli interessati possano ricevere l'avviso circa il ritiro dei titoli e per la retta compilazione del detto ordine di consegna, è necessario che l'ente che emette

l'ordinativo ne dia *immediata comunicazione al Ministero del tesoro direzione generale del tesoro divisione* 1ª indicando esattamente, sotto la propria responsabilità, la denominazione e la residenza della ditta creditrice e le precise generalità delle persone incaricate di rilasciare quietanza per conto della ditta stessa, che sono naturalmente quelle che esigerebbero il credito se esso fosse soddisfatto in contanti.

6) Ai creditori, ovvero ai loro procuratori o cessionari ecc. i quali accettino di ricevere pagamenti in titoli del prestito, anzichè in contanti od in buoni del tesoro, sarà fatta rilasciare una dichiarazone del seguente tenore:

« Il sottoscritto (creditore, procuratore, cessionario ecc., a seconda dei casi) dichiara « di accettare la somma di lire. . . . . in titoli del VI Prestito nazionale, anzichè « in contanti (od in buoni del tesoro) in conto del credito di lire. . . . . per. . . .

« A tale scopo egli consente che il relativo mandato di pagamento (od ordinativo a « seconda dei casi) sia convertito in vaglia del tesoro a favore del contabile del portafoglio dello Stato perchè provveda per l'acquisto di titoli alle condizioni di emissione « e disponga in pari tempo per la restituzione della somma sopravanzata dall'operazione ».

« Egli desidera che i titoli siano consegnati a mezzo della sezione di R. tesoreria « provinciale di . . . . . .

« Data . . . . . .

« Firma e indirizzo (del creditore, del procuratore, del cessionario ecc. a seconda dei « casi) . . . . . ».

La dichiarazione di cui sopra sarà munita del timbro d'ufficio dell'ente dipendente che la riceve e del visto del capo dell'ufficio, della direzione o stabilimento.

7) Si avverte che gli interessi a favore del creditore decorreranno in ogni caso dalla data del vaglia del tesoro emesso a favore del contabile del portafoglio, indipendentemente dalla data di consegna dei titoli.

Questa avverrà entro pochi giorni dall'emissione del vaglia, poichè il Ministero del tesoro provvederà con ogni sollecitudine per l'affettuazione della operazione.

8) Si rammenta che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3 del R. D. 26 febbraio c. a. n. 165 (vedi circolare 145 G. M. c. a.) le dichiarazioni di accettazione di titoli del prestito in pagamento da parte dei creditori dello Stato, hanno efficacia se *rilasciate non più tardi del 30 aprile* e ciò tanto se i crediti siano già stati liquidati all'atto in cui viene rilasciata essa dichiarazione, quanto se alla liquidazione si farà luogo in seguito, entro il 1° luglio 1920.

Si raccomanda quindi agli enti dipendenti di esplicare il massimo interessamento perchè il rilascio della dichiarazione a tempo debito assicuri all'erario, nella maggior misura possibile, il pagamento in titoli.

Alle ditte che aderiranno saranno date assicurazioni che alla liquidazione dei loro crediti si farà luogo con precedenza rispetto a quella degli averi delle altre ditte.

9) Per poter fare comunicazioni al Ministero del tesoro si invitano tutti gli enti di artiglieria, genio ed aeronautica e le direzioni di commissariato militare a far conoscere *non più tardi del 31 marzo* 1920 i risultati complessivi raggiunti pei pagamenti in titoli del VI Prestito *fino alla data 15 marzo* 1920 tenendo conto di tutti gli ordinativi emessi sui capitoli 60 bis, 60 quater e 60 quinquies, anche se l'operazione del pagamento avvenga in data posteriore.

Nel fare la detta comunicazione, gli enti faranno conoscere se i fondi tuttora giacenti in tesoreria sui mandati di anticipazione da erogarsi in acquisto di titoli del prestito siano sufficienti per poter provvedere ai futuri pagamenti in tale forma; ovvero, eventualmente, esuberanti al fabbisogno, di guisa che il Ministero possa disporre di fondi col ritiro o con la riduzione di qualche mandato.

10) Restano annullate le precedenti disposizioni emanate dal Ministero che siano in contrasto con la presente circolare.

Nei riguardi degli enti dipendenti di artiglieria, genio ed aeronautica e delle direzioni territoriali di commissariato militare rimangono ferme le disposizioni date con le circolari 51/165, 141 e 157 rispettivamente del 12, 29 e 30 gennaio 1920 e n. 235/557 e 341/686 dell'11 e del 21 febbraio 1920 per quanto concerne il pagamento, al caso, di acconti in luogo di saldi, e le possibili agevolazioni per quanto riflette la documentazione da unire a corredo dei titoli di pagamento sempre quando naturalmente sia bene accertata la ragione e la entità del credito.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 181. AVANZAMENTO. — **Modificazioni alle norme per l'applicazione del R. decreto 20 novembre 1919 n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 marzo 1920.

Alle norme esecutive del R. decreto 20 novembre 1919 n. 2276, circolare n. 672 del *giornale militare* 1919, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte.

Nel computo dei 18 mesi di servizio prestato in zona di guerra presso truppe operanti, dagli ufficiali aspiranti all'ammissione nell'arma dei RR. CC. saranno considerati come utili sei mesi per ogni ferita riportata in combattimento (purchè in azioni diverse, in caso di ferite multiple), oppure per ogni medaglia al valor militare, o per ogni promozione conseguita per merito di guerra.

Nel computo suddetto, potrà pure essere considerato come utile, a giudizio insindacabile del Ministero, il tempo trascorso presso scuole di perfezionamento, o presso truppe in zona d'armistizio, purchè il servizio effettivamente prestato presso reparti combattenti anteriormente all'armistizio non sia inferiore a mesi sei.

Le norme suddette sono pure applicabili a quei tenenti di M. T. che, previo passaggio nella categoria degli ufficiali di complemento, a senso degli articoli 3 della circolare 779 del *giornale militare* 1915 e 4 della circolare 307 del *giornale militare* 1917 inoltrino domanda di ammissione nell'arma dei reali carabinieri.

In tal caso le loro domande possono essere presentate contemporaneamente ma dovranno essere redatte separatamente.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

---

N. 182. GIUSTIZIA MILITARE. **Destinazione di ufficiali inferiori del servizio attivo permanente e delle categorie in congedo delle varie armi e corpi, alle funzioni di ufficiali della giustizia militare.** (Direzione generale personale ufficiali). — 24 marzo 1920.

E' intendimento del Ministero di sopperire alla deficienza numerica di ufficiali della giustizia militare, destinando presso i tribunali militari ufficiali inferiori effettivi e delle categorie in congedo, appartenenti a qualunque arma o corpo, che siano forniti di laurea in giurisprudenza ed abbiano ottenuto la iscrizione nell'albo degli avvocati o in quello dei procuratori.

Gli ufficiali, che aspirino a tale destinazione, devono farne domanda per via gerarchica al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali Sezione autonoma CC. RR. e giustizia militare) allegando i documenti predetti e qualsiasi altro titolo posseggano atto a dimostrare la loro attitudine a funzioni giudiziarie.

Essi dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare qualunque sede di tribunale militare.

Le domande — corredate del parere delle autorità — dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 15 aprile 1920.

Gli ufficiali prescelti, per i quali sia prossimo il congedamento, saranno trattenuti alle armi, e quelli già in congedo verranno richiamati in servizio.

Il servizio prestato a seguito della presente circolare presso i tribunali militari, sarà tenuto in debita considerazione per un eventuale trasferimento nel ruolo degli ufficiali effettivi della giustizia militare.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

N. 183. RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria nati nel primo semestre dell'anno 1897 o anteriormente.** (Direzione generale leva e truppa). 24 marzo 1920.

1. Questo Ministero determina che il giorno 10 aprile p. v., sia iniziato l'invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria della classe 1897 nati nel 1º semestre dell'anno 1897 od in anni anteriori (1).

Entro 10 giorni al massimo il congedamento dovrà essere compiuto.

2. Per evitare dubbi analoghi a quelli manifestati da taluni comandi in occasione di precedenti invii in congedo, avvertesi che per *militari di 1ª categoria* della classe 1897 debbono intendersi quelli arruolati dai consigli di leva con la classe stessa, e non già quelli da considerarsi venuti alle armi con la classe 1897 a senso della circolare n. 109 *giornale militare* 1919. Quest'ultima circolare non aveva infatti altro scopo che di ottenere che la misura del premio di smobilitazione fosse ragguagliata alla durata del servizio prestato sotto le armi.

3. Il congedamento sarà eseguito con le norme della circolare n. 425 del *giornale militare* 1919 relativa all'invio in congedo della classe 1891, e tenute presenti la circolare 467 (per quanto riguarda i congedandi appartenenti alle terre liberate) e la circolare 520 (per quanto riguarda il rilascio ai militari amnistiati della dichiarazione di buona condotta).

Peraltro i comandi dovranno usare colla maggiore limitazione possibile, cioè solo in casi eccezionalissimi e per il tempo strettamente necessario, della facoltà concessa dal n. 8 della citata circolare 425 di trattenere gli scritturali congedandi fino alla loro sostituzione. Qualora poi l'allontanamento immediato dei militari congedandi, specie di quelli di cavalleria, degli automobilisti, radiotelegrafisti, ecc., arrecasse nocumento ad altri importanti servizi, i Comandi dei corpi d'armata vi rimedieranno nel modo migliore senza peraltro ritardare il congedamento. Finalmente per i militari di truppa addetti alle Commissioni requisizione cereali osserveranno le disposizioni della circolare ministeriale n. 45138.10 del 6 corr.

4. I militari ai quali spetti l'invio in congedo a senso della presente circolare e che si trovino in licenza, sia pure con scadenza anteriore al 10 aprile n. v., dovranno essere congedati senza far ritorno ai corpi. La loro licenza sarà perciò, occorrendo, prorogata fino a tale giorno a cura della stessa autorità che abbia accordato la licenza di cui fruiscono.

Le autorità militari del luogo ove essi si trovino in licenza dovranno in ogni caso trattenerli evitandone il ritorno al corpo, anche se la proroga non giungesse tempestivamente, salvo solo il caso che motivi disciplinari consigliassero diversamente.

5. I comandi interessati dovranno provvedere anche a commutare nella posizione di congedo illimitato le posizioni di licenza straordinaria illimitata, di congedo temporaneo, ecc. nelle quali si trovino militari della classe 1897 (anche nati nel 2º semestre di tale anno), per effetto di varie disposizioni, ad esempio per effetto della circolare n. 109 del *giornale militare* 1919 (militari affetti dalle forme morbose indicate nell'allegato *B* all'elenco delle infermità).

Beninteso analogo provvedimento dovrà adottarsi pure, qualora non sia stato già adottato, e con decorrenza dalla data di congedamento della classe 1896, riguardo ai militari di quest'ultima classe.

(1) I militari nati nel 1897 arruolati in 3ª o 2ª categoria debbono già essere stati congedati in applicazione delle circolari 665 e 698 del *giornale militare* del 1919. I militari arruolati con la classe 1897, ma nati in anni anteriori, dovevano pure essere congedati in applicazione della circolare 42 del *giornale militare* 1919 e di altre circolari successive se avevano compiuto complessivamente due anni di servizio; se sono stati trattenuti alle armi per non aver compiuto tale periodo di servizio, dovranno essere congedati ora. Si fa qui notare che il principio enunciato dalla suddetta circolare 42 non dovrà essere applicato pei militari nati nel 1897, i quali quindi, se arruolati con classi posteriori, dovranno essere congedati a suo tempo con le classi con cui furono arruolati.

6. I comandi dei distretti dovranno richiamare in servizio i militari della classe 1900 che ottennero di ritardare la presentazione alle armi in base alle circolari del *giornale militare* n. 527 (penultimo capoverso del n. 9), n. 612 del 1919 (n. 8 del manifesto annesso) e n. 43 del 1920 (n. 7 del manifesto annesso), per avere in servizio obbligatorio un fratello della classe 1897 compreso nel presente congedamento.

A tal uopo detti comandi chiederanno subito al corpo ove il fratello della classe 1897 presta servizio la data del suo invio in congedo.

S'intende che i militari della classe 1900 potranno continuare nella posizione di ritardo se comprovino od abbiano comprovato di avere ancora un altro fratello sotto le armi in servizio obbligatorio.

7. Per il pagamento delle indennità e dei premi spettanti ai congedandi che siano militari raffermati o sottufficiali, i comandi interessati terranno presente che la circolare n. 239 del *giornale militare* 1919 ha dato facoltà alle amministrazioni dei corpi di provvedere direttamente a pagare detti premi ed indennità.

Pertanto le singole amministrazioni potranno limitarsi a chiedere la preventiva autorizzazione ministeriale solo allorquando sorga dubbio circa il diritto alle indennità o ai premi chiesti, astenendosene negli altri casi e specialmente quando si tratti del pagamento della seconda metà del premio di sergente o sergente maggiore, per la quale seconda metà il pagamento può essere eseguito all'atto stesso del congedamento, dopo avere accertato che il Ministero ebbe a suo tempo ad autorizzare il pagamento della prima metà.

Giusta poi la circolare n. 45016 del 25 novembre 1919, i militari riassoldati della classe 1897 non potranno acquistare diritto alla indennità di riassoldamento prima del 1° gennaio 1921.

8. Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare 690 del *giornale militare* 1918 dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 8 della circolare n. 335 del 1919 e dovrà essere qui trasmesso il giorno 25 maggio 1920.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 184. RECLUTAMENTO. - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Invio in licenza straordinaria di militari aventi fratelli contemporaneamente alle armi.** (Direzione generale leva e truppa). — 24 marzo 1920.

Nell'attesa che l'articolo 108 del testo unico delle leggi sul reclutamento, sospeso in forza dell'ordine di mobilitazione, rientri in vigore nel termine che verrà fissato con la pubblicazione della pace, i comandi di corpo sono autorizzati ad inviare in licenza straordinaria, a datare dal 10 aprile, i militari di truppa ed i sottufficiali non di carriera che si trovino nelle condizioni previste dal detto articolo, per avere contemporaneamente alle armi per fatto di leva altri fratelli sia nel R. esercito, sia nella R. marina.

Le relative domande debbono essere inoltrate ai comandanti di corpo, i quali provvederanno per l'invio in licenza dopo che avranno compiuto i necessari accertamenti, attenendosi per analogia a quanto è prescritto dal capo XIV*bis* delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763 (§§ 521 *a*, *b*, *c*, *d*); nel caso che i fratelli appartengano a differenti corpi, i rispettivi comandanti avranno cura di dare indicazioni precise e complete nei riguardi dei militari da loro dipendenti, per evitare che occorra chiedere o rilasciare le copie dei fogli matricolari, che sarebbero prescritte dal citato § 521 *c*.

Spetta alla famiglia designare quello dei fratelli contemporaneamente alle armi per fatto di leva che essa preferisce rimanga alle armi in forza della presente circolare, e per usare di tale preferenza è anche fatta facoltà alle famiglie di far riprendere servizio ad un militare della classe 1900 lasciato in congedo per la presenza alle armi di fratelli maggiori.

I comandanti di corpo notificheranno al Ministero (direzione generale leva e truppa) non più tardi del 25 maggio prossimo il numero dei militari rinviati in famiglia in applicazione della presente circolare.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 185. — TRASPORTI. - **Viaggi dei militari italiani sulle ferrovie austriache.** (Direzione trasporti). 24 marzo 1920.

Per accordi presi dalla Missione militare italiana di Vienna nell'intento di meglio regolare i viaggi dei militari italiani sulle ferrovie dell'ex Monarchia austro-ungarica è stato disposto quanto segue:

1° Sulle ferrovie dell'ex Monarchia austro-ungarica saranno ammessi in uniforme soltanto i militari che viaggiano per ragioni di servizio e muniti quindi di regolare foglio di viaggio.

2ª Detti militari all'atto della partenza (se diretti in Italia) od alle stazioni di frontiera (se provenienti dall'Italia) dovranno presentarsi alle biglietterie austriache per ritirare, dietro presentazione del foglio di viaggio, il biglietto a tariffa militare. L'importo del biglietto sarà addebitato all'ufficio di Stato austriaco per gli affari esteri.

3° Tutti i militari che, anche per ragioni di servizio, dovessero vestire l'abito borghese non potranno usufruire del biglietto a tariffa militare austriaca e dovranno quindi viaggiare muniti di regolare biglietto come ogni altro comune viaggiatore.

4° I militari viaggianti per licenza, se appartenenti a corpi od uffici italiani dislocati in Austria, saranno muniti a cura dei corpi ed uffici stessi, oltre che del foglio di licenza, anche di un foglio di viaggio per il percorso di andata e di ritorno fra la località austriaca di partenza e la più vicina stazione di transito della frontiera austriaca. Quelli invece che dovessero recarsi in licenza dall'Italia in Austria, dovendo, a senso delle disposizioni in vigore vestire l'abito borghese, rientreranno nella categoria dei militari di cui al precedente n. 3.

5° Il punto 27 della circolare n. 631 del *giornale militare* 1919 resta abrogato.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 186. — STATO DEGLI UFFICIALI. **Posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici.** (Gabinetto del ministro). — 25 marzo 1920.

Si avverte che, sino a nuove disposizioni, restano sospesi i provvedimenti di collocamento in posizione ausiliaria speciale a norma dei Decreti reali 7 novembre 1918, n. 2088, 20 novembre stesso n. 2240, 4 dicembre susseguente n. 2247 e 21 dicembre stesso n. 2573.

Gli ufficiali, ai quali tali provvedimenti sono già stati annunciati per lettera ministeriale, si debbono intendere ad ogni effetto, compreso quello degli assegni, in licenza ordinaria, a disposizione del Ministero.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

# AVVISO

## RASSEGNA DELL'ESERCITO ITALIANO.

Entro il prossimo mese di aprile sarà pubblicata la « Rassegna dell'Esercito Italiano ». Seguirà, successivamente, la pubblicazione di altre riviste, nell'intento di trasformarle e di integrarle, in un efficace e coordinato strumento di coltura e di diffusione delle dottrine e della tradizione militare, tanto nei rispetti dell'addestramento tecnico e professionale, quanto in quello dei rapporti tra le forze armate e la nazione.

Si preavisa che il prezzo di abbonamento della « Rassegna dell'Esercito Italiano »

è fissato in lire *diciotto* annue (dodici fascicoli) e in lire *dieci* per ogni semestre (sei fascicoli) nell'interno del Regno e nelle colonie.

I comandi, corpi, istituti, stabilimenti, privati ecc., che già erano abbonati alla « Rivista Militare Italiana », che ha cessato le sue pubblicazioni col dicembre del 1918, possono rivolgere richiesta di abbonamento, accompagnata dal relativo importo, all'ufficio cassa del Ministero della guerra - Roma.

## ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 14ª, anno 1920, circ. n. 174.

A pagina 204, terza riga, *invece di*: « 31 maggio 1919 » *leggasi*: « 31 maggio 1920 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(1414) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

BIBLIOTECA Militare Centrale



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1920 — 2 Aprile

N. 187 - 6 ottobre 1919. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Decreto ministeriale relativo allo scioglimento del consiglio d'amministrazione del deposito czeco-slovacco . . . . . *Pag.* 218

» 188 - 11 marzo 1920. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 317, che stabilisce i limiti di età per la permanenza in servizio attivo degli ufficiali generali del Regio esercito . . . . . *Pag.* 218

» 189 - 24 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale viene istituito nell'amministrazione centrale della guerra un ufficio di legislazione alla diretta dipendenza del ministro *Pag.* 219

» 190 - 24 marzo 1920. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che sopprime la sezione del tribunale militare di Napoli, distaccata a Salerno *Pag.* 220

» 191 - 30 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettante agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali . . . *Pag.* 220

» 192 - 1 aprile 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Pagamento degli assegni spettanti ai militari ricoverati negli ospedali militari . . *Pag.* 221

» 193 - 1 aprile 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Rinvio di nuovi provvedimenti tributari . . . . . *Pag.* 221

» 194 - 1 aprile 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Trasmissione delle ricevute modello 5 R. A. alle direzioni di commissariato militare. *Pag.* 221

» 195 - 1 aprile 1920. — CAVALLI. — Cavalli di agevolezza . . . *Pag.* 222

» 196 - 1 aprile 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Proposte e reclami per ricompense al valor militare — Termine di decadenza . . . *Pag.* 222

» 197 - 1 aprile 1920. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Invio ai comandi ed uffici degli indici del *giornale militare* dell'anno 1919. — Serie del *giornale militare* dell'anno 1919 tenute in carico dalle diverse autorità militari . . . . *Pag.* 223

» 198 - 1 aprile 1920. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di « applicazione » per gli ufficiali effettivi dell'arma del genio . . . . . *Pag.* 223

» 199 - 1 aprile 1920. — SERVIZIO SANITARIO. — Apertura degli stabilimenti balneo-termali di Salsomaggiore, Chianciano e Recoaro. . . . . *Pag.* 224

» 200 - 1 aprile 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Indennità straordinaria stabilita dal R. decreto 10 luglio 1919, n. 1140 . . . *Pag.* 224

» 201 - 1 aprile 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Pagamento di anticipazioni sullo stipendio agli impiegati civili delle amministrazioni militari provinciali . . . . . *Pag.* 225

» 202 - 2 aprile 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballagi. *Pag.* 225

» 203 - 2 aprile 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione di militari di truppa nella R. guardia per la pubblica sicurezza . . *Pag.* 226

CIRCOLARE N. 187. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Decreto ministeriale relativo allo scioglimento del consiglio d'amministrazione del deposito czeco-slovacco.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 6 ottobre 1919.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 25 giugno 1919, n. 803;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;
Visto il decreto ministeriale del 26 dicembre 1916 (circolare n. 23 del *giornale militare* 1917);
Visto il decreto ministeriale del 21 agosto 1918 (circolare n. 576 del *giornale militare* 1918);
Ritenuta l'opportunità di sciogliere il consiglio di amministrazione del deposito czeco-slovacco;

DETERMINA:

Art. 1.

Col 31 agosto 1919 è sciolto il consiglio di amministrazione costituito col decreto ministeriale del 21 agosto 1918 per la gestione del deposito czeco-slovacco.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione del campo di concentramento czeco-slovacco, oltre a provvedere alla gestione del campo, funzionerà come ufficio stralcio per la liquidazione della gestione e la resa delle contabilità del disciolto consiglio del deposito czeco-slovacco.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1919.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 188. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 317, che stabilisce i limiti di età per la permanenza in servizio attivo degli ufficiali generali del R. esercito.** — (Gabinetto del ministro). 11 marzo 1920. — (Gazzetta Ufficiale n. 74, del 29 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254 e le successive modificazioni;
Visti i Decreti 15 giugno 1918 n. 798, 16 ottobre 1919 n. 1957 e 21 novembre 1919 n. 2143;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

I limiti di età per la permanenza in servizio attivo dei generali dell'esercito sono stabiliti come segue:

68 anni - per i tenenti generali;
65 anni - per i maggiori generali;
62 anni - per i brigadieri generali.

Il limite di 68 anni si estende ai maggiori generali del ruolo tecnico di artiglieria ai maggiori generali medici ed ai maggiori generali commissari, ed il limite di 65 anni è applicato anche ai brigadieri generali del ruolo ora detto ed a quelli del corpo sanitario e del corpo di commissariato militare.

Art. 2.

Agli ufficiali generali tenuti nei ruoli transitoriamente con funzioni del grado inferiore è applicato il limite di età stabilito per il grado inferiore stesso.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° aprile 1920 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, li 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI ALBRICCI.

N. 189. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Decreto ministeriale col quale viene istituito nell'amministrazione centrale della guerra un ufficio di legislazione alla diretta dipendenza del ministro.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 24 marzo 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1919 relativo allo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio ed uffici, modificato con decreto ministeriale del 23 marzo 1920;

DECRETA:

Articolo unico.

E' istituito alla diretta dipendenza del ministro un ufficio di legislazione, il quale è incaricato di esaminare le proposte di disegni di legge, di regolamenti, di capitolati generali e speciali, di circolari, di istruzioni, e di qualsiasi altro provvedimento di carattere generale, sia che riguardi il personale, sia che riguardi l'amministrazione dei fondi di bilancio, del demanio e del materiale. Verranno anche sottoposti all'esame dell'ufficio di legislazione i provvedimenti per la nomina degli arbitri dell'amministrazione e tutti gli atti da cui derivi spesa il cui ammontare superi le lire cinquecentomila ivi compresi gli schemi di contratto, la cui approvazione sia riservata al Ministero.

Tali atti dovranno pervenire già muniti del visto del capo ragioniere attestante la disponibilità della spesa per la quale si concede l'autorizzazione.

Roma, addì 24 marzo 1920.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 190. GIUSTIZIA MILITARE. **Decreto ministeriale che sopprime la sezione del tribunale militare di Napoli, distaccata a Salerno.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 marzo 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Su proposta dell'avvocato generale militare:

DECRETA:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° aprile 1920, è soppressa la sezione del tribunale militare territoriale di Napoli, distaccata a Salerno.

Roma, addì 24 marzo 1920.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 191. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali.** (Direzione generale personali civili e affari generali). 30 marzo 1920.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ai quali possono concorrere, in mancanza di aspiranti fra gli impiegati suddetti, tutti i sottufficiali che, *alla data della presente circolare*, siano già in nota pel conseguimento dell'impiego civile, anche se comandati a disimpegnare le funzioni di applicato o di ufficiale d'ordine negli uffici o magazzini dipendenti dall'amministrazione militare, salva la quota parte dei posti spettanti ai sottufficiali della R. marina:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

N. 7 posti di applicato nell'amministrazione centrale.
N. 6 posti di applicato nell'amministrazione provinciale scolastica.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere ai posti sopra indicati dovranno presentare alle autorità da cui direttamente dipendono apposita domanda su carta bollata da L. 2 non più tardi del giorno 30 aprile 1920, con l'avvertenza che gli aspiranti alla nomina come applicati nell'amministrazione provinciale scolastica dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione di residenza, trattandosi di impiego che non ha sede fissa.

I sottufficiali, invece, che non intendono concorrervi, dovranno presentare alle stesse autorità (quelli in congedo ai rispettivi centri di reclutamento), non oltre lo stesso giorno 30 aprile 1920, una esplicita dichiarazione in carta semplice di rinunzia agli impieghi loro offerti con la presente circolare.

Il giorno stesso della presentazione delle domande e delle dichiarazioni, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le autorità dalle quali gli applicati ed i sottufficiali dipendono dovranno, *sotto la loro personale responsabilità*, trasmettere tali domande e dichiarazioni in piego raccomandato al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) unendo alle domande dei sottufficiali che intendono di concorrere ai detti posti la copia del foglio matricolare mod. 61 completata e firmata e lo specchio caratteristico mod. F degli interessati.

Ove non fosse possibile procurarsi subito tali documenti matricolari e caratteristici, le domande dovranno essere ugualmente trasmesse al Ministero, con riserva di rimettere in seguito i documenti stessi.

Della avvenuta spedizione delle domande avvertiranno il Ministero con telegramma.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti i sottufficiali, compresi quelli che si trovino in congedo in attesa d'impiego civile, ai quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli distretti che li abbiano in forza.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato, le autorità non dovranno più accettare domande da parte dei predetti sottufficiali.

In ogni caso, di tali domande non sarà tenuto alcun conto, come pure non sarà tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi condizione contraria o diversa da quelle sopra enunciate.

I sottufficiali, le cui domande di ammissione al concorso o dichiarazioni di rinuncia non fossero presentate nel limite di tempo soprafissato, saranno senz'altro considerati come rinunciatari ai cennati posti, salvo, peraltro, a ritenere personalmente responsabili le predette autorità militari in ordine agli eventuali reclami che dai sottufficiali medesimi potessero essere avanzati in dipendenza della mancata partecipazione, in tempo debito, della presente circolare, o della mancata trasmissione delle domande anzidette.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 192. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Pagamento degli assegni spettanti ai militari ricoverati negli ospedali militari.** — (Segretariato generale - Ragioneria). 1 aprile 1920.

Con riferimento alla circolare n. 7 del *giornale militare*, c. a., risultando che non tutte le Amministrazioni inviano in tempo debito agli ospedali militari gli assegni spettanti agli ufficiali ivi ricoverati, s'invitano le Amministrazioni stesse ad ottemperare con la massima diligenza a tale loro obbligo per gli ufficiali effettivi a ciascuna di esse onde evitare inutile carteggio e reclami da parte degli interessati.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 193. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Rinvio di nuovi provvedimenti tributari.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 1 aprile 1920.

Per opportuna norma delle amministrazioni dipendenti si comunica che con determinazione governativa in corso, si stabilisce che le *variazioni* apportate alle tasse di bollo su quietanze, fatture, ecc. col R. Decreto-legge n. 167 del 26 febbraio (*Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio, n. 49) le quali dovevano entrare in vigore il 1° aprile p. v. sono prorogate al 1° luglio 1920.

Con apposita circolare il Ministero pubblicherà il Decreto-legge e detterà le norme esecutive.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 194. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Trasmissione delle ricevute modello 3 R. A. alle direzioni di commissariato militare.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 1 aprile 1920.

Risulta a questo Ministero che non tutti i corpi, istituti e stabilimenti, che ricevono i fondi dalle direzioni di commissariato, restituiscono alle predette direzioni le ricevute modello 3 R. A. delle anticipazioni non appena abbiano riscossi gli ordinativi di pagamento emessi a loro favore.

Ne deriva che le direzioni di commissariato debbono o ritardare l'invio delle contabilità speciali o trasmetterle incomplete, e la ragioneria del Ministero trovasi nella impossibilità di inoltrarle con la dovuta regolarità alla Corte dei conti.

Tale stato di cose non può che produrre un ristagno nella resa dei conti, che deve essere assolutamente eliminato.

Si richiamano perciò tutti gli enti che ricevono fondi dalle direzioni di commissariato alla esatta osservanza delle norme emanate colla circolare 216 del *giornale militare* 1914 e più specialmente delle disposizioni di cui al paragrafo 9 delle avvertenze segnate a tergo delle stesse ricevute modello 3 R. A.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

---

N. 195. — CAVALLI. **Cavalli di agevolezza.** (Ispettorato ippico). — 1 aprile 1920.

A chiarimento dell'art. 942 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, si avverte che le domande dirette al Ministero per ottenere l'autorizzazione di disfarsi di cavalli già prelevati dai corpi e ancora vincolati di agevolezza devono sempre essere corredate di un processo verbale di visita passata al quadrupede da un consiglio di amministrazione di arma a cavallo.

La vendita al commercio sarà autorizzata dal Ministero nel solo caso che dal processo verbale anzidetto risulti, in modo certo, che il cavallo di agevolezza non è più atto assolutamente a qualsiasi servizio militare.

Qualora invece il cavallo venga riconosciuto non più idoneo al servizio dell'ufficiale, ma atto a qualche servizio militare, il Ministero disporrà che esso venga restituito all'amministrazione, che lo utilizzerà nel modo più rispondente alle attitudini che ancora conserva.

Restano abolite le disposizioni del n. 8 dell'atto 179 del 1899, modificate dall'atto 330 del 1902.

*Il Ministro* Bonomi.

N. 196. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Proposte e reclami per ricompense al valore militare — Termine di decadenza.** (Segretariato generale). — 1 aprile 1920.

A modificazione di quanto venne disposto con la circolare n. 269 del 5 maggio 1919, le autorità a cui vengono presentati i reclami relativi a presunte benemerenze nella campagna di guerra italo-austriaca, dovranno inoltrarli a questo Ministero — segretariato generale, ufficio ricompense — che promuoverà sui reclami stessi i chiarimenti ed i pareri delle autorità che possono essere a conoscenza dei fatti esposti dai ricorrenti.

A modificazione, poi, di quanto è disposto dalla circolare n. 165 del 1 maggio 1917, è fissata la data del 30 giugno 1920 quale termine perentorio di decadenza sia per le proposte sia per i reclami relativi a ricompense al valor militare per fatti d'arme avvenuti nella guerra italo-austriaca.

Si avverte che le proposte, che vengono ora compilate per la prima volta, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione della stessa autorità proponente, in cui siano fornite esaurienti delucidazioni sulle cause del ritardo. I superiori gerarchici chiamati ad esprimere il loro parere sul merito delle proposte dovranno espressamente pronunciarsi anche sulla consistenza delle ragioni con cui si giustifica il ritardo, ricorrendo anche, ove lo ritengano necessario, ad opportuni accertamenti.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

N. 197. PUBBLICAZIONI MILITARI. **Invio ai comandi ed uffici degli indici del « Giornale militare » dell'anno 1919 Serie del « Giornale militare » dell'anno 1919 tenute in carico dalle diverse autorità militari.** (Divisione stato maggiore). — 1 aprile 1920.

Il Ministero sta provvedendo per la stampa dell'indice del *giornale militare* anno 1919 che farà inviare ai comandi, corpi, uffici, ecc. che ricevono direttamente tale pubblicazione. Le eventuali richieste per mancato arrivo degli indici, dovranno essere rivolte all'*Ufficio di amministrazione dei personali militari vari - reparto pubblicazioni* - che provvederà al riguardo.

Gli enti militari che posseggono più copie di raccolta del *giornale militare* dell'anno 1919, ne tratterranno due soltanto, inviando le altre al predetto reparto dell'ufficio amministrazione dei personali militari vari, non oltre il 30 corrente. Ogni raccolta dovrà avere segnata l'indicazione di « completa » oppure « incompleta »; in questo caso si dovranno indicare le dispense mancanti.

Il reparto pubblicazioni dell'ufficio di amministrazione dei personali militari vari, comunicherà al Ministero (Divisione stato maggiore) non più tardi del 5 maggio p. v. il numero delle raccolte ricevute e gli enti che le hanno trasmesse.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

---

N. 198. SCUOLE MILITARI. **Corsi di « applicazione » per gli ufficiali effettivi dell'arma del genio.** (Divisione stato maggiore). 1 aprile 1920.

Al fine di mettere in grado gli ufficiali effettivi dell'arma del genio che non hanno completato gli studi nella scuola di applicazione di artiglieria e genio (e che non sono in possesso della laurea in ingegneria) di assolvere professionalmente e giuridicamente agli speciali incarichi presso le direzioni, il Ministero è venuto nella determinazione di istituire, per tali ufficiali, speciali corsi di « applicazione ».

1° Ai corsi di « applicazione » saranno ammessi:

*a*) gli ufficiali reclutati regolarmente dall'accademia, che non hanno frequentato, o che frequentarono solo in parte, la scuola di applicazione

*b*) gli ufficiali che hanno superato gli esami del primo biennio di matematica (compresa la meccanica razionale) e gli ufficiali aventi titoli di studio universitari superiori, nelle facoltà matematiche.

*c*) gli ufficiali che hanno svolto all'accademia corsi accelerati di durata non inferiore a mesi 18.

Gli ufficiali nominati effettivi posteriormente al 19 aprile 1915, qualunque sia la loro anzianità assoluta, che non sono ingegneri, nè sono in possesso dei titoli di studio indicati nella lettera *b*), saranno chiamati a svolgere i corsi di « perfezionamento » di cui alla circolare n. 177 *giornale militare* c. a.

2° I corsi di « applicazione » si svolgeranno in Torino, nei locali della scuola di applicazione di artiglieria e genio. La loro durata sarà, a suo tempo, fissata da questo Ministero, e varierà a seconda del grado medio di cultura tecnico-professionale degli ufficiali che, a volta a volta, dovranno parteciparvi.

Non potrà essere concessa alcuna dispensa dalla frequenza dei corsi in parola.

3° Gli ufficiali ammessi alla scuola di applicazione saranno autorizzati a portare con loro i propri attendenti ed il cavallo di proprietà.

4° Al termine di ciascun corso sarà, fatta la classifica degli ufficiali, sulla base della media dei punti ottenuti nelle istruzioni teoriche e nelle esercitazioni pratiche.

Il risultato definitivo del corso e la classifica saranno riportati nell'apposito specchio della parte prima del libretto personale di ciascun ufficiale.

Il Ministero si riserva di portare a conoscenza la data di inizio dei corsi suddetti, nonchè i nomi degli ufficiali che saranno ammessi al primo corso.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

N. 199. — SERVIZIO SANITARIO. — **Apertura degli stabilimenti balneo-termali di Salsomaggiore, Chianciano e Recoaro.** — (Direzione generale di sanità militare). 1 aprile 1920.

Il Ministero determina che per la prossima stagione estivo-autunnale funzionino gli stabilimenti balneo-termali di Salsomaggiore, Chianciano e Recoaro.

Le mute ed i periodi per gli stabilimenti suddetti risultano nei seguenti specchi:

Le mute per lo stabilimento di Salsomaggiore saranno 8, della durata di 15 giorni ciascuna; avranno inizio il 1° giugno e dureranno fino al 12 ottobre p. v.:

1ª muta dal 1 giugno al 15 giugno;
2ª » dal 18 giugno al 2 luglio;
3ª » dal 5 luglio al 19 luglio;
4ª » dal 22 luglio al 5 agosto;
5ª » dal 8 agosto al 22 agosto;
6ª » dal 25 agosto al 8 settembre;
7ª » dal 11 settembre al 25 settembre;
8ª » dal 28 settembre al 12 ottobre.

Le mute per lo stabilimento di Chianciano saranno 7, della durata di 15 giorni ciascuna; avranno inizio il 15 giugno e dureranno fino al 9 ottobre p. v.:

1ª muta dal 15 giugno al 29 giugno;
2ª » dal 2 luglio al 16 luglio;
3ª » dal 19 luglio al 2 agosto;
4ª » dal 5 agosto al 19 agosto;
5ª » dal 22 agosto al 5 settembre;
6ª » dal 8 settembre al 22 settembre;
7ª » dal 25 settembre al 9 ottobre.

Le mute per lo stabilimento di Recoaro saranno 5, della durata di 15 giorni ciascuna; avranno inizio il 20 giugno e dureranno fino al 10 settembre p. v.:

1ª muta dal 20 giugno al 4 luglio;
2ª » dal 7 luglio al 21 luglio;
3ª » dal 24 luglio al 7 agosto;
4ª » dal 10 agosto al 24 agosto;
5ª » dal 27 agosto al 10 settembre.

Le relative proposte di ammissione, compilate sul prescritto modello 458, dovranno essere trasmesse a questo Ministero, per le prime mute, non più tardi del 10 maggio p. v., e con le norme emanate con la circolare 118 *G. M.* c. a.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 200. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità straordinaria stabilita dal R. decreto 10 luglio 1919 n. 1140.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1 aprile 1920.

A soluzione di quesiti fatti, si avverte che l'indennità giornaliera straordinaria stabilita dal R. decreto sopra citato (circolare 374-1919) non è dovuta insieme ai sessanta giorni di assegno da corrispondere ai sottufficiali e carabinieri licenziati a senso delle circolari 225 e 635 del 1919 e 48 del corrente anno.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 201. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - **Pagamento di anticipazione sullo stipendio agli impiegati civili delle amministrazioni militari provinciali.** (Direzione generale personali civili e affari generali). 1 aprile 1920.

Con R. decreto-legge già sottoposto alla firma sovrana, e per il quale è in corso l'adempimento delle prescritte ulteriori formalità, questo Ministero ha provveduto, in relazione agli articoli 74 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e 14 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2331, alla equiparazione dei personali d'ordine delle amministrazioni militari provinciali (applicati delle amministrazioni militari dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari, assistenti del genio militare) con quello dell'amministrazione centrale della guerra.

Intanto, in attesa che sia compiuto il lavoro per l'applicazione delle nuove tabelle di stipendi, questo Ministero ha determinato che alle cennate tre categorie di personali sia concessa una anticipazione annua nella misura sotto indicata:

*a*) impiegati provvisti al 30 novembre 1919 dello stipendio di L. 5180 o maggiore e con non meno di 18 anni di *effettivo* servizio civile al 1° dicembre 1919 . . . . . anticipazione in relazione a L. 800 annue;

*b*) impiegati provvisti al 30 novembre 1919 dello stipendio di L. 5180 e con meno di 18 anni di *effettivo* servizio civile al 1° dicembre 1919 . . . . . Anticipazione in relazione a L. 420 annue;

*c*) impiegati provvisti al 30 novembre 1919 dello stipendio di L. 4835 e con non meno di 14 anni di *effettivo* servizio civile al 1° dicembre 1919 . . . . . Anticipazione in relazione a L. 765 annue;

*d*) impiegati provvisti al 30 novembre 1919 dello stipendio di L. 4835 e con meno di 14 anni di *effettivo* servizio civile al 1° dicembre 1919 . . . . . Anticipazione in relazione a L. 165 annue.

Nel computo del servizio civile determinante l'anzianità di ciascun impiegato le frazioni di anno si debbono considerare come anno compiuto.

Si avverte poi che negli stipendi suindicati è compresa l'anticipazione di cui al R. decreto-luegge 19 giugno 1919, n. 973, e che l'anticipazione, nelle somme stabilite dalla presente circolare, al lordo di ritenute come per legge, è ragguagliata al periodo di un anno con decorrenza dal 1° maggio 1919.

La somma, quindi, da pagarsi a ciascuno impiegato, al netto delle ritenute di cui sopra, sarà fissata in relazione al servizio effettivamente prestato, con diritto ad assegni, dal 1° maggio 1919 al momento del pagamento.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

---

N. 202. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - **Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi.** (Ufficio automobilistico). 2 aprile 1920.

A datare del 1° aprile corrente anno i prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi sono i seguenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Benzina pesante tipo autocarri nuda a | L. | 319,45 | al quintale |
| Benzina leggera tipo aviazione nuda a | » | 364,95 | id. |
| Petrolio nudo . . . . . a | » | 176,50 | id. |
| Olio denso . . . . . a | » | 4,00 | al chilogramma (peso lordo essendovi compreso anche l'imballaggio). |
| Olio extradenso . . . . . a | » | 4,00 | |
| Olio semidenso . . . . . a | » | 3,80 | |
| Olio fluido . . . . . a | » | 3,65 | |
| Grasso consistente . . . . . a | » | 4,00 | |
| Carburo di calcio . . . . . a | » | 2,00 | al chilogr. (peso netto ed imballaggio gratis). |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bidoni cilindrici da litri 17 a 18 | a | L. | 12,00 | l'uno |
| Bidoni cilindrici da litri 35 | a | » | 20,00 | » |
| Cassetta di legno con due latte | a | » | 16,40 | l'una |
| Latta isolata | a | » | 6,20 | » |
| Cassetta di legno isolata | a | » | 4,00 | » |
| Fusti in ferro per benzina | a | » | 5,00 | al chilogramma |

*Il Ministro* I. BONOMI.

N. 203. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Ammissione di militari di truppa nella R. guardia per la pubblica sicurezza.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 aprile 1920.

Non ostante le disposizioni contenute nelle circolari n. 316 e 549 del *giornale militare* 1919, confermate con telespresso n. 45042/2 del 24 dicembre stesso anno, diretto ai Comandi di corpo d'armata, risulta che l'opera di propaganda per l'arruolamento nel corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza non trova sempre da parte delle competenti autorità militari la necessaria cooperazione e che non poche delle domande all'uopo presentate per il prescritto tramite gerarchico rimangono inevase, circostanza questa che induce i militari interessati a rivolgersi direttamente, o per mezzo delle rispettive famiglie al Ministero dell'interno affine di sollecitare le pratiche di arruolamento.

Risulta altresì a questo Ministero che le richieste d'ufficio dirette ai corpi del R. esercito dalle autorità della R. guardia, intese ad ottenere il sollecito avviamento alle sedi legionali della guardia stessa dei militari le cui domande sono già state accolte, non hanno spesso alcun risultato.

Questo Ministero, ad evitare il ripetersi di siffatti inconvenienti, richiama tutte le autorità interessate alla stretta osservanza delle disposizioni contenute nelle circolari sopra accennate in base alle quali è fatto obbligo ai comandi di corpo, di deposito e di distretto:

1° Di trasmettere con tutta sollecitudine al comando generale della R. guardia per la pubblica sicurezza in Roma le domande di militari aspiranti a tale arruolamento, corredandole dei fogli matricolari e caratteristici degli interessati;

2° Di aderire senza indugio alle richieste che saranno avanzate d'ufficio dalle autorità della R. guardia stessa riguardanti l'invio dei militari riconosciuti idonei ai rispettivi comandi legionali;

I comandi di corpo, di deposito e di distretto aderiranno altresì alle eventuali richieste di notizie che saranno avanzate da parte delle autorità predette relative a militari aspiranti al passaggio nel corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza.

*Il Ministro* I. BONOMI.



Prezzo della presente dispensa l. 0.20

(1504) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Ro

Militare Centrale



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1920 — 9 Aprile

N. 204 - 7 marzo 1920. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. - R. decreto-legge n. 287, che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 . . . . . Pag. 228

» 205 - 7 marzo 1920. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 288, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 . *Pag.* 229

» 206 - 7 marzo 1920. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 306, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 . . . . . *Pag.* 229

» 207 - 7 marzo 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 351, che apporta modificazioni al R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito . . . . . *Pag.* 230

» 208 - 25 marzo 1920. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Regio magistrale decreto circa la ripresa della coniazione delle medaglie Mauriziane pel merito militare di dieci lustri, da effettuarsi, d'ora in avanti, nel bronzo dei cannoni austriaci tolti al nemico nella recente guerra . . . . . *Pag.* 232

» 209 - 29 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ricognizione generale dei materiali del gruppo C. presso le direzioni, stabilimenti e reggimenti d'artiglieria . . . . . *Pag.* 233

» 210 - 31 marzo 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Legge n. 350, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1919-920, sino a quando siano approvati per legge . *Pag.* 236

» 211 - 8 aprile 1920. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Ricognizione generale dei materiali da eseguirsi presso tutti i corpi dell'esercito . . *Pag.* 236

» 212 - 8 aprile 1920. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria nati nel primo semestre dell'anno 1897 o anteriormente . . *Pag.* 236

» 213 - 8 aprile 1920. RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni del Regno . . . . . *Pag.* 237

» 214 - 8 aprile 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per piloti d'aeroplano (ufficiali e truppa) - Riassunzione di piloti d'aeroplano già rinviati ai corpi di provenienza per effetto della circolare 30 *P.* del cessato sottosegretariato armi, munizioni ed aeronautica . *Pag.* 237

» 215 - 8 aprile 1920. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale . . . . . *Pag.* 237

» 216 - 8 aprile 1920. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per i capi meccanici dei reggimenti campali . . . . . *Pag.* 243

» 217 - 8 aprile 1920. — TRASPORTI. — Servizio diretto con la Sardegna per i viaggi a tariffa ridotta . . . . . *Pag.* 244

» 218 - 8 aprile 1920. TRASPORTI. - Uso dei libretti di viaggio . *Pag.* 245

» 219 - 9 aprile 1920. — SCUOLE MILITARI. — Inizio dei corsi di « applicazione » per gli ufficiali effettivi dell'arma del genio . . . . . *Pag.* 246

» 220 - 9 aprile 1920. — SCUOLE MILITARI. — Inizio dei corsi di « perfezionamento » per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti, reclutati durante la guerra . . . . . *Pag.* 248

ERRATA CORRIGE . . . . . *Pag.* 265

CIRCOLARE N. 204. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. R. decreto-legge n. 287, **che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale Ragioneria). 7 marzo 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 69, del 23 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finaziario in corso sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — ALBRICCI.

Tabella di maggiori assegnazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. n. | 5 | Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi dell'Amministrazione centrale . . . . . | L. | 620.000 |
| » | 6 | Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza . . . . . | » | 160.000 |
| » | 8 | Sussidi al personale di qualunque categoria, in attività di servizio . . . . . | » | 80.000 |
| » | 9 | Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ecc. | » | 160.000 |
| » | 29 | Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle Amministrazioni militari dipendenti. . . | » | 1.090.000 |
| | | Totale delle maggiori assegnazioni | L. | 2.110.000 |

N. 205. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 288, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale Ragioneria). — 7 marzo 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 69, del 23 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del ministro della guerra per l'esercizio finaziario 1919-920 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 60-bis | Spese per la guerra . . . . . | L. 40.000.000 |
| » » 60 quater | Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni . . . . . | » 50.000.000 |

Le indicate somme dovranno servire esclusivamente per pagamenti con la clausola di commutabilità in titoli del nuovo prestito.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — ALBRICCI.

---

N. 206. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R. decreto-legge n. 306, che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.** (Segretariato generale - Ragioneria). — 7 marzo 1920. — (Gazzetta ufficiale, n. 73, del 27 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — ALBRICCI.

Tabella delle maggiori assegnazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finaziario 1919-920:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. n. 18 | | Ufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei Reali carabinieri, ecc. | L. | 5.000.000 |
| » » 27 | | Indennità eventuali, escluse quelle per i carabinieri, ecc. | » | 8.000.000 |
| » » 31 | | Spese per i ricoverati negli stabilimenti militari ecc. | » | 12.000.000 |
| » » 60-bis | | Spese per la guerra | » | 170.000.000 |
| » » 60-bis-B | | Spese per la gestione dell'ufficio centrale per le nuove provincie | » | 30.000.000 |
| » » 60-bis-C | (Di nuova istituzione) | Spese per lavori urgenti di ricostruzione eseguiti dall'amministrazione militare nelle terre liberate | » | 15.000.000 |
| » » 60-quater | | Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni | » | 40.000.000 |
| | | Totale delle maggiori assegnazioni | L. | 280.000.000 |

N. 207. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. Decreto-legge n. 351, che apporta modificazione al R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 marzo 1920. (Gazzetta ufficiale n. 79, del 3 aprile 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Agli articoli 7, 8, 22, 29, 31, 32, 34 e 37 del R. decreto-legge del 16 ottobre 1919, n. 1986, sono sostituiti i seguenti:

Art. 7. — I sergenti e i sergenti maggiori hanno il seguente assegno giornaliero:

| | | |
|---|---|---|
| Sergenti | L. | 5 |
| Sergenti maggiori | » | 6 |

Per ogni quadriennio di servizio passato nello stesso grado spetta loro un aumento giornaliero di L. 0.80.

Art. 8. — I marescialli dei tre gradi, i maestri d'arme e i capi maniscalchi hanno il seguente stipendio annuo:

Maresciallo, maestro d'arme di 3ª classe, capo maniscalco di 3ª classe L. 3000
Maresciallo capo, maestro d'arme di 2ª classe, capo maniscalco di 2ª classe . . . . . » 3500
Maresciallo maggiore, maestro d'arme di 1ª classse, capo maniscalco di 1ª classe . . . . . » 4000

Per ogni quadriennio di servizio passato nello stesso grado lo stipendio aumenta di annue L. 400. Lo stipendio massimo che non può essere oltrepassato è fissato in L. 6000.

Art. 22. — La pensione spettante ai sottufficiali che dopo 20 anni di servizio cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, sia di autorità o per prescrizione di legge, sarà liquidata sull'assegno complessivo o stipendio percepito durante l'ultimo anno di servizio effettivo.

La pensione sarà eguale ad un trentesimo sopra le prime tremila lire e ad un cinquantesimo sopra la rimanente somma per ciascun anno di servizio utile agli effetti della pensione.

In nessun caso la pensione potrà essere superiore ai nove decimi dell'assegno o stipendio goduto nell'ultimo anno di servizio.

Art. 29. — Ai sottufficiali di carriera in servizio alla data del 1 gennaio 1920 sarà corrisposta una volta tanto una somma esente da ogni ritenuta di L. 150 se scapoli e di L. 350 se ammogliati o vedovi con prole. Quest'ultima somma sarà aumentata di L. 50 per ogni figlio minorenne a carico del sottufficiale.

Art. 31. — I sottufficiali tuttora alle armi, compresi quelli del corpo invalidi e veterani, che abbiano compiuto 35 o più anni di servizio o compiano 35 anni di servizio entro il 30 giugno 1920, saranno licenziati non oltre questa data e liquideranno una pensione secondo le norme del presente articolo 22 sulla base dell'assegno o stipendio percepito nell'ultimo mese di servizio effettivamente prestato.

Quelli che verranno a compiere 35 anni di servizio tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1920 saranno collocati a riposo con le norme di cui all'articolo 22 e liquideranno anche essi la pensione in base all'assegno o stipendio percepito nell'ultimo mese di servizio effettivamente prestato.

Art. 32. — I sottufficiali già sprovvisti di pensione che all'andata in vigore del presente decreto-legge siano in congedo e che durante la campagna di guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio in qualità di trattenuti oppure di richiamati a loro domanda in base alla legge n. 621 del 5 luglio 1914, liquideranno una nuova pensione in ragione dei nove decimi dell'assegno goduto nell'ultimo mese di servizio effettivamente prestato.

Art. 34. — Gli attuali marescialli maggiori e maestri d'arme di prima classe saranno ammessi agli aumenti quadriennali di cui all'articolo 8 quando abbiano compiuto il 18°, 22°, 30° e 34° anno di servizio a meno che gli aumenti stessi non spettino loro prima, per compiuti quadrienni di grado.

Art. 37. — I sergenti ed i sergenti maggiori godranno del soprassoldo di L. 60 o 31 mensili previsto dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18. I marescialli dei tre gradi ed i sottufficiali con grado corrispondente godranno, invece, della indennità mensile di L. 100 o 65 di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 11 settembre 1918, n. 1314, modificato dall'articolo 5 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, oppure di quella di L. 70 o 35 di cui all'articolo 1 del detto decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18.

Il soprassoldo e la indennità di cui al comma precedente saranno corrisposti fino a quando saranno devolute analoghe indennità agli ufficiali ed agli impiegati civili dello Stato.

Col 1° gennaio 1920 cesserà per i sottufficiali in godimento della indennità straordinaria di cui al decreto luogotenenziale n. 1140 del 10 luglio 1919.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA ALBRICCI — SCHANZER.

---

N. 208. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. - **Regio magistrale decreto circa la ripresa della coniazione delle medaglie mauriziane pel merito militare di dieci lustri, da effettuarsi, d'ora in avanti, nel bronzo dei cannoni austriaci tolti al nemico nella recente guerra.** (Gabinetto del ministro). - 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, RE D'ITALIA

Vedute le Regie magistrali patenti 19 luglio 1839 con le quali venne istituita la medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci lustri, ed essendo Nostra volontà che la detta medaglia, istituita per segnalare con apposito emblema quei provetti ufficiali che contassero parecchi lustri di militare carriera commendevole per fedeltà e valorose gesta, rappresenti anche una memoria tangibile della vittoriosa guerra 1915-1918;

Veduto il provvedimento preso in data 10 aprile 1918 con cui venne sospesa la coniazione di dette medaglie;

Sentito il Consiglio degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sulla proposta del Nostro primo segretario per il Gran magistero Mauriziano

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La medaglia Mauriziana di cui all'articolo 1 delle predette regie magistrali patenti 19 luglio 1839, verrà d'ora in avanti coniata nel bronzo dei cannoni austriaci, tolti al nemico nella guerra 1915-1918.

Art. 2.

Nulla è innovato delle altre disposizioni vigenti per detta onorificenza, comprese quelle del Nostro magistrale decreto 21 aprile 1917 con cui veniva istituita una piccola medaglia d'oro da applicarsi, quale distintivo, al nastrino verde; la quale seguiterà ad essere coniata in oro.

Art. 3.

Del nuovo tipo di medaglia Mauriziana in bronzo verranno decorati tutti quei cavalieri che ottennero, o che otterranno, tale onorificenza dopo la data in cui, a causa della guerra, fu temporaneamente sospesa la coniazione della medaglia Mauriziana e cioè dopo il 10 aprile 1918.

Il Nostro primo segretario predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato al controllo generale dell'Ordine mauriziano.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BOSELLI.

N. B. — Agli ufficiali che conseguirono tale alta onorificenza dopo il 10 aprile 1918 saranno fatte pervenire, appena pronte, le medaglie Mauriziane del nuovo tipo in bronzo.

N. 209. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Ricognizione generale dei materiali del gruppo C presso le direzioni, stabilimenti e reggimenti d'artiglieria.** (Direzione generale revisione di conti). — 29 marzo 1920.

A parziale scioglimento della riserva espressa nella precedente circolare n. 150 del *giornale militare* c. a., mentre si dispone che anche alle direzioni e stabilimenti d'artiglieria deve essere esteso l'ordine di procedere alla ricognizione generale dei materiali del gruppo *C* costituenti il proprio carico, si danno qui di seguito le speciali norme che al riguardo gli enti suddetti dovranno seguire, e che, sempre nei limiti dei materiali del gruppo *C*, debbono intendersi estese anche ai reggimenti e servizi d'artiglieria, in sostituzione di quelle di cui alla citata circolare n. 150, in considerazione della speciale loro formazione organica e della importanza che per essi assumono tali materiali.

Per le direzioni, uffici e stabilimenti del genio militare e per gli enti d'aeronautica verrà esaminata in seguito l'opportunità di effettuare la ricognizione di cui trattasi e verranno in tal caso impartite le relative disposizioni ferme restando per i reggimenti del genio quelle dettate dalla circolare n. 150.

1° La ricognizione generale che gli enti d'artiglieria sono chiamati ad eseguire, ha lo scopo principale di poter iniziare le proprie contabilità in materia dal 1920-21 in poi, sulla base di rimanenze ben accertate al 1° luglio 1920, onde la situazione del carico emergente dalle scritture corrisponda poi in qualunque momento alla reale consistenza dei magazzeni.

Questo Ministero, come ha già accennato con la circolare n. 167 del *giornale militare* c. a., darà quanto prima istruzioni perchè le contabilità riferentesi agli esercizi 1919-20 e precedenti, non costituiscano ingombro od intralcio per l'inizio, la tenuta e la resa di quelle relative agli esercizi 1920-21, e susseguenti, le quali ultime per nessuna ragione dovranno rimanere arretrate, ad ogni modo gli enti d'artiglieria suindicati terranno presente che la ricognizione di cui trattasi costituisce appunto il lavoro preparatorio per l'impianto in tempo debito delle contabilità dal 1920-21 in poi;

2° Gli enti d'artiglieria adunque procederanno alla ricognizione dei propri materiali del gruppo *C* nominando apposita commissione composta del relatore, del consegnatario e di un ufficiale che nei reggimenti sarà quello addetto al materiale e nelle direzioni sarà scelto dal direttore.

Detta commissione dovrà riunirsi ed iniziare il proprio lavoro di ricognizione il mattino del 1° luglio p. v., inquantochè la data del relativo inventario dovrà essere quella del 30 giugno p. v., ed alla stessa debbono quindi riferirsi gli accertamenti delle singole voci. Per tal fine è ovvio aggiungere che le consistenze precisate nello svolgersi della ricognizione dopo del 30 giugno p. v., dovranno necessariamente essere aggiornate con i movimenti successivi di carico e scarico, dei quali la commissione in parola prenderà opportuna visione per rispondere poi completamente sull'esattezza delle cifre definitive;

3° Il lavoro della commissione dovrà riguardare tutto il materiale già assunto o da assumersi in carico entro la data del 30 giugno. Dovranno quindi escludersi tutti gli oggetti che risultino tenuti in semplice consegna, perchè appartenenti ad altri corpi od amministrazioni dello Stato, mentre si dovranno comprendere quelli che il corpo avesse dato a sua volta in consegna ad altri, nonchè i materiali in riparazione presso laboratori, stabilimenti, officine, ecc.... e quelli che trovansi in viaggio, perchè spediti ad altri enti per cessioni temporanee o definitive, il cui movimento di scarico nelle scritture o non debba aver luogo, o sia da effettuarsi sotto una data posteriore al 30 giugno.

A tale riguardo deve anche accertarsi che per tutti i materiali giunti da altri corpi nel frattempo o prima della ricognizione siasi ricevuto il relativo documento di scarico da quietanzare per effettuare con esso la definitiva sistemazione contabile del movimento in tempo debito, affinchè non risultino partite di materiali scoperte od in sospeso, che, senza le debite riserve, potrebbero dar luogo ad eventuali errori di computo, ed inesattezze quindi d'inventario;

4° La commissione considererà ai fini del proprio mandato come già verificato e quindi come esistente in magazzeno, il materiale in consegna alle unità ed ai servizi costituenti il corpo o dipendenti per tal fatto amministrativamente da esso o dalle direzioni

d'artiglieria (eccettuate le sezioni staccate d'artiglieria), qualunque sia l'attuale loro dislocazione.

All'uopo si varrà nei propri calcoli, per il riassunto totale dell'inventario dei prescritti quaderni di carico, che contemplano tutto il materiale in consegna alle dette unità o servizi, e che, in doppio originale, a norma delle vigenti disposizioni, esistono presso tali unità quale documento regolamentare del proprio carico, e presso i depositi e direzioni quale documento di scarico e per tutti gli effetti che ne derivano;

5° I corpi e le direzioni però avranno cura di far verificare in precedenza dai singoli comandanti di unità e servizi, sotto la personale vigilanza, ove sia possibile, dei ispettivi capi gruppo e col concorso e controllo degli uffici competenti (ufficio materiale nei reggimenti, consegnatario nelle direzioni), tali quaderni di carico, affinchè le cifre in essi emergenti corrispondano effettivamente alla reale consistenza dei materiali.

Le differenze eventuali tra il carico originario e quello che risulterà dalla verifica suindicata, saranno personalmente vagliate dai rispettivi comandanti di corpo, di deposito o capi servizio, e mentre verrà senz'altro disposto per le relative correzioni da apportarsi subito ai quaderni in parola, affinchè la commissione di cui al n. 2 possa basarsi su documenti indubbiamente esatti, verrà anche provveduto per l'addebito e regolare discarico nell'esercizio in corso delle deficienze non giustificate.

La verifica anzidetta dovrà risultare da apposito verbale in doppio da inserirsi in ciascuno dei due originali dei quaderni di carico, debitamente firmati da tutti coloro che effettuarono la verifica stessa e vistati dal comandante del corpo o capo servizio;

6° Quanto è stabilito nel precedente numero si basa sul presupposto che almeno dopo l'armistizio i quaderni di carico delle unità e servizi d'artiglieria, rientrati dalla zona d'operazione o ancora residenti nella zona d'armistizio, siano stati debitamente aggiornati o ricompilati secondo i casi, in quanto è noto che le vicende della guerra trasformarono spesso persino l'armamento delle batterie o la composizione dei servizi, e quindi i quaderni originari non potevano più rispondere al loro scopo. Ciò doveva compiersi anche in dipendenza delle disposizioni date colla circolare n. 341 in data 19 gennaio 1918 (ragioneria).

Tuttavia, qualora non sia stato ancora riordinato il carico delle predette unità, i comandanti di corpo o capi di servizio daranno le disposizioni necessarie per addivenirvi con tutta la sollecitudine possibile, affinchè i quaderni di cui è cenno siano impiantati con ogni esattezza, per costituire il documento legale della consegna dei materiali stessi e rispondere nel contempo agli scopi cui mira la ricognizione generale dei magazzeni che si predispone con la presente circolare.

E' ovvio aggiungere che anche il nuovo impianto dei quaderni di cui trattasi dovrà essere fatto seguendo le norme regolamentari e cioè con l'intervento degli uffici competenti e degli agenti consegnatari dei materiali stessi. Per le Unità e Servizi dislocati in zona di armistizio i comandanti di corpo e capi di servizio disporranno per tale impianto di quaderni nel modo che riterranno più opportuno, giacchè il Ministero intende che alle disposizioni dei precedenti numeri sia data la più ampia interpretazione, affinchè, senza omettere le debite garanzie di legalità, possa essere raggiunto lo scopo cui mirano, con sicura esattezza ed in brevissimo tempo.

Nelle Sezioni staccate d'artiglieria la ricognizione sarà fatta possibilmente dalla stessa commissione di cui al n. 2. Però, data la deficienza numerica del personale d'amministrazione nelle Direzioni e l'intralcio che porterebbe al servizio l'assenza del Relatore e del Consegnatario, si lascia ampia facoltà al Direttore di provvedervi egli stesso direttamente nei modi e con le garanzie che riterrà del caso.

7° Tosto ultimate le operazioni d'inventario, verrà dalla commissione incaricata riassunta la consistenza totale di ogni voce sulla base dei singoli inventari parziali, osservando quanto è prescritto al secondo comma del precedente n. 2, quindi la stessa commissione redigerà due distinti elenchi di tutti i materiali in carico descrivendoli come stabilisce il § 351 dell'Istruzione pel servizio dei materiali d'artiglieria ed adottando il tracciato allegato alla presente circolare, del quale tracciato, in applicazione di quanto è innanzi prescritto, non potranno essere riempite beninteso che le prime sei colonne.

In propostito è bene tener presente che i materiali che eventualmente costituiscono nuove voci di carico non comprese già fra quelle preesistenti nei propri registri o conti

giudiziali, dovranno essere classificati con la esatta nomeclatura del modello per gli inventari e in difetto, dovranno iscriversi con numeri rossi e nomeclatura corrispondente a quella di detto modello per gli inventari.

8° Gli elenchi di cui sopra è cenno saranno firmati dalla commissione che ha proceduto alla loro compilazione e successivamente dall'intero consiglio d'amministrazione, il quale vi apporrà la dichiarazione seguente: « Si dichiara che gli oggetti descritti nel presente elenco corrispondono esattamente a quelli stati riconosciuti esistenti nei magazzini e presso reparti, uffici, ecc. ».

Un esemplare di detto elenco sarà quindi subito trasmesso al Ministero (Direzione generale revisione dei conti - Divisione II - Sezione III) per i riscontri di sua competenza nell'esame delle contabilità in materie che gli saranno poi trasmesse.

9° Il secondo esemplare dell'elenco di cui sopra, corredato dagli inventari parziali che concorsero alla sua formazione, servirà al corpo oltre che per adempiere alle prescrizioni del seguente n. 10, sovratutto per l'impianto della contabilità in materie al primo luglio 1920 e quindi costituirà la base delle scritture dall'esercizio 1920-21 in poi, senza dover attendere la chiusura dell'esercizio 1919-20.

In conseguenza si dispone che anche tutti i registri ausiliari siano rinnovati, affinchè i prescritti controlli e riscontri periodici e quelli per cambio di Consegnatario, possano effettuarsi agevolmente e con le garanzie volute, mentre peraltro i registri ausiliari attualmente in uso troveranno migliore impiego nella concomitante chiusura delle contabilità arretrate.

10° Allorchè sarà approntata la contabilità dell'esercizio 1919-20 il Corpo o Direzione effettuerà nei suoi conti una chiusura provvisoria in lapis dei movimenti di carico e di scarico riguardanti la contabilità stessa; allo scopo di stabilire le rimanenze delle singole voci al 30 giugno 1920.

Tali rimanenze saranno trascritte a colonna 7 dell'elenco di cui sopra è parola, il quale sarà anche completato nelle colonne 8, 9 e 10. Così riempito l'elenco stesso sarà trasmesso, corredato dagli inventari parziali, al Ministero il quale, esaminate le differenze in più ed in meno nel carico evagliate le ragioni a riguardo prospettate a colonna 10, lo restituirà con le sue decisioni.

Tali decisioni fisseranno i movimenti di carico e di scarico, che dovranno essere effettuati sotto la stessa data del 30 giugno 1920, per ripianare le differenze riscontrate, dopo di che la chiusura definitiva dell'esercizio citato 1919-20, porterà necessariamente in rimanenza le stesse quantità dei materiali riconosciuti esistenti con l'inventario predisposto con la presente circolare e riportati, come innanzi si specifica quale consistenza di magazzino al 1° luglio 1920 sulla contabilità dell'esercizio 1920-21.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

| Categoria | N. categorico | Denominazione degli oggetti | Unità di misura | Prezzo unitario | Quantità esistente secondo l'inventario | Quantità in carico al 30 giugno | Differenze nel carico | | Ragioni delle differenze | Decisioni del Ministero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | in più | in meno | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

N. 210. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 350, che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1919-920, sino a quando siano approvati per legge.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 31 marzo 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 76, del 31 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine indicato dalla legge 29 dicembre 1919, numero 2428, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, è prorogato fino a che gli stati medesimi siano approvati per legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

---

N. 211. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. **Ricognizione generale dei materiali da eseguirsi presso tutti i corpi dell'esercito.** (Direzione generale revisione conti). — 8 aprile 1920.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare n. 150 del *giornale militare* c. a. riguardante la ricognizione generale dei materiali dei corpi al 30 giugno p. v. si avverte che le operazioni d'inventario presso gli enti che non hanno consiglio d'amministrazione, (panifici, magazzini vari, molini, ecc.) debbono essere compiute alla presenza del consegnatario e di un ufficiale delegato dalla direzione di commissariato ed in mancanza di questo da un ufficiale delegato dal comando del presidio.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 212. RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di I categoria nati nel primo semestre dell'anno 1897 o anteriormente.** — (Direzione generale leva e truppa). — 8 aprile 1920.

Ad evitare qualsiasi dubbio e per quanto possa apparire superfluo, si avverte che nell'applicare il disposto del n. 1 della circolare n. 183 *giornale militare* corrente anno, non dovranno essere congedati i sottufficiali considerati di carriera a mente del n. 1 della circolare n. 700 del 1919, nè i sergenti pei quali fosse tuttora in corso la ferma contratta all'atto della promozione all'attuale grado.

Saranno invece congedati i sergenti che non siano vincolati a ferma o rafferma, salvo ad essi la facoltà di chiedere di continuare il servizio, se si trovano nelle condizioni stabilite per la riammissione in servizio dal n. 20 della citata circolare n. 700 del 1919.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 213. RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni del Regno.** (Direzione generale leva e truppa). — 9 aprile 1920.

Per facilitare il reclutamento del personale di governo dei depositi cavalli stalloni del Regno, questo Ministero, tenuto conto dell'avvenuta riduzione dei reggimenti di cavalleria, arma dalla quale soltanto, in base al disposto nel n. 3 della circolare 155 del *giornale militare* 1919, è ora ammesso il passaggio nei depositi anzidetti dei caporali e soldati in servizio alle armi, determina di estendere a tutte le armi e corpi, come già si pratica per le riammissioni in servizio dei militari di truppa non alle armi, la facoltà di chiedere tale passaggio, obbligandosi ad assumere la prescritta ferma.

Restano ferme tutte le altre norme d'ordine generale contenute nella circolare 155 già accennata.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 214. SERVIZIO AERONAUTICO - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi per piloti d'aeroplano (ufficiali e truppa) Riassunzione di piloti d'aeroplano già rinviati ai corpi di provenienza per effetto della circolare 30 P. del cessato sottosegreteriato armi, munizioni ed aeronautica.** (Ispettorato dell'aeronautica militare). — 8 aprile 1920.

Con riferimento alle circolari n. 154, 155 e 156 del *giornale militare* c. a. si comunica che il termine utile per la trasmissione delle domande per la partecipazione ai corsi è prorogato fino al 20 aprile c. a.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 215. SERVIZIO D'ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale.** — (Direzione generale di artiglieria). — 8 aprile 1920.

Con riferimento al comma *b*) della circolare n. 28 del c. a., si riportano, in calce alla presente, il programma di esame per gli aspiranti alla carica di operaio di batteria, il programma per il corso d'istruzione per gli operai effettivi per conseguire la nomina a capo meccanico ed il programma per gli aspiranti alla nomina a capo-officina reggimentale.

*Il Ministro* I. BONOMI.

Programma n. 1.

**Programma d'esame degli aspiranti ad operai di batteria.**

L'aspirante operaio effettivo deve aver superato l'esame di proscioglimento, ed in caso negativo sottostare ad un esame di coltura corrispondente.

ESAME PRATICO - LAVORO DI SAGGIO.

*Specialità aggiustatore meccanico.* Lavorare ed aggiustare a riscontro un prisma poligonale con dimensioni assegnate (a maschio e femmina); l'altezza del prisma e del relativo riscontro sarà di millimetri 10 ed il diametro del circolo circoscritto non inferiore a millimetri 40.

L'aspirante potrà servirsi del trapano per fare i fori del riscontro.

*Specialità meccanico automobilista.* — Oltre all'esame richiesto per la specialità aggiustatore meccanico: aggiustare una bronzina di biella, sull'albero a gomito.

*Specialità tornitore meccanico.* — Tornire una vite a pane triangolare del diametro di millimetri [illegible] lunga millimetri [illegible] con [illegible]

Tornire la relativa chiocciola.

*Specialità fucinatore.* — Fucinare un anello a ghiera di bilancino ed un dado a vite esagonale per viti da millimetri 30, eseguendo le necessarie bolliture.

Gli aspiranti debbono dimostrare di conoscere bene il proprio mestiere ed il lavoro di saggio deve risultare eseguito con molta maestria.

ESAME TEORICO. — *a)* CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL MATERIALE.

*Cannone.* — Norme generali di conservazione - puliture (ordinaria e straordinaria) - scomposizione e ricomposizione dell'otturatore.

*Affusto.* — Norme generali di conservazione - avvertenze speciali per le singole parti - culla - porta culla - congegno di punteria - freni di sparo e di via - cannocchiali - scomposizione e ricomposizione delle principali parti dello affusto.

*Carreggio.* — Norme generali di conservazione.

*Autocarri* (per la sola specialità meccanico-automobilista). — Nozioni generali sugli chassis di autocarri e trattrici leggere - sui motori - sistemi di lubrificazione - raffreddamento - accensione - regolatori - regolazione della distribuzione e della accensione - riparazioni e guasti più frequenti - manutenzione - norme generali.

*b)* NOZIONI SOMMARIE SULLE MUNIZIONI E SUGLI ESPLOSIVI.

Composizione, impiego e conservazione delle balistiti in placche, in grani e in fili - della gelatina esplosiva - della pertite, del trotyl - delle polveri a grana fina.

Castagnole a fumata per esercizi d'osservazione degli scoppi del proietto, loro impiego - cenno sulle capsule fulminanti.

Composizione, funzionamento, impiego e conservazione degli inneschi mod. 906 modificati, mod. 912 e mod. 913 e modo di unirli al bossolo. Costruzione, caricamento, scaricamento e conservazione delle granate torpedini da 65 montagna - da 75/13 - da 75/906 - da 77/27 - da 100/17 - da 105/28 - della granata mina da 149 campagna - della granata da 149/12 M. 913 - dello shrapnel da 65 montagna - da 75 M. 906 - da 75/13 - da 77/27 - da 100/17 - da 105/28 - da 149 campagna e delle granate da 149/12 - dei proietti economici, e cioè shrapnel per scuola di tiro da 65 montagna - da 75 mod. 906 - da 149 camp.

Costituzione, funzionamento e conservazione delle spolette ed inneschi impiegati con i suddetti proietti.

Allestimento e modo di comporre i cartocci, ricalibramento bossoli, conservazione dei cartocci e relativi bossoli adoperati per il lancio dei suddetti proietti e di quelli pel tiro a salve e per istruzione.

Composizione e scomposizione dei cartocci proietto, ed impiego in genere degli attrezzi per il servizio delle munizioni dei vari calibri da campagna e montagna.

Programma n. 2.

**Programma pel corso d'istruzione da eseguirsi dagli operai effettivi dei reggimenti campali negli stabilimenti dell'arma per conseguire la nomina a capo meccanico.**

BOCCHE DA FUOCO: SPECIALITÀ DA CAMPAGNA LEGGIERA, A CAVALLO E DA MONTAGNA.

1. Incavalcare e scavalcare il pezzo sull'affusto - composizione e scomposizione degli otturatori dei cannoni da 75 mod. 906 e da 75 mod. 911, da 65 montagna, da 75/13 mod. 915, da 77/27, da 100/17 mod. 914 - nomenclatura delle parti - aprire e chiudere la culatta - togliere l'otturatore dalla bocca da fuoco e rimetterlo a sito, applicare l'otturatore di ricambio.

Togliere le striature ed ingranamenti ai pani di un vitone ed alla chiocciola - applicare una cordicella da sparo nel cannone da 75 mod. 911.

2. Funzionamento delle varie parti del congegno di chiusura, di scatto e di estrazione del bossolo, sostituzione delle parti di ricambio per rotture, deformazioni, corrosioni, ecc.

Avvertenze relative per il cambio delle parti durante il tiro con i mezzi di cui si dispone in batteria.

3. Togliere ammaccature e sbavature all'origine dei filetti dell'alloggiamento del vitone nel cannone da 75 mod. 911.

4. Rilevare mediante impronta di zolfo e guttaperca i difetti esistenti nell'anima del pezzo. In quali casi si può adoperare lo zolfo, ed in quali casi la guttaperca.

5. Nomenclatura, composizione, scomposizione e modo di adoperare la stella mobile nella misurazione delle bocche da fuoco.

6. Per la bocca da fuoco da montagna a cannone scorrevole sull'affusto, esaminare le facce di scorrimento della slitta e del freno. Togliere ammaccature, sbavature ed altre cause che possano impedire il libero scorrimento. Incavalcare e scavalcare il cannone della slitta ed assicurarsi del buon funzionamento del chiavistello di ritegno del cannone alla slitta. Togliere e rimettere il freno sull'affusto.

7. Lavaggi alle bocche da fuoco - procedimento per togliere parti di ramature.

8. Norme per la conservazione delle bocche da fuoco - conservazione e trasporto delle munizioni.

SPECIALITÀ CAMPALE PESANTE E REGGIMENTO AUTO-PORTATO.

1. Composizione e scomposizione dell'otturatore da 105/28 - da 149 mod. 914 - da 149/12 mod. 914/916 - regolare il funzionamento dell'otturatore - imperfetta chiusura e modo di rimediarvi - sfuggite di gas - criteri per conoscere le sfuggite di gas - cause che possono produrre le sfuggite e modo di impedirle - modo di liberare l'otturatore in caso di inceppamento - modo di rimediare agli inconvenienti che possono accadere durante il tiro con i mezzi di cui si dispone in batteria.

2. Togliere ammaccature e sbavature sia all'esterno della bocca da fuoco che al congegno di chiusura - riparazioni in caso di solcature e striamenti dovuti a sfregamenti - piccole riparazioni alle varie parti del congegno di chiusura.

3, 4 e 5. — Come è detto ai numeri 4, 5 ed 8 nella specialità artiglieria da campagna leggera.

AFFUSTI E CARREGGIO.

1. *Materiale in legno.* — Riparazioni e ripieghi attorno alle ruote, ai timoni, timonelli, bilance, bilancini, ai basti, alle armature da basti, ai cofani, alle cassette ed agli armamenti - applicare fasciature, leghe, stringhe, ecc.

2. *Materiale in ferro.* — Drizzare, spianare, incastrare un foglio di lamiera a martello e praticarvi fori col trapano e con la spina a mano - piegare un pezzo di ferro sagomato - unire con bollitura due pezzi di ferro in verghe - eseguire saldature sia a stagno, sia a forte con ottone e rame - eseguire saldature autogene - ribadire chiodi a caldo ed a freddo, a testa a fungo ed accecata - ribadire bullette a freddo - costruire una chiavarda col rispettivo dado e controdado - ripassare un'avvitamento con la madrevite, o, in mancanza di questa, con la lima - togliere ammaccature e simili prodottisi per gli sfregamenti, o per mancanza di lubrificazione - costruire coppiglie e chiavette semplici e doppie - costruire ed applicare coprigiunti d'unione per riparare parti in lamiera del materiale in ferro rottesi nell'impiego (riparazioni provvisorie) - modo di raddrizzare alberi, asticoli ed altro piegati, procedendo a caldo od a freddo secondo il caso - modo di pulire i metalli - togliere le macchie d'ossido dal ferro, acciaio, ottone, ecc., nelle parti lavorate fine e di precisione - conservazione degli strumenti verificatori.

3. *Coloritura e lubrificazione dei materiali.* — Macinare i colori - cuocere l'olio di lino - composizione delle vernici - preparazione delle superfici nuove o già colorite per applicarvi la nuova coloritura - maniere per digrassare un materiale - composizione dei varii grassi - loro impiego nell'ingrassamento e nella lubrificazione.

4. *Materiale d'artiglieria da campagna leggiera e pesante, a cavallo e da montagna.* - Smontare, pulire e rimontare le parti amovibili - adattamento ed applicazione ad affusti e carreggio di parti nuove che sostituiscono quelle logore e fuori uso - smontare un freno idraulico con ricuperatore a molle e pneumatico - eseguire la manutenzione; cambio della glicerina e delle guarniture - sostituzione di molle del ricuperatore a molla - vuotatura e riempimento dei ricuperatori pneumatici - modo di montare le molle a calotta e quelle a spirale per ricuperatore - uso delle pompe ad aria - uso e verifica dei manometri - conoscenza ed uso del densimetro - composizione e correzione delle miscele liquide per freni idraulici - conoscenza degli inconvenienti che

rendono irregolare il rinculo ed il ritorno in batteria dei pezzi a deformazione - modo di ovviare agli inconvenienti dei freni in cui è applicato il regolatore al rinculo e nei freni in cui non vi è regolatore - rimontare, lubrificandole, le parti scorrevoli del freno idraulico - smontare e montare il congegno di punteria - sua manutenzione - sostituzione di parti - registrazione - cambio di bronzine alle ruote - smontaggio e montaggio e sostituzione di molle degli equilibratori di pezzo.

Norme generali per la conservazione del carreggio.

5. *Veicoli automobili* (per la sola specialità meccanico-automobilistica).

a) *Motori.* — Composizione e scomposizione - aggiustaggio delle bronzine dell'albero a gomito, mantenendo la regolazione delle ruote di distribuzione - cambio ed aggiustaggio delle bronzine e regolazione dell'albero a gomito - cambio di un pistone - di una biella, di uno spinotto - aggiustaggio della biella, sullo spinotto e sull'albero a gomito - cambio ed aggiustaggio delle fasce elastiche di un pistone - cambio dei cilindri, controllo della camicia d'acqua, cambio del tappo di chiusura - cambio di una punteria - controllo del sistema di lubrificazione e sua regolazione - cambio di una ruota di distribuzione - smerigliatura delle valvole - messa a punto di un motore - prova al freno dinamometrico - inconvenienti comuni ai motori e modo di ripararli.

*Carburatore.* — Vari tipi di carburatore, cambio delle parti - manutenzione - regolazione - inconvenienti - modo di ripararli.

*Magnete.* — Vari tipi di magnete - cambio delle parti, che può essere fatto dal meccanico-automobilista - montaggio - regolazione e controlli da farsi - difetti - modo di riconoscerli e ripararli - avance, angolo di calettamento del magnete - avance fisso - avance regolabile - candele - fili conduttori - isolati ed attacchi per candele - vari tipi - quali sono i difetti principali dei magneti - norme di manutenzione.

*Apparecchi di avviamento.* — Vari tipi - difetti e modo di ripararli - accumulatori elettrici, norme di manutenzione e carica - vibratori - avvertenze sull'impiego.

*Regolatori di velocità del motore.* — Vari sistemi - norme di manutenzione - difetti e modo di ripararli.

*Pompe per acqua, olio e benzina*, ecc., come sopra.

*Raffreddamento dei motori.* — Vari sistemi: radiatori - ventilatori, ecc. - norme da seguirsi nelle riparazioni - difetti comuni.

*Lubrificazione dei motori.* — Vari sistemi - loro difetti e pregi - norme da seguirsi nei controlli e nelle riparazioni - manometri, ecc. - regolazione della lubrificazione.

*Apparecchi per far affluire il carburante.* — Composizione, regolazione, modo di riparare i guasti - manutenzione - manometri di controllo.

b) *Frizione.* — Vari tipi, scomposizione e composizione, aggiustaggio e cambio di parti - regolazione - difetti - manutenzione. Comandi della frizione - acceleratore a mano ed a pedale - manette per l'avance.

c) *Cambio di velocità e differenziale.* — Vari tipi - cenni sulla teoria delle ruote dentate, cilindriche, coniche, elicoidali, forma dei denti, larghezza, superfici di sviluppo - difetti delle ruote, modo di riconoscerli - cuscinetti a sfere portanti e di spinta - difetti che si producono - modo di riconoscerli.

Scomposizione e composizione dei cambi e differenziali - cambio di ruote (dentate) e di cuscinetti - regolazione e controllo - cambio delle guarniture del premistoppa e regolazione - norme da seguirsi nel primo montaggio.

d) *Chassis.* — Vari tipi - organi comuni - sospensioni elastiche, assali, fusi, ruote, bronzine - cerchioni di gomma piena, pneumatici, cerchioni di ferro striato - guida a sterzo - organi di trasmissione e della spinta - ripari delle catene - freni, vari tipi - vasche e loro tubazioni - comandi a mano ed a pedale, cruscotto, cofano motore, grembiali, ripari, ecc., organi di agganciamento per traino meccanico - organi e grue comandati a motore, ecc. - scomposizione e composizione dei diversi tipi di chassis in uso per l'artiglieria, piccole riparazioni - cambio ed aggiustaggio di parti principali della guida a sterzo, delle sospensioni elastiche, delle ruote, montaggio dei cerchioni di gomma piena - cambio di parti del cardano, delle catene del puntone di spinta, ecc. - cambio delle guarniture del premistoppa - cambio dei cuscinetti - regolazione degli ingranaggi del ponte - cambio ed aggiustaggio di chiavette delle ruote motrici nei veicoli a cardano.

Difetti e modo di rimuoverli - norme di manutenzione delle parti dello chassis.

e) *Carrozzerie.* Vari tipi e forme - organi accessori - fari - fanali - martinelli - capotte - copertoni, ecc. Riparazioni ordinarie, manutenzione.

f) *Norme di manutenzione in genere.* — Norme per la preparazione di macchine per lunghi viaggi - norme durante le soste ed all'arrivo - norme da seguirsi in climi molto rigidi.

Controlli da eseguire specialmente dall'operaio di batteria ai suoi veicoli - suoi incarichi durante la marcia, ecc.

g) *Principali carburatori e lubrificatori in uso.* — Qualità e caratteristiche principali.

6. *Veicoli a trazione meccanica* (per la sola specialità meccanico-automobilista). Vari tipi e loro parti principali, riparazioni e cambio di parti - norme di manutenzione.

STRUMENTI DI PRECISIONE, SPECIALITÀ DA CAMPAGNA, A CAVALLO E CAMPALE PESANTE.

*Goniometro mod. 1912.*

Scomposizione e ricomposizione ordinaria del goniometro - guasti più frequenti - modo di ripararli - riparazioni possibili presso i corpi - messa in stazione dello strumento - verifica e rettifica del dispositivo per la misura dell'angolo di sito e dell'orientatore magnetico - verifica del cono di base del goniometro e dell'incavo a coda di rondine della culla del cannocchiale.

Pulizia esterna dello strumento. Graduazioni e loro lettura.

Verifica del parallelismo dell'asse ottico del cannocchiale con la sua base.

Pulizia esterna del cannocchiale.

Conservazione del goniometro e del cannocchiale nei rispettivi astucci.

Scomposizione e ricomposizione del treppiede - guasti più frequenti - modo di ripararli - riparazioni possibili presso i corpi - verifica del funzionamento delle diverse parti del treppiede - verifica degli incavi destinati a ricevere le corrispondenti parti del goniometro.

Stabilità del treppiede - pulizia esterna - conservazione del treppiede nel relativo astuccio.

*Alzi da 75/13, M. 915, da 75/906; da 100/17 M. 914, da 105/28, da 149 M. 914, da 149/12 mod. 914, arco di puntamento da 75/911. Supporto per cannocchiale panoramico da 75/911. Cannocchiali panoramici da 75/906/911 da 75/13 M. 915, M. Cortese Falcone; M. preda bellica. Cerchio di direzione M. 915.*

Scomposizione e ricomposizione dell'alzo - guasti più frequenti - modo di ripararli - riparazioni possibili presso i corpi - verifica e rettifica dell'alzo - parallelismo dell'asse della bocca da fuoco - pulizia e lubrificazione dell'alzo - modo di sostituire il tubo di vetro a bolla d'aria del livello della scatola d'alzo - graduazioni e loro lettura.

Scomposizione e ricomposizione dell'arco di puntamento - guasti più frequenti - modo di ripararli - riparazioni possibili presso i corpi - verifica della base a coda di rondine e del corrispondente alloggiamento sul cannone - verifica dell'arco gradnato - pulizia e lubrificazione dell'arco - conservazione del relativo astuccio.

Scomposizione e ricomposizione del cerchio di direzione M. 915 - guasti più frequenti - modo di ripararli - riparazioni possibili presso i corpi - graduazione e loro lettura - norme d'impiego.

Verifica e rettifica dell'asse ottico del cannocchiale panoramico e del collimatore - manovra dei diversi dispositivi di registrazione.

Pulizia esterna del cannocchiale panoramico - conservazione di questo nel relativo astuccio - modo di riconoscere dall'esterno lo stato di conservazione delle parti ottiche interne.

*Graduatore automatico da 75 mod. 906.*

Scomposizione e ricomposizione del graduatore automatico - guasti più frequenti - modo di ripararli - riparazioni possibili presso i corpi - verifica e rettifica del graduatore - graduazione e lettura - norme di impiego - pulizia e lubrificazione del graduatore - sua conservazione.

*Graduatore di spoletta da 75 mod. 906* (chiave per graduare spolette da 149 A).

Scomposizione e ricomposizione del graduatore - Guasti più frequenti - modo di

ripararli - riparazioni possibili riparazioni possibili presso i corpi - verifica e rettifica del graduatore - Graduazione e lettura - norme d'impiego - pulizia, lubrificazione e conservazione del graduatore.

*Binocoli triedri.*

Verifica del parallelismo degli assi ottici dei due tubi - manovra di aggiustamento alla vista - verifica dello stato di conservazione delle parti ottiche interne - pulizia esterna dei binocoli, loro conservazione nei relativi astucci.

*Materiale telefonico da campo mod. Anzalone.*

Parti essenziali - organi per la trasmissione e per il ricevimento della parola - organi per la chiamata - organi complementari - organi accessori.

Impianto di una stazione telefonica da campo - servizio dell'apparato - cambio della pila - guasti più frequenti - verifica e ricerca dei guasti - riparazioni possibili presso i corpi - norme per la conservazione e per il trasporto dei materiali.

Quadranti a livello a doppia graduazione M. Righi (da 65 mont. da 75/911 d'assedio.

Parti essenziali dei vari tipi di quadranti - scomposizione e ricomposizione - graduazioni e loro lettura - norme di impiego - verificazione e rettificazione - pulizia, lubrificazione e conservazione del quadrante - guasti più frequenti - riparazioni possibili presso i corpi.

*Apparati Faini*

Descrizione delle parti dell'apparato e degli organi accessori - modo di far funzionare l'apparato - sua messa in stazione - verifica e ricerca dei guasti più frequenti modo di ripararli - norme per la conservazione ed il trasporto degli apparati.

*Specialità da montagna.*

*Goniometro mod.* 1912 (vedi quanto è detto per la specialità campagna).

*Alzo panoramico da* 65 *montagna e alzo e cannocchiale da* 75/13 *mod.* 915 - (vedi quanto è detto circa l'alzo e cannocchiale panoramico da 75 mod. 906).

*Cerchio di direzione mod.* 915 - (vedi quanto è detto per la specialità campagna).

*Graduatore automatico da* 65 *montagna*
*Graduatore di spolette da* 65 *montagna*
*Binocoli triedri*
*Materiale telefonico da campagna modello Anzalone*
*Quadrante a livello a doppia graduazione per cannone da* 65 *montagna e* 75 *modello* 911

Vedi il corrispondente per la specialità campagna.

*Apparati Faini* - (vedi quanto è detto per la specialità campagna).

Programma N. 3.

**Programma pel corso d'istruzione per conseguire la nomina a capo-officina reggimentale.**

Per essere ammessi al corso, gli aspiranti dovranno, prima di essere presi in esame dalla Commissione di avanzamento, dar prova di possedere sufficiente coltura generale, superando, presso i rispettivi corpi, apposito esame sul seguente programma:

1. Composizione italiana (svolgere con chiarezza, retta ortografia e calligrafia chiara ed intelligibile un tema inerente alle proprie mansioni);

2. Aritmetica (nozioni generali comprese le frazioni e le proporzioni).

I comandanti dei Corpi faciliteranno, con disposizioni interne, l'acquisto delle cognizioni di coltura generale sopra indicate, agli aspiranti che ne difettino, ed allegheranno alla copia della deliberazione della Commissione d'avanzamento il risultato dell'esame, al quale li faranno sottoporre da apposita commissione, che classificherà ciascun compito con un punto di merito da 0 a 10.

Al programma N. 2, che gli aspiranti devono ripetere presso gli Stabilimenti di artiglieria dando maggior sviluppo alla parte riguardante le nuove artiglierie od armi introdotte in servizio ed alle relative munizioni ed a quella riguardante i veicoli automobili, si deve aggiungere:

TECNOLOGIA MECCANICA

Dar prova di conoscere praticamente le macchine motrici, le macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei legnami, e le materie prime che si impiegano presso i laboratori reggimentali per la riparazione e manutenzione del materiale di artiglieria, secondo il seguente programma:

*Legnami da lavoro.* — Classificazione dei legnami; proprietà e caratteri distintivi delle varie essenze; difetti che presentano i vari legnami da lavoro; stagionatura; forme sotto cui viene messo, generalmente, in commercio il legname da lavoro; attrezzi da lavoro e macchine impiegate per la lavorazione del legname; diversi sistemi di seghe, pialle, torni, trapani modanatrici, macchine a fare incastri, macchine a copiare, macchine per piegare gavelli, ecc. Coloriture regolamentari per il materiale di artiglieria; sostanze che si impiegano nella composizione delle varie coloriture; loro principali proprietà e modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si possono riscontrare in tali materie; collaudazione delle materie stesse.

*Tessuti - Cordami - Crini - Setole.* — Proprietà principali; modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si possono riscontrare in tale materia, collaudazione delle materie stesse.

*Pelli e cuoiami.* — Concia delle pelli secondo i vari procedimenti usati; specie di cuoiami che si impiegano nel servizio d'artiglieria; loro proprietà caratteristiche; modo di riconoscere le falsificazioni che si possono riscontrare nei cuoiami; loro collaudazione; macchine da cucire tela e cuoiami.

*Metalli.* — Ferro; sue proprietà, sua lavorazione; bollitura e saldatura del ferro; acciaiazione del ferro; collaudazione del ferro.

Acciaio; sue proprietà e varietà; modo di trattare l'acciaio alla fucina; tempra; collaudazione dell'acciaio secondo le specie e qualità.

Ghisa; sue proprietà e caratteri distintivi.

Rame, stagno, zinco, piombo, antimonio e loro leghe. Proprietà, loro impiego e loro collaudazione.

*Combustibili.* — Legna, coke, litantrace, torba, antracite, lignite, carbone di legno; caratteri distintivi; loro impiego e loro collaudazione.

*Strumenti da lavoro e principali macchine utensili impiegate per la lavorazione dei metalli.* — Conoscenza pratica delle varie specie di torni, trapani, pialle, limatrici, fresatrici, punzonatrici, cesoie, seghe, macchine per piegare cerchioni, magli a vapore, magli atmosferici, magli a cinghia, ventilatori, ecc. Loro impianto; lavorazioni che con esse si possono eseguire, loro modo di funzionare; difetti che possono presentare e modo di correggerli; manutenzione.

*Macchine motrici.* — Conoscenza pratica delle varie specie di motori: Motori a gas, motori a scoppio, motori ad olio pesante, motori a vapore, motori elettrici e linee di alimentazione; loro modo di funzionare; inconvenienti che possono prodursi nel loro funzionamento e modo di porvi riparo; guasti che possono verificarsi nei vari motori e loro riparazione; condotta e manutenzione delle varie specie di motori.

DISEGNO.

Dar prova di sufficiente conoscenza del disegno, in modo tale da leggere con facilità ed esattezza i disegni del materiale di artiglieria, e da rappresentare con schizzi a mano libera, per uso di officina, parti di materiale d'artiglieria ed organi di macchine.

---

N. 216. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso d'istruzione per i capi meccanici dei reggimenti campali.** — (Direzione generale di artiglieria). — 8 aprile 1920.

Per riconfermare a capi meccanici i sottufficiali che furono nominati a tale carica durante la guerra in base alla circolare n. 61394 in data 17 agosto 1916 (Direzione generale artiglieria - divisione artiglieria - sezione 2ª) questo Ministero determina che dal 3 maggio p. v. abbia inizio, per i sottufficiali dei reggimenti da campagna, montagna, a cavallo e pesante campale, che si trovano in dette condizioni, il corso stabilito dalla circolare 28 del *giornale militare* c. a.

Dovrà svolgersi il programma n. 2 indicato nella circolare n. 217 del *giornale militare* c. a. secondo le modalità sotto indicate:

*a*) dal 3 maggio al 31 maggio presso l'officina di costruzione di artiglieria di Piacenza - carreggio e munizioni di artiglieria;

*b*) dal 2 giugno al 22 giugno presso la fabbrica d'armi di Brescia - armi portatili e mitragliatrici;

*c*) dal 24 giugno al 3 luglio presso il laboratorio pirotecnico di Bologna - munizioni per armi portatili da guerra e per mitragliatrici;

*d*) dal 5 luglio al 31 agosto presso l'officina di costruzione d'artiglieria di Torino - bocche da fuoco e strumenti di precisione - (detta officina richiederà al laboratorio di precisione gli strumenti di precisione che non avesse disponibili);

*e*) dal 2 settembre al 30 novembre presso l'arsenale di costruzione di artiglieria di Torino - affusti e veicoli automobili.

I direttori degli stabilimenti sopraindicati nomineranno una commissione, composta di ufficiali e capi-tecnici dipendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame al termine di ogni frazione di corso i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito da 0 a 10.

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso all'ispettorato delle costruzioni di artiglieria che riepilogherà, a corso ultimato, tutti gli specchi ricevuti e stabilirà la classificazione generale da trasmettersi al Ministero.

I comandi di reggimento segnaleranno al Ministero (Direzione generale artiglieria - div. 2ª artigl. - sezione 1ª) non oltre il 20 aprile c. a. i nomi dei sottufficiali che saranno inviati a frequentare il corso di cui trattasi.

Durante la permanenza a Piacenza, Brescia, Bologna e Torino i sottufficiali del corso saranno presi in aggregazione rispettivamente dai depositi 21° campagna, 16° campagna, 3° campagna e 1° pesante.

*Il Ministro* I. BONOMI.

---

N. 217. — TRASPORTI. — **Servizio diretto con la Sardegna per i viaggi a tariffa ridotta.** (Direzione trasporti). — 8 aprile 1920

1° A seguito della circolare n. 127 del c. a., si comunica che dal 1° febbraio u. s. è stato attuato il servizio diretto terrestre-marittimo per i viaggi che si effettuano in base al *regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie del Regno ed alla concessione speciale C* (dispensa n. 4 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore - fascicolo 18).

2° La disposizione è, per ora, applicabile ai soli viaggi da e per le stazioni delle ferrovie sarde, dello Stato, di cui alla tabella sotto riportata in destinazione o in provenienza da qualsiasi stazione della rete continentale o sicula dello Stato, e per la sola linea di navigazione Civitavecchia-Terranova Pausania, scalo quest'ultimo che sostituisce, provvisoriamente, quello di Golfo Aranci.

3° Per i percorsi sulle ferrovie dell'ex rete reale sarda saranno pagati i prezzi risultanti dalla precitata tabella.

Pel percorso marittimo la tariffa *unica* applicabile alle persone contemplate nel regolamento di cui sopra, e dalle norme per l'applicazione della concessione speciale C, è la seguente, che comprende anche la tassa di pontile e il diritto di cancelleria.

1ª classe L. 32,25 — 2ª L. 22,35 — 3ª L. 7,45

4° I documenti da presentare per l'acquisto dei biglietti validi pel percorso terrestre-marittimo in parola sono quelli stessi prescritti pel servizio interno ferroviario e basta *un solo documento* per ogni viaggio.

Nei viaggi da e per le altre stazioni delle ferrovie sarde dello Stato non ammesse al servizio diretto ferroviario-marittimo occorrerà siano rilasciati due documenti; uno relativo al percorso ferrovie dello Stato (continentali e sicule) — traversata marittima — l'altro per il percorso sulle ferrovie sarde dello Stato.

Per l'eventuale percorso da farsi sulle ferrovie secondarie della Sardegna sarà rilasciato, in ogni caso, apposito documento.

Nulla è innovato circa i viaggi che i militari, ai sensi della circolare n. 631 del *giornale militare* 1919, hanno titolo ad effettuare in franchigia. Per tali viaggi dovranno cioè, essere rilasciate le richieste mod. B *di color rosa* per la traversata marittima, e, eventualmente, per il percorso riflettente le ferrovie secondarie della Sardegna.

5° Della presente circolare sarà presa nota a fianco dell'allegato n. 1 - parte 2ª — al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, ed alle norme per l'applicazione della concessione speciale C.

*Il Ministro* - I. BONOMI.

**Quote da riscuotersi per i percorsi sulle ferrovie sarde dello stato da o per Terranova Pausania per i viaggi a tariffa ridotta in base alla concessione speciale C. ed al regolamento per i trasporti militari, comprendenti i diritti supplementari di cui al D. L. 15 maggio 1919 N. 775.**

| Stazioni sarde dello stato da e per le quali è ammesso il servizio diretto | Per i viaggi degl'impiegati dello stato e delle loro famiglie (concessione speciale C) | | | Per i viaggi delle famiglie dei militari (art. 18 reg. trasp. milit.) | | | Per i viaggi dei militari isolati (art. 17 reg. trasp. milit.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ª cl. | 2ª cl. | 3ª cl. | 1ª cl. | 2ª cl. | 3ª cl. | 1ª cl. | 2ª cl. | 3ª cl. |
| Abbasanta | 19.65 | 13.5 | 7.80 | 27.10 | 18.65 | 10.45 | 11.90 | 8.50 | 5.85 |
| Berchidda | 5.70 | 3.90 | 2.25 | 7.70 | 5.20 | 2.95 | 3.60 | 2.55 | 1.65 |
| Bonorva | 13.65 | 9.55 | 5.45 | 18.80 | 12.95 | 7.20 | 8.40 | 5.90 | 4.15 |
| Cagliari | 33.65 | 23.55 | 13.40 | 46.55 | 32.35 | 18.80 | 21.25 | 15.25 | 10.55 |
| Chilivani | 9.55 | 6.65 | 3.80 | 13.05 | 8.95 | 5.05 | 5.90 | 4.20 | 2.85 |
| Decimomannu | 32.00 | 22.45 | 12.80 | 44.30 | 30.70 | 17.85 | 20.10 | 14.45 | 10.00 |
| Iglesias | 35.70 | 25.00 | 14.30 | 49.50 | 34.35 | 20.20 | 22.80 | 16.35 | 11.25 |
| Macomer | 16.90 | 11.75 | 6.75 | 23.15 | 16.00 | 8.90 | 10.30 | 7.30 | 5.05 |
| Monti | 3.75 | 2.60 | 1.45 | 5.00 | 3.35 | 1.85 | 2.55 | 1.70 | 1.20 |
| Oristano | 24.05 | 16.80 | 9.60 | 33.05 | 22.90 | 12.70 | 14.50 | 10.40 | 7.15 |
| Oschiri | 6.90 | 4.80 | 2.75 | 9.30 | 6.40 | 3.60 | 4.45 | 3.10 | 2.15 |
| Paulilatino | 20.50 | 14.35 | 8.20 | 28.30 | 19.45 | 10.85 | 12.40 | 8.85 | 6.15 |
| Ploaghe | 12.00 | 8.35 | 4.75 | 16.50 | 11.30 | 6.35 | 7.35 | 5.20 | 3.55 |
| Porto Torres | 17.60 | 12.30 | 7.05 | 24.20 | 16.70 | 9.25 | 10.75 | 7.65 | 5.30 |
| San Gavino | 28.65 | 20.00 | 11.40 | 39.55 | 27.45 | 15.60 | 17.60 | 12.70 | 8.70 |
| Sanluri | 29.20 | 20.40 | 11.75 | 40.35 | 28.05 | 15.95 | 18.10 | 12.95 | 8.90 |
| Sassari | 15.30 | 10.65 | 6.15 | 21.00 | 14.45 | 8.05 | 9.30 | 6.65 | 4.60 |
| Torralba | 12.15 | 8.45 | 4.80 | 16.60 | 11.40 | 6.40 | 7.45 | 5.35 | 3.65 |

N. 218. - TRASPORTI. — **Uso dei libretti di viaggio.** — (Direzione trasporti). — 8 aprile 1920.

Consta che alcuni ufficiali, benchè non più in servizio, sono tuttavia sempre in possesso del libretto di viaggio mod. A e continuano indebitamente a fruirne per ottenere l'applicazione della tariffa militare, determinando, così, contestazioni col personale ferroviario e conseguenti addebiti per l'avvenuto abuso.

Nel richiamare pertanto le disposizioni emanate al riguardo con le circolari 727 *giornale militare* 1918, 229 *giornale militare* 1919 e 8/2929 (a stampa) del 24 febbraio 1919, si

conferma che gli ufficiali di qualunque categoria, aventi titolo ad usufruire del libretto ferroviario, sono soltanto *quelli che prestano effettivamente servizio.*

Ad eliminare però ogni indebito uso avvenire di libretti di viaggio, questo Ministero determina quanto segue:

1° Dal 1° maggio 1920 si considereranno annullati i libretti personali di viaggio mod. A — rilasciati ad ufficiali delle categorie in congedo — che non siano muniti, a tergo del relativo cartoncino fisso, della dichiarazione « *il titolare del presente libretto è ancora in servizio* », seguita dalla data e firma dell'autorità da cui l'ufficiale direttamente dipende ed autenticata dal bollo d'ufficio.

Ugualmente dicasi per quegli ufficiali, richiamati in servizio, che, avendone titolo, perchè fruenti di pensione od assegno per servizi militari, fossero provvisti di libretto mod. A bis.

Per gli ufficiali che, alla data di cui sopra, si trovassero in licenza temporanea, tale dichiarazione sarà posta al loro ritorno al corpo, ufficio, ecc.; ma essi dovranno venir tempestivamente avvertiti del provvedimento e muniti della richiesta mod. B gialla (ed eventualmente mod. D) e C — parte 2ª — per raggiungere la propria sede.

2° A tergo dei cartoncini dei libretti degli ufficiali che si recano in licenza illimitata sarà posta la dichiarazione, firmata e bollata come sopra « valevole fino al *giorno...*» (data di scadenza dei 15 giorni di cui alla citata circolare n. 727 - 1918).

Tale annotazione dovrà essere susseguita da opportuna variante, sempre firmata e bollata, qualora l'ufficiale venisse richiamato in servizio.

I libretti dovranno essere esibiti ad ogni richiesta del personale ferroviario.

3° Sui libretti degli ufficiali (e rispettive famiglie) in S. A. P. ora in servizio dovrà porsi l'annotazione: « *Ufficiale in S. A. P. ed in effettivo servizio alla data del 1ª mag.gio 1920* », debitamente firmata e bollata. Inoltre ciascun comando, ufficio, ecc., dovrà attenersi alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nel § 111 del « *Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie* » — che impone di ritirare i libretti di viaggio (personali e famiglia) agli ufficiali in S. A. P. che lasciano *temporaneamente* o *definitivamente* il servizio, nonchè ai sottufficiali inviati in congedo.

4° Gli ufficiali trovantisi in una delle posizioni seguenti continueranno a godere della tariffa militare; ma agli stessi dovrà però essere ritirato il libretto ferroviario mod. A di cui fossero in possesso; i corpi dai quali dipendono rilascieranno loro, di volta in volta, le richieste mod. B *gialle* e C parte 2ª pure *gialle*, limitatamente ai casi previsti dai §§ 17 lett. b, parte 2ª e 56 del regolamento precitato.

*a*) Ufficiali in S. A. P. *collocati in aspettativa per infermità*, sempre quando tale aspettativa sia stata accordata per *infermità contratte in servizio o per cause di srvizio*; ai medesimi dovrà essere pure ritirato il libretto *mod. A bis*, di cui fossero in possesso, ma nei casi previsti dai §§ 18-1° e 66 del citato regolamento, potranno essere loro rilasciate le richieste mod. D e C parte 2ª gialla per i viaggi e trasporti di bagaglio delle rispettive famiglie;

*b*) Ufficiali delle categorie in congedo giudicati inabili a tutti i servizi per *infermità dipendenti da cause di servizio*, durante la licenza di convalescenza;

*c*) Ufficiali delle categorie in congedo avviati in licenza straordinaria *con assegni* ed in attesa di accertamenti medico-legali, ma sempre quando si tratti di licenza determinata dalle infermità di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

*d*) Ufficiali delle categorie in congedo in licenza per ragioni di studio, nei primi due mesi dalla data della licenza, durante i quali percepiscono gli assegni del grado.

Gli ufficiali viaggianti — a richiesta del personale ferroviario — oltre ai documenti di identificazione personale, dovranno presentare quello comprovante che essi si trovano in una delle preaccennate posizioni, che dà loro titolo a fruire della tariffa militare.

5ª L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra renderà, anche pecuniariamente, responsabili i comandanti di corpo, capi d'ufficio, ecc. delle anormalità e degli abusi che potessero derivarne. *Il Ministro* — I. Bonomi.

---

N. 219. — SCUOLE MILITARI. — **Inizio dei corsi di « applicazione » per gli ufficiali effettivi dell'arma del genio.** — (Divisione stato maggiore). — 9 aprile 1920.

Sciogliendo le riserve contenute nella circolare n. 198 del *giornale militare* c. a., si informa che il giorno 3 maggio p. v. avrà inizio il primo corso di « applicazione » per gli ufficiali effettivi dell'arma del genio.

1. A tale corso saranno ammessi gli ufficiali in appresso indicati, che hanno frequentato un anno di scuola di applicazione o che sono in possesso di titoli di studio equipollenti.

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 9-11-915 | CUOCOLO Gaetano. |
| » | 9-11-915 | GAMBUZZA Salvatore. |
| » | 9-11-915 | DADDI Alfredo. |
| » | 9-11-915 | DE LAURENTIS Vincenzo. |
| » | 9-11-915 | LELLI Alberto. |
| » | 9-11-915 | TROVATO Salvatore. |
| » | 9-11-915 | SABATINI Cesare. |
| » | 9-11-915 | BUOVOLO Aguello. |
| » | 27-11-915 | BINETTI Paolo. |
| » | 27-11-915 | DI BARTOLO Fortunato. |
| » | 27-11-915 | PAPERI Oscar. |
| » | 15-2-916 | TAMASSIA Giulio. |
| » | 15-2-916 | RUGGIERO Vincenzo. |
| » | 15-2-916 | CAFIERO Vincenzo. |
| » | 15-2-916 | BOZINO Osvaldo. |
| » | 15-2-916 | MADDALENA Michele. |
| » | 15-2-916 | RAVAZZONI Umberto. |
| » | 15-2-916 | REA Emidio. |
| » | 15-2-916 | MUSATTI Rodolfo. |
| » | 15-2-916 | SALTINI Guido. |
| » | 15-2-916 | TIRELLI Mario. |
| » | 15-2-916 | DE SANCTIS Antonio. |
| » | 15-2-916 | PETROMILLI Luigi. |
| » | 15-2-916 | CIBELLI Enrico. |
| » | 15-2-916 | ADAMO Giovanni. |
| » | 15-2-916 | LUZZATTO Angelo. |
| » | 15-2-916 | CHIUSANO Roberto. |
| » | 15-2-916 | ANGELONI Giuseppe. |
| » | 15-2-916 | VEZZANI Giulio. |
| » | 15-2-916 | PALLA Ugo. |
| » | 15-2-916 | MUZII Giulio. |
| » | 14-12-916 | RIMA Balilla. |
| » | 25-2-917 | CORRADI Alessandro. |
| » | 25-2-917 | DE SCALZI Ludovico. |
| » | 25-2-917 | SVAMPA Ugo. |
| » | 25-2-917 | VIETTONE Mario. |
| » | 25-2-917 | DE MARCHIS Beniamino. |
| » | 25-2-917 | BATTENTI Luigi. |
| » | 25-2-917 | CAMMARATA Salvatore. |
| » | 25-2-917 | GARAVANO Agostino. |
| » | 29-7-917 | STELLINGWERFF Giuseppe. |
| » | 29-7-917 | SCIARRETTA Galileo. |

2. Tutti gli ufficiali sopra indicati dovranno presentarsi al comando della scuola di applicazione di artiglieria e genio il giorno 30 del corrente mese.

3. Il corso in parola avrà la durata di mesi otto compreso il periodo degli esami.

4. Durante la permanenza alla scuola di applicazione di artiglieria e genio gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno chè tutti i documenti amministrativi pervengano al comando del detto istituto non più tardi del giorno 25 di ciascun mese.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 220. SCUOLE MILITARI. **Inizio dei corsi di « perfezionamento » per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti, reclutati durante la guerra.** (Divisione stato maggiore). 9 aprile 1920.

Sciogliendo le riserve contenute nella circolare 177 del *giornale militare* c. a., si informa che i corsi di « perfezionamento » e per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti, reclutati durante la guerra, avranno inizio il giorno 17 maggio p. v.

Si pubblicano qui di segnito i nomi degli ufficiali inscritti ai corsi che si svolgeranno nei vari Istituti.

**Scuola di applicazione di fanteria - Parma.** (*Fanteria*).

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 21-9-1915 | BERNAVA Giovanni. |
| » | 21-9-1915 | MASTRANGELO Emilio. |
| » | 21-9-1915 | MORICHINI Carlo. |
| » | 21-9-1915 | GAZZONI Umberto. |
| » | 10-10-1915 | SPAGNOLO Carmelo. |
| » | 14-10-1915 | CORVETTO Cesare. |
| » | 14-10-1915 | CATTANEO Carlo. |
| » | 21-10-1915 | SANTONI Alberto. |
| » | 22-10-1915 | BOLDI Gino. |
| » | 29-10-1915 | DE AMICIS Attilio. |
| » | 1-11-1915 | BATTISTA Attilio. |
| » | 1-11-1915 | PACIFICO Gaetano. |
| » | 3-12-1915 | EULA Felice. |
| » | 16-12-1915 | MANCINI Michele. |
| » | 15-5-1916 | COTOGNI Umberto. |
| » | 1-6-1916 | COCCHIARELLA Vincenzo. |
| » | 1-6-1916 | MARCHESE Egidio. |
| » | 1-6-1916 | INFANTINO Nicolò. |
| » | 1-6-1916 | FASSI Carlo. |
| » | 1-6-1916 | GIARELLI Rinaldo. |
| » | 1-6-1916 | BOURLOT Luigi. |
| » | 1-6-1916 | DOMENICONE Italo. |
| » | 1-6-1916 | PUCCI DA FILICAIA Gino. |
| » | 1-6-1916 | BOCCIO Giovanni. |
| » | 1-6-1916 | PISCHEDDA Agostino. |
| » | 1-6-1916 | MANDRIOLI Dino. |
| » | 1-6-1916 | CONSOLI Francesco. |
| » | 1-6-1916 | BORELLA Vito. |
| » | 1-6-1916 | SINISCALCHI Michele. |
| » | 1-6-1916 | NUSSI Francesco. |
| » | 1-6-1916 | MACCARONE Ugo. |
| » | 1-6-1916 | BARBERO Ercole. |
| » | 1-6-1916 | LEPORE Luigi. |
| » | 1-6-1916 | TARAS Salvatore. |
| » | 1-6-1916 | DUPANLOUP Francesco. |
| » | 1-6-1916 | TRAVAGLINI Giuliano. |
| » | 1-6-1916 | DIAMANTI Luigi. |
| » | 6-6-1916 | PICCINI Gino. |
| » | 26-6-1916 | PENSIERI Gennaro. |
| » | 7-10-1916 | TOMASSUCCI Fulvio. |
| » | 25-10-1916 | FERRETTI Gaetano. |
| » | 1-11-1916 | GAZZENA Ernesto. |
| » | 1-11-1916 | ROSCIOLI Giuseppe. |

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 30-11-1916 | MAGGIO Paoluccio. |
| » | 30-11-1916 | CARELLA Vincenzo. |
| » | 30-11-1916 | POZZUOLI Luigi. |
| » | 30-11-1916 | SCOTTI Luigi. |
| » | 30-11-1916 | OCCOFERRI Fausto. |
| » | 30-11-1916 | BERGAMASCO Luigi. |
| » | 30-11-1916 | FALDELLA Emilio. |
| » | 30-11-1916 | PICCATO Antonio. |
| » | 30-11-1916 | PANELLI Paolo. |
| » | 30-11-1916 | CERVINI Angelo. |
| » | 30-11-1916 | MARIANI Fernando. |
| » | 30-11-1916 | MINNETTI Raffaele. |
| » | 30-11-1916 | VIGLIENZONI Alfredo. |
| » | 30-11-1916 | DOSSOLA Pietro. |
| » | 30-11-1916 | SOVERA Tullio. |
| » | 30-11-1916 | COSTA Angelo. |
| » | 30-11-1916 | EYNARD Carlo. |
| » | 30-11-1916 | CIANCIOSI Tito. |
| » | 30-11-1916 | SCHEPISI Pietro. |
| » | 30-11-1916 | RAGONI-CORNIANI Giovanni |
| » | 30-11-1916 | LEONE Ugo. |
| » | 30-11-1916 | MESCHINI Raffaele. |
| » | 30-11-1916 | VASCO Vittorio. |
| » | 30 11-1916 | RUGGIERO Attilio. |
| » | 30-11-1916 | SMANIOTTO-DAI ROVERI Ettore. |
| » | 30-11-1916 | GIANGRECO Francesco. |
| » | 30-11-1916 | POLVERINI Alberto. |
| » | 30-11-1916 | NAPOLI Mattia. |
| » | 30-11-1916 | PSARO Rodolfo. |
| » | 30-11-1916 | NASTASI Leone. |
| » | 30-11-1916 | AMATI Carlo. |
| » | 30-11-1916 | MARINO Gerolamo. |
| » | 30-11-1916 | COCCHINI Sergio. |
| » | 30-11-1916 | FREDA Giovanni. |
| » | 30-11-1916 | POLLINI Giuseppe. |
| » | 30-11-1916 | FERRANTE Mario. |
| » | 30-11-1916 | CALAMIDA Umberto. |
| » | 30-11-1916 | BADI Tito. |
| » | 30-11-1916 | RICCI Giuseppe. |
| » | 30-11-1916 | CATELLI Arduino. |
| » | 30-11-1916 | RAMASCO Felice. |
| » | 30-11-1916 | RUMBOLO Edoardo. |
| » | 31-1-1917 | COLOMBINO Costanzo. |
| » | 4-2-1917 | SOZZANI Carlo. |
| » | 9-2-1917 | MARELLO Simone Onorato. |
| » | 10-2-1917 | TUMINETTI Giovanni. |
| » | 25-2-1917 | FRACASSO Fedele. |
| » | 25-2-1917 | FIORI Alberigo. |
| » | 25-2-1917 | TARCHI Agostino. |
| » | 25-2-1917 | RICCIARDI Vincenzo. |

| GRADO | ANZIANITA DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 25-2-1917 | PERNA Gaspare. |
| » | 25-2-1917 | INNOCENTI Ulderico. |
| » | 25-2-1917 | CALI' Vincenzo. |
| » | 25-2-1917 | PONTORIERI Antonio. |
| » | 25-2-1917 | TERZI Amedeo. |
| » | 25-2-1917 | SEGAPELI Enrico. |
| » | 25-2-1917 | DEIDIER Renato. |
| » | 25-2-1917 | FAILLA Giovacchino. |
| » | 25-2-1917 | BOMBELLI Guglielmo. |
| » | 25-2-1917 | MAGLIENTI Vittorio Emanuele. |
| » | 25-2-1917 | BUSELLI Giuseppe. |
| » | 25-2-1917 | SARNELLI Pietro. |
| » | 25-2-1917 | BONGIOVANNI Giovanni. |
| » | 25-2-1917 | SALVATI Gino. |
| » | 25-2-1917 | FERRUCCI Adalgiso. |
| » | 25-2-1917 | RATTA Alessandro. |
| » | 25-2-1917 | PAGNOZZI Cesare. |
| » | 25-2-1917 | VITO Luigi. |
| » | 25-2-1917 | CEFALU' Antonino. |
| » | 25-2-1917 | MEROLLA Alberto. |
| » | 25-2-1917 | ZANOTTI Laerte. |
| » | 25-2-1917 | LOVETERE Michele. |
| » | 25-2-1917 | NARDINOCCHI Galliano. |
| » | 25-2-1917 | GIULIANI Pietro. |
| » | 1-3-1917 | TORELLI Gerardo. |
| » | 1-3-1917 | HOTZ Cesare. |
| » | 1-3-1917 | CASSINO Giovanni. |
| » | 1-4-1917 | MARSIGLIA Guido. |
| » | 5-3-1917 | SQUITIERI Raffaele. |
| » | 1-4-1917 | CARLONI Mario. |
| » | 1-4-1917 | ROVETTA Giulio. |
| » | 1-4-1917 | ZANIBONI Dante. |
| » | 1-4-1917 | DELLA MARTINA Mario. |
| » | 1-4-1917 | CARMINATI Luigi. |
| » | 1-4-1917 | TONDI Pasquale. |
| » | 1-4-1917 | ROSIELLO Michele. |
| » | 1-4-1917 | TESSORE Ernesto. |
| » | 1-4-1917 | MOSCARELLA Armando. |
| » | 1-4-1917 | STRANGES Silvio. |
| » | 1-4-1917 | MARINI Antenore. |
| » | 1-4-1917 | FIECHTER Roberto. |
| » | 1-4-1917 | TEGANI Raffaello. |
| » | 1-4-1917 | ROSSI Italo. |
| » | 1-4-1917 | CROCE Raffaele. |
| » | 1-4-1917 | BRUSA Erminio. |
| » | 1-4-1917 | CHIAPUSSO Pietro. |
| » | 1-4-1917 | BOCCUCCIA Giovanni. |
| » | 1-4-1917 | BUONCRISTIANO Umberto. |
| » | 1-4-1917 | COMIN Ettore. |
| » | 1-4-1917 | CUNICO Giovanni Battista. |
| » | 1-4-1917 | OLIVIERI Giuseppe. |
| » | 1-4-1917 | GUARINI Filippo |

| GRADO | ANZIANITA DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 1-4-1917 | SPOSITO Giulio. |
| » | 1-4-1917 | ODORICI Evodio. |
| » | 1-4-1917 | DOMA' Dante. |
| » | 1-4-1917 | TURILLI Pietro. |
| » | 1-4-1917 | GIACHINI Luigi. |
| » | 1-4-1917 | GRELLA Ilo. |
| » | 1-4-1917 | VETARE Vincenzino. |
| » | 1-4-1917 | BONDEI Giovanni. |
| » | 1-4-1917 | BORTOLOTTI Amleto. |
| » | 1-4-1917 | VIRDIS Paolo. |
| » | 1-4-1917 | LUCIANO Antonio. |
| » | 1-4-1917 | BARELLA Mario. |
| » | 1-4-1917 | FELETTI Edgardo. |
| » | 1-4-1917 | NIESPOLO Francesco |
| » | 1-4-1917 | SCARAMPI Antonio. |
| » | 1-4-1917 | LANDI Alfredo. |
| » | 1-4-1917 | MAURO Armando. |
| » | 1-4-1917 | CIMINO Gregorio. |
| » | 1-4-1917 | MELOTTI Idalgo. |
| » | 1-4-1917 | GIOVESI Ennio. |
| » | 1-4-1917 | GINO Mario. |
| » | 1-4-1917 | DEL DIN Prospero. |
| » | 1-4-1917 | MARINI Annibale. |
| » | 1-4-1917 | PASQUALE Mauro. |
| » | 1-4-1917 | D'AMORE Gioacchino. |
| » | 1-4-1917 | VIVANTI-SCIOLETTI Italo. |
| » | 1-4-1917 | NACHERLILLA Giovanni. |
| » | 1-4-1917 | BENZO Giuseppe. |
| » | 1-4-1917 | GARBIN Gaetano. |
| » | 1-4-1917 | ANSELMI Antonio. |
| » | 1-4-1917 | CARUGATI Serafino. |
| » | 1-4-1917 | CALAVALLE Gennaro. |
| » | 1-4-1917 | CHIAPPERINI Carlo. |
| » | 1-4-1917 | ARMENTANI Guglielmo. |
| » | 14-5-1917 | DRAGO Filippo. |
| » | 15-5-1917 | CALABRESE Alessandro. |
| » | 16-5-1917 | LORUSSO Luigi. |
| » | 23-5-1917 | SAVOIA Luigi. |
| » | 25-5-1917 | VITTORI Emanuele. |
| » | 25-5-1917 | FAZIO Antonino. |
| » | 4-6-1917 | D'ANDREA Alfredo. |
| » | 6-6-1917 | REITANO Giovanni. |
| » | 19-6-1917 | VANNINI Enrico. |
| » | 28-6-1917 | MANETTA Salvatore. |
| » | 28-6-1917 | PATTI duca Domenico. |
| » | 7-7-1917 | ROSANO Emanuele. |
| » | 20-7-1917 | DARBI Cesare. |
| » | 18-8-1917 | BROCCHI Guiseppe. |
| » | 19-8-1917 | BRUNO Agostino. |
| » | 19-8-1917 | ANFOSSO Maggiorino. |

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 19-8-1917 | COPPOLA Francesco. |
| » | 19-8-1917 | FERRARI Giovanni. |
| » | 22-8-1917 | CIRILLI Domenico. |
| » | 22-8-1917 | FRENGUELLI Brenno. |
| » | 23-8-1917 | TANZI Michele. |
| » | 23-8-1917 | MARTINES Umberto. |
| » | 23-8-1917 | FAILLA Cesare. |
| » | 23-8-1917 | SARACENO Lorenzo. |
| » | 23-8-1917 | VERDELLI Riccardo. |
| » | 23-8-1917 | SICLARI Carlo. |
| » | 23-8-1917 | MACCARINI Silvio. |
| » | 23-8-1917 | DEL GIUDICE Gerolamo. |
| » | 23-8-1917 | GIONTA Antonio. |
| » | 23-8-1917 | STASI Adolfo. |
| » | 23-8-1917 | CASALI Giacomo. |
| » | 23-8-1917 | LIVERANI Luigi. |
| » | 23-8-1917 | MOSCA Luigi. |
| » | 23-8-1917 | RUIZ Y BALLESTREROS Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | CHIUSI Carlo. |
| » | 23-8-1917 | D'AMICO Augusto. |
| » | 23-8-1917 | FONTANESI Gioacchino. |
| » | 23-8-1917 | PUCCIDELLE STELLE Mario. |
| » | 23-8-1917 | COMITO Filiberto. |
| » | 23-8-1917 | DE NICOLA Pasquale. |
| » | 23-8-1917 | PAOLETTI Manlio. |
| » | 23-8-1917 | CORBELLINI Italo. |
| » | 23-8-1917 | ZORZOLI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | ANDERLONI Virginio. |
| » | 23-8-1917 | ROSSETTI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | MARCA Carlo. |
| » | 23-8-1917 | IUGUAGGIATO Rodolfo. |
| » | 23-8-1917 | CARNEVALE Ottavio. |
| » | 23-8-1917 | PRESTI Antonino. |
| » | 23-8-1917 | CASTELLANI Luigi. |
| » | 23-8-1917 | ORECCHIO Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | SIMEONE Guglielmo. |
| » | 23-8-1917 | PARISI Goffredo. |
| » | 23-8-1917 | NEGRONI Giorgio. |
| » | 23-8-1917 | PANTINI Fiorenzo. |
| » | 23-8-1917 | CAPIGATTI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | GONTIER Alder. |
| » | 23-8-1917 | MARLETTA Silvestro. |
| » | 23-8-1917 | OSTI Alberto. |
| » | 23-8-1917 | ADABBO Michele. |
| » | 23-8-1917 | COLBERTALDO Ruggero. |
| » | 23-8-1917 | FRANCESE Francescopaolo. |
| » | 23-8-1917 | VECE Lorenzo. |
| » | 23-8-1917 | MANFREDI Luigi. |
| » | 23-8-1917 | GENTILE Alberigo. |
| » | 23-8-1917 | MERLO Alberto. |

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 23-8-1917 | TAMONE Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | PASCALE Andrea. |
| » | 23-8-1917 | DI FOCCO Panfilo. |
| » | 23-8-1917 | LEONARDI Alberto. |
| » | 23-8-1917 | MAUGERI Angelo. |
| » | 23-8-1917 | BUFI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | MASSETTI Ugo. |
| » | 23-8-1917 | VALENSISE Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | MAJANI Giacomo. |
| » | 23-8-1917 | CAPPON Piero. |
| » | 23-8-1917 | PIRRI Agostino. |
| » | 23-8-1917 | COSTAMAGNA Camillo. |
| » | 23-8-1917 | BERIONNI Idomeo. |
| » | 23-8-1917 | GATTI Alessandro. |
| » | 23-8-1917 | BRIGIDI Dino. |
| » | 23-8-1917 | CASTRATI Alberto. |
| » | 23-8-1917 | BERTONI Guido. |
| » | 23-8-1917 | GIANFRANCESCHI Ugo. |
| » | 23-8-1917 | TOBIA Alberto. |
| » | 23-8-1917 | LORUSSO Domenico. |
| » | 23-8-1917 | CALASCIBETTA Arturo. |
| » | 23-8-1917 | CARONCINI Odoardo. |
| » | 23-8-1917 | VITELLI Ernesto. |
| » | 23-8-1917 | PEGORARO Cesio. |
| » | 23-8-1917 | BARONE Gabriele. |
| » | 23-8-1917 | MONTEVERDE Pietro. |
| » | 23-8-1917 | VANNINI Angelo. |
| » | 23-8-1917 | BOCCOLARI Mario. |
| » | 23-8-1917 | CANDELORO Alfredo. |
| » | 23-8-1917 | LEGGIO Felice. |
| » | 23-8-1917 | REGGIANINI Renzo. |
| » | 23-8-1917 | FERRI Gaetano. |
| » | 23-8-1917 | MARRAS Virgilio. |
| » | 23-8-1917 | DUCA Giovanni. |
| » | 23-8-1917 | ALLINEI Angelo. |
| » | 23-8-1917 | POLI Giuseppe. |
| | **Scuola militare - Modena.** (*Fanteria*). | |
| » | 23-8-1917 | SUSINI Michelangelo. |
| » | 23-8-1917 | LERDA Felice. |
| » | 23-8-1917 | DEPIETRO Albino. |
| » | 23-8-1917 | MAGRI Amedeo. |
| » | 23-8-1917 | PELLECCHIA Silvio. |
| » | 23-8-1917 | MASCIADRI Camillo. |
| » | 23-8-1917 | FONTANA Mario. |
| » | 23-8-1917 | BRUTTINI Alessandro. |
| » | 23-8-1917 | GAMBA Carlo. |

| GRADO | ANZIANITA DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 23-8-1917 | CIOCCA Armando. |
| » | 23-8-1917 | CIPOLLONI Mariano. |
| » | 23-8-1917 | CAPOLINO Emilio. |
| » | 23-8-1917 | FOIS Enrico. |
| » | 23-8-1917 | RASPO Cesare. |
| » | 23-8-1917 | GUIDI Annibale. |
| » | 23-8-1917 | VIZIANO Attilio. |
| » | 23-8-1917 | LUSIGNANI Luigi. |
| » | 23-8-1917 | GIONA Tommaso. |
| » | 23-8-1917 | CORNER Francesco. |
| » | 23-8-1917 | ZONGARO Umberto. |
| » | 23-8-1917 | MAZZOTTI Arrigo. |
| » | 23-8-1917 | PAESANI Angelo. |
| » | 23-8-1917 | CALIGIURI Matteo. |
| » | 23-8-1917 | VENIER Aldo. |
| » | 23-8-1917 | NICOLAY Guido. |
| » | 23-8-1917 | LISDERO Ezio. |
| » | 23-8-1917 | BASSANO Eugenio. |
| » | 23-8-1917 | ALBINO Ugo. |
| » | 23-8-1917 | MACCHI Saverino. |
| » | 23-8-1917 | CONTI Gino. |
| » | 23-8-1917 | ZEDDA Carlo. |
| » | 23-8-1917 | BUY Carlo. |
| » | 23-8-1917 | ZULIANI Siro. |
| » | 23-8-1917 | GHIDELLA Domenico. |
| » | 23-8-1917 | COSTA Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | MARTINI Carlo. |
| » | 23-8-1917 | COLUCCI Antonio. |
| » | 23-8-1917 | MADONNA Mario. |
| » | 23-8-1917 | BEDETTI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | COPPOLINO Francesco. |
| » | 23-8-1917 | AMORETTI Tullio. |
| » | 23-8-1917 | PASSARO Alberto. |
| » | 23-8-1917 | D'ALOJA Eraldo. |
| » | 23-8-1917 | DE CESARE Renato. |
| » | 23-8-1917 | CENCI Aldo. |
| » | 23-8-1917 | SCOLARI Luigi. |
| » | 23-8-1917 | MIELE Renato. |
| » | 23-8-1917 | MOLTONI Emilio. |
| » | 23-8-1917 | FRANCIPANI Giov. Battista. |
| » | 23-8-1917 | PARODO Antonio. |
| » | 23-8-1917 | MARGIOTTA Roberto. |
| » | 23-8-1917 | MORANDI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | DI SILVESTRO Enrico. |
| » | 23-8-1917 | PIERRO Achille. |
| » | 23-8-1917 | BARBIERI Arturo. |
| » | 23-8-1917 | ARNONE Arturo. |
| » | 23-8-1917 | ZANETTI Umberto. |
| » | 23-8-1917 | CAVADINI Francesco. |
| » | 23-8-1917 | SALEMME Mario. |

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 23-8-1917 | BARONE Concetto. |
| » | 23-8-1917 | BERNARDINI Gino. |
| » | 23-8-1917 | ARAMINI Mario. |
| » | 23-8-1917 | BRANCUCCI Angelo. |
| » | 23-8-1917 | RICCA Severino. |
| » | 23-8-1917 | PUTELLI Luigi. |
| » | 23-8-1917 | RIGHETTI Luigi. |
| » | 23-8-1917 | LUCCHETTI Amato. |
| » | 23-8-1917 | MESSORE Luigi. |
| » | 23-8-1917 | REGGIANI Francesco. |
| » | 23-8-1917 | CIMMINO Vittorio. |
| » | 23-8-1917 | PECE Gaetano. |
| » | 23-8-1917 | PALMEGIANO Salvatore. |
| » | 23-8-1917 | FERRONI Vincenzo. |
| » | 23-8-1917 | VISETTI Mario. |
| » | 23-8-1917 | CORNELLI Gustavo. |
| » | 23-8-1917 | CAPPABIANCA Gino. |
| » | 23-8-1917 | MINUTILLO Arrigo. |
| » | 23-8-1917 | PETRONI Paolo. |
| » | 23-8-1917 | MESSINA Vincenzo. |
| » | 23-8-1917 | ENTROZZI Carlo. |
| » | 23-8-1917 | BOLLO Ettore. |
| » | 23-8-1917 | ROSICA Alberto. |
| » | 23-8-1917 | RAMONDINI Alfredo. |
| » | 23-8-1917 | ALESSANDRINI Vincenzo. |
| » | 23-8-1917 | FARAONE Francesco. |
| » | 23-8-1917 | BARTALINI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | BELLIZZI Michele. |
| » | 23-8-1917 | PANDOLFI Michelaugelo. |
| » | 23-8-1917 | SORRENTINO Paolo. |
| » | 23-8-1917 | CURGIOLU Enrico. |
| » | 23-8-1917 | D'ATRI Ugo. |
| » | 23-8-1917 | MINNECI Francesco. |
| » | 23-8-1917 | VERTUA Carlo. |
| » | 23-8-1917 | FIORE Domenico. |
| » | 23-8-1917 | LALOMIA Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | BELLACERA Sebastiano. |
| » | 23-8-1917 | SIGNORINI Paolo. |
| » | 23-8-1917 | VERONA Mario. |
| » | 23-8-1917 | PANUNZIO Antonio. |
| » | 23-8-1917 | TABACCO Vincenzo. |
| » | 23-8-1917 | CORRADI Giulio. |
| » | 23-8-1917 | PEZZINO Vincenzo. |
| » | 23-8-1917 | PAUCIERA DI ZAPPOLA Giorgio. |
| » | 23-8-1917 | CASTALDI Marco. |
| » | 23-8-1917 | GHINOZZI Vasco. |
| » | 23-8-1917 | CORRADO Luigi. |
| » | 23-8-1917 | SASSO Vincenzo. |
| » | 23-8-1917 | CARACCIOLO Cesare. |
| » | 23-8-1917 | PANICO Guido. |

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 23-8-1917 | CANDINI Giacinto. |
| » | 23-8-1917 | FARINA Guido. |
| » | 23-8-1917 | RUGGIERI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | BARBA Odoardo. |
| » | 23-8-1917 | RAVACCIA Teobaldo. |
| » | 23-8-1917 | ZANELLI Gustavo. |
| » | 23-8-1917 | CERESA Mario. |
| » | 23-8-1917 | OLAGNERO Filippo. |
| » | 23-8-1917 | MEZZO Iva. |
| » | 23-8-1917 | VISCONTI Giulio. |
| » | 23-8-1917 | ANCESCHI Aldo. |
| » | 23-8-1917 | MAZZOCCHI Armando. |
| » | 23-8-1917 | NATONI Mariano. |
| » | 23-8-1917 | CALDERANI Dante. |
| » | 23-8-1917 | PREZIUSO Arcangelo. |
| » | 23-8-1917 | BARUCCO Alberto. |
| » | 23-8-1917 | SPADARO Luigi. |
| » | 23-8-1917 | GALLI Cesare. |
| » | 23-8-1917 | CAROLEI Antonio. |
| » | 23-8-1917 | MORICI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | ROSA Lorenzo. |
| » | 23-8-1917 | ZAPPALA' Gaetano. |
| » | 23-8-1917 | ALFIERI Silvio. |
| » | 23-8-1917 | GIANNITRAPANI Annibale. |
| » | 23-8-1917 | CESANO Giulio. |
| » | 23-8-1917 | POLITI Alceo. |
| » | 23-8-1917 | GIFUNI Nicola. |
| » | 23-8-1917 | STAIANO Valentino. |
| » | 23-8-1917 | APPIANO Rodolfo. |
| » | 23-8-1917 | GAETA Renato. |
| » | 23-8-1917 | RENALDI Mario. |
| » | 23-8-1917 | D'ANNA Sebastiano. |
| » | 23-8-1917 | GRECO Fausto. |
| » | 23-8-1917 | COPPETTI Fernando. |
| » | 23-8-1917 | PANSINI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | FICI Mario. |
| » | 23-8-1917 | DESTINO Antonio. |
| » | 23-8-1917 | ROTTINO Riccardo. |
| » | 23-8-1917 | PANSINI Edmondo. |
| » | 23-8-1917 | SULIS Giovanni. |
| » | 23-8-1917 | CARBUTTI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | CARRERA Attilio. |
| » | 23-8-1917 | AQUILA Francesco. |
| » | 23-8-1917 | FILLORANO Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | BUSACCA Arturo. |
| » | 23-8-1917 | MONTALVO Arcangelo. |
| » | 23-8-1917 | FIORILLO Agostino. |
| » | 23-8-1917 | ZANELLO Edgardo. |
| » | 23-8-1917 | RUSSO Rocco. |
| » | 23-8-1917 | LODOLO Bruno. |

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 23-8-1917 | RIDOLFI Vincenzo |
| » | 23-8-1917 | PIREO Carlo. |
| » | 23-8-1917 | CIANCABILLA Fulvio. |
| » | 23-8-1917 | DEL ROSS Giovanni. |
| » | 23-8-1917 | TERENZIO Michele. |
| » | 23-8-1917 | GUERRI Stanislao. |
| » | 23-8-1917 | LONGO Giovanni. |
| » | 23-8-1917 | TIRELLI Ettore. |
| » | 23-8-1917 | CONTI BORBONE Alberto. |
| » | 23-8-1917 | STRINATI Arturo. |
| » | 23-8-1917 | DALL'ARMI Rinaldo. |
| » | 23-8-1917 | LANDI Rino. |
| » | 23-8-1917 | PORCARI Italo. |
| » | 23-8-1917 | BARBESTI Paolo. |
| » | 23-8-1917 | FOCACCI Carlo. |
| » | 23-8-1917 | DUCE Domenico. |
| » | 23-8-1917 | MARCHIONDELLI Lorenzo. |
| » | 23-8-1917 | DADDI Luigi. |
| » | 23-8-1917 | SORDI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | BUTTAFOCHI Anselmo. |
| » | 23-8-1917 | BONFIGLI Ulisse. |
| » | 23-8-1917 | FUCCI Ettore. |
| » | 23-8-1917 | MANCINI Edoardo. |
| » | 23-8-1917 | MANGINO Enrico. |
| » | 23-8-1917 | GASPARI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | MANGO Roberto. |
| » | 23-8-1917 | CARFAGNA Venanzio. |
| » | 23-8-1917 | CAUTELA Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | LOFFREDO Primo. |
| » | 23-8-1917 | BRAGLIA Gino. |
| » | 23-8-1917 | CESTARI Valentino. |
| » | 23-8-1917 | STEFANACHI Edoardo. |
| » | 23-8-1917 | FALBO Oldone. |
| » | 23-8-1917 | LUCCHESINI Augusto Dario. |
| » | 23-8-1917 | SANSILVESTRI Federico. |
| » | 23-8-1917 | BRAJDA Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | DEL GAUDIO Costantino. |
| » | 23-8-1917 | MAESTRINI Guido. |
| » | 23-8-1917 | DAL FABBRO Arnaldo. |
| » | 23-8-1917 | DI VITA Nicolò. |
| » | 23-8-1917 | FORMIGLI Arnolfo. |
| » | 23-8-1917 | OMICINI Francesco. |
| » | 23-8-1917 | RONDOLOTTI Enrico. |
| » | 23-8-1917 | ALESSANDRI Alfredo. |
| » | 23-8-1917 | MICELI Sebastiano. |
| » | 23-8-1917 | NATALE Domenico. |
| » | 23-8-1917 | CAROSIO Angelo. |
| » | 23-8-1917 | ACQUAFREDDA Vincenzo. |
| » | 23-8-1917 | CASTIGLIONI Arnaldo. |
| » | 23-8-1917 | LOJERI Antonio. |

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 23-8-1917 | DALLA COSTA Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | SELIS LONGU Luigi. |
| » | 23-8-1917 | PALAMENGHI Calogero. |
| » | 23-8-1917 | CANALI Mario. |
| » | 23-8-1917 | VILLARDI Federico. |
| » | 23-8-1917 | BENNI Ivo. |
| » | 23-8-1917 | DI NALI Leone. |
| » | 23-8-1917 | FINAZZO Vito. |
| » | 23-8-1917 | VANNI Angelo. |
| » | 23-8-1917 | CAVALLARO Umberto. |
| » | 31-10-1917 | FIORENZI Ferdinando. |
| » | 31-10-1917 | VESPASIANI Vittorio. |

**Scuola di applicazione di cavalleria Pinerolo (*Cavalleria*).**

| | | |
|---|---|---|
| » | 23-8-1917 | RUFFO Fulco. |
| » | 23-8-1917 | VITALI Massimo. |
| » | 23-8-1917 | PONZI Antonio. |
| » | 18-9-1917 | BOCCACCI Mariano Vincenzo. |
| » | 18-5-1918 | MARAZZI Ettore. |
| » | 7-7-1918 | D'AGOSTINO Vincenzo. |
| Tenenti | 1-11-1915 | NERI Igino. |
| » | 1-11-1915 | GIRODI DI MONASTERO Marcello. |
| » | 1-11-1915 | SAROLDI Ermanno. |
| » | 1-11-1915 | DE BARTOLOMEIS Ludovico. |
| » | 20-2-1916 | COMELLINI Alberto. |
| » | 20-2-1916 | GUZZI Giovanni. |
| » | 1-4-1916 | SCHIAVONI Emilio. |
| » | 1-4-1916 | SCIACCA Francesco. |
| » | 1-4-1916 | COSCIA Luigi. |
| » | 1-4-1916 | CHIARA Ubaldo. |
| » | 1-4-1916 | MITRANO Gino. |
| » | 1-4-1916 | ODETTI DI MARCORENGO Paolo. |
| » | 1-4-1916 | RIGNON Paolo. |
| » | 1-4-1916 | NUCCI Rodolfo. |
| » | 1-4-1916 | FONTANA Pietro. |
| » | 1-4-1916 | GUZZINATI Alberto. |
| » | 1-4-1916 | UBERTIS Bernardo. |
| » | 1-4-1916 | DAINOTTI Emilio. |
| » | 1-4-1916 | MORELLI DI POPOLO Augusto. |
| » | 1-4-1916 | SPILIMBERGO Valfrano. |
| » | 1-4-1916 | FALZONI BAYARD Umberto. |
| » | 1-4-1916 | DE SIVO Giulio. |
| » | 1-4-1916 | MOTOO Paolo. |
| » | 1-4-1916 | CAMICCIA Pasquale. |
| » | 1-4-1916 | ZAVATTARI Edmondo. |
| » | 1-4-1916 | GUERRIERO Camillo. |
| » | 1-4-1916 | SEQUI Luigino. |

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Tenenti | 1-4-1916 | ANGUISSOLA SCOTTI Francesco. |
| » | 1-4-1916 | CASTAGNA Luigi. |
| » | 1-4-1916 | GRIGNOLO Mario. |
| » | 1-4-1916 | DEL VITA Renato. |
| » | 1-4-1916 | FAZIO Riccardo. |
| » | 1-4-1916 | MORO Alberto. |
| » | 1-4-1916 | ZOPPI Mario. |
| » | 1-4-1916 | BENEDETTI Giorgio. |
| » | 1-4-1916 | CERIO Giuseppe. |
| » | 1-4-1916 | COSENTINO Renato. |
| » | 1-4-1916 | GRAZIOSI Carlo. |
| » | 1-4-1916 | GRASSI Mario. |
| » | 1-4-1916 | EMILIANI Rinaldo. |
| » | 1-4-1916 | CORSI TORELLI Carlo. |
| » | 1-4-1916 | ANDERLONI Ferdinando. |
| » | 1-4-1916 | GIUSTECCHI Gino. |
| » | 1-4-1916 | BIANCHINI Cesare. |
| » | 1-4-1916 | LAVAGNA Sinibaldo. |
| » | 1-4-1916 | PONTI Arnaldo. |
| » | 1-4-1916 | GIRIODI DI MONASTERO Luigi. |
| » | 1-4-1916 | VOLPICELLA Raffaele. |
| » | 1-4-1916 | POSCHI MEURON Lodovico. |
| » | 1-4-1916 | D'AFFITTO nob. patr. di Amalfi Ferdinando. |
| » | 1-4-1916 | TELESIO Vincenzo. |
| » | 1-4-1916 | CECERE Guido. |
| » | 1-4-1916 | VISCONTI Umberto. |
| » | 1-4-1916 | SERRA Giuseppe. |
| » | 1-4-1916 | MOSCATI Oscar. |
| » | 1-4-1916 | VAGLIASINDI Daniele. |
| » | 1-4-1916 | CONTURSI Gaetano. |
| » | 1-4-1916 | IANARI Ferdinando. |
| » | 1-4-1916 | CHIRICO Beniamino. |
| » | 1-5-1916 | OLIVIERI Leonida. |
| » | 1-5-1916 | SANTINI Mario. |
| » | 1-5-1916 | FIORE Giacomo. |
| » | 1-5-1916 | GERA nob. Pietro. |
| » | 1-5-1916 | SERRAZANETTI Ino. |
| » | 1-5-1916 | GENASI Giuseppe. |
| » | 1-5-1916 | ZANELLI Tomaso. |
| » | 1-5-1916 | CALLIERI Michele. |
| » | 1-5-1916 | DELLA GHERARDESCA Ranieri. |
| » | 1-5-1916 | REYNERI Guido. |
| » | 1-5-1916 | FADIGATI Giovanni. |
| » | 1-5-1916 | SAGGIOMO Luigi. |
| » | 1-5-1916 | DANESI Riccardo. |
| » | 1-5-1916 | MASSIGNANI Pio. |
| » | 1-5-1916 | MAZZON Marino. |
| » | 1-5-1916 | ZAMPARELLI Michelangelo. |
| » | 1-5-1916 | CARRERAS Pietro. |

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Tenenti | 1-5-1916 | APPERTI Gaetano. |
| » | 1-5-1916 | PORRO Schiaffinati Alfonso. |
| » | 1-5-1916 | FIUME Adolfo. |
| » | 1-5-1916 | ZAMBONI Augusto. |
| » | 1-5-1916 | PIGNATELLI CERCHIARA Valerio. |
| » | 11-5-1916 | CICCOLINI SILENZI Teodoro. |
| » | 15-6-1916 | MOCHI Aldo. |
| » | 27-7-1916 | FRANCIPANE Doimo. |
| » | 1-8-1916 | PECORI GIRALDI Enzo. |
| » | 1-8-1916 | DE-BASSAN Giorgio. |
| » | 1-9-1916 | MATHIS Romeo. |

**Accademia militare - Torino.** — (*Artiglieria*).

| | | |
|---|---|---|
| Capitano | 15-2-1916 | FILIPPI Carlo. |
| » | 2-7-1916 | MIGLIO Aurelio. |
| » | 6-8-1916 | BACCIOLA Guido. |
| » | 12-8-1916 | APORTI Alessandro. |
| » | 12-4-1917 | DARA Giuseppe. |
| » | 12-4-1917 | BAGNOLI Guido. |
| » | 12-4-1917 | MONTANARI Arturo. |
| » | 12-4-1917 | PETTI Onofrio. |
| » | 12-4-1917 | RIZZOLI Giuseppe. |
| » | 12-4-1917 | TIZZOLI Antonio. |
| » | 12-4-1917 | BADINI Damiano. |
| » | 12-4-1917 | BAGGINI Guido. |
| » | 12-4-1917 | PINNA Pietro. |
| » | 12-4-1917 | PAPI Giuseppe. |
| » | 12-4-1917 | PLANUCCI Decio. |
| » | 12-4-1917 | GAZZERI Carlo. |
| » | 12-4-1917 | DANIELI Aldo. |
| » | 12-4-1917 | DUSMET DE SMOURS Fulco. |
| » | 12-4-1917 | VULTERINI Pietro. |
| » | 12-4-1917 | DEL VECCHIO Raffaele. |
| » | 12-4-1917 | LEONE Rodolfo. |
| » | 12-4-1917 | AIELLO Luigi. |
| » | 22-4-1917 | MARINI Achille. |
| » | 22-4-1917 | PARRONI Pasquale. |
| » | 22-4-1917 | BORNTRAEGER Carlo. |
| » | 22-4-1917 | BATTAGLINI Gino. |
| » | 22-4-1917 | WEISS Ugo. |
| » | 22-4-1917 | FESTARI Aldo. |
| » | 22-4-1917 | ORLANDO Francesco. |
| » | 22-4-1917 | TORTI Amedeo. |
| » | 22-4-1917 | LACQUANITI Domenico. |
| » | 22-4-1917 | PEGORINI Alfonso. |
| » | 17-5-1917 | CIANCIO Giuseppe. |
| » | 20-5-1917 | FREDA Giustino. |
| » | 21-5-1917 | PASTORI Gino |

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 24-5-1917 | VIALI Mario. |
| » | 27-5-1917 | SUQUET Camillo. |
| » | 27-5-1917 | ARIZIO Carlo. |
| » | 29-5-1917 | RIZZANI Leonardo. |
| » | 29-7-1917 | DEPIETRI TONELLI Luigi. |
| » | 29-7-1917 | ZANI Pietro. |
| » | 29-7-1917 | GUIDUCCI Alfredo. |
| » | 29-7-1917 | GORGONI Luigi. |
| » | 29-7-1917 | POSTOLIS Oscar. |
| » | 19-8-1917 | POSTIGLIONE Carlo. |
| » | 23-8-1917 | VINCI Giovanni. |
| » | 27-8-1917 | D'ANTONA Luigi. |
| » | 31-8-1917 | MONTAGNA Dino. |
| » | 16-9-1917 | CARRERA Mario. |
| » | 16-9-1917 | CECCHINI Umberto. |
| » | 16-9-1917 | SCOTTI Carlo. |
| » | 16-9-1917 | PERES Gennaro. |
| » | 16-9-1917 | CARBONI Ugo. |
| » | 16-9-1917 | AMICO Alessandro |
| » | 16-9-1917 | BORLA Antonio. |
| » | 16-9-1917 | CAPRIOLO Emilio. |
| » | 16-9-1917 | ROTIGLIANO Francesco. |
| » | 16-9-1917 | STIGLIANI Marcello. |
| » | 16-9-1917 | DE LUCA Ugo. |
| » | 16-9-1917 | MONETA Florestano. |
| » | 16-9-1917 | BEDOGNI Ugo. |
| » | 16-9-1917 | ROSSI Augusto. |
| » | 16-9-1917 | ROSSI Giovanni. |
| » | 16-9-1917 | D'ALESSIO Francesco. |
| » | 16-9-1917 | ALTAVILLA Enrico. |
| » | 16-9-1917 | CHIERCHIA Felice. |
| » | 16-9-1917 | VECCHIONE Antonio. |
| » | 16-9-1917 | GIULIAN GUSMAN Angelo. |
| » | 16-9-1917 | ASSANDRO Giovanni. |
| » | 16-9-1917 | GAL Antonio. |
| » | 16-9-1917 | PALMERI Nicolò. |
| » | 16-9-1917 | FERRONI Orlando. |
| » | 16-9-1917 | FUNICELLA Bartolomeo. |
| » | 16-9-1917 | ROSICHELLI Rinaldo. |
| » | 16-9-1917 | ZALLOCCO Lino. |
| » | 16-9-1917 | PELOSI Gerardo. |
| » | 16-9-1917 | PASSINO Guido. |
| » | 16-9-1917 | GUADAGNA Giuseppe. |
| » | 16-9-1917 | STAGNANI Arrigo. |
| » | 16-9-1917 | STELLA Enrico. |
| » | 16-9-1917 | GARGARUTI Antonio. |
| » | 16-9-1917 | GARAVINI Lorenzo. |
| » | 16-9-1917 | SALATI Carlo. |
| » | 16-9-1917 | BICCHIETTI Michele. |
| » | 16-9-1917 | ROSSI Filippo. |

| GRADO | ANZIANITA DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 16-9-1917 | ONORI Vittorio. |
| » | 16-9-1917 | BONANNO Salvatore. |
| » | 16-9-1917 | MONTI Luigi. |
| » | 16-9-1917 | VAZON Pietro. |
| » | 16-9-1917 | DE FALCO Salvatore. |
| » | 16-9-1917 | MAUCERI Giuseppe. |
| » | 16-9-1917 | VALERIO Giovanni. |
| » | 16-9-1917 | LA VIA Lorenzo. |
| » | 16-9-1917 | NATILI Italo. |
| » | 16-9-1917 | RIOLO Niccolò. |
| » | 16-9-1917 | GUADAGNO Sebastiano. |
| » | 16-9-1917 | GHIONE Giuseppe. |
| » | 16-9-1917 | RAIMONDI Edmondo. |
| » | 16-9-1917 | CELLERINO Bartolomeo. |
| » | 16-9-1917 | DE DOMINICIS Luigi. |
| » | 16-9-1917 | VITALINI Guglielmo. |
| » | 16-9-1917 | LENER Italo. |
| » | 16-9-1917 | BRIZIO-FALLETTI DI CASTELLAZZO Giuseppe. |
| » | 16-9-1917 | DURI Marco. |
| » | 16-9-1917 | RAUDINO Salvatore. |
| » | 16-9-1917 | BERTINI Alberto. |
| » | 16-9-1917 | SESSA Gennaro. |
| » | 16-9-1917 | PARASSOLE Silvio. |
| » | 16-9-1917 | CORDONE Luigi. |
| » | 16-9-1917 | PERRELLI Marzio. |
| » | 16-9-1917 | FERRANTE Michele Arcangelo. |
| » | 28-9-1917 | TUCCIMEI Giovanni. |
| » | 5-10-1917 | LUI Domenico. |
| » | 17-10-1917 | BAZZARELLO Guglielmo. |
| » | 30-10-1917 | ALACEVIC DE CINQUE Ermenegildo. |
| » | 7-11-1917 | RICCI Renato. |
| » | 27-1-1918 | BARLE Vito. |
| » | 27-1-1918 | MARSELLI Mario. |
| » | 16-3-1918 | MAZZARI Mario. |
| » | 16-3-1918 | MANTELLI Mario. |
| » | 16-3-1918 | GARIGIOLI Arnaldo. |
| » | 16-3-1918 | BIFFI Giuseppe. |
| » | 16-3-1918 | DE NATALE Giovanni. |
| » | 16-3-1918 | MONTEMAGNI Umberto. |
| » | 16-3-1918 | FIORENTINO Arturo. |
| » | 16-3-1918 | SAGARO Mario. |
| » | 16-3-1918 | PISTONI Roberto. |
| » | 16-9-1917 | ALLEGRI Carlo. |
| » | 16-9-1917 | DE BIASE Achille. |
| » | 16-3-1918 | ALMICI Ugo. |
| » | 16-3-1918 | PIANA Giuseppe. |
| » | 16-3-1918 | BALANZINO Guido. |

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 16-3-1918 | CUCCIOLI Luigi. |
| » | 16-3-1918 | BATTAGLINI Dandolo. |
| » | 16-3-1918 | BERLESE Sergio. |
| » | 16-3-1918 | CARLESI Enrico. |
| » | 16-3-1918 | PORTA Ferdinando. |
| » | 16-3-1918 | BEIA Felice. |
| » | 16-3-1918 | CREMONINI Giuseppe. |
| » | 16-3-1918 | LANCIANI Ettore. |
| » | 16-3-1918 | IOCCA Fernando. |
| » | 16-3-1918 | SCANO Edgardo. |
| » | 16-3-1918 | PICCIURRO Francesco. |
| » | 16-3-1918 | ROSSI Carlo. |
| » | 16-3-1918 | BISELLI Mario. |
| » | 16-3-1918 | BALZANO Salvatore. |
| » | 16-3-1918 | PIROMALLO Ciro. |
| » | 16-3-1918 | ANGIOLINI Arrigo. |
| » | 16-3-1918 | SPEZZAFERRO Livio. |
| » | 16-3-1918 | LENTINI Michele. |
| » | 16-3-1918 | BRUNELLI Mario. |
| » | 16-3-1918 | CASTELFRANCHI Carlo. |
| » | 16-3-1918 | GIANNUCCI Gaetano. |
| » | 16-3-1918 | SABBATINI Diego. |
| » | 16-3-1918 | GUY Aurelio. |
| » | 16-3-1918 | BOI Enrico. |
| » | 16-3-1918 | ARGAN Giovenale. |
| » | 16-3-1918 | MAZZA Arnaldo. |
| » | 16-3-1918 | DE DOMINICIS Augusto. |
| » | 16-3-1918 | GASTALDI MILLELIRE Efisio. |
| » | 16-3-1918 | FERRARA Alberto. |
| » | 16-3-1918 | COTTA RAMUSINO Ettore. |
| » | 16-3-1918 | WIEL Giovanni. |
| » | 16-3-1918 | ROVELLI Alessio. |
| » | 16-3-1918 | FORTE Giovanni. |
| » | 16-3-1918 | GUAZZO Angelo. |
| » | 16-3-1918 | BARICHELLO Manlio. |
| » | 16-3-1918 | FRESIA Nicola. |
| » | 16-3-1918 | BATTISTA Giuseppe. |
| » | 16-3-1918 | STELLA Giacomo. |
| Tenenti | 1-2-1917 | MISEROCCHI Dino. |

**Accademia militare - Torino. - (*Genio*).**

| | | |
|---|---|---|
| Capitano | 12-4-1917 | ERANI Ernesto. |
| » | 12-4-1917 | SORO Giuseppe. |
| » | 12-4-1917 | SOLDANO Michele. |
| » | 12-4-1917 | DE VECCHI Secondo. |
| » | 12-4-1917 | MOSCHERI Giustino. |
| » | 12-4-1917 | PERSICO Luigi. |
| » | 12-4-1917 | TRIVERO Mario. |

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 22-4-1917 | MORRONE Achille. |
| » | 30-4-1917 | RICCARDI Ernesto. |
| » | 16-9-1917 | CONTI Enrico. |
| » | 16-9-1917 | PATTI Gerlando. |
| » | 16-9-1917 | CECCHI Cesare. |
| » | 16-9-1917 | MASTROMATTEO Domenico. |
| » | 16-9-1917 | MERIANO Gennaro. |
| » | 16-9-1917 | DE ROSA Eugenio |
| » | 16-9-1917 | BETZU Angelo. |
| » | 16-9-1917 | COSTANTINI Fortunato. |
| » | 16-9-1917 | PISANO Leonello. |
| » | 16-9-1917 | ERCOLANO Ercole. |
| » | 16-9-1917 | ORLANDO Luigi. |
| » | 16-9-1917 | ODIARD Gian Gaudenzio. |
| » | 16-9-1917 | GIORGIO Antonio. |
| » | 16-9-1917 | MASCIELLO Antonio. |
| » | 16-9-1917 | RAGUSA Costantino. |
| » | 16-9-1917 | PALUMBO Edoardo. |
| » | 16-9-1917 | SEMERARO Michele. |
| » | 16-9-1917 | POGGI Alberto. |
| » | 16-9-1917 | COMOLLI Giuseppe. |
| » | 16-3-1918 | CAPRA Baldassarre. |
| » | 16-3-1918 | PELISSERO Arturo. |
| » | 16-3-1918 | TESTA Luigi. |
| » | 16-3-1918 | CECI Filippo. |
| » | 16-3-1918 | ROMANELLI Arnaldo. |
| » | 16-3-1918 | GRANDI Pietro. |
| » | 16-3-1918 | ANGELINI Cesare. |
| » | 16-3-1918 | DEL BELLO Nicola. |
| » | 16-3-1918 | BIERNI Gisulfo. |
| » | 16-3-1918 | NOBILI Adelindo. |
| » | 16-3-1918 | FALLETTI DI VILLA FALLETTO Gabriele. |

1ª) Le domande degli ufficiali che a' sensi delle disposizioni contenute al n. 5 della circolare 177 *giornale militare* c. a. desiderano essere dispensati dalla frequenza dei corsi, dovranno pervenire al Ministero (Divisione stato maggiore - sezione Iª) non più tardi del giorno 30 del corrente mese.

Il Ministero si riserva di pubblicare in una successiva circolare i nomi degli ufficiali che otterranno di essere esentati dalla frequenza dei corsi in parola.

2° Gli ufficiali ammessi a frequentare i corsi dovranno presentarsi ai comandi dei rispettivi istituiti, il giorno 14 maggio p. v.

3° Gli ufficiali comandati ai corsi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno chè tutti i documenti amministrativi pervengano ai comandi delle varie scuole non oltre il giorno 25 di ciascun mese.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

## ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 16ª, anno 1920, circ. n. 203.

A pagina 226, prima riga, invece di: circolari nn. 316 e 549, leggasi circolari nn. 516 e 549.

Prezzo della presente dispensa l. 0.40

(1569) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1920 — 16 Aprile

N. 221 - 26 febbraio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che stabilisce i posti da assegnarsi agli ufficiali generali invalidi della guerra che vengono riassunti in servizio e destinati ad impieghi sedentari . . . . . *Pag.* 268

» 222 - 1 marzo 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio dal 1° gennaio al 31 marzo 1920 . . . . . *Pag.* 268

» 223 - 2 aprile 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale n. 1628, che provvede alla nomina di alcuni ufficiali superiori membri della commissione permanente per i collaudi in appello. . . . . *Pag.* 282

» 224 - 14 aprile 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Pagamento dei soprassoldi di medaglia al valor militare . . . . . *Pag.* 283

» 225 - 15 aprile 1920. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per titoli per in conferimento di venti posti di ragioniere geometra del genio e dodici posti di ragioniere d'artiglieria nell'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 283

» 226 - 15 aprile 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio . . . . . *Pag.* 284

» 227 - 15 aprile 1920. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 284

» 228 - 15 aprile 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione materiali residuati dalla guerra . . . . . *Pag.* 285

» 229 - 15 aprile 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cavalli di proprietà degli ufficiali da comprendere nelle dichiarazioni del patrimonio . . . . *Pag.* 285

» 230 - 15 aprile 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione del deposito mitraglieri Fiat e dell'ufficio stralcio relativo. . . . . *Pag.* 285

» 231 - 15 aprile 1920. — SCUOLE MILITARI. — Corso di integrazione « D » nei locali della scuola di guerra in Torino . . . . . *Pag.* 287

» 232 - 15 aprile 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per allievi elettricisti . . . . . *Pag.* 290

» 233 - 15 aprile 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per montatori d'aeroplano. . . . *Pag.* 290

» 234 - 15 aprile 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso per motoristi d'aeroplano . . . *Pag.* 291

» 235 - 15 aprile 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Norme per l'applicazione della tabella D annessa al R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce le razioni foraggio dovute agli ufficiali del R. esercito . . . *Pag.* 292

» 236 - 15 aprile 1920. — SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti alle cliniche universitarie . . . . . *Pag.* 293

» 237 - 15 aprile 1920. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali da ammettere ai corsi di perfezionamento . . . . . *Pag.* 293

» 238 - 16 aprile 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Imposte sulle competenze accessorie dei marescialli . . . . . *Pag.* 294

» 239 - 16 aprile 1920. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª categoria della classe 1900 appartenenti ai comuni già invasi dal nemico, e dei militari di 1ª categoria delle classi 1898, 1899 e 1900 residenti all'estero . . . . . *Pag.* 294

» 240 - 21 aprile 1920. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria della classe 1897 nati nel 2° semestre di tale anno . . . . *Pag.* 304

Avviso . . . . . *Pag.* 304

Errata-corrige . . . . . *Pag.* 305

CIRCOLARE N. 221. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che stabilisce i posti da assegnarsi agli ufficiali generali invalidi della guerra che vengono riassunti in servizio e destinati ad impieghi sedentari.** (Ufficio personale dei generali). — 26 febbraio 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032;

DECRETA:

Articolo unico.

Sono da considerarsi come impieghi militari di carattere sedentario e possono essere coperti da ufficiali generali riassunti in servizio a senso dell'articolo 2 del sopracitato decreto, i posti seguenti:

Ministero della guerra — due posti di direttore generale.
Scuole militari — tre posti di comandante.
Istituto geografico militare — il posto di direttore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 26 febbraio 1920.

*Il Ministro* - ALBRICCI.

---

N. 222. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale col quale si stabiliscono le indennità speciali per i servizi di presidio dal 1° gennaio al 31 marzo 1920.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° marzo 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311 che stabilisce le indennità per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di ordinaria residenza al personale civile dello Stato, sia di ruolo, che straordinario, avventizio ed assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della R. guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati che si recano in missione;

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428 che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920, non oltre il 31 marzo 1920;

DECRETA:

Art. 1.

Per il temporaneo soggiorno in determinate residenze, per le eventuali posizioni speciali e per i servizi di presidio indicati negli uniti tre allegati sono dovuti, dal 1° gennaio al 31 marzo 1920, i soprassoldi e le indennità stabilite negli allegati stessi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

S'intendono per « servizi di presidio » quelli che (salvo le eccezioni indicate nel presente decreto) sono compiuti isolatamente nei dintorni dei presidi, ancorchè si esca dai limiti di questi, ed importino, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di 20 chilometri e non richiedono pernottamento fuori della residenza. Tali sono le ispezioni alle guardie ed ai forti, le visite mediche e veterinarie, le visite a truppe, a derrate a materiali ed a locali, i servizi d'artigleria, del genio e dell'aeronautica, le marce di ricognizione a cavallo, le cacce a cavallo ed i servizi speciali dei riparti ciclisti.

Sono pure considerati di presidio i servizi senza pernottamento che importino un percorso maggiore di 20 chilometri tra andata e ritorno, e che richiedono un'assenza fuori della residenza non maggiore di 8 ore.

I servizi fuori residenza che importano un percorso maggiore di 20 chilometri e un'assegna maggiore di 8 ore, danno diritto al normale trattamento di missione, salvo sempre le eccezioni indicate nel presente decreto.

Art. 3.

Le indennità speciali di presidio non sono cumulabili fra loro nè con altre indennità o rimborsi di spese, salvo le eccezioni stabilite negli allegati che seguono, o in altre disposizioni speciali.

Le indennità ed i soprassoldi di carattere continuativo sono corrisposti per i soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati; e perciò sono sospesi in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono per qualsiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

Art. 4.

Le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio o della caserma a cui sono addetti gli ufficiali e gli impiegati che compiono i servizi.

Art. 5.

L'indennità chilometrica è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi in ciascun giorno fra l'andata e il ritorno, tralasciando nel computo totale della giornata, la frazione di chilometro.

Non è dovuta per i servizi nell'interno della città e neppure quando sono forniti i mezzi di trasporto, esclusa la bicicletta.

Art. 6.

Ogni qualvolta sia possibile e conciliabile con l'indole e la durata del servizio, gli ufficiali, ad eccezione dei generali, hanno l'obbligo di servirsi del cavallo di cui sono provvisti, senza diritto all'indennità chilometrica o rimborso di spese.

Art. 7.

Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo della indennità chilometrica, della via più brevè praticabile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1920.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

Allegato I.

# Indennità comuni.

1. Pei servizi da considerarsi di presidio a norma dell'art. 2 del decreto, sono dovute le seguenti indennità:

per qualunque percorso non minore di chilometri 5, fra andata e ritorno, salvo le eccezioni stabilite in questo allegato e nel seguente, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente incontrate (cioè senza l'aumento dei due decimi) per ferrovia, tramvia, automobile od altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Per i tratti nei quali tali mezzi non esistono o l'ufficiale o impiegato per eccezionali motivi di servizio, non se ne può servire, è dovuta l'indennità chilometrica;

per i percorsi minori di chilometri 5 non spettano i rimborsi di cui sopra;

per le assenze dalla residenza superiori a quattro ore, è dovuta un'indennità di L. 5. Per far constare il diritto a tale indennità, l'ufficiale o impiegato deve presentare apposita dichiarazione, conforme al modulo annesso al presente decreto, che sarà poi unita al rendiconto a giustificazione della spesa.

2. Per comprovare il diritto all'indennità di missione nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto, vanno allegate al certificato di viaggio dichiarazioni analoghe a quelle di cui all'ultimo comma del precedente n. 1.

Il trattamento di missione esclude il compenso di L. 5, di cui al numero stesso.

3. Nei servizi pei quali l'ufficiale o impiegato debba recarsi due o più volte al giorno nella stessa località, per stabilire se spetti il normale trattamento di missione, la distanza (tra andata e ritorno) e il tempo vanno considerati per una sol volta e non sommati tra loro tante volte quante sono state le gite.

Il rimborso dei mezzi di trasporto spetta però per ognuna delle gite effettivamente compiute.

4. Ai sottufficiali comandati in sostituzione di ufficiali in servizio di presidio pei quali debbano compiere un percorso non minore di 5 chilometri fra andata e ritorno è fatto lo stesso trattamento stabilito per gli ufficiali dal n. 1, primo e secondo comma, e con le stesse norme. Beninteso, pei marescialli è dovuta l'indennità chilometrica stabilita per il loro grado. Per i sergenti maggiori e sergenti, l'indennità chilometrica è dovuta nella misura di cent. 25.

Per le assenze dalla residenza superiori a quattro ore, è dovuto un compenso di L. 3.50 da giustificare con una dichiarazione conforme al modulo di cui al n. 1.

Il trattamento di cui al presente numero spetta ancorchè richieda pernottamento fuori della residenza, o un allontanamento da essa per più di 20 chilometri e di 8 ore, con diritto però all'opzione pel normale trattamento di trasferta se più vantaggioso.

5. Agli ufficiali ed impiegati di artiglieria e del genio incaricati della costruzione ed armamento delle opere di fortificazioni della frontiera, esclusi quelli comandati in servizio isolato in località di alta montagna, è corrisposta, per ogni giornata di presenza sui lavori, un'indennità giornaliera di L. 4.

6. Invece dell'indennità contemplate in questo o nell'allegato II, il Ministero ha facoltà di concedere, su proposta dell'ispettorato generale del genio, l'indennità di L. 6 agli ufficiali superiori del genio e di L. 5 agli ufficiali inferiori del genio incaricati di dirigere la costruzione di opere di fortificazioni, siano o no di frontiera.

Su proposta dello stesso ispettorato generale, il Ministero può concedere la metà delle dette indennità agli ufficiali del genio incaricati di dirigere la costruzione di fabbricati militari importanti.

Le dette indennità sono corrisposte ad un solo ufficiale e cioè al direttore del lavoro, che ne ha la responsabilità.

Pure su proposta dello stesso ispettorato generale il Ministero può concedere l'indennità di L. 2,50 ai ragionieri geometri, e di L. 1,50 ai disegnatori tecnici addetti ai lavori di costruzioni di fabbricati militari importanti.

Le indennità stabilite in questo numero sono dovute soltanto per ogni giornata di presenza sui lavori.

7. Agli assistenti del genio cui, in applicazione dell'art. 28 del regolamento speciale pel detto personale, sia ordinato di rimanere l'intera giornata sui lavori, osservando l'orario normale degli operai, è corrisposto il compenso di L. 3 cumulabile con le indennità stabilite dall'allegato II (salvo che in questo non sia altrimenti disposto), oltre al rimborso delle spese di trasporto di cui al precedente n. 1 (quando esistano mezzi di trasporto pubblici) qualunque sia il percorso, esclusa però l'indennità chilometrica quando il percorso sia inferiore a 5 chilometri fra andata e ritorno. Quando però si verificano le condizioni per aver diritto all'indennità di L. 5 di cui allo stesso n. 1 non è loro dovuta quella di L. 3 di cui al presente numero.

8. Nelle marce di ricognizione a cavallo è dovuta agli ufficiali una giornata di indennità di missione intiera per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata, per il diritto all'indennità, come se fossero di 24 ore.

Ai cavalieri scelti è dovuto dal giorno della partenza a quello del ritorno, compreso, un soprassoldo:

Sottufficiali di L. 1, 50;

Caporali e soldati di L. 0,80.

9. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto soltanto al rimborso del trasporto personale, come è indicato al n. 1, e della spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame, senza il relativo supplemento chilometrico.

Ai sottufficiali addetti al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto è dovuto un soprassoldo di cent. 60 nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di cavalli che partecipano alle cacce.

Gli attendenti ricevono il trattamento stabilito dal n. 8.

10. Ai reparti ciclisti nei trasferimenti per via ordinaria da una località ad un'altra, con percorso di oltre chilometri 80 e con pernottamento fuori dell'ordinaria residenza, nelle escursioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre è dovuto per tutta la durata del servizio:

Agli ufficiali l'indennità di missione intera;

ai marescialli di ogni grado un soprassoldo di L. 2;

ai sergenti maggiori e sergenti un soprassoldo di L. 1;

ai caporali e soldati di L. 0.80.

11. Gli attendenti degli ufficiali dei depositi allevamento cavalli, i quali in modo permanente non possono convivere al rancio, ricevono in più dell'assegno ordinario (soldo, indennità del decreto luogotenenziale 10 luglio 1919, n. 1140 (1), e viveri in contanti) un'indennità giornaliera di L. 4, esclusa qualunque altra indennità.

12. Le spese di cui al presente allegato vanno imputate al capitolo indennità eventuali, meno quelle che si riferiscono ai servizi di artiglieria, genio e aeronautica, che vanno imputati ai rispettivi capitoli.

---

(1) Circolare 374-1919 *giornale militare*.

Allegato II.

## Indennità speciali.

N. B. — Pei servizi indicati nel presente allegato, sono sempre dovute le indennità appresso stabilite, escluso in ogni caso il trattamento del n. 1 dell'allegato I.

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio | Soprassoldo giornaliero | | Indennità per gita | | Capitoli del bilancio (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | Torino Presidio | Ufficiali, impiegati e marescialli che si recano da Torino a Moncalieri, a Rivoli, a Venaria Reale, a Stupinigi, al Campo di Mirafiori e viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno, oltre al rimborso delle spese di tramvia: | | | | | Secondo il servizio |
| | | | Ufficiali ed impiegati . . . . | — | — | 1 | 25 | |
| | | | Marescialli . . . . . | — | — | 1 | | |
| » | 2 | Officina di costruzione d'artiglieria | Ufficiali ed impiegati che si recano all'officina dalle sezioni di San Paolo e Valdocco e viceversa. Rimborso delle spese di tramvia . . . . . | — | — | — | — | A |
| » | 3 | Direzione del genio | Ufficiali e ragionieri del genio addetti ai lavori di costruzione degli edifici alle barriere di Orbassano e Stupinigi, per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite . . . . . | 2 | — | — | — | G |
| » | 4 | Ciriè Direzione delle esperienze d'artiglieria | Ufficiali ed impiegati addetti alla direzione, ed impiegati temporaneamente comandati presso la direzione per esperienze, pei giorni in cui si recano a Torino ed a Venaria Reale, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia: | | | | | |
| | | | Ufficiale generale . . . . . | — | — | 5 | — | A |
| | | | Ufficiali superiori . . . . . | — | — | 3 | — | |
| | | | Ufficiali inferiori . . . . . | — | — | 2 | 50 | |
| » | 5 | S. Maurizio e Lombardore Direzione genio di Torino | Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori ed agli immobili militari al campo, esclusi i giorni di trasferta a Torino . . . . . | 3 | 50 | — | — | G |
| » | 6 | Rumianca | Ufficiali e impiegati addetti all'officina H aeronautica, per ogni giornata di presenza all'officina . . . . | 1 | 50 | — | — | Ae |

(1) Abbreviazioni: G. genio - A e aeronautica - I. E. indennità eventuali - S. sussistenza - A. artiglieria.

*Segue*: Allegato II.

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio | Soprassoldo giornaliero | | Indennità per gita | | Capitoli del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 7 | Forte Chaberton | Drappello di guardia al forte, dal 15 ottobre al 15 giugno | | | | | |
| | | | Ufficiali . . . . . | 6 | — | — | — | |
| | | | Sottufficiali, caporali e soldati . . . | 2 | — | — | — | 1 E |
| II | 8 | Acqui Stabilimento balneare militare | Ufficiali comandati: nei giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento . . . . . | 3 | — | — | — | I E |
| | | | durante il periodo delle mute sempre quando non convivano alla mensa dello stabilimento . . . . . | 2 | — | — | — | I E |
| III | 9 | Milano Presidio | Ufficiali di sussistenza comandati al magazzino foraggi, per ogni giornata in cui si recano al magazzino stesso, qualunque sia il numero delle gite . . . . . | 2 | — | — | — | S |
| » | 10 | | Ufficiali e impiegati addetti all'officina gas H aeronautica, per ogni giornata di presenza all'officina . | 1 | 50 | | | A e |
| » | 11 | Brescia | Idem, idem. . . . . | 1 | 50 | | | |
| IV | 12 | Genova Presidio | Ufficiali dei reparti acquartierati ai forti S. Giuliano, S. Martino e Castellaccio, che si recano per servizio in città al comando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta. Rimborso, rispettivamente, delle spse della Tramvia o della funicolare . . . . . | — | — | — | — | I E |
| » | 13 | | Ufficiali non provvisti di ind. di missione addetti all'ufficio militare sbarchi e rispedizioni di Genova, per ogni giornata di presenza all'ufficio: | | | | | |
| | | | Direttore . . . . . | 5 | — | | | |
| | | | Ufficiali superiori . . . . . | 4 | — | | | I E |
| | | | Ufficiali inferiori . . . . . | 3 | — | | | |
| » | 14 | Idem | Ufficiali comandati per collaudo ai silos granari, quando il servizio duri almeno otto ore . . . . . | 3 | — | — | — | S |
| » | 15 | Cornigliano Ligure | Ufficiali comandati al panificio militare: Rimborso delle spese tramviarie: e quando il servizio duri almeno otto ore, anche . . . . . | 3 | — | — | — | S |

*Segue*: Allegato H.

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio | Soprassoldo giornaliero | | Indennità per gita | | Capitoli del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | 16 | Piacenza Direzione dell'officina di costruzione d'artiglieria | Ufficiale dirigente i laboratori del trotyl e della balistite, per ogni giornata in cui si reca ai laboratori stessi, qualunque sia il numero delle gite . . . . . | | | 3 | — | A |
| V | 17 | Arsiè ufficio locale genio | Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori . . . . . | 0 | 75 | | | G |
| » | 18 | Treviso ufficio locale genio | Assistente del genio incaricoto della vigilanza ai lavori oltre al Rimborso delle spese di trasporto in ferrovia. | 1 | | | | G |
| VI | 19 | Bologna Presidio | Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio al deposito convalescenza di Bastia (Casalecchio) . . . . | — | | 1 | 50 | I E |
| » | 20 | Idem | Ufficiali ed impiegati che si recano, per servizio, a Casaralta: Rimborso delle spese di tramvia . | — | — | — | — | I E e G |
| » | 21 | Venezia Presidio | Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a Mestre, Fusina e Favaro e ufficiali di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore: | | | | | |
| | | | Maggior generale . . . . . | | | 3 | — | I G |
| | | | Ufficiale superiore . . . . . | — | — | 2 | — | |
| | | | Ufficiale inferiore . . . . . | — | — | 1 | 50 | |
| | | | *(Questa indennità è eventualmente cumulabile, per gli ufficiali residenti al Lido ed a Malamocco, con l'indennità di accantonamento che potesse essere loro concessa per queste due residenze).* | | | | | |
| » | 22 | Venezia Presidio | Assistenti del genio (due) addetti al servizio delle opere dell'Estuario . | 1 | — | — | — | G |
| » | 23 | Chioggia Mestre uffici locali genio | Assistenti del gneio incaricati della vigilanza dei lavori . . . . . | 1 | — | — | — | G |

*Segue*: Allegato II.

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio | Soprassoldo giornaliero | | Indennità per gita | | Capitoli del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | 24 | Spezia 2° regg. artiglieria da fortezza (costa) | Ufficiali che si recano alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importi un'assenza di almeno 8 ore: | | | | | |
| | | | Ufficiale superiore | — | — | 2 | 50 | I E |
| | | | Ufficiale inferiore | — | — | 1 | 50 | |
| » | 25 | Idem | Assistente del genio che si reca alle opere di Poggio, Pozzarello e Talamone | 1 | — | — | — | G |
| » | 26 | Firenze Istituto geograf. | Ufficiali ed impiegati che eseguono di notte osservazioni astronomiche in Firenze | | — | 2 | 50 | 33 |
| IX | 27 | Roma Direzione genio | Capotecnico incaricato del mantenimento delle reti telegrafiche e telefoniche, per ogni giornata di servizio ai forti | 2 | 50 | — | — | G |
| » | 28 | Roma Direzione genio | Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori che per ragioni di servizio si recano ai fabbricati militari dell'interno della città: Rimborso delle spese di tramvia | — | — | | — | G |
| » | 29 | Raggruppamento dirigibilisti | Ufficiali ed impiegati della sezione fotografica che eseguono rilievi nei dintorni di Roma | — | — | 2 | 50 | Ae |
| » | 30 | 13° reggimento artiglieria da campagna | Ufficiali veterinari comandti a prestare servizio alla infermeria quadrupedi presidiaria isolata di Tor di Quinto (1) | 2 | 50 | — | | I E |
| » | 31 | Roma presidio | Ufficiali incaricati dell'incetta di materiali sanitari e della vigilanza sull'Istituto farmacologico (fuori porta Maggiore) | 3 | — | | — | I E |
| | | | Ufficiali che prestano continuo servizio con pernottazione presso l'ospedale militare di riserva di Vigna Pia e il Riparto psicopatico in S. Onofrio; presso i forti (esclusi: Batteria Tevere e Forte Nomentano) e presso gli ospedali militari dislocati nei forti stessi (escluse pure le opere ora dette); ufficiali addetti al deposito militare di benzina di Vigna Pia | 3 | — | | | I E |
| | | | Ufficiali addetti agli ospedali e forti suddetti (esclusi: batteria Tevere e forte Nomentano) i quali tornino ad | | | | | |

(1) Aumentata per la durata della guerra di L. 2.00.

*Segue*: Allegato II.

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio | Soprassoldo giornaliero | | Indennità per gita | | Capitoli del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | alloggiare la notte in città rimborso del trasporto a norma del n. 1, per un solo viaggio di andata e ritorno nella giornata . . . . . | — | — | — | — | I E |
| IX | 32 | | Ufficiali e impiegati addetti alla sezione fotografica a Monte Mario e ai laboratori e magazzini aerostatici della Balduina, del forte Trionfale e del forte Monte Mario, per ogni giornata di presenza al servizio. | 3 | — | — | — | Ae |
| » | 33 | Roma Capannelle | Ufficaili addetti o comandati al deposito Scuola Motoaratori di Capannelle, per ogni giornata di presenza alla Scuola . . . . . | 5 | | — | — | I E |
| » | 34 | Furbara | Personale della direzione di artiglieria aeronautica comandato presso il poligono di esperienza: | | | | | |
| | | | Ufficiali superiori e primi capitani, ed assimilati . . . . . | 4 | — | — | — | Ae |
| | | | Ufficiali inferiori ed assimilati . . . | 3 | 50 | — | — | |
| » | 35 | Roma vecchia | Ufficiali ed impiegati della direzione servizi armamento aeronautico, addetti alla batteria Acqua Santa, al Forte Appia e al Laboratorio Roma-Vecchia, e ufficiali che prestano servizio all'ospedale militare regionale « Porta Furba » . . . . . | 5 | — | — | — | I E e Ae |
| » | 36 | Foligno Presidio | Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio allo stabilimento di Scansano per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite . . . . . | 3 | — | | — | I E |
| » | 37 | Asinara | Personale militare in servizio nell'isola dell'Asinara: | | | | | |
| | | | Ufficiali generali . . . . . | 10 | — | — | — | |
| | | | Ufficiali superiori . . . . . | 8 | — | | — | |
| | | | Capitani . . . . . | 5 | — | — | | |
| | | | Subalterni . . . . . | 4 | — | | | I E |
| | | | Marescialli . . . . . | 2 | | | — | |
| | | | Sergenti maggiori . . . . . | 1 | — | | | |
| | | | Sergenti . . . . . | 0 | 50 | — | — | |
| | | | Caporal maggiore, caporali e soldati . . . . . | 0 | 20 | — | — | |
| | | | (*Soprassoldo non cumulabile con nessun altro soprassoldo o indennità dovuti per speciali servizi nell'isola dell'Asinara*). | | | | | |

*Segue*: Allegato II.

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio | Soprassoldo giornaliero | | Indennità per gita | | Capitoli del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 38 | Napoli Presidio | Ufficiali ed impiegati che si recano isolatamente al Campo di Marte, al Poligono dei Bagnoli e nel Comune di Casoria . . . . . | — | — | 1 | — | secondo il servizio |
| | | | Marescialli id. id. . . . . | — | — | 0 | 75 | |
| » | 39 | Idem | Ufficiali ed impiegati che si recano alla polveriera ed al pastificio di Capodichino . . . . . | — | — | 1 | 20 | |
| | | | Marescialli id. id. . . . . | — | — | 1 | | |
| » | 40 | Idem | Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macelazione dei bovini. | — | — | 1 | — | I E |
| » | 41 | Padula | Ufficiali in servizio alla Certosa di Padula (*ind. di marcia non cumulabile con quella di fuori residenza*). | — | — | — | — | |
| XI | 42 | Taranto | Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole S. Pietro e S. Paolo . . . | — | — | 2 | — | secondo il servizio |
| » | 43 | Taranto | Maresciallo incaricato della manutenzione delle scatolette di carne in conserva e di altri materiali delle sussistenze, per ogni giornata in cui si reca alle opere e magazzini fuori di Taranto dove i materiali stessi sono conservati, qualunque sia il numero delle gite. . . . . | — | — | 1 | 50 | I E |
| » | 44 | Taranto | Capotecnico preposto alla direzione e sorveglianza del servizio tecnico per l'impianto dei goniostadiometri, per ogni giornata in cui si reca presso i casotti ove trovansi i detti strumenti . . . . . | — | — | 5 | — | A |
| » | 45 | Reggio Calabria | Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini. | — | — | 1 | — | |
| XII | 46 | Palermo Presidio | Ufficiali che si recano ad ispezionare il magazzino principale di casermaggio di Bocca di Falco; e consegnatario del magazzino stesso quando è chiamato per ragione di servizio a Palermo (per rimborso spese di vettura). . . . . | — | — | 5 | — | I E |
| » | 47 | Castrogiovanni | Ufficiali o sottufficiali comandati ad ispezionare la guardia alla polveriera Misericordia (indennità chilometrica). . . . . | — | — | — | — | I E |
| | | | Marescialli id. id. . . . . | — | — | — | — | |

Allegato III.

## Consegnatari dei materiali d'artiglieria, del genio e d'aeronautica.

Ai consegnatari dei materiali d'artiglieria del genio e d'aeronautica indicati nel seguente elenco è dovuto un soprassoldo continuativo giornaliero di L. 1.

Per ogni gita ai magazzini è altresì dovuto, purchè il percorso fra andata e ritorno sia non minore di 5 chilometri ed ancorchè superiore ai 20, il rimborso delle spese di trasporto come al n. 1 dell'allegato 1, escluso il compenso di L. 5.

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | CONSEGNATARI | Numero dei consegnatari | Capitolo del bilancio (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | | Torino | | | |
| | 1 | Direzione artiglieria | | 2 | |
| | 2 | Officina costruzione | | 1 | |
| | 3 | 1° reggimento da montagna | dei magazzini . . . . . | 2 | A |
| | 4 | Arsenale di costruzione | magazzini vari in Torino e adiacenze . . | 1 | |
| | 5 | Direzione genio | dei magaz. vari della piazza di Torino. | 1 | |
| | 6 | 5° regg. genio | degli esplosivi nel poligono dei minatori. | 1 | G |
| | 7 | 6° regg. genio | dei materiali depositati nei magazzini del poligono della Crocetta . . . . . | 1 | |
| | 8 | 25° regg. artiglieria da montagna | dei magazzini di Venaria Reale. . . . | 1 | A |
| II | | Alessandria | delle polveriere. . . . . N. 1 | | |
| | 9 | Direzione artiglieria | dei magazzini . . . . . N. 2 | 3 | A |
| | | Casale | | | |
| | 10 | 1° regg. artiglieria pesante campale | dei materiali nei magazzini esterni del reggimento . . . . . | 1 | A |
| | | Cuneo | degli esplosivi e materiali del distaccamento depositati nella polveriera di Cerialto . . . . . | | |
| | 11 | 26° regg. artiglieria da campagna | | 1 | A |
| III | | Milano | | | |
| | 12 | 27° regg. artiglieria da campagna | della polveriera . . . . . | 1 | A |
| | 13 | Reggim. artiglieria a cavallo | dei materiali nei magazzini esterni del reggimento . . . . . | 1 | A |
| | | Brescia | | | |
| | 14 | Sotto direzione genio | dei materiali . . . . . | 1 | G |

(1) Vedi annotazione I all'allegato II.

*Segue*: Allegato III.

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | CONSEGNATARI | Numero dei consegnatari | Capitolo del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|
| III | | Bergamo | | | |
| | 15 | 3° reggim. artiglieria da montagna | dei materiali e della polveriera . . . . | 1 | A |
| IV | | Genova | | | |
| | 16 | Direzione artiglieria | delle polveri, cartucce e materie prime . . . . . N. 1<br>delle armi . . . . . N. 1<br>delle opere e dei magazzini dei fronti di terra orientale ed occidentale. . . . . N. 2 | 4 | A |
| | 17 | Direzione genio | dei materiali del genio della piazza . . | 1 | G |
| | | Piacenza | | | |
| | 18 | Direzione artiglieria | delle polveriere del parco d'assedio . . . . . N. 2<br>dei magazzini della piazza e dei materiali pei servizi d'armata e depositi centrali . . . . . N. 2 | 4 | A |
| | | Piacenza | | | |
| | 19 | Direz. dell'officina costruzini d'artigl. | dei materiali dell'officina . . . . . | 1 | A |
| | 20 | 21° regg. artiglieria da campagna | dei materiali nei magazzini esterni del reggimento . . . . . | 1 | A |
| | 21 | Pizzighettone 28° regg. artiglieria da campagna | del materiale per servizi di mobilitazione | 1 | A |
| V | | Verona | | | |
| | 22 | Direzione artiglieria | dei magazzini da polveri e munizioni (sotto consegnatario) . . . . . | 1 | A |
| | 23 | Vicenza 2° regg. artiglieria da montagna | della polveriera presidiaria . . . . . | 1 | A |
| | 24 | Mantova Direzione artiglieria | dei magazzini esterni della piazza esclusse le polveriere . . . . . | 2 | A |
| | 25 | Idem | delle polveri e cartuccie . . . . . | 1 | A |
| | 26 | Sezione genio | dei magazzini esterni della piazza . . . | 1 | G |
| | 27 | Padova 20° regg. artiglieria | dei materiali nei magazzini esterni del reggimento . . . . . | 1 | A |

*Segue*: Allegato III.

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | CONSEGNATARI | Numero dei consegnatari | Capitolo del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|
| V | | Belluno | | | |
| | 28 | Ufficio delle fortific. | dei materiali dei magazzini dell'ufficio . | 1 | G |
| VI | | Bologna | | | |
| | 29 | Laborat. pirotecnico | dei magazzini delle polveri di Val d'Aposa Paderno e Val di Reno (1° piano). | 1 | A |
| | 30 | Sezione artiglieria | dei magazzini delle polveri e munizioni e degli altri materiali . . . . . | 2 | |
| | | Venezia | | | |
| | 31 | Direzione artiglieria | di tutto il materiale in carico N. 1 sotto consegnatari dei magazzini di San Giorgio e dell'Estuario N. 4 | 5 | A |
| VII | | Ancona | | | |
| | 32 | Sezione artiglieria | dei magazzini esterni della piazza . . | 2 | A |
| | | Aquila | | | |
| | 33 | 18° regg. artiglieria | del magazzino delle polveri ai Cappuccini . . . . . | 1 | A |
| VIII | | Firenze | | | |
| | 34 | Sezione artiglieria | dei magazzini del Mugnone . . . . . | 1 | A |
| | 35 | Sezione genio | dei magazzini degli esplosivi del deposito centrale . . . . . | 1 | G |
| | 36 | 19° regg. artiglieria | dei magazzini della polveriera di Madonna del Piano . . . . . | 1 | A |
| | | Spezia | | | |
| | 37 | Djrezione artiglieria | dei magazzini della piazza . . . . . | 3 | A |
| IX | | Roma | | | |
| | 38 | Direzione artiglieria | dei magazzini: sulla riva sinistra del Tevere / sulla riva destra del Tevere \ N. 2; dei magazzini interni della piazza N. 1 | 3 | A |
| | 39 | 13° regg. artiglieria | delle polveriere e magazzini esterni . . | 1 | A |
| | 40 | Raggr. dirigibilisti | dei magazzini del battaglione . . . . . | 1 | A e |
| | 41 | Direzione genio | dei magazzini dei materiali: all'esterno della piazza . . . . . / all'interno della piazza . . . . . | 1 | G |
| | | Perugia | | | |
| | 42 | Sotto direz. genio | dei magazzini del materiale . . . . . | 1 | G |

*Segue*: Allegato III.

| Corpo d'armata | N. d'ordine | Località ed ufficio | CONSEGNATARI | Numero dei consegnatari | Capitolo del bilancio |
|---|---|---|---|---|---|
| IX | 43 | Foligno<br>1° regg. artiglieria da campagna | delle polveriere . . . . . | 1 | A |
| | 44 | Fontana Liri<br>Ufficio del genio | dei magazzini del materiale . . . . . | 1 | G |
| | 45 | Cagliari<br>Sotto direz. genio | dei magazzini del materiale . . . . . | 1 | G |
| X | 46 | Napoli<br>Direzione genio | del magazzino ai Granili . . . . . | 1 | G |
| | 47 | Direzione aritglieria | del magazzino a Portici . . . . . | 1 | A |
| | 48 | 24° artiglieria | del magazzino a Portici . . . . . | 1 | A |
| | 49 | Gaeta<br>Sezione d'artiglieria | del magazzino d'artiglieria . . . . . | 1 | A |
| XI | 50 | Taranto<br>Direzione artiglieria | dei magazzini esterni della piazza . . . | 1 | A |
| XII | 51 | Palermo<br>22° regg. artiglieria | dei materiali nella polveriera di Villagrazia . . . . . N. 1<br>dei materiali nei magazzini di Caltanissetta . . . . . N. 1 | 2 | A |
| | 52 | Messina<br>Direzione artiglieria | dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza . . . . . N. 2<br>dei magazzini della costa Calabra N. 1 | 3 | A |
| | 53 | Castrogiovanni<br>Sezione artiglieria | dei materiali depositati nella polveriera della Misericordia . . . . . | 1 | A |

Modulo

(1) . . . . . .

Il sottoscritto . . . . . .

. . . . . (2)

dichiara che per l'incarico avuto il giorno . . . . . .

di recarsi . . . . . .

. . . . . .

per . . . . . .

è partito alle ore . . . (3) dal . . . . . .

. . . . . (4) e alle ore . . . (3) dal . . . . . .

. . . . . (5) ; ne è ripartito alle ore . . . . . (3)

giungendo alle ore . . . . . (3) al . . . . . (4)

L'erciò per compiere detto servizio ha impiegato ore . . . . . (5)

. . . . . (6)

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità conferma l'esattezza della suestesa dichiarazione, e certifica che il servizio non poteva essere compiuto in minor tempo

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . (7)

Il . . . . . (8)

. . . . . (9)

(1) Corpo od ufficio cui appartiene chi fa la dichiarazione.

(2) Grado, nome e cognome dell'ufficiale, impiegato o sottufficiale che fa la dichiarazione.

(3) Ore e minuti.

(4) Propria abitazione o ufficio o caserma, ecc., secondo i casi.

(5) Stazione della ferrovia, tramvia, automobile, ecc.

(6) Firma dell'ufficiale, impiegato o sottufficiale che fa la dichiarazione.

(7) Aggiungere, secondo la specialità dei casi, i motivi pei quali l'incarico non poteva effettivamente essere sbrigato in minor tempo, cioè se per esigenze del servizio da compiere, orari, mancanza di mezzi di trasporto più rapidi di quelli fruiti, o impossibilitati o non convenienza di servirsene, ecc.

(8) Comandante, direttore, ecc.

(9) Firma dell'ufficiale o funzionario di cui all'annotazione (7).

---

N. 223. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale n. 1628, che provvede alla nomina di alcuni ufficiali superiori membri della commissione permanente per i collaudi in appello.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 aprile 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 1 del R. decreto n. 1685 del 17 agosto 1919 con cui fu stabilito che della commissione permanente per i collaudi in appello debbono far parte due colonnelli come effettivi e due tenenti colonnelli come membri supplenti;

DECRETA:

Articolo unico.

I sottoindicati ufficiali superiori sono chiamati a far parte della commissione permanente per i collaudi in appello:

*Membri effettivi*: Colonnello commissario Vincezzotti cav. Luigi, direttore di commissariato militare del IX corpo d'armata; Ten. colonnello Andreani cav. Gino dell'82 fanteria.

*Membri supplenti*: Ten. colonnello Miglio cav. Giuseppe dell'81 fanteria; Pelli cav. Cesare dell'81 fanteria.

Roma, addì 2 aprile 1920.

*Il Ministro* — L. BONOMI.

N. 224. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. **Pagamento dei soprassoldi di medaglia al valor militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 aprile 1920.

Nonostante le disposizioni date con la circolare 369-1919 allo scopo di accelerare il pagamento dei soprassoldi di medaglia al valor militare, continuano a pervenire al Ministero numerose domande di militari intese ad ottenere la continuazione del pagamento stesso e non mancano lagnanze per tale ritardato pagamento.

Questo Ministero richiama i corpi alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella predetta circolare, e prega i comandi di corpo d'armata di invigilare perchè anche tale parte del servizio venga curata col debito impegno e diligenza.

Si avverte, pei militari inviati in congedo, che le dichiarazioni di cessazione dal servizio mod. 427, debbono in seguito alla soppressione del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, essere ora inviati:

— Al Ministero del tesoro - servizio per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per le medaglie concesse in dipendenza della guerra italo-turca o della presente guerra.

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del segretariato - div. V^a^ pensioni - per le medaglie concesse anteriormente alla guerra italo-turca o indipendentemente da fatti di guerra.

Si rammenta pure che tali dichiarazioni devono essere compilate *subito* all'atto dell'invio in congedo dei militari decorati, e trasmesse *con tutta sollecitudine* al Ministero predetto. I corpi dovranno ora accertarsi subito che ciò sia stato fatto per tutti i militari già congedati, e ove risulti che per alcuni di essi non siano state rilasciate le dette dichiarazioni, dovranno immediatamente provvedere ad inviarle come sopra.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 225. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Risultato del concorso per titoli per il conferimento di venti posti di ragioniere geometra del genio e dodici posti di ragioniere d'artiglieria nell'amministrazione militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). 15 aprile 1920.

In seguito alle conclusioni della commissione, nominata con decreto ministeriale del 10 dicembre 1919, incaricata di procedere alla classificazione dei titoli dei concorrenti ai posti di venti ragionieri geometri del genio e dodici di ragionieri d'artiglieria, di cui al decreto-legge n. 2041, del 26 ottobre 1919, dichiaro vincitori del concorso:

*Per i venti posti di ragioniere geometra del genio:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| VERA Giovanni | con punti | 9.14 | su 10 |
| BOCCOLINI Giovanni | » | 8.95 | » |
| ZACCHEO Antonio | » | 8.61 | » |
| TORELLI Vincenzo | » | 8.60 | » |
| PANUNZIO Carmine | » | 8.60 | » |
| SESTA Salvatore | » | 8.57 | » |
| GRINOVERO Gino | » | 8.55 | » |
| ARONICA Gabriele | » | 8.48 | » |
| ALBERTI Albertino | » | 8.41 | » |
| MESSINA Alfonso | » | 8.40 | » |
| CIRAOLO Guglielmo | » | 8.30 | » |
| ROLLA Oreste | » | 8.30 | » |
| DE SANTIS Argeo | » | 8.25 | » |
| CELI Roberto | » | 8.22 | » |
| MERSI Turiddo | » | 8.20 | » |
| TRESCA Francesco | » | 8.15 | » |
| MELIA Alfonso | » | 8.10 | » |
| ROSINI Giuseppe | » | 8.07 | » |
| VICI Umberto | » | 8.06 | » |
| ROSSO Giuseppe | » | 7.96 | » |

*Per i dodici posti di ragioniere d'artiglieria:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIRIBICCHI Aldo | con punti | 8.69 | su 10 |
| de SILVA Dott. Silvio | » | 8.63 | » |
| IACOLENNE Luigi | » | 8.05 | » |
| VASTA Nicolò | » | 8.05 | » |
| BRUNO Pietro | » | 8.00 | » |
| QUATRINI Francesco | » | 7.98 | » |
| BONGIOVANNI Clodoveo | » | 7.94 | » |
| D'ANDREA Alfredo | » | 7.93 | » |
| DE BLASIO Alfredo | » | 7.89 | » |
| NEGRI Luigi | » | 7.86 | » |
| POLIZZI Celestino | » | 7.83 | » |
| CUTTICA Adriano | » | 7.79 | » |

In base all'art. 4 del decreto-legge sopracitato, qualora alcuni dei concorrenti prescelti non accettassero, ovvero fossero nominati ad altro impiego, o comunque cessassero dal servizio di ragioniere geometra o ragioniere d'artiglieria, entro tre mesi dalla data della nomina, potranno essere nominati in loro vece altrettanti concorrenti, in ordine di graduatoria.

Epperò s'invitano i vincitori del concorso a voler far conoscere sollecitamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) se accettino oppur no la nomina a ragioniere geometra del genio o ragioniere d'artiglieria.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 226. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione ai prezzi della benzina e del petrolio.** — (Ufficio utomobilistico). — 15 aprile 1920.

A causa dell'aumento avvenuto sulle tasse doganali i prezzi della benzina e del petrolio, stabiliti dalla circolare 202 del *giornale militare* corrente anno, dovranno essere sostituiti dai seguenti:

Benzina pesante tipo autocarri nuda a L. 328.10 al quintale;
Benzina leggera tipo aviazione nuda a L. 373.60 al quintale;
Petrolio nudo a L. 185.15 al quintale.

I detti prezzi saranno applicati per tutte le cessioni effettuate dal 9 aprile corrente mese.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 227. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 15 aprile 1920.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti variazioni avvenute nei comandi d'ufficiale dei carabinieri reali:

*Comandi istituiti:*

Legione Genova - compagnia Cremona Esterna - Tenenza Crema.

*Comandi soppressi:*

Legione Genova - compagnia Crema.

Conseguentemente l'attuale compagnia di Cremona prenda la denominazione di Cremona Interna.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 228. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione materiali residuati dalla guerra.** — (Divisione stato maggiore). — 15 aprile 1920.

Alcuni enti consegnatari di materiali residuati dalla guerra hanno alienato quasi totalmente i materiali che avevano in consegna, contrariamente al disposto della circolare n. 642 del 4 dicembre inserta nel *giornale militare* anno 1919, che stabiliva che le alienazioni potessero avvenire in un primo tempo soltanto in ragione del 50 % delle consistenze al 15 giugno 1919, salvo, per i materiali per i quali nella circolare stessa era espressamente indicata l'aliquota da alienare.

Poichè tale inconveniente, qualora si ripetesse, si risolverebbe in un grave danno per l'erario, potendo in tal modo venire sottratti all'amministrazione militare materiali occorrenti per la costituzione delle dotazioni di pace e di guerra dell'esercito, questo Ministero deve richiamare vivamente l'attenzione di tutti gli enti incaricati delle vendite affinchè si rendano bene edotti delle norme contenute nella circolare sopracitata e si tengano costantemente informati delle successive disposizioni complementari gradualmente emanate, man mano che possono essere definiti i quantitativi dei singoli materiali da conservare per i bisogni dell'esercito. Uguale raccomandazione viene rivolta agli enti e commissioni incaricate del controllo.

In caso di dubbia interpretazione degli ordini superiori, gli enti consegnatari, a mezzo delle autorità da cui essi dipendono, dovranno con ogni sollecitudine chiedere le necessarie indicazioni alle competenti direzioni generali di questo Ministero, in modo che sia assolutamente evitata per l'avvenire la vendita di materiali appartenenti alle aliquote da non alienarsi o di materiali sui quali sia stata posta la sospensiva di vendita; ma contemporaneamente non venga, per insufficiente conoscenza delle disposizioni emanate, rallentata l'alienazione dei materiali esuberanti che vuolsi far procedere più speditamente che sia possibile.

Sarà cura dei singoli uffici interessati di questo Ministero di accelerare gli accertamenti in corso per determinare in modo preciso le attuali consistenze, e stabilire esattamente e partitamente per ogni categoria di materiali, i quantitativi da alienare in modo che per il 20 p. v. possano essere fatte alla commissione superiore centrale alienazione materiali residuati guerra tutte le necessarie comunicazioni al riguardo.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 229. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cavalli di proprietà degli ufficiali da comprendere nelle dichiarazioni del patrimonio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 aprile 1920.

Per comunicazione avuta dal Ministero delle finanze si porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti che nelle dichiarazioni del patrimonio da farsi in base al R. decreto legge 24 novembre 1919, n. 2169, gli ufficiali debbono includere fra i cespiti attivi il valore dei cavalli di loro proprietà.

Pei cavalli acquistati dal commercio con anticipazioni avute dallo Stato, o ceduti dall'amministrazione militare, e non ancora completamente pagati, gli ufficiali avranno diritto di segnare nella dichiarazione fra le passività patrimoniali detraibili, il residuo debito quale risulta dal rispettivo conto rimonta.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 230. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione del deposito mitraglieri Fiat e dell'ufficio stralcio relativo.** — (Divisione stato maggiore). — 15 aprile 1920.

Per opportuna conoscenza di tutti gli enti interessati si riportano qui appresso le disposizioni già emanate nel novembre 1919 per la soppressione del deposito mitraglieri Fiat di Brescia:

« Nella considerazione che per effetto della circolare n. 17440 di questo Ministero in data 31 ottobre u. s., nessuno dei riparti mitragliatrici Fiat e mod. 1907 F., ancora

esistenti, sarà più amministrato dal deposito mitraglieri Fiat di Brescia, questo Ministero, mentre dispone che il deposito predetto sotto la data del 1° dicembre p. v., venga soppresso, determina che alla data sopra indicata venga costituito un ufficio stralcio composto dell'attuale comandante del deposito in oggetto e del personale che, nel più ristretto limite possibile, il comando del corpo d'armata di Milano riterrà indispensabile.

Per quanto si riferisce allo scioglimento del deposito, questo dovrà effettuarsi con le seguenti modalità:

*Personale.* — Ufficiali e truppa - (salvo quello strettamente indispensabile al funzionamento del costituendo ufficio stralcio) dovrà essere rinviato - passato effettivo al rispettivo deposito di provenienza.

*Mitragliatrici - Materiali per mitragliatrici - Carrette - Baraature, ecc.* — Saranno riuniti e versati agli enti e con le modalità che verranno direttamente comunicate al comando del corpo d'armata di Milano dalla direzione generale di artiglieria.

*Materiali di casermaggio - Servizi generali e vari.* — Saranno versati alla direzione di commissariato di Milano o ad un deposito di fanteria di stanza in Brescia secondo disposizioni che impartirà il comando del corpo d'armata di Milano.

*I Quadrupedi.* — Saranno versati al deposito del 16° reggimento artiglieria da campagna che provvederà alla loro eliminazione secondo le norme già al riguardo impartite da questo Ministero (Ispettorato ippico).

*I locali.* — Se requisiti, dovranno essere senz'altro restituiti ai rispettivi proprietari, se di proprietà demaniale saranno subito occupati da altri servizi per render possibile la derequisizione di altri locali.

*Il Carteggio.* — Eccetto quello riflettente la parte matricolare del personale appartenente al reparto mitraglieri della Porretta, che dovrà essere passato a quest'ultimo, rimarrà pel momento presso l'ufficio stralcio, ed a scioglimento di quest'ultimo, versato al comando del corpo di stato maggiore (ufficio storico) ».

Per la liquidazione dell'ufficio stralcio suddetto si prescrive ora che il consiglio di amministrazione attualmente in funzione cessi la sua gestione col 30 giugno p. v., rimanendo però in carica fino alla resa delle sue contabilità. Con ciò non si vincola la costituzione attuale del consiglio di amministrazione, che anzi, in omaggio al principio di assicurare il migliore e più redditizio impiego del personale, e sulla base di quanto prescrive il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, dovrà successivamente ridursi nel numero dei componenti fino a riunire in un solo ufficiale, designato per la resa delle contabilità, le cariche del presidente, del relatore e del direttore dei conti.

Intanto per alleggerire il lavoro che tuttora grava sull'ufficio stralcio predetto ed agevolarne lo scioglimento si dispone:

1° Gli ufficiali assegnati alla nomina a sottotenente al deposito mitraglieri di Brescia saranno rinviati e presi in forza dal rispettivo deposito di provenienza da militari di truppa.

2° Gli ufficiali che furono trasferiti al deposito mitraglieri dopo la nomina a sottotenente, rimarranno all'ultimo deposito che li amministrava.

3° Gli ufficiali di cui ai numeri 1 e 2 provenienti però da centri di mobilitazione di armi diverse saranno segnalati al più presto a questo Ministero - direzione generale personale ufficiali - che indicherà il centro di mobilitazione al quale dovranno essere assegnati.

4° Tutti i militari di truppa (compresi i sottufficiali) tuttora in forza al deposito mitraglieri Fiat e quindi anche quelli che si trovino in attesa di provvedimenti medico-legali, saranno trasferiti effettivi al rispettivo distretto di leva (se di M. T.) o al centro di mobilitazione da designarsi con gli stessi criteri stabiliti dalla lettera *a*) del n. 14 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918.

Per i militari in attesa dei provvedimenti medico-legali l'ufficio stralcio predetto comunicherà subito agli ospedali o collegi medici competenti, il distretto o centro di mobilitazione al quale ciascun militare viene trasferito.

5° In conformità delle disposizioni contenute nel regolamento per le matricole, l'ufficio stralcio in oggetto invierà ai distretti o centri di mobilitazione i documenti matricolari relativi ai militari che ad essi vengono trasferiti, nonchè le notizie eventualmente in suo possesso ed utili per la regolarizzazione della matricola dei militari stessi.

6° Tutte le pratiche in pendenza tendenti ad ottenere ricompense, distintivi di campagna, ferite, mutilati, polizze d'assicurazione, fogli di congedo, saranno inviate ai distretti o centri di mobilitazione interessati che ne cureranno la completa evasone.

7° I registri degli atti di morte, i processi verbali, le dichiarazioni di irreperibilità, i documenti personali degli ufficiali effettivi al deposito mitraglieri, saranno espletati dall'ufficio stralcio.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 231. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di integrazione « D » nei locali della scuola di guerra in Torino.** — (Divisione stato maggiore). — 15 aprile 1920.

Il corso di integrazione « D », annunziato colla circolare 526 *giornale militare* 1919 si svolgerà in Torino, nei locali della Scuola di guerra nei termini di tempo che il Ministero si riserva di stabilire, per un numero non superiore a 120 ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dal grado di capitano a quello di tenente colonnello inclusi, e per i quali non sia previsto il compimento dei corsi di « perfezionamento » o di « applicazione » di cui alle circolari 177 e 198 *giornale militare* corrente anno.

Il corso avrà inizio, presumibilmente, verso la metà del mese di novembre 1920.

Potranno concorrere al corso:

*a*) gli ufficiali che abbiano compiuto, con esito favorevole, uno dei corsi pratici sul servizio di Stato maggiore di Como o di Torino.

Posti assegnati per i detti ufficiali numero 70;

*b*) gli ufficiali che non hanno frequentato alcun corso pratico sul servizio di Stato maggiore, o che lo frequentarono con esito sfavorevole.

Posti assegnati per i detti ufficiali numero 50.

I posti eventualmente non occupati da ufficiali di una delle categorie sopra indicate (*a* o *b*) potranno essere devoluti ad ufficiali dell'altra categoria.

Potranno inoltre concorrere colle norme in seguito stabilite, *limitatamente però al numero dei posti che resteranno disponibili per raggiungere il numero di* 120 *dopo l'ammissione dei concorrenti sopra designati per il corso* « D »:

1° gli Ufficiali provenienti dai corsi pratici di Vicenza e Padova che rinunziarono di concorrere al corso « C » o caddero nelle prove di esame per l'ammissione al corso stesso;

2° gli ufficiali non provenienti dai corsi pratici che non furono ammessi al corso « C » o caddero alle prove di esami per il detto corso.

Gli ufficiali di cui ai nn. 1 e 2 saranno ammessi al corso in base alla classifica di esame, senza riguardo alla categoria di provenienza.

Analogamente a quanto fu stabilito per i precedenti corsi di integrazione (A. B. C.), non è fatto obbligo agli ufficiali ammessi al corso « D » di frequentarlo.

Essi potranno essere dispensati dalla frequenza purchè ne facciano esplicita domanda prima dell'inizio del corso, non essendo più ammesso di rinunziare alla frequenza a corso iniziato.

Gli ufficiali non frequentatori del corso « D » saranno in più dei 120 da ammettersi al corso stesso.

Gli ufficiali dispensati dalla frequenza, saranno comandati al corso un mese prima del termine delle lezioni e vi resteranno fino al termine delle esercitazioni di campagna per compiere le esercitazioni pratiche e teoriche, per sostenere gli esami, l'esperimento di equitazione ecc. come gli ufficiali che hanno frquentato il corso.

Gli ufficiali che hanno rinunziato alla frequenza del primo anno di corso, potranno ottenere di frequentare il secondo, soltanto però se il numero dei posti (120) non sia già completamente occupato.

Nessun ufficiale potrà essere preposto per l'ammissione al corso se sia stato allontanato da uno dei precedenti corsi (A. B. C.) per ragioni disciplinari o per insufficienza negli studi.

*Modalità di ammissione al corso D.*

1° L'ufficiale aspirante all'ammissione al corso « D » dovrà presentare apposita domanda (carta da bollo di lire 2) diretta al Ministero della guerra (Divisione stato maggiore - sezione I) nella quale sia chiaramente specificato:

— l'epoca nella quale ha frequentato la scuola di applicazione della propria arma o la dichiarazione che è dispensato dal compiere corsi di « perfezionamento » o di « applicazione » di cui alle circolari 177 e 198 *giornale militare* c. a.

— il corso pratico sul servizio di stato maggiore compiuto;

— se intende o no frequentare il corso di integrazione.

2° Le singole autorità gerarchiche nell'inoltrare le domande:

— esprimeranno il proprio parere in merito, motivandolo nel caso non sia favorevole

e le correderanno:

— di uno specchio dal quale risulti, in modo ben chiaro e continuativo, il servizio prestato dall'ufficiale durante e dopo la guerra (e cioè dal 24 maggio 1915 alla data di presentazione della domanda) nonchè le ferite eventualmente riportate, le ricompense al valore ed al merito militare ottenute, nonchè quelle altre informazioni ch valgano a mettere in luce i meriti del candidato;

— del libretto personale corredato dalle note del 1919 e dai rapporti informativi, compilati dalle autorità gerarchiche che hanno avuto alle proprie dipendenze il concorrente dall'inizio della guerra sino all'epoca della compilazione delle note caratteristiche dell'anno 1919.

3. Le domande così corredate dovranno pervenire al Ministero della guerra non oltre il 15 giugno 1920; a quelle che giungeranno oltre tale data non sarà dato corso.

4° Apposita Commissione presso il Ministero della guerra prenderà in esame le domande pervenute e giudicherà inappellabilmente quali degli ufficiali siano da ammettersi agli esami.

5° Entro il 15 luglio 1920 il Ministero comunicherà, pel tramite dei Comandi dei corpi d'armata, il nome degli ufficiali ammessi alle prove di esami.

*Modalità per gli esami e norme generiche.*

6° Gli esami consisteranno:

*a*) per gli ufficiali che hanno frequentato uno dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore:

— in una prova orale atta a stabilire che i concorrenti conoscano l'organizzazione e l'impiego delle varie armi;

— in una prova orale di francese nella quale i concorrenti dovranno dimostrare di saper leggere speditamente detta lingua e di saper tradurre, a prima vista, brani facili dal francese in italiano e viceversa;

*b*) per gli ufficiali che non hanno frequentato alcun corso pratico sul servizio di stato maggiore:

— in una prova scritta (tempo disponibile 5 ore, dalle 9 in poi del giorno fissato per tale esame) consistente nella trattazione di una questione elementare relativa all'organizzazione ed all'impiego dell'arma a cui l'ufficiale appartiene, allo scopo di dimostrare di possedere il corredo sufficiente di cognizioni professionali per poter seguire con profitto il corso di integrazione e la capacità di esprimere correttamente il proprio pensiero;

— in due prove orali uguali a quelle indicate al comma *a*) per gli ufficiali provenienti dai corsi pratici del servizio di stato maggiore.

7° La prova scritta avrà luogo il 31 luglio 1920 presso la sede dei Comandi di corpo d'armata, i Comandi delle zone di Trento, Trieste e Gorizia, Comandi truppe Albania, Tripolitania, Eritrea, Somalia e Comando del corpo di spedizione del Mediterraneo orientale.

Gli ufficiali ammessi a detta prova dovranno presentarsi ai detti Comandi il giorno 30 luglio 1920.

8° Una Commissione nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di un brigadiere generale, presidente, e di due colonnelli, membri, vigilerà che ogni candidato faccia il proprio lavoro da sè, senza valersi di appunti o memorie e libri di alcuna sorta e senza conferire coi compagni o con chicchessia.

Se durante lo svolgimento dei temi la Commissione di vigilanza verificasse qualche infrazione a tali prescrizioni, il presidente dovrà riferirne immediatamente al comandante del corpo d'armata il quale disporrà, se sarà il caso, per l'annullamento del tema dell'ufficiale contravventore, e ne darà avviso al Ministero.

9. I temi saranno inviati, in pieghi suggellati, dal Ministero della guerra ai Comandi presso i quali avranno luogo le prove e questi, nel giorno d'esame, consegneranno il relativo piego suggellato al presidente della Commissione di vigilanza il quale lo aprirà davanti ai concorrenti riuniti e detterà il tema.

10° Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori dei concorrenti dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

1° Nel giorno d'esame il presidente della Commissione di vigilanza ritirerà dal Comando del corpo d'armata la nota dei concorrenti dalla quale egli cancellerà i nomi dei non presentatisi o di coloro che si ritirassero dall'esame. Sulla nota stessa il presidente suddetto scriverà personalmente, a fianco del nome di ognuno dei concorrenti presenti, un nome di località, da tenersi assolutamente segreto;

2° Gli esaminandi non potranno firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro. In loro vece e non in loro presenza il presidente della Commissione di vigilanza, ritirando i lavori, scriverà su ciascuno l'ora in cui è stato consegnato ed inoltre, su ciascun foglio, il nome di località ch'egli ha assegnato all'ufficiale;

3° Terminato l'esame, verrà redatto un breve processo verbale della seduta, e saranno inviati in due buste distinte e suggellate alla persona del Comandante del corpo d'armata:

*a*) il verbale ed i temi;

*b*) la nota dei nomi dei concorrenti coi corrispondenti nomi di località.

Il Comandante del corpo d'armata disporrà per la sollecita spedizione:

— Al Comando della Scuola di guerra del verbale e dei temi;

— al Comando del I corpo d'armata, in busta suggellata e personale, della busta colla nota dei nomi e corrispondenti nomi di località.

11° I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che sarà loro provveduta per cura del Comando del corpo d'armata.

Ogni foglio di carta dovrà essere munito del timbro del Comando stesso e contrassegnato colla firma dei tre membri della Commissione di vigilanza.

I lavori che fossero fatti su carta non timbrata e non contrassegnata, non saranno accettati.

12° Degli ufficiali che hanno sostenuta la prova scritta saranno ammessi alle prove orali i concorrenti sui quali la Commissione di cui al successivo numero 16, si sia pronunciata favorevolmente. La relativa comunicazione agli interessati sarà fatta, pel tramite dei Comandi di corpo d'armata, per cura del Comando della Scuola di guerra (v. n. 14).

13° Agli ufficiali ammessi alle prove orali (abbiano o no frequentato un corso pratico sul servizio di S. M.) verrà concessa una licenza speciale di 30 giorni immediatamente prima delle prove stesse.

14° Le prove orali avranno luogo fra il 25 settembre ed il 5 ottobre 1920 presso la Scuola di Guerra, dove gli ufficiali ammessi dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno che verrà loro comunicato per cura del Comando della Scuola di guerra (v. n. 12). Appena sostenute le prove gli ufficiali rientreranno ai propri Corpi, (od Uffici), rimanendovi in attesa delle comunicazioni di cui al n. 17.

15° I candidati che nel corso degli esami, sia scritti che orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione al presidente della Commissione di vigilanza, od a quello della Commissione esaminatrice e sono liberi di ritirarsi.

16° Le Commissioni esaminatrici sono composte del personale insegnante dei corsi di integrazione completato, all'occorrenza, con altro designato dal Ministero della

guerra. Spetta al Comandante della Scuola di guerra di richiedere al Ministero la designazione del personale eventualmente necessario per completare quello della Scuola, di formare le Commissioni e di presiederle.

17° Gli ufficiali dichiarati ammissibili al corso, ne riceveranno comunicazione, per il tramite dei rispettivi Comandi di corpo d'armata, per cura del Comando della Scuola di guerra. Quelli ammessi a frequentare il corso si presenteranno, nel giorno che verrà in seguito indicato, al Comando della Scuola stessa. Essi si faranno raggiungere a Torino dal proprio attendente e dai loro cavalli se ne sono provvisti.

I nomi degli ufficiali ammessi al corso saranno pubblicati sul *giornale militare*.

*Il Ministro* - I. Bonomi.

N. 232. SERVIZIO AERONAUTICO ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per allievi elettricisti.** — (Ispettorato dell'aeronautica militare). — 15 aprile 1920.

E' indetto un corso per 50 allievi elettricisti per militari di truppa regolato dalle seguenti disposizioni:

1° Potranno presentare domanda di ammissione a detto corso i militari di truppa (caporali e soldati) della classe 1900 che risultino avere attitudini per lo speciale servizio.

2° Le domande saranno redatte in carta da bollo da lire 2, indirizzate al Ministero della guerra (Ispettorato dall'aeronautica militare) e presentate al proprio comandante di corpo o capo servizio.

3° Le autorità di cui al n. 2 trasmetteranno con la massima sollecitudine e direttamente all'ispettorato dell'aeronautica militare in Roma, tutte le domande ricevute in modo che pervengano entro il 30 aprile c. a., esprimendo il loro motivato parere al riguardo e aggiungendo alle medesime i seguenti documenti:

*a*) copia del foglio matricolare caratteristico mod. 59;

*b*) dichiarazione del comandante di corpo o capo di servizio dalla quale risulti che l'aspirante non ha subito condanne in base al codice militare o condanne pronunciate da tribunali ordinari per reati d'indole indecorosa, e sia di buona condotta civile e militare; non dovranno essere inoltrate le domande dei militari che non rispondano a tali requisiti;

*c*) rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato fino al giorno in cui presenta la domanda;

*d*) certificato degli studi compiuti, certificato di lavoro e tutti quei documenti che possano provare la loro pratica di elettrotecnica di meccanica, ecc.

4° I prescelti saranno inviati, con ordine diretto dall'ispettorato dell'aeronautica militare, alla scuola specializzati di Capua.

Dopo un primo periodo di esperimento coloro che risulteranno idonei per lo speciale servizio saranno definitivamente ammessi ai corsi.

5° Tutti i militari ammessi al primo periodo d'esperimento alla scuola di Capua saranno considerati fino a tale esperimento compiuto come aggregati alla scuola stessa; quelli ammessi definitivamente ai corsi dopo gli accertamenti sanitari verranno passati effettivi al corpo aeronautico militare.

6° Gli ammessi alla scuola che compiranno favorevolmente il corso verranno nominati elettricisti d'aviazione.

*Il Ministro* I. Bonomi.

N. 233. — SERVIZIO AERONAUTICO ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso per montatori d'aeroplano.** — (Ispettorato dell'aeronautica militare). — 15 aprile 1920.

E' indetto un corso per montatori d'aeroplano per militari di truppa regolato dalle seguenti disposizioni:

1° Potranno presentare domanda di ammissione a detto corso i militari di truppa (caporali e soldati) della classe 1900 che risulteranno avere attitudini per lo speciale servizio.

2° Le domande saranno redatte in carta da bollo da L. 2, indirizzate al Ministero della guerra (Ispettorato dell'aeronautica militare) e presentate al proprio comandante di corpo o capo servizio.

Nella domanda dev'essere esplicitamente dichiarato che l'aspirante ha conoscenza di tutte le condizioni stabilite dalla presente circolare e che le accetta integralmente.

3° Le autorità di cui al n. 2 trasmetteranno con la massima sollecitudine e direttamente all'ispettorato dall'aeronautica militare in Roma, via del Tritone, 142, tutte le tamente all'ispettorato dall'aeronautica militare in Roma, tutte le domande ricevute in modo che pervengano entro il 30 aprile c. a., esprimendo il loro motivato parere al riguardo aggiungendo alle medesime i seguenti documenti:

*a*) copia del foglio matricolare caratteristico mod. 59;

*b*) dichiarazione del comandante di corpo o capo servizio dalla quale risulti che l'aspirante non ha subito condanne in base al codice penale militare e condanne pronunciate da tribunali ordinari per reati d'indole indecorosa, e sia di buona condotta civile e militare; non dovranno essere inoltrate le domande dei militari che non rispondano a tali requisiti;

*c*) rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato fino al giorno in cui presenta la domanda;

*d*) certificato medico del quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione tale da consentirgli anche di volare;

*e*) certificato degli studi compiuti, certificati di lavoro, e tutti quei documenti che possano provare pratica quali falegnami ebanisti affini.

4° I prescelti saranno inviati con ordine diretto dell'ispettorato dell'aeronautica militare allascuola specializzati di Capua.

Dopo un primo periodo di esperimento coloro che risulteranno idonei per lo speciale servizio saranno definitivamente ammessi ai corsi.

5° Tutti i militari ammessi al primo periodo d'esperimento alla scuola di Capua saranno considerati fino a tale esperimento compiuto come aggregati alla scuola stessa; quelli ammessi definitivamente ai corsi verranno passati effettivi al corpo aeronautico militare.

6° Gli ammessi alla scuola che compiranno favorevolmente il corso verranno nominati montatori d'aeroplano, e in tale qualità godranno della relativa indennità e del diritto di fregiarsi dell'apposito distintivo.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 234. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. **Corso per motoristi d'aeroplano.** — (Ispettorato dell'aeronautica militare). — 15 aprile 1920.

E' indetto un corso per motoristi d'aeroplano per militari di truppa regolato dalle seguenti disposizioni:

1° Potranno presentare domanda di ammissione a detto corso i militari di truppa (caporali e soldati) della classe 1900 che risultino avere attitudini per lo speciale servizio.

2° Le domande saranno redatte in carta da bollo da lire 2, indirizzate al Ministero della guerra (Ispettorato dell'aeronautica militare) e presentate al proprio comandante di corpo o capo servizio.

Nella domanda dev'essere esplicitamente dichiarato che l'aspirante ha conoscenza di tutte le condizioni stabilite dalla presente circolare e che le accetta integralmente.

3° Le autorità di cui al n. 2 trasmetteranno con la massima sollecitudine e direttamente all'Ispettorato dell'aeronautica militare in Roma, tutte le domande ricevute in modo che pervengano entro il 30 aprile c. a., esprimendo il loro motivato parere al riguardo e aggiungendo alle medesime i seguenti documenti:

*a*) copia del foglio matricolare caratteristico mod. 59;

*b*) dichiarazione del comandante di corpo o capo servizio dalla quale risulti che l'aspirante non ha subito condanne in base al codice penale militare o condanne pronunciate da tribunali ordinari per reati d'indole indecorosa, e sia di buona condotta ci-

vile e militare: non dovranno essere inoltrate le domande dei militari che non rispondano a tali requisiti;

*c*) rapporto informativo sulla condotta tenuta dal militare durante il servizio prestato fino al giorno in cui presenta la domanda;

*d*) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione tale da consentirgli di volare e possiede i seguenti requisiti fisici: udito ottimo, apparato respiratorio nervoso, circolatorio ottimo, peso non superiore ai Kg. 80;

*e*) certificato degli studi compiuti, certificati di lavoro, e tutti quei documenti che possano provare la conoscenza di motori a scoppio, di meccanica, ecc.

4° I prescelti saranno inviati, con ordine diretto all'ispettorato dell'aeronautica militare, alla scuola specializzati di Capua.

Dopo un primo periodo di esperimento, coloro che risultassero idonei per lo speciale servizio saranno sottoposti agli accertamenti sanitari per essere definitivamente ammessi ai corsi.

5° Tutti i militari ammessi al predetto periodo d'esperimento alla scuola di Capua saranno considerati, fino a tale esperimento compiuto, come aggregati alla scuola stessa; quelli ammessi definitivamente ai corsi, dopo gli accertamenti sanitari, verranno passati effettivi al corpo aeronautico militare.

6° Gli ammessi alla scuola che compiranno favorevolmente il corso verranno nominati motoristi d'aeroplano, e in tale qualità godranno della relativa indennità e del diritto di fregiarsi dell'apposito distintivo.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

N. 235. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Norme per l'applicazione della tabella D annessa al R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, che stabilisce le razioni foraggio dovute agli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 aprile 1920.

Per l'esatta interpretazione delle annotazioni apposte alla tabella D annessa al R. decreto 2 novembre 1919 n. 2079 (circolare 614-1919), viene stabilito:

1° I capitani di fanteria dichiarati promovibili a scelta al grado superiore non debbono per tale circostanza essere considerati come capitani inscritti sul quadro di avanzamento di cui alla lettera b) del n. 2.

2° Per ufficiali inferiori aiutanti maggiori di cui alla lettera *c*) del n. 2 si debbono intendere gli aiutanti maggiori in 1ª e gli aiutanti maggiori in 2ª stabiliti in organico.

Non debbono quindi, agli effetti del diritto a razioni foraggio, essere considerati come aiutanti maggiori tutti quegli ufficiali che ne disimpegnano le funzioni presso reparti ove la carica non è organicamente stabilita come sarebbero i depositi.

Spetta la razione foraggio agli ufficiali subalterni di artiglieria da fortezza e del genio che disimpegnano le funzioni indicate nella predetta lettera *c*) del n. 2 con le stesse norme di cui sopra.

3° Per il diritto alla razione foraggio di cui alla lettera *d*) del n. 2 si debbono considerare alla stregua degli ufficiali di arma a cavallo anche gli ufficiali superiori di fanteria, e gli ufficiali superiori e capitani di artiglieria da fortezza e del genio addetti ai servizi aeronautici, nonchè gli ufficiali del treno.

4° Ferme restando le disposizioni dell'art. 5 della circolare 599 e degli raticoli 7, 8e 9 della circolare 721 del 1917 gli ufficiali collocati in aspettativa o dichiarati non idonei alle fatiche di guerra, ma che, prestando effettivamente servizio vengono di fatto a trovarsi nelle identiche normali condizioni dei loro colleghi, non sono da considerarsi, agli effetti del diritto alla razione foraggio, come i naspettativa, e conservano perciò tale diritto pel tempo in cui continuano a prestare servizio.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

N. 236. — SERVIZIO SANITARIO. — **Assistenti alle cliniche universitarie.** (Direzione generale di sanità militare). — 15 aprile 1920.

Questo Ministero ha determinato di riprendere col corrente anno l'invio degli ufficiali medici alle Cliniche universitarie e Istituti scientifici del Regno.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno, salvo al Ministero la facoltà di confermarla per un secondo anno, e sarà limitata come segue:

10 posti per clinica chirurgica nelle Università di Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Torino, Palermo, Genova, Pavia, Pisa e Modena;

2 per ortopedia - Istituto Rizzoli di Bologna;

2 per clinica neuropatologica - nelle Università di Catania e Sassari.

Gli ufficiali medici ammessi saranno, al termine del corso, sottoposti ad un esame con le norme vigenti per i corsi di perfezionamento universitario, ed il titolo, che in conseguenza sarà rilasciato dalle autorità accademiche, varrà di base al Ministero per la destinazione degli ufficiali al servizio ospedaliero della rispettiva specialità.

Potranno concorrere all'ammissione tutti i capitani medici ed i maggiori medici in S. A. P. non iscritti nel quadro di avanzamento, esclusi quelli comunque in aspettativa, fuori quadro per infermità e in licenza di convalescenza.

Gli ufficiali medici, che intendono concorrere all'ammissione, dovranno senza indugio inoltrare domanda al Ministero, unendo eventualmente quei titoli e documenti, che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità richiesta.

Nella domanda dovrà essere indicata la branca, che si desidera coltivare; potranno essere indicate eventualmente anche le sedi preferite, di questa ultima indicazione però il Ministero terrà il conto che sarà possibile.

E' condizione indispensabile che ciascun ufficiale medico, che intenda frequentare il corso di perfezionamento, assuma impegno di non abbandonare *volontariamente* il servizio attivo almeno per tre anni dopo il termine del corso; è necessario quindi che ciascun concorrente faccia, di tale impegno, esplicito cenno nella sua domanda.

I direttori di Sanità di corpo d'armata, e Zona faranno pervenire direttamente a questo Ministero (D. G. S. M.) non oltre il 30 maggio p. v. le domande e documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza i titoli dei candidati. *Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 237. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali da ammettere ai corsi di perfezionamento.** — (Divisione stato maggiore). — 15 aprile 1920.

A seguito della circolare n. 220 del *giornale militare* corrente anno si comunica che anche gli ufficiali d'artiglieria in appresso elencati, sono ammessi al corso di perfezionamento presso l'accademia militare, con le modalità indicate nella succitata circolare.

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 5-11-1916 | DE LEONE Ettore |
| » | 14- 2-1917 | COLOMBO Cesare |
| » | 12- 4-1917 | ALESSI Bruno |
| » | 12- 4-1917 | OTTONE Luigi |
| » | 12- 4-1917 | ALPINI Benedetto |
| » | 12- 4-1917 | RUGGERI LADERCHI Cesare |
| » | 12- 4-1917 | ZAVARISE Serafino |
| » | 12- 4-1917 | CIANCOLA Mario |
| » | 12- 4-1917 | MARULLI Enrico |
| » | 12- 4-1917 | SONINO Rodolfo |
| » | 12- 4-1917 | DI TRANI Salvatore |
| » | 12- 4-1917 | ZAMPINI Fulgenzio |
| » | 12- 4-1917 | BERNARDONI Giovanni |
| » | 22- 4-1917 | BIONDI Luigi |

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 238. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Imposte sulle competenze accessorie dei marescialli.** — (Segretariato generale ragioneria). — 16 aprile 1920.

Il Ministero delle finanze ha ora fatto conoscere che tutti indistintamente le competenze accessorie spettanti ai marescialli dei tre gradi, ai maestri d'arme, ed ai capi maniscalchi, - comprese quelle che per lo passato godevano dell'esenzione, - debbono essere assoggettate all'imposta di R. M. nella misura dell'8,65 % ed al contributo di guerra del 0,375 %.

Nulla resta innovato quanto all'indennità ferratura cavalli, che rimarrà imponibile soltanto per la quinta parte (circ. 275/1915).

Quanto sopra si porta a conoscenza delle amministrazioni dipendenti, facendo presente che la suddetta determinazione devesi intendere in vigore dal 1° gennaio c. a. dalal stessa data cioè da cui gravano le ritenute erariali sugli stipendi degli accennati sottufficiali e che quindi dovrà procedersi al ricupero delle somme non trattenute da tale data in poi.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 239. — RECLUTAMENTO. — **Chiamta alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª categoria della classe 1900 appartenenti ai comuni già invasi dal nemico, e dei militari di 1ª categoria delle classi 1898, 1899 e 1900 residenti all'estero.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 aprile 1920.

**I. Disposizioni riguardanti le reclute di 1ª categoria della classe 1900 appartenenti ai comuni già invasi dal nemico.**

1. Questo Ministero determina che col giorno 25 aprile 1920 s'inizi la chiamata alle armi degli inscritti e capilista della classe 1900 appartenenti ai comuni già invasi dal nemico, che sono stati arruolati in 1ª categoria dai consigli di leva in dipendenza delle disposizioni impartite con la circolare n. 44 del giornale militare corrente anno.

Sono contemporaneamente chiamati alle armi gli inscritti appartenenti ai comuni già invasi ed arruolati in 1ª categoria dopo la liberazione dei comuni stessi, per i quali, con telespresso del 13 dicembre 1918, n. 321 (direzione generale leva e truppa), diretto ai comandi dei distretti interessati, era stata sospesa la presentazione alle armi.

2. Tutti coloro che saranno arruolati in 1ª categoria dai consigli di leva posteriormente alla data fissata per la presente chiamata dovranno presentarsi al distretto isolatamente di giorno in giorno, e quindi i consigli di leva provvederanno per l'immediato loro invio alle armi appena avvenuto l'arruolamento avanti il consiglio stesso.

3. Sono escluse dalla chiamata alle armi le reclute di 1ª categoria idonee in modo permanente soltanto ai servizi sedentari (allegato *B* dell'elenco delle imperfezioni), epperò quelle che vengano riconosciute tali saranno rinviate in congedo illimitato.

Sono pure, per ora, escluse dalla chiamata le reclute eventualmente rivestite dal grado di ufficiale.

4. Per le reclute le quali si presenteranno, anzichè al distretto di leva, ad altro distretto, si osserveranno, per quanto riguarda la loro assegnazione, le norme indicate nei §§ 135 e 136 dell'istruzione complementare.

Si raccomanda ai comandi dei distretti di fare le segnalazioni occorrenti per l'assegnazioni di dette reclute appena queste si presenteranno e sempre in via telegrafica, e ciò allo scopo di ridurre al minimo possibile la permanenza delle reclute stesse presso il distretto al quale si sono presentate.

5. Le reclute che si trovano in Eritrea, in Libia o nelle isole dell'Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al Comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale le incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quelle di esse che eventualmente si trovassero in Somalia, saranno avviate a cura delle autorità locali al comando delle truppe della colonia Eritrea che le incorporerà nei dipendenti reparti.

6. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata territoriale che, qualora, per ragioni sanitarie, ritenessero assolutamente necessario ritardare la chiamata alle armi per qualche comune, dovranno informare prontamente il Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), giusta il disposto del § 31 dell'istruzione complementare.

7. Il manifesto di chiamata alle armi, conforme all'allegato n. 1 alla presente circolare, dovrà essere pubblicato esclusivamente dai distretti militari di Belluno, Udine, Treviso, Venezia e Vicenza.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascuno dei predetti distretti, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti, ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

8. Nello stabilire per i vari comuni i giorni per la presentazione delle reclute alle armi, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le operazioni di chiamata si svolgano con la maggiore rapidità possibile e si compiano al massimo entro sei giorni. Perciò, a modificazione del § 38 dell'istruzione complementare, potranno regolare l'affluenza del contingente al distretto nel modo che riterranno più opportuno, al fine di poter procedere giornalmente all'assegnazione del maggior numero di uomini.

9. Allo scopo di conseguire le maggiori economie e per sfollare i locali adibiti per le operazioni della chiamata, si raccomanda ai comandanti dei distretti di ridurre *al minimo la permanenza delle reclute ai distretti stessi*; epperciò essi potranno largheggiare nella concessione di *permessi* per ritornare ai rispettivi comuni, in attesa della partenza pei centri, e di *autorizzazione a pernottare fuori caserma* a quelle residenti nella città sede del distretto.

Pei viaggi delle reclute cui sono accordati i *permessi* di cui sopra, i distretti possono rilasciare le richieste mod. *B gialle* per fruire della tariffa ridotta; *ma il prezzo del biglietto dev'essere pagato dalle reclute.*

10. Le assegnazioni delle reclute ai vari centri saranno fatte in base alle *tabelle numeriche* d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata territoriale.

11. Le reclute saranno assegnate ai *depositi dei corpi ed ai centri* indicati nelle tabelle stesse e sulla loro matricola sarà inscritta la seguente variazione:

« *Tale nel deposito (o centro di mobilitazione) del . . . . . reggimento . . . . . (o battaglione, ecc.) . . . . . li .* . . . . . ».

Appena avute le tabelle, i comandi dei distretti comunicheranno ai vari depositi o centri ai quali debbono fare assegnazioni, la quota di reclute che dovranno ricevere.

12. Stante la brevità dell'intervallo che intercede fra il giorno in cui gl'inscritti sono stati visitati dal consiglio di leva e quello in cui saranno chiamati alle armi, le assegnazioni delle reclute saranno fatte in massima, in base ai requisiti fisici e professionali che sono indicati sul rispettivo foglio matricolare.

Il Ministero lascia peraltro in facoltà dei comandanti dei distretti di sottoporre le reclute alla visita di cui al § 517 del regolamento sul reclutamento, avvertendo, ad ogni buon fine, che alla visita dovrà però sempre procedersi quando sia invocata dalle reclute stesse o quando sorgessero dubbi circa la idoneità al servizio militare in genere delle medesime, oppure circa la loro idoneità per le armi e specialità cui dovrebbero essere assegnate.

13. Le reclute che abbiano fatto o facciano domanda di ammissione nella regia guardia per la pubblica sicurezza o nella regia guardia di finanza, dovranno essere egualmente inviate ad un corpo per attendere sotto le armi l'esito della domanda fatta.

Per quelle poi che abbiano fatto domanda, o la facciano ora, di ammissione nell'arma dei carabinieri, dovranno essere tenute presenti le disposizioni del R. D. n. 128 del 1° febbraio 1920 e relative norme, pubblicate nella circolare n. 113 del *Giornale militare* del corrente anno.

14. Le reclute ora chiamate alle armi che facessero domanda *ai distretti* di ammissione al volontariato di un anno, potranno ciò ottenere, *ma limitatamente all'arma di fanteria.*

Per la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato di un anno si dovranno, in massima, osservare le norme contenute nella circolare 378 del *Giornale militare* del 1914.

Per l'ammontare della tassa si rimanda al R. decreto 13 luglio 1914, n. 712, e per il sollecito invio a questo Ministero dei modelli 28 C con le relative quietanze di tesoreria, si ricordano le avvertenze più volte fatte in passato.

15. Per ogni buon fine si rammenta che il beneficio del ritardo previsto dall'ultimo comma del n. 8 del manifesto allegato n. 1 alla presente circolare, può essere concesso solamente agli allievi missionari degli istituti indicati dalla circolare n. 45132-2 del 10 gennaio 1920 (direzione generale leva e truppa).

Agli istituti indicati dalla circolare stessa deve essere aggiunto come n. 32 *bis* il seguente: « Seminario per le Missioni Estere di S. Giuliano-Gazzano (Novara) » e come n. 63 quest'altro: « Congregazione del Preziosissimo Sangue — Roma — via Poli, 1 ». Inoltre per l'Istituto Salesiano n. 35 della circolare sopra ricordata è necessario fare la seguente correzione: « Istituto Salesiano S. Gregorio di Catania (Catania) ».

16. In via eccezionale, si determina che le reclute le quali siano allievi fuochisti delle Ferrovie dello Stato siano lasciate a disposizione delle Ferrovie per continuare il loro impiego.

A tal fine gli interessati dovranno produrre al distretto, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi, un certificato analogo a quello prescritto dal n. 85 dell'istruzione per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalla chiamata alle armi.

In base a tale documento, i comandi di distretto lasceranno in libertà le reclute delle quali trattasi, inscrivendo sulla loro matricola la seguente variazione dopo quella relativa alla chiamata alle armi:

« Comandato a prestar servizio presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato quale allievo fuochista a senso del n. 16 della circolare n. 239 del *giornale militare* 1920 li . . . . ».

17. Le reclute le quali abbiano in corso domande di assegnazione alla 2ª o 3ª categoria potranno essere lasciate in licenza straordinaria di 60 giorni in attesa delle decisioni dei consigli di leva, in conformità delle circolari n. 682 e 698 [n. 5] del *giornale militare* del 1919 e n. 65 del *giornale militare* del 1920, purchè sia provato in modo indubbio l'esistenza del loro diritto.

All'uopo i comandanti di distretto, prima di fare luogo a tale concessione, dovranno accertarsi presso la competente autorità prefettizia se le domande predette siano state effettivamente presentate e, ove i consigli di leva non abbiano ancora preso una determinazione in merito, se dai documenti prodotti risulti perfetto il titolo invocato.

18. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenere la disciplina, i comandanti di divisione militare territoriale comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa, possibilmente del rispettivo presidio.

*Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere*, tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di invio ai corpi.

19. L'invio delle reclute ai vari corpi sarà iniziato al più presto ed effettuato in base agli ordini di movimento che verranno emanati da questo Ministero (Direzione trasporti).

Per l'accompagnamento ai corpi, i comandi di divisione militare territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi e dai reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto ovvero in città viciniori.

20. Si prescrive che il foglio di riconoscimento, che i distretti debbono consegnare alle reclute all'atto della loro partenza per i centri di assegnazione, sia conforme al modello allegato n. 2.

21. I comandanti dei distretti si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati, in modo da poter essere in ordine nel più breve tempo possibile; se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla tra-

smissione dei certificati mancanti, avvertendo, anche telegraficamente, il Ministero qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza, e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, potranno eccezionalmente le R. procure trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

22. Per l'eventuale dichiarazione e denunzia di diserzione a carico delle reclute che indugiassero a presentarsi, i comandi dei distretti applicheranno le norme del § 159 e seguenti dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti).

23. Alle reclute di cui trattasi *non dovrà essere distribuito alcun oggetto di corredo fatta eccezione della gavetta, della tazza e del cucchiaio da portarsi dalle reclute stesse al corpo o centro cui verranno assegnate.*

Esse terranno perciò i propri abiti sino a che non abbiano raggiunto la rispettiva destinazione; solo nel caso di urgente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

A tutte sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . . . . (città sede del distretto)*, da portarsi al braccio sinistro.

24. Il pane ed i viveri alle reclute, durante la loro permanenza al distretto, dovranno essere, senza alcuna eccezione, somministrati in natura, in ragione del numero di reclute effettivamente presenti e conviventi al rancio.

I comandi di presidio interessati cureranno che siano assegnati ai distretti soldati rancieri già pratici del servizio, in modo da garantire una buona confezione del rancio.

25. Per il viaggio delle reclute dai distretti ai centri di assegnazione si distribuiranno di massima viveri di viaggio (pane e scatoletta di carne).

Qualora però il viaggio debba prolungarsi oltre 24 ore sarà distribuito un rancio caldo per ogni successiva giornata di viaggio, da somministrarsi, previ opportuni accordi, dalle stazioni di vettovagliamento che distribuiranno pure le razioni di pane spettanti per la giornata.

26. Per l'amministrazione e la contabilità degli uomini chiamati alle armi con la presente circolare, dovranno essere dai distretti osservate le norme degli articoli 749 e seguenti del regolamento di amministrzione e le disposizioni di cui appresso:

*a*) La contabilità sarà tenuta dal comandante della compagnia provvisoria mediante il giornale di contabilità mod. 63 (R. A.), il quale deve servire per tutta la permanenza degli uomini al distretto, anche se interessi due mesi differenti;

*b*) gli uomini saranno giornalmente inscritti nel quadro 3 (*già* 1) comune per comune, assegnando ad ogni comune uno spazio sufficiente per iscrivervi successivamente tutti gli uomini che vi appartengono;

*c*) nel quadro 5 le variazioni di arrivo saranno registrate numericamente, ma per comune. Le variazioni di partenza pei corpi saranno pure registrate numericamente, ma distinte per centro di assegnazione;

*d*) nel quadro 7 (*già* 6) i rinunciatari al pane ed ai viveri saranno dimostrati nella colonna: *Razioni non dovute per gli ammessi a dieta speciale*, modificandone opportunamente l'intestazione;

*e*) gli uomini che dopo la presentazione ai distretti sieno inviati alle case loro in attesa di partire pei centri cui sono assegnati vanno dimostrati fra gli assenti e non hanno diritto ad alcun assegno pei giorni di permesso ottenuti, nè al rimborso delle spese di trasporto;

*f*) nei giorni di viaggio per raggiungere il centro di assegnazione gli uomini saranno dimostrati fra gli assenti, in apposita colonna;

*g*) la compagnia provvisoria per chiedere alla cassa il rimborso degli assegni pagati dovrà fare uso del foglio paga M. 36 (R. A.) per il soldo, del modello 38 (R. A.) per le razioni pane e viveri eventualmente pagate in contanti, e del M. 42 (R. A.) per le indennità di viaggio dovute agli uomini per raggiungere il distretto, sul quale ultimo modello non occorre sia apposta la quietanza dei singoli militari;

*h*) le altre indennità di viaggio sono pagate direttamente dalla cassa del distretto contro quietanza del capo drappello;

*i*) per il pagamento agli uomini delle indennità loro dovute per raggiungere il distretto, si osserveranno le avvertenze contenute sui ruolini M. 221;

*l*) i militari comandati al distretto per i lavori di scritturazione inerenti alla chiamata e pel ricevimento delle reclute, saranno dimostrati su di un separato giornale di contabilità M. 63 (R. A.), compilando pure un apposito foglio paga M. 36 (R. A.).

Anche le somme pagate ai detti militari per soldo, assegni personali, indennità di viaggio ed altre competenze, saranno conteggiate dai distretti sul capitolo delle spese di leva senza chiedere alcun rimborso ai corpi;

*m*) il prelevamento del pane e dei viveri e di tutte le altre somministrazioni in natura sarà fatto con un solo buono che comprenda tutti gli uomini presenti al distretto, compresi i chiamati. Anche tutte le spese varie che occorressero saranno conteggiate complessivamente;

*n*) i ruolini di marcia M. 720 saranno allestiti dal comando del distretto in duplice esemplare, di cui uno sarà consegnato al capo drappello, l'altro sarà allegato allo specchio M. 42 (R. A.) sul quale trovansi conteggiate le indennità di viaggio. Sui ruolini devono essere compresi soltanto gli uomini effettivamente partiti per i corpi;

*o*) l'elenco degli oggetti di corredo eventualmente distribuiti, da consegnarsi al capo drappello, sarà compilato servendosi del consueto M. 255.

Gli oggetti stessi ed i bracciali saranno diminuiti dal carico direttamente dai distretti senza chiedere alcun rimborso ai corpi;

*p*) per il conteggio delle razioni pane e viveri somministrate si terranno presenti le norme contenute nella circolare, n. 261 del 1913.

27. Si avverte che gli uomini durante la loro permanenza presso i distretti e nel viaggio per raggiungere il centro di assegnazione, quand'anche vengano a trovarsi in località ove siano corrisposte le *indennità di guerra*, non hanno diritto a tali indennità, ma soltanto al trattamento ordinario da soldato.

Si richiama altresì l'attenzione dei comandanti dei distretti sulle disposizioni di cui ai numeri 4 e 5 del manifesto, allegato 1, affinchè con ogni mezzo si assicurino che l'indennità di trasferta di L. 5 sia effettivamente corrisposta alle reclute, tanto se si presentino nelle ore antimeridiane, quanto nelle ore pomeridiane.

28. Ogni comando di distretto nel giorno 10 maggio invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma-espresso così concepito:

« A tutto il giorno 9 maggio assegnate reclute numero . . . . . .

. . . . ».

« Rimaste al distretto in attesa di assegnazione n. . . . . ».

Pel giorno 25 maggio tutti i distretti trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo (ristampa 1914 o 1915).

## II. — Disposizioni speciali per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria delle classi 1898, 1899 e 1900 residenti all'estero che non abbiano ancora compiuto la ferma.

1. Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria delle classi dal 1898 al 1900 residenti all'estero, i quali risultino idonei ad incondizionato servizio, e non abbiano compiuto la ferma, perchè regolarmente autorizzati a rimanere all'estero durante il periodo della guerra.

2. Per le dichiarazioni di inabilità assoluta alle fatiche di guerra, e di assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente, in base alle quali i militari potranno essere esclusi dalla presente chiamata, dovranno osservarsi le norme di cui alla circolare n. 125 del *giornale militare* corrente anno.

3. Sono esclusi dalla presente chiamata:

*a*) i militari che abbiano compiuto almeno DICIOTTO mesi di effettivo servizio alle armi;

*b*) i militari che abbiano compiuto uguale periodo di servizio in un esercito alleato o associato, o, per la stessa durata, siano stati dallo Stato italiano comunque esonerati dal prestar servizio alle armi;

*c*) i militari che comprovino di aver diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, in base all'art. 90 della legge sul reclutamento.

4. La presentazione alle armi dovrà effettuarsi non oltre il 31 luglio per i militari residenti nei paesi d'Europa e del bacino mediterraneo, e non oltre il 31 dicembre 1920 per quelli residenti in paesi transoceanici.

5. Le autorità diplomatiche e consolari si varranno dei mezzi consueti per rendere di pubblica ragione le presenti disposizioni, e cureranno di tenere affisso nell'albo della propria sede il manifesto conforme all'allegato 3 della presente circolare, e di cui si invia un esemplare a parte.

6. Si avverte ad ogni buon fine che i militari obbligati a rimpatriare dovranno provvedere a proprie spese ai mezzi di viaggio, giacchè il viaggio gratuito è stato concesso eccezionalmente soltanto durante il periodo della guerra.

Si osserveranno in proposito le norme contenute nei paragrafi 151 e 152 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, e in caso di indigenza le norme dei paragrafi 153 e seguenti dell'Istruzione stessa.

7. Sono ammesse le domande di dilazione per presentarsi alle armi, in base alle norme, di cui ai paragrafi 159 e seguenti della ripetuta Istruzione.

8. I comandi dei distretti a loro volta dovranno accertare con ogni cura quali dei militari chiamati con la presente circolare, si trovino all'estero, e provvedere a precettarli a mezzo dell'autorità consolare competente ed eventualmente a mezzo delle famiglie, se queste si trovino nel Regno.

9. Le assegnazioni ai corpi dei militari in questione dovranno essere fatte dai distretti in base alle *tabelle* diramate per le reclute della classe 1900.

10. Un mese dopo la data fissata con la presente circolare per la presentazione alle armi dei militari residenti all'estero, i comandi dei distretti militari trasmetteranno a questo Ministero (direzione generale leva e truppa) un rendiconto da cui risulti:

*a*) il numero dei militari rimpatriati da ciascuna regione, distinti per classi;

*b*) il numero dei militari assegnati a ciascun corpo, pure distinti per classi.

N. B. — *I militari delle classi indicate nella presente circolare, come pure quelli di classi anteriori, i quali siano stati dichiarati disertori perchè non rimpatriarono durante la guerra pur avendone obbligo, potranno regolare la loro posizione soltanto in base alle disposizioni emanate con la circolare n.* 627 *del* G. M. *del* 1919 *per l'applicazione del R. decreto d'amnistia n.* 1502 *del* 2 *settembre stesso anno; quelli per le dette disposizioni obbligati a rimpatriare dovranno presentarsi non oltre il* 31 *maggio venturo (circolari n.* 110 *e* 174 *del* giornale militare 1920).

*Il Ministro* — I. BONOMI.

ALLEGATO N. 1.

**Comando del distretto militare di . . . . . .**

## MANIFESTO

*per la chiamata alle armi delle reclute di* 1ª *categoria della classe* 1900, *appartenenti ai comuni già invasi dal nemico.*

Secondo gli ordini emanati dal Ministro della guerra, si prescrive quanto segue:

1. Sono chiamati alle armi tutti gli inscritti e capilista della classe 1900, appartenenti ai comuni già invasi dal nemico, i quali dalla liberazione dei comuni stessi in poi, sono stati riconosciuti idonei ad incondizionato servizio ed arruolati in 1ª categoria dai consigli di leva.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Tutti quelli che saranno arruolati in 1ª categoria posteriormente alla presente chiamata dovranno presentarsi isolatamente a questo distretto, appena avvenuto il loro arruolamento avanti il consiglio di leva.

2. Sono escluse dalla attuale chiamata le reclute di 1ª categoria idonee in modo permanente soltanto ai servizi sedentari (allegato *B* dell'elenco delle imperfezioni).

Sono pure, per ora, escluse dalla chiamata le reclute rivestite dal grado di ufficiale.

3. Le reclute residenti nel comune capoluogo di questo distretto munite del foglio provvisorio di congedo illimitato si presenteranno direttamente a questo Comando.

Le altre, munite del foglio provvisorio di congedo illimitato, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale le invierà a questo distretto fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia il *foglio di viaggio*, le richieste mod. *B* verdi, nonchè l'anticipazione del prezzo del biglietto, *essendo cessata dall'8 dicembre* 1919, *la gratuità dei viaggi di servizio*. Così dicasi pei percorsi sulle linee di navigazione e sulle tramvie a motore meccanico, nei casi in cui, di queste ultime, sia consentito l'uso a spese dell'erario.

Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore dei militari.

Le anticipazioni che saranno fatte dai sindaci alle reclute dovranno essere annotate sul foglio provvisorio di congedo illimitato o, in mancanza di questo, sul foglio di riconoscimento.

4. Le reclute che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 5.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o sulle linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in conto corrente, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 5 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata pel viaggio.

5. Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del *visto per la partenza* e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 5.

6. Le reclute che intendano di essere ammesse a servire nell'arma dei RR. CC., o nella regia guardia per la pubblica sicurezza, ovvero nella regia guardia di finanza, potranno richiedere ai distretti militari tutti gli schiarimenti necessari.

7. Le reclute che aspirano all'ammissione al volontariato di un anno potranno rivolgersi ai distretti militari per conoscere le modalità per tale ammissione.

8. Possono ottenere di ritardare la prestazione del servizio quelle delle reclute chiamate le quali comprovino di essere studenti regolari delle università del Regno e degli istituti enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

A complemento delle disposizioni di cui al precitato § 523 avvertesi che di eguale beneficio potranno fruire:

*a*) gli allievi dell'istituto di belle arti di Roma, inscritti al secondo periodo del corso comune di disegno di figura, di scultura e di architettura, ovvero ai corsi superiori di pittura, di scultura e di decorazione;

*b*) gli allievi dell'istituto provinciale di belle arti di Siena, inscritti nei corsi superiori di architettura;

*c*) gli allievi dell'accademia di belle arti di Perugia, inscritti ai corsi speciali;

*d*) gli allievi della scuola dell'arte della medaglia istituita presso la regia zecca di Roma;

*e*) gli allievi del R. istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi di Roma (compresa la scuola di discipline amministrative applicate);

*f*) gli allievi dei R. istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.

I detti studenti debbono presentare, insieme al certificato di studi, il libretto di iscrizione al tiro a segno, e dovranno essere avvertiti che non potranno conseguire ulteriormente l'ammissione al ritardo qualora non comprovassero di aver frequentato d'ora in avanti regolarmente le esercitazioni di tiro prescritte.

Sono dispensate da quest'obbligo quelle reclute che siano domiciliate in comuni dove non siavi istituito tiro a segno.

Possono fruire altresì del beneficio del ritardo gli allievi missionari, nonchè le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari

italiane, di essere studenti di università estere o di istituti, che, per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano da considerarsi come assimilati alle universttà del Regno.

9. Le reclute che abbiano uno o più fratelli alle armi potranno, su richiesta della famiglia, ottenere di ritardare la presentazione fino a quando il fratello o tutti gli altri fratelli attualmente in servizio non siano inviati in congedo illimitato.

Tale ritardo sarà concesso uniformandosi, per analogia, ai criteri stabiliti dal capo XIV *bis* delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1917, n. 763 recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento, avvertendo peraltro che, agli effetti della concessione, potranno essere considerati come se fossero in servizio per fatto di leva;

tutti i militari di truppa, compresi i sottufficiali, delle classi di leva tuttora alle armi alla data fissata per la presente chiamata, eccettuati quelli che siano vincolati ad obblighi di servizio volontariamente assunti (sottufficiali di carriera e simili).

tutti gli ufficiali delle categorie in congedo delle classi, corpi, armi e specialità per le quali non sia stato ancora ordinato il licenziamento.

In nessun caso potranno procurare il beneficio del ritardo alla presentazione alle reclute della classe 1900 i fratelli che siano ufficiali in servizio attivo permanente e quelli che — qualunque sia il grado di cui sono rivestiti — abbiano rinunciato al licenziamento valendosi della facoltà stabilita dall'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 1054 del 12 dicembre 1918 (Circolare n. 736 *giornale militare* 1918) o da altra analoga disposizione.

10. Gli aspiranti al ritardo del servizio o della presentazione alle armi, i quali non abbiano compiuto le pratiche per ottenere l'ammissione al detto ritardo prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di costituirsi come tutte le altre reclute, salvo ad esser rilasciati allorchè abbiano compiute tali pratiche, in attesa del compimento delle quali i comandanti dei distretti sono autorizzati a concedere agli interessati *dieci* giorni di licenza, senza alcun assegno e senza alcun rimborso di spesa di trasporto.

11. Le reclute che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare saranno autorizzate a servirsene e ne riceveranno anzi *adeguato compenso in danaro.*

L'ammontare del compenso sarà pagato in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in ottime condizioni saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di calzature di marcia (stivaletti allacciati con gambaletto L. 24; per un farsetto a maglia di lana (pesante) L. 8; per una camicia, se di tela L. 4, se di flanella L. 12; per un paio di mutande, se di tela L. 4, se di lana L. 8; per un paio di calze, se di cotone L. 0,60 se di lana L. 2; per un fazzoletto L. 0,40; per una correggia da pantaloni L. 1.

12. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i richiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida discolpa il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

| COMUNI (1) | CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2) | GIORNI della presentazione delle reclute al sindaco del comune (3) | Giorni d'arrivo al distretto (4) |
|---|---|---|---|
| | | | |

. . . . . addì . . . . . IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

## AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose delle reclute le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione dell'apposita commissione comunale, il soccorso giornaliero, pagato dal comune il lunedì di ogni settimana, nella misura sotto indicata:

| | Nei comuni capoluoghi di provincia di circondario e di distretto amministrativo | Negli altri Comuni |
|---|---|---|
| *a*) per la moglie . . . . . L. | 0,85 | 0,75 |
| *b*) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . » | 0,45 | 0,40 |
| *c*) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . » | 0,85 | 0,75 |
| *d*) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro . . » | 1,40 | 1,30 |
| *e*) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori o di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro. » | 0,85 | 0,75 |
| *f*) per ogni fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni sopra indicate . . . » | 0,45 | 0,40 |
| *g*) per l'avo o l'ava . . . . . » | 0,85 | 0,75 |

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Non sarà accordato all'avo od all'ava anche quando al soccorso stesso sia stato ammesso un solo dei congiunti indicati nelle lettere precedenti. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), non potrà essere corrisposto che nei riguardi di uno solo di essi.

ALLEGATO N. 2.

**Distretto militare di** . . . . . .

## FOGLIO DI RICONOSCIMENTO

*di* . . . . . *figlio di* . . . . . .
*e di* . . . . . *nato il* . . . . . .
*nel comune di* . . . . . *circondario di* . . . . . .
*Inscritto di leva nel comune di* . . . . . .
*mandamento di* . . . . . *distretto militare di* . . . . . .
*classe* . . . . . *categoria* . . . . . *numero d'estrazione* . . . . . .
*Professione o condizione* . . . . . sa { *leggere* . . . . . / *scrivere* . . . . . .
*Assegnazione avuta* . . . . . .

*li* . . . . . 1920.

Il Comandante del Distretto.

Bollo d'ufficio

ALLEGATO N. 3.

# REGNO D'ITALIA

## MINISTERO DELLA GUERRA

### MANIFESTO

*Chiamata alle armi dei militari 1ª categoria, idonei ad incondizionato servizio delle classi 1898 - 1899 e 1900 residenti all'estero, che non abbiano ancora compiuto la ferma.*

1. Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria delle classi dal 1898 al 1900 residenti all'estero, i quali risultino idonei ad incondizionato servizio, e non abbiano compiuto la ferma, perchè regolarmente autorizzati a rimanere all'estero durante il periodo della guerra.

2. Per le dichiarazioni di inabilità assoluta alle fatiche di guerra, e di assegnazione ai servizi sedentari in modo permanente, in base alle quali i militari potranno essere esclusi dalla presente chiamata, dovranno osservarsi le norme di cui alla circolare n. 125 del *giornale militare* corrente anno.

3. Sono esclusi dalla presente chiamata:

*a*) i militari che abbiano compiuto almeno DICIOTTO mesi di effettivo servizio alle armi;

*b*) i militari che abbiano compiuto uguale periodo di servizio in un esercito alleato o associato, o, per la stessa durata, siano stati dallo Stato italiano comunque esonerati dal prestar servizio alle armi;

*c*) i militari che comprovino di aver diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, in base all'art. 90 della legge sul reclutamento;

4. La presentazione alle armi dovrà effettuarsi, non oltre il 31 luglio per i militari residenti nei paesi d'Europa e del bacino Mediterraneo, e non oltre il 31 dicembre 1920 per quelli residenti in paesi transoceanici;

5. Si avverte ad ogni buon fine che i militari obbligati a rimpatriare dovranno provvedere a proprie spese ai mezzi di viaggio, giacchè il viaggio gratuito è stato concesso eccezionalmente soltanto durante il periodo della guerra.

Si osserveranno in proposito le norme contenute nei paragrafi 151 e 152 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero e, in caso di indigenza, le norme dei paragrafi 153 e seguenti dell'Istruzione stessa.

6. Sono ammesse le domande di dilazione per presentarsi alel armi, in base alle norme, di cui ai paragrafi 159 e seguenti della ripetuta Istruzione.

N.B. *I militari delle classi indicate nel presente manifesto, come pure quelli di classi anteriori, i quali siano stati dichiarati disertori perchè non rimpatriarono durante la guerra pur avendone obbligo, potranno regolare la loro posizione soltanto in base alle disposizioni emanate con la circolare n. 627 del* giornale militare *del 1919 per l'applicazione del R. decreto d'amnistia n. 1502 del 2 settembre stesso anno; quelle per le dette disposizioni obbligati a rimpatriare dovranno presentarsi non oltre il 31 maggio venturo (circolari n. 110 e 174 del* giornale militare 1920).

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 240. RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria della classe 1897 nati nel 2° semestre di tale anno.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 aprile 1920.

1. Questo Ministero determina che il giorno 5 maggio p. v. sia iniziato l'invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria della classe 1897 nati nel secondo semestre di tale anno o posteriormente (1).

Entro dieci giorni al massimo il congedamento dovrà essere compiuto.

2. E' superfluo notare che con i militari suddetti dovranno essere congedati anche i militari appartenenti a classi successive, che, provenendo dai volontari di guerra, abbiano titolo a congedarsi con anticipazione, giusta le disposizioni della circolare n. 145 del *giornale militare* 1919,

3. Per quanto riguarda le modalità del congedamento e le avvertenze da tener presenti in tale occasione, questo Ministero rinvia a quanto fu disposto con la circolare n. 183 del *giornale militare* 1920, relativa al congedamento dei militari di 1ª categoria della classe 1897 nati nel primo semestre di tale anno e con la circolare n. 212.

4. Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare n. 690 del *giornale militare* 1918 dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 8 della circolare n. 335 del 1919, e dovrà essere trasmesso al Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa) il giorno 20 giugno 1920.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

(1) Come fu già avvertito con la circolare n. 183 del *giornale militare* 1920, i militari nati nel 1897 ma arruolati con classi posteriori dovranno essere congedati a suo tempo con le classi con cui furono arruolati.

In tal modo, abbandonandosi il principio sancito in via affatto eccezionale dalla circolare n. 42 del *giornale militare* 1919, viene ripristinata l'applicazione delle disposizioni normali.

# AVVISO

## Concorso, per titoli, per l'ufficio di ragioniere capo dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

E' indetto, fra i funzionari delle amministrazioni dello Stato, un concorso per titoli per l'ufficio di ragioniere capo dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Lo stipendio è stabilito nella somma annua di L. 15.000 (quindicimila), nette da imposta di ricchezza mobile da corrispondersi in dodicesimi posticipati (1).

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio per due anni. Se sei mesi prima della scadenza non sarà intervenuta disdetta da parte dell'ente, la nomina si intenderà definitiva.

Saranno applicabili al vincitore le norme di servizio e di carriera, nonchè gli even-

(1) Se l'amministrazione della quale il concorrente che sarà prescelto proviene consentirà a metterlo a disposizione dell'ente, continuando a corrispondergli lo stipendio, l'ente gli pagherà la differenza tra quanto egli percepisce al netto, a qualsiasi titolo dall'amministrazione stessa e lo stipendio indicato nel presente bando.

tuali miglioramenti, da determinarsi nel regolamento per il personale dell'ente, in corso di compilazione.

Entro il giorno 30 aprile corrente gli aspiranti dovranno far pervenire alla presidenza dell'ente autonomo (via Dante Alighieri n, 146, Bari) le loro domande, corredate dai seguenti documenti:

1° Certificato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non ha ancora compiuto al 30 aprile 1920 il 40° anno di età;

2° Certificato dal quale risulti il suo stato di servizio nella amministrazione dello Stato;

3° Diploma di ragioniere;

4° Certificato delle votazioni conseguite negli esami finali;

5° Ogni altro titolo, documento o pubblicazione dei quali risulti che l'aspirante ha sicura conoscenza della contabilità delle pubbliche amministrazioni e delle aziende a tipo industriale, nonchè la sua speciale attitudine a coprire l'ufficio al quale aspira.

Le domande incomplete o pervenute dopo le ore 17 del giorno 30 aprile non saranno tenute in considerazione.

Il consiglio d'amministrazione dell'ente si riserva la più ampia facoltà di assumere per suo conto informazioni sulle qualità ed attitudini degli aspiranti, e di scegliere liberamente in maniera insindacabile fra i tre primi graduati dalla commissione esaminatrice.

Per chiarimenti rivolgersi al segretariato generale dell'ente.

## ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 10ª, anno 1920, circolare n. 114.

A pag. 134, la prima cifra della colonna riferentesi agli stipendi dei maggiori generali, invece di: 15600, leggasi; 13600.

Dispensa 17ª, anno 1920, circolare n. 207.

A pagina 231, articolo 32, prima riga, invece di: sottufficiali già sprovvisti di pensione leggasi: sottufficiali già provvisti di pensione.

Dispensa 17ª, anno 1920, circolare n. 216.

A pag. 244, prima riga, invece di: indicato nella circolare n. 217, leggasi: indicato nella circolare n. 215.

Prezzo della presente dispensa l. 0.40

(1660) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1920 — 23 Aprile

BIBLIOTECA Militare Centrale

N. 241 - 15 aprile 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Pagamento del premio di congedamento, pacco vestiario, ecc. . . . . *Pag.* 307

» 242 - 16 aprile 1920. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale che sopprime la seconda sezione del tribunale militare territoriale di Milano . *Pag.* 308

» 243 - 22 aprile 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Versamento dei proventi all'erario . . . . . *Pag.* 308

» 244 - 22 aprile 1920. — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di vesiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi . . *Pag.* 309

» 245 - 22 aprile 1920. — SCUOLE MILITARI. — Corso d'integrazione per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica . . . . . *Pag.* 309

» 246 - 22 aprile 1920. — SCUOLE MILITARI. — Inizio dei corsi di «applicazione» per gli ufficiali effettivi dell'arma del genio . . . . . *Pag.* 309

» 247 - 22 aprile 1920. — TRASPORTI. — Richiesta di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . . . . . *Pag.* 310

CIRCOLARE N. 241. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. **Pagamento del premio di congedamento, pacco vestiario, ecc.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 aprile 1920.

Giungono lagnanze dalle regie autorità diplomatiche e consolari all'estero, e specialmente dalla Svizzera, sui ritardi coi quali i corpi, provvedono alla liquidazione e al pagamento del premio di congedamento agli smobilitati espatriati. Si lamenta pure che i corpi ritardano a rispondere alle richieste che vengono loro fatte dai consoli o danno risposte evasive e inconcludenti.

Questo Ministero non sa spiegarsi la ragione di tali ritardi. Ed invero, i militari che hanno espatriato anteriormente al 1° aprile 1919, dovrebbero ormai, dato il tempo trascorso, essere stati tutti saldati di quanto loro spetta per il premio e soprapremio di congedamento, date le disposizioni emanate con la circolare 242-1919 (applicabili, naturalmente, anche agli espatriati) per le quali i saldi dovevano esser pagati in base semplicemente alle dichiarazioni stabilite con la circolare stessa, senza d'uopo di minuziosi accertamenti da parte dei corpi. E i militari licenziati dalle armi dal 1° aprile 1919 in poi dovevano ricevere il premio direttamente dai corpi al momento del congedamento, giusta il n. 6 della circolare 156-1919, sicchè, se successivamente espatriati, non dovevano più nulla ricevere per mezzo dei consoli.

Comunque, e poichè le lagnanze di questi dimostrano che invece molti militari non sono stati soddisfatti, il Ministero intende che i corpi liquidino *con la massima speditezza e correttezza, e con tutto l'interessamento e l'impegno* i premi di congedamento che risultino ancora dovuti a militari espatriati, rispondendo prontamente ed esaurientemente a tutte le richieste che dai consoli si fanno loro in proposito.

I corpi cui i consoli si rivolgono, e che non sono competenti a provvedere, dovranno mandare le pratiche ai corpi competenti, invece di restituirle ai consoli e agli interessati, Nel rispondere, i corpi dovranno affrancare le lettere, ponendo la relativa spesa a carico del capitolo *Spese generali*.

Si rammenta che il premio e sopraprenio di congedamento va pagato in valuta estera solo pei militari espatriati anteriormente al 1° aprile 1919 (circolari 293 e 553 del 1919).

Agli altri espatriati, i pagamenti vanno fatti in moneta italiana.

Le stesse raccomandazioni di sollecitudine e correntezza si fanno pel pacco vestiario che sia ancora da corrispondere ai militari espatriati; ed anche per il premio e sopraprenio di congedamento e per il pacco vestiario agli smobilitati restati in Italia, ed in genere per ogni competenza spettante ai reduci, militari di truppa, sottufficiali o ufficiali, specialmente se espatriati, pervenendo al Ministero continue domande e reclami per pagamento di competenze a smobilitati che invano le richiedono ai corpi.

Si pregano i comandi di corpo d'armata di esercitare una continua vigilanza perchè le suddette prescrizioni siano dai corpi continuamente e diligentemente osservate.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 242. GIUSTIZIA MILITARE. **Decreto ministeriale che sopprime la seconda sezione del tribunale militare territoriale di Milano.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 aprile 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

su proposta dell'avvocato generale militare

DECRETA:

Articolo unico.

A decorrere dal 26 aprile 1920, è soppressa la 2ª sezione del tribunale militare territoriale di Milano.

Roma, addì 16 aprile 1920.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 243. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Versamento dei proventi all'erario.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 22 aprile 1920.

Nonostante le esplicite disposizioni delle circolari del *giornale militare* n. 409-665 del 1917 e 261 del 1918 richiamate in numerose circolari interne le quali ricordano a tutte le amministrazioni l'obbligo tassativo loro imposto dalla legge di versare integralmente e sollecitamente in tesoreria tutte le somme riscosse per proventi, gli ispettori del Ministero del tesoro hanno anche di recente constatato che le amministrazioni militari si valgano talvolta dei proventi, specie di quelli ricavati dall'alienazione del materiale residuato dalla guerra, per far fronte alle spese di bilancio, ritardando il versamento dei proventi stessi sino a quando non ricevono i fondi delle anticipazioni.

Detto Ministero ha ancora una volta richiamato l'attenzione dello scrivente su tale fatto, dichiarando di tenere responsabili i funzionari che mancheranno al loro preciso dovere in questo senso.

Lo scrivente pertanto richiama ancora una volta tutta l'attenzione dei corpi sull'obbligo categorico di procedere, anche per evitare responsabilità personale, al versamento dei proventi mese per mese, salvo, che si tratti di proventi realizzati dalla vendita dei materiali residuati dalla guerra nel qual caso il versamento dovrà effettuarsi immediatamente o al più tardi entro sette giorni dall'introito.

I comandi di corpo d'armata dovranno assicurarsi con tutti i mezzi a loro disposizione della rigorosa ed esatta osservanza di quanto sopra.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 244. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di vestiario da lasciare ai militari di truppa licenziati dal servizio sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 22 aprile 1920.

Per l'inoltrarsi della buona stagione, a datare dal 1° maggio p. v. ai militari di truppa licenziandi saranno ritirati con gli oggetti di corredo e di equipaggiamento in distribuzione, siccome prescrivono gli articoli 312 e seguenti del regolamento d'amministrazione, anche la mantellina o il pastrano. Sarà invece loro lasciata la camicia di lana o di tela, il paio di mutande di lana o di tela, il farsetto a maglia, la fascia di lana o ventriera, la cravatta, il fazzoletto, le calze o pezzuole da piedi, la tenuta di panno che indossano ed il paio di calzature che portano.

Gli oggetti da lasciare dovranno essere tutti in buono stato e la tenuta di panno in istato decoroso.

*Il Ministro* I. BONOMI.

---

N. 245. — SCUOLE MILITARI. — **Corso d'integrazione per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.** (Segretariato generale - Divisione tiro a segno). — 22 aprile 1920.

Per dar modo agli allievi che nel 1915 frequentarono il 3° corso della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica di poter conseguire il diploma che non poterono ottenere per la chiusura della stessa, questo Ministero ha determinato di indire un breve corso integrativo d'istruzione.

Al detto corso potranno partecipare i militari già iscritti al 3° anno della scuola, anche se nel frattempo avessero conseguito il grado di ufficiale o se fossero stati eventualmente congedati dal servizio militare. In quest'ultimo caso saranno considerati richiamati in servizio per la durata del corso.

Il corso avrà la durata di 20 giorni e sarà tenuto in Roma, a partire dal 3 maggio p. v., presso la nuova scuola centrale militare di educazione fisica, Via 3 Novembre, al comando della quale potranno essere rivolte le istanze degli interessati.

Dato il breve tempo disponibile i comandi di corpo sono autorizzati a rimettere direttamente le istanze in parola al comando della scuola.

Agli allievi che avranno frequentato il corso superando le prove prescritte, sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.

Potranno essere dispensati dalla frequenza del corso coloro che durante la guerra abbiano date indubbie prove di idoneità professionale, insegnando con utili risultati l'educazione fisica in pubblici istituti, in base ad analoga dichiarazione delle rispettive direzioni.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 246. — SCUOLE MILITARI. — **Inizio dei corsi di « applicazione » per gli ufficiali effettivi dell'arma del genio.** — (Divisione stato maggiore). — 22 aprile 1920.

A parziale modificazione della circolare n. 219 del *giornale militare* corrente anno, si comunica che il primo corso di « applicazione » per ufficiali effettivi dell'arma del genio, anzichè il 3 maggio, come era stabilito nella suddetta circolare, avrà inizio il 7 giugno p. v.

Gli ufficiali ammessi a tale corso dovranno presentarsi al comando della Scuola di applicazione d'artiglieria e genio, il giorno 4 del prossimo giugno.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 247. - TRASPORTI. - **Richiesta di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 aprile 1920.

Al fine di semplificare le operazioni inerenti alla riscossione della tassa di quietanza sui vaglia, di limitare il consumo delle marche da bollo, e di eliminare i vari inconvenienti derivanti dalla applicazione di dette marche a tergo dei titoli pagati, il Ministero delle poste e dei telegrafi, d'intesa con quello delle finanze, ha stabilito che le marche stesse, anzichè a tergo dei singoli vaglia, siano applicate dagli uffici postali in fondo alle relative note mod. XV, usando marche di grosso taglio.

Si dispone, pertanto, che d'ora innanzi le cartoline vaglia che le autorità militari inviano al Ministero con le richieste di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale, non siano munite della consueta marca da bollo.

E poichè l'importo dei documenti predetti deve essere dal Ministero incassato al netto, le cartoline medesime dovranno essere emesse per somme corrispondenti all'effettivo prezzo di cessione di documenti domandati, aumentato di centesimi cinque (dieci per i vaglia superiori a L. 100) per la tassa di quietanza.

Si raccomanda vivamente alle autorità militari di provvedere affinchè tutti i reparti ed uffici dipendenti abbiano comunicazione di quanto precede, e ciò ad evitare rilievi da parte di questa centrale amministrazione, con conseguente ritardo nella concessione dei documenti.

Con l'occasione, si invitano le autorità interessate a curare che le richieste concernenti libretti di viaggio per militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali (appuntati e carabinieri) siano sempre completate con l'assicurazione che i richiedenti abbiano compiuta la terza rafferma con premio, ed inoltre che in quelle riguardanti ufficiali, non sia omessa l'indicazione della categoria (S. A. P., complemento, ecc.), alla quale i richiedenti appartengono.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

---

(1756) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1920 — 24 Aprile

N. 248 - 20 aprile 1920. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. - R. decreto n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito *Pag.* 317

» 249 - 20 aprile 1920. STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 453, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito, per riduzione di ruoli organici . . . . . *Pag.* 342

» 250 - 20 aprile 1920. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 452, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito . . . . . *Pag.* 353

## Relazione a Sua Maestà il Re.

*Maestà!*

Conclusa con la vittoria la nostra grande guerra, ridotte di numero le unità dell'esercito, congedate molte classi di cittadini alle armi, diminuito il numero degli ufficiali di complemento, urge ora compiere interamente l'opera già fortemente avviata della smobilitazione. Senonchè siamo giunti al punto in cui non è più possibile sfrondare e ridurre senza aver prima fissati gli ordinamenti nuovi, ossia la meta a cui arrivare. Lo stabilire quindi l'ordinamento che l'esercito deve immediatamente avere, in questo passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, è necessità imprescindibile e urgente. Nè basta. Per procedere nel congedo delle classi che hanno già a lungo servito il paese, con alto spirito di disciplina e di abnegazione, è indispensabile avere pronti gli strumenti che consentano il reclutamento delle classi nuove, nelle quali si è già troppo radicata la promessa di ferme brevi per essere oggi possibile e conveniente ritardarne ancora l'applicazione. Per queste ragioni, il ricorso ai decreti da convertirsi in legge è pienamente giustificato. Il paese reclama che la smobilitazione proceda con ritmo accelerato, le condizioni della finanza pubblica lo reclamano egualmente. Giova, dunque, che il Governo abbia nelle mani, senza ulteriore indugio, gli strumenti necessari per trarre prontamente, dal vasto organismo militare creato dalla guerra, un esercito organicamente costrutto, giustamente equilibrato nelle sue parti, e tale da dare al paese la tranquillità e la sicurezza indispensabili per prepa-

rare, con il concorso e con il voto del Parlamento, la soluzione definitiva dei problemi della difesa nazionale.

L'ordinamento che si stabilisce col primo dei decreti, che si sottopone alla firma della Maestà Vostra, vuole sopratutto significare un ritorno dell'esercito ad ordinamenti e a proporzioni prossimi a quelli del periodo anteriore alla guerra. Un concetto logico ci è stato di guida. L'esercito è uscito da quegli ordinamenti per muovere alla vittoria; è giusto che oggi, conseguita la vittoria, vi ritorni, senza profonde innovazioni che, nè abbiamo avuto tempo di predisporre, nè abbiamo diritto di anticipare sul voto del Parlamento.

Nel novembre dell'anno scorso, parve al Governo potesse darsi all'esercito un'organizzazione e una misura più adeguate all'ingrandito territorio nazionale. Ma in questi mesi, un più approfondito esame del costo attuale dell'esercito in relazione alle condizioni generali della finanza, ci hanno persuasi essere necessità assoluta non superare le proporzioni del periodo anteriore alla guerra, ma anzi di rimanervi notevolmete al disotto.

L'ordiamento, infatti, che si stabilisce col primo dei decreti-legge, non riproduce immutato quello del periodo anteriore alla guerra, ma vi reca modificazioni e riduzioni che sono state suggerite ai tecnici dell'esercito dalle esperienze belliche, dal progresso degli studi militari e dalle condizioni generali del paese, delle quali l'esercito, come tutti gli altri organismi dello Stato, deve sentire assiduamente l'influsso. Così, ad esempio, si sono ridotti i reggimenti dei bersaglieri, pur conservandone a sufficienza perchè la tradizionale imagine rimanga cara alla patria, e si sono aumentati di altrettanto i reggimenti di fanteria in modo da mantenere in vita le quattro gloriose brigate decorate di medaglia d'oro al valore. Così, mentre si sono aumentati di un reggimento gli alpini, si è ridotta di molto la cavalleria che, per la natura dei nuovi confini, avrà in avvenire un còmpito più limitato, e si è elevata ad arma combattente l'aeronautica che ha resi notevoli servizi nella guerra.

La formazione ternaria, adottata nel nuovo ordinamento, ha permesso di ridurre da dodici, quanti erano prima della guerra, a dieci i corpi di armata territoriali, ciascuno dei quali sarà costituito da tre divisioni. Da ciò deriverà una sensibile economia, giacchè si ridurrà del pari il numero degli organi presso ogni corpo d'armata, il quale, con vantaggio dell'addestramento e della mobilitazione, sarà dotato, a differenza di quanto avveniva in passato, di tutti gli elementi che organicamente gli spettano, siano essi dirigenti e di studio, siano truppe speciali e servizi. Ciò, non solo evita l'isolamento dannoso in cui vivevano le armi tecniche, e va a profitto della reciproca conoscenza e dell'affiatamento fra esse e la fanteria, ma completa l'addestramento dei quadri e dei comandi e permette inoltre un vantag-

gioso decentramento di molte attribuzioni dagli enti centrali ai comandi di corpo d'armata.

L'organizzazione di questi ultimi è ora tale da consentire che la brigata di fanteria di pace possa divenire rapidamente divisione di guerra, completandosi con nuove unità, create per sdoppiamento, sia di fanteria, sia delle armi speciali e servizi, già affiatati con essa in modo permanente nel tempo di pace.

Le grandi unità di fanteria sono state costituite in guisa da poter agire assai più efficacemente nei terreni montuosi, che formano ora tutta la nostra zona di frontiera, dotandole anche di artiglieria someggiata. Si sono raggruppate in modo più organico le truppe speciali da montagna, sostituendo agli antichi gruppi alpini, delle divisioni costituite ciascuna da tre reggimenti alpini ed uno di artiglieria da montagna. La diminuzione delle armi a cavallo, più costose delle altre e richiedenti un più lungo addestramento, ha consentito sensibili economie ed ha permesso la forte riduzione della ferma. Si è invece dato il massimo sviluppo a tutto ciò che consente di utilizzare prontamente le energie della vita civile, prima fra tutte la trazione meccanica, adottata anche per le artiglierie pesanti. Si sono agevolate le relazioni fra cittadini ed enti militari modificando l'organizzazione dei distretti, meglio distribuiti ed ordinati in modo da evitare gli inconvenienti tanto lamentati, specialmente durante la smobilitazione.

Non solo si è tolto ciò che poteva giudicarsi superfluo negli alti comandi e nelle funzioni ispettive; non solo si sono ridotti, nonostante l'aumento del territorio e della popolazione i corpi di armata da dodici, quali erano prima della guerra, a dieci, ma tutto l'ordinamento dell'esercito si è inspirato al concetto di ottenere il maggior rendimento col dispendio minore.

Prima della guerra, si avevano 29 comandi di divisione, di cui 25 di fanteria e 4 di cavalleria; inoltre, come truppe suppletive, si avevano 12 reggimenti bersaglieri, corrispondenti a 3 divisioni. Si sono ora ridotti i comandi di divisione a 27 di fanteria ed uno di cavalleria. I reggimenti di fanteria e bersaglieri rimangono complessivamente 108, come erano prima della guerra, ridotti però a due soli battaglioni effettivi invece di tre; il terzo, semplice battaglione quadro, si costituirà normalmente in occasione dei richiami di classe. Si contemperano così le esigenze dell'addestramento e della mobilitazione con quelle del bilancio. Inoltre si abolisconо tutte le 96 musiche.

Nelle truppe alpine, si trasforma l'antico comando di gruppo in comando di divisione; però l'aumento delle unità si riduce in tutto ad un solo battaglione. L'artiglieria campale aveva, prima della guerra, 39 reggimenti, tutti a trazione animale; ora ne avrà 27 a trazione animale e 15 a trazione meccanica, assai più economica. Rimangono invariati i reggimenti da montagna e da for-

tezza. Il genio ha avuto un leggero aumento, ma, in compenso, la cavalleria, che era l'arma più costosa, si riduce da 30 reggimenti su 5 squadroni a 12 reggimenti su 4 squadroni, passando cioè da 150 a 48 squadroni.

Altre notevoli diminuzioni di spesa deriveranno dalla riduzione dei tribunali militari che da 25 (13 territoriali e 12 speciali) di prima della guerra passano a dieci, e dalla riduzione sensibilissima degli stabilimenti di ogni specie. Abbandonato l'antico criterio che l'esercito debba provvedere, con mezzi esclusivamente militari, alle proprie esigenze, si farà largo ricorso all'industria civile, come è avvenuto durante la guerra. A tal fine, presso le autorità centrali e presso gli organi tecnici di ogni comando di corpo d'armata, vi saranno appositi enti incaricati di tenere il contatto col paese per l'utilizzazione sempre più completa delle risorse nazionali.

In complesso, benchè siano aumentate la superficie e la popolazione dello Stato e si sia creata la nuova arma aeronautica, nel nuovo ordinamento, i quadri, i quadrupedi — oggi assai costosi — la forza bilanciata sono notevolmente inferiori a quelli di prima della guerra. Gli ufficiali generali, che prima della guerra erano 172, si ridurranno a 157, gli altri ufficiali che erano 15103 si ridurranno a 13564, i quadrupedi che erano 49 mila si ridurranno a 33 mila, la forza bilanciata che era di 225 mila uomini si ridurrà a 175 mila.

Il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace, impone inderogabilmente il problema dei quadri. La guerra, con l'accrescimento delle unità, e con le conseguenti rapide promozioni, ha creato quadri esuberanti negli ufficiali generali, negli ufficiali superiori, e nei capitani. Occorre, dunque, sfollare questi quadri per ricondurli nelle proporzioni fissate dal nuovo ordinamento.

Questa operazione, indubbiamente dolorosa, giacchè si tratta di un largo esodo dall'esercito di ufficiali che hanno tutti ben meritato della patria, era stata regolata da provvedimenti con valore legislativo emanati nel novembre dell'anno scorso. Senonchè le dure necessità della finanza hanno imposto di rivedere quei provvedimenti, e il secondo dei decreti-legge, che si sottopone alla firma della Maestà Vostra, si propone appunto di contemperare le esigenze del bilancio con la gratitudine che il paese deve a questi fattori della nostra vittoria.

Il nuovo provvedimento, pur conservando la struttura dei precedenti, mira a fare ai combattenti di qualunque grado un trattamento più favorevole di quello fatto ai non combattenti, obbedendo così ad un sentimento di giustizia che è vivissimo nel paese. Nel collocamento in posizione ausiliaria speciale degli ufficiali si darà la precedenza alle loro domande, poi si ricorrerà al criterio dell'età, facendo eccezione per quegli ufficiali che il Mini-

stro della guerra, previo parere delle competenti commissioni, riterrà utile conservare all'esercito.

In tal modo sarà possibile procedere subito all'esodo di quasi 5900 ufficiali di cui 3700 ufficiali generali e superiori e 2200 capitani, pur dopo averne utilizzato un certo numero nell'impiego del grado inferiore. Tutti costoro, obbedendo oggi ad un'imperiosa necessità con alto sentimento di abnegazione, dimostreranno ancora una volta la loro devozione alla Patria.

L'ordinamento dato all'esercito, rappresentando, pur nel suo carattere di provvisorietà e di transizione, un sicuro avviamento, nel campo organico, all'ideale della Nazione armata, rendeva indispensabile attuare subito talune riforme sostanziali nella vigente legge sul reclutamento, al fine di introdurre ferme brevi corrispondenti alle esigenze dell'ambiente rinnovato.

Il terzo dei decreti, che si sottopone alla firma della Maestà Vostra, attua appunto la ferma di otto mesi per la grandissima maggioranza dei cittadini, e la ferma di tre mesi per i cittadini in particolari condizioni, fra cui notevole quella di avere un fratello consanguineo morto o mutilato in guerra.

Naturalmente le esigenze tecniche del trapasso dall'antico sistema al nuovo, renderanno necessario un lieve prolungamento di queste ferme nel tempo immediatamente prossimo, ma il provvedimento che oggi si attua ci consente di affermare che l'esercito permanente diviene una vera scuola militare della nazione in pace, ed un'armonica ossatura, che può accogliere ed inquadrare prontamente tutte le forze nazionali, in caso di guerra.

La nuova legge di reclutamento, che è in perfetta armonia con l'ordinamento dell'esercito, è infatti ispirata ai criteri larghissimi ai quali mira la Nazione armata: estensione, a tutti i cittadini, dell'obbligo di servire la Patria, con la completa abolizione di ogni privilegio. Ciascuno deve contribuire alla difesa nazionale in ragione delle sue stesse attitudini: tutti i validi come combattenti; i meno validi come sedentari; i più colti come quadri; tutti gli altri ripartiti fra le varie armi, in guisa da sfruttare nel miglior modo le cognizioni da essi apprese nel mestiere esercitato nella vita civile.

I cittadini saranno tutti inscritti in un unico ruolo realizzando così tutte le semplificazioni amministrative consentite dalla categoria unica. Fra i validi, il consiglio di leva riconoscerà quelli che, provando di trovarsi nelle condizioni prescritte dalla nuova legge — e che sono sostanzialmente quelle che davano fin qui diritto alla terza categoria — saranno ammessi alla riduzione della ferma a tre mesi.

Certamente queste ferme brevi, come esigono che si curi intensamente la preparazione militare nella scuola e fuori della scuola, così esigono un'istruzione più accurata ed intensa da par-

te degli organi dell'esercito, specialmente per la formazione di quei quadri di complemento la cui decisiva importanza si è luminosamente dimostrata nella nostra guerra vittoriosa. Ed infatti, col nuovo ordinamento, mentre ai corpi di truppa si lascia il compito di istruire le reclute, si cura in modo speciale l'addestramento dei quadri di complemento (ufficiali e sottufficiali) che costituiscono un elemento essenziale di forza dell'esercito. Si sono pertanto istituite, nelle principali guarnigioni, scuole allievi ufficiali e sottufficiali di complemento, direttamente vigilate e curate dagli alti comandi, nelle quali si darà ai giovani la coltura militare necessaria per renderli idonei a ben guidare la truppa e ad acquistare su di essa quell'ascendente morale, che è l'essenza necessaria della disciplina. Ripartite fra le varie regioni, queste scuole avranno con quelle civili, incaricate dell'istruzione premilitare, uno scambio di sentimenti e di ausilio, che le legherà con vincoli di affettuosa cooperazione, avvicinando sempre maggiormente Esercito e Paese.

Tutto questo, se rappresenta un notevole sforzo di innovazione e un chiaro indirizzo per l'opera futura, non vuol essere ancora quell'ordinamento definitivo dell'esercito, del quale i risultati della conflagrazione mondiale hanno posti i termini, e l'aspettativa dei popoli ha tracciate le linee.

L'Italia, prima in tutte le opere di ordinata rinnovazione e di saggia democratizzazione, intende risolvere, con la ponderazione necessaria e con l'esame di elementi che oggi sono ancora malcerti, questo grande problema. Il Governo della Maestà Vostra prende impegno, col quarto articolo del primo dei tre decreti, di presentare entro l'anno corrente i disegni di legge per l'ordinamento definitivo dell'esercito, per il reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nella scuola e fuori della scuola e per quanto occorra alla riforma degli organismi preposti alla difesa nazionale.

Il Governo intende però, con la nomina di speciali Commissioni indicate nel decreto stesso, di richiamare intorno a quest'opera le energie più alte e fattive del Parlamento. Non opera solitaria, dunque, di ministri e di organi militari, ma collaborazione ampia e feconda di parlamentari, i quali, dal contatto coi tecnici, dal sussidio degli esperti, dal vaglio delle molte opinioni, dalla conoscenza degli studi indefessi, avranno occasione di riconoscere che l'Esercito vuol vivere della vita della nazione, di cui è lo strumento più saldo per la difesa della sua esistenza e del suo diritto.

*Il Ministro della Guerra*

**IVANOE BONOMI**

CIRCOLARE N. 248. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito.** (Divisione stato maggiore). 20 aprile 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 95, del 22 aprile 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. Decreto n. 525 del 14 luglio 1898 e successive modificazioni.

UDITO il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra, di concerto con quello del Tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.° Nel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace il R. Esercito ritorna all'ordinamento del periodo anteriore alla guerra, con tutte quelle riduzioni e modificazioni che sono stabilite nei capi e negli articoli seguenti.

È abrogato il R. decreto 21 novembre 1919, n. 2143, ed è abrogata altresì ogni altra disposizione incompatibile col presente decreto.

Art. 2.° Lo scompartimento delle varie unità in minori reparti ed il numero dei reparti stessi, degli istituti, stabilimenti ed enti vari non specificatamente indicati saranno stabiliti d'ordine Nostro, con disposizioni del Ministro della Guerra.

Art. 3.° Con successivo Nostro decreto, su proposta del Ministro della Guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, sarà stabilita la nuova circoscrizione militare territoriale, in relazione alle riduzioni nel numero delle grandi unità del R. Esercito apportate dal presente decreto.

Art. 4.° Entro l'anno 1920 il Ministro della Guerra presenterà al Parlamento i disegni di legge per l'ordinamento defi-

nitivo del R. Esercito, per il reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nella scuola e fuori della scuola, e per quanto occorra alla riforma degli istituti preposti alla difesa nazionale.

Con decreto reale, su proposta del Ministro della Guerra, saranno nominate commissioni di parlamentari per coadiuvare il Ministro nella preparazione dei predetti disegni di legge, nella raccolta e nell'esame dei dati tecnici forniti dagli esperti, nella valutazione degli elementi sociali, politici e finanziari connessi alla organizzazione del Paese per la difesa nazionale.

## CAPO I.

## Generalità

### Art. 5.

Il R. Esercito è ordinato in 10 corpi d'armata territoriali, e comprende i seguenti elementi, che sono permanentemente mantenuti in servizio:

*A*) Stato maggiore del R. Esercito e comandi di grandi unità;
*B*) Arma dei Carabinieri reali,
*C*) » di Fanteria;
*D*) » di Cavalleria,
*E*) » di Artiglieria;
*F*) » del Genio;
*G*) » aeronautica;
*H*) Distretti militari;
*I*) Corpo invalidi e veterani;
*K*) Corpo automobilistico;
*L*) Corpo sanitario militare;
*M*) Corpo di commissariato militare;
*N*) Corpo di amministrazione;
*O*) Corpo veterinario militare;
*P*) Scuole, istituti e stabilimenti vari;
*Q*) Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;
*R*) Reparti di punizione e stabilimenti militari di pena.

In tempo di pace i quadri dei suddetti elementi sono normalmente costituiti da ufficiali in servizio permanente, il cui numero è determinato dalle tabelle appresso indicate per ciascuno di essi. Presso il Ministero della Guerra, comandi, uffici ed in missioni all'estero sono comandati in servizio di stato maggiore ufficiali dal grado

di colonnello a quello di capitano. Detti ufficiali sono collocati fuori quadro.

Oltre ai sopra detti elementi permanentemente mantenuti in servizio, fanno parte del R. Esercito unità delle diverse armi e corpi che, di massima, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero per brevi periodi di istruzione o per ragioni di ordine interno. Il numero e la costituzione di detto unità sono stabiliti per decreto reale.

Art. 6.

I militari del R. Esercito comprendono:

*A*) Ufficiali;

*B*) Sottufficiali;

*C*) Truppa.

*A*) UFFICIALI.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

UFFICIALI GENERALI.

a) *Per gli ufficiali generali dello Stato Maggiore del R. Esercito e delle varie armi combattenti:*

Generale d'Esercito;

Generale di corpo d'Armata:

Generale di Divisione;

Generale di Brigata.

Le denominazioni di Generale di Corpo d'Armata, di Divisione e di Brigata saranno assunte rispettivamente dagli attuali:

Tenenti generali aventi rango di Comandante di Corpo d'Armata;

Tenenti generali e Maggiori generali aventi rango di Comandante di Divisione:

Maggiori generali e Brigadieri generali aventi rango di Comandante di Brigata.

b) *Per gli ufficiali generali dei Corpi di Sanità e di commissariato:*

Maggior generale medico;

Brigadiere generale medico; Brigadiere generale commissario.

UFFICIALI SUPERIORI.

Colonnello; Tenente Colonnello; Maggiore.

UFFICIALI INFERIORI.

Capitano; Tenente; Sottotenente.

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo d'amministrazione, del corpo veterinario

militare, hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell' esercito, e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci.

*B*) SOTTUFFICIALI.

La progressione dei gradi dei sottufficiali è la seguente :
Maresciallo (maggiore, capo, ordinario) Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario) ;
Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali ;
Sergente, vice brigadiere dei carabinieri reali.

*C*) TRUPPA.

La progressione dei gradi di truppa è la seguente :
Caporal maggiore, appuntato dei carabinieri reali ;
Caporale, carabiniere ;
Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Tanto nei gradi degli ufficiali quanto in quelli dei sottufficiali e della truppa, le vacanze nei gradi superiori possono essere compensate da corrispondenti eccedenze nei gradi inferiori.

## CAPO II.

## Comandi, reparti e servizi

STATO MAGGIORE DEL R. ESERCITO E COMANDI DI GRANDI UNITA'.

Art. 7.

Fanno parte dello stato maggiore del R. Esercito :

*A*) Il Capo di stato maggiore del R. Esercito, il quale, in tempo di pace, sotto la dipendenza del Ministro della Guerra, ha l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra ;

*B*) Il Sottocapo di Stato Maggiore del R. Esercito, il quale coadiuva il Capo di Stato Maggiore del R. Esercito e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ;

*C*) I quattro ufficiali generali designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra ;

*D*) Il 1° Aiutante di Campo di S. M. il Re ;

*E*) Il Presidente del Tribunale Supremo di Guerra e Marina ;

*F*) I 10 Comandanti di corpo d'armata territoriale ;

*G*) Il Direttore Superiore delle Scuole;

*H*) Il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri reali;

*I*) L'Ispettore generale del Corpo della R. guardia di finanza;

*L*) Il Comandante generale del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza;

*M*) I 27 Comandanti di divisione di fanteria, i 3 comandanti di divisione alpina, il comandante di divisione di cavalleria, il generale di divisione di artiglieria ed il generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni.

*N*) Gli ufficiali generali di arma combattente non compresi negli articoli seguenti.

Art. 8.

In complesso gli ufficiali generali, esclusi quelli indicati negli articoli seguenti, relativi alle varie armi e corpi, sono:

| | |
|---|---|
| 22 | Generali d'Esercito; (le nomine a tale grado possono aver luogo solo per ufficiali generali che abbiano comandato un'armata in tempo di guerra) Generali di Corpo d'Armata: |
| 43 | Generali di Divisione e Generali di Brigata; |
| Totale 65 | |

*N.B.* Non sono compresi in questa tabella il Ministro della guerra, il Sottosegretario di Stato, i Generali d'Esercito non aventi carica effettiva nel R. Esercito, gli ufficiali generali addetti al Ministero della Guerra e quelli addetti a servizi estranei al R. Esercito.

Se un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico degli ufficiali generali, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli possono competere.

CARABINIERI REALI.

Art. 9.

I carabinieri reali comprendono:

*A*) Il Comando generale dell'arma;

*B*) 7 Comandi di gruppo di legioni;

*C*) 1 legione di allievi carabinieri;

*D*) 21 legioni territoriali;

*E*) 1 Scuola allievi ufficiali carabinieri;

*F*) 1 Scuola allievi sottufficiali carabinieri.

Art. 10.

L'organico degli ufficiali dei carabinieri reali è il seguente (1):

| | |
|---|---|
| 1 | Generale di Divisione comandante in 2ª; |
| 1 | Generale di brigata addetto; |
| 7 | Generali di Brigata comandanti di gruppo di legioni; |
| 31 | Colonnelli; |
| 90 | Tenenti colonnelli; |
| 127 | Maggiori; |
| 359 | Capitani; |
| 674 | Tenenti e sottotenenti; |
| 1 | Maestro direttore di banda. |
| Totale 1291 | |

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali addetti al servizio negli arsenali marittimi, quelli che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali, e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'Esercito.

Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli e i tenenti colonnelli, può essere variato con legge di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

FANTERIA.

Art. 11.

La fanteria comprende:

| | | |
|---|---|---|
| *A*) | 27 | Comandi di divisione di fanteria; |
| *B*) | 3 | Comandi di divisione alpina; |
| *C*) | 1 | Comando di brigata granatieri; |
| *D*) | 51 | Comandi di brigata di fanteria di linea; |
| *E*) | 2 | Comandi di brigata bersaglieri; |
| *F*) | 2 | Reggimenti granatieri; |
| *G*) | 102 | Reggimenti fanteria di linea; |
| *H*) | 4 | Reggimenti bersaglieri; |
| *I*) | 9 | Reggimenti alpini; |
| *L*) | 1 | Gruppo di carri armati. |

Ciascun reggimento di granatieri, di fanteria di linea e di bersaglieri si compone di 1 Comando, 3 battaglioni e 1 deposito. Dei tre battaglioni, normalmente due sono effettivi ed uno quadro.

Ciascun reggimento di alpini si compone di 1 Comando, 2 a 4 battaglioni e 1 deposito; in totale si hanno 27 battaglioni.

Il gruppo carri armati si compone di un reparto di carri d'assalto, un reparto autoblindomitragliatrici e un deposito.

Art. 12.

L'organico degli ufficiali di fanteria è il seguente (1):

54 Generali di brigata;
200 Colonnelli;
296 Tenenti colonnelli;
409 Maggiori;
1797 Capitani;
2829 Tenenti e sottotenenti (2);

Totale 5585

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

CAVALLERIA.

Art. 13

La cavalleria comprende:

*A*) 1 Comando di divisione di cavalleria;
*B*) 4 Comandi di brigata di cavalleria;
*C*) 12 Reggimenti di cavalleria;
*D*) 4 Squadroni palafrenieri.

Ogni reggimento di cavalleria si compone di 1 comando, 2 gruppi di squadroni e 1 deposito.

Art. 14.

L'organico degli ufficiali di cavalleria è il seguente (1):

4 Generali di brigata;
16 Colonnelli;
21 Tenenti colonnelli;
29 Maggiori;
135 Capitani;
214 Tenenti e sottotenenti (2).

Totale 419

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

## Artiglieria.

### Art. 15.

L'artiglieria comprende :

*A*) 1 Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria ;

*B*) 10 Comandi di artiglieria di Corpo d'Armata ;

*C*) 27 Reggimenti di artiglieria da campagna (a traino animale) ;

*D*) 14 Reggimenti di artiglieria pesanti campali (a traino meccanico) ;

*E*) 1 Reggimento di artiglieria autoportato ;

*F*) 3 Reggimenti artiglieria da montagna;

*G*) 6 Reggimenti artiglieria pesante ;

*H*) 4 Reggimenti artiglieria da costa ;

*I*) 3 Depositi scuola controaerei;

*L*) 1 Reparto palafrenieri ;

*M*) 1 Direzione delle esperienze ;

*N*) 10 Direzioni di artiglieria ; con sezioni staccate il cui numero è stabilito per decreto reale in relazione alle esigenze del servizio ;

*O*) Stabilimenti di artiglieria ;

I reggimenti di artiglieria da campagna, pesanti campali, pesanti e da costa si compongono di 1 Comando, di 4 gruppi e di un deposito.

Il reggimento autoportato si compone di 1 Comando, 5 gruppi e 1 deposito.

Un reggimento ha in più un gruppo di artiglieria a cavallo.

10 reggimenti da campagna hanno in più un gruppo treno.

I reggimenti di artiglieria da montagna si compongono di un Comando, di 3 gruppi e di un deposito.

I depositi scuola controaerei si compongono di 1 Comando e di 3 o 4 gruppi.

Al servizio tecnico di artiglieria sono permanentemente adibiti ufficiali generali ed ufficiali dell'arma costituenti un ruolo speciale.

Sono assegnati definitivamente a tale ruolo gli ufficiali che abbiano seguito con ottimi risultati il corso superiore tecnico di artiglieria e prestato lodevolmente servizio tecnico presso gli stabilimenti dell'Arma.

Le varie cariche sono conferite per ordine di ruolo. Quando per ragioni di speciale competenza, nella nomina ad una carica superiore occorra non seguire l'ordine d'iscrizione nei quadri d'avanzamento, la nomina sarà fatta per incarico.

Possono essere destinati al servizio tecnico, continuando ad appartenere al ruolo combattente dell'arma di artiglieria, alcuni ufficiali

aggregati, per coprire vacanze degli ufficiali tecnici nel ruolo. In via eccezionale possono essere destinati agli stabilimenti come comandati, anche ufficiali di altre armi, specialisti e notoriamente competenti in determinate applicazioni tecniche. Questi ultimi non saranno computati nel ruolo tecnico.

Gli stabilimenti di artiglieria sono i seguenti:

fabbriche d'armi;
arsenali di costruzione;
laboratori pirotecnici;
laboratori di precisione;
polverifici;

Il numero di questi stabilimenti è determinato per decreto reale.

Art 16.

L'organico degli ufficiali di artiglieria (ruolo combattente) è il seguente (1):

| | |
|---|---|
| 10 | Generali di divisione o di brigata comandanti di artiglieria di corpo d'Armata; |
| 110 | Colonnelli; |
| 169 | Tenenti colonnelli.; |
| 231 | Maggiori; |
| 1150 | Capitani; |
| 1698 | Tenenti e sottotenenti (2) |
| Totale 3368 | |

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Art. 17.

L'organico degli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria è il seguente:

| | |
|---|---|
| 1 | Generale Ispettore delle costruzioni d'artiglieria (Generale di divisione o di brigata) |
| 2 | Generali addetti (Generali di brigata); |
| 9 | Direttori delle costruzioni d'artiglieria (Colonnelli o Ten. Colonnelli); |
| 66 | Addetti alle costruzioni d'artiglieria (Ten. Colonnelli, Maggiori, Capitani o Tenenti) |
| Totale 78 | |

GENIO.

Art. 18.

Il genio militare comprende:

*A*) 10 Comandi del genio di corpo d'armata;
*B*) 10 Battaglioni zappatori;
*C*) 1 Reggimento minatori;
*D*) 10 Battaglioni telegrafisti;
*E*) 1 Reggimento radiotelegrafisti;
*F*) 1 Reggimento pontieri e lagunari;
*G*) 1 Reggimento ferrovieri;
*H*) 10 Direzioni del genio, con sottodirezioni il cui numero è stabilito per decreto reale in relazione alle esigenze del servizio;
*I*) Stabilimenti del genio.

I reggimenti minatori e radiotelegrafisti sono costituiti ciascuno da 1 Comando, 5 battaglioni e un deposito.

I reggimenti ferrovieri e pontieri-lagunari sono costituiti ciascuno da un Comando, 2 o 3 battaglioni e 1 deposito.

I battaglioni zappatori e telegrafisti hanno in ciascun Corpo d'Armata un deposito comune alle due specialità.

Gli stabilimenti del genio sono i seguenti:

1 Istituto centrale di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
1 Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
1 Laboratorio pirotecnico e di studi chimici;
1 Officina di costruzione.

Art. 19.

L'organico degli ufficiali del Genio è il seguente (1):

5 Generali di divisione o di brigata comandanti del Genio di Corpo d'Armata;
27 Colonnelli;
41 Tenenti colonnelli;
67 Maggiori;
268 Capitani;
392 Tenenti e sottotenenti (2).

Totale 800

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

ARMA AERONAUTICA.

Art. 20.

L'arma Aeronautica comprende:

1 Comando superiore di aeronautica;
2 Comandi di Aeronautica (aerostieri-dirigibilisti ed aviatori;
1 Raggruppamento aeroplani da caccia;
1 Raggruppamento aeroplani da bombardamento;
1 Raggruppamento aeroplani da ricognizione;
1 Gruppo Aerostieri;
1 Gruppo dirigibilisti;
1 Comando scuole;
1 Direzione dei servizi di armamento;
1 Servizio fotografico.

Art. 21.

All'Arma aeronautica sono temporaneamente comandati ufficiali delle varie armi, numericamente indicati nella seguente tabella:

| | |
|---|---|
| 1 | Generale di divisione o di brigata comandante superiore dell'Aeronautica; |
| 8 | Colonnelli; |
| 36 | Tenenti colonnelli o maggiori; |
| 64 | Capitani; |
| 299 | Tenenti e sottotenenti. |
| Totale 408 | |

Gli ufficiali suddetti sono collocati fuori quadro nelle armi rispettive.

DISTRETTI MILITARI.

Art. 22.

I distretti militari sono 106.

Ad essi sono assegnati ufficiali delle varie armi numericamente indicati nella seguente tabella:

| | |
|---|---|
| 106 | Colonnelli; |
| 106 | Tenenti colonnelli e maggiori; |
| 318 | Capitani; |
| 212 | Subalterni. |
| Totale 742 | |

I suddetti ufficiali sono compresi nelle tabelle indicanti gli organici delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di cui agli articoli 12, 14, 16 e 19.

CORPO INVALIDI E VETERANI.

Art. 23.

Il corpo invalidi e veterani si compone di un comando e di due compagnie.

L'organico degli ufficiali del Corpo invalidi e veterani è il seguente:

1 Tenente colonnello o maggiore;
2 Capitani;
7 Tenenti o sottotenenti.

Totale 10

CORPO AUTOMOBILISTICO

Art. 24.

Il corpo automobilistico provvede ai servizi automobilistici di carattere generale, esclusi quelli inerenti al servizio particolare delle varie armi e corpi.

Esso è costituito da:

1 Direzione centrale automobilistica,
10 Centri automobilistici.

Art. 25.

Al corpo automobilistico sono temporaneamente comandati ufficiali delle varie armi numericamente indicati dalla seguente tabella.

1 Colonnello;
7 Tenenti colonnelli;
11 Maggiori;
48 Capitani;
122 Subalterni.

Totale 189

I suddetti ufficiali sono collocati fuori quadro nelle armi rispettive.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Art. 26.

Il corpo sanitario militare consta di :

10 Direzioni di sanità militare ;
Ospedali militari principali e succursali ed infermerie presidiarie ;
Ufficiali medici ;
10 Compagnie di sanità ;
1 Farmacia centrale militare.

Il numero degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie è stabilito per decreto reale.

Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario del R. Esercito sia presso i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari e nelle infermerie, sia nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.

Le compagnie di sanità sono istituite per attendere al servizio degli ospedali militari e di sanità militare in campagna.

Sono comandate da ufficiali medici sotto l'autorità dell'ufficiale medico direttore dell'ospedale militare esistente nella sede rispettiva.

Art. 27.

L'organico degli ufficiali del corpo sanitario militare è il seguénte (1) :

1 Maggior Generale o Brigadiere Generale a disposizione per ispezioni ;
3 Brigadieri Generali ;
17 Colonnelli ;
48 Tenenti colonnelli ;
97 Maggiori ;
314 Capitani ;
340 Tenenti e sottotenenti (2).

Totale 820

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali.
(2) In parte possono essere sostituiti da ufficiali medici di compl.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Art. 28.

Il corpo di commissariato militare comprende :

Direzioni di commissariato ;
Ufficiali commissari :

Ufficiali di sussistenza ;
Compagnie di sussistenza ;
Stabilimenti di commissariato.

Gli ufficiali del corpo di commissariato sono tratti da quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo d'amministrazione i quali soddisfino alle condizioni che saranno determinate dal regolamento.

Le compagnie di sussistenza sono istituite per attendere al servizio dei panifici ed in parte a quello dei viveri in tempo di pace, ed a quello delle sussistenze militari in campagna.

Sono comandate da ufficiali di sussistenza, sotto l'autorità dell'ufficiale commissario direttore.

Gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto reale.

Art 29.

L'organico degli ufficiali del corpo di commissariato militare è il seguente (1) :

| | |
|---|---|
| 1 | Brigadiere Generale a disposizione per ispezioni (2) ; |
| 10 | Colonnelli ; |
| 18 | Tenenti colonnelli ; |
| 45 | Maggiori ; |
| 124 | Capitani. |
| Totale 198 | |

L'organico degli ufficiali di sussistenza è il seguente (1):

| | |
|---|---|
| 3 | Tenenti colonnelli ; |
| 7 | Maggiori ; |
| 79 | Capitani ; |
| 124 | Subalterni (3); |
| Totale 213 | |

(1) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali

(2) Il grado di Tenente Generale commissario sarà mantenuto solo per l'attuale Tenente Generale.

(3) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali di sussistenza di complemento.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 30.

Il Corpo di amministrazione è composto di ufficiali di amministrazione per la tenuta dei conti presso i corpi, istituti e stabilimenti.

Art. 31.

L'organico degli ufficiali del corpo di amministrazione è il seguente:

2 Colonnelli;
25 Tenenti colonnelli;
47 Maggiori;
340 Capitani;
450 Subalterni (1);

Totale 864

(1) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali di amministrazione di complemento.

CORPO VETERINARIO.

Art. 32.

Gli ufficiali veterinari attendono al servizio zooiatrico. Essi sono addetti ai comandi di grandi unità, ai corpi e reparti di truppe a cavallo, agli stabilimenti di allevamento quadrupedi e rimonta, ed alle scuole nelle quali viene impartita l'istruzione a cavallo.

Art. 33.

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente (1):

11 Tenenti Colonnelli;
18 Maggiori;
65 Capitani;
74 Tenenti (2).

Totale 168

(1) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali.
(2) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari di compl.

## CAPO III.

## Scuole, stabilimenti e reparti vari.

SCUOLE MILITARI.

Art. 34.

Le scuole militari del regno comprendono:

*Collegi militari.*

Mirano a preparare i giovani alla ammissione alle scuole di reclutamento o al conseguimento della nomina ad ufficiale di complemento.

*Scuole di reclutamento.*

Provvedono al reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali (gli uni e gli altri sia effettivi che di complemento) delle varie armi e corpi.

*Scuole di applicazione.*

Sono destinate al completamento della istruzione professionale degli allievi provenienti dalle scuole di reclutamento.

*Scuole centrali.*

Sono istituite per l'addestramento pratico dei quadri nell'impiego tattico e tecnico dei vari mezzi di cui la rispettiva arma dispone e ad armonizzarlo con l'impiego delle altre armi.

*Corso superiore tecnico d'artiglieria.*

E' costituito dal complesso dei corsi speciali scientifici e di applicazione presso istituti civili e militari e dei corsi teorico-pratici presso stabilimenti industriali civili e militari destinati ad elevare la coltura tecnica degli ufficiali di artiglieria ed a prepararli ai servizi tecnici dell'arma.

*Istituti superiori di cultura militare.*

Sono istituiti allo scopo di favorire l'elevamento della coltura professionale degli ufficiali di determinati gradi.

*Scuola centrale di educazione fisica.*

E' istituita per formare istruttori di educazione fisica.

Il numero e l'ordinamento delle varie scuole sono stabiliti per decreto reale.

Ad esse è preposta una Direzione Superiore.

Il personale di governo delle varie scuole è tratto dai militari delle varie armi dell'esercito.

Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'esercito ed in parte di professori e maestri civili di cui ai seguenti articoli

Art. 35.

Alle scuole militari sono temporaneamente comandati ufficiali delle varie armi numericamente indicati dalla seguente tabella:

1 Generale di corpo d'armata direttore superiore delle Scuole;
5 Generali di divisione o di brigata comandanti di Scuole militari;
39 Colonnelli;
64 Tenenti colonnelli;
88 Maggiori;
240 Capitani;
360 Subalterni;

Totale 797

I suddetti ufficiali sono compresi nelle tabelle indicanti gli organici dello Stato Maggiore del R. Esercito e delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di cui agli articoli 8, 10, 12, 14, 16 e 19.

UFFICIO DI AMMINISTRAZIONE DI PERSONALI MILITARI VARI.

Art. 36.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra che non hanno consiglio di amministrazione proprio, e nello stesso tempo è l'intermediario delle varie amministrazioni militari per operazioni di conto corrente.

Il personale di questo ufficio è fornito dal corpo di amministrazione.

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

Art. 37.

L'Istituto geografico provvede al servizio cartografico, geodetico e topografico dell'esercito.

Art 38.

L'organico del personale militare dell'Istituto Geografico è il seguente:

1 Generale di divisione o di brigata direttore;
1 Colonnello vice direttore;
5 Capitani;
1 Tenente Colonnello o Maggiore d'amministrazione;
1 Capitano d'amministrazione;
2 Tenenti o sottotenenti d'amministrazione.

Il personale stesso è compreso in quello indicato negli articoli 8, 31 e 65.

Il personale civile è composto degli elementi di cui ai seguenti articoli 47 e 48.

TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA E TRIBUNALI MILITARI

Art. 39.

La giustizia militare in tempo di pace è amministrata dal Tribunale supremo di guerra e marina e da tanti Tribunali militari quanti sono i Corpi d'Armata.

DEPOSITI DI ALLEVAMENTO CAVALLI.

Art. 40.

I depositi di allevamento cavalli per cavalleria e artiglieria provvedono al rifornimento dei quadrupedi.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una direzione militare e di personale inferiore civile.

Ai depositi di allevamento cavalli sono addetti squadroni di rimonta.

Il numero dei depositi di allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta ed il loro organico sono stabiliti per decreto reale.

Art. 41.

Ai depositi di allevamento cavalli sono temporaneamente comandati ufficiali delle armi di cavalleria e artiglieria, numericamente indicati dalla seguente tabella:

3 Colonnelli;
5 Tenenti colonnelli o Maggiori;
2 Capitani.

Totale 10

Detti ufficiali sono collocati fuori quadro nelle armi rispettive

REPARTI DI PUNIZIONE E STABILIMENTI MILITARI DI PENA.

Art. 42.

I reparti di punizione comprendono:

1 Comando;
4 compagnie di disciplina;
1 carcere militare;
1 reclusorio militare.

Gli ufficiali addetti a tali reparti, sono scelti fra quelli di qualsiasi arma in attività ed idonei a tale servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti è facoltà del Ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione in servizio ausiliario.

Art. 43.

Gli ufficiali organicamente assegnati ai reparti di punizione sono determinati dalla seguente tabella:

1 Colonnello;
1 Tenente colonnello;
1 Maggiore;
9 Capitani;
31 Tenenti e sottotenenti.

Totale 43

Detti ufficiali sono collocati fuori quadro nelle rispettive armi

## CAPO IV.

## Circoscrizione territoriale militare.

Art. 44

Hanno giurisdizione territoriale i Comandi di Corpo d'Armata, le Direzioni di artiglieria, le Direzioni del genio, i Distretti militari, le Direzioni di Sanità e di commissariato ed i tribunali militari.

## CAPO V.

## Commissari militari per le ferrovie.

Art. 45.

Il Ministero della Guerra ha facoltà di destinare ufficiali superiori quali commissari militari per le ferrovie del Regno. Le attribuzioni e il numero di questi commissari sono stabiliti per decreto reale previo accordo fra i Ministeri della guerra e dei lavori pubblici.

## CAPO VI.

## Personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra.

### Art. 46.

Ai servizi accessori del R. Esercito provvedono i seguenti personali;

*a*) ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare;
*b*) personale tecnico del genio;
*c*) professori e maestri civili delle scuole militari;
*d*) farmacisti militari;
*e*) ragionieri geometri del genio;
*f*) ragionieri d'artiglieria;
*g*) capi tecnici d'artiglieria e del genio;
*h*) disegnatori tecnici;
*i*) applicati delle amministrazioni militari dipendenti;
*l*) ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
*m*) assistenti del genio;
*n*) agenti e sotto agenti dei depositi di allevamento cavalli.

Questi vari personali seguono altrettante carriere distinte.

Coloro fra i suddetti impiegati che coprono uffici estranei all'amministrazione militare non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

Gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra non sono soggetti alla disciplina militare ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra, invece, sono sottoposti alla giurisdizione militare, nei termini stabiliti dal Codice penale per l'esercito.

A questi impiegati sono applicabili quanto alle posizioni di disponibilità e aspettativa e quanto alle pensioni, le leggi relative agli impiegati civili dello Stato.

### Ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare.

### Art. 47.

Il personale tecnico dell'istituto geografico militare è costituito da ingegneri geografi e da topografi, che si distinguono in:

Ingegneri geografi.

Geodeta capo;
Ingegneri geografi principali;
Ingegneri geografi.

TOPOGRAFI.

Primo topografo:
Topografi capi:
Topografi principali e topografi.

Art. 48.

Il numero del predetto personale è determinato dalla seguente tabella:

1 Geodeta capo;
2 Ingegneri geografi principali;
1 Ingegnere geografo principale o ingegnere geografo;
2 Ingegneri geografi;
1 Primo topografo;
16 Topografi capi;
87 Topografi principali e topografi.

Totale 110

PERSONALE TECNICO DEL GENIO.

Art. 49.

Il personale tecnico del genio comprende:

1 Direttore tecnico dell'istituto centrale di radiotelegrafia ed elettrotecnica;

Ingegneri elettricisti addetti all'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio;

Dottori in chimica addetti al laboratorio pirotecnico e di studi chimici del genio.

Art. 50.

Il numero del predetto personale è determinato dalla seguente tabella:

1 Direttore tecnico dell'istituto centrale di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
2 Ingegneri elettricisti;
2 Dottori in chimica.

Totale 5

PROFESSORI E MAESTRI CIVILI NELLE SCUOLE MILITARI.

Art. 51.

I Professori e Maestri civili nelle scuole militari si distinguono in

professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze;
professori titolari ed aggiunti di disegno;
maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.

In luogo di professori civili di ruolo, è fatta facoltà al Ministero della Guerra di assumere in servizio temporaneo insegnanti delle scuole medie e superiori governative; verrà ad essi corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto dei maestri civili di scherma e ginnastica possono essere destinati, verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detti insegnamenti.

Art. 52.

Il numero dei predetti professori e maestri civili è determinato dalla seguente tabella (1):

52 Professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze;
8 Professori titolari ed aggiunti di disegno;
45 Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.

Totale 105

(1) Il numero dei professori e maestri civili potrà essere variato in relazione al numero delle scuole.

NB. Non sono compresi i professori e i maestri civili soltanto *incaricati* dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

FARMACISTI MILITARI.

Art. 53.

Il personale farmaceutico militare si compone di

un chimico farmacista ispettore;
un chimico farmacista direttore;
farmacisti capi;
farmacisti.

Art. 54.

Il numero del predetto personale è determinato dalla presente tabella (1):

1 Chimico farmacista ispettore;
1 Chimico farmacista direttore;
25 Farmacisti capi;
65 Farmacisti;

Totale 92

(1) Non sono compresi i farmacisti che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli fuori ruolo.

RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO

Art. 55.

I ragionieri geometri del genio si distinguono in :
ragioniere geometra superiore ;
ragionieri geometri capi ;
ragionieri geometri.

Art. 56.

Il numero dei predetti ragionieri è determinato dalla seguente tabella (1) :

| | |
|---|---|
| 1 | Ragioniere geometra superiore ; |
| 28 | Ragionieri geometri capi ; |
| 155 | Ragionieri geometri ; |
| Totale 184 | |

(1) Non sono compresi i ragionieri geometri del genio che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali, quelli fuori ruolo e quelli a disposizione del Ministero della Marina.

RAGIONIERI D'ARTIGLIERIA.

Art. 57.

I ragionieri d'artiglieria si distinguono in :
ragionieri capi ;
ragionieri.

Art. 58.

Il numero dei predetti ragionieri è determinato dalla seguente tabella (1) :

| | |
|---|---|
| 24 | Ragionieri capi ; |
| 122 | Ragionieri. |
| Totale 146 | |

(1) Non sono compresi i ragionieri d'artiglieria che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli fuori ruolo.

CAPI TECNICI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

Art. 59.

I capi tecnici d'artiglieria e del genio si distinguono in :
capi tecnici capi ;
primi capi tecnici ;
capi tecnici.

Art. 60.

Il numero dei predetti capi tecnici è determinato dalla seguente tabella (1):

15 Capi tecnici capi;
40 Primi capi tecnici;
62 Capi tecnici;

Totale 117

(1) Non sono compresi i capitecnici d'artiglieria e del genio che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali, quelli fuori ruolo e quelli a disposizione dei Ministeri della Marina e degli Affari Esteri.

DISEGNATORI TECNICI.

Art. 61.

I disegnatori tecnici si distinguono in:

disegnatori tecnici capi;
disegnatori tecnici.

Art. 62.

Il numero dei suddetti disegnatori tecnici è determinato dalla seguente tabella (1):

36 Disegnatori tecnici capi;
75 Disegnatori tecnici;

Totale 111

(1) Non sono compresi i disegnatori tecnici che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e quelli fuori ruolo.

APPLICATI DELLE AMMINISTRAZIONI MILITARI DIPENDENTI, UFFICIALI D'ORDINE DEI MAGAZZINI MILITARI E ASSISTENTI DEL GENIO.

Art. 63.

Gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del genio non hanno gradazione d'impiego bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegni.

Art. 64.

Il numero dei predetti personali è determinato dalla seguente tabella (1):

1707 Applicati delle amministrazioni dipendenti;
402 Ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
210 Assistenti del genio;

Totale 2319

(1) Non sono compresi gli applicati, gli ufficiali d'ordine e gli assistenti che sono portati nel quadro organico del R. Corpo di Truppe Coloniali e i posti occupati dai sottufficiali in servizio sedentario

Art. 65.

Oltre gli ufficiali di cui agli articoli 21. 25, 41 e 43 sono collocati fuori quadro i seguenti ufficiali, che per essere assegnati a servizi militari speciali indipendentemente dall'arma o corpo cui appartengono, non possono essere determinatamente compresi nei quadri dei singoli corpi e delle singole armi:

| | |
|---|---|
| 47 | Colonnelli; |
| 101 | Tenenti colonnelli; |
| 115 | Maggiori; |
| 205 | Capitani; |
| 5 | Subalterni; |
| Totale 473 | |

In tali ufficiali sono compresi: gli ufficiali in servizio di stato Maggiore, gli ufficiali addetti alle Case Militari di S. M. il Re e dei RR. Principi, e quelli a disposizione del Ministero della guerra per incarichi speciali.

Gli ufficiali di qualunque grado addetti al Ministero della Guerra o ad uffici estranei al R. Esercito non sono compresi nelle tabelle sopra riportate.

Non sono parimenti compresi gli ufficiali della giustizia militare per i quali rimane in vigore il D. L. 11 aprile 1918, n. 457.

Sarà provveduto con provvedimento a parte al riordinamento della giustizia militare.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

L. LUZZATTI - I. BONOMI

N. 249. STATO DEGLI UFFICIALI. **R. decreto n. 453, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito, per riduzione di ruoli organici.** — (Divisione stato maggiore). 20 aprile 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 96, del 23 aprile 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA

VISTA la legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. Esercito ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 e le loro successive modificazioni;

VISTE le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301 portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel R. Esercito;

VISTA la legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 e le loro successive modificazioni;

VISTA la legge 17 ottobre 1881, n. 435 sulla posizione ausiliaria ed il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440 per l'esecuzione della legge;

VISTA la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo e successive modificazioni;

VISTO il testo unico sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 14 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni;

VISTI i decreti luogotenenziali 1° ottobre 1916, n. 1289 e 18 febbraio 1917, n. 162.

VISTI i R. decreti 7 novembre 1919, n. 2088 e 20 novembre 1919, n. 2240 relativi alla graduale sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. E. in servizio attivo permanente;

VISTO il R. decreto 4 dicembre 1919, n. 2309 per l'impiego temporaneo di ufficiali del R. Esercito in incarichi del grado inferiore;

UDITO il consiglio dei ministri.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del Tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Nel passaggio dell'Esercito dal piede di guerra a quello definitivo di pace gli ufficiali esuberanti agli organici dei singoli gradi di ogni arma e corpo che non siano stati esclusi definitivamente dall'avanzamento o non

siano stati dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado, potranno essere: impiegati nel grado inferiore; oppure tenuti temporaneamente a disposizione in più dei quadri od in aspettativa per riduzione di quadri; oppure dispensati dal servizio attivo permanente, colle norme di cui al presente decreto.

Art. 2.

Per l'applicazione delle norme contenute nel presente decreto gli ufficiali saranno inscritti in ruoli nel modo seguente:

1. I generali d'Esercito.
2. I tenenti generali di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio (4 ruoli);
3. i maggiori generali di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio (4 ruoli);
4. i generali dell'arma dei Carabinieri Reali (3 ruoli);
5. i brigadieri generali di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio (4 ruoli);
6. i generali del ruolo tecnico di artiglieria (3 ruoli);
7. i generali medici (3 ruoli);
8. i generali commissari (3 ruoli);
9. i generali del corpo della giustizia militare (3 ruoli).
10. gli ufficiali superiori ed inferiori di ogni ruolo distinti per grado.

Gli ufficiali generali idonei a più cariche saranno inscritti nel ruolo corrispondente al comando di cui sono, o furono per ultimo investiti.

Gli ufficiali di stato maggiore od in servizio di stato maggiore prenderanno nell'arma di provenienza il grado e il posto che avrebbero occupato qualora non avessero beneficiato dell'applicazione dell'art. 2 del decreto luogotenenziale del 1º ottobre 1916, n. 1289 e successive modificazioni.

## *A*) IMPIEGO NEL GRADO INFERIORE

Art. 3.

Gli ufficiali impiegati nelle funzioni del grado inferiore sono computati nell'organico di questo grado a tutti gli effetti del presente decreto ed ai fini dell'avanzamento al grado stesso. La presente disposizione ha effetto dal 25 novembre 1919.

## *B*) UFFICIALI A DISPOSIZIONE ED IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI.

Art. 4.

È fatta facoltà al Governo di tenere temporaneamente in più dei quadri, a disposizione od in aspettativa per riduzione di quadri, un numero di ufficiali di ogni ruolo e grado in cui si verifichino eccedenze, non superiore complessivamente ad 1/10 degli organici stessi. Nel computo del decimo la frazione conta per unità.

Nel periodo transitorio della smobilitazione l'aliquota suddetta potrà essere superata.

Al termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto gli ufficiali anzidetti dovranno essere ad ogni modo richiamati: e se ne risulterà eccedenza di organico, gli ufficiali eccedenti saranno dispensati dal servizio attivo permanente colle norme del presente decreto.

Art. 5.

Possono essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, entro i limiti fissati dall'articolo precedente gli ufficiali che ne facciano domanda.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri saranno richiamati per occupare tutti i posti organici devoluti all'avanzamento, che si rendano vacanti nel rispettivo grado e ruolo.

Nei richiami in servizio, avranno la precedenza gli ufficiali che ne abbiano fatto domanda, a cominciare dai più anziani di grado. I richiami di autorità avverranno nell'ordine di data di collocamento in aspettativa: a parità di data, in ordine di anzianità di grado.

Art. 6.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri sarà corrisposto un assegno pari ai tre quinti dello stipendio corrispondente al grado ed alla anzianità di servizio effettivo da ufficiale senza tenere conto delle limitazioni di cui all'art. 18 del R. D. n. 2079 del 2 novembre 1919 e l'indennità di cui al D. L. 14 settembre 1918, n. 1314. Tale trattamento si estende, a datare dall'entrata in vigore del presente decreto, anche agli ufficiali che già trovansi in detta aspettativa, salvo ad essi la facoltà di domandare il richiamo in servizio.

Fino alla data predetta spetteranno a loro i quattro quinti dello stipendio, esclusa l'indennità caro-viveri.

## C) DISPENSA DAL SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE PER RIDUZIONE DI QUADRI.

Art. 7.

Nella dispensa dal servizio attivo permanente sarà data la precedenza agli ufficiali che ne abbiano fatta domanda.

Le domande saranno accolte a cominciare da più anziani di età; a parità di età in ordine di precedenza nel ruolo, di cui all'art. 2.

Art. 8.

Qualora le domande non siano sufficienti, gli ufficiali ancora eccedenti saranno dispensati di autorità dal servizio attivo.

Il provvedimento sarà attuato in ciascun ruolo e grado a cominciare dai più anziani di età; a parità di questa in ordine di precedenza nei ruoli.

Art. 9.

Nella dispensa di autorità dal servizio attivo, si farà eccezione al criterio dell'età per gli ufficiali generali e superiori che il Ministro della Guerra, previo parere delle competenti commissioni, ritenga utile di conservare all'esercito.

Le competenti commissioni sono quelle stabilite coi D. R. 29 novembre 1919 n. 2240 e 17 gennaio 1920 n. 166, e i loro pareri sono quelli emessi o da emettere in base ai decreti che le hanno istituite.

Se, per effetto di queste eccezioni, il numero degli ufficiali risulti eccedente gli organici, la dispensa dal servizio attivo di autorità, si farà a cominciare dai più anziani di età, e a parità di questa in ordine di precedenza nel ruolo.

I generali di esercito ed i tenenti generali comandanti titolari di armata alla data del 3 novembre 1918 si intendono sottratti alla dispensa di autorità dal servizio attivo permanente.

Art. 10.

Potranno essere collocati in posizione ausiliaria speciale gli ufficiali aventi 15 o più anni di servizio, computate le campagne, ma non meno di 12 anni di servizio effettivamente prestato.

Gli ufficiali, che non raggiungano i limiti minimi ora indicati di anni di servizio saranno dispensati dal servizio attivo, corrispondendo loro l'indennità di cui all'articolo 27.

## *D*) POSIZIONE AUSILIARIA SPECIALE PER RIDUZIONE DI RUOLI ORGANICI

Art. 11.

Agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale si applicano le disposizioni relative alla posizione ausiliaria ordinaria in quanto non siano contrarie a quelle del presente decreto.

Art. 12.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo seguente avranno diritto:

*a*) ad una pensione provvisoria calcolata sulla media degli stipendi dell'anno 1° maggio 1919 1° maggio 1920 (stipendi corrispondenti al

*grado ed alla anzianità di servizio da ufficiale non tenendo conto delle limitazioni di cui all'art. 18 del R. decreto 2099 del 2 novembre 1919) in base alle seguenti aliquote per ogni anno di servizio:*

| Gradi | Sopra le prime L. 4000 | Sopra le rimanenti somme |
|---|---|---|
| Tenente | 1,30 | 1,37 |
| Capitano | 1,32 | 1,40 |
| Maggiore | 1,35 | 1,44 |
| Tenente colonnello | 1,38 | 1,47 |
| Colonnello e ufficiali generali | 1,40 | 1,50 |

È fatta facoltà agli ufficiali di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro come se non avessero avuto l'ultima promozione.

La pensione provvisoria non può in nessun caso superare L. 12.000 nè i 9/10 della media degli stipendi sopradetti.

*b*) alla indennità annua di posizione ausiliaria di cui all'art. 8 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. E. Però l'indennità stabilita per il comandante di corpo d'armata sarà concessa ai tenenti generali che abbiano comandato per un anno almeno un corpo d'armata o tenuto cariche corrispondenti; ai generali d'esercito ed ai tenenti generali comandanti titolari di armata alla data del 3 novembre 1918 sarà concessa una indennità pari a una volta e mezzo quella spettante ai tenenti generali comandanti di corpo d'armata; ai brigadieri generali sarà concessa l'indennità spettante ai maggiori generali.

*c*) ad una indennità annuale di tante volte L. 40 quanti sono i mesi effettivamente trascorsi presso comandi, reparti e servizi in zona di operazione, e di tante volte lire 20 quanti sono i mesi trascorsi in zona di retrovia.

Art. 13.

Per aver diritto al trattamento di cui all'articolo precedente gli ufficiali dovranno aver prestato servizio durante il periodo tra il 24 maggio 1915 ed il 30 novembre 1918 presso comandi, reparti, servizi dell'Esercito operante in territori di giurisdizione delle armate e della Piazza di Venezia (esclusa la zona tenuta a disposizione della Intendenza generale) in Albania, e nei settori di operazione interalleati, ed inoltre aver avuto diritto all'indennità di guerra secondo i decreti luogotenenziali del 23 maggio 1915, n. 677; del 22 agosto 1915, n. 1274; del 4 gennaio n. 6 ed il decreto Ministeriale del 7 febbraio 1917.

La durata del servizio presso i comandi, reparti, servizi suddetti dovrà essere almeno di 6 mesi interi in zona di operazione oppure di 12 mesi interi in zona di retrovia: oppure di un periodo di tempo corrispondente ai

limiti minimi ora detti, computando due mesi di zona di retrovia come un mese di zona di operazione.

Gli ufficiali che, per fatti di guerra avvenuti nel periodo e nei territori sopraddetti, abbiano riportato lesioni per offesa nemica (armi e gas venefici) con diritto a fregiarsi del distintivo d'onore per ferita, o decorati dall'O. M. S. o di medaglia al valor militare, o promossi per merito di guerra, avranno diritto al trattamento di cui all'art. 12 qualunque sia la durata di loro permanenza presso comandi, reparti e servizi dell'Esercito operante.

Art. 14.

Gli ufficiali che non rispondano alle condizioni specificate nell'articolo precedente, avranno diritto al trattamento di cui all'articolo 12 liquidando però la pensione provvisoria sul biennio 1° maggio 1918 - 1° maggio 1920.

Art. 15.

Per la liquidazione della pensione provvisoria di posizione ausiliaria speciale, e di quella di riposo, di cui in appresso, saranno computati due anni di servizio in più per ogni promozione per merito di guerra, ed un anno per ogni promozione a scelta eccezionale.

Art. 16.

Agli effetti dell'articolo precedente si terrà conto dei provvedimenti concreti di promozione alla data del collocamento in posizione ausiliaria speciale.

Per gli analoghi provvedimenti che avessero luogo in seguito e ad ogni modo, non oltre due anni dalla data del presente decreto, si farà luogo su domanda degli interessati ai provvedimenti integrativi necessari.

Art. 17.

Il tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa o in servizio sedentario per lesioni derivanti da offesa nemica (armi e gas venefici) con diritto a fregiarsi del distintivo di onore per ferite riportate durante la permanenza presso i comandi, reparti e servizi di cui all'art. 13, sarà computato come trascorso presso l'esercito operante in zona di operazione.

Il tempo passato in prigionia di guerra sarà computato come trascorso presso l'esercito operante in zona di retrovia per gli ufficiali che abbiano ottenuto la dichiarazione di « nulla osta » di cui al Decreto luog. del 20 febbraio 1919, n. 250.

Art. 18.

*Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale a termini del*l'art. 10 che contino meno di 20 anni di servizio sarà liquidata la pensione provvisoria come se avessero 20 anni di servizio.

Art. 19.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale conseguiranno, purchè idonei, le eventuali promozioni ai gradi superiori, subito dopo i loro colleghi in servizio attivo permanente della rispettiva arma o corpo aventi eguale anzianità di grado, fermo il disposto dell'art. 19 della legge di avanzamento nel R. Esercito. I nuovi gradi così eventualmente conseguiti non avranno però influenza alcuna sul trattamento di cui agli articoli 12 e 14.

Art. 20.

L'ufficiale non può essere tenuto in posizione ausiliaria speciale oltre quattro anni dal limite di età prescritto per il grado con cui ha lasciato il servizio attivo, e ad ogni modo non mai per un periodo superiore ai dieci anni. Trascorso questo periodo di tempo sarà collocato a riposo.

Agli effetti del computo della pensione definitiva di riposo il tempo trascorso in posizione ausiliaria speciale è computato per metà.

La pensione definitiva di riposo sarà liquidata sulla stessa media degli stipendi su cui è stata liquidata la pensione provvisoria, salvo casi di richiamo in servizio, per cui potesse competere una nuova pensione a norma delle disposizioni vigenti. Per gli ufficiali che per qualunque ragione cessassero dalla posizione ausiliaria speciale prima di aver raggiunto 20 anni di servizio, la pensione definitiva sarà quella di cui all'art. 18.

Art. 21.

Agli ufficiali invalidi di guerra mantenuti in servizio attivo permanente in virtù del decreto 14 giugno 1917 n. 1032, che saranno collocati in posizione ausiliaria speciale, oltre agli assegni e alle indennità di cui all'art. 12, sarà corrisposta una speciale indennità di annue lire 400.

Essi potranno optare per il trattamento stabilito dal presente decreto o per la liquidazione della pensione privilegiata di guerra in base alle norme comuni.

Art. 22.

Il governo ha facoltà di liquidare agli ufficiali collocati in P. A. S. che ne facciano domanda, un capitale per una volta tanto, con le norme che saranno stabilite dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Il capitale sará determinato in relazione agli anni di etá dell'ufficiale ed all'importo della aliquota di pensione provvisoria e definitiva che sarà ceduta e che non potrà superare la metà della pensione provvisoria.

Art. 23.

Negli eventuali richiami in servizio verrà sospeso il pagamento delle indennità di cui ai comma *b*) e *c*) dell'art. 12.

Art 24.

Alle vedove ed agli orfani di ufficiali in posizione ausiliaria speciale saranno dovuti la pensione gli assegni e le indennità di cui al testo unico della legge sulle pensioni qualunque sia la data del matrimonio contratto, purchè anteriore a quella del collocamento in posizione ausiliaria speciale a domanda o d'autorità.

Art. 25.

Agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale verrà mensilmente corrisposto dall'amministrazione militare, sino a liquidazione effettuata, l'importo presunto degli assegni loro spettanti a senso degli articoli 12 e 14.

Art. 26.

Gli ufficiali, entro due mesi dalla data del loro collocamento in posizione ausiliaria speciale, hanno diritto di optare per il trattamento di riposo. In questo caso sarà loro concessa una indennità, per una volta tanto, pari ad un anno di stipendio, e, qualora si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, una annualità della indennità di cui al comma *c*) dell'art. 12

Art. 27.

Agli ufficiali dispensati dal servizio attivo a domanda o di autorità, che non abbiano ai termini dell'art. 10 diritto al collocamento in posizione ausiliaria speciale sarà concessa una indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio computate le campagne, e, qualora abbiano prestato servizio presso comandi, reparti servizi dell'esercito operante alle condizioni di cui all'art. 13, una annualità della indennità di cui al comma *c*) dell'art. 12.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 28.

Per stabilire la permanenza dell'ufficiale nelle zone di operazioni o di retrovia agli effetti degli art. 12 e 13 sarà ritenuta legalmente valida

ad ogni effetto una dichiarazione da rilasciarsi dall'ufficiale stesso, e portante il visto dell'autorità militare da cui l'ufficiale attualmente dipende direttamente.

L'ufficiale che rilasci a suo favore una dichiarazione inesatta sarà sottoposto alle normali sanzioni disciplinari e penali, e dovrà senz'altro restituire le somme indebitamente percette.

Art. 29.

Sino a due anni dopo l'entrata in vigore della legge che fisserà l'ordinamento definitivo dell'esercito, e ad ogni modo non oltre il 1° gennaio 1923 non saranno effettuate promozioni nei gradi e ruoli in cui ora esistano eccedenze.

Art. 30.

Le disposizioni del presente decreto relative alla dispensa dal servizio attivo permanente sono estensibili agli ufficiali, che si trovino in una qualunque delle posizioni di aspettativa.

Gli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio e quelli che vi sarebbero se non fossero stati adibiti a servizio sedentario, hanno diritto, per il periodo massimo di due anni a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa per le infermità stesse, di conservare lo stipendio intero in luogo degli assegni di cui agli articoli 12 e 27.

Art. 31.

Le disposizioni della presente legge potranno essere sospese per gli ufficiali per i quali debbano essere espletati accertamenti sanitari, oppure siano in corso questioni di carattere disciplinare o penale, fino a che non siano definite le rispettive posizioni.

Se durante la sospensiva l'ufficiale fosse collocato in posizione ausiliaria ordinaria perchè colpito dai limiti di età, si potrà, a sua domanda, provvedere alla commutazione della posizione ausiliaria ordinaria in posizione ausiliaria speciale con decorrenza dalla data di collocamento in posizione ausiliaria ordinaria.

Art. 32.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili di autorità agli ufficiali che debbono esperire giudizi di avanzamento a norma degli articoli 7, 8 e 9 del Decreto luog. del 17 gennaio 1918, n. 62, e dei decreti luogotenenziali del 15 giugno 1918, n. 806 e 20 febbraio 1919, n. 258 sino alla sistemazione definitiva della loro posizione rispetto all'avanzamento.

Art. 33.

Gli ufficiali di cui agli articoli 31 e 32 saranno considerati transitoriamente in soprannumero.

Art. 34.

Il secondo periodo dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302 sul congedo provvisorio è abrogato, e sostituito col seguente:

« La posizione di congedo provvisorio è quella dell'ufficiale collocato « definitivamente fuori dei quadri e sprovvisto di impiego in attesa di « raggiungere il limite minimo di servizio richiesto per il collocamento « a riposo. Raggiunto tale limite gli ufficiali in congedo provvisorio « saranno collocati a riposo.

« Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento o dichiarati « non idonei agli uffici del grado che non contino almeno 15 anni di « servizio utile per la liquidazione della pensione, saranno dispensati dal « servizio attivo permanente e verrà loro corrisposta una indennità per « una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli « anni di servizio utile per la pensione.

« Se però giudicati idonei agli uffici della riserva, saranno inscritti « nei ruoli della riserva ».

Art. 35.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente valgono anche per gli ufficiali attualmente in congedo provvisorio.

Art. 36.

Gli ufficiali in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria ordinaria o speciale possono coprire qualunque carica od impiego in aziende private, purchè non in contrasto col decoro, e coll'obbligo di conservarsi disponibili per i richiami prescritti dalla legge.

Però qualora accettino funzioni direttive in aziende private, che abbiano rapporti contrattuali colle amministrazioni militari dello Stato, saranno collocati a riposo.

Gli ufficiali, che assumono tali funzioni presso le aziende ora specificate, devono farne dichiarazione all'atto dell'assunzione o non appena l'azienda inizi rapporti contrattuali colle amministrazioni militari dello Stato.

L'ufficiale che omette di fare tale dichiarazione sarà sottoposto a giudizio disciplinare a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 37.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno apportate le variazioni allo stato di provisione della spesa del Ministero della guerra, necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 38.

È revocato e considerato privo di ogni effetto il R. decreto 7 novembre 1919, n. 2088 e sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili col presente decreto.

Art. 39.

Le domande di collocamento in posizione ausiliaria speciale già presentate in base al R. D. 7 novembre 1919 n. 2088 sono ritenute nulle, a meno che non vengano confermate dagli ufficiali interessati entro trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 40.

Il presente decreto, applicabile ai soli gradi e ruoli in cui tenuto conto dell'applicazione degli art. 3 e 4 esistano eccedenze, andrà in vigore dal 1° maggio 1920. Cesserà di aver vigore per ogni grado di ogni ruolo non appena in questo stesso grado siasi raggiunto l'organico che sarà stabilito dalla legge che fisserà l'ordinamento definitivo del R. Esercito.

Art. 41.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

L. LUZZATTI — I. BONOMI

**Nota.** — Con circolare che verrà pubblicata sulla prossima dispensa del « giornale militare » saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto.

N. 250. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 452, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 aprile 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 96, del 23 aprile 1920) (1).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 ;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 660 ;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 270 ;

Visto il decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596 ;

Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, 19 ottobre 1919, n. 2042 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 sono apportate le modificazioni che risultano dal presente decreto.

Art. 2.

L'inizio delle operazioni della leva può essere anticipato in guisa da rendere possibile la chiamata alle armi degli arruolati anche nei primi mesi dell'anno in cui essi compiono il 20° dell'età loro.

Art. 3.

Coloro che acquistano la cittadinanza italiana dopo la chiamata della leva della loro classe sono aggiunti sulle liste di leva salvo che abbiano già compiuto il 39° anno di età.

(1) Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 8 maggio 1920.

Art. 4.

Gli iscritti che concorrono alla leva di terra e sono riconosciuti idonei al servizio militare sono tutti arruolati in una sola categoria.

Tutti gli arruolati sono iscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati; ma per la decorrenza della ferma si applica loro in ogni caso la disposizione del 1º comma dell'art. 7.

Art. 5.

Sono arruolati nel R. esercito ma con destinazione a servizi sedentari coloro che:

*a*) si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 58 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento e per ragioni di età non possano più essere mandati rivedibili ad un'altra leva;

*b*) si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare specificate espressamente in apposito elenco da approvarsi con decreto reale.

Art. 6.

La riforma pronunciata dal consiglio di leva a riguardo degli inscritti o dalla autorità militare a riguardo di militari alle armi o in congedo, è revocabile nel termine di due anni e per decisione del ministro della guerra, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.

Art. 7.

La durata della ferma di leva è di otto mesi; essa decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

A coloro che provino di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 8 e 9 è concessa la riduzione della ferma a tre mesi per decisione del consiglio di leva.

Art. 8.

La riduzione della ferma spetta all'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

1º figlio unico di padre che sia entrato nel 65º anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 72 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento;

2º figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

3º figlio unico di madre tuttora vedova;

4º figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

5º nipote unico di avo, che sia entrato nel 70º anno di età e che non abbia figli maschi;

6º nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi;

7º primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di sedici anni;

8º fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di sedici anni;

9º ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui all'articolo 72, n. 1 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.

Art. 9.

La riduzione della ferma spetta pure all'inscritto che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

*a*) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio;

*b*) mutilato e pensionato per ferite riportate a causa di servizio.

La riduzione della ferma per i titoli previsti nel presente articolo è concessa solo quando nessun fratello dell'iscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, ne abbia già fruito oppure abbia conseguito, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, l'assegnazione o il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria.

Art. 10.

Può essere accordato, in tempo di pace, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia, di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro.

Art. 11.

La ferma di cinque anni è abolita.

I personali che, a senso degli articoli 115 e 134 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, dovevano contrarre la ferma di cinque anni, assumono invece la ferma di tre anni.

Art. 12.

Il riassoldamento annuale per le armi a cavallo, previsto dall'art. 135 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento, è mantenuto e può essere esteso, a seconda delle esigenze del servizio, a tutte le armi e corpi con decorrenza dal compimento della ferma.

È pure ammesso per tutte le armi e corpi uno speciale riassoldamento con vincolo rinnovabile di minore durata per i militari che dichiarino di rinunciare al licenziamento.

Anche a questi ultimi riassoldati è dovuta una indennità il cui ammontare è stabilito con decreto reale.

Art. 13.

È consentita la riassunzione in servizio, con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa e di sottufficiali in congedo illimitato di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda.

Art. 14.

L'estrazione a sorte, il volontariato di un anno e le surrogazioni di fratello sono aboliti.

La 2ª e la 3ª categoria sono abolite.

Art. 15.

Sono abrogati gli articoli 4, 6, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 119, 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 e tutte quelle altre disposizioni che siano contrarie al presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato a compilare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutameno del regio esercito coordinandolo con le disposizioni del presente decreto e con le altre che regolano la materia.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il militari attualmente ascritti alla 2ª e alla 3ª categoria sono trasferiti alla categoria unica stabilita dal presente decreto.

Art. 17.

I militari vincolati attualmente alla ferma di cinque anni sono tenuti a compierla. Quelli di essi che abbiano compiuto tre anni di servizio possono però essere ammessi alla prima rafferma triennale con premio che decorrerà, per tutti gli effetti, dal giorno in cui sarà stata concessa.

Lo stesso trattamento sarà fatto a coloro che compiano tre anni di servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Coloro che abbiano assunto il volontariato d'un anno prima dell'entrata in vigore del presente decreto conserveranno la loro qualità e la facoltà di ritardare il servizio a norma delle disposizioni preesistenti.

Art. 19.

Il passaggio dalla ferma di leva stabilita dal vigente testo unico a quella adottata col presente decreto avverrà gradualmente, prolungando in quanto sia strettamente indispensabile l'obbligo del servizio alle armi dei militari delle classi che si trovino o che verranno alle armi, con modalità che, sentito il Consiglio dei ministri, saranno determinate con decreto reale.

Art. 20.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1929.

VITTORIO EMANUELE

L. Luzzatti — I. Bonomi

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

(1762) - 1920 - Stabilimento Poligrafico per l'Amm. della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª . 1920 30 Aprile

N. 251 - 22 febbraio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 387, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 1000 fatta dal maggiore generale Cocco Ortu cav. Salvatore a favore del 19 reggimento artiglieria da campagna, e se ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 361

» 252 - 8 aprile 1920. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 458, che sopprime la sezione di revisione del tribunale supremo di guerra e marina . *Pag.* 362

» 253 - 26 aprile 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Amministrazione di personali residenti nella Venezia Giulia . . . . . *Pag.* 362

» 254 - 29 aprile 1920. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per l'estero non affrancata. . *Pag.* 363

» 255 - 29 aprile 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme circa il trasferimento dei sottufficiali capi armaiuoli . . . . . *Pag.* 363

» 256 - 29 aprile 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Invio al Ministero di carte contabili e documenti vari . . . . . *Pag.* 363

» 257 - 29 aprile 1920. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Secondo fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio *Pag.* 363

» 258 - 29 aprile 1920. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo dei militari di 1ª categoria nati nel 1897 ed arruolati con classi successive . . . . . *Pag.* 364

» 259 - 29 aprile 1920. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per i capi officina reggimentali dei reggimenti di artiglieria campali . . . . . *Pag.* 364

» 260 - 29 aprile 1920. — SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni alle rilevazioni di statistica sanitaria . . . . . *Pag.* 365

» 261 - 29 aprile 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo dei sottufficiali che alla data del 30 giugno 1920 abbiano compiuto 35 anni di servizio . . . . . *Pag.* 372

» 262 - 29 aprile 1920. — TRASPORTI. — Aumento delle tariffe pei viaggiatori e per le merci sulle ferrovie dello Stato . . . . . *Pag.* 373

» 263 - 30 aprile 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 453 del 20 aprile 1920, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito, in conseguenza della riduzione dei ruoli organici . . . . . *Pag.* 373

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 377

**Telegramma circolare N. 4301, in data 27 aprile 1920 e diretto alle L.L. E.E. il comandante generale R.R. truppe della Venezia Giulia; i comandanti di corpo di armata e di zona militare.**

Ai fatti che hanno turbato l'ordine pubblico di talune città italiane si sono accompagnati episodi di violenza contro ufficiali dell'esercito. Sarebbe temerario indurre da ciò che l'esercito, tratto da tutta la nazione e tornato vittorioso in patria, dopo averle restituito i fratelli aspettanti e dopo averle distrutto il più formidabile nemico, sia oggi diminuito nell'affetto e nella gratitudine degli italiani. Coloro che osano fare offesa alla divisa che sul Carso e sulle Alpi significò nobilmente il sacrificio di sè per la sicurezza di tutti, non sono che minoranze ribelli ad ogni necessaria disciplina e perciò odiatrici di quanto rappresenta l'ordine e l'autorità dello Stato.

Ma appunto perciò occorre che la grande maggioranza della nazione non sia disonorata dagli atti criminosi di minoranze audaci.

Io prego i comandanti di corpo di armata di dare disposizioni ai comandi sottoposti perchè, nei luoghi ove avvenga turbamento dell'ordine pubblico, siano sollecitamente prese tutte le misure intese a garantire la sicurezza personale degli ufficiali e della truppa.

Io so che l'ufficiale italiano, conscio del dovere compiuto, ama affidarsi interamente alla simpatia e all'affetto delle popolazioni. Ma oggi, di fronte alle minacce di violenti, deve essere più guardingo e più difeso, giacchè la divisa che egli indossa rappresenta l'immagine augusta della patria che non può tollerare d'essere offesa.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

CIRCOLARE N. 251. — DISPOSIZIONI VARIE. **R. decreto n. 387, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 1000 fatta dal maggior generale Cocco Ortu cav. Salvatore a favore del 19° reggimento artiglieria da campagna, e se ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 22 febbraio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 91, del 17 aprile 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta di una cartella del consolidato 5 % dell'ammontare di L. 1000 (mille) nominali fatta a favore del 19 reggimento artiglieria da campagna dal maggior generale Cocco Ortu cav. Salvatore affinchè con la rendita della medesima di L. 50 annue sia costituito un premio da assegnarsi a quel militare di truppa (caporale o soldato) che per giudizio del comandante del corpo, abbia durante l'anno dato prova di disciplina e di sentimento del dovere e ciò nell'intento di onorare la memoria del figlio del predetto generale sottotenente Ettore caduto sul campo il 12 giugno 1915;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 186; n 1817 contenente disposizione per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli Affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'offerta come sopra fatta dal maggior generale Cocco Ortu cav. Salvatore, in favore del 19 reggimento artiglieria da campagna è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della fondazione formato di 4 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

STATUTO ORGANICO « FONDAZIONE ETTORE COCCO ORTU »

Art. 1. — La donazione di lire mille nominali (consolidato 5 %) fatta a favore del 19 reggimento artiglieria da campagna dal maggiore generale cav. Cocco Ortu per perpetuare la memoria del valoroso figlio Ettore, sottotenente nel predetto reggimento morto il 12 giugno 1915 avrà il nome di « *Fondazione Ettore Cocco Ortu* ».

Art. 2. — L'amministrazione della fondazione sarà affidata al consiglio di amministrazione reggimentale.

Art. 3. — Con la rendita annuale della donazione sarà costituito un unico premio da assegnarsi il giorno della festa del reggimento a quel militare di truppa (caporale o soldato) che a giudizio del comandante del corpo durante l'anno abbia dato maggiori prove di disciplina e di sentimento del dovere.

In caso di più concorrenti aventi uguali requisiti la preferenza verrà data al più bisognoso.

Art. 4. — Annualmente, avvenuta la distribuzione del premio, il comandante del reggimento dovrà segnalare al Ministero della guerra il nome del militare premiato.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvederà il comando del reggimento.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 252. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 458, che sopprime la sezione di revisione del tribunale supremo di guerra e marina.** — (Gabinetto del ministro). — 8 aprile 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 100, del 28 aprile 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i decreti luogotenenziali 6 dicembre 1917, n. 1149; 11 aprile 1918, n. 459; 6 ottobre 1918, n. 1608; 5 gennaio 1919, n. 74 e i regi decreti 21 febbraio 1919, n. 160 e 2 settembre 1919, n. 1502;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri della guerra e della marina, di concerto con quello della giustizia e degli affari per il culto;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La sezione di revisione istituita con l'art. 5 del decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 459, presso il tribunale supremo di guerra e marina cessa di funzionare.

Le funzioni assegnate alla suddetta sezione dai decreti luogotenenziali 11 aprile 1918, n. 459; 6 ottobre 1918, n. 1608 e dai Regi decreti 21 febbraio 1919, n. 160 e 2 settembre 1919, n. 1502 sono esercitate dal tribunale supremo di guerra e marina, in camera di consiglio, con le forme e nei modi stabiliti dai decreti sopracitati.

Art. 2.

La ripartizione dei giudici tra le sezioni del tribunale supremo è fatta con provvedimento del presidente di esso.

Art. 3.

Per i giudizi di revisione il tribunale supremo può essere presieduto anche da un magistrato dell'ordine giudiziario che abbia grado di presidente di sezione di corte di cassazione o equiparato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - BONOMI - SECHI - MORTARA.

---

N. 253. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione di personali residenti nella Venezia Giulia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 aprile 1920.

All'Amministrazione dei personali di cui alle lettere *m*, *n*, *o* e *p* della circolare 264-1918 (personale della giustizia militare, ufficiali in aspettativa e in disponibilità, ufficiali in congedo provvisorio, ufficiali in posizione di servizio ausiliario), i quali abbiano la loro residenza nella Venezia Giulia, e al pagamento dei relativi assegni, dovrà provvedere, sino a nuova disposizione, il distretto militare di Venezia.

I distretti che finora hanno amministrato i personali suddetti, e i corpi che perdono in forza gli ufficiali che passano nelle posizioni di cui alle predette lettere *n*, *o* e *p*, manderanno subito i necessari documenti al distretto di Venezia perchè possa provvedere come sopra.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 254. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza per l'estero non affrancata.** — (Direzione trasporti). — 29 aprile 1920.

Con la circolare n. 92, inserta nel *giornale militare* corrente anno, furono nuovamente richiamati tutti gli enti dipendenti alla osservanza della circolare n. 511 del *giornale militare* 1919, la quale ricordava che la corrispondenza diretta all'estero non gode della franchigia postale.

Poichè, ciò nonostante, da parecchi addetti militari all'estero vengono ancora lamentati gli inconvenienti derivanti dalla inosservanza di tale disposizione, si avvertono tutte le autorità militari che il divieto di cui sopra riguarda anche la corrispondenza diretta ad uffici ed autorità militari residenti all'estero.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 255. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme circa il trasferimento dei sottufficiali capi armaiuoli.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 aprile 1920.

Per opportuna norma degli interessati, il Ministero avverte che, col ripristino della carica di sottufficiale capo armaiuolo presso i corpi, pei trasferimenti di detto personale debbono essere osservate le stesse norme in vigore per gli altri militari di truppa.

Epperciò, le domande trasmesse a questo Ministero e motivate esclusivamente da interessi privati non saranno prese in considerazione.

Ogni altra disposizione contraria alla presente circolare è abrogata.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 256. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Invio al Ministero di carte contabili e documenti vari.** — (Direzione generale revisione conti). — 29 aprile 1920.

Pervengono a questo Ministero, da parte dei corpi, pacchi di contabilità o di altri documenti così mal preparati che facilmente dànno luogo a dispersione di carte non sempre rintracciabili.

Ad evitare tale grave inconveniente s'invitano i corpi a preparare con ogni cura i pacchi di cui trattasi, avvolgendo i documenti in carta ben solida e legandoli poi con spago o cordicella resistente in modo da dare affidamento del loro arrivo a destinazione in buone condizioni.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 257. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Secondo fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.** — (Direzione generale artiglieria). — 29 aprile 1920.

Oltre al 2° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio preannunziato con la circolare n. 95 del giornale militare c. a., è stato anche pubblicato il 2° fascicolo di foglietti a stampa contenenti le aggiunte e le parti di composizione tipografica da inserirsi e da incollarsi nei volumi della parte 1ª e 2ª dello stesso modello per gli inventari.

I Comandi, corpi ed uffici territoriali e mobilitati, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, ne chiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari (reparto pubblicazioni) che ne effettuerà la

distribuzione. Le amministrazioni militari che, a senso della succitata circolare n. 95, hanno già inoltrato all'ufficio predetto la relativa richiesta, riceveranno anche le copie dei foglietti in oggetto senza che perciò inoltrino una nuova richiesta.

Il prezzo del fascicolo dei foglietti per le aggiunte di cui trattasi è di lire 2.00.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 258. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - **Invio in congedo dei militari di 1ª categoria nati nel 1897 ed arruolati con classi successive.** - (Direzione generale leva e truppa). — 29 aprile 1920.

Con la circolare n. 240 del *giornale militare* 1920 il Ministero, intendendo ripristinare l'applicazione delle disposizioni normali contenute nelle leggi e nel regolamento sul reclutamento, ha stabilito che i militari nati nel 1897 ma arruolati con classi successive debbano essere congedati con la classe di arruolamento anzichè con quella di nascita.

Nel frattempo è peraltro stato emanato il R. decreto, da convertirsi in legge, n. 452 dal 20 aprile 1920, il quale nell'art. 4 sanziona il principio che i militari debbano seguire le sorti della classe di nascita, salvo a compiere la ferma cui sono obbligati.

In ossequio a quest'ultima disposizione, il Ministero, ripresa in esame la questione, determina che i militari nati nel 1897 ma arruolati con classi successive quali rivedibili, omessi, renitenti o rinviati per legali motivi, i quali abbiano compiuto sotto le armi un periodo di servizio di almeno due anni, siano inviati anch'essi in congedo a partire dal 5 maggio p. v. insieme coi militari nati nel 2° semestre 1897.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 259. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso d'istruzione per i capi officina reggimentali dei reggimenti di artiglieria campali.** — (Direzione generale artiglieria). 29 aprile 1920.

Per mettere in grado gli attuali capi-officina reggimentali di ben conoscere i materiali adottati in servizio per i reggimenti d'artiglieria campali, questo Ministero determina che il 24 maggio p. v. abbia inizio, per i capi-officina dei reggimenti da campagna, montagna, a cavallo e pesante campale, un corso teorico-pratico presso l'officina e l'arsenale di costruzione di artiglieria di Torino e l'officina di costruzione di artiglieria di Genova secondo le modalità sotto indicate:

*a)* il 24 e 25 maggio presso l'officina di costruzione di artiglieria di Torino:

*Cannone da 75/13 mod. 915, obice da 100/17 mod. 917, obice da 149/12 mod. 914/916*: nomenclatura, scomposizione e ricomposizione dell'otturatore.

Alzi da 75/13, 100/17, 149/12.

Cannocchiali P. B.

Riparazioni che possono essere eseguite presso le officine reggimentali.

*Munizioni*: nomenclatura e funzionamento della granata mod. 914-915, granata-shrapnel mod. 914 e shrapnel mod. 914 per obice da 100/17; della granata mod. 14-15, granata-shrapnel mod. 15 e shrapnel mod. 15 per cannone da 75/13.

*b)* dal 26 al 29 maggio presso l'arsenale di costruzione di artiglieria di Torino:

*Affusto per cannone da 75/13 mod. 915, affusto per obice da 100/17 mod. 917 ed affusto per obice da 149/12 mod. 914/916*: nomenclatura, scomposizione e ricomposizione

del freno, del ricuperatore, del regolatore del rinculo, degli equilibratori d'affusto, dell'occhione di coda.

Pompa per aria e glicerina da 149/12.

Bombole per aria compressa e per aria e glicerina.

Riparazioni da farsi nelle officine reggimentali.

Inoltre ai capi-officina che non conoscono i materiali da 65 mont. e da 149 mod. 914 dovrà altresì essere impartita, presso gli ora detti stabilimenti, ciascuno per la propria parte, l'istruzione sulle bocche da fuoco, affusti, strumenti di precisione e munizioni relative a detti materiali.

c) dal 31 maggio al 2 giugno presso l'officina di costruzione di artiglieria di Genova:

Bocche da fuoco, affusti, strumenti di precisione e munizioni relative ai materiali controaerei.

Inoltre presso questa officina sarà anche impartita l'istruzione sul materiale da 105/28 ai capi-officina che non lo conoscono.

I comandi dei reggimenti interessati disporranno che i capi-officina si trovino a Torino il giorno antecedente all'inizio del corso.

Al termine del corso i direttori degli stabilimenti faranno pervenire a questo Ministero, pel tramite dell'ispettorato delle costruzioni, una breve relazione sullo svolgimento del corso stesso.

Durante le permanenza a Torino e Genova i suddetti capi-officina saranno presi in aggregazione rispettivamente dal deposito del 1 artiglieria pesante e dal deposito del 9° fanteria.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

---

N. 260. SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazioni alle rilevazioni di statistica sanitaria.** — (Direzione generale sanità militare). — 29 aprile 1920.

A datare dal 1° luglio p. v., alle rilevazioni di statistica sanitaria, saranno apportate le seguenti modificazioni:

§ 1: Cesseranno di essere compilati, dalle autorità cui spetta di farlo, i seguenti modelli, prescritti dalle « Norme per le rilevazioni statistiche di guerra » Ed. 1 dicembre 1917, modificati, in parte, con circ. n. 639 del *giornale militare* 1918:

1° - *Modello A.* — Specchio settimanale dei militari ammalati e di quelli ricoverati in luoghi di cura (pag. 13 delle « Norme »).

2° - *Modello B1.* — Stato e movimento giornaliero degli ammalati nei luoghi di cura (pagina 17 delle « Norme »).

3° - *Modello B2.* — Trasporto degli ammalati fatto dai treni sanitari e dalle navi ospedale (pag. 24 delle « Norme »).

4° - *Modello B3.* — Deposito di convalescenza e tappa - Specchio del movimento mensile (pag. 27 delle « Norme »).

5° - *Modello C.* — Malati di forme infettive dimessi dal luogo di cura durante il mese (pag. 28 delle « Norme »).

6° - *Modello D-E.* — Specchio dei militari affetti da malattie nervose dimessi durante il mese - Specchio dei militari affetti da malattie mentali dimessi durante il mese (pagine 29 e 30 delle « Norme »).

7° - *Modello F.* — Specchio dei provvedimenti medico-legali proposti nel mese (pag. 31 delle « Norme ».

8° - *Modello G.* — Scheda individuale per gli ammalati di tetano (circolare 639 del *giornale militare* 1918).

9° - *Modello H.* — Specchio numerico dei militari degenti in luoghi di cura che risultano affetti da malattie veneree (pag. 33 delle « Norme »).

10° - Relazione sanitaria mensile dei luoghi di cura (pag. 37 delle « Norme »).

11° - Elenco nominativo dei militari ed iscritti di leva autolesionisti dimessi dai dipendenti luoghi di cura (pag. 58 delle « Norme »).
12° - Relazioni sanitarie d'armata (pag. 67 delle « Norme »).
13° - Modelli speciali dei consulenti d'armata (pag. 67 delle « Norme »).
14° - Notizie sanitarie giornaliere (pag. 97 delle « Norme »).

§ 2. In sostituzione di alcuni modelli ora detti, saranno compilati i seguenti modelli:

*Modello* 908 - Stato numerico degli ammalati avuti dal detto corpo dal . . . . . al . . . . . 19 . . . - Prescritto dal servizio in guerra - parte 2ª, n. 42.
Questo modello sostituisce il mod. *A* e sarà compilato solo dalle truppe mobilitate.

*Modello* 457 - Specchio del movimento degli ammalati, prescritto dal paragr. 118, lett. *c*, del regolamento del servizio sanitario militare territoriale e dal n. 78 del servizio in guerra, parte 2ª.
Questo modello sostituisce il mod. *B*1 giornaliero e sarà compilato *da tutti gli ospedali territoriali e mobilitati* e trasmesso gerarchicamente alle autorità con le norme indicate nel paragrafo e numero ora ricordati.

*Modello* 467 *D del catalogo* - Modello 7 delle « *Norme per la statistica sanitaria militare* » prescritto dal paragr. 3 delle norme ora ricordate.
Questo modello sostituisce il modello *B*1 mensile e sarà compilato *da tutti gli ospedali territoriali ed ospedali mobilitati* e trasmesso secondo le avvertenze riportate a tergo del modello stesso.
*Nel quadro B saranno tenuti distinti gli ufficiali dalla truppa nel modo indicato dall'allegato* 1.

*Modello* 909 *del catalogo* - Rapporto giornaliero degli ammalati riconosciuti dalla mezzanotte del . . . . . a quella del . . . . . prescritto dal servizio in guerra parte 2ª, numero 42; sostituisce, *per le sezioni di sanità*, il mod. *B*1, giornaliero e mensile.

§ 3. **Sono ripristinate:**

*a*) tutte le rilevazioni statistiche dell'anteguerra contenute nel fascicolo « *Norme per la statistica sanitaria militare* » (Ed. 10 nov. 1904) e successive varianti;
*b*) le rilevazioni statistiche prescritte dal « Servizio in guerra, parte 2ª »;
*c*) restano, inoltre, in vigore quelle rilevazioni statistiche, prescritte durante la guerra, e che non sono elencate nel § 1.

*Ai modelli* 1 *e* 3 (*nei quadri* A *e* B) *ed al modello* 7 (*nel quadro* B), *sono apportate le varianti che risultano rispettivamente negli allegati* 1, 2 *e* 3 *della presente circolare.*

*Le schede individuali modello* 4 *saranno compilate* **per tutti i dimessi e morti** *negli ospedali,* **eccettuati** *gli individui in osservazione.*

*Le varianti, fino a nuova ristampa dei modelli, saranno tracciate a mano.*

*Gli stabilimenti militari di pena di Gaeta* provvederanno alla stampa ed alla distribuzione dei modelli I, V e V-bis, eccettuate le schede individuali per le varie categorie d'invalidi.

*L'ufficio di amministrazione dei personali militari varii, reparto pubblicazioni militari* trasmetterà, con ogni sollecitudine, agli stabilimenti militari di pena di Gaeta i modelli I « Stato e movimento degli invalidi di guerra nei luoghi di cura »; i modelli V e V-bis della statistica dei tubercolosi che ancora avesse in deposito, indicando approssimativamente, per ciascun modello, la quantità necessaria per la distribuzione.

*Gli stabilimenti militari di pena ora detti provvederanno alle ristampe ed alla distribuzione.*

Le direzioni di sanità militare territoriale, quelle di ospedali, infermerie di presidio, e i comandi di corpo, richiederanno agli stabilimenti militari di pena di Gaeta gli stampati occorrenti, nella misura strettamente necessaria al bisogno, fatta eccezione per le schede individuali degli invalidi, per le quali le richieste, come per il passato, saranno rivolte a questo Ministero - Direzione generale di sanità militare.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

ALLEGATO 1.

MOD. N 1.
NORME PER LA STATISTICA SANITARIA MILITARE

N. 463 del Catal.
(R. 1920)

(*) .....

*Mese di* ..... 192 *Presidio di* .....

# RENDICONTO SANITARIO MENSILE DEI CORPI DI TRUPPA

**Quadro A.** *Forza presente alla sede del* ..... *l'ultimo del mese.*

| | CLASSI | | TOTALE |
|---|---|---|---|
| | dell'esercito permanente | richiamate in servizio | |
| Ufficiali (1) ..... | | | |
| Sottufficiali (2) ..... | | | |
| Caporali e soldati con 1 anno e più di servizio (2) ..... | | | |
| Caporali e soldati con meno di 1 anno di servizio (2) ..... | | | |
| Totale ..... | | | |

(1) UFFICIALI. — Dai numeri della riga corrispondente all'ultimo giorno del mese, del Quadro 2 del Giornale di contabilità.

(2) TRUPPA. — Dalla colonna 10 del « Riepilogo numerico della forza risultante dal ruolino all'ultimo giorno del mese, dopo le variazioni della giornata » Quadro 3, pag. 25.

*Segue:* ALLEGATO 1.

## Quadro B. — *Giornate di presenza della truppa durante il mese nel Presidio suddetto.*

| COMPAGNIE, SQUADRONI E BATTERIE | Giornate di presenza | |
|---|---|---|
| | Ufficiali (1) | Truppa (2) |
| Stato Maggiore ..... | | |
| 1ª Compagnia ..... | | |
| 2ª id. ..... | | |
| 3ª id. ..... | | |
| 4ª id. ..... | | |
| 5ª id. ..... | | |
| 6ª id. ..... | | |
| 7ª id. ..... | | |
| 8ª id. ..... | | |
| 9ª id. ..... | | |
| 10ª id. ..... | | |
| 11ª id. ..... | | |
| 12ª id. ..... | | |
| Totale..... | | |

Le giornate di presenza dei distaccamenti inferiori ad una compagnia vengono sommate con quelle della compagnia da cui il distaccamento dipende.

(1) UFFICIALI. — Dal Quadro 2 del giornale di contabilità, facendo le somme delle cifre contenute nel « Totale effettivi ed aggregati presenti » della colonna 2.

(2) TRUPPA. — Dalla colonna 10 della « Dimostrazione numerica della forza dei sottufficiali, caporali e soldati » del Quadro 3 (pag. 27) del giornale di contabilità.

ALLEGATO 2.

MOD N. 3.
NORME PER LA STATISTICA SANITARIA MILITARE

N. 465 del Catal.
(R. 1920).

*Mese di* 192

# STATISTICA SANITARIA MENSILE

## della Divisione militare di

**Quadro A.** *Forza presente l'ultimo del mese.*

| | CLASSI | | TOTALE |
|---|---|---|---|
| | dell' esercito permanente | richiamati in servizio | |
| Ufficiali ..... | | | |
| Sottufficiali ..... | | | |
| Caporali e soldati: con un anno e più di servizio.. | | | |
| Caporali e soldati: con meno di un anno di servizio | | | |
| TOTALE ..... | | | |

**Quadro B.** — *Giornate di presenza e forza media distinta per armi e per presidii.*

| ARMI | Giornate di presenza nel mese | | Forza media |
|---|---|---|---|
| | Ufficiali | Truppa | |
| Granatieri | | | |
| Fanteria | | | |
| Bersaglieri | | | |
| Alpini | | | |
| Cavalleria | | | |
| Artiglieria da campagna | | | |
| Artiglieria da costa e fortezza | | | |
| Genio | | | |
| Carabinieri allievi | | | |
| Carabinieri legioni territoriali | | | |
| Compagnie di sanità | | | |
| Compagnie di sussistenza | | | |
| Stabilimenti di pena | | | |
| TOTALE | | | |
| Guardia Regia | | | |
| PRESIDI | | | |
| TOTALE | | | |

MOD N. 7 ALLEGATO 3.

NORME PER LA STATISTICA SANITARIA MILITARE

QUADRO **B.** – ***Individui di truppa ed ufficiali entrati direttamente*** (col. 2 dello specchio **A**) ***distinti secondo la malattia.***

| MALATTIE | | | Numero degli entrati | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Ufficiali | Truppa |
| Mediche ordinarie | | | | |
| MALATTIE Epidemiche contagiose | | Febbri di malaria | | |
| | | Ileotifo | | |
| | | Morbillo | | |
| | | Scarlattina | | |
| | | Vaiuolo e vaiuoloide | | |
| | | Risipola | | |
| | | Meningite cerebro spinale | | |
| Feriti | | | | |
| Chirurgiche comuni | | | | |
| Chirurgiche traumatiche | | | | |
| Oftalmiche | | | | |
| Veneree | | | | |
| Scabbiosi | | | | |
| TOTALE | | | | |

N. 261. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo dei sottufficiali che alla data del 30 giugno 1920 abbiano compiuto 35 anni di servizio.** — (Direzione generale leva e truppa - Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 aprile 1920.

In relazione al disposto dall'art. 31 del R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, quale fu modificato dal R. decreto-legge n. 351 del 7 marzo 1920 (circolare 207 del *giornale militare* corrente anno) questo Ministero avverte che in data 30 giugno p. v. debbono essere licenziati dalle armi tutti i sottufficiali che a quella data abbiano compiuto 35 anni di servizio, e ciò anche nel caso che al loro riguardo non sia stato ancora emesso decreto di collocamento a riposo o d'invio in congedo.

Avvertesi ad ogni buon fine che i sottufficiali di che trattasi non potranno essere trattenuti ulteriormente alle armi con vincoli trimestrali a mente dei R. decreti n. 1951 del 12 dicembre 1918 e n. 1405 del 31 luglio 1919 i quali non son applicabili ai sottufficiali che abbiano compiuto 35 anni di servizio, la cui permanenza massima è stata fissata al 30 giugno 1920 dai decreti-legge posteriori del 16 ottobre 1919 e del 7 marzo 1920.

Affinchè poi il Ministero possa emettere in tempo utile i decreti relativi alla cessazione dal servizio dei sottufficiali in parola, i corpi e reparti autonomi presso i quali prestano servizio sottufficiali, in qualità d'effettivi od aggregati, che si trovano nelle condizioni di cui sopra, trasmetteranno con tutta sollecitudine, e ad ogni modo non oltre il 15 maggio p. v. un elenco, *anche se negativo*, dei sottufficiali di che trattasi. All'elenco sarà unita la copia del foglio matricolare mod. 61, completata della variazione relativa al nuovo stipendio ed aumenti quadriennali di cui agli articoli 7, 8 e 34 del citato decreto, nonchè la domanda di pensione dell'interessato redatta in carta da bollo da L. 2 e diretta al segretariato generale presso la Corte dei conti, e una dichiarazione dalla quale risulti se il sottufficiale ha debiti verso lo Stato. Pei sottufficiali poi che vengano a compiere 35 anni di servizio dopo il 1° luglio 1920, i corpi trasmetteranno successivamente appositi elenchi in modo che giungano al Ministero due mesi prima che il sottufficiale compia il limite di servizio succitato. Il Ministero si riserva di far conoscere con altra circolare l'acconto mensile di pensione che, giusta le norme della circolare 304 del *giornale militare* del 1919 dovrà essere corrisposto ai sottufficiali congedati. L'elenco col quale i corpi comunicheranno i dati richiesti dovrà essere conforme al seguente modello.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

AL MINISTERO DELLA GUERRA
*Direzione Generale Personali Civili e Affari Generali*
*Divisione Pensioni Ordinarie*
*Roma*

COMANDO DEL . . . . . .

ELENCO dei sottufficiali che a norma dell'art. 31 del R. decreto-legge n. 351 debbono cessare dal servizio il 30 giugno 1920.

| GRADO e indicazione dei quadrienni | COGNOME e NOME | Corpo cui sono effettivi | Data del compimento del 35° anno di servizio | Stipendio goduto nell'ultimo mese di servizio | Posizione del sottufficiale | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

N. 262. — TRASPORTI. — **Aumento delle tariffe pei viaggiatori e per le merci sulle ferrovie dello Stato.** — (Direzione trasporti). — 29 aprile 1920.

Con R. D. n. 410 dell'8 corr. inserto nella *Gazzetta ufficiale* n. 89 del 15 aprile c. a. le tariffe ferroviarie, già aumentate come da circolare 26 del G. M. c. a. sono elevate per i biglietti di 1ª classe dal 120 al 160 %, per i biglietti di 2ª classe dal 100 al 140 %, per i biglietti di 3ª classe dal 60 al 100 %, per i biglietti di abbonamento di 1ª classe dal 130 al 170 %, per la seconda classe dal 110 al 150 % e per la 3ª dall'80 al 120 %.

Uguali aumenti subiranno i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo.

Per i viaggi con biglietti a tariffa ordinaria o comunque ridotta, compresi i biglietti di abbonamento che hanno principio nel periodo fra le ore 3 e 24 delle domeniche e terminano entro il periodo stesso il supplemento è del 20 %; il quale è computato sul prezzo del biglietto a tariffa intera arrotondando anche l'importo risultante superiore ai 5 centesimi.

Per i viaggi dei ragazzi dai 3 ai 7 anni il supplemento del 20 % è computato sulla metà della tariffa ordinaria.

Il supplemento si riscuote soltanto per i viaggi che hanno principio o, termine nel periodo fra le ore 3 e 24 delle domeniche e ne restano esclusi, quindi, tutti i viaggi iniziati prima o compiuti dopo il detto periodo di tempo. Però i viaggiatori che, fruendo del diritto di fermate intermedie, effettuassero parte del viaggio nei limiti di tempo sopra indicati sono soggetti al detto supplemento per il percorso compiuto entro i limiti stessi.

Il supplemento del 20 % non si applica per i viaggi effettuati sulle linee sarde dello Stato o sulle linee Palermo-Corleone e Rezzato-Vobarno.

Nei treni della domenica non possono essere riservati compartimenti sia a pagamento sia per concessione gratuita.

Per il trasporto dei bagagli, cani, velocipedi ecc., l'aumento del 120 % è elevato al 180 %.

Per i trasporti delle merci i precedenti aumenti sono elevati al 180 % ad eccezione di alcuni generi alimentari, pei quali è conservato l'aumento del 100 %.

I diritti accessori di qualsiasi genere sono aumentati del 40 %, tenuto conto del precedente aumento (n. 4 della circolare 26 predetta) del 140 %.

E' abolito il diritto fisso per ogni spedizione a G. V., P. V. e P. V. A., a carro completo o a collettame, di cui al terzo comma del n. 7 della circolare predetta.

Per i trasporti in servizio interno i suaccennati aumenti sono andati in vigore dal 16 aprile u. s. per gli altri la data sarà fissata dall'Amministrazione ferroviaria.

La circolare 26 sovracitata resta in vigore per tutte le disposizioni non abrogate e non modificate dalla presente.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 263. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 453 del 20 aprile 1920, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito, in conseguenza della riduzione dei ruoli organici.** (Direzione generale personale ufficiali). 30 aprile 1920.

Per l'esecuzione del R. decreto 453 del 20 aprile c. a. il Ministero dispone quanto appresso:

1. — Per la prima applicazione del decreto le domande per la dispensa dal S. A. P. a tenore dell'articolo 10 devono essere presentate entro il 22 maggio p. v.; esse saranno redatte su carta da bollo da L. 2.

Per le successive riduzioni di organico sarà fatto conoscere il limite di tempo entro il quale le domande devono essere presentate.

Le domande saranno indirizzate al Ministero della guerra (Ufficio personale dei generali per gli ufficiali generali - Direzione generale di sanità militare per gli ufficiali del corpo sanitario - Direzione generale personale ufficiali per tutti gli altri ufficiali

e presentate all'autorità militare da cui ogni ufficiale direttamente dipende e formulate nel modo seguente:

« Il sottoscritto (casato, nome, grado, arma o corpo) a senso del 1° comma dell'articolo 10 del R. decreto n. 453 in data 20 aprile 1920, fa domanda di essere collocato in posizione ausiliaria speciale (oppure: a senso del 2° comma dell'art. 10 del R. D. n. 453 in data 20 aprile 1920 . . . . dispensato dal servizio attivo permanente) secondo le norme ed agli effetti in tale decreto stabiliti ».

Casato e Nome
Grado, arma, ente presso il quale l'ufficiale presta servizio.

Annesse alla suddetta domanda si dovranno trasmettere una dichiarazione ed una nota esplicativa entrambe in carta libera, compilate secondo gli schemi allegati.

Simile dichiarazione e simile nota esplicativa devono essere trasmesse anche da tutti gli ufficiali dispensati di autorità dal S. A. P. ai termini del citato decreto n. 453 entro 30 giorni dalla notificazione ad essi del provvedimento.

Gli ufficiali che abbiano precedentemente al R. D. n. 453 presentato domanda di collocamento in P. A. S. ed intendano confermarla, dovranno rinnovarla su carta libera, e presentarla entro il 22 maggio 1920.

Non saranno ritenute valide quelle domande per la dispensa dal S. A. P. a senso del 1° o del 2° comma dell'art. 10 del R. D. n. 453 che fossero formulate sotto forma condizionata.

L'autorità militare cui saranno presentate le domande segnerà in calce ad esse la data della presentazione aggiungendovi il semplice visto.

Alla domanda sarà possibilmente unito, ed in ogni modo inviato al più presto, lo stato di servizio aggiornato alla data di invio.

Le domande saranno nel più breve termine inoltrate al Ministero per il tramite delle autorità gerarchiche intermedie.

Tutte le autorità hanno facoltà di fare, in foglio separato, in merito alle domande le osservazioni che ritengano opportune, essenzialmente nei riguardi degli articoli 31 e 32 del R. decreto 453.

2. — Il computo del tempo trascorso in zona di operazioni od in zona di retrovie sarà fatto per i casi di interruzione o di mutamento di posizione, sommando i successivi periodi passati in ciascuna delle due posizioni e computando per ciascuna un mese ogni trenta giorni.

Le frazioni non contano per stabilire il diritto sancito dall'art. 13.

Esse sono invece da computarsi ai soli effetti del comma *c*) dell'art. 12, coll'avvertenza che la frazione residua superiore ai 15 giorni in ciascuna delle due posizioni conta per un mese.

Se la frazione residua inferiore ai 15 giorni di zona d'operazioni raddoppiata supera i 15 giorni o se li supera sommata con quella residua di zona di retrovie (non raddoppiata) conta, sempre ai soli effetti del citato comma *c*), come un mese di retrovia (1), e in ogni caso non più di un mese di retrovia.

3. — Fino a che non saranno stabilite le norme per la capitalizzazione prevista dall'art. 22 del R. decreto 453, non dovranno essere inoltrate domande di capitalizzazioni.

4. — Si richiama in modo speciale l'attenzione degli interessati sul termine di due mesi fissato nell'art. 26 del R. decreto 453 per l'eventuale opzione per il trattamento di riposo, avvertendo che la liquidazione della pensione di riposo è fatta sull'ultimo triennio.

---

(1) Così ad esempio:

= giorni 462 di zona d'operazione (= 15 × 30 residuo 12) varranno mesi 15.

= giorni 196 di zona di retrovia (= 6 × 30 residuo 16) varranno mesi 7.

E nel totale:

= giorni 454 di zona d'operazione (= 15 × 30 residuo 4) con

= giorni 189 di zona di retrovia (= 6 × 30 residuo 9) varranno mesi 15 zona operazioni, mesi 7 zona retrovia, essendo la somma dei residui ([4 × 2] + 9 = 17) superiore ai 15 giorni.

5. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri od in posizione ausiliaria speciale e gli ufficiali dispensati dal servizio attivo permanente ai sensi del 2° comma dell'art. 10 del decreto 453 conservano il diritto alle razioni di foraggio ed alla indennità cavalli per un periodo non superiore ai trenta giorni dalla data in cui ricevono comunicazione del provvedimento che li riguarda.

I detti ufficiali possono o debbono cedere o restituire ad un reggimento di artiglieria o di cavalleria, i loro cavalli di servizio, secondo le modalità stabilite dal titolo XIII del regolamento d'amministrazione.

La cessione sarà facoltativa per i cavalli di assoluta proprietà degli ufficiali (cavalli di agevolezza dopo i tre anni di vincolo e dopo saldato il debito, e quelli comunque acquistati dal commercio); il prezzo di stima verrà stabilito in base al loro valore attuale commerciale, ma non potrà superare le lire 2000.

La restituzione sarà invece obbligatoria per i cavalli distribuiti dai corpi e tuttora vincolati d'agevolezza, a meno che l'interessato non saldi il suo debito residuo, nel qual caso, in via eccezionale, a deroga delle disposizioni di cui alla circolare 3 maggio 1918, n. 282 *giornale militare*, il cavallo passerà di assoluta proprietà dell'ufficiale. Il prezzo di stima dei cavalli restituiti verrà determinato secondo l'articolo 957 del predetto regolamento e cioè con la diminuzione dal prezzo per il quale furono distribuiti di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio prestati dai quadrupedi, computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.

L'ufficiale di arma a cavallo, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, che risieda in presidio sede di corpo o distaccamento di arma a cavallo sarà dal comando del presidio autorizzato, compatibilmente con le altre esigenze del servizio, a montare un cavallo di truppa, allo scopo di mantenersi in esercizio.

6. — Il prolungamento dello stipendio intero di cui all'art. 30 del R. decreto n. 453 del 20 aprile 1920 è subordinato all'esito di tutte le pratiche prescritte per la concessione degli ulteriori periodi di aspettativa.

7. — La liquidazione della pensione privilegiata di guerra di cui al 2° capoverso dell'art. 21 del R. D. n. 453 sarà effettuata, ove l'ufficiale invalido mantenuto in S. A. P. opti per essa, in base alle norme comuni stabilite dal D. L. 14 giugno 1917, n. 1052 (circolare 429 *giornale militare* 1917).

8. — Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di ruoli organici è consentito di coprire cariche od impieghi in aziende private purchè non in contrasto col decoro e con l'obbligo per gli ufficiali stessi di conservarsi disponibili per il richiamo in servizio.

E' fatto però loro divieto di accettare funzioni direttive in aziende private che abbiano rapporti contrattuali con le Amministrazioni militari dello Stato.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

ANNESSO 1.

Schema della *nota esplicativa* da redigersi in carta libera dall'ufficiale per il suo collocamento in P. A. S. a domanda o d'autorità, o per la sua dispensa dal S. A. P. ai sensi del 2° comma dell'art. 10 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453.

---

Il sottoscritto . . . . . (1) agli effetti . . . . . (2) fa presente quanto segue:

*a*) arruolatosi il . . . . . all'età di . . . . ha prestato i seguenti servizi:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . (3)

---

(1) Cognome, nome, data di nascita, grado, arma dell'ufficiale.

(2) « del suo collocamento in P. A. S. » o pure « agli effetti della sua dispensa dal S. P. A. in base all'art. 10 (2° comma) del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453 ».

(3) Specificare tutti i servizi *effettivamente* prestati fino alla data della dichiarazione.

In conseguenza fino alla data odierna, egli ha prestato servizio effettivo per anni n. . . . . .

*b*) fino alla data stessa debbonsi poi computargli n. . . . . anni, n. . . . mesi e n. . . . . giorni di servizio utile per la liquidazione della pensione (4).

A tali anni debbonsi aggiungere:

1° Gli aumenti dovuti per legge e cioè:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . (5)

2° Le seguenti campagne di guerra:

. . . . . (6)

. . . . . .

3° N. . . . . anni per promozioni per merito di guerra e n. . . . . anni per promozioni per merito eccezionale (citare la data dei decreti);

*c*) il sottoscritto nel periodo dal 24 maggio 1915, al 30 novembre 1918 si è trovato nelle seguenti località o posizioni speciali:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . (7)

Pertanto nel periodo suddetto ha trascorso effettivamente n. . . . . mesi e n. . . . . giorni in zona doperazioni e n. . . . . mesi e n. . . . . giorni in zona di retrovia.

A tali periodi debbonsi aggiungere:

. . . . . .

. . . . . (8)

Sicchè in complesso agli effetti della indennità annuale di cui al comma *c*) dell'art. 12, egli conta n. . . . . mesi, n. . . . . giorni di zona d'operazioni e n. . . . . mesi, n. . . . . giorni di zona retrovia.

*d*) durante il periodo di tempo 1° maggio 191. . -1920 ha avuto diritto ai seguenti stipendi:

. . . . . .

. . . . . (9)

È perciò la media degli stipendi sulla quale deve essere calcolata la pensione provvisoria ammonta a L. . . . .

*e*) in definitiva il sottoscritto, salvo il riscontro in sede competente, ritiene che gli spettino i seguenti assegni:

1° Pensione provvisoria L. . . . . (10);

2° Indennità di P. A. L. . . . . ;

3° Indennità annua per i mesi di zona d'operazione L. . . . . ;

4° Indennità annua per i mesi di zona di retrovia L. . . . . .

Desidera che i detti assegni gli siano pagati, fino a liquidazione avvenuta, dal Distretto Militare di . . . . . (11).

---

(4) Per le deduzioni vedere il titolo 2°, capo II del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

(5) Specificare tali aumenti.

(6) Specificarle.

(7) Elencarle con la relativa durata specificando in modo ben chiaro, se in zona di guerra, quali località debbono considerarsi zona d'operazione o zona di retrovia, tenendo presente le disposizioni dell'art. 17 del decreto.

(8) Indicare le aggiunte da farsi a tenore del 1° e 2° comma dell'art. 17. Allegare altresì copia del certificato costatante il diritto a fregiarsi del distintivo d'onore per ferite, copia del nulla-osta per i prigionieri di guerra, autenticate dall'autorità ricevente.

(9) Specificare per ogni periodo l'ammontare dello stipendio dovuto in relazione al grado e all'anzianità di servizio, e non quello effettivamente percepito.

(10) Indicare se l'ammontare della pensione provvisoria debba intendersi calcolata sulle aliquote del grado inferiore.

(11) Gli ufficiali che chiedano di siano d'autorità dispensati dal S. A. P. a norma degli articoli 10 e 27 del decreto, si limiteranno a sostituire alle indicazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) il calcolo della indennità sulla base dell'ultimo stipendio loro spettante, nonchè dell'annualità della indennità di cui al comma *c*) dell'articolo 12.

ANNESSO 2.

Dichiarazione a senso dell'art. 28 del R. D. 20 aprile 1920 n. 453.

Il sottoscritto . . . . . (1) agli effetti del computo della pensione provvisoria di cui agli art. 12 e 14 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, dichiara sotto la propria responsabilità che nel periodo dal 24 maggio 1915 al 30 novembre 1918 ha prestato effettivo servizio per n. . . . mesi interi in zona d'operazione e n. . . . . mesi interi in zona di retrovia.

Pertanto egli ha diritto al computo della pensione provvisoria sulla media degli stipendi spettantigli nel . . . . . (2) inquantochè . . . . . (3)-(4) trovasi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del citato R. decreto (5).

Firma dell'ufficiale.

Visto, con la data, dell'autorità ricevente.

(1) Cognome, nome, grado, arma, o corpo d'appartenenza dell'ufficiale.

(2) Indicare se nell'anno 1° maggio 1919-1° maggio 1920, o nel biennio 1° maggio 1918-1° maggio 1920.

(3) Quest'ultima parte della dichiarazione dalla parola « inquantochè » va inserita nel solo caso in cui l'ufficiale, non avendo compiuto i prescritti limiti minimi di effettivo servizio in zona d'operazione o in zona di retrovia o in entrambe le posizioni, abbia diritto egualmente a liquidare la pensione sugli stipendi dell'anno maggio 1919- maggio 1920 per trovarsi in una delle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 13.

(4) I prigionieri di guerra sostituiranno invece « inquantochè ai servizi suddetti debbonsi computare altri . . . mesi di zona di retrovia per altrettanto tempo passato in prigionia di guerra ».

(5) Specificare in quale delle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 13 l'ufficiale si trova.

## ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 9, anno 1920, circolare n. 103.

A pag. 115, nel sommario della dispensa, al titolo della suddetta circolare sostituire il seguente:

103. - **25 gennaio 1920** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 89, che autorizza il pagamento dei risarcimenti per danni di guerra, mediante cessione di titoli del 6° prestito nazionale . . . . . *Pag.* 117

A pag. 117, s'intendano soppressi il titolo della circolare ed il primo comma e sostituiti dal titolo seguente:

N. 103. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 89, che autorizza il pagamento dei risarcimenti per danni di guerra, mediante cessione di titoli del 6° prestito nazionale. — (Segretariato generale - Ragioneria). - 25 gennaio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 36, del 13 febbraio 1920).

Dispensa 9, anno 1920, circolare n. 105.

A pag 115, nel sommario della dispensa, al titolo della suddetta circolare sostituire il seguente:

105. - **6 ottobre 1919** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1939, che sopprime il sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica . . . . . *Pag.* 120

A pag. 120, s'intendano soppressi il titolo della circolare ed il primo comma e sostituiti dal titolo seguente:

N 105. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n. 1939, che sopprime il sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica. — (Segretariato generale - Ragioneria). — 6 ottobre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 254, del 25 ottobre 1919).

Dispensa 18, anno 1920, circolare n. 240.

A pag. 267, nel sommario di detta circolare, invece di: « 21 *aprile* 1920 », leggasi: « 16 *aprile* 1920 ».

---

Dispensa 19ª, anno 1920, circolare n. 241.

A pag. 307, terzo comma, terza riga, invece di: « correttezza », leggasi « correntezza ».

---

Dispensa 20, anno 1920, circolare 249.

A pag. 346, art. 13, riga ottava, dopo le parole: « del 4 gennaio », *aggiungasi*: « 1917 ».

---

**Prezzo della presente dispensa L. 0.30**

---

(1855) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

...litare Centrale
ROMA



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — 1920 — 7 Maggio

N. 264 - 4 settembre 1919. — PENSIONI. — R. decreto legge n. 1763, che concede al ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, la facoltà di autorizzare i centri di mobilitazione a procedere alla compilazione e rettificazione degli atti di morte dei militari caduti in guerra . . . . . *Pag.* 380

» 265 - 5 febbraio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 386, che istituisce in ente morale il legato di L. 2500 disposto dal capitano Mario Faino a favore del reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°), e se ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 381

» 266 - 5 febbraio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 388, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 10,000 fatta dal sig. Alberto Lobetti Bodoni a favore del 92° reggimento fanteria, e se ne approva lo statuto organico . *Pag.* 382

» 267 - 26 febbraio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 219, concernente la istituzione di una « Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti, non aventi diritto a pensione » *Pag.* 384

» 268 - 29 febbraio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 389, che istituisce in ente morale l'oblazione di L. 100,000 fatta dai signori ing. Lorenzo Allievi, Teresa Allievi in Pirovano, Alessandro e Laskar Zamfiresco della fu Enrichetta Allievi in Zamfiresco, a favore delle famiglie più bisognose dei militari di truppa del 13° reggimento artiglieria da campagna, e se ne approva lo statuto organico *Pag.* 390

» 269 - 21 marzo 1920 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 480, che regola lo stato giuridico ed economico del personale d'ordine delle amministrazioni militari provinciali . . . *Pag.* 391

» 270 - 28 marzo 1920 — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 479, che modifica il paragrafo 311 del regolamento sul reclutamento del R. esercito 2 luglio 1890 n. 6952, relativamente alla indennità da corrispondersi al medico civile chiamato come perito sanitario innanzi ai consigli di leva . . . . . *Pag.* 393

» 271 - 11 aprile 1920. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto che stabilisce l'organico dei sottufficiali del personale militare dei depositi cavalli stalloni . . . *Pag.* 393

» 272 - 20 aprile 1920 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 506, che introduce maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920 . *Pag.* 394

» 273 - 2 maggio 1920. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Decreto ministeriale riguardante la costituzione di 18 battaglioni mobili autonomi di carabinieri reali . . . . . *Pag.* 395

» 274 - 2 maggio 1920. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Invio di militari in missione all'estero . . . . . *Pag* 397

» 275 - 3 maggio 1920 — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 532, che autorizza a trattenere in servizio i militari delle classi 1898, 1899 e 1900 . . . . . *Pag.* 397

» 276 - 5 maggio 1920 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi *Pag.* 397

» 277 - 5 maggio 1920 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Tassa di bollo su quietanze rilasciate da sottufficiali . . . . . *Pag.* 398

N. 278 - 5 maggio 1920. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 398
» 279 - 5 maggio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Assicurazione obbligatoria degli operai borghesi straordinari contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro . . . . . *Pag.* 398
» 280 - 5 maggio 1920. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di « perfezionamento » *Pag.* 401
» 281 - 5 maggio 1920. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di « perfezionamento » e di « applicazione » . . . . . *Pag.* 401
» 282 - 5 maggio 1920. — SERVIZIO SANITARIO. — Accertamenti sanitari riflettenti i militari affetti da tubercolosi . . . . . *Pag.* 401
» 283 - 5 maggio 1920. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA'. — Pagamento delle indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali delle categorie in congedo . . . . . *Pag.* 402
» 284 - 5 maggio 1920. — TRASPORTI. — Viaggi delle parenti, domestiche *Pag.* 402
» 285 - 6 maggio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Compenso manutenzione ferratura quadrupedi . . . . . *Pag.* 402
» 286 - 6 maggio 1920. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 403
» 287 - 6 maggio 1920. — CAVALLI. — Cavalli di agevolezza per gli ufficiali *Pag.* 403
» 288 - 7 maggio 1920. — RECLUTAMENTO. — Norme per la prima applicazione del R. decreto 20 aprile 1920 n. 452, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento . . . . . *Pag.* 403
ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 408

CIRCOLARE N. 264. PENSIONI. — **R. decreto-legge 1763, che concede al ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, la facoltà di autorizzare i centri di mobilitazione a procedere alla compilazione e rettificazione degli atti di morte dei militari caduti in guerra.** — (Divisione stato maggiore). 4 settembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 240, del 9 ottobre 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visti i decreti luogotenenziali del 27 e 30 gennaio 1916, n. 108-109, del 27 ottobre 1918 n. 1784;

Riconosciuta l'urgente necessità di mantenere temporaneamente in vigore, dopo cessata la mobilitazione del R. esercito, il procedimento attuale per la compilazione e la correzione degli atti di morte dei militari caduti in guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti e col ministro della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, anche dopo cessata la mobilitazione del R. esercito, potrà autorizzare i centri di mobilitazione a redigere gli atti di morte dei militari, che non siano stati compilati tempestivamente nei casi e con le formalità di cui al decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916 n. 100, conservando la facoltà di procedere alla correzione degli atti stessi, ai sensi e nei limiti stabiliti dai decreti luogotenenziali 27 gennaio 1916, n. 108 e 27 ottobre 1918 n. 1784.

Art. 2.

L'autorizzazione concessa ai termini dell'articolo precedente avrà effetto fino ad un anno dopo la cessazione della mobilitazione del R. esercito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - DA COMO - MORTARA - ALBRICCI.

---

N. 265. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 386, che istituisce in ente morale il legato di L. 2500 disposto dal capitano Mario Faino a favore del reggimento cavalleggeri di Vicenza (24), e se ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 5 febbraio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 91, del 17 aprile 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 sulle autorizzazioni necessarie agli enti morali per accettare legati;

Visto il regolamento per l'esecuzione della detta legge, approvato col R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Visto il legato di L. 2500 disposto a favore del reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°) dal capitano Faino Mario, come da testamento olografo in data 8 maggio 1917;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il legato di L. 2500 disposto dal sig. capitano Faino Mario, in favore del reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°) è costituito in ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

**Statuto organico della fondazione "Mario Faino".**

Art. 1.

Avrà il nome di fondazione « Mario Faino » la donazione a favore del reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°) fatta dal signor Mario Faino, già capitano del suddetto

reggimento, e che, come ufficiale in servizio di S. M. e volontario bombardiere, come comandante di un gruppo di bombarde, prese valorosamente parte alla campagna di guerra 1915-918.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di L. 2500 (duemilacinquecento) investito in 5 cartelle del prestito nazionale 5 % intestate alla fondazione Mario Faino e depositate nella cassa del reggimento cavalleggeri di Vicenza.

Art. 3.

La gestione della fondazione è affidata al consiglio di amministrazione permanente del reggimento.

Art. 4.

La rendita annua sarà divisa in due premi uguali fra due soldati decorati e che si siano distinti per valore o per servizio. Le modalità per la scelta dei soldati da premiare saranno stabilite dal comandante del reggimento.

Art. 5.

La distribuzione dei premi sarà fatta, in forma solenne, presso il reggimento il 1° novembre di ciascun anno, giorno che ricorda la data di fondazione dei cavalleggeri di Vicenza.

**Disposizione transitoria.**

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente provvederà il signor maggiore Roberto Faino, fratello dell'oblatore.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

---

N. 266. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 388, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 10.000 fatta dal sig. Alberto Lobetti Bodoni a favore del 92° reggimento fanteria, e se ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 5 febbraio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 91, del 17 aprile 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista l'offerta di una cartella del consolidato 5 % dell'ammontare di L. 10.000 (diecimila) fatta a favore del 92° reggimento fanteria dal signor Alberto Lobetti Bodoni, allo scopo di onorare la memoria del proprio figlio Adriano, sottotenente in detto reggimento, caduto sul campo il 4 agosto 1915, affinchè la relativa rendita di L. 500 venga annualmente convertita in uno o più premi a favore dei militari di truppa appartenenti al detto reggimento, e che durante l'anno si siano maggiormente distinti per virtù militari e civili;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'offerta come sopra fatta dal sig. Alberto Lobetti Bodoni in favore del 92° reggimento fanteria è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di 8 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

**Statuto organico della fondazione « Adriano Lobetti Bodoni ».**

Art. 1. — Costituisce la fondazione « Adriano Loretti Bodoni » la donazione fatta dal sig. Alberto Lobetti Bodoni a favore del 92° reggimento fanteria.

Art. 2. — L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita del capitale di L. 10.000 (diecimila) investito in un titolo di consolidato al 5 % del suddetto valore complessivo nominale, depositato presso la cassa del reggimento.

Art. 3. — La gestione della fondazione è affidata ad una Commissione composta dell'ufficiale più elevato in grado che segue immediatamente il comandante del reggimento, dai comandanti di battaglione e dell'ufficiale d'amministrazione; tutti con voto deliberativo.

Il comandante titolare del 92° regg. fanteria ha la presidenza onoraria della commissione, e, ove intervenga alle riunioni della medesima, la sua deliberazione avrà la prevalenza a parità di voti.

Art. 4. — La rendita annuale dell'ente di L. 500 verrà assegnata in premio unico a quel militare del reggimento che si sia maggiormente distinto per virtù militari e civili. Nel caso che più militari risultassero meritevoli la rendita stessa verrà assegnata in tre premi da L. 300 e due da L. 100 ciascuno.

Art. 5. — I premi che non venissero distribuiti durante l'anno saranno depositati in libretto postale alla cassa di risparmio.

Le somme risultanti dal cumulo di detti premi e relativi interessi saranno impiegati nell'acquisto di nuovi titoli.

Art. 6. — Il titolo in cui è investito il capitale potrà convertirsi in altro o in altri titoli dello Stato italiano o da questo garantiti: tale conversione viene decisa dalla commissione di cui all'art. 3.

Art. 7. — Annualmente la commissione di cui all'art. 3 nella settimana precedente la festa del reggimento (4 agosto) si riunisce per redigere il conto della rendita disponibile e stabilire il numero dei soldati (uno o tre), a cui assegnare il premio di cui all'art. 4.

Art. 8. — Annualmente avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

**Disposizione transitoria.**

Alle spese per le tasse, e per la costituzione dell'ente, provvederà lo stesso donatore.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 267. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto-legge n. 219, **concernente la istituzione di una « Opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti, non aventi diritto a pensione ».** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 26 febbraio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 58, del 10 marzo 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'articolo 11 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

TITOLO I.

**Costituzione, fini e proventi dell'opera di previdenza.**

Art. 1.

E' istituita presso la direzione generale degli istituti di previdenza, un'opera di previdenza a favore degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti, non aventi diritto a pensione.

Essa ha personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, sotto la vigilanza del ministro del tesoro.

Agli effetti tributari, è considerata come amministrazione dello Stato. Le spese di amministrazione sono a carico dell'opera di previdenza.

Art. 2.

Sono iscritti all'opera di previdenza tutti gli impiegati civili di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

Art. 3.

L'opera di previdenza ha per fine:

1° di provvedere al pagamento di un assegno vitalizio:

*a*) agli iscritti dispensati dal servizio per infermità o per età avanzata prima di avere maturato il diritto alla pensione;

*b*) alle vedove, agli orfani minorenni e agli orfani maggiorenni inabili al lavoro degli iscritti morti in attività di servizio senza diritto a pensione, e degli iscritti morti dopo avere abbandonato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera *a*);

*c*) alle orfane nubili maggiorenni e agli altri congiunti, indicati all'art. 6 degli iscritti morti in servizio o in pensione, e degli iscritti morti dopo avere abbandonato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera *a*);

2° di provvedere al ricovero, alla educazione e alla istruzione degli orfani degli impiegati;

3° di concedere sussidi alle famiglie superstiti degli impiegati.

Art. 4.

Le entrate dell'opera di previdenza sono costituite:

*a*) dal contributo degli iscritti come dall'art. 5;

*b*) dall'assegnazione, a carico dei bilanci dei singoli ministeri di un concorso annuo corrispondente all'onere trasferito a carico dell'opera di previdenza per la concessione dei sussidi alle famiglie superstiti degli impiegati;

*c*) dalla devoluzione delle somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari;

*d*) dai proventi attualmente spettanti alla cassa di sovvenzione per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623;

*e*) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento destinato all'opera;

*f*) dagli interessi sui capitali di proprietà dell'ente.

Le entrate medesime saranno versate all'opera di previdenza con le norme da stabilirsi nel regolamento.

TITOLO II.

**Contributo degli iscritti.**

Art. 5.

Il contributo degli iscritti è costituito da una ritenuta in ragione del 0,70 per cento sugli stipendi e del 2 per cento sugli altri assegni.

TITOLO III.

**Assegni vitalizi - Misura e condizione di concessione.**

Art. 6.

L'assegno vitalizio è da conferirsi nel seguente ordine di preferenza:

1° All'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata;

2° Alla vedova dell'iscritto, purchè non sia stata pronunciata, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale per sua colpa, e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'impiegato aveva compiuto l'età di 50 anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno delle cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente; e insieme alla vedova, o, in mancanza di essa agli orfani e alle orfane nubili minorenni e agli orfani e orfane maggiorenni inabili al lavoro per difetti fisici o mentali;

3° Alle orfane maggiorenni nubili, o rimaste vedove alla cessazione del servizio dell'iscritto;

4° Alla madre vedova, o, in mancanza di essa, al padre dell'iscritto inabile al lavoro;

5° Ai fratelli, alle sorelle minorenni purchè nubili o vedove, inabili al lavoro;

6° Ai fratelli e alle sorelle maggiorenni, nubili o vedove, inabili al lavoro.

L'assegno vitalizio all'iscritto, alla vedova e alla prole minorenne non cessa quando i medesimi risultino godere di altro provento.

L'assegno vitalizio nei casi di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, spetta anche quando l'iscritto abbia prestato servizio per un periodo superiore al limite minimo stabilito per il diritto alla pensione, senza aver lasciato superstiti investiti del diritto medesimo.

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri congiunti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6, il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alla condizione che siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la sua cessazione dal servizio e che siano nullatenenti.

Per i congiunti di cui ai numeri 4, 5 e 6 la concessione e il godimento dell'assegno sono subordinati altresì alla condizione che essi non godano assegni a carico di enti pubblici.

Non spetta diritto all'assegno vitalizio in caso di dimissione, di revoca o di destituzione.

Art. 7.

L'assegno vitalizio spettante all'iscritto o ai superstiti indicati al n. 2 dell'art. 6, è stabilito nella misura corrispondente alla pensione virtuale che sarebbe spettata o che spetterebbe rispettivamente all'iscritto o ai suoi superstiti in relazione al periodo di servizio prestato, in base alle disposizioni per le pensioni civili dello Stato.

Esso non potrà in tali casi essere inferiore all'annualità di L. 600, qualora ne

fruisca l'iscritto, ovvero concorrano simultaneamente a fruire la vedova e gli orfani, e a quella di L. 500 qualora ne fruiscano la sola vedova e i soli orfani.

Qualora l'iscritto, la vedova o gli orfani abbiano conseguito il diritto alla indennità per una sola volta, l'assegno vitalizio non potrà superare la misura di pensione che sarebbe spettata all'iscritto o alla sua famiglia in base al minimo degli anni di servizio stabiliti pel conseguimento del diritto alla pensione, diminuito di un'annualità vitalizia corrispondente alla indennità percepita, valutata in base alle tabelle che saranno approvate con decreto reale su proposta del ministro del tesoro.

L'assegno vitalizio eventualmente spettante alle orfane nubili maggiorenni, è determinato in ragione di metà dell'assegno che loro spetterebbe se fossero minorenni, e non potrà essere inferiore all'annualità di L. 300.

L'assegno vitalizio eventualmente spettante ai genitori è determinato in ragione di un quarto dell'assegno che spetterebbe alla vedova, e quello ai fratelli in ragione di un quarto dell'assegno che spetterebbe al gruppo di un uguale numero di orfani minorenni. In questi casi l'assegno non potrà essere inferiore alla annualità di L. 150.

Alla vedova che si rimarita prima del compimento di 40 anni di età, in luogo dell'assegno vitalizio, che viene a cessare, sarà corrisposto l'importo di due annualità dello stesso.

Il regolamento dell'opera di previdenza determinerà le modalità in base alle quali gli assegni agli orfani minorenni potranno essere trasformati in dotazioni di studio, da corrispondersi tra i 6 e i 18 anni di età.

## Titolo IV.

### Ricovero, educazione ed istruzione agli orfani degli impiegati dello Stato.

#### Art. 8.

Sulle disponibilità delle entrate, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell'art. 3 è destinata un'assegnazione annuale al ricovero, alla educazione e alla istruzione degli impiegati dello Stato. Tale assegnazione è erogata:

*a*) in concorsi annui a favore degli enti che provvedono con propri convitti alla educazione e alla istruzione di orfani di impiegati;

*b*) nel collocamento di orfani in altri convitti;

*c*) in borse di studio a favore degli orfani che meglio si distinguono per condotta e per profitto.

Il regolamento dell'opera di previdenza stabilirà le condizioni di base delle convenzioni con gli enti che assumono l'impegno della educazione e della istruzione degli orfani degli impiegati e le norme per il conferimento dei posti nei convitti.

#### Art. 9.

Hanno titolo per concorrere al beneficio dell'assistenza educativa ed istruttiva dell'opera tutti gli orfani degli impiegati morti in attività di servizio, con preferenza a favore degli impiegati morti senza diritto a pensione.

Con disposizioni speciali, da adottarsi a cura del consiglio di amministrazione, saranno istituiti a carico dell'opera, posti in convitti e borse di studio da assegnarsi esclusivamente ad orfani di impiegati morti in guerra.

#### Art. 10.

Mediante convenzioni tra l'opera e gli istituti che assumono l'impegno dell'educazione e dell'istruzione degli orfani degli impiegati dello Stato, sarà annualmente fissato un numero di posti a pagamento negli istituti medesimi, da conferirsi per concorso ai figli degli impiegati, in base a rette commisurate al puro rimborso della spesa, a carico delle rispettive famiglie. Il regolamento dell'opera determinerà le modalità dei concorsi.

#### Art. 11.

Nel caso di conferimento di posti gratuiti in convitti a carico dell'opera e a favore di orfani provveduti di pensione o di assegno vitalizio, la pensione o l'assegno vita-

lizio complessivo spettante agli orfani, con o senza madre, si riduce alla misura che spetta al residuo gruppo, deducendo l'orfano o gli orfani ammessi al detto beneficio.

La riduzione non si opera quando il gruppo risulta, per effetto della deduzione, di quattro e più orfani.

Le quote di pensione rappresentanti la riduzione suddetta sono versate dallo Stato all'opera di previdenza.

Art. 12.

L'opera di previdenza è autorizzata ad investire capitali di sua proprietà nelle spese per la costruzione e l'acquisto di edifici da mettersi a disposizione degli istituti che assumono l'impegno della educazione e dell'istruzione degli orfani degli impiegati, e a concedere mutui agli istituti stessi per provvedere alla costruzione o all'acquisto di edifici e all'impianto e arredamento di convitti aventi la detta destinazione.

Il regolamento dell'opera stabilirà le condizioini di base per le convenzioni da stipularsi con gli istituti.

TITOLO V.

**Sussidi.**

Art. 13.

Hanno titolo ad ottenere sussidi sui fondi dell'opera di previdenza, in circostanze di dimostrata situazione di bisogno, i superstiti degli impiegati, congiunti con i medesimi entro i gradi di parentela indicati all'art. 6 e, nel caso della vedova, anche se il matrimonio non sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio.

Possono ottenere sussidi dall'opera anche gli orfani nati da matrimonio contratto dal genitore dopo la cessazione dal servizio, i figli naturali e adottivi, gli orfani di impiegati dimissionari o destituiti.

Art. 14.

Concorrono a costituire il fondo annuo per i sussidi:

*a*) le assegnazioni a carico dei bilanci dei singoli ministeri, di cui alla lettera *b*) dell'art. 4;

*b*) le disponibilità dell'opera di previdenza dopo coperti gli impegni per gli assegni vitalizi e per il ricovero, l'educazione e l'istruzione degli orfani degli iscritti.

TITOLO VI.

**Disposizioni per la gestione dell'opera di previdenza.**

Art. 15.

Sono estese all'opera di previdenza: le attribuzioni della commissione parlamentare di vigilanza, della commissione tecnica e del consiglio permanente di amministrazione della cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, del ministero del tesoro e della Corte dei conti, nonchè le norme per l'investimento dei capitali, per la istruzione delle domande di assegno e per i ricorsi in sede contenziosa presso le sezioni unite della Corte dei conti, in vigore per gli altri istituti di previdenza amministrati dall'apposita direzione generale.

Art. 16.

Sono istituiti nel ruolo organico della carriera amministrativa del Ministero del tesoro due posti di direttore capo di divisione.

E' inoltre autorizzato l'aumento nel personale del Ministero del tesoro di 3 segretari, 4 ragionieri, 2 archivisti e 4 applicati da destinarsi alla direzione generale degli istituti di previdenza per il funzionamento dell'opera di previdenza.

Uno dei posti di direttore capo divisione sarà conferito fra i capi sezione amministrativi del Ministero del tesoro mediante concorso per titoli, dai quali risulti la specifica competenza tecnica dell'aspirante, in materia di previdenza. All'assunzione del restante personale sarà provveduto mediante concorso per titoli, con norme da stabilirsi con decreto del Ministero del tesoro.

La spesa complessiva di tutto il detto personale, sarà a carico dell'opera di previdenza.

Art. 17.

I bilanci preventivi dell'opera sono sottoposti all'approvazione del Ministero del tesoro; il riscontro della Corte dei conti sarà esercitato sui rendiconti consuntivi.

Art. 18.

L'ufficio tecnico seguirà il movimento statistico annuale degli iscritti e lo svolgimento degli oneri dell'ente, e provvederà ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico, ed alla eventuale revisione delle tabelle di determinazione degli impegni verso gli inscritti.

Art. 19.

Gli assegni, le borse di studio e i sussidi a carico dell'opera, non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.

Gli assegni vitalizi sono pagabili a rate mensili posticipate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del servizio dell'inscritto.

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'opera, e i documenti che le corredano, sono esenti dalla tassa di bollo.

TITOLO VII.

**Disposizioni transitorie.**

Art. 20.

Il contributo stabilito dall'art. 5 si applica a decorrere dal 1° ottobre 1919 e con tale data cessa la ritenuta sugli stipendi e sugli altri assegni al personale civile, istituita con l'art. 11 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

Il provento già accertato della ritenuta medesima, applicata agli stipendi e agli assegni del personale civile, sarà devoluto al patrimonio dell'opera di previdenza.

L'indennità di caro-viveri agli impiegati civili stabilita con decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, non è soggetta a decorrere dal 1° ottobre 1919 alla ritenuta di cui all'art. 5.

Art. 21.

Si considerano iscritti all'opera di previdenza gli impiegati civili di ruolo che erano in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente a tale data.

La concessione dei benefici di cui al titolo III avrà effetto a favore degli iscritti assunti in servizio fino al 30 settembre 1919.

Per gli impiegati, assunti in servizio dopo il 1° ottobre 1919, saranno emanate norme speciali coordinate con quelle, che, ai termini dell'art. 23 secondo comma, del decreto reale 23 ottobre 1919, n. 1970, saranno stabilite per il relativo trattamento di riposo.

I benefici di cui ai titoli IV e V si applicano anche ai superstiti di impiegati cessati dal servizio prima del 1° febbraio 1918.

Art. 22.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'assistenza dello Stato agli impiegati civili di ruolo e loro famiglie non aventi diritto a pensione sarà esplicata esclusivamente dall'opera di previdenza.

La cassa di sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, continuerà, in servizio di stralcio, ad adempiere alle sue finalità fino ad esaurimento dell'assistenza dovuta al personale non inscritto all'opera di previdenza.

Il fabbisogno annuo per gli oneri della cassa sovvenzioni sarà prelevato dai proventi di cui alla lettera *d*) dell'art. 4, prima che ne venga effettuato il versamento all'opera di previdenza.

Art. 23.

L'opera di previdenza potrà essere autorizzata dal Ministero del tesoro ad accettare la cessione delle attività e delle passività di istituti che provvedono all'assistenza agli orfani degli impiegati dello Stato, in quanto le loro finalità rientrino in quelle contemplate dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 24.

Con decreto reale sarà provveduto alla pubblicazione del regolamento per la esecuzione del presente decreto.

Art. 25.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Per opportuna norma, si porta a conoscenza delle dipendenti amministrazioni il sopra trascritto decreto, avvertendo:

*a*) che esso riguarda esclusivamente gli impiegati civili, e che pertanto per gli ufficiali nulla resta, per ora, innovato circa le ritenuta del 2 % di cui all'art. 11 del decreto luogotenziale 107 del 1° febbraio 1918 (circolare 76 del *giornale militare* 1918) da operarsi sullo stipendio nella attuale misura quale risulta dal n. 2 del § 10 della circolare 615 del 1919, nonchè su tutte le altre competenze loro spettanti, ivi compresa l'indennità caro-viveri;

*b*) che la nuova ritenuta del 0,70 per cento sugli stipendi degli impiegati civili fissata dall'art. 5 dovrà calcolarsi sullo intero stipendio lordo mensile, e che quella del 2 % colpisce pure al lordo, tutti gli altri assegni e competenze degli impiegati stessi, esclusa però l'indennità caro-viveri (art. 20) sulla quale dovrà pertanto applicarsi soltanto l'imposta di ricchezza mobile ed il contributo di guerra;

*c*) che decorrendo l'applicazione delle suddette disposizioni dal 1° ottobre 1919, i corpi, nel corrispondere lo stipendio del mese di maggio dovranno procedere alla regolarizzazione della eventuale differenza tra l'importo ritenuto per i mesi scorsi dall'ottobre 1919 in poi, e l'importo che si sarebbe dovuto ritenere in base alla nuova disposizione, tenendo presente per l'indennità caro-viveri l'esenzione della ritenuta a datare dal 1° ottobre stesso;

*d*) che per recente determinazione del ministro del tesoro tutte indistintamente le indennità, i soprassoldi, i compensi spettanti ai marescialli e ai militari di grado corrispondente — esclusi i marescialli dei carabinieri reali — saranno sottoposte alla ritenuta del 2 % la quale per altro non colpisce lo stipendio dei menzionati sottufficiali.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 268. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 389, che istituisce in ente morale l'oblazione di L. 100.000 fatta dal sig. ing. Lorenzo Allievi, Teresa Allievi in Pirovano, Alessandro e Laskar Zamfiresco della fu Enrichetta Allievi in Zamfiresco, a favore delle famiglie più bisognose dei militari di truppa del 13° reggimento artiglieria da campagna, e se ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 29 febbraio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 91, del 17 aprile 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la oblazione di L. 100.000 (centomila) nominali a favore delle famiglie più bisognose dei militari di truppa del 13° reggimento artiglieria da campagna, fatta dai signori ing. Lorenzo Allievi, Teresa Allievi in Pirovano, Alessandro e Laskar Zamfiresco della fu Enrichetta Allievi in Zamfiresco, giusta il desiderio espresso dal compianto fratello e zio maggior generale Cesare Allievi;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente disposizioni per la esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La oblazione di lire centomila fatta dai signori ing. Lorenzo Allievi, Teresa Allievi in Pirovani, Alessandro e Laskar Zamfiresco della fu Enrichetta Allievi in Zamfiresco, a favore della famiglie più bisognose dei militari di truppa del 13° reggimento artiglieria da campagna è costituita in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione; formato di n. 7 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

**Statuto organico della fondazione « Cesare Allievi » a favore del 13° regg. art. da campagna.**

Art. 1. — Avrà il nome di « fondazione Cesare Allievi » la donazione fatta a favore delle famiglie più bisognose dei militari di truppa del 13° reggimento artiglieria da campagna, dai signori ing. Lorenzo Allievi, Teresa Allievi in Pirovano, Alessandro e Laskar Zamfiresco della fu Enrichetta Allievi in Zamfiresco, giusta il desiderio espresso dal compianto fratello e zio maggior generale Cesare Allievi.

Art. 2. — L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale nominale di lire 100.000 (centomila) investito in cartelle del debito pubblico consolidato 5 %, intestate alla fondazione, aventi godimento dal 1° luglio 1920 e depositate alla cassa del reggimento.

Art. 3. — L'amministrazione della fondazione è affidata al consiglio d'amministrazione del reggimento predetto.

Art. 4. — Con la rendita annua del capitale suddetto saranno costituiti assegni da L. 100 a L. 300 ciascuno, da essere destinati alle famiglie più bisognose dei militari di truppa (soldati, appuntati, caporali e caporali maggiori) più meritevoli per eccellente condotta in servizio o per gli atti degni di encomio. S'intenderà che costituiscono famiglie agli effetti dell'assegnazione agli ascendenti, la coniuge, i figli, i fratelli minori e le sorelle nubili.

Qualora in un anno non venissero distribuiti tutti gli assegni disponibili, l'importo di quelli non distribuiti andrà in aumento degli assegni da elargire nell'anno seguente.

Art. 5. — La designazione dei militari da beneficare sarà fatta direttamente dai vari comandanti di batteria al consiglio di amministrazione del reggimento al quale spetterà la scelta definitiva.

Art. 6. — Le assegnazioni si eseguiranno nel giorno 2 luglio d'ogni anno, anniversario della morte del generale Allievi, con quella solennità e con quella modalità che si riterranno più convenienti e opportune, sia per onorare la memoria del defunto, sia per vivificare nei dipendenti le migliori virtù militari.

Tali assegnazioni potranno essere fatte anche ai militari congedati, purchè appartengono alla classe che precede quella sotto le armi al momento della distribuzione, e non siano già stati beneficati.

Art. 7. — Annualmente, avvenuta la distribuzione degli assegni il comando del reggimento trasmetterà il rendiconto della gestione al Ministero della guerra, e, se richiesto, anche al rappresentante legittimo degli eredi Allievi.

**Disposizione transitoria.**

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente si provvederà con le prime rendite.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 269. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - **R. decreto-legge n. 480, che regola lo stato giuridico ed economico del personale d'ordine delle amministrazioni militari provinciali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 marzo 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 101. del 29 aprile 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il Decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, modificato col Decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il personale d'ordine delle amministrazioni militari provinciali si suddivide nelle seguenti categorie e gradi:

*a*) archivisti delle amministrazioni militari dipendenti; applicati delle amministrazioni militari dipendenti;

*b*) primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari; ufficiali d'ordine dei magazzini militari;

*c*) primi assistenti del genio militare; assistenti del genio militare.

Art. 2.

La ripartizione per gradi del numero d'impiegati di ciascun ruolo, risultante dall'art. 57 del decreto-legge 21 novembre 1919, n. 2143, è stabilita come appresso:

| | |
|---|---|
| *a*) archivisti delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . | 796 |
| applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . | 1193 |
| Totale . . . | 1989 |
| *b*) primi ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . | 185 |
| ufficiali d'ordine dei magazzini militari . . . . . | 278 |
| Totale . . . | 463 |
| *c*) primi assistenti del genio militare . . . . . | 122 |
| assistenti del genio militare . . . . . | 182 |
| Totale . . . | 304 |

Art. 3.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici dei personali indicati nel precedente articolo saranno stabiliti in conformità della tabella annessa al Decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231, e realtiva al personale d'ordine delle amministrazioni centrali.

Ai detti personali sono inoltre applicabili tutte le disposizioni di indole generale e quelle speciali per il personale d'ordine delle amministrazioni centrali, di cui nel Decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, ed in quello succitato 27 novembre 1919, n. 2331.

Art. 4.

Nella prima applicazione del presente decreto sarà attribuito rispettivamente il grado di archivista, di primo ufficiale d'ordine dei magazzini militari e di primo assistente del genio militare a tutti quegli impiegati i quali, in base alla legge 18 giugno 1914, n. 551, fruivano, alla data del 1° dicembre 1919, dello stipendio di L. 2900 o superiore, non tenuto calcolo degli aumenti stabiliti col decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107 e col decreto-legge 19 giugno 1919, n. 973; e l'attribuzione di tale grado decorrerà dalla data in cui essi ebbero a conseguire il predetto stipendio di L. 2900.

Per coloro che fossero stati ammessi allo stipendio di L. 2900 o superiore all'atto della prima applicazione della legge 18 giugno 1914, n. 551, l'attribuzione del grado di archivista o corrispondente, sarà fatta decorrere dalla data del compimento del periodo di servizio civile, che, secondo la legge succitata, dava diritto allo stipendio di L. 2900.

Successivamente, e fin tanto che il numero dei funzionari per ciascun grado delle suindicate categorie di personale non sia stato ridotto al numero fissato dal precedente art. 2, ai posti che si renderanno vacanti nel ruolo sarà applicata la riduzione di un terzo prevista dall'art. 3 della legge 18 giugno 1914, n. 551.

Art. 5.

Con decreti del Ministero del tesoro saranno apportate allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1919-920, le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI BONOMI LUZZATTI.

N. 270. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 479, che modifica il § 311 del regolamento sul reclutamento del R. esercito 2 luglio 1890, n. 6952, relativamente alla indennità da corrispondersi al medico civile chiamato come perito sanitario innanzi ai consigli di leva.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 marzo 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 101, del 29 aprile 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il paragrafo 311 del regolamento sul reclutamento del R. esercito 2 luglio 1890 relativo alla indennità da corrispondersi al medico civile chiamato come perito sanitario innanzi ai consigli di leva;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la diaria stabilita dall'anzidetto paragrafo di regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Il § 311 del regolamento sul reclutamento viene sostituito col seguente:

« Al medico civile chiamato come perito innanzi ai Consigli di leva sarà corrisposta per ogni seduta ordinaria l'indennità di L. 20 e per ogni seduta straordinaria quella di L. 15.

Qualora poi per assistere alle sedute egli abbia dovuto trasferirsi in un Comune diverso da quello della sua ordinaria residenza, gli sarà inoltre accordato il rimborso delle spese di viaggio per il trasporto personale in 1ª classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Sulle vie ordinarie gli sarà corrisposta un'indennità di L. 1 per ogni chilometro di strada percorsa nell'andata e nel ritorno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

---

N. 271. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto che stabilisce l'organico dei sottufficiali del personale militare dei depositi cavalli stalloni.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per l'agricoltura;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

L'organico dei sottufficiali del personale militare dei depositi cavalli stalloni è stabilito come segue:

Marescialli maggiori, marescialli capi o marescialli, n. 40.

Sergenti maggiori o sergenti, n. 17.

I predetti ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI — FALCIONI.

N. 272. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **R .decreto-legge n. 506, che introduce maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-920.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 20 aprile 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 104, del 3 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convensione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI — I. BONOMI.

*Tabella* di maggiori assegnazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. n. 18 | — Ufficiali del R. esercito, ecc. | L. | 32.500.000 |
| Cap. n. 19 | — Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi) | » | 18.000.000 |
| Cap. n. 24 | — Assegni agli ufficiali in aspettativa, ecc. | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 27 | — Indennità eventuali, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 31 | — Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc. | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 32 | — Spese pel funzionamento delle scuole, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 34 | — Spese generali dei corpi, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 37 | — Corredo alle truppe, ecc. | » | 7.000.000 |
| Cap. n. 38 | — Pane e viveri alle truppe | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 40 | — Casermaggio e combustibile per le truppe | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 45-*bis* | (Di nuova istituzione). — Servizi automobilistici | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 47 | — Fitti d'immobili, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 60-*bis* | — Spese per la guerra | » | 167.000.000 |
| Cap. n. 60-*bis B* | — Spese per la gestione dell'ufficio centrale per le nuove Proivncie, ecc. | » | 30.000.000 |
| Cap. n. 60-*bis C* | — Spese per lavori urgenti di ricostituzione eseguiti dall'Amministrazione militare nelle terre liberate | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 60-*quater* | — Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni | » | 33.500.000 |
| | Totale | L. | 340.000.000 |

N. 273. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Decreto ministeriale riguardante la costituzione di 18 battaglioni mobili autonomi di carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 2 maggio 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO CON QUELLO DELL'INTERNO;

Visto l'articolo 7 del R. decreto 1802 in data 2 ottobre 1919;
Visto il R. decreto-legge n. 451 del 20 aprile 1920;

DECRETA:

Art. 1.

Sono istituiti 18 battaglioni mobili autonomi di carabinieri reali per concorrere con le legioni territoriali della stessa arma nei servizi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Qualora le esigenze lo richiedano, in taluno dei battaglioni una o più compagnie potranno essere costituite con militari dell'arma a cavallo.

I battaglioni mobili saranno formati in linea normale con carabinieri ausiliari, inquadrati da ufficiali, sottufficiali ed appuntati dell'arma dei carabinieri reali, ed avranno in aggregazione il numero di meccanici e conducenti necessari per gli automezzi assegnati in base alle tabelle di formazione.

Non si dovranno però oltrepassare gli organici previsti dai decreti di cui sopra.

Art. 2.

I battaglioni mobili saranno formati in linea normale con carabinieri ausiliari, nieri reali dal regolamento organico approvato con R. decreto 24 dicembre 1911 e, pur facendo parte integrale del presidio nel quale risiedono, sono esonerati, salvo eccezionalissimi casi, dal servizio di guardia (meno quello di guardia alla propria caserma), dall'accompagnamento di drappelli e dai vari servizi disarmati del presidio, nonchè dai distaccamenti.

Pei distaccamenti motivati da ragioni di pubblica sicurezza o di pubblica calamità, valgono, per quanto ha tratto alle richieste d'impiego, le norme di cui al successivo articolo 6.

Art. 3.

I battaglioni avranno la seguente dislocazione:

Torino 2 — Alessandria 1 — Genova 1 — Milano 2 — Verona 1 — Firenze 1 — Bologna 1 — Ancona 1 — Roma 3 — Napoli 2 — Bari 1 — Palermo 1 — Catania 1.

Art. 4.

Ciascun battaglione prenderà il nome della città nella quale ha sede. Se vi risiedono più battaglioni, al nome della città sarà fatto seguire il numero progressivo.

Art. 5.

I battaglioni mobili autonomi di carabinieri sono ripartiti come risulta dalla tabella di formazione allegata, in 4 compagnie, delle quali tre a piedi ed una ciclisti, nonchè una o due sezioni mitragliatrici. Hanno due sezioni mitragliatrici i battaglioni mobili Torino 1°, Milano 1°, Firenze, Roma 1°, 2° e 3° e Palermo.

Art. 6.

I militari dei battaglioni sono normalmente impiegati in reparti organici sempre al comando dei rispettivi ufficiali e graduati, coll'osservanza degli articoli 55 e 56 del regolamento organico per l'arma.

Per i servizi fuori del presidio i battaglioni non potranno essere impiegati se non previa richiesta dell'autorità politica al comando della legione interessata che si rivolgerà all'uopo al gruppo di legioni dal quale i battaglioni dipendono.

Per l'impiego dei battaglioni e dipendenti reparti nei servizi di pubblica sicurezza valgono le norme contenute nell'appendice al regolamento pel servizio territoriale, in quanto non siano contrari alle presenti.

Art. 7.

Le norme particolari per l'esecuzione del servizio, per l'ammissione, l'impiego e la dipendenza, saranno determinate dal comando generale dell'arma mediante istruzioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 maggio 1920. BONOMI NITTI.

## TABELLA di formazione dei vari reparti costituenti un Battaglione Mobile di Carabinieri Reali.

| UFFICIALI | | | | PERSONALE DI TRUPPA | | | | | | | | MEZZI DI TRASPORTO (1) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten. Colonnelli o Maggiori Comandanti | Capitani comandanti di compagnia | Aiutanti Magg. (Tenenti) | Subalterni | Marescialli d'alloggio maggiori | Marescialli capi e d'alloggio | BRIGADIERI a piedi | BRIGADIERI a cavallo (scudieri) | Vicebrigadieri | Appuntati | CARABINIERI effettivi od ausiliari a piedi | CARABINIERI a cavallo | autocarri | motocarrozzette | carrette | quadrupedi da tiro | quadrupedi da salma |
| Compagnia ciclisti (su due plotoni). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 3 | — | 5 | 4 | 88 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | | | | | | | 103 | | | | | | | | | |
| Compagnia a piedi (su quattro plotoni). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | 1 | — | 2 | 2 | 5 | 4 | — | 9 | 8 | 176 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | | | | | | | 204 | | | | | | | | | |
| Sezione mitragliatrici. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 2 | 2 | 16 | — | — | — | 1 | 1 | 4 |
| 1 | | | | | | | 21 | | | | | | | | | |
| Stato Maggiore del battaglione. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | — |
| 2 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |
| Battaglione (su 3 compagnie a piedi, 1 compagnia ciclisti, 1 sezione mitragliatrici). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 18 | 16 | 1 | 34 | 31 | 634 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 15 | | | | | | | 743 | | | | | | | | | |
| Battaglione (su 3 compagnie a piedi, 1 compagnia ciclisti, 2 sezioni mitragliatrici). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | 19 | 16 | 1 | 36 | 33 | 650 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 16 | | | | | | | 764 | | | | | | | | | |

(1) e relativi conducenti e meccanici.

N. 274. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. **Invio di militari in missione all'estero.** — (Divisione stato maggiore). — 2 maggio 1920.

Per la necessaria economia del bilancio, e per coordinare la nostra attività politica all'estero, ogni missione fuori dei confini del Regno dovrà essere preventivamente autorizzata dalla presidenza del Consiglio.

Perciò, ufficiali e militari di truppa del R. esercito, in servizio attivo (compresi i richiamati dal congedo) o appartenenti a classi sotto le armi, non potranno essere incaricati di alcuna missione all'estero se non su espressa disposizione o preventiva autorizzazione di questo Ministero (divisione stato maggiore), che provvederà alle occorrenti pratiche presso la presidenza del Consiglio.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 275. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 532, che autorizza a trattenere in servizio i militari delle classi 1898, 1899 e 1900.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 maggio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 107, del 6 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 del Nostro decreto, da convertire in legge, del 20 aprile 1920, n. 452;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico

Per le esigenze del passaggio graduale alle ferme stabilite dal Nostro decreto 20 aprile 1920, n. 452, i militari di 1ª categoria che si trovino o che verranno alle armi, delle classi 1898, 1899 e 1900, non vincolati a ferma speciale, continueranno a prestare servizio fino al giorno che sarà determinato d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno in cui entra in vigore il Nostro decreto del 20 aprile 1920, n. 452.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — I. BONOMI.

---

N. 276. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione ai prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi.** (Ufficio automobilistico). — 5 maggio 1920.

A datare dal 3 corrente mese i prezzi dei carburanti, lubrificanti, carburo di calcio e relativi imballaggi sono i seguenti:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Benzina pesante tipo autocarri nuda . . | a | L. 375.— | al quintale | |
| Benzina leggera tipo aviazione nuda . . | » | » 425.— | » | » |
| Petrolio nudo . . . . . | » | » 211.25 | » | » |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Olio denso | » | » | 5.— | al chilogramma (peso lordo essendovi compreso anche l'imballaggio |
| Olio extradenso | » | » | 5.— | |
| Olio semidenso | » | » | 4.80 | |
| Olio fluido | » | » | 4.60 | |
| Grasso consistente | » | » | 4.50 | |
| Carburo di calcio | » | » | 2.50 | al chilogramma (peso netto ed imballaggio gratis) |
| Bidoni cilindrici da litri 17 a 18 | » | » | 12.— | l'uno |
| Bidoni cilindrici da litri 35 | » | » | 20.— | » |
| Cassette di legno con due latte | » | » | 19.30 | » |
| Latta isolata | » | » | 7.65 | » |
| Cassette di legno isolate | » | » | 4.— | » |
| Fusti in ferro per benzina | » | » | 5.— | al chilogramma |

Dalla suddetta data rimangono abrogate le circolari n. 202 e 226 del 2 e 15 aprile 1920.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 277. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tassa di bollo su quietanze rilasciate da sottufficiali.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 5 maggio 1920.

Il Ministero delle finanze ha fatto ora conoscere che le quietanze rilasciate dai marescialli dei tre gradi, dai maestri d'arme e dai capi maniscalchi, sia per i loro stipendi, sia per ogni altro assegno, soprassoldo, indennità, compenso, ecc., dovranno essere assoggettate alle normali tasse di bollo come quelle rilasciate dagli ufficiali e funzionari dello Stato (tariffa riportata nella circolare 796 del 1915, tenuto conto del raddoppiamento della tassa di cent. 5, circolare 721 del 1918).

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 278. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 5 maggio 1920.

Si avvertono le autorità militari che è stato istituito il sottoindicato comando di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Legione Treviso — Tenenza di Montebelluna.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 279. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Assicurazione obbligatoria degli operai borghesi straordinari contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.** — (Direzione generale artiglieria). — 5 maggio 1920.

Il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214 relativo *all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro* è applicabile agli operai straordinari dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Le direzioni e gli stabilimenti ,pertanto, si atterranno alle istruzioni contenute nella circolare emanata dal Ministero per l'industria e commercio, qui appresso riportata:

## Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

### Istruzioni per i datori di lavoro.

*Col 1° gennaio* 1920 è entrato in vigore il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, pel quale sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro *gli operai di ambo i sessi*, i quali siano occupati alle dipendenze altrui, e siano retribuiti con salario a tempo od a cottimo, e così pure gli *impiegati e commessi privati di ambo i sessi*, i quali godano complessivamente una retribuzione mensile non superiore a L. 350.

Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione soltanto coloro che non hanno compiuto il 15° anno e coloro che hanno superato il 65° anno di età, i lavoranti a domicilio e gli addetti ai servizi domestici, i lavoratori *fissi* alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, degli enti morali, delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie Secondarie o tramvie soggette alla legge sull'equo trattamento.

I contributi da versare alle casse di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria *sono per metà a carico del datore di lavoro* (industriali, commercianti, proprietari di fondi, affittuari, mezzadri, appaltatori, ecc.) *e per metà a carico dell'operaio*, impiegato o commesso, e sono stabiliti nella misura seguente:

| Operai, Impiegati e Commessi con retribuzione giornaliera o ragguagliata a giorno | CONTRIBUTI | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GIORNALIERO | | | SETTIMANALE | | | QUINDICINALE | | |
| | a carico | | | a carico | | | a carico | | |
| | del datore di lavoro | dell'assicurato | Totale | del datore di lavoro | dell'assicurato | Totale | del datore di lavoro | dell'assicurato | Totale |
| 1°) Fino a L. 4 . . . . . | cent. 3 | cent. 3 | cent. 6 | cent. 17 1/2 | cent. 17 1/2 | cent. 35 | cent. 35 | cent. 35 | cent. 70 |
| 2°) Oltre L. 4 fino a L. 8 | cent. 6 | cent. 6 | cent. 12 | cent. 35 | cent. 35 | cent. 70 | cent. 70 | cent. 70 | L. 1.40 |
| 3°) Oltre L. 8 . . . . . | cent. 9 | cent. 9 | cent. 18 | cent. 52 1/2 | cent. 52 1/2 | L. 1.05 | L. 1.05 | L. 1.05 | L. 2.10 |

Nel salario e nella retribuzione sono comprese le *indennità caro-viveri*.

Nei riguardi della fissazione della categoria di salario, per le retribuzioni a cottimo, sarà tenuto conto della media dei guadagni quindicinali o mensili.

I contributi non sono dovuti per le giornate festive non lavorative.

*Responsabile del regolare versamento dei contributi* è sempre il *datore di lavoro*, il quale, ove non provveda al versamento stesso per intero non più tardi del giorno in cui ha luogo il pagamento dei salari o stipendi, è *punito con una multa pari al doppio dei contributi non versati, multa che può arrivare ad un massimo di lire diecimila* (articolo 46 R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2214).

Agli assicurati che rimarranno disoccupati verranno corrisposti, per ogni giornata non festiva, dalle casse di assicurazione i seguenti sussidi giornalieri:

*Per gli operai, impiegati e commessi con retribuzione giornaliera o ragguagliata a giorno:*

| | Sussidio |
|---|---|
| *a*) Fino a L. 4 . . . . . | L. 1,25 |
| *b*) Oltre L. 4 fino a L. 8 . . . . . | » 2,50 |
| *c*) Oltre L. 8 . . . . . | » 3,75 |

**Norme per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.**

*Fino a nuovo avviso*, i datori di lavoro dovranno, per il versamento dei contributi relativi agli operai, impiegati e commessi dipendenti, osservare le norme seguenti:

1° Eseguire, dal 1° *gennaio* 1920, sui salari degli operai, impiegati e commessi dipendenti, le ritenute corrispondenti alle quote di contributo per la assicurazione, risultanti come dal quadro riportato a pagina precedente;

2° Tener nota, nei libri o fogli di paga, delle ritenute fatte a carico degli operai, impiegati e commessi dipendenti;

3° Effettuare, per lo meno una volta al mese, incominciando *non oltre il* 31 *gennaio* 1920, i versamenti, con vaglia postale o bancario emesso a favore del *Cassiere della Sede della Banca d'Italia* del capoluogo della Provincia, *e inviato in busta diretta alla Giunta Provinciale per il collocamento e la disoccupazione*, residente nello stesso capoluogo della Provincia.

I vaglia potranno essere complessivi per tutti gli operai, impiegati e commessi dipendenti, e rappresenteranno l'importo complessivo dei contributi versati per conto dei medesimi comprendendo tanto la quota di contributo a carico dei datori di lavoro, quanto quella a carico degli assicurati.

Nel tagliando del vaglia postale o in un foglio allegato ad esso o al vaglia bancario dovrà essere indicato il numero dei contributi versati, distinti secondo le tre categorie di retribuzione, e cioè:

1. Con retribuzione giornaliera sino a L. 4:
   assicurati N. . . . . per giorni . . . . . L. . . . . .
2. Con retribuzione giornaliera oltre L. 4 sino a L. 8:
   assicurati N. . . . . per giorni . . . . . L. . . . . .
3. Con retribuzione giornaliera oltre L. 8:
   assicurati N. . . . . per giorni . . . . . L. . . . . .

Totale . . . L. . . . . .

Le buste dirette dai datori di lavoro alle « Giunte Provinciali del collocamento e della disoccupazione » hanno corso *in franchigia postale*, purchè non siano imbucate, ma consegnate aperte ed a mano agli uffici postali, e portino, dal lato dell'indirizzo, l'indicazione della ditta speditrice e la seguente dicitura: *Franchigia postale (paragrafo 27 Bollettino n. 3 parte seconda — Ministero poste e telegrafi del 21 gennaio* 1919).

Se i datori di lavoro adopereranno pei versamenti vaglia postali, le tasse del vaglia saranno detratte dall'importo complessivo.

4° Non appena saranno approntate e poste in vendita, al prezzo di centesimi quindici ciascuna, le *tessere speciali per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria*, i datori di lavoro dovranno acquistarne una per ogni operaio, impiegato o commesso dipendente, ed indicare, su ciascuna tessera, i versamenti effettuati in precedenza a favore del titolare della medesima.

*E' di capitale interesse che, da parte dei datori di lavoro, sia data esecuzione al nuovo Decreto, e che sia effettuato il regolare versamento dei contributi, poichè agli operai, impiegati o commessi privati, che rimarranno in avvenire disoccupati, non potrà essere corrisposto il sussidio di disoccupazione, se non comproveranno la loro iscrizione all'assicurazione obbligatoria.*

---

I versamenti relativi ai mesi dal gennaio all'aprile saranno effettuati con la massima sollecitudine; le ritenute corrispondenti alle quote dovute dagli operai saranno eseguite in occasione della più prossima paga.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

N. 280. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di « perfezionamento ».** — (Divisione stato maggiore). — 5 maggio 1920.

A maggior chiarimento delle disposizioni contenute nella circolare n. 177 del *giornale militare* corrente anno, si comunica che agli ufficiali dell'arma di fanteria ammessi ai prossimi corsi di « perfezionamento » aventi diritto a razioni foraggio, è fatto divieto, per ragioni di eguaglianza e per difficoltà d'ordine vario di condurre con loro il cavallo di cui fossero eventualmente provvisti.

A tali ufficiali è fatta però facoltà di lasciare presso i rispettivi corpi il proprio cavallo per la durata dei suddetti corsi.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 281. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di « perfezionamento » e di « applicazione ».** (Divisione stato maggiore). — 5 maggio 1920.

Con riferimento alle circolari n. 219 e 220 del *giornale militare* c. a., i corpi o comandi che hanno in custodia i libretti personali degli ufficiali ammessi ai prossimi corsi di « perfezionamento » e di « applicazione » provvederanno perchè tali documenti siano trasmessi con la maggior possibile sollecitudine agli istituti militari ai quali detti ufficiali sono stati comandati.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 282. — SERVIZIO SANITARIO. — **Accertamenti sanitari riflettenti i militari affetti da tubercolosi.** — (Direzione generale sanità militare). — 5 maggio 1920.

Nell'intento di sistemare, nel più breve tempo possibile, la posizione dei militari affetti da tubercolosi, a parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circ. 415 *giornale militare* 1918, pag. 796, questo Ministero dispose che le pratiche medico legali dei militari affetti da tubercolosi polmonare debbano svolgersi, non appena accertata la diagnosi della malattia, negli stabilimenti, presso i quali trovansi ricoverati (reparti di accertamento diagnostico, ospedali militari principali, ecc.).

A tal uopo i direttori di sanità disporranno che per i militari, di cui trattasi, attualmente ricoverati, gli atti di rassegna siano senz'altro eseguiti con le norme dettate dalla circ. 66 *giornale militare* 1917; e che, appena eseguita la rassegna, il collegio medico più vicino proceda subito alla visita collegiale per l'assegnazione della categoria di pensione.

Circa la dipendenza da causa di servizio, qualora non esista il precesso verbale, i direttori di ospedali precederanno alla compilazione della dichiarazione di cui all'art. 12 Decreto luogotenenziale 1274 del 1918.

E' intendimento di questo Ministero che le pratiche circa i militari tubercolosi, che si trovino degenti, alla data della presente circolare, negli stabilimenti sanitari, abbiano il loro completo sviluppo non più tardi del 10 giugno venturo, e che per i militari nuovi ricoverati le pratiche si svolgano con le rapide modalità anzicennate, per modo che il loro trasferimento negli ospedali di cura antitubercolari avvenga solo quando la riforma sia stata già pronunziata.

Per quanto poi riguarda i militari affetti da tubercolosi extrapolmonare, qualunque sia il luogo di cura, dove essi si trovino attualmente ricoverati, il Ministero avverte che, qualora raggiungano gli estremi per la riforma, lo svolgimento delle pratiche dovrà essere compiuto con la stessa sollecitudine.

*Il Ministro* I. BONOMI.

N. 283. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **Pagamento delle indennità di congedamento e di vestiario agli ufficiali delle categorie in congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 maggio 1920.

Agli ufficiali delle categorie in congedo, inviati in licenza temporanea o in congedo temporaneo per effetto della circolare di questo Ministero (direzione generale personale ufficiali) 31 marzo 1920 n. 270, possono essere corrisposte senz'altro le indennità di congedamento e di vestiario, di cui alla circolare 113-1919.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 284. — TRASPORTI. — **Viaggi delle parenti-domestiche.** — (Direzione trasporti). — 5 maggio 1920.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio movimento e traffico) ritenendo necessario che tutte le amministrazioni di Stato adottino un'unica formula per la dichiarazione da apporre alle tessere di riconoscimento per le parenti-domestiche, l'ha stabilita nei termini seguenti:

« Si dichiara che la titolare della presente tessera disimpegna presso la famiglia del . . . . . *vere e proprie mansioni di persona di servizio*, che è convivente ed a carico di lui e che nè essa nè altra persona di servizio figura iscritta nel libretto di famiglia del predetto . . . . . (impiegato o sottufficiale) ».

Nel caso, invece, di impiegati celibi o vedovi senza prole, la dichiarazione da praticarsi a tergo delle tessere di riconoscimento delle parenti-domestiche dovrà essere redatta nei seguenti termini:

« Si dichiara che la titolare della presente tessera di riconoscimento disimpegna presso il . . . . . vere e proprie mansioni di persona di servizio, che è convivente ed a carico del predetto . . . . . chè figura iscritta nel di lui stato di famiglia e che in questo non è compresa nessun'altra persona di servizio ».

Conseguentemente si interessano i comandi di corpo e capi d'ufficio che, quando si valgono della concessione di cui alle disposizioni n. 6 e 7 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito — fascicolo 18, modificate dalla circolare n. 203 *giornale militare* 1919 — a compilare — previ i dovuti accertamenti, le tessere di riconoscimento — per le domestiche-parenti dei propri dipendenti — in conformità delle prescrizioni contenute dal n. 2 delle menzionate disposizioni, ma con la dichiarazione a tergo di essa conforme a quella sopra trascritta.

Si dispone, da ultimo, che, a ridurre il carteggio e per sollecitare la vidimazione delle tessere, questa venga, senz'altro, richiesta da ogni singola amministrazione alla prefata direzione generale. In tal caso si intende modificata la citata circolare.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 285. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Compenso manutenzione ferratura quadrupedi.** — (Ispettorato ippico). — 6 maggio 1920.

Tenuto conto degli aumenti verificatisi nel prezzo di alcune materie prime occorrenti alla ferratura dei quadrupedi, questo Ministero determina che, a decorrere dal 1° maggio 1920, siano corrisposti ai maniscalchi i compensi fissati con la circolare 627 del *giornale militare* 1918.

Resta pertanto abrogata la circolare 407 del *giornale militare* 1919.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 286. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). 6 maggio 1920.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti variazioni avvenute nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI.

Legione Torino — Compagnia di Aosta.
Legione Chieti — Compagnia di Cittaducale.
Legione Firenze — Compagnia di S. Miniato.

COMANDI SOPPRESSI.

Legione Firenze — Tenenza di S. Miniato.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 287. — CAVALLI. — **Cavalli di agevolezza per gli ufficiali.** (Ispettorato ippico). — 6 maggio 1920.

A chiarimento del quarto comma del n. 5 della circolare 263 del *giornale militare* c. a., si avverte che gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, o in posizione ausiliaria speciale, e gli ufficiali dispensati dal servizio attivo permanente ai sensi del 2° comma dell'art. 10 del decreto 453 sono esonerati dall'obbligo di restituire il cavallo di agevolezza — purchè estinguano il relativo debito di rimonta — quando si tratti di cavalli prelevati dai corpi anteriormente al 1° novembre 1918. Invece i cavalli di agevolezza prelevati posteriormente alla data anzidetta dovranno sempre essere restituiti anche se l'ufficiale abbia estinto il debito.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 288. — RECLUTAMENTO. — **Norme per la prima applicazione del R. decreto 20 aprile 1920 n. 452, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 maggio 1920.

Coll'8 maggio 1920 entra in vigore il Regio decreto legge 20 aprile 1920, n. 452 che apporta modificazioni al T. U. delle leggi sul reclutamento approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

Per la prima applicazione di tale decreto legge questo Ministero dispone quanto segue, riservandosi di emanare, prima dell'apertura della leva sulla classe 1901, quelle ulteriori norme che si riterranno necessarie specialmente per quanto riguarda i titoli di riduzione di ferma:

ABOLIZIONE DELL'ESTRAZIONE A SORTE.

1. — Sono abolite tutte le disposizioni relative all'estrazione a sorte.

2. — Sulla scheda personale di ciascun inscritto deve essere apposto il numero d'ordine della lista di leva della classe di nascita ed eventualmente anche quello di capolista delle leve successive.

3. — La verificazione definitiva delle liste di leva, anzichè eseguirsi prima delle operazioni di visita ed arruolamento di ciascun mandamento, dovrà aver luogo all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il controllo tra le liste di leva della prefettura o sotto prefettura e quelle tenute dai comuni.

## ESAME PERSONALE E ARRUOLAMENTO NELLA CATEGORIA UNICA.

4. — Tutti coloro che sono riconosciuti idonei al servizio militare dopo il 7 maggio 1920 debbono essere arruolati nel R. esercito senza distinzione di categoria.

Coloro fra essi che all'apertura della leva cui concorrono per ragione di età o successivamente, se arruolati, si trovino in una delle condizioni di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452, hanno diritto di ottenere la riduzione della ferma a 3 mesi. La dichiarazione di tale diritto spetta in primo grado al consiglio di leva ed in secondo grado al Ministero della guerra a senso dell'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497.

5. — La formula da adottarsi dal consiglio di leva in caso di arruolamento e da apporsi sulla scheda personale e sulla lista di leva è la seguente:

« *Abile, arruolato* (aggiungere, se del caso: « *Ha diritto alla riduzione di ferma per il titolo di....., art....., n..... del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452* »; oppure « *Respinta la domanda di riduzione di ferma* »).

6. — Per tutti indistintamente gli inscritti arruolati gli ufficiali delegati in prima debbono compilare il foglio matricolare mod. 59.

La formula da apporsi sul foglio stesso è la seguente:

« *Soldato di levá, classe* (anno di nascita), *distretto* ..... ».

Per coloro per i quali sia stato riconosciuto il diritto alla riduzione di ferma deve aggiungersi la seguente variazione:

« *Ammesso alla ferma di tre mesi* ». Identica annotazione deve essere apposta anche sul foglio provvisorio di congedo illimitato.

7. — I comandi dei distretti militari sulla scorta dei fogli matricolari redatti dall'ufficiale delegato in prima compileranno il ruolo matricolare modello 57-A, che dovrà servire come ruolo unico per tutti i militari arruolati. S'intende che, non dovendosi più fare i passaggi di milizia, in attesa di una prossima ristampa del modello stesso non dovrà tenersi alcun conto delle annotazioni relative ai detti passaggi.

8. — I militari di 2ª e di 3ª categoria si intendono tutti trasferiti nella categoria unica stabilita dal decreto legge 20 aprile 1920, n. 452, senza che occorra apporre sui ruoli alcuna variazione matricolare a loro riguardo.

## DESTINAZIONE A SERVIZI SEDENTARI.

9. — Gli inscritti che, trascorso il periodo massimo di rivedibilità, risultino ancora di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili, non debbono essere riformati ma arruolati con destinazione a servizi sedentari.

Lo stesso trattamento deve farsi a coloro che, per essersi presentati al consiglio di leva dopo trascorso un biennio dalla leva di nascita, non possono per ragione di età più essere mandati rivedibili ad altra leva.

10. — I consigli di leva debbono tenere ben presente che la disposizione di cui al 1º comma del precedente numero non abolisce il rimando per rivedibilità a leva successiva per coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 58 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497. Perciò nel caso in cui ricorra l'applicazione del detto articolo essi debbono attenersi alle norme consuete stabilite dal regolamento sul reclutamento.

11. — Solo allo scadere del periodo normale di rivedibilità il consiglio di leva dovrà emettere una delle seguenti decisioni definitive:

*a*) per coloro che abbiano raggiunto la piena idoneità al servizio militare: « *Abile, arruolato* (aggiungere se del caso la variazione relativa alla domanda di riduzione di ferma, v. n. 5 della presente circolare) »;

*b*) per coloro che risultino trovarsi tuttora nelle condizioni per le quali erano stati rimandati: « *Abile, arruolato con destinazione a servizi sedentari per trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 5 del decreto 452 del 20 aprile 1920* »;

*c*) per coloro i quali per nuove infermità o per aggravamento di quelle precedentemente esistenti risultino in modo permanente inabili a qualsiasi servizio militare: « *Riformato per* (indicare l'imperfezione od infermità ed il relativo articolo di legge o dell'elenco) ».

12. — Debbono inoltre essere assegnati a servizi sedentari coloro che siano riconosciuti trovarsi in una delle condizioni fisiche indicate nell'apposito elenco di cui alla lettera *b*) dell'art. 5 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452.

In attesa della pubblicazione di tale elenco dovrà applicarsi l'allegato B al decreto luogotenenziale n. 1156 del 22 luglio 1917 e dovranno seguirsi le norme indicate nell'allegato stesso e nel n. 8 della circolare 73 del 18 febbraio 1918.

13. — Gli arruolati in applicazione dei nn. 9, 10, 11 e 12 della presente circolare saranno per ora lasciati in congedo illimitato.

## RIDUZIONE DI FERMA E CONGEDI ANTICIPATI.

14. — Per la prova dei titoli che, a norma degli art. 8 e 9 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452, danno diritto alla riduzione di ferma debbono usarsi, fino a nuova disposizione, gli stessi documenti che erano prescritti per la prova degli analoghi titoli all'assegnazione in 3ª od in 2ª categoria. Detti documenti sono quelli specificati nelle sottoindicate caselle della tabella inserta nelle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titoli previsti nell'art. | 8 | del | R. | D. | n. | 452 | | | | | |
| » | 1 | » | » | » | » | – Tabella | per | 3ª | categ. – | Casella | 1 |
| » | 2 | » | » | » | » | – | » | » | » | » | 3 |
| » | 3 | » | » | » | » | – | » | » | » | » | 5 |
| » | 4 | » | » | » | » | – | » | » | » | » | 7 (con aggiunta del certificato di nascita del fratello che per età segue immediatamente il primogenito). |
| » | 5 | » | » | » | » | – | » | » | » | » | 9 |
| » | 6 | » | » | » | » | – | » | » | » | » | 11 |
| » | 7 | » | » | » | » | – | » | » | » | » | 13 (con aggiunta del certificato di nascita del fratello che per età segue immediatamente il primogenito). |
| » | 8 | » | » | » | » | – | » | » | » | » | 14 |
| » | 9 | » | » | » | » | – | » | » | » | » | 15 |

Titoli previsti nell'art. 9 del R. D. n. 452

comma *a*) – Tabella per 2ª categ., caselle n. 9, 10, 11 a seconda dei casi

» *b*) – » » » » n. 8.

15. — Non sono indispensabili le copie dei fogli matricolari per dimostrare l'esistenza delle condizioni definite dall'art. 9 (comma *a*) e *b*) ed ultimo capoverso) del R. decreto 452, in persona dei fratelli degli inscritti, essendo all'uopo sufficienti precise dichiarazioni dei competenti comandi di corpo o di distretto, ovvero anche, nei casi previsti dal comma *b*), attestazioni del Ministero del tesoro (Ufficio assistenza militare e pensioni di guerra) da cui risulti la avvenuta liquidazione di pensione.

16. — A datare dal giorno 8 maggio 1920, qualora durante la prestazione del servizio alle armi, un militare venga a trovarsi in taluna delle condizioni previste negli articoli 8 e 9 del R. decreto n. 452, potrà subito chiedere al proprio consiglio di leva la riduzione della ferma a mente dell'articolo 7 del decreto stesso, producendo i documenti indicati nei precedenti numeri.

I prefetti e sottoprefetti avranno cura che su tali richieste i consigli di leva si pronuncino senza ritardo, comunicando poi d'urgenza ai competenti comandi di corpo le relative decisioni, che dovranno essere registrate nei modi consueti.

I comandi di corpo disporranno per l'invio degli interessati in congedo illimitato, purchè beninteso questi abbiano già prestato un periodo di servizio non minore di tre mesi ovvero al compimento di tale periodo.

Uguale comunicazione sarà fatta dai prefetti e sottoprefetti ai sindaci dei comuni cui appartengono i militari interessati, per le occorrenti annotazioni sulle rispettive liste di leva.

17. — Tutti i titoli di assegnazione e passaggio in 2ª e 3ª categoria già perfetti prima del giorno 8 maggio 1920, devono essere fatti valere nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sul reclutamento e dalle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907. Dovendo però essere trasferti alla categoria unica anche i militari attualmente ascritti alla 2ª e 3ª categoria, i consigli di leva, riconosciuta la sussistenza del titolo, pronuncieranno la seguente decisione:

« Riconosciuto il titolo alla (2ª o 3ª) categoria preesistente all'8 maggio 1920 ».

La partecipazione di tale decisione alle autorità militari dovrà essere fatta nei modi consueti colla trasmissione, a seconda dei casi, dei mod. 15 e 15-bis opportunamente modificati.

Non appena ricevuta tale partecipazione l'autorità militare disporrà nel seguente modo:

*a*) nei casi in cui sia stato riconosciuto titolo alla 2ª categoria, se il militare non è ancora alle armi, dovrà essere lasciato per ora in congedo illimitato; se invece trovasi già incorporato ed abbia compiuto sei mesi di servizio alle armi, dovrà subito essere congedato, altrimenti al compimento dei sei mesi;

*b*) nei casi in cui sia stato riconosciuto titolo alla 3ª categoria, se il militare non è ancora alle armi dovrà essere lasciato in congedo illimitato; se invece trovasi già incorporato dovrà essere immediatamente inviato in congedo.

18. — I militari delle classi attualmente alle armi i quali, a datare dal giorno 8 maggio 1920 e durante la leva sulla classe 1900, vengano a trovarsi nelle condizioni per cui avrebbero avuto diritto all'assegnazione o al passaggio alla 2ª e 3ª categoria per taluno dei titoli di esenzione previsti dal testo unico del 1911, e non riprodotti negli articoli 8 e 9 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452, potranno, previo l'accertamento della esistenza del titolo da parte dei consigli di leva, ottenere con procedura identica a quella indicata nel numero precedente l'invio in congedo per anticipazione, purchè abbiano già prestato o appena abbiano compiuto 6 mesi di servizio alle armi se aventi titolo alla 2ª categoria e 3 mesi se aventi titolo alla 3ª categoria.

19. — Nel caso che, per qualsiasi ragione, il consiglio di leva non possa subito essere convocato, i prefetti e sottoprefetti avranno cura di esaminare i documenti prodotti, e, ove da questi risulti provata l'esistenza del titolo sia alla riduzione di ferma che al congedo anticipato, ne informeranno d'urgenza i comandi dei corpi cui appartengono i militari interessati. Appena ricevuta tale comunicazione i comandi provvederanno per l'invio dei detti militari in licenza in attesa di congedo, purchè abbiano già prestato il periodo minimo di servizio che è indicato, a seconda dei casi, nei precedenti numeri.

20. — Gli inscritti ed i militari che si ritenessero gravati dalle decisioni dei consigli di leva in merito a richiesta di riduzone di ferma, o di congedo anticipato a senso dei numeri precedenti, potranno, per il tramite del rispettivo prefetto o sottoprefetto e con le modalità stabilite nel capo XII della istruzione permanente per le operazioni della leva, ricorrere al Ministero della guerra, il quale, udita la commissione istituita a mente dell'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento (R. D. 24 dicembre 1911, n. 1497), pronuncierà la propria decisione.

21. —Nei riguardi degli *ufficiali di complemento* i quali, per modificazioni sopraggiunte nello stato di famiglia dopo la loro nomina ad ufficiali e mentre sono in servizio alle armi, siano venuti a tutto il 7 maggio a trovarsi nelle condizioni dell'abrogato art. 73, ultimo capoverso del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, e per quelli che, dal giorno 8 maggio in poi, vengano a trovarsi nelle condizioni previste negli articoli 8 e 9 del R. decreto 452 del 20 aprile 1920, i consigli di leva si limiteranno ad accertare l'esistenza del titolo informandone quindi, qualora questo venga riconosciuto, il Ministero della guerra agli effetti dell'eventuale riduzione degli obblighi di servizio.

22. — Dovendo i militari attualmente ascritti alla 2ª o alla 3ª categoria essere tutti trasferiti alla categoria unica stabilita dal decreto stesso, si rende superflua la trasmissione periodica, da parte degli uffici di leva, dell'elenco nominativo degli inscritti che ottennero l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria revocabile per mancanza dell'atto

di decesso di un fratello morto in guerra, trasmissione ordinata con disposizione contenuta nella circolare n. 629 del 1915, ripetuta nelle successive circolari di chiamata alla leva.

23. — Per l'accertamento dell'esistenza del diritto alla riduzione della ferma od all'invio in congedo per anticipazione dei rivedibili, rimandati per legale motivo, omessi, renitenti, disertori, ecc., dovranno applicarsi le disposizioni sancite dal regolamento sul reclutamento e dalle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907.

## AGGIUNZIONE SULLE LISTE DI LEVA PER ACQUISTO DI CITTADINANZA.

24. — In applicazione dell'art. 3 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452, coloro che in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge n. 555 del 13 giugno 1912 acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana dopo la chiamata della leva della loro classe di nascita, debbono essere aggiunti sulle liste di leva, salvo che abbiano già compiuto il 39° anno di età.

A tale scopo gli ufficiali di stato civile, appena effettuata la inscrizione nei registri di cittadinanza, o quando altrimenti loro consti che siasi verificato alcuno dei casi di acquisto o riacquisto di cittadinanza a senso della legge predetta, devono darne immediato avviso al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

I prefetti o sottoprefetti, non appena ricevute tali comunicazioni, provvederanno perchè coloro cui esse si riferiscono vengano subito aggiunti sulle liste della leva in corso, fatta eccezione per coloro per i quali l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza italiana avvenga per assunzione di un impiego nello Stato, nel qual caso i prefetti o sottoprefetti dovranno limitarsi a trasmettere un particolareggiato rapporto al Ministero della guerra che si riserva di provvedere in merito all'aggiunzione.

25. — Il consiglio di leva, adunato, ove occorra, in seduta straordinaria procederà all'esame personale degli inscritti di cui al numero precedente e, se idonei, al loro arruolamento. Gli arruolati, se la classe sulle cui liste di leva sono stati aggiunti non è ancora stata chiamata alle armi, saranno inviati in congedo illimitato provvisorio per presentarsi alle armi insieme colla chiamata della classe stessa.

In caso contrario essi saranno avviati isolatamente alle armi mediante precetto personale entro un congruo termine da stabilirsi dal comando del distretto militare. In qualunque tempo si effettui l'arruolamento e l'incorporazione, essi dovranno essere inscritti sui ruoli matricolari dell'anno di nascita.

Anche se presentatisi isolatamente, essi debbono compiere tutta la ferma di leva, a meno che nel frattempo la loro classe di nascita venga prosciolta definitivamente dal servizio, nel qual caso essi dovranno essere inviati in congedo assoluto.

Per l'eventuale diritto alla riduzione della ferma od all'invio in congedo anticipato a senso degli art. 8 e 9 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452 e delle disposizioni contenute nella presente circolare, essi possono fare valere tutti i titoli esistenti alla data di apertura della loro leva di nascita o sorti successivamente.

## VOLONTARI DI UN ANNO.

26. — Le pratiche in corso per l'ammissione al volontariato di un anno che alla data dell'8 maggio 1920 non siano state completate con la firma innanzi al consiglio d'amministrazione del relativo atto di arruolamento (paragrafo 750 del regolamento sul reclutamento) non debbono avere corso ulteriore, ancorchè sia stata già versata la tassa. In tal senso gli interessati potranno inoltrare al Ministero della guerra, divisione 2ª truppa, domanda di restituzione della tassa stessa.

I comandi di distretto e di corpo debbono subito inviare al Ministero i modelli 28 con le relative quietanze di tesoreria per tutti i militari di truppa stati definitivamente ammessi in tempo utile al volontariato di un anno.

## SURROGAZIONI DI FRATELLO.

27. — Le surrogazioni tra fratelli, state riaperte con la circolare del 10 febbraio scorso, n. 45111, non possono più essere effettuate dopo l'8 maggio 1920. E' quindi nulla qualsiasi surrogazione avvenuta dopo tale termine.

In osservanza al disposto del paragrafo 292 del regolamento sul reclutamento debbono essere subito rimessi al Ministero (divisione 2ª truppa) gli atti relativi alle surrogazioni di fratello che hanno avuto luogo dal 10 febbraio all'8 maggio.

ABOLIZIONE DELLA FERMA DI 5 ANNI.

28. — A senso degli art. 11 e 17 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452, la ferma di 5 anni è abolita ed i personali che, a norma degli art. 115 e 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento, dovevano contrarre la ferma di 5 anni assumono invece quella di 3 anni.

I militari però attualmente vincolati alla ferma di 5 anni sono tenuti a compierla, ma quelli di essi che hanno prestato tre anni di servizio, possono essere ammessi alla prima rafferma triennale con premio che decorrerà per tutti gli effetti dal giorno in cui sarà stata concessa. Lo stesso trattamento sarà fatto a coloro che compiano tre anni di servizio dopo il 7 maggio 1920.

A tale effetto ciascun corpo avrà cura di informare subito tutti i militari, i quali si trovino in condizione di poter aspirare all'ammissione alla prima rafferma triennale con premio ed abbiano compiuto tre anni di servizio, che potranno far domanda per l'ammissione alla rafferma stessa.

Tali domande avranno corso per via gerarchica nei modi consueti, tenute presenti le modalità stabilite dal capo XV della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Con le stesse modalità si procederà per i militari i quali verranno successivamente a compiere tre anni di servizio.

La formula da inscriversi a matricola sarà la seguente: « Tale ammesso alla prima rafferma triennale con premio, rimanendo prosciolto dalla ferma di cinque anni - art. 11 e 17 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452 ».

TRASFERIMENTO ALLA CLASSE DI NASCITA.

29. — In applicazione dell'art. 4 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452, a datare dall'8 maggio 1920 tutti i militari tanto delle classi in congedo quanto di quelle alle armi sono trasferiti alla classe del rispettivo anno di nascita.

Peraltro nessuna variazione sarà per ora apportata nei ruoli matricolari.

Per ciò che concerne gli obblighi di servizio alle armi dei militari di 1ª categoria delle classi 1898, 1899 e 1900, il R. decreto 3 maggio corrente, n. 532 ha disposto, in applicazione dell'art. 19 del decreto-legge sopracitato, che essi siano trattenuti alle armi sino al giorno che verrà stabilito dal ministro della guerra.

MODELLI.

30. — Finchè non sarà provveduto alla ristampa dei modelli prescritti, in modo da renderli conformi alle nuove disposizioni, tanto le autorità prefettizie come quelle militari dovranno fare uso degli attuali modelli, previ opportuni adattamenti.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 17ª, anno 1920, circolare n. 207.

A pag. 231, art. 34, riga terza, *invece di*: « 18°, 22°, 30° e 34° anno di servizio », *leggasi*: « 18°, 22°, 26°, 30° e 34° anno di servizio ».

Dispensa 17ª, anno 1920, circolare n. 220.

A pag. 256, *invece di*: Fillorano Giuseppe, *leggasi*: Filloramo Giuseppe.

Dispensa 18ª, anno 1920, circolare n. 231.

A pag. 289, n. 14, prima riga, *invece di*: « 25 settembre — 5 ottobre 1920 », *leggasi*: « 25 settembre — 15 ottobre 1920 ».



Prezzo della presente dispensa L. 0.80

(1939) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — 1920 — 15 Maggio

N. 289 - 15 aprile 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 497, che dichiara cessato lo stato di guerra pei territori della Venezia Tridentina e per i comuni dei circondari di Pieve di Cadore e di Tolmezzo . . . . *Pag.* 410

» 290 - 26 aprile 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — Decreto ministeriale col quale si proroga al 30 giugno 1920 il decreto per le indennità speciali per i servizi di presidio . . . . . *Pag.* 410

» 291 - 10 maggio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Passaporti pel rimpatrio di coloro che intendono beneficiare dell'amnistia e dell'indulto concessi con R. decreto 2 settembre 1919 n. 1502 . . . . . *Pag.* 411

» 292 - 14 maggio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso per l'abilitazione alla nomina di capo-armaiuolo reggimentale . . . . . *Pag.* 412

» 293 - 14 maggio 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Riassunzione di piloti di aeroplano già rinviati ai corpi di provenienza . . . . . *Pag.* 412

» 294 - 14 maggio 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per la compilazione delle domande di aspettativa speciale . . . . . *Pag.* 413

» 295 - 14 maggio 1920. — TRASPORTI. — Trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione dei militari diretti all'estero, o oltremare e che ne ritornano. *Pag.* 413

» 296 - 15 maggio 1920. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Capitolati d'oneri per la fornitura foraggi e paglia pei quadrupedi e paglia da casermaggio. — (Pubblicazioni n. 204 e 205) . . . . . *Pag.* 414

» 297 - 15 maggio 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Permanenza massima alle armi dei sottufficiali . . . . . *Pag.* 414

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 415

CIRCOLARE N. 289. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 497, che dichiara cessato lo stato di guerra pei territori della Venezia Tridentina e per i comuni dei circondari di Pieve di Cadore e di Tolmezzo.** — (Divisione stato maggiore). — 15 aprile 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 105, del 4 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il codice penale del R. esercito approvato con R. decreto 28 novembre 1869;
Visto il nostro decreto 703 del 22 maggio 1915, col quale alcuni territori di alcune provincie del Regno sono considerati in stato di guerra;
Visto il Nostro decreto 1804 del 6 ottobre 1919, che approva il trattamento concluso fra l'Italia e l'Austria, sottoscritto a S. Germano;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con i ministri per l'interno e degli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto cessano dall'esser dichiarati in istato di guerra i territori della Venezia Tridentina, nonchè i comuni dei circondari di Pieve di Cadore e di Tolmezzo.

Art. 2.

Nei territori predetti permane il divieto di trasporto delle salme.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — I. BONOMI.

---

N. 290. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale col quale si proroga al 30 giugno 1920 il decreto per le indennità speciali per i servizi di presidio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 26 aprile 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 31 marzo 1920 n. 350 per la quale il limite per l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920 è prorogato fino a quando gli stati medesimi siano approvati per legge;
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1920 che ha stabilito le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° gennaio al 31 marzo 1920 registrato alla Corte dei conti addì 1° aprile 1920, reg. 166 guerra, pag. n. 102.

DETERMINA:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 1° marzo 1920 che ha stabilito le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° gennaio al 31 marzo 1920, è prorogato a tutto il 30 giugno 1920 con le aggiunte di cui appresso:

Art. 2.

Nell'allegato II è aggiunto il seguente comma:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 18 bis | Mantova Direzione artiglieria | Ufficiali che si recano al forte Pietole | 3 | — | — | — | A |

Art. 3.

Nell'allegato III è aggiunto il seguente comma:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VII | 32 bis | Pesaro 2° regg. artiglieria campagna | del materiale consegnato dall'Austria tedesca situato nelle tettoie della piazza d'armi . . . . . | 1 | A |

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 hanno effetto dal 1° aprile 1920.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1920.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 291. — DISPOSIZIONI VARIE. **Passaporti pel rimpatrio di coloro che intendono beneficiare dell'amnistia e dell'indulto concessi con R. decreto 2 settembre 1919 n. 1502.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 maggio 1920.

Questo Ministero ritiene opportuno di portare a conoscenza delle autorità interessate il seguente decreto in data 13 aprile 1920, emanato dal ministro degli affari esteri e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 102, del 30 aprile 1920:

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto luogotenenziale 23 luglio 1916 n. 865, che approva le norme per l'entrata e l'uscita dal Regno;
Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917 n. 433;
Di concerto coi ministri dell'interno e della guerra;

DECRETA:

Art. 1.

I RR. agenti diplomatici e consolari, nonchè i funzionari all'estero all'uopo autorizzati, potranno rilasciare passaporti per rimpatrio a coloro che debbono recarsi nel Regno per beneficiare dell'amnistia e dell'indulto concessi dal R. decreto n. 1502, in data del 2 settembre 1919.

Art. 2.

Pel rilascio dei passaporti di cui sopra non occorrerà il preventivo *nulla osta* delle RR. autorità del Regno.

Art. 3.

I passaporti pel rimpatrio sono soggetti alle stesse tasse stabilite pel rilascio dei passaporti per l'estero.

Per il ministro: SFORZA

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 292. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso per l'abilitazione alla nomina di capo-armaiuolo reggimentale.** — (Direzione generale artiglieria). — 14 maggio 1920.

Il Ministero determina di istituire presso le fabbriche d'armi di Terni e di Brescia un nuovo corso di abilitazione alla nomina di capo-armaiuolo reggimentale. Il detto corso si inizierà il 1º luglio p. v. ed avrà la durata di sei mesi, compreso il tempo occorrente per gli esami.

Per l'ammissione al corso si osserveranno le stesse norme contenute nella circolare n. 594 del *giornale militare* del 1919, avvertendo però che anche i sottufficiali d'armamento dovranno eseguire un lavoro di saggio.

Le domande, accompagnate dalla copia del foglio matricolare, e del mod. *F* pei sottufficiali, unitamente al verbale relativo al risultato della prova, dovranno pervenire a questo Ministero entro il 10 giugno p. v.

Ad ovviare inconvenienti ed inutile carteggio verificatisi nel corso in via di svolgimento, si ritiene opportuno avvertire:

che i lavori di saggio dovranno eseguirsi *esclusivamente* presso gli stabilimenti di artiglieria viciniori (fabbriche d'armi, officine ed arsenali di costruzione, laboratori pirotecnici e di precisione). Per le isole, potranno essere fatti presso le direzioni di artiglieria R. E. di Maddalena e di Messina;

che l'invio degli aspiranti, alle fabbriche d'armi, per prendere parte al corso, dovrà aver luogo soltanto dopo ottenuta l'autorizzazione di questo Ministero;

che i militari in congedo da inviarsi alle fabbriche d'armi dovranno prima essere riammessi in servizio e provvisti degli oggetti di vestizione.

Si raccomanda vivamente ai comandanti di corpo, di deposito e di distretto di disporre per la maggiore diffusione della presente circolare e di provvedere che tutte le pratiche siano svolte per tempo, in maniera che le fabbriche d'armi possano conoscere, qualche giorno prima dell'inizio del corso stesso, il numero degli allievi ammessi onde provvedere per l'accasermamento, per la mensa sottufficiali, ecc.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

---

N. 293. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Riassunzione di piloti di aeroplano già rinviati ai corpi di provenienza.** — (Ispettorato aeronautica militare). — 14 maggio 1920.

I sottonotati piloti di aeroplano (ufficiali e truppa) tutt'ora in servizio, riconosciuti riammissibili nell'arma aeronautica a mente della circolare n. 156 *giornale militare* c. a., si presenteranno al deposito aviatori (Torino) per essere sottoposti all'esame del gabinetto di psicofisiologia.

I corpi interessati disporranno subito per l'avviamento a Torino dei militari stessi, considerando gli ufficiali «in servizio isolato» e i militari di truppa «aggregati» al deposito aviatori, fino ad accertamenti espletati. Quelli che non saranno riconosciuti idonei verranno rinviati ai corpi di provenienza, mentre gli idonei saranno destinati ai raggruppamenti, e considerati:

*a*) per gli ufficiali — assegnati all'arma aeronautica;

*b*) i militari di truppa — passati effettivi all'arma aeronautica.

Le date di passaggio, per le necessarie variazioni matricolari, saranno comunicate a cura del deposito aviatori ai singoli corpi interessati.

Tenente S. A. P. Arnaldo Inbelli, deposito 2 reggimento bersaglieri, Roma.
» complemento Emilio Pittarelli, sezione commissariato divisione militare Chieti.
» S. A. P. Fernando Giori, comando aviatori, Roma.
» S. A. P. Gaetano Nunziante, comando aviatori, Roma.
» S. A. P. Antonio Palpacelli, deposito aviatori, Torino.

Capitano S. A. P. Raul Bambini, Ministero guerra (direzione trasporti - sezione personale), Roma.

Tenente complemento Giacomo Visceglia, comando zona Gorizia (stato maggiore), Gorizia.

Tenente complemento Luigi Marchesi, divisione militare territoriale Alessandria.

Capitano S. A. P. Francesco Ferri, direzione generale aeronautica, Roma.

» Alfredo Mangiarotti, reparto prigionieri guerra, Genova.

Soldato 1900 Giuseppe Tagliaferri, deposito aviatori Torino.

» 1900 Antonio Unitelli, comando aviazione Tripolitania (Tripoli).

» 1899 Emilio Santacroce, 1 reggimento genio zappatori (30ª compagnia), Albania.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 294. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme per la compilazione delle domande di aspettativa speciale.** — (Direzione generale personale ufficiali). 14 maggio 1920.

Con circolare n. 162 del *giornale militare* c. a., questo Ministero ha ripristinato la facoltà di chiedere l'aspettativa per motivi speciali.

Siccome tale forma di allontanamento degli ufficiali delle varie armi è indipendente dalle disposizioni che riguardano l'esodo definitivo, o quelle chè precedono il definitivo, e quindi non sempre rispondente ad esuberanze numeriche nelle varie categorie di ufficiali, è necessario che la eventuale concessione di tale aspettativa sia preceduta dalla sicurezza che essa non pregiudichi le esigenze del servizio.

A tale scopo pertanto, il Ministero dispone che nell'annotare le domande suddette, le autorità militari interessate, oltre ai pareri tecnici e disciplinari che crederanno del caso, *dovranno dichiarare in modo esplicito* se è necessario o no, la preventiva sostituzione del richiedente.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 295. — TRASPORTI. — **Trasporti sulle ferrovie e sulle linee di navigazione dei militari diretti all'estero, o oltremare e che ne ritornano.** — (Direzione trasporti). — 14 maggio 1920.

A complemento delle disposizioni impartite con la circolare n. 655 e con quella n. 631, entrambe inserte nel *giornale militare* 1919, al capo VIII di quest'ultima circolare vanno aggiunte le seguenti disposizioni, dettate dalla necessità di ovviare ad alcuni inconvenienti verificatisi nei viaggi di militari diretti all'estero od oltremare:

*a*) ai militari che, per ragioni di servizio per licenza illimitata o per riespatrio debbano recarsi all'estero od oltremare, vanno forniti, dagli enti dai quali dipendono, i fondi (nonchè le richieste mod. *B* se si percorrono linee sulle quali i militari hanno diritto a riduzione di tariffa) anche pel viaggio dalla stazione di confine o porto d'imbarco al luogo di arrivo, avuto presente che — di regola — sulle ferrovie estere i militari debbono pagare le tariffe del pubblico; analogamente dicasi per quelli provenienti dall'estero o da oltremare;

*b*) le disposizioni di cui alla lettera *a*), in quanto applicabili, valgono anche pei militari avviati in licenza ordinaria, nel senso che, quand'anche le spese di viaggio oltre il confine, facciano carico al militare, l'ente che gli accorda la licenza dovrà assicurarsi che non gli manchino i mezzi per l'acquisto del biglietto di viaggio, cosa tanto più necessaria ora, che stanno per sopprimersi gli uffici militari delle stazioni di Modane e Ventimiglia che potevano all'evenienza sovvenire i militari in transito;

*c*) l'ente che rilascia i documenti di viaggio ai militari che si recano all'estero deve curare che questi, all'atto di lasciare il corpo, reparto o ufficio a cui appartengono, siano muniti del prescritto passaporto ad evitarne il rinvio al corpo;

*d*) i reparti o drappelli *inquadrati* debbono essere provvisti di documenti contabili, vettovagliamento e fondi necessari e sufficienti per tutto il tempo in cui si prevede possa durare il viaggio, tenuto conto — se lo si ravvisi del caso — dei possibili ritardi per cause impreviste.

Si interessano, poi, tutte le autorità militari ad attenersi rigosamente alle disposizioni emanate con la precitata circolare ad evitare gli inconvenienti, di vario ordine, cui l'inosservanza loro ha dato luogo, segnatamente per quanto riguarda l'acquisto obbligatorio dei biglietti da parte dei militari nella quasi totalità dei viaggi che debbono compiere sulle ferrovie dello Stato, su quelle concesse all'industria privata e sulle linee navigazione.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 296. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Capitolati d'oneri per la fornitura foraggi e paglia pei quadrupedi e paglia da casermaggio.** — (Pubblicazioni n. 204 e 205). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 maggio 1920.

Sono stati pubblicati i capitolati d'oneri per la fornitura (per corpo d'armata) del foraggio e della paglia da lettiera ai quadrupedi del R. esercito e della paglia per il casermaggio militare. (Pubblicazione n. 204).

Con tale pubblicazione rimangono abrogati quelli dell'agosto 1910.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1.40.

Sono stati inoltre pubblicati i capitoli d'oneri analoghi per fornitura presidiaria. (Pubblicazione n. 205).

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,50.

Ogni comando o direzione di commissariato richiederà all'ufficio d'amministrazione di personali militari varii (reparto pubblicazioni) il numero di esemplari strettamente necessario delle suddette pubblicazioni.

Per gli appalti da indirsi per il servizio dell'esercizio 1920-21, i capitolati saranno trasmessi ai comandi e direzioni per cura del Ministero.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 297. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Permanenza massima alle armi dei sottufficiali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 maggio 1920.

A chiarimento delle disposizioni date con la precedente circolare n. 261, si avverte che i 35 anni di servizio stabiliti come permanenza massima dei sottufficiali alle armi dal R. decreto 16 ottobre 1910 n. 1986, devono essere calcolati in base al servizio effettivamente prestato e senza tener conto degli aumenti che possano eventualmente spettare ai sottufficiali, agli effetti della pensione, per campagne di guerra, servizi coloniali, ecc.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

# ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 18ª, anno 1920, circolare n. 231.

A pag. 288, n. 7, 3ª riga: *dopo la parola*: « Tripolitania », *aggiungere*: « Cirenaica ».

Dispensa 21ª, anno 1920, circolare n. 262.

A pag. 373, nono comma, *dopo le parole*: « 100 % », *aggiungere*: « e di altrettanto sono aumentati i relativi diritti fissi ».

Decimo comma, *sostituirlo* col seguente: I diritti accessori di qualsiasi genere sono aumentati del 180 %.

Undecimo comma: *alla parola*: « fisso » *sostituire*: « speciale ».

Dispensa 22ª, anno 1920, circolare n. 273.

A pag. 395, art. 2, s'intenda soppressa la prima riga e sostituita dalla seguente: « I battaglioni mobili hanno le stesse prerogative stabilite per l'arma dei carabi- ».

Prezzo della presente dispensa L. 0.20

(2008) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

Biblioteca Militare ROMA



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1920 — 21 Maggio

N. 298 - **14 dicembre 1919.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 2469, che determina le attribuzioni dell'Associazione Italiana della Croce Rossa in tempo di guerra ed in tempo di pace . . . *Pag.* 418

» 299 - **14 dicembre 1919.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto-legge n. 2470, che considera temporaneamente militari gli inscritti nei ruoli del personale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, chiamati in servizio d'ordine dell'autorità militare . . . . . *Pag.* 420

» 300 - **11 marzo 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 391, che istituisce in ente morale, a favore del 25° reggimento fanteria, il capitale nominale di L. 10.000 già esistente presso il comando del precitato reggimento, e se ne approva lo Statuto organico . . . . . *Pag.* 421

» 301 - **29 aprile 1920.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 556, che abroga le disposizioni dei decreti luogotenenziali concedenti indennità di fuori residenza e di alloggio ad alcune categorie di ufficiali, sottufficiali e musicanti . . . . . *Pag.* 423

» 302 - **2 maggio 1920.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 555, che a titolo di riconoscenza nazionale concede al generale di esercito Armando Diaz, sua vita durante, lo stipendio e gli assegni di cui attualmente è provvisto . . . . . *Pag.* 424

» 303 - **10 maggio 1920.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Regolamento per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915 n. 719, modificato con R. decreto 14 dicembre 1919 n. 2470, col quale gli inscritti nel personale della Croce Rossa Italiana, chiamati in servizio d'ordine dall'autorità militare, sono dichiarati militari e, come tali, soggetti alla disciplina militare . . . . *Pag.* 424

» 304 - **13 maggio 1920.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Regio decreto n. 607, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno . . . . . *Pag.* 429

» 305 - **16 maggio 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rendiconti delle anticipazioni a carico dei capitoli di bilancio relativi all'esercizio 1919-1920 . . . . . *Pag.* 440

» 306 - **19 maggio 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sugli stipendi per cessioni . . . . . *Pag.* 440

» 307 - **19 maggio 1920.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . *Pag.* 440

» 308 - **19 maggio 1920.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Provvedimenti per il personale operaio . . . . . *Pag.* 441

» 309 - **19 maggio 1920.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti, reclutati durante la guerra *Pag.* 443

» 310 - **19 maggio 1920.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti, reclutati durante la guerra . *Pag.* 446

» 311 - **19 maggio 1920.** — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione di ufficiali inferiori in S. A. P. al corso piloti d'aeroplano (circolare 155 *giornale militare* c. a.) . . . . *Pag.* 448

N. 312 - 19 maggio 1920. — SERVIZIO AERONAUTICO — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ammissione al corso piloti d'areoplano . *Pag.* 449
» 313 - 19 maggio 1920. - RECLUTAMENTO. - Proroga di termini per l'applicazione del R. decreto di amnistia ed indulto 2 settembre 1919 n. 1502 *Pag.* 450
» 314 - 19 maggio 1920. - TRASPORTI. — Viaggi dei militari italiani sulle ferrovie inglesi . . . . . *Pag.* 451
» 315 - 20 maggio 1920. - RECLUTAMENTO. — Obblighi di servizio dei militari di truppa arruolati in leve successive a quella della classe di nascita *Pag.* 451
» 316 - 20 maggio 1920. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riassoldamenti e riassunzioni in servizio in base al R. decreto 20 aprile 1920 n. 452 . . . . . *Pag.* 451
AVVISO . . . . . *Pag.* 452
ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 454

CIRCOLARE N. 298. ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. decreto-legge n. 2469, che determina le attribuzioni dell'Associazione Italiana della Croce Rossa in tempo di guerra ed in tempo di pace.** — (Divisione stato maggiore). — 14 dicembre 1919. — (Gazzetta ufficiale n. 3, del 5 gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª) portante provvedimenti relativi all'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R .decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª parte supplementare) che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, che approva lo statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1102, col quale gli inscritti nel personale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa sono dichiarati soggetti alla disciplina militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

In caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, l'Associazione Italiana della Croce Rossa, nei territori dichiarati in stato di guerra, dedica le proprie energie e la propria attività allo sgombero dei malati e feriti a mezzo di sezioni automobili, treni ospedali, posti di soccorso nelle stazioni ferroviarie, navi ospedali, ambulanze fluviali e lagunari e relative stazioni. Allestisce anche, per i bisogni di guerra, ospedali chirurgici mobili ed altre formazioni sanitarie specializzate mobili, come ambulanze radiologiche, sezioni di disinfezioni, bagni e docce mobili, reparti odontoiatrici, con materiale e personale proprio.

L'Associazione suddetta esplica altresì la sua opera a mezzo di unità sanitarie territoriali, in relazione con le risorse di uomini e di materiale di cui può disporre, preventivamente accertate e stabilite.

Per i servizi di rifornimento delle suaccennate unità territoriali e mobili, l'Associazione istituisce, proporzionandoli al numero ed alla efficienza delle unità stesse, magazzini di rifornimento, depositi di personale, autoparchi e simili.

Art. 2.

Le unità mobili dell'Associazione Italiana della Croce Rossa impiantate per i servizi di guerra sono poste alla dipendenza gerarchica ed amministrativa delle autorità sanitarie militari, per il loro utile impiego. Presso il competente organo dell'esercito mobilitato è istituita una « Delegazione della C. R. I. presso il R. esercito », incaricata di tenere in efficienza di mezzi le unità suddette, provvedendo ai bisogni che le vengono segnalati dalle autorità militari.

Per le unità territoriali dell'Associazione, impiantate in tempo di guerra, è assegnato presso ogni direzione di sanità di corpo d'armata territoriale, alle dipendenze del direttore di sanità, un ispettore sanitario dell'Associazione, il quale risponde del funzionamento e della gestione tecnica ed amministrativa delle unità istituite nella giurisdizione del corpo d'armata.

Art. 3.

Il materiale sanitario della C. R. I. dovrà essere sottoposto per la approvazione alla commissione speciale presso l'ispettorato della Sanità militare.

Art. 4.

In tempo di guerra l'Associazione Italiana della Croce Rossa provvede al servizio dei prigionieri di guerra, secondo la convenzione internazionale di Ginevra, messa in vigore nel Regno con regio decreto 9 settembre 1907, n. 545.

Art. 5.

Oltre che al soccorso dei malati e feriti in guerra, suo scopo principale, l'Associazione, in tempo di pace, estende la propria attività a recare soccorso in caso di pubbliche calamità ed a svolgere fra le popolazioni opera continuativa di educazione igienica e di assistenza sanitaria, in armonia con l'azione delle autorità direttive dello Stato.

Essa esercita, in ogni caso, tutte le forme di collettiva solidarietà umana consigliate dalle necessità della salute pubblica.

Art. 6.

Con decreto del ministro della guerra sarà fissato il numero massimo di aventi obblighi militari, che potranno essere inscritti nei ruoli mobili e territoriali dell'Associazione in relazione ai bisogni dei suoi servizi. Il decreto stesso stabilirà i limiti e le norme per tali inscrizioni.

Il personale avente obblighi militari, per il quale sia stata concessa o stabilita l'inscrizione nella Croce Rossa, non potrà essere tolto, anche in tempo di guerra, all'Associazione, per tutta la durata della ferma, salvi sempre i casi previsti dagli articoli 50 e 52 del vigente Regolamento sul reclutamento del personale stesso, approvato con decreto luogotenenziale 5 marzo 1916.

Art. 7.

Le infermiere volontarie dell'Associazione Italiana della Croce Rossa saranno chiamate a prestare servizio in tutte le unità mobili e territoriali, nelle quali occorra l'opera delle infermiere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SECHI.

N. 299. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. **R. decreto-legge n. 2470, che considera temporaneamente militari gli inscritti nei ruoli del personale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, chiamati in servizio d'ordine dell'autorità militare.** (Divisione stato maggiore). — 11 dicembre 1919. (Gazzetta ufficiale n. 3, del 5 gennaio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge, approvato col R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Vista la legge 2 luglio 1886, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª), portante provvedimenti relativi all'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª parte supplementare), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, che approva lo statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento sulle dispense delle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi e si trovano in condizioni speciali, approvato col R. decreto 13 aprile 1911, n. 374;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162, è sostituito il seguente:

« Gli inscritti al personale dei ruoli mobili e territoriali del tempo di guerra e del tempo di pace dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, chiamati in servizio d'ordine dell'autorità militare, sono considerati temporaneamente militari e soggetti, in ragione del grado, cui a norma dei regolamenti si trovano equiparati, alla disciplina militare, sia nei rapporti fra loro, sia reciprocamente nei rapporti con i militari del R. esercito e della R. marina.

Ai mancanti alle chiamate vengono applicate in tempo di pace le disposizioni disciplinari stabilite nei regolamenti dell'Associazione e in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito o dell'armata le disposizioni penali sancite per i militari del R. esercito e della R. marina ».

Art. 2.

All'art. 3 del R. decreto 2 maggio 1915, n. 719, modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162 è sostituito il seguente:

« Il governo del Re è autorizzato a riconoscere i gradi che il personale riveste nell'Associazione, al momento della chiamata in servizio d'ordine dell'autorità militare.

Un apposito regolamento della Croce Rossa, approvato dai ministri della guerra e della marina stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SACHI.

---

N. 300. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 391, che istituisce in ente morale, a favore del 25° reggimento fanteria, il capitale nominale di lire 10.000 già esistente presso il comando del precitato reggimento, e se ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 11 marzo 1920. (Gazzetta ufficiale n. 91, del 17 aprile 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la proposta del colonnello comandante il 25° reggimento fanteria circa la destinazione della somma di L. 8500 (ottomila cinquecento), costituita durante il periodo aprile 1918-gennaio 1920 presso il comando del reggimento medesimo, e risultante formata:

*a*) da rimanenza utili dello spaccio cooperativo reggimentale;

*b*) da premi percepiti per armi e materiali catturati al nemico in combattimento;

*c*) da oblazioni volontarie degli ufficiali del corpo stesso,

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente disposizioni per la esecuzione di detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Con detta somma di L. 8500, già esistente presso il comando del 25° reggimento fanteria ed impiegata in una cartella del 6° prestito nazionale del valore nominale di L. 10.000, viene eretto un ente morale con il nome di « Fondazione Piave Lisser giugno-novembre 1918 », sottoposto alla vigilanza del ministro della guerra ed a favore del reggimento sunmenzionato.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di n. 6 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALBRICCI.

**Statuto organico della « fondazione Piave Lisser giugno-novembre 1918 ».**

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Piave Lisser giugno-novembre 1918 » la fondazione istituita a favore del 25° reggimento fanteria, ed a ricordo delle gloriose azioni cui prese parte il reggimento medesimo durante la guerra italo-austriaca del 1915-1918, specialmente nel periodo di tempo sopra indicato.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita del capitale nominale di L. 10.000 — investito in una cartella del VI prestito nazionale — consolidato 5 %, intestata alla « Fondazione Piave Lisser giugno-novembre 1918 », e depositata nella cassa di riserva del corpo.

Art. 3.

L'amministrazione del fondo è affidata al comandante del 25° reggimento fanteria.

Art. 4.

La rendita annuale dell'ente sarà erogata nel modo seguente:

*a*) un unico premio a favore di un militare di truppa del reggimento che durante l'anno si sia distinto sugli altri per atti di valore;

*b*) vari premi a militari di truppa del reggimento, da disputarsi in speciali apposite gare militari da stabilirsi di volta in volta dal comandante del reggimento, allo scopo di tenere sempre alto lo spirito di corpo e le gloriose tradizioni del 25° reggimento fanteria.

Detti premi non potranno essere inferiori a L. 50, nè superiori a L. 200.

Art. 5.

Le gare e le assegnazioni di premi, di cui all'art. 4, avranno luogo il giorno della festa del reggimento. L'aggiudicazione dei premi sarà fatta dal comandante del reggimento, sentiti gli ufficiali superiori del corpo presenti. I nomi dei premiati saranno pubblicati all'ordine del giorno con speciale menzione alla fondazione, di cui al presente statuto.

Art. 6.

Annualmente, avvenuta l'assegnazione dei premi, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

**Disposizione transitoria.**

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente, si provvederà con le prime rendite di esso.

*Il Ministro* — ALBRICCI.

N. 301. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 556, che abroga le disposizioni dei decreti luogotenenziali concedenti indennità di fuori residenza e di alloggio ad alcune categorie di ufficiali, sottufficiali e musicanti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 aprile 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 111, dell'11 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, riguardanti indennità a sottufficiali richiamati dal congedo (1), prorogati per la durata della guerra con decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1886 (2), e sino a tre mesi dopo la conclusione della pace con decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 871 (3);

Visto il decreto luogotenenziale 16 luglio 1916, n. 893, riguardante la concessione di un'indennità giornaliera d'alloggio agli ufficiali che per servizio debbono rimanere fuori della loro residenza (4), prorogato sino a tre mesi dopo la conclusione della pace con lo stesso decreto n. 871 di cui sopra;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1020 riguardante indennità ad ufficiali richiamati dal congedo e a sottufficiali di carriera e musicanti, destinati a prestar servizio fuori della propria residenza (5), prorogato sino a tre mesi dopo la conclusione della pace con lo stesso decreto n. 871 di cui sopra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

Gli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915 n. 1393, il decreto luogotenenziale 16 luglio 1916 n. 893 e il decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, numero 1020, sopra citato, prorogati come sopra, sono abrogati a decorrere dal 1° giugno 1920.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BONOMI — LUZZATTI.

(1) Circolare n. 724, 1915.
(2) » n. 22, 1916.
(3) » n. 338, 1919.
(4) » n. 483, 1916.
(5) » n. 520, 1916.

N. 302. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **R. decreto-legge n. 555, che a titolo di riconoscenza nazionale concede al generale di esercito Armando Diaz, sua vita durante, lo stipendio e gli assegni di cui attualmente è provvisto.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 2 maggio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 111, dell'11 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Volendo dare al generale d'esercito Armando Diaz una testimonianza della riconoscenza nazionale e per le alte benemerenze da lui acquistate verso la Patria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

A titolo di riconoscenza nazionale al generale d'esercito Armando Diaz continueranno ad essere corrisposti a vita lo stipendio e gli assegni tutti di cui attualmente è provvisto, nonchè a datare dal 24 novembre 1919 l'indennità di carica nella misura stabilita per il capo di stato maggiore dell'esercito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - BONOMI - LUZZATTI.

---

N. 303. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. **Regolamento per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915 n. 719, modificato con R. decreto 14 dicembre 1919 n. 2470, col quale gli inscritti nel personale della Croce Rossa Italiana, chiamati in servizio d'ordine dell'autorità militare, sono dichiarati militari e, come tali, soggetti alla disciplina militare.** (Divisione stato maggiore). — 10 maggio 1920.

Per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2470, l'Associazione della Croce Rossa Italiana, in base alla facoltà conferitale dall'art. 2 del decreto stesso, ha compilato il presente regolamento, che è stato approvato, secondo dispone il citato articolo, dai ministri della guerra e della marina.

**Regolamento per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719 modificato con R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2470.**

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2470, è considerato chiamato in servizio d'ordine dell'autorità militare il personale direttivo e di assistenza dei ruoli mobili e territoriali del tempo di pace e del tempo di guerra dell'associazione della Croce Rossa Italiana, che trovisi in una delle seguenti condizioni:

*a*) assegnato ad unità, servizi, comandi od uffici dell'associazione impiantati o funzionanti per ordine o con autorizzazione del Ministero della guerra o del Ministero della marina.

*b*) destinato a prestare servizio presso il R. esercito o la R. marina;

*c*) chiamato in servizio nell'interesse dei servizi dell'associazione o con precetto individuale o altrimenti, per ordine o coll'autorizzazione del Ministero della guerra o di quello della marina.

Gli ordini e le autorizzazioni suddette debbono essere comunicate dai ministeri competenti, per iscritto, alla presidenza generale dell'associazione, cui spetta di impartire le relative disposizioni.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2470, è anche considerato chiamato in servizio d'ordine dell'autorità militare il personale di cui all'articolo precedente, adibito a servizi di pronto soccorso, di assistenza sanitaria e di profilassi, impiantati in base agli articoli 10 e 12 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, che stabilisce l'ordinamento dei servizi di pronto soccorso per le popolazioni di zone colpite da movimenti tellurici.

Non appena ricevuto l'ordine d'impianto dei suddetti servizi dalle autorità di cui ai succitati articoli 10 e 12, la presidenza generale della Croce Rossa Italiana deve però darne sempre comunicazione al Ministero della guerra e, quando vi sia interessato, anche al Ministero della marina.

Art. 3.

Nei casi di specialissima urgenza, che non siano compresi nell'articolo precedente, e per i quali il regolamento generale della Croce Rossa Italiana (art. 4), approvato con R. decreto 9 maggio 1920, dà facoltà alle autorità locali dell'associazione di determinare senz'altro la prestazione dei soccorsi, l'autorizzazione o l'ordine scritto per il loro impianto o funzionamento militare può essere concesso o impartito ai comitati di circoscrizione dai comandi di corpo d'armata, i quali dovranno però darne immediata comunicazione al Ministero della guerra.

I comitati di circoscrizione dovranno inviare con la massima sollecitudine l'originale dell'ordine o dell'autorizzazione di cui trattasi alla presidenza generale, conservandone copia.

Art. 4.

Il temporaneo riconoscimento dei gradi di ufficiale rivestiti dal personale dell'associazione della Croce Rossa Italiana avviene per decreto reale, su proposta del ministro della guerra, tenendo conto della tabella di equiparazione stabilita dall'art. 1 del regolamento per il reclutamento del personale dell'associazione suddetta; approvato con decreto luogotenenziale 5 marzo 1916 (1) e modificato con decreto luogotenenziale 3 agosto 1918 (2).

Art. 5.

A tale scopo la presidenza generale dell'associazione trasmetterà, di volta in volta, al Ministero della guerra gli elenchi nominativi di tutti coloro — aventi e non aventi obbligo di servizio militare — che siano stati assunti in servizio con grado di ufficiale nel personale della Croce Rossa, allegandovi i rispettivi fogli matricolari dell'associazione ed indicando per ciascun individuo la precisa posizione militare o quella di leva (grado, classe, categoria, ecc., ovvero riformato, ecc.), ed il giorno in cui prese servizio.

Art. 6.

Il Ministero, provveduto al riconoscimento del grado degli ufficiali, disporrà presso i distretti militari di leva degli interessati perchè costoro siano inscritti in apposito ruolo modello 57-A, opportunamente adattato allo scopo. In tale ruolo gli interessati prenderanno una numerazione progressiva seguita dalla sigla C. R. I. e dal numero di matricola che il personale ha nell'associazione.

Nel ruolo 57-A — C. R. I. — i distretti segneranno per ciascun ufficiale, come prime variazioni, le seguenti:

(1) Vedi circolare 295 *giornale militare* 1916.

(2) Vedi circolare 539 *giornale militare* 1918.

« Chiamato in servizio nel personale della C. R. I. ed assegnato al . . . . . (unità o servizio della C. R. I., del R. esercito, della R. marina, della Sanità pubblica, ecc.), il . . . . . ».

« Riconosciutogli il grado di . . . . . (grado rivestito nella Croce Rossa e, tra parentisi, la sua corrispondenza nell'esercito), con R. decreto del . . . . . dal . . . . . ».

Nel ruolo suaccennato saranno inscritti anche coloro che siano ufficiali o militari di truppa del R. esercito. In tal caso però occorrerà apporre nei rispettivi ruoli e stati di servizio del R. esercito la variazione seguente:

« Chiamato in servizio nella Croce Rossa Italiana. (N. . . . . del ruolo C. R. I.). li . . . . . ».

I distretti avranno poi cura di comunicare alla presidenza generale dell'associazione il numero assegnato agli ufficiali in parola nel ruolo suddetto.

Alle successive variazioni matricolari nel ruolo 57-A — C. R. I. — il Ministero provvederà presso i distretti in base alle comunicazioni che la presidenza dell'associazione avrà cura di fargli.

Quando, per qualsiasi motivo, gli interessati saranno ricollocati in congedo dalla Croce Rossa Italiana il Ministero farà apporre a matricola, tanto sul ruolo 57-A — C. R. I. —, quanto (trattandosi di militari del R. esercito), sui ruoli e sugli stati di servizio ordinari, la variazione seguente:

« Inviato in congedo, cessando di conseguenza il riconoscimento del grado, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2470, dal . . . . . ».

Art. 7.

Al temporaneo riconoscimento della qualità militare e dei gradi di truppa rivestiti dal personale di assistenza della Croce Rossa Italiana chiamato in servizio, provvederanno i distretti militari di leva cui gli interessati appartengono, tenendo conto della tabella di equiparazione di cui all'art. 1 del regolamento per il reclutamento del personale della Croce Rossa Italiana. A tale scopo i presidenti dei comitati di circoscrizione della Croce Rossa comunicheranno ai distretti militari di leva gli elenchi nominativi di tutti coloro (militari del R. esercito e cittadini non aventi obblighi di servizio militare) che siano stati assunti in servizio nel personale suddetto, allegandovi i fogli matricolari dell'associazione ed indicando per ciascun individuo la precisa posizione militare o di leva (grado, classe, categoria, ecc., ovvero riformato, ecc.), ed il giorno in cui prese servizio.

I comandi di distretto, di regola, riconosceranno i gradi conferiti dall'associazione.

Art. 8.

Ciascun distretto inscriverà i militari del personale di assistenza della Croce Rossa nel ruolo indicato nel precedente articolo 6 promiscuamente col personale degli ufficiali. Comunicherà poi il numero assunto dagli inscritti nel detto ruolo speciale al presidente del competente comitato di circoscrizione, che lo farà registrare sotto quello matricolare della Croce Rossa.

Nel ruolo suaccennato saranno inscritti anche coloro che siano militari del R. esercito. In tal caso però i distretti dovranno annotare sui rispettivi ruoli la variazione indicata nel precedente art. 6.

Nel ruolo 57-A — C. R. I. — i distretti segneranno per ciascun militare del personale di assistenza, come prime variazioni, le seguenti:

« Chiamato in servizio nel personale della Croce Rossa Italiana ed assegnato al . . . . . (unità o servizio della Croce Rossa Italiana, del R. esercito, della R. marina, della Sanità pubblica, ecc.), li . . . . . ».

« Riconosciutogli il grado di . . . . . (o la qualità militare), mediante inscrizione nel ruolo speciale 57-A — C. R. I. — del distretto di reclutamento di . . . . . , dal . . . . . ».

Alle successive variazioni matricolari nel ruolo 57-A — C. R. I. — i distretti provvederanno in base alle comunicazioni che i presidenti dei comitati di circoscrizione avranno cura di far loro. Quando, per qualsiasi motivo, gli interessati saranno congedati, i distretti apporranno a matricola, tanto sul ruolo 57-A — C. R. I. — quanto (trattandosi di militari del R. esercito), suoi ruoli e sugli stati di servizio ordinari, la variazione seguente:

« Inviato in congedo, cessando di conseguenza il riconoscimento del grado (ovvero della qualità militare) ai sensi e per gli effetti del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2470, dal . . . . . ».

Art. 9.

I presidenti dei comitati di circoscrizione comunicheranno ai comandi dei distretti militari anche i nomi e le copie dei fogli matricolari di coloro (ufficiali o militari di truppa del R. esercito e cittadini senza obblighi di servizio militare) che siano assunti in servizio come cappellani.

Tutti costoro saranno dai distretti inscritti senz'altro nello speciale ruolo Croce Rossa Italiana di cui ai precedenti articoli, colla variazione seguente:

« Cappellano nel personale della Croce Rossa Italiana (indicare l'unità o servizio di cui fa parte) . . . . . li . . . . . ».

Se poi essi sono militari di truppa del R esercito, i distretti annoteranno nei rispettivi ruoli la variazione di cui al precedente articolo 6.

Se invece sono ufficiali del R. esercito, apporranno identica variazione, d'accordo col Ministero della guerra, sui rispettivi ruoli matricolari e stati di servizio.

Art. 10.

Comunicazioni identiche a quelle stabilite dai precedenti articoli 7 e 9 saranno fatte dai presidenti dei comitati di circoscrizione alla presidenza generale dell'associazione, mediante elenchi, simili al mod. 3 annesso al citato regolamento sul reclutamento del personale della Croce Rossa Italiana, dai quali dovranno risultare anche i numeri dei ruoli speciali dei distretti. Non saranno però trasmesse le copie dei fogli matricolari.

Art. 11.

Il numero che ciascun ufficiale o militare di truppa acquista all'atto della sua inscrizione nel ruolo 57-A — C. R. I. — dei distretti dovrà restare immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio.

Art. 12.

Il servizio matricolare per il personale della Croce Rossa Italiana sarà disciplinato a mezzo di apposite « Istruzioni » dalla presidenza generale dell'associazione, e dovrà servire a documentare tutti i servizi che ciascun ufficiale o militare di truppa del corpo abbia prestati, indipendentemente dagli effetti che ne possano derivare. Le « istruzioni » conterranno anche il formulario per le variazioni matricolari, da compilarsi in analogia a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 13.

Oltre alle variazioni relative alla chiamata in servizio e all'invío in congedo del personale della Croce Rossa Italiana, dovranno essere comunicate ai distretti soltanto le variazioni relative.

*a*) a promozioni;

*b*) a modificazioni dello stato giuridico;

*c*) a campagne, lesioni, ferite, mutilazioni, in guerra o in servizio;

*d*) a dichiarazioni di diserzione, denunzie ai tribunali per reati diversi, costituzioni, arresti, sentenze e commutazioni di pene.

Art. 14.

Le variazioni matricolari relative ai singoli inscritti nel personale della Croce Rossa Italiana, destinati a prestar servizio presso il R. esercito, la R. marina, la Sanità pubblica, ecc., dovranno essere comunicate di volta in volta, dalle autorità dalle quali essi dipendono, ai competenti comitati di circoscrizione.

I comitati di circoscrizione provvederanno a loro volta alle ulteriori comunicazioni.

Art. 15.

A senso dell'art. 1 del R. decreto 23 maggio 115, n. 719, modificato con R. decreto 14 dicembre 1919, n. 2470, ai mancanti alle chiamate dell'associazione della Croce Rossa

Italiana in tempo di pace vengono applicate le disposizioni disciplinari stabilite dall'art. 50 lettera *c)* del citato regolamento per il reclutamento del personale. Il precettato che abbia però risposto alla chiamata assumendo servizio ed acquistando in tal modo la qualità militare, qualora si assenti senza autorizzazione dall'unità, ufficio o servizio cui appartiene od è stato comandato, cade sotto le disposizioni stabilite dal libro I, titolo II, capo V del Codice penale per l'esercito.

Ai mancanti alle chiamate in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito o dell'armata vengono applicate invece senz'altro le disposizioni penali sancite per i militari del R. esercito e della R. marina.

Art. 16.

Qualora si verificasse la necessità di convocare un consiglio o una commissione di disciplina a riguardo d'un ufficiale o di un sottufficiale della Croce Rossa chiamato in servizio d'ordine dell'autorità militare, dovranno applicarsi le disposizioni e la procedura stabilite in proposito dalla legge sullo stato degli ufficiali e dalla legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

Le disposizioni e la procedura di cui trattasi dovranno applicarsi anche se durante l'inchiesta disciplinare l'ufficiale o il sottufficiale inquisito sia stato inviato in congedo ed anche se gli addebiti nei quali egli sia incorso durante il suo servizio militare vengano a risultare dopo il suo invio in congedo.

Dopo i provvedimenti di competenza dell'autorità militare il Ministero della guerra trasmetterà gli atti del provvedimento disciplinare compiuto in comunicazione alla presidenza generale della Croce Rossa Italiana, per la radiazione dai ruoli dell'associazione dell'ufficiale o del sottufficiale incorso nella perdita del grado.

Art. 17.

Il personale della Croce Rossa Italiana veste una divisa di tipo militare e porta sulla manica destra della giubba e del pastrano il distintivo del corpo, costituito da una croce rossa in campo bianco, conforme al modello stabilito dal « Regolamento sull'uniforme del personale dell'associazione ».

Il personale precettato per servizi non impiantati per ordine o autorizzazione dell'autorità militare, deve portare sul bavero della giubba, della mantellina e del pastrano le stellette speciali prescritte per il personale della Croce Rossa Italiana dal n. 9 della circolare 167 del *giornale militare* 1915.

Il personale chiamato in servizio d'ordine o per autorizzazione dell'autorità militare deve portare sul bavero della giubba, della mantellina e del pastrano le stellette a cinque punte di cui al R. decreto 14 luglio 1907, n. 536, come segno della soggezione alla giurisdizione militare, a mente dell'art. 523 del Codice penale militare e 362 del Codice penale militare marittimo.

Art. 18.

L'avanzamento del personale inscritto nei ruoli mobili e territoriali del tempo di pace e del tempo di guerra della Croce Rossa Italiana è disciplinato in ogni caso dalle norme stabilite dai regolamenti dell'associazione.

Le proposte di promozione riguardanti il personale direttivo dovranno però essere sottoposte sempre — ed anche per gli ufficiali della Croce Rossa Italiana in congedo — alla preventiva autorizzazione del Ministero della guerra, fermo restando il disposto dell'art. 39 del regolamento sull'avanzamento nella Croce Rossa Italiana, approvato con decreto luogotenenziale 5 marzo 1916 e modificato con decreto luogotenenziale 4 agosto 1918 (circolare 359 *giornale militare* 1918), per quanto riguarda gli avanzamenti speciali in tempo di guerra.

Per il riconoscimento dei nuovi gradi conferiti in seguito alle promozioni nel personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) della Croce Rossa Italiana, dovrà essere rinnovata la procedura stabilita dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

**Disposizioni transitorie.**

Art. 19.

Il personale direttivo e di assistenza della Croce Rossa Italiana che il 14 dicembre 1919 trovavasi comunque in servizio o sia stato successivamentte precettato fino

alla data del presente regolamento, è considerato chiamato in servizio d'ordine dell'autorità militare.

Art. 20.

Fino a quando la presidenza generale della Croce Rossa Italiana non avrà emanato le « Istruzioni per il servizio matricolare » di cui al precedente art. 12, il servizio in parola continuerà a svolgersi in base alle norme emanate dalla presidenza suddetta per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162.

Art. 21.

Il precedente art. 20 è applicabile a tutte le procedure disciplinari ancora in corso all'atto dell'andata in vigore del presente regolamento, a riguardo di ufficiali o sottufficiali della Croce Rossa Italiana per mancanze commesse durante il servizio dichiarato militare ai sensi e per gli effetti del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162.

Art. 22.

Il regolamento in data 11 giugno 1915, per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719 (circolare 448 del *giornale militare* 1915), è abrogato.

Roma, li 10 maggio 1920.

IL PRESIDENTE GENERALE
dell'associazione italiana della Croce Rossa
GIOVANNI CIRAOLO.

IL MINISTRO DELLA GUERRA
**I. BONOMI.**

IL MINISTRO DELLA MARINA
G. SECHI.

---

N. 304. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. decreto n. 607, che determina la circoscrizione territoriale militare del Regno.** (Divisione stato maggiore). 13 maggio 1920. (Gazzetta ufficiale n. 118, del 20 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno n. 1407 dell'8 luglio 1883 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 451 in data 20 aprile 1920 relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito,

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

La circoscrizione territoriale militare del Regno per il servizio militare in generale e per i servizi di artiglieria, del genio, di sanità e di commissariato è determinata dalle tabelle annesse, firmate d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà applicato con specifiche disposizioni del ministro della guerra, entro il 31 luglio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — I. BONOMI.

| Corpi d'Armata<br>Divisioni dipendenti<br>Numerazione e sede dei rispettivi Comandi | Territorio del Regno compreso nel Corpo d'Armata | Distretti militari dipendenti dal Corpo d'armata e territorio ad essi assegnato | |
|---|---|---|---|
| | | Sede | Circondari o distretti amministrativi compresi in ciascun distretto militare |
| **TORINO** | Provincia di Torino (esclusi i circondari di Ivrea e di Aosta) | Torino | Torino |
| | | Pinerolo | Pinerolo-Susa |
| 1ª Div. fant. - *Torino* | Provincia di Cuneo | Cuneo | Cuneo-Saluzzo |
| 2ª Div. fant. - *Alessandria* | | Mondovì | Mondovì-Alba |
| 1ª Div. alpina - *Cuneo* | Provincia di Alessandria | Alessandria | Alessandria-Acqui |
| | | Casale Monf. | Casale Monferrato-Asti |
| | Provincia di Pavia | Pavia | Pavia-Mortara |
| | | Voghera | Voghera-Tortona-Novi-Bobbio |
| **MILANO** | Provincia di Novara e circondari di Ivrea e di Aosta | Ivrea | Ivrea-Aosta |
| | | Vercelli | Vercelli-Biella-Varallo |
| | | Novara | Novara-Pallanza-Domodossola |
| | Provincia di Como | Varese | Varese-Gallarate |
| | | Como | Como |
| | | Lecco | Lecco |
| 3ª Div. fant. - *Milano* | Provincia di Milano | Monza | Monza-Abbiategrasso |
| 4ª Div. fant. - *Novara* | | Milano | Milano (esclusa zona ad est del Lambro) |
| | | Lodi | Lodi (più zona ad est del Lambro del circondario di Milano). |
| 2ª Div. alpina - *Brescia* | Provincia di Bergamo | Treviglio | Treviglio-Chiari-Verolanuova |
| | | Bergamo | Bergamo-Clusone |
| | Provincia di Sondrio | Sondrio | Sondrio |
| | Provincia di Brescia | Brescia | Brescia-Salò-Breno |
| **VERONA** | Venezia Tridentina (escluso il circondario di Cortina d'Ampezzo) | Bolzano | Bolzano-Bressanone-Brunico-Merano-Silandro |
| | | Trento | Trento-Borgo - Cavalese - Cles - Mezzolombardo - Primiero-Riva-Rovereto-Tione. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Provincia di Vicenza | Bassano | Bassano - Schio - Valdagno - Thiene - Marostica Asiago |
| | | Vicenza | Vicenza-Barbarano-Lonigo-Arzignano |
| ª Div. fant. - *Verona* | Provincia di Padova | Padova | Padova-Campo San Piero-Cittadella-Conselve-Este-Monselice-Montagnana-Piove di Sacco |
| ª Div. fant. - *Padova* | Provincia di Verona | Verona | Verona-Bardolino-Caprino Veronese-Cologna Veneta-Isola della Scala-Legnago-San Bonifacio-Sanguinetto-San Pietro Incariano-Tregnago-Villafranca di Verona |
| ª Div.. fant. - *Trento* | | | |
| | Provincia di Mantova | Mantova | Mantova-Asola-Bozzolo-Canneto Sull'Oglio-Castiglione delle Stiviere-Gonzaga-Ostiglia-Revere-Sermide-Viadana-Volta Mantovana |
| | Provincia di Cremona | Cremona | Cremona-Casalmaggiore-Crema |
| BOLOGNA | Provincia di Belluno (compreso il circ. di Cortina d'Ampezzo) | Belluno | Belluno-Agordo-Longarone-Feltre-Pieve di Cadore-Cortina d'Ampezzo |
| | Distretto amministrativo di Gemona e Circondari di Tolmezzo, Pordenone e Tarvisio | Sacile | Pordenone-Spilimbergo-Tolmezzo-Gemona-Tarvisio |
| | Provincia di Treviso | Treviso | Treviso-Asolo-Castelfranco Veneto-Conegliano-Montebelluna-Oderzo-Valdobbiadene-Vittorio Veneto |
| ª Div. fant. - *Bologna* | Provincia di Venezia | Venezia | Venezia-Dolo-Mestre-Mirano-Portogruaro-San Donà di Piave-Chioggia |
| ª Div. fant. - *Ravenna* | Provincia di Rovigo | Rovigo | Rovigo-Badia Polesine-Lendinara-Massa Superiore-Occhiobello-Polesella-Adria |
| ª Div. alpina - *Treviso* | Provincia di Ferrara | Ferrara | Ferrara-Cento-Comacchio |
| | Provincia di Modena | Modena | Modena-Mirandola-Pavullo |
| | Provincia di Bologna | Bologna | Bologna-Vergato-Imola |
| | Provincia di Ravenna | Ravenna | Ravenna-Lugo-Faenza |
| | Provincia di Forlì | Forlì | Forlì-Cesena-Rimini |
| TRIESTE | Provincia di Udine (esclusi il distretto amminis. di Gemona e i circondari di Tolmezzo e Pordenone) | Udine | Udine-San Vito-Cividale-Palmanova-Codroipo-Latisana-S. Daniele-Tarcento |
| 0ª Div. fant. - *Trieste* | | | |
| 1ª Div. fant. - *Gorizia* | Venezia Giulia (escluso il circondario di Tarvisio) | Tolmino | Tolmino |
| 2ª Div. fant. - *Pola* | | Gorizia | Gorizia |
| Div. Cavalleria - *Udine* | | Trieste | Trieste-Pola |

| Corpi d'Armata<br>Divisioni dipendenti<br>Numerazione e sede dei rispettivi Comandi | Territorio del Regno compreso nel Corpo d'Armata | Distretti militari dipendenti dal Corpo d'armata e territorio ad essi assegnato | |
|---|---|---|---|
| | | Sede | Circondari o distretti amministrativi compresi in ciascun distretto militare |
| FIRENZE | Provincia di Porto Maurizio | San Remo | S. Remo-Porto Maurizio |
| | Provincia di Genova | Savona | Savona-Albenga (zona ovest Sampierdarena del circondario di Genova). |
| | | Genova | Genova (esclusa zona ovest Sarpierdarena) - Chiavari |
| 13ª Div. fant. - *Firenze* | | Spezia | Spezia-Pontremoli |
| 14ª Div. fant. - *Genova* | Provincia di Piacenza | Piacenza | Piacenza-Fiorenzuola |
| 15ª Div. fant. - *Piacenza* | Provincia di Parma | Parma | Parma-Borgo S. Donnino-Borgotaro |
| | Provincia di Reggio Emilia | Reggio Emilia | Reggio Emilia-Guastalla |
| | Provincia di Massa e Carrara | Massa e Carr. | Massa e Carrara-Castelnuovo |
| | Provincia di Lucca | Lucca | Lucca |
| | Provincia di Firenze | Pistoia | Pistoia-S. Miniato |
| | | Firenze | Firenze-Rocca S. Casciano |
| ROMA | Provincia di Pisa | Pisa | Pisa-Volterra |
| | Provincia di Livorno | Livorno | Livorno-Portoferraio |
| | Provincia di Grosseto | Grosseto | Grosseto |
| | Provincia di Siena | Siena | Siena-Montepulciano |
| 6ª Div. fant. - *Roma* | Provincia di Arezzo | Arezzo | Arezzo |
| 7ª Div. fant. - *Livorno* | Provincia di Perugia | Perugia | Perugia |
| | | Spoleto | Spoleto-Foligno |
| 8ª Div. fant. - *Perugia* | | Orvieto | Orvieto-Terni-Rieti |
| | Provincia di Roma | Viterbo | Viterbo-Civitavecchia |
| | | Roma | Roma |
| | | Frosinone | Frosinone-Velletri |
| NAPOLI | Provincia di Caserta | Gaeta | Gaeta-Sora |
| | | Caserta | Caserta-Piedimonte |
| | | Nola | Nola-Castellammare-Mandamento di Torre del Greco |
| | Provincia di Napoli | Casoria | Casoria-Pozzuoli |
| | | Napoli | Napoli (escluso il Mandamento di Torre del Greco) |
| 9ª Div. fant. - *Napoli* | Provincia di Benevento | Benevento | Benevento-Cerreto-S. Bartolomeo |
| | Provincia di Avellino | Avellino | Avellino-Ariano-S. Angelo dei Lombardi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20ª Div. fant. - *Salerno* | Provincia di Salerno | Salerno | Salerno |
| | | Campagna | Campagna-Sala Consilina-Vallo Lucania |
| 21ª Div. fant. - *Catanzaro* | Provincia di Potenza | Potenza | Potenza-Melfi-Matera-Lagonegro |
| | Provincia di Cosenza | Castrovillari | Castrovillari-Rossano-Cotrone |
| | | Cosenza | Cosenza-Paola |
| | Provincia di Catanzaro | Catanzaro | Catanzaro-Monteleone-Nicastro |
| | Provincia di Pesaro Urbino | Pesaro | Pesaro-Urbino |
| | Provincia di Ancona | Ancona | Ancona |
| | Provincia di Macerata | Macerata | Macerata-Camerino |
| BARI | Provincia di Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno-Fermo |
| | Provincia di Teramo | Teramo | Teramo-Penne |
| | Provincia di Aquila | Aquila | Aquila-Cittaducale |
| | | Sulmona | Sulmona-Avezzano |
| 22ª Div. fant. - *Bari* | Provincia di Chieti | Chieti | Chieti-Lanciano-Vasto |
| 23ª Div. fant. - *Chieti* | Provincia di Campobasso | Campobasso | Campobasso-Isernia-Larino |
| | Provincia di Foggia | Foggia | Foggia-Bovino-S. Severo |
| 24ª Div. fant. - *Ancona* | Provincia di Bari | Barletta | Barletta-Altamura |
| | | Bari | Bari |
| | Provincia di Lecce | Taranto | Taranto-Brindisi |
| | | Lecce | Lecce-Gallipoli |
| | Provincia di Palermo | Palermo | Palermo-Corleone |
| | | Cefalù | Cefalù-Termini Imerese-Mistretta-Patti |
| | Provincia di Messina | Messina | Messina-Castroreale |
| PALERMO | Provincia di Catania | Acireale | Acireale-Nicosia |
| | | Catania | Catania |
| | Provincia di Siracusa | Siracusa | Siracusa-Caltagirone |
| | | Modica | Modica-Noto |
| 25ª Div. fant. - *Palermo* | Provincia di Caltanissetta | Caltanissetta | Caltanissetta-Piazza Armerina-Terranova |
| 26ª Div. fant. - *Messina* | Provincia di Girgenti | Girgenti | Girgenti-Bivona-Sciacca |
| | Provincia di Trapani | Trapani | Trapani-Alcamo-Mazzara |
| 27ª Div. fant. - *Cagliari* | Provincia di Reggio Calabria | Reggio Calabr. | Reggio Calabria-Palmi-Gerace |
| | Provincia di Cagliari | Cagliari | Cagliari-Lanusei-Iglesias |
| | | Oristano | Oristano-Nuoro-Ozieri |
| | Provincia di Sassari | Sassari | Sassari-Alghero-Tempio |

*Visto*: d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELLA GUERRA
I. BONOMI.

## TABELLA INDICANTE LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE PER I SERVIZI D'ARTIGLIERIA E GENIO

| Corpi d'armata nel cui territorio gli enti hanno giurisdizione | SERVIZIO DI ARTIGLIERIA | | Stabilimenti di artiglieria | SERVIZIO DEL GENIO | | Stabilimenti del genio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Direzioni di artiglieria | Sezioni staccate di artiglieria | | Direzioni del genio | Sottodirezioni del genio | |
| TORINO | Torino | Alessandria<br>Susa<br>Fenestrelle | Arsenale di costruzione<br>Torino | Torino | Alessandria<br>Cuneo | Officina di costruzione<br>—<br>Pavia |
| MILANO | Brescia | Milano<br>Pallanza<br>Tirano | — | Milano | Brescia<br>Novara | — |
| VERONA | Verona | Mantova<br>Bolzano<br>Thiene | — | Verona | Padova<br>Trento<br>Bolzano | — |
| BOLOGNA | Venezia | Bologna<br>Pieve di Cadore<br>Osoppo | Laboratorio pirotecnico<br>—<br>Bologna | Bologna | Venezia<br>Belluno | — |
| TRIESTE | Pola | Trieste<br>Udine | — | Pola | Trieste<br>Udine | — |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRENZE | Piacenza | Spezia<br>Firenze<br>Genova<br>Savona<br>Nava | — | Firenze | Genova<br>Piacenza | Laboratorio pirotecnico e di studi chimici<br>—<br>Felino (Parma) |
| ROMA | Roma | Bracciano | Fabbrica d'armi<br>Roma<br>—<br>Laborat. di precisione<br>Roma | Roma | Livorno | Istituto centrale di radiotelegrafia ed elettrotecnica — Roma<br>Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica - Roma |
| NAPOLI | Napoli | Gaeta | Arsenale di costruzione<br>Torre Annunziata<br>—<br>Polverificio sul Liri<br>Fontana Liri<br>—<br>Sezione staccata del laboratorio pirotecnico di Bologna — Capua | Napoli | Catanzaro<br>Salerno | — |
| BARI | Taranto | Ancona<br>Brindisi | — | Bari | Ancona<br>Taranto | — |
| PALERMO | Palermo | Messina<br>Maddalena<br>Ozieri | — | Palermo | Messina<br>Cagliari | — |

*N.B.* — Gli stabilimenti non compresi nelle presenti tabelle saranno eliminati gradualmente, in relazione alle esigenze del servizio, con particolari disposizioni del Ministro della guerra.

*Visto*: d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELLA GUERRA
I. BONOMI.

## TABELLA INDICANTE LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE PER IL SERVIZIO DI SANITÀ.

| Corpi d'armata nel cui territorio gli enti hanno giurisdizione | Direzioni di sanità | Ospedali | | Infermerie presidiarie |
|---|---|---|---|---|
| | | principali | succursali | |
| TORINO | Torino | Torino | Alessandria | Pinerolo<br>Savigliano |
| MILANO | Milano | Milano | Novara<br>Brescia | — |
| VERONA | Verona | Verona | Trento<br>Padova | Bolzano<br>Riva<br>Cremona |
| BOLOGNA | Bologna | Bologna | — | Treviso<br>Venezia<br>Belluno<br>Ravenna<br>Modena |
| TRIESTE | Pola | Udine | — | Gorizia<br>Trieste<br>Pisino |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRENZE | Firenze | Firenze | Piacenza<br>Genova | Parma |
| ROMA | Roma | Roma | — | Perugia<br>Livorno |
| NAPOLI | Napoli | Napoli | Caserta | Gaeta<br>Catanzaro<br>Cava |
| BARI | Bari | Bari | Ancona | Chieti<br>Aquila<br>Foggia |
| PALERMO | Palermo | Palermo | — | Catania<br>Messina<br>Siracusa<br>Reggio Calabria<br>Cagliari<br>Sassari |

*N.B.* — Gli stabilimenti non compresi nella presente tabella saranno eliminati gradualmente in relazione alle esigenze del servizio, con particolari disposizioni del Ministro della guerra.

*Visto*: d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELLA GUERRA
I. BONOMI.

ROMA
Militare Centrale

## TABELLA INDICANTE LA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE PER IL SERVIZIO DI COMMISSARIATO.

| Corpi d'armata nel cui territorio gli enti hanno giurisdizione. | Direzioni di commissariato | Sezioni staccate di commissariato | Magazzini centrali militari | Panifici — P<br>Molini — M.<br>Gallettifici — G.<br>Carnifici — C. |
|---|---|---|---|---|
| TORINO | Torino | Alessandria<br>Cuneo | Torino | Torino - P. M. G.<br>Alessandria - P. M.<br>Cuneo - P. |
| MILANO | Milano | Novara<br>Brescia | — | Milano - P. M.<br>Novara - P.<br>Brescia - P. |
| VERONA | Verona | Trento<br>Padova | Verona | Verona - P. M.<br>Trento - P.<br>Padova - P. |
| BOLOGNA | Bologna | Ravenna<br>Venezia | — | Bologna (Casaralta) - P. C. M.<br>Forlì - P.<br>Venezia - P.<br>Treviso - P. |
| TRIESTE | Pola | Trieste<br>Udine<br>Gorizia | — | Pola - P.<br>Udine - P.<br>Gorizia - P. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRENZE | Firenze | Genova<br>Piacenza<br>Spezia | Firenze | Firenze - P.<br>Cornigliano Ligure - P. M. G.<br>Piacenza - P. M.<br>Spezia - P. |
| ROMA | Roma | Perugia<br>Livorno | — | Roma - P. M.<br>Scansano - C.<br>Foligno - P. M. G.<br>Livorno - P. |
| NAPOLI | Napoli | Caserta<br>Salerno<br>Catanzaro | Napoli | Napoli - P.<br>Caserta - P.<br>Aldifreda - M.<br>Salerno - P. |
| BARI | Bari | Chieti<br>Ancona | — | Bari - P.<br>Ancona - P.<br>Pescara - P. M. |
| PALERMO | Palermo | Messina<br>Cagliari | — | Palermo - P. M.<br>Messina - P.<br>Cagliari - P. |

*N.B.* — Gli stabilimenti non compresi nella presente tabella saranno eliminati gradualmente in relazione alle esigenze del servizio, con particolari disposizioni del Ministro della guerra.

*Visto*: d'ordine di S. M.
IL MINISTRO DELLA GUERRA
I. BONOMI.

N. 305. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ **Rendiconti delle anticipazioni a carico dei capitoli di bilancio relativi all'esercizio 1919-920.** (Segretariato generale - Ragioneria). — 16 maggio 1920.

In seguito a vive premure per parte della Corte dei conti, presso la quale funziona apposito speciale ufficio per la revisione delle contabilità militari, si prescrive a tutte le amministrazioni dipendenti che nella compilazione dei rendiconti a carico dei capitoli del bilancio, pur non trascurando quelli degli esercizi precedenti per i quali, giusta le disposizioni date con le circolari n. 2098 del 18 maggio 1919 e n. 7127 del 6 novembre 1919, deve essere stato già istituito l'ufficio stralcio, diano la precedenza a quelli relativi all'esercizio 1919-920.

Le amministrazioni che non possono essere in corrente con la contabilità si limiteranno intanto alla chiusura trimestrale del giornale dell'esercizio suddetto ed alla compilazione dei soli documenti interessanti le colonne 16 e 17 del giornale stesso e cioè alla compilazione del mod. 80 R. A. e 6 R. A., le cui risultanze dovranno coincidere con quelle delle suddette due colonne alla chiusura trimestrale.

I rendiconti mod. 80 R. A. e gli elenchi mod. 6 R. A saranno rimessi, con la maggior possibile sollecitudine, al suddetto ufficio della Corte dei conti.

Tutti gli altri documenti relativi alla resa dei conti trimestrali, di cui al comma 3° delle norme esecutive inserte nella circolare 5 del giornale militare c. a. saranno rimessi a questo Ministero (ragioneria) allorchè sarà possibile procedere alla chiusura definitiva della contabilità di detto esercizio.

Nel rimettere alla ragioneria di questo Ministero i documenti in parola, sarà fatto cenno alla già avvenuta trasmissione, alla Corte dei conti, della contabilità di cui trattasi, interessante i capitoli del bilancio.

*Il Ministro* I. BONOMI

---

N. 306. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenute sugli stipendi per cessioni.** — (Segretariato generale - Ragioneria). 19 maggio 1920.

Il Ministero del tesoro (direzione generale della cassa depositi e prestiti) ha rilevato che alcune amministrazioni militari versano alla cassa suddetta non solo le quote di stipendio cedute da dipendenti ufficiali e impiegati (circolare 602 del 1918) ma anche la ritenuta percentuale mensile di cui al decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272 (circolare 76 del 1920).

Per eliminare tale inconveniente si rammenta che nulla è innovato alle disposizioni della circolare 143 del 1916 circa le modalità del versamento dell'ora detta ritenuta mensile percentuale e che quindi essa, al pari di quella del 2,50 (o 3,50) per cento da prelevarsi una volta tanto, deve essere semplicemente dedotta nei pagamenti e dimostrata sul foglio stipendio, salvo poi allo scrivente provvedere direttamente al versamento all'erario (art. 36 della legge sull'amministrazione militare ed art. 108 del relativo regolamento).

*Il Ministro* I. BONOMI.

---

N. 307. ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** (Divisione stato maggiore). 19 maggio 1920.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti variazioni avvenute nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali.

COMANDI ISTITUITI.

Legione Alessandria — Divisione Alessandria esterna.
» Catanzaro — Divisione Catanzaro esterna.

| | | |
|---|---|---|
| Legione | Napoli | Divisione Napoli esterna 2. |
| Id. | Torino | — Divisione Torino esterna 2. |
| Id. | Treviso | Divisione Belluno. |
| Id. | Verona | Divisione Rovigo. |
| Id. | Alessandria | Compagnia Acqui. |
| Id. | Firenze | Compagnia Arezzo esterna. |
| Id. | Milano | Compagnia Chiari. |
| Id. | Salerno | — Compagnia Nocera Inferiore. |
| Id. | Verona | Compagnia Adria. |
| Id. | Bari | — Tenenza Otranto. |
| Id. | Bologna | Tenenza Minerbio. |
| Id. | Cagliari | — Tenenza Tempio Pausania. |
| Id. | Catanzaro | Tenenza Catanzaro. |
| Id. | Chieti | Tenenza Giulianova. |
| Id. | Firenze | — Tenenza Figline Valdarno — Tenenza Modigliana Tenenza Prato — Tenenza Chiusdino Tenenza S. Giovanni Valdarno — Tenenza Bibbiena. |
| Id. | Genova | Tenenza Savona Tenenza Reggio Emilia Tenenza Sestri Ponente. |
| Id. | Milano | Tenenza Legnano. |
| Id. | Palermo | Tenenza Licata. |
| Id. | Salerno | Tenenza Sarno. |
| Id. | Treviso | Tenenza Oderzo Tenenza Treviso esterna. |

COMANDI SOPPRESSI.

| | | |
|---|---|---|
| Legione | Firenze | Compagnia S. Giovanni Valdarno Tenenza Arezzo. |
| Id. | Alessandria | Tenenza Acqui. |
| Id. | Salerno | Tenenza Nocera Inferiore. |

CAMBIO DI DENOMINAZIONE.

In conseguenza dei suaccennati provvedimenti l'attuale divisione di Alessandria prende il nome di *Alessandria interna* e quella di Catanzaro, di *Catanzaro interna*; l'attuale compagnia di Arezzo prende il nome di *Arezzo interna*, e l'attuale tenenza di Treviso prende il nome di *Treviso interna*.

*Il Ministro* I. BONOMI.

---

N. 308. DISPOSIZIONI VARIE. **Provvedimenti per il personale operaio.** — (Direzione generale artiglieria). 19 maggio 1920.

PERSONALE A MATRICOLA

1° Si porta a conoscenza di tutte le amministrazioni dipendenti che col 31 dicembre 1919 s'intendono abrogate le disposizioni emanate colla circolare n. 364 del giornale militare 1919 per quanto riguarda il trattamento economico degli operai a matricola ad eccezione dell'orario di lavoro (otto ore).

2° Dal 1 gennaio 1920 si considerano entrate in vigore, pel personale operaio *a matricola* le nuove tabelle-paghe in corso di pubblicazione.

3° Le competenze percepite dal personale *a matricola* dal 1 gennaio al 30 aprile 1920 debbono considerarsi come acconti, su quelle spettanti in base alle nuove tabelle.

4° In attesa che siano pubblicate le nuove tabelle, le amministrazioni corrisponderanno dal 1 maggio 1920, agli operai *a matricola*, acconti quindicinali in cifra rotonda, non maggiori delle competenze complessive (cottimo compreso) percepite fino a tale data, in relazione beninteso alle effettive giornate di presenza al lavoro.

5° D'ora in poi dovranno essere rigorosamente osservate le norme regolamentari relative al lavoro a cottimo e cioè dovranno essere applicate soltanto tariffe specifiche e pei soli lavori che lo consentano.

Per tutti gli operai che lavorano ad economia sarà concesso un soprassoldo pari al 20 % della paga assegnata in base alle nuove tabelle.

In attesa che siano istituite le nuove tariffe specifiche, tutti gli operai lavoreranno ad economia con diritto a tale soprassoldo.

6° Gli arretrati da corrispondersi in base alle nuove tabelle, saranno limitati alla differenza della sola mercede ad economia goduta (compresi gli aumenti del 30 % e del 100 % fino a lire 5) e la nuova paga. A tutti coloro però che non hanno effettivamente percepito cottimo, premio (40 %) o soprassoldo (30 %) saranno concessi anche gli arretrati del soprassoldo del 20 % per i lavori ad economia.

Per il lavoro eseguito dal 1° gennaio scorso fino al 30 aprile 1920 il cottimo o premio del 40 % e il soprassoldo del 30 %, già percepiti, verranno considerati come corrisposti in sostituzione del nuovo soprassoldo del 20 %, ancorchè l'importo sia stato maggiore.

7° Ai portinai, di cui al n. 6 delle norme che fanno seguito al decreto ministeriale 30 giugno 1919 (circolare 364 *giornale militare* 1919) sarà anche conservato il soprassoldo percepito fino al 30 aprile 1920, e dal 1° maggio successivo verrà loro assegnata una speciale indennità in sostituzione dell'alloggio.

8° Le somme percepite in più dal 1° aprile al 30 giugno 1919, in seguito alle disposizioni della circolare n. 364 sopra ricordata restano buonificate.

## PERSONALE STRAORDINARIO

9° Per quanto riguarda il personale avventizio o straordinario il Ministero proseguirà le direttive generali adottate per la semplificazione dei servizi col fermo intendimento di conseguire la massima riduzione delle spese militari. Considerato perciò che per alcuni servizi è cessata quasi completamente la necessità della presenza di personale straordinario, tenuto conto che in linea generale i lavori attuali non hanno carattere di urgenza e che conviene anzi eseguirli gradatamente, riservandoli, per quanto possibile al solo personale a matricola, in vista anche dell'ognor crescente deficienza di alcune materie prime, si determina quanto appresso:

10° Le amministrazioni dipendenti potranno mantenere in servizio operai straordinari soltanto in via eccezionale nel numero ridotto strettamente indispensabile ed in ogni caso non superiore al 10 % di quello degli straordinari attualmente in forza.

Il personale straordinario da mantenere in servizio sarà limitato alle specialità di cui si abbia assoluta deficienza e sarà scelto fra coloro che in passato abbiano dato maggiori prove di capacità e di produttività. A parità di condizioni dovranno essere preferiti gli operai che contino una maggiore durata di servizio o che abbiano maggiori titoli di benemerenza pel servizio militare prestato durante la guerra.

11° Il ministero si riserva, in casi specialissimi e per esclusive e comprovate necessità di servizio, di decidere circa eventuali aumenti sulla percentuale di operai da mantenere in servizio presso qualche direzione.

12° Per gli operai straordinari da licenziarsi come è detto al seguente n. 14 rimangono in vigore le disposizioni, che lo riguardano della circolare n. 364 sopra citata, fino al giorno del licenziamento.

13° Per il personale straordinario da mantenersi in servizio dovrà essere inviato al più presto al ministero (Direzione generale artiglieria) il reparto Mod. 2 per la debita approvazione.

14° Il licenziamento di autorità dovrà essere graduale e dovrà effettuarsi nei limiti di tempo qui appresso indicati, per ordine di anzianità di servizio e cominciare dai meno anziani:

2/10 della forza complessiva esistente entro il 15 giugno 1920;

3/10 della forza complessivo esistente entro il 30 giugno 1920;

il residuo fino a raggiungere il numero da mantenere entro il 31 luglio 1920.

15° Agli operai licenziati, sia di autorità, sia per propria volontà, ammessi in servizio anteriormente al 1° novembre 1918 verrà corrisposto uno speciale indennizzo stabilito con decreto di prossima pubblicazione.

16° Le amministrazioni, per utilizzare meglio le maestranze a matricola e ridurre al minimo il numero degli straordinari, dovranno valersi largamente della facoltà concessa dal 1° comma del § 142 del regolamento operai, impiegando cioè gli operai non utilizzabili nel proprio mestiere in altri mestieri affini.

17° Pei lavori di manovalanza e per i trasporti tra magazzini *anche interni*, le amministrazioni dovranno valersi largamente delle imprese private stipulando apposite convenzioni.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

N. 309. — SCUOLE MILITARI. **Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti, reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). 19 maggio 1920.

Sciogliendo le riserve contenute nella circolare n. 220 del giornale militare c. a. comma 1), si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali dispensati dal partecipare definitivamente o temporaneamente ai corsi di cui alla suddetta circolare e di quelli dispensati dalla frequenza ai sensi delle disposizioni contenute al n. 5 della circolare 177 giornale militare c. a.

**Scuola di applicazione di fanteria — Parma.**

*Capitani dispensati definitivamente dal pertecipare ai corsi:*

GENTILE Alberigo.
GHIDELLA Domenico.
CARMINATI Luigi.
PONTORIERI Antonio.
CHIAPPERINI Carlo.
FIORE Alberico.
SPAGNOLO Carmelo.

*Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:*

BARBERO Ercole.
BUONCRISTIANO Umberto.
COPPOLA Francesco.
PERNA Gaspare.
MERLO Alberto.
DOSSOLA Pietro.
GIARELLI Rinaldo.
HOTZ Cesare.
RUGGIERO Attilio.
CIMINO Gregorio.
TANZI Michele.
MARCO Carlo.
LEPORE Luigi.
FOLLINI Giuseppe.
SCHEPISI Pietro.
ZANOTTI Sante.
FAILLA Gioacchino.
TERZI Amedeo.
EGUARD Carlo.
DRAGO Filippo.
LO VETERE Michele.
ROVETTO Giulio.
STASI Adolfo.
DUPONLOUP Francesco.
VIGLIANZONI Alfredo.
LORUSSO Luigi.
VASCO Vittorio.
DE NICOLA Pasquale.

*Capitani dispensati dalla frequenza dal corso con obbligo di partecipare alla campagna finale ed agli esami:*

BUNAVA Giovanni.
BONDRI Giovanni.
BUONGIOVANNI Giovanni.
BUSELLI Giuseppe.
CANDELORO Alfredo.
CARLONI Mario.
CAPIGATTI Giuseppe.
CIRILLI Domenico.
DIAMANTI Luigi.
FERRETTI Gaetano.
GIONTA Antonio.
INFANTINO Nicolò.
LEONE Ugo.
MONICHINI Carlo.
MESCHINI Raffaele.
PICCINI Gino.
PENSIERI Gennaro.
ROSSI Italo.
STRANGES Silvio.
TOMASUCCI Fulvio.
VETERE Vincenzo
VIVANTI-SCIOLETTI Italo.
COTOGNI Umberto.
GIOACHINI Luigi.
BROCCHI Giuseppe.
CASSINO Giovanni.
SCARAMPI Antonio.
GIOVESI Ennio.
SIMEONE Guglielmo.
SICLARI Carlo.
MARSIGLIA Gino.
PAGNOZZI Cesare.
COMIN Ettore.
PASQUALE Mauro.
PISCHEDDA Agostino.
MAGGIS Paolucci.
SAVOIA Luigi.
SAMELLI Pietro.

SARACENO Lorenzo.
PASCALE Andrea.
VITTORI Emanuele.
BOCCAIARI Mario.
NEGRONI Giorgio.
GAZZENA Ernesto.
TEGANI Raffaello.
DOMENICONI Italo.
MAGLIENTI Vitt. Emanuele.
FERRI Gaetano.
MARCHESE Egidio.
FASSI Carlo.
GRELLA Ilo.
FERRUCCI Adalgiso.
PSARO Rodolfo.
TURILLI Pietro.
DONA' Dante.
FAZIO Antonio.
NARDINOCCHI Galliano.
MANDRIOLI Dino.
GONTIER Adler.
CATTANEO Carlo.
MASSETTI Ugo.
CUNICO G. Battista.
COCCHIARELLA Vincenzo.
INGUAGGIATI Rodolfo.
MANCINI Michele.
REGGIANINI Remo.
DEL GIUDICE Girolamo.
FELETTI Edgardo
LIVERONI Michele.
COSTAMAGNA Camillo.
BARONE Gabriele.
MASTRANGELO Emilio.
CERVINI Angelo Maria.
BERIONNI Idomeo.

**Scuola militare — Modena.**

*Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:*

CAROLEI Antonio.
CHINOZZI Vasco.
GIONA Tommaso.
ANCHESCHI Aldo.
OMICINI Francesco.
GARBUTTI Giuseppe.
BRAIDO Giuseppe.
RASPO Italo.
CASTIGLIONI Arnaldo.
BENNI Ivo.
NATALE Domenico.
VERTUA Carlo.
LOJERI Antonio.
LODOLO Bruno.
FORMIGLI Arnolfo
LAMONIA Giuseppe.
CESANO Giulio.
CONTI Gino.
SISDERO Ezio.
BEDETTI Giuseppe.
BOLLO Ettore.
ZAPPALA' Gaetano.
DADDI Luigi.
DI VITA Nicola.
LUCCHESINI Augusto.
ACQUAFREDDA Vincenzo.
DINALI Leone.

*Capitani dispensati dalla frequenza del corso con obbligo di partecipare alla campagna finale ed agli esami:*

COPETTI Tommaso.
GUIDI Annibale.
LOFFREDO Primo.
MICELI Sebastiano.
PANUNZIO Antonio.
PASSARO Alberto.
BUTTAFOCHI Anselmo.
CERESA Mario.
FIORENZI Ferdinando.
CARFAGNA Venanzio.
MINNECI Francesco.
CAPPABIANCA Gino.
PANCINO Guido.
ARAMINI Marco.
CAPOLINO Emilio.
PAUCIERA ZAPPOLA Giorgio.
CANDINI Giacinto.
BONFIGLI Ulisse.
RINALDI Mario.
FRANCIPANI Giovanni.
CAVADINI Francesco.
CIMMINO Vittorio.
NICOLAI Guido.
VISCONTI Giulio.
DALLA COSTA Giuseppe.
MAZZOTTI Arrigo.
CORRADI Giulio.
CARACCIOLO Cesare.
CORGIOLI' Enrico.
FOIS Enrico.
DEL GAUDIO Costante.
CIOCCA Arnaldo.
PIERRO Acchille.
PANICO Guido.
MORICI Giuseppe.

**Accademia militare Torino (artiglieria).**

*Capitani dispensati definitivamente dal partecipare ai corsi:*

PAPI Giuseppe.
ROSSI Giovanni.
D'ALESSIO Francesco.
BARBONI Ugo.
AMICO Alessandro.
BOLLA Antonio.
ALPINI Benedetto.
ROSSI Augusto.
BORASI Angelo.
GAIDANO Giovanni.
ROTIGLIANI Francesco.
STIGLIANO Marcello.
DE LUCA Ugo.
MONETA Florestano.
BEDOGNI Ugo.
ALTAVILLA Enrico.
ZAVARISE Serafino.
CAPRIOGLIO Emilio.

*Capitani dispensati dal frequentare il corso e rimandati al successivo:*

ANGIOLINI Arrigo.
CASTELFRANCHI Carlo.
GUIDUCCI Alfredo.
SONINO Rodolfo.
PARASSOLE Silvio.
GASTALDI MILLELIRE Efisio.
DE DOMINICIS Augusto.
SESSA Gennaro.
ROSSI Filippo.
ZALLOCCA Lino.
PERRELLI Mario.
LEONE Rodolfo.
GUY Aurelio.
COTTA RAMUSINO Ettore.
FRESIA Nicola.
MANCURI Giuseppe.
SALATI Carlo.
ALESSI Bruno.
VIALI Mario.

*Capitani dispensati dalla frequenza dal corso con obbligo di partecipare alla campagna finale ed agli esami:*

APORTI Alessandro.
AIACEVICH DE CINQUE Ermenegildo
BADINI Damiano.
BATTAGLINI Gino.
DARA Giuseppe.
MIGLIO Aurelio.
MANTELLI Mario.
RICCI Renato.
RUGGERI LADERCHI Cesare.
TOSTI Amedeo.
BAGNOLI Guido.
BALZANO Salvatore.
GAZZERI Carlo.
DUSMET Fulco.
FERRANTE Michele.
GIULIANI Angelo.
PASSINO Guido.
PEREZ Gennaro.
FESTARI Aldo.
PASTORI Gino.
STAGNANI Arrigo.
BAZZARELLO Guglielmo.
BERTINI Umberto.
MONTANARI Arturo.
MAZZARI Mario.
DE PIETRI Tonelli Luigi.
BRIZIO FALLETTI Giuseppe.
MONTEMAGNI Umberto.
DURI Marco.
BIONDI Luigi.
DE LUCA Ugo.
DEL VECCHIO Raffaele.
COLOMBO Cesare.
VULTERINI Pietro.
FAVA Giorgio.
BATTAGLINI Dandolo.
PELOSI Gerardo.
STELLA Enrico.
GARIGLIOLI Amedeo.
BISELLI Mario.
CARBONI Ugo.
FUNICELLA Bartolomeo.
IOCCA Fernando.
DE LEONE Ettore.
GAL Antonio.
CHIERCHIA Felice.

**Accademia militare Torino (genio).**

*Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:*

COSTANTINI Fortunato.
POGGI Aldo.

*Capitani dispensati dalla frequenza dal corso con obbligo di partecipare alla campagna finale ed agli esami:*

CECI Filippo.
ERANI Ernesto.
PATTI Girlando.
GRANDI Pietro.
RICCARDI Ernesto.
MASCIELLO Antonio.
CECCHI Cesare.
ORLANDO Luigi.
NOBILI Adelindo.
MERIANO Gennaro.

*Il Ministro* I. BONOMI.

N. 310. SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori effettivi di armi combattenti, reclutati durante la guerra.** (Direzione generale personale ufficiali). — 19 maggio 1920.

Con riferimento alla circolare 220 giornale militare c. a., ed in aggiunta ai nomi degli ufficiali in essa indicati, si pubblicano qui di seguito i nomi di altri ufficiali inscritti ai corsi che si svolgeranno nei vari istituti. Detti ufficiali dovranno presentarsi ai singoli istituti il 24 maggio 1920:

**Scuola di applicazione di fanteria - Parma.**

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 23-8-1917 | BAVARO Vito. |
| » | 23-8-1917 | AVIDANO Benvenuto. |
| » | 23-8-1917 | MANCIATI Dino |
| » | 23-8-1917 | CATERA Giovanni. |
| » | 23-8-1917 | SAMMARTINO Cesare. |
| » | 23-8-1917 | LA NOCE Filippo. |
| » | 23-8-1917 | CIOTOLI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | RANIERI Gilberto. |
| » | 23-8-1917 | COLACICCHI Ranieri. |
| » | 23-8-1917 | SCHIRO' Erfino. |
| » | 23-8-1917 | NICOTERA Armando. |
| » | 23-8-1917 | TALO' Domenico. |
| » | 23-8-1917 | BUGHI Erasmo. |
| » | 23-8-1917 | SMIRALDO Luigi. |
| » | 23-8-1917 | ABBI Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | SACCHI Paride. |
| » | 23-8-1917 | PRESTI Giovanni. |
| » | 23-8-1917 | CAPPITELLI Angelo. |
| » | 23-8-1917 | SARTORI Adriano. |
| » | 23-8-1917 | BALDI Aldo. |
| » | 23-8-1917 | NAVARRA Giovanni. |
| » | 23-8-1917 | CONTE Angelo. |
| » | 23-8-1917 | CALVO Amedeo. |
| » | 23-8-1917 | ANELLI Alfredo. |
| » | 23-8-1917 | LOMBARDI Carlo. |
| » | 23-8-1917 | OLIVERO DEL CASTELLO Nicola. |
| » | 23-8-1917 | AGNELLO Vincenzo. |
| » | 23-8-1917 | NASTASI Alberto. |
| » | 23-8-1917 | DE LAURENTIS Pasquale. |
| » | 23-8-1917 | CAPUTO Matteo. |
| » | 23-8-1917 | BUFFONE Nicola. |
| » | 23-8-1917 | TOSCANO Gennaro. |
| » | 23-8-1917 | BELTRAMI Giovanni. |
| » | 23-8-1917 | DI PAOLA Alfonso. |
| » | 23-8-1917 | BELFIORE Rosario. |
| » | 23-8-1917 | PILATI Alfredo. |
| » | 23-8-1917 | ADELASCO Achille. |
| » | 23-8-1917 | MOSTI Enrico. |
| » | 23-8-1917 | RISPOLI Ottavio. |
| » | 23-8-1917 | DELL'ORSO Italo. |

**Scuola militare - Modena — (fanteria).**

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 23-8-1917 | PUCCINI Ottorino. |
| » | 23-8-1917 | SECCO d'ARAGONA Andrea. |
| » | 23-8-1917 | MOLINARI Rino. |
| » | 23-8-1917 | CARRARI Domenico. |
| » | 23-8-1917 | PALIANO Giovanni. |
| » | 23-8-1917 | GANDOLFO Angelo. |
| » | 23-8-1917 | CROCI Arturo. |
| » | 23-8-1917 | ZOCCOLA Guido. |
| » | 23-8-1917 | TROMBA Luigi. |
| » | 23-8-1917 | SCARFI Ettore. |
| » | 23-8-1917 | BARSINI Ludovico. |
| » | 23-8-1917 | PAPINI Giovanni. |
| » | 23-8-1917 | CUSSINO Francesco. |
| » | 23-8-1917 | BELLUSO Costantino. |
| » | 23-8-1917 | CARBONI Silvio. |
| » | 23-8-1917 | SACCHI Giovanni. |
| » | 23-8-1917 | MACARIO Giuseppe. |
| » | 23-8-1917 | RAZZANI Carlo. |
| » | 23-8-1917 | FONTANA Enrico. |
| » | 23-8-1917 | MATIGHELLO Enrico. |
| » | 23-8-1917 | DI LORETO Romolo. |
| » | 23-8-1917 | BARBAROTTO Vincenzo. |
| » | 23-8-1917 | DELLA PORTA Augusto. |
| » | 23-8-1917 | CASAPIETRA Carlo. |
| » | 23-8-1917 | MARINO Pasquale. |
| » | 23-8-1917 | LITURRI Carmelo. |
| » | 23-8-1917 | MONTECHIARO Tommaso. |
| » | 23-8-1917 | DE LUISE Giovanni. |
| » | 23-8-1917 | CALDERONI Giovanni. |

**Accademia militare - Torino — (artiglieria).**

| | | |
|---|---|---|
| Capitano | 16-3-1918 | COCCHIERI Manlio. |
| » | 16-3-1918 | ORGAN Carlo. |
| » | 16-3-1918 | SANTICELLI Igino. |
| » | 16-3-1918 | PONZIO Guido. |
| » | 16-3-1918 | di MARTINO Giuseppe. |
| » | 16-3-1918 | CIOCCA Alfredo. |
| » | 16-3-1918 | SICARDI Giacomo. |
| » | 16-3-1918 | SORICE Antonio. |
| » | 16-3-1918 | NELLI Alessandro. |
| » | 16-3-1918 | RUSSO Salvatore. |
| » | 16-3-1918 | NICOLINI Giovanni. |
| » | 16-3-1918 | ABBATE Marcello. |
| » | 16-3-1918 | CAROLEI Gaetano. |
| » | 16-3-1918 | DALLE MOLLE Gio. Battista. |
| » | 16-3-1918 | CINALLI Giuseppe. |
| » | 16-3-1918 | RONSETTI Ennio. |
| » | 16-3-1918 | FORZA Francesco. |
| » | 16-3-1918 | AMOROSO Renato. |

| GRADO | ANZIANITÀ DI GRADO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 16-3-1918 | ROBOTTI Carlo. |
| » | 16-3-1918 | ANDIBERTI Giuseppe. |
| » | 16-3-1918 | IZZI Annibale. |
| » | 16-3-1918 | MISIANO Giovanni. |
| » | 16-3-1918 | di MAIO Roberto. |
| » | 16-3-1918 | GABET Marco. |
| » | 16-3-1918 | RIBELLA Salvatore. |
| » | 16-3-1918 | DI IANNI Dino. |
| » | 16-3-1918 | DE SIMONE Ugo. |
| » | 16-3-1918 | CATANEA Amedeo. |
| » | 16-3-1918 | KUNTZE Carlo. |
| » | 16-3-1918 | PELA' Mario. |
| » | 16-3-1918 | MONTELLA Domenico. |
| » | 16-3-1918 | VAGNONE Umberto. |
| » | 16-3-1918 | CESA Riccardo. |
| » | 16-3-1918 | PASCIOTTI Emilio. |
| » | 16-3-1918 | TAMASSI Giuseppe. |
| » | 16-3-1918 | FUNARI Rodolfo. |
| » | 16-3-1918 | MIRANDA Domenico. |
| » | 16-3-1918 | SPROVIERI Guglielmo. |
| » | 16-3-1918 | ROMANO Odino. |

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 311. — SERVIZIO AERONAUTICO ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. **Ammissione di ufficiali inferiori in S.A.P. al corso piloti d'aeroplano** (circolare 155 « giornale militare » c. a.). (Ispettorato aeronautica militare). - 19 maggio 1920.

I sottonotati ufficiali in S. A. P. che hanno fatto domanda a mente della circolare 155 giornale militare c. a., per essere ammessi al corso di pilotaggio, si presenteranno il mattino del 7 giugno p. v. al deposito aviatori (Torino), per essere ammessi all'esame psicofisiologico.

I corpi interessati disporranno per l'avviamento a Torino degl iufficiali stessi, considerandoli in servizio isolato fino ad accertamenti sanitari espletati. Quelli che non saranno riconosciuti idonei verranno rinviati ai corpi di provenienza, mentre gl'idonei saranno destinati alla scuola di pilotaggio e considerati assegnati all'arma aeronautica.

Le date di passaggio, per le necessarie variazioni matricolari, saranno comunicate a cura del deposito aviatori ai singoli corpi interessati:

| | | |
|---|---|---|
| Capitano | LANCIANI Ettore | 4° Parco art. assedio - Dueville (Vicenza). |
| » | PIOMBINO Nicola | Dep. 27° fant. - Rimini. |
| » | BOJ Enrico | Dep. 3° art. da costa - S. Nicolò di Lido (Venezia). |
| » | MEZZO Ivo | 85° Regg. fanteria Berat. |
| Tenente | FUGALLI Santoro | Aer. RR. truppe Venezia Giulia - Udine. |
| » | CASINELLI Guglielmo | Aer. RR. truppe Venezia Giulia - Udine. |
| » | MATTEI Pietro Simone | Dep. 3° bersaglieri - Livorno. |
| » | VESTUTI Alfredo | 2° Parco (70° comp. raggrupp. art. ass.) -Revere. |

| | | |
|---|---|---|
| Capitani | SANDALLI Renato | Distretto militare - Pinerolo. |
| » | CORVINO Manlio | Cavalleggeri Alessandria (14°) - Firenze. |
| » | LIBERI Pasquale | Comando Aviazione Tripolitania. |
| » | COPPELLOTTI Celestino | Comando Aviazione Tripolitania. |
| » | GIAMMARCO Enrico. | 13° Gruppo art. mont. - Pasian Schiavonesco (Udine). |
| » | INTONTI Mario Vittorio | Dep. Scuole motoaratori - Roma. |
| » | TERLIZZI Adolfo | Dep. 5° art. capp. - Torino. |
| » | D'AURELIO Venceslao | Dep. 35° fanteria - Cuneo. |
| » | SPADACCINO Nicola | 3° Batt. libico - Homs. |
| » | BARBITTA Alfredo | 54° Regg. fanteria - Novara. |

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 312. — SERVIZIO AERONAUTICO ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ammissione al corso piloti d'aeroplano.** (Ispettorato aeronautica militare). 19 maggio 1920.

I sottonotati militari alle armi, che hanno fatto domanda, a mente della circolare 154 giornale militare c. a., per essere ammessi al corso di pilotaggio, si presenteranno a gruppi, alla data per ciascun gruppo indicata, al deposito aviatori (Torino) per essere sottoposti all'esame psicofisiologico.

I corpi interessati disporranno per l'avviamento a Torino dei militari stessi, passandoli aggregati al deposito aviatori fino ad accertamenti espletati. Quelli che non saranno riconosciuti idonei verranno rinviati ai corpi di provenienza, mentre gli idonei saranno inviati presso la scuola di pilotaggio e passati effettivi all'arma aeronautica.

Si presenteranno il mattino del 14 giugno p. v. i seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Sold. 1900 | FIAMMENGHI Rosolino | Deposito aviatori - Torino. |
| » » | CIRALLI Roberto | Id. id. id. |
| » » | MENSI Enrico | Id. id. id. |
| » » | VITI Umberto | Id. id. id. |
| » » | FALCONE Luciano | Id. id. id. |
| » » | CANCLINI Giuseppe | Id. id. id. |
| » » | FRANCHI Giuseppe | Id. id. id. |
| Serg. 1900 | LUCCHESINI Ovidio | Id. id. id. |
| Capor. 1900 | PIVONELLO Angelo | Id. id. id. |
| Sold. 1900 | DELL'ANGELO Giuseppe | Id. id. id. |
| » » | SALUSSOGLIA Luigi | Id. id. id. |
| » » | DE CICCO Giuseppe | Id. id. id. |
| » » | POZZO Mario | Id. id. id. |
| » » | Bordone Mario | Id. id. id. |
| » » | CAVANI Francesco | Dep. 34° fanteria - Mondovì. |
| Capor. 1900 | POLLASTRO Angelo | Dep. 34° fanteria - Mondovì. |
| Sold. 1900 | PELLEGRI Pietro | Dep. 34° fanteria - Mondovì. |
| » » | OPALIO Gino | Dep. 34° fanteria - Mondovì. |
| » » | 1900 NOVERO Giuseppe | Dep. 34° fanteria - Mondovì. |
| Capor. 1900 | Fortini Alberto | Dep. 157° fanteria - Cuneo. |
| Sold. 1900 | GAVAINI Antonio | Dep. 4° alpini - Ivrea. |
| | | Dep. 5° alpini - Milano. |

Si presenteranno il mattino del 21 giugno p. v. i seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Sold. 1900 | ASSONI Francesco | Dep. 5° alpini - Milano. |
| Capor. 1900 | FRIZZARIN Rodolfo | Dep. 78° fanteria - Bergamo. |
| Sold. 1900 | MORISENGO Giovanni | Dep. 3° art. mont. - Bergamo |
| » » | CITTADINI Enrico | Dep. 3° art. mont. - Bergamo |

| | |
|---|---|
| Sold. 1900 COSTA Pierino | Dep. 78° fanteria - Bergamo. |
| » » GHIONE Domenico | Dep. 78° fanteria - Bergamo. |
| Capor. 1900 VIGNALI Sestilio | Dep. 78° fanteria - Bergamo. |
| Sold. 1900 SIGNORINI Angelo | Dep. 78° fanteria - Bergamo. |
| » » CARAMATTI Giovanni | Dep. 5° alpini - Milano. |
| » » MIRRI Francesco | Dep. 44° fanteria - Novi Ligure. |
| » » AIASSA Mario | Dep. 73° fanteria - Lecco. |
| » » NEGRI Agostino | Dep. 73° fanteria - Lecco. |
| » » TAMBURINI Angelo | Dep. 73° fanteria - Lecco. |
| » » CAVERNI Amedeo | Dep. 21° art. camp. - Piacenza. |
| Capor. 1900 FIORI Giovanni | Dep. 6° alpini - Verona. |
| Capor. 1900 COSTA Elio | Dep. 79° fanteria - Verona. |
| Sold. 1900 CARPISASSI Giuseppe | Dep. 6° alpini - Verona. |
| Capor. 1900 CIOCCHETTI Antonio | Dep. Cavalleria Lucca - Verona. |
| Cap. Magg. 1900 VIAGGI Andrea | Dep. 38° fanteria - Alessandria. |
| Sold. 1900 GALVANI Raffaele | Dep. 68° fanteria - Milano (ovest). |

Si presenteranno il mattino del 28 giugno p. v. i segnenti:

| | |
|---|---|
| Serg. 1899 GALANTE Serafini | Dep. 21° fanteria - Spezia. |
| Sold. 1900 ZANETTI Palmiro | Dep. 36° fanteria - Modena. |
| » » SABATINI Giuseppe | Dep. 36° fanteria - Modena. |
| » » FRANCESCHINI Marino | Dep. 93° fanteria - Ancona. |
| » » BERNARDINI Spartaco | Dep. 3° bersaglieri - Livorno. |
| » » CESOLARI Giovanni | Dep. 88° fanteria - Livorno. |
| » » FATICA Antonio | Mag. Princip. casermaggio mil. - Ancona. |
| » » BARIGONI Gino | Dep. 5° alpini - Milano. |
| » » SARTOR Ernesto | Dep. 5° alpini - Milano. |
| Capor. 1900 MINORINI Pietro | Dep. 66° fanteria - Reggio Emilia. |
| Capor. 1900 PIROTTA Giovanni | Dep. 66° fanteria - Reggio Emilia. |
| Serg. Magg. 1898 CIUNTOLI Guido | Dep. 2° bersaglieri - Roma. |
| Sold. 1900 LANZI Pietro | Comando aviatori - Roma. |
| » » CACCIALUPI Pindaro | Direz. ser. aviaz. - Montecelio (Roma). |
| Capor. 1900 GRANDI Aurelio | Dep. 82° fanteria - Roma. |
| Sold. 1900 PERROTTA Salvatore | Dep. 14° fanteria - Foggia. |
| Serg. Magg. DAZZI Giulio | Dep. 4° fanteria - Catania. |
| Serg. Magg. MANFICO Concetto | Dep. 43° fanteria - Tortona. |
| Sold. 1900 FERRI Libero | Truppe coloniali uff. servizi - Tripoli. |
| Serg. 1900 ROSSI Ettore | Dep. 17° fanteria - Ascoli Piceno. |

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 313. — RECLUTAMENTO. — **Proroga di termini per l'applicazione del R. decreto di amnistia ed indulto 2 settembre 1919 n. 1502.** (Direzione generale leva e truppa). — 19 maggio 1920.

I termini di applicazione delle circolari 194 del 3 aprile 1919, 447 del 21 agosto 1919 e 627 del 27 novembre 1919 sono ulteriormente prorogati al 30 *giugno* 1920 per tutti coloro che risiedono all'estero in qualunque paese anche europeo.

Conseguentemente a tale proroga lo spoglio delle liste di leva, ordinato dal paragrafo 10 della circolare n. 627 del 1919, dovrà essere fatto dagli uffici di leva entro il mese di luglio 1920 e durante lo stesso mese i consigli di leva dovranno emettere la nuova decisione di renitenza indicata nello stesso paragrafo 10 per coloro che non avranno regolarizzato la loro posizione.

Così pure entro il mese di luglio 1920 dovranno i distretti militari apporre sui ruoli la nuova dichiarazione di diserzione per coloro che, avendone l'obbligo, non si saranno presentati entro il 30 giugno p. v.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 314. — TRASPORTI. — **Viaggi dei militari italiani sulle ferrovie inglesi.** — (Direzione trasporti). — 19 maggio 1920.

Le facilitazioni di tariffa concesse, per la durata della guerra, ai militari italiani viaggianti sulle ferrovie inglesi sono state soppresse dal 16 gennaio u. s.

Pertanto i comandi, corpi, distaccamenti, uffici vari, ecc., si assicureranno che il personale dipendente, per qualsiasi motivo diretto in Inghilterra, sia sempre in grado di provvedersi del biglietto a tariffa del pubblico — a spese proprie o a spese dell'erario secondo i casi — e si rammenta che analoga disposizione vige sulle ferrovie francesi fino dal 1 gennaio u. s., come da circolare n. 56 del giornale militare c. a.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 315. — RECLUTAMENTO. **Obblighi di servizio dei militari di truppa arruolati in leve successive a quella della classe di nascita.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 maggio 1920.

1. Per effetto delle disposizioni contenute nel R. decreto 3 maggio 1920, n. 532, tutti i militari di 1ª categoria arruolati con le classi 1898, 1899 e 1900 che sono o verranno alle armi, non debbono per ora essere congedati, ancorchè nati in anni precedenti e considerati trasferiti alla classe di nascita, a mente del n. 29 della circolare 288 *giornale militare* corr. anno.

Peraltro, a similiglianza di quanto è stato concesso sinora in base alla circolare n. 42 *giornale militare* scorso anno, questo Ministero consente che ai militari nati in anni anteriori sino al 1897 incluso ed arruolati con le classi suddette, quali:

*a*) omessi presentatisi spontanei o considerati tali;

*b*) rimandati per legali motivi;

*c*) rivedibili;

*d*) renitenti, cui sia stata cancellata la nota di renitenza in via amministrativa, o che siano stati assolti o amnistiati;

sia concesso il congedamento allorchè avranno compiuto due anni di servizio.

2. Coloro che siano arruolati dai consigli di leva dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 aprile 1919, n. 452 (8 maggio 1920) debbono essere tutti inscritti nei ruoli della classe di nascita, sebbene il loro arruolamento abbia luogo mentre sono ancora in corso le operazioni della leva sulla classe 1900.

Quelli fra essi che, a senso delle disposizioni già in vigore, abbiano obbligo di servizio alle armi, debbono essere incorporati. Il Ministero si riserva poi di impartire disposizioni circa la durata dell'obbligo di coloro che non abbiano diritto a riduzione di ferma.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 316. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riassoldamenti e riassunzioni in servizio in base al R. decreto 20 aprile 1920 n. 452.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 maggio 1920.

Ad eliminare dubbi che risultano da quesiti pervenuti al Ministero, si avverte che le disposizioni relative al riassoldamento speciale con vincolo minore di un anno quelle relative alla volontaria riassunzione in servizio dei militari in congedo, contenute negli articoli 12 e 13 del decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, non debbono avere applicazione sino a quando non saranno state integrate dalle disposizioni esecutive indispensabili per determinare la durata dei vincoli del riassoldamento e della riassunzione e l'ammontare dell'indennità di riassoldamento.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

# AVVISO

## ASSEGNI AD UFFICIALI COMBATTENTI.

In base alle disposizioni del decreto luogotenenziale 1 febbraio 1920, n. 117, l'Opera nazionale per i combattenti stabiliva le norme relative alla aggiudicazione di assegni di ammontare variabile dalle lire 2000 alle lire 15.000, e fino alla concorrenza di 14 milioni di lire, a favore di ufficiali del R. esercito e della marina che abbiano partecipato alla campagna di guerra 1915-18, a qualsiasi categoria essi appartengano, già collocati o da collocarsi in congedo, o che si trovino in aspettativa.

Come termine ultimo per la presentazione delle domande di assegno e dei documenti relativi, venne fissata la data del 30 aprile corrente.

Per consentire ora ad un più largo numero di ufficiali ex combattenti di fruire del provvedimento in questione, l'Opera nazionale, d'intesa con il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, ha determinato di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande e documenti relativi a tutto il giorno 30 del p. v. giugno.

Frattanto le apposite commissioni, di cui al manifesto in data 15 febbraio, delibereranno sulle domande pervenute.

Qui di seguito si riporta l'accennato manifesto in data 15 febbraio u. s.

---

Art. I. In base alle disposizioni del decreto luogotenenziale 1 febbraio 1920, n. 117, che modifica il decreto luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2408, e in coordinazione con gli analoghi provvedimenti assunti dall'Opera nazionale per i combattenti, sono istituiti assegni di ammontare variabile dalle lire 2000 alle lire 15.000, e fino alla concorrenza di lire 14 milioni, a favore di ufficiali del R. esercito e della R. marina che abbiano partecipato alla campagna di guerra 1915-18, a qualsiasi categoria essi appartengano, già collocati o da collocarsi in congedo, o che si trovino in aspettativa.

Art. II. — Gli assegni verranno aggiudicati agli ufficiali medesimi che, sprovvisti di adeguati mezzi finanziari, si propongano uno dei seguenti fini:

1° riprendere più agevolmente la propria attività produttiva interrotta per la guerra;

2° recarsi all'estero o in colonia per allogarsi presso aziende o per svolgere comunque una proficua attività di lavoro;

3° condurre a termine gli studi interrotti per causa della guerra sia in Italia che all'estero, ovvero imprendere un nuovo rapido corso di studi che consenta loro di divenire sollecitamente produttivi;

4° compiere un conveniente periodo di pratica professionale presso aziende industriali, bancarie, mercantili od agrarie.

Art. III. — Coloro che aspirino a conseguire un assegno debbono far pervenire, in piego raccomandato, una domanda in carta libera all'*Opera nazionale per i combattenti, ufficio educazione e avviamento professionale, servizio assegni, Roma, via Nazionale 200.*

Non saranno prese in considerazione le domande che pervengano all'Opera nazionale per i combattenti oltre il giorno 30 *aprile* 1920.

Art. IV. — Tutte le domande, quale si sia il fine che l'istante si propone, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

*a*) cognome, nome, paternità, luogo ed anno di nascita, domicilio;

*b*) grado militare e categoria, classe di leva, se in congedo o ancora sotto le armi;

*c*) fine al quale è richiesto l'assegno e quando il richiedente intenderebbe cominciarne a fruire;

*d*) se il richiedente goda di una pensione a carico dello Stato, di enti pubblici o di altri enti morali, e, in caso affermativo, di quale ammontare.

Art. V. — Tutte le domande, quale si sia il fine che l'istante si propone, dovranno, *all'atto dell'invio*, essere corredate dei seguenti documenti:

*a*) stato di servizio militare, completo in ogni sua parte, rilasciato dall'autorità militare competente, o, in suo luogo, altro documento dal quale risulti che l'istante ha partecipato alla campagna 1915-18;

*b*) un certificato dell'agenzia delle imposte comprovante l'ammontare dei redditi accertati a carico dell'istante e della sua famiglia, nonchè un certificato del sindaco del comune di residenza comprovante lo stato di famiglia dell'istante e le sue condizioni economiche.

Art. VI. — Le domande rivolte ad uno dei fini di cui all'art. II, n. 1, debbono indicare, in aggiunta di quanto è prescritto dall'art. IV:

*a*) la forma di attività produttiva che il richiedente svolgeva prima della guerra e, eventualmente, presso quale ditta o ufficio professionale;

*b*) in quali forme intenda riprendere la propria attività produttiva, e quale sia il preventivo delle spese necessarie.

Dovranno essere allegati tutti quei documenti che il richiedente reputi opportuni per comprovare l'esattezza dell'asserto e la serietà dei fini che si propone.

Art. VII. — Le domande rivolte ad uno dei fini di cui all'art. II, n. 2, debbono indicare in aggiunta di quanto è prescritto dall'art. IV:

*a*) presso quale paese straniero il richiedente desidera recarsi e per svolgervi quale forma di attività;

*b*) se abbia mai risieduto nel paese prescelto, e, in caso affermativo, per quali motivi;

*c*) quali lingue straniere conosca e quale specifica preparazione possieda in rapporto con l'attività di lavoro che si prefigge.

Dovranno essere allegati tutti quei documenti che valgano a comprovare quanto il richiedente afferma.

Art. VIII. — Le domande rivolte ad uno dei fini di cui all'art. II, n. 3, debbono indicare, in aggiunta di quanto è prescritto dall'art. IV, a seconda dei casi:

*a*) presso quale università, istituto, scuola, laboratorio, ecc. il richiedente intenda completare gli studi;

*b*) quale nuovo corso rapido di studi che gli consentano di divenire sollecitamente produttivo il richiedente desideri imprendere, e ragioni della scelta.

Dovranno allegarsi certificati degli studi compiuti con indicazione delle classicazioni conseguite, e quanti altri documenti possano valere ad attestare l'utilità del fine che l'istante si propone.

Art. IX. — Le domande rivolte ad uno dei fini di cui all'art. II, n. 4, debbono indicare, in aggiunta di quanto è prescritto dall'art. IV:

*a*) studi compiuti e attività di lavoro già svolta dal richiedente in relazione con la pratica professionale che desidera compiere;

*b*) aziende sia italiane che estere presso le quali il richiedente preferirebbe compiere il periodo di pratica e ragioni della scelta;

*c*) se il richiedente si accinga a compiere tale periodo di pratica in base ad un concreto piano di attività da svolgere successivamente, e quale questo sia.

Si dovranno allegare tutti quei documenti che valgono a comprovare quanto il richiedente afferma.

Art. X. — La speciale commissione di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2408, curerà il collocamento degli ufficiali che si propongono uno dei fini specificati ai numeri 2° e 4° dell'art. 2 del presente manifesto, in base alle indicazioni che le verranno fornite dall'Opera nazionale dei combattenti, e disponendo all'uopo della somma di lire 9 milioni; e cioè: di lire 1 milione da prelevarsi al fondo di cui al n. 1° dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2408, di lire 6 milioni da prelevarsi dal fondo di cui al n. 2° dell'art. stesso, e di lire 2 milioni assegnati dall'ultimo capoverso del ripetuto articolo all'Istituto italiano per il commercio internazionale.

Art. XI. — L'aggiudicazione degli assegni richiesti ad uno dei fini specificati nei numeri 1° e 3° dell'art. 2 sarà fatta da una speciale commissione nominata dal consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale disporrà all'uopo oltre che dei mezzi propri, della somma di lire 5 milioni da prelevarsi per lire 1 milione dal fondo di cui al n. 1° dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 27 novembre 1919, n. 2408, e per lire 4 milioni dal fondo di cui al n. 2° dell'articolo stesso.

Art. XII. — Gli assegni potranno essere anche aggiudicati ad ufficiali che si trovino tuttavia sotto le armi o in aspettativa; ma saranno pagabili soltanto dopo il congedamento ovvero, per gli ufficiali in S. A. P., durante l'aspettativa.

Art. XIII. Gli assgni verranno normalmente corrisposti in più rate pagabili solo quando il beneficiario comprovi di aver adempiuto agli obblighi che gli saranno noticati all'atto della concessione dell'assegno.

Art. XIV. Nessun beneficiario potrà godere di un assegno continuativo per un periodo maggiore di due anni.

Art. XV. Gli assegni verranno aggiudicati per gruppi successivi.

## ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 18ª, anno 1920, circolare n. 223.

Al comma: *Membri effettivi*, seconda riga, *invece di*: « tenente colonnello Andreani cav. Gino dell'82° fanteria », *leggasi*: « colonnello Andreani cav. Gino ».

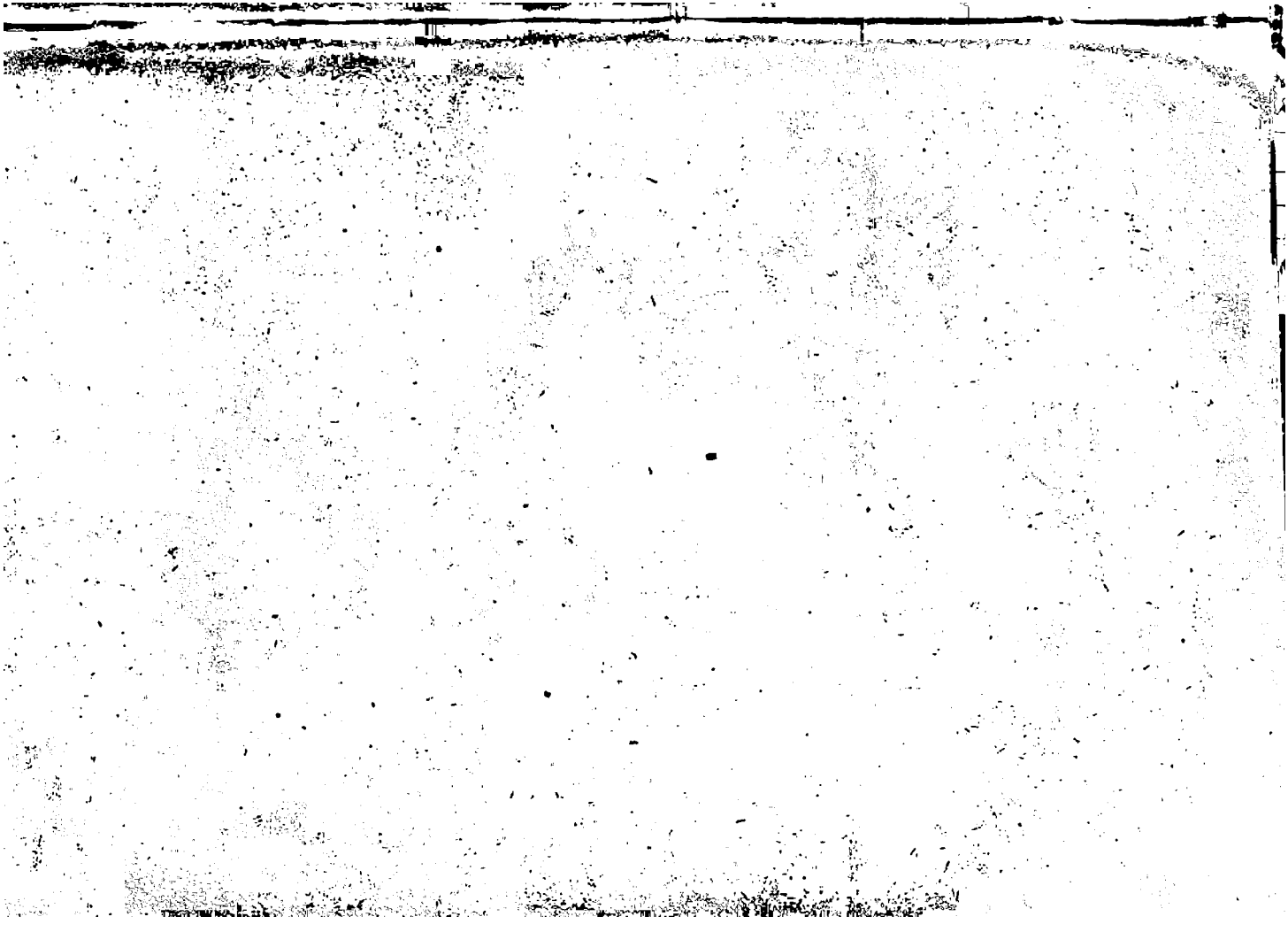
Al comma: *Membri supplenti*, prima riga, *invece di*: « Pelli cav. Cesare dell'81° fanteria », *leggasi*: « Cappelli cav. Cesare ».

Dispensa 22ª, anno 1920, circolare 283.

A pag. 402, riga terza, nel corpo della circolare, *Invece di*: « circ. 270 », *leggasi*: « circ. 740 ».

Dispensa 23ª, anno 1920, circolare n. 295.

A pag. 213, lettera *a*), prima riga, *sopprimere le parole*: « per licenza illimitata o per riespatrio » nulla essendosi innovato nel disposto della circolare 137 del *giornale militare* 1919, riguardo agli espatriandi



Prezzo della presente dispensa L. 0.4

(2091) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1920 — 29 Maggio

N. 317 - 19 maggio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento e conteggio di assegni spettanti ad ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . Pag. 455

» 318 - 21 maggio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Alienazione dei materiali residuati dalla guerra . . . . . Pag. 455

» 319 - 21 maggio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di topografia presso l'istituto geografico militare . . . . . Pag. 459

N. 317. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Pagamento e conteggio di assegni spettanti ad ufficiali trasferiti nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 19 maggio 1920.

Il Governo della colonia Eritrea ha rappresentato al Ministero delle colonie che, nonostante le disposizioni emanate con la circolare n. 14 del *giornale militare* 1919, i corpi e reparti restituiscono insoddisfatte a quel Governo le domande di militari trasferiti in Eritrea tendenti ad ottenere il pagamento di competenze loro dovuto pel servizio prestato nei corpi e reparti stessi antecedentemente al trasferimento in quella colonia.

Ad ovviare ad un tale inconveniente, che ingenera un lungo ed inutile carteggio ed un soverchio ritardo nella corrisponsione di assegni dovuti, si richiamano le amministrazioni dipendenti alla stretta osservanza delle prescrizioni fatte al riguardo con la circolare sopraindicata.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 318. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Alienazione dei materiali residuati dalla guerra.** — (Commissione superiore centrale per l'alienazione dei materiali residuati dalla guerra). — 21 maggio 1920.

Con riferimento al penultimo capoverso della circolare 642 del 4 dicembre 1919 inserita nella dispensa 76ª del *giornale militare* e con riserva di emanare analoghe disposizioni per quanto riflette i materiali dei servizi d'artiglieria, commissariato, sanità, ecc. si dispone intanto quanto segue circa l'alienazione de materiali del genio residuati dalla guerra:

**Alienazione dei materiali del genio residuati dalla guerra.**

I materiali del genio, non compresi nelle voci seguenti, debbono essere alienati nella misura dell'80 % delle consistenze; intendendosi per consistenze quelle esistenti alla data del 15 giugno 1919, aumentate di altrettante aliquote dei quantitativi di cui dette consistenze siano state eventualmente in seguito accresciute per nuovi versamenti.

*Attrezzi da lavoro.* — Dovranno essere alienati nella misura dell'80 % delle consistenze, ferme ed accettuate dal computo le dotaioni di cui ai dispacci del Ministero della guerra - direzione generale del genio - n. 26341 del 29 luglio 1919 e n. 1551 del 4 e 13 febbraio 1920 diretti alle direzioni del genio militare di Milano, Bologna, Genova, Ve-

rona e Firenze, all'ufficio delle fortificazioni di Brescia ed all'officina di costruzione del genio militare di Pavia.

*Attrezzamenti portatili.* — Saranno alienati tutti quelli fuori d'uso, conservando solamente quelli in buono stato.

*Apparecchi lanciafiamme, lancia gas e livens proiettos-bombole per ossigeno compresso.* — Dovranno essere tutti conservati e spediti al laboratorio pirotecnico di Felino (Parma).

*Apparecchi per intercettazione telefonica - Apparecchi di telegrafia pel suolo.* — Da conservarsi tutti e da inviarsi all'officina telegrafonica del genio a Firenze.

*Apparecchi di geofonia.* — Gli enti detentori li spediranno tutti al reggimento minatori del genio.

*Bicilette.* — Potranno essere alienate a privati solamente quelle fuori d'uso e non suscettibili di facili riparazioni. Quelle nuove od in buone condizioni saranno conservate per i bisogni dell'esercito, od alienate ad altre amministrazioni di Stato, previa autorizzazione del Ministero della guerra - direzione generale del genio.

*Baracche smontabili esistenti presso gli Enti territoriali del genio.* — Non possono essere alienate.

*Bagni Blanc.* — Non possono essere alienati.

*Compressori e frantoi.* — Potranno, essere alienati nella totalità, esclusi i quantitativi fermati dall'Ispettorato tecnico per le direzioni militari di lavoro - Vicenza - col foglio n. 11650 del 1° aprile e successivo n. 11941 del 12 aprile 1920 diretti alla Sottodirezione del genio di Padova ed all'ufficio delle fortificazioni di Udine, che hanno ricevuto l'incarico di accantonarli.

*Esplosivi da mina.* — La dotazione di esplosivi da mina per i bisogni dell'Esercito sarà costituita a cura dell'officina di costruzione del genio militare di Pavia giusta le disposizioni di cui al dispaccio n. 11565 in data 11 aprile 1920 del Ministero della guerra - direzione generale d'artiglieria. Circa i depositi degli esplosivi stessi saranno date alturiori dsiposizioni dal Ministero.

*Estintore da incendio.* — Non possono essere alienati.

*Eternit.* — Non può essere alienato.

*Feltessuto.* — Non può essere alienato.

*Feltro catramato.* — Dovrà essere alienato nella misura del 40 % delle consistenze.

*Ferrovie Decauville.* — Il materiale Decauville per i bisogni dell'amministrazione militare dovrà essere accantonato a Cividale presso l'8ª compagnia ferrovieri. All'uopo gli enti detentori si atterranno agli ordini che la direzione trasporti del Ministero della guerra ha emanato ed emanerà in seguito.

*Filo di ferro spinoso e materiali per reticolati.* — Dovranno essere alienati nella totalità, escluse le dotazioni già fissate presso le direzioni del genio militare di Bologna e Verona dalla commissione superiore centrale col foglio n. 2361 S. P. del 25 settembre 1919 e dal Ministero della guerra - direzione generale del genio - col dispaccio n. 41576 dell'11 dicembre 1919 e n. 16220 del 27 maggio 1920.

*Gruppi elettrogeni completi tipo Ballot, Asfer, ecc. ecc.* — I reggimenti minatori e ferrovieri del genio conserveranno tutti i gruppi elettrogeni di cui essi dispongono.

*Lamiere di copertura.* (Spessore non superiore a 10/10 di mm.) Dovranno essere conservate tutte quelle ancora esistenti.

*Legnami.* — Dovranno essere alienati nella totalità ferme ed eccettuate le dotazioni di cui al foglio n. 69/I, in data 12 marzo 1920 della commissione superiore centrale diretto alle direzioni del genio militare di Trento, Firenze e Napoli, alla sottodirezione del genio militare di Catanzaro ed agli uffici delle fortificazioni di Udine, Messina e Taranto.

*Mezzi da illuminazione - fari - fanali - torce a vento, ecc.* — Debbono essere conservati nella totalità.

*Materiali di perforazione meccanica.* — Saranno conservate le dotazioni stabilite dal Ministero della guerra - direzione generale del genio - con dispaccio n. 458 del 29 marzo 1920 diretto al comando del reggimento minatori del genio ed alla direzione del genio ed alla direzione del genio militare di Milano, incaricati della conservazione dei materiali.

I rimanenti potranno essere alienati.

*Materiali telegrafonici ed ottici.* — Ferme ed eccettuate le dotazioni stabilite dall'Ispettorato generale del genio col foglio n. 1404 del 6 marzo 1920 diretto all'ufficio speciale A. M. E. T. di Bologna, al 3° e 7° regg. genio ed all'officina di costruzione del genio di Pavia, potranno alienarsi tutti i rimanenti materiali tipo stato e l'80 % dei materiali tipo militare.

*Materiali da difesa contro i gas.* — Dovranno essere conservati nella totalità tutti quelli nuovi.

*Natanti del battaglione lagunari.* — Saranno conservati quelli indicati dal Ministero della guerra - direzione generale del genio - col dispaccio n. 14192 del 5 aprile 1920 diretto al comando reggimento pontieri e lagunari del genio.

*Profilati e laminati di ferro ed acciaio.* — Potranno essere alienati nella misura del 90 % delle consistenze.

*Parchi ed equipaggi per compagnie del genio.* — Dovranno essere conservate nella totalità le carrette da parco per compagnie zappatori e minatori (tutte al completo con relativi attrezzi e strumenti del prescritto caricamento), le carrette per compagnia telegrafisti coi soli attrezzi da lavoro, e tutte le carrette di equipaggiamento per le compagnie suddette. Dovranno essere conservati tutti gli equipaggi da ponte completi di carreggio e materiali alienando solamente:

*a*) n. 30 barchetti esistenti presso il magazzino del reggimento pontieri di Piacenza;

*b*) n. 30 barchetti dei parchi pontieri di S. Antonino di Treviso e di Motta di Livenza;

*c*) n. 9 carri bagaglio dell'officina del genio militare di Pavia;

*d*) n. 21 carri bagaglio dei parchi pontieri di S. Antonino di Treviso e di Motta di Livenza;

*e*) tutte le barche di lamiera, regolamentari, esistenti nei magazzini dell'ufficio stralcio direzione lavori per la provincia di Udine.

Saranno inoltre conservati nella totalità i parchi per compagnie ferrovieri.

*Ponti metallici per strade ordinarie.* — Dovranno essere alienati tutti i ponti regolamentari sistema Eiffel; conservando invece 50 travate metalliche da m. 25 di lunghezza con relativi materiali di manovra tipo austriaco, secondo le disposizioni date all'ispettorato tecnico per le direzioni militari di lavoro - Vicenza - ed all'ispettorato generale del genio per il loro immagazzinamento.

*Ponti metallici per ferrovie - Battipali a motore - Piani caricatori scomponibili - Lampade Wahefield.* — Non possono essere alienati giusta le disposizioni date con i dispacci n. 86766 del 13 novembre 1919 della direzione trasporti del ministero della guerra e confermate dalla commissione superiore centrale con foglio n. 3669 S. P. del 19 novembre 1919.

*Pompe da trincea.* — Il reggimento minatori del genio ne conserverà 1000; tutte le altre possono essere alienate.

*Pompe da incendio in genere.* — Non possono essere alienate

*Sacchi a terra.* — Debbono essere conservate le quantità facenti parte di dotazioni delle piazzeforti (dispaccio n. 42834 del 27 dicembre 1919 del ministero della guerra - direzione generale del genio) e le quantità stabilite dalla commissione superiore centrale e confermate dal ministero coi dispacci n. 44710 del 14 febbraio 1920 diretto alle direzioni del genio di Torino, Alessandria, Bologna, Verona e Pola e sottodirezione di Piacenza, Padova e Cuneo ed agli uffici delle fortificazioni di Belluno e Venezia, e n. 5929 del 27 febbraio 1920 diretto alla direzione del genio militare di Napoli.

*Sezioni da ponte per fanteria.* — Potranno essere alienate tutte, ad eccezione di 18 sezioni nuovo modello che saranno conservate presso l'officina del genio di Pavia.

*Stazioni foloelettriche.* — Dovranno essere conservate le stazioni di cui è oggetto il foglio n. 2179 in data 10 aprile 1920 diretto dall'ispettorato generale del genio al reggimento ferrovieri del genio. Tutte le rimanenti stazioni potranno essere alienate.

*Stazioni e materiali radiotelegrafici.* — Dovranno essere tutti conservati e concentrati all'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica di Roma.

*Teleferiche.* — Per i bisogni dell'esercito dovranno essere conservati gli impianti teleferici completi indicati nel dispaccio n. 13419 del 26 aprile 1920 diretto al reggimento minatori del genio, alle direzioni del genio di Milano, Trento, Trieste ed agli uffici delel fortificazioni di Udine e Belluno, incaricati del riordinamento e conservazione dei materiali relativi.

*Tende-baracche Roma e tende alpine.* — Dovranno essere alienate nella totalità, ferme ed eccettuate 300 tende-baracche Roma, di cui al dispaccio dl ministero della guerra n. 43072 del 10 gennaio 1920 alla direzione del genio militare di Roma, e le 500 tende alpine complete esistenti presso la direzione del genio militare di Torino, come da dispaccio n. 12633 del 22 aprile 1920 del ministero della guerra.

## AVVERTENZE.

1. — Tutti gli enti del genio provvederanno a dividere i materiali nelle seguenti categorie:

*a*) Materiali alienabili;

*b*) Materiali costituenti le dotazioni del R. Esercito, e per i quali il ministero della guerra ha dato le disposizioni richiamate nella presente circolare;

*c*) Materiali costituenti le scorte per i rifornimenti ordinari in territorio od all'estero; quelli cioè che rimangono a disposizione del ministero dopo detratte le quantità che costituiscono dette dotazioni e le quantità alienabili.

I materiali di cui ai commi *b*) e *a*) debbono essere riordinati e conservati in magazzini distinti, possibilmente di proprietà dell'amministrazione militare; i materiali di cui al comma *a*) dovranno essere alienati al più presto possibile colle norme vigenti.

2. — Gli uffici territoriali del genio, specie quelli del territorio dell'ex-zona di guerra e delle provincie redente, provocando i necessari accordi, assumeranno in carico e ritireranno possibilmente nei propri magazzini tutti i materiali del genio residuati dalla guerra che fossero eventualmente in consegna ad altri enti militari dislocati nel territorio di loro giurisdizione; e viceversa passeranno in consegna agli uffici e stabilimenti competenti, i materiali di artigliera, d commissariato ecc., dei quali fossero temporaneamente consegnatar.

---

Le disposizioni contenute nella presente circolare sostituiscono nei riguardi dei materiali del genio residuati dalal guerra, quelle già emanate colla circolare n. 642 del 4 dicembre 1919 inserite nel *giornale militare* anno 1919 dispensa 76ª.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 319. DISPOSIZIONI VARIE. **Corso di topografia presso l'istituto geografico militare.** - (Divisione stato maggiore). — 21 maggio 1920.

Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 123 *giornale militare* corrente anno, si pubblicano i nomi degli ufficiali che sono stati ammessi al corso di topografia presso l'Istituto geografico militare.

Tali ufficiali sono trasferti effettivi ai soli effetti amministrativi, al suddetto istituto, dal 25 aprile u. s.

| GRADO | ARMA E CORPO | CASATO E NOME |
|---|---|---|
| Capitano | 25° fanteria | FERRICHELLI Cesare |
| » | 51° fanteria | GRILLI Ottorino |
| » | 51° fanteria | SCALAMANDRE' Giuseppe |
| » | 49° fanteria | FERRERO Antonio |
| » | 3° alpini | MEZZO Angelo |
| » | 43° fanteria | DOSSOLA Pietro |
| » | 51° fanteria | MASTRODICASA Berlino |
| » | 92° fanteria | BARBERO Pietro |
| » | 158° fanteria | SPINELLI Giuseppe |
| » | 17° fanteria | VISCARDI Vittorio |
| » | 7° alpini | ALLINEI Angelo |
| » | 96° fanteria | CLEMENTI Renato |
| » | 2° fanteria | MONTIRONI Rinaldo |
| » | 23° fanteria | FUMELLI MONTI Attilio |
| » | 112° fanteria | COLOMBO Aldo |
| » | 41° fanteria | CORRADI Ernesto |
| » | 2° alpini | CASTAGNA Lelio |
| » | 12° bersaglieri | SFONDRINI Antonio |
| Tenente | 91° fanteria | VIOLA Vittorio |
| » | 3° alpini | FARONATO Adolfo |
| » | 2° fanteria | LIMER Giuseppe |
| Capitano | 1° art. montagna | NORCEN Antonio |
| » | 8° art. fortezza | GIRALDI Ugo |
| » | 6° art. campale | COLLI LANZI Oreste |
| » | 16° art. campale | CASTELFRANCHI Carlo |
| Tenente | 22° art. campale. | SALVO Calogero |
| » | 21° art. campale | INSABATO Pietro |
| » | 8° art. campale | PRATESI Emilio |
| » | 2° art. campale | UGOLINI Enzo |
| Capitano | R. Guardia finanza | MALGERI Alfredo |
| Tenente | R. Guardia finanza | CAGIANELLI Vittorio |

*Il Ministro* — I. BONOMI.

BIBLIOTECA

Prezzo della presente dispensa l. 0.20




(2169) — 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1920 — 5 Giugno

N. 320 - 20 aprile 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 505, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-1920 . . . . . Pag. 462

» 321 - 29 aprile 1929 — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. R. decreto n. 562, che approva le tabelle degli stipendi attribuiti ad alcuni personali dei ruoli speciali e tecnici dell'amministrazione militare, ai quali vengono applicati i ruoli aperti . . . . . Pag. 463

» 322. - 2 maggio 1920 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 622, che apporta maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-1920 . Pag. 468

» 323. - 6 maggio 1920 — AVANZAMENTO STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 626, che dà facoltà al ministro della guerra di delegare temporaneamente e parzialmente suoi attributi personali . . . . . Pag. 470

» 324. - 9 maggio 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 650, relativo alla cessazione del tempo utile per il computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento agli ufficiali richiamati dal congedo . . Pag. 471

» 325. - 20 maggio 1920. — SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti del genio, i depositi zappatori e telegrafisti del genio di corpo d'armata, i distaccamenti permanenti di uno o più battaglioni del genio, i distaccamenti permanenti di compagnia del genio . . . . . Pag. 471

» 326. - 21 maggio 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione dei conti per gli ufficiali che fanno passaggio al corpo della R. guardia . Pag. 474

» 327. - 21 maggio 1920 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Ricognizione generale dei materiali del gruppo C presso i corpi del R. esercito e presso le direzioni o gli stabilimenti di artiglieria . . . . . Pag. 475

» 328. - 21 maggio 1920. DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione di rifiuti d'archivio a beneficio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa. . . . . Pag. 475

» 329 - 22 maggio 1920. — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori effettivi dell'arma di cavalleria, reclutati durante la guerra. Pag. 476

» 330. - 31 maggio 1920. — SCUOLE MILITARI. Corso di perfezionamento presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo. . . . . Pag. 478

AVVISI . . . . . Pag. 479

N. 320. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 505, che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-1920.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 20 aprile 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 104, del 3 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920, n. 350;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo n. 60 bis — Spese per la guerra. . . . . L. 190.000.000

Capitolo n. 60 quater — Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni . . . . . L. 100.000.000

La maggiore assegnazione di L. 190 milioni a favore del capitolo n. 60 bis è da erogarsi:

*a*) per lire 150 milioni a titolo di rimborso alle ferrovie dello Stato, di spese dipendenti dalla guerra;

*b*) per lire 40 milioni in pagamento di diritti doganali su materiali dell'amministrazione militare provenienti dall'estero.

La maggiore assegnazione di lire 100 milioni a favore del copitolo n. 60-quater è da erogarsi:

*a*) per lire 40 milioni a titolo di rimborso di spese alle ferrovie dello Stato;

*b*) per lire 60 milioni in pagamento di diritti doganali;

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — BONOMI.

N. 321. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 562, che approva le tabelle degli stipendi attribuiti ad alcuni personali dei ruoli speciali e tecnici dell'amministrazione militare, ai quali vengono applicati i ruoli aperti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 aprile 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 116, del 18 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto l'art. 74 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni centrali dello Stato;

Visto i ldecreto-legge 27 novembre 1919, n. 2231 che reca varianti ed aggiunte a quello succitato;

Visto il decreto-legge 21 novembre 1919, n. 2143 relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Sono approvate le annesse tabelle dalla lettera *A* alla lettera *H*, riguardanti i seguenti personali dei ruoli speciali e tecnici dell'amministrazione militare ai quali vengono applicati i ruoli aperti e gli stipendi indicati nelle tabelle stesse:

Direttore tecnico dell'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
Farmacisti militari;
Maestri civili di scherma e di educazione fisica;
Personale civile tecnico dei depositi di allevamento cavalli;
Personale della giustizia militare;
Personale civile tecnico dell'istituto geografico militare;
Capotecnici di artiglieria e genio;
Disegnatori tecnici.

Per tali personali la decorrenza dei nuovi stipendi rimane stabilita al 1° maggio 1919; nel resto il presente decreto andrà in vigore dal 1° dicembre 1919.

Art. 2.

Ai detti personali sono estese, in quanto siano applicabili, tutte le disposizioni d'indole generale e quelle speciali per il personale delle amministrazioni centrali, di cui nei decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in quanto siano contrarie alle norme del presente decreto.

Art. 4.

Il ministro del tesoro ha facoltà d'introdurre nel bilancio del Ministero della guerra le variazioni necessarie per l'applicazione di questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — BONOMI — LUZZATTI.

TABELLA A.

DIRETTORE TECNICO DELL'ISTITUTO CENTRALE MILITARE DI RADIOTELEGRAFIA ED ELETTROTECNICA.

*Stipendio iniziale* L. 10,000.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni L. 11,000 al compimento del 5° anno
» » 1000 » 5 » » 12,000 » 10° »
» » 500 » 5 » » 12,500 » 15° »

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
IL MINISTRO DEL TESORO
LUZZATTI.

TABELLA B.

FARMACISTI MILITARI.

*Stipendio iniziale* L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno
» » 800 4 » 5600 » 8° »
» » 800 4 » 6400 » 12° »
» » 600 4 » 7000 » 16° »
» » 600 4 » 7600 » 20° »
» » 600 4 » 8200 » 24° »
» » 600 5 » 8800 » 29° »

FARMACISTI CAPI.

*Stipendio iniziale* L. 8000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 8800 al compimento del 5° anno
» » 800 5 » 9600 » 10° »
» » 800 5 » 10400 » 15° »

DIRETTORE CAPO DEI SERVIZI DI CHIMICA E FARMACIA.

*Stipendio iniziale* L. 9500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10,500 al compimento del 5° anno
» » 1000 5 » 11,500 » 10° »

CHIMICO FARMACISTA ISPETTORE.

*Stipendio iniziale* L. 10,500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni. L. 11,500 al compimento del 5° anno.
» » 1000 5 » 12,500 » 10° »

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
IL MINISTRO DEL TESORO
LUZZATTI.

TABELLA C.

## MAESTRI CIVILI DI SCHERMA E DI EDUCAZIONE FISICA.

### MAESTRI DI SCHERMA.

*Stipendio iniziale* L. 4000.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento di L. | 700 | dopo 5 anni | L. | 4700, | al compimento del | 5° | anno. |
| » | » 700 | 5 | » | 5400 | » | 10° | » |
| » | » 600 | 4 | » | 6000 | » | 14° | » |
| » | » 600 | 4 | » | 6600 | » | 18° | » |
| » | » 500 | 4 | » | 7100 | » | 22° | » |
| » | » 500 | 4 | » | 7600 | » | 26° | » |
| » | » 500 | 4 | » | 8100 | » | 30° | » |
| » | » 400 | 4 | » | 8500 | » | 34° | » |

### MAESTRI DIRETTORI DI SCHERMA E MAESTRI DIRETTORI DI GINNASTICA.

*Stipendio iniziale* L. 6400.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento di L. | 800 | dopo 4 anni, | L. | 7200 | al compimento del | 4° | anno. |
| » | » 800 | 4 | » | 8000 | » | 8° | » |
| » | » 800 | 4 | » | 8800 | » | 12° | » |
| » | » 600 | 4 | » | 9400 | » | 16° | » |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

IL MINISTRO DEL TESORO

LUZZATTI

TABELLA D.

## PERSONALE CIVILE TECNICO DEI DEPOSITI ALLEVAMENTO CAVALLI.

### SOTTO-AGENTI.

*Stipendio iniziale* L. 3500.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento di L. | 300 | dopo 4 anni, | L. | 3800 | al compimento del | 4° | anno. |
| » | » 300 | 4 | » | 4100 | » | 8° | » |
| » | » 300 | 4 | » | 4400 | » | 12° | » |
| » | » 300 | 4 | » | 4700 | » | 16° | » |
| » | » 300 | 4 | » | 5000 | » | 20° | » |
| » | » 300 | 4 | » | 5300 | » | 24° | » |
| » | » 300 | 4 | » | 5600 | » | 28° | » |
| » | » 400 | 4 | » | 6000 | » | 32° | » |

AGENTI.

*Stipendio iniziale* L. 5000.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento di | L. 600 | dopo | 4 anni, | L. 5600 | al compimento del | 4° | anno. |
| » | » 600 | | 4 | » 6200 | » | 8° | » |
| » | » 600 | | 4 | » 6800 | » | 12° | » |
| » | » 600 | | 4 | » 7400 | » | 16° | » |
| » | » 600 | | 4 | » 8000 | » | 20° | » |
| » | » 500 | | 4 | » 8500 | » | 24° | » |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
IL MINISTRO DEL TESORO
LUZZATTI.

TABELLA *E*.

## PERSONALI CIVILI DELLA GIUSTIZIA MILITARE.

SEGRETARI COL TITOLO DI SEGRETARI CAPI.

*Stipendio iniziale* L. 4000.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento di | L. 800 | dopo | 4 anni, | L. 4800 | al compimento del | 4° | anno. |
| » | » 800 | | 4 | » 5600 | » | 8° | » |
| » | » 800 | | 4 | » 6400 | » | 12° | » |
| » | » 800 | | 4 | » 7200 | » | 16° | » |
| » | » 850 | | 4 | » 8050 | » | 20° | » |
| » | » 850 | | 4 | » 8900 | » | 24° | » |
| » | » 850 | | 5 | » 9750 | » | 29° | » |
| » | » 850 | | 5 | » 10600 | » | 34° | » |

Il titolo di segretario capo viene mantenuto, soltanto in linea transitoria al personale attuale della giustizia militare che ne sia provvisto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
IL MINISTRO DEL TESORO
LUZZATTI.

TABELLA *G*.

## CAPITECNICI DI ARTIGLIERIA E GENIO.

CAPITECNICI.

*Stipendio iniziale* L. 4000.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento di | L. 800 | dopo | 5 anni | L. 4800 | al compimento del | 5° | anno |
| » | » 800 | | 5 | » 5600 | » | 10° | » |
| » | » 800 | | 5 | » 6400 | » | 15° | » |
| » | » 800 | | 4 | » 7200 | » | 19° | » |
| » | » 600 | | 4 | » 7800 | » | 23° | » |
| » | » 600 | | 5 | » 8400 | » | 28° | » |
| » | » 600 | | 5 | » 9000 | » | 33° | » |
| » | » 600 | | 5 | » 9600 | » | 38° | » |

## CAPITECNICI CAPI OFFICINA.

*Stipendio iniziale* L. 8600.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento di | L. | 800 | dopo 5 anni | L. | 9400 | al compimento del | 5° anno |
| » | » | 800 | 5 | » | 10200 | » | 10° » |
| » | » | 800 | 5 | » | 11000 | » | 15° » |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
IL MINISTRO DEL TESORO
LUZZATTI.

TABELLA *H*.

## DISEGNATORI TECNICI

*Stipendio iniziale* L. 3200

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento di | L. | 500 | dopo 5 anni | L. | 3700 | al compimento del | 5° anno |
| » | » | 500 | 5 | » | 4200 | » | 10° » |
| » | » | 400 | 4 | » | 4600 | » | 14° » |
| » | » | 400 | 4 | » | 5000 | » | 18° » |
| » | » | 400 | 4 | » | 5400 | » | 22° » |
| » | » | 300 | 4 | » | 5700 | » | 26° » |
| » | » | 300 | 4 | » | 6000 | » | 30° » |

## DISEGNATORI TECNICI CAPI.

*Stipendio iniziale* L. 5500.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento di | L. | 600 | dopo 4 anni | L. | 6100 | al compimento del | 4° anno |
| » | » | 600 | 4 | » | 6700 | » | 8° » |
| » | » | 700 | 5 | » | 7400 | » | 13° » |
| » | » | 700 | 5 | » | 8100 | » | 18° » |
| » | » | 700 | 5 | » | 8800 | » | 23° » |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
IL MINISTRO DEL TESORO
LUZZATTI.

TABELLA *F*.

## PERSONALE CIVILE TECNICO DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

### TOPOGRAFI.

*Stipendio iniziale* L. 4000.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento di | L. | 800 | dopo 5 anni | L. | 4800 | al compimento del | 5° anno |
| » | » | 800 | 5 | » | 5600 | » | 10° » |
| » | » | 800 | 5 | » | 6400 | » | 15° » |
| » | » | 800 | 4 | » | 7200 | » | 19° » |
| » | » | 600 | 4 | » | 7800 | » | 23° » |
| » | » | 600 | 5 | » | 8400 | » | 28° » |
| » | » | 600 | 5 | » | 9000 | » | 33° » |
| » | » | 600 | 5 | » | 9600 | » | 38° » |

TOPOGRAFI CAPI.

*Stipendio iniziale* L. 8600.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento di | L. 800 | dopo 5 anni | L. 9400 | al compimento | del 5° | anno |
| » | » 800 | 5 | » 10200 | » | 10° | » |
| » | » 800 | 5 | » 11000 | » | 15° | » |

INGEGNERI GEOGRAFI.

*Stipendio iniziale* L 6400.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento di | L. 800 | dopo 4 anni | L. 7200 | al compimento | del 4° | anno |
| » | » 600 | 4 | » 7800 | » | 8° | » |
| » | » 600 | 4 | » 8400 | » | 12° | » |
| » | » 600 | 4 | » 9000 | » | 16° | » |
| » | » 600 | 4 | » 9600 | » | 20° | » |
| » | » 500 | 4 | » 10100 | » | 24° | » |
| » | » 500 | 4 | » 10600 | » | 28° | » |

GEODETA CAPO.

*Stipendio iniziale* L. 10000

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumento di | L. 1000 | dopo 5 anni | L. 11000 | al compimento | del 5° | anno |
| » | » 1000 | 5 | » 12000 | » | 10° | » |
| » | » 500 | 5 | » 12500 | » | 15° | » |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
IL MINISTRO DEL TESORO
LUZZATTI.

---

N. 322. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 622, che apporta maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1919-1920** – (Segretariato generale - Ragioneria). — 2 maggio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 124, del 27 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 31 marzo 1920. n. 350;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

**Art. 1.**

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

La facoltà conferita al ministro del tesoro con l'articolo 23 del Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, che detta norme per l'arma dei carabinieri Reali, è estesa anche alle variazioni da introdurre nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'attuazione del decreto medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - LUZZATTI - BONOMI.

TABELLA di maggiori assegnazioni in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.

| | | |
|---|---|---|
| Cap : n. 18 — Ufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei R.R. carabinieri, ecc. | L. | 20.000.000 |
| Cap : n. 19 — Sottufficiali, caporali e soldati | » | 14.000.000 |
| Cap : n. 22 — Spese di leva ed assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini, ecc. | » | 250.000 |
| Cap : n. 27 — Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri), ecc. | » | 11.000.000 |
| Cap : n. 31 — Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale, ecc. | » | 8.400.000 |
| Cap : n. 33 — Spese d'esercizio dell'Istituto geografico militare | » | 350.000 |
| Cap : n. 34 — Spese generali dei corpi, istituti o stabilimenti militari | » | 4.000.000 |
| Cap : n. 37 — Corredo alle truppe — Materiali pel servizio generale comune — Spese dei magazzini, ecc. | » | 4.000.000 |
| Cap : n. 38 — Pane e viveri alle truppe | » | 6.000.000 |
| Cap : n. 40 — Casermaggio e combustibile per le truppe | » | 1.000.000 |
| Cap : n. 60 — Indennità temporanea al personale di ruolo, ecc. | » | 6.000.000 |
| Cap : n. 60 *bis* — Spese per la guerra | » | 160.000.000 |
| Cap : n. 60 *bis B* — Spese per la gestione dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie, ecc. | » | 35.000.000 |
| Cap : n. 60 *quater* — Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni | » | 60.000.000 |
| Totale delle maggiori assegnazioni | L. | 330.000.000 |

N. 323. AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. **R. decreto n. 626, che dá facoltá al ministro della guerra di delegare temporaneamente e parzialmente suoi attributi personali.** — (Gabinetto del ministro) - 6 maggio 1920. - (Gazzetta ufficiale n. 124, del 27 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1913 N. 601 sull'avanzamento del R. esercito e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912 n. 806 sullo stato degli ufficiali e le successive modificazioni;

Viste le leggi sulle pensioni civili e militari, testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895 n. 70 e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 18 settembre 1919 n. 1678;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

L'art. 1° del R. decreto 18 Settembre 1919 n. 1678 è modificato come segue;

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace, il ministro della guerra ha facoltà di delegare al sottosegretario di Stato od ai direttori generali competenti, con suoi decreti da registrare alla Corte dei Conti, la decisione e la firma degli atti che sono riservati alla sua carica in materia di avanzamento (art. 17 della legge 8 giugno 1913 n. 601 ed art. 4 del decreto luogotenenziale 20 ottobre 1918 n. 1660), in materia disciplinare (art. 32 della legge 18 luglio 1912 n. 806 e art. 1° del decreto luogotenenziale 10 ottobre 1915 n. 1500) ed in materia di cessazione dal servizio (R. Decreti 5 settembre 1895 n. 603, 20 novembre 1919 n. 2240, 17 gennaio 1920 n. 166 e 20 aprile 1920 n. 453).

Tale facoltà non potrà riguardare provvedimenti concernenti ufficiali generali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI I. BONOMI.

N. 324. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. **R. Decreto n. 650, relativo alla cessazione del tempo utile per il computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento agli ufficiali richiamati dal congedo.** - (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 9 maggio 1920. (Gazzetta ufficiale n. 124, del 27 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1613 (1) riguardante le indennità agli ufficiali in congedo non provvisti di pensione o di stipendio, richiamati per mobilitazione o in tempo di guerra e che sono rinviati in congedo;

Visto il decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 176 (2), che stabilisce le indennità di congedamento, di smobilitazione e di vestiario per gli ufficiali, i cappellani e gli assimilati che hanno prestato servizio durante la guerra, modificato con decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 254 (3);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il tempo utile per il computo dell'ammontare dell'indennità di congedamento agli ufficiali ed agli altri personali di cui ai decreti sopra richiamati, cessa col 31 maggio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - LUZZATTI - BONOMI.

(1) Circolare 828 - 1915.
(2) Id. 113 - 1919.
(3) Id. 149 - 1919.

N. 325. SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - **Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti del genio, i depositi zappatori e telegrafisti del genio di corpo d'armata, i distaccamenti permanenti di uno o più battaglioni del genio, i distaccamenti permanenti di compagnia del genio.** (Direzione generale genio) - 20 maggio 1920.

In analogia a quanto per gli operai militari dei reggimenti di artiglieria fu disposto con la circolare n. 28 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero ha determinato che, anche per la custodia, manutenzioni e riparazione del mate-

riale del genio, siano costituite presso: i reggimenti ed i depositi del genio d corpo d'armata: nonchè presso i distaccamenti permanenti di battaglioni e di compagnie del genio apposite officine, assegnando loro il personale operaio militare nella seguente misura:

### *A)* Organico.

1. — *Laboratori reggimentali del genio.* — Un capo laboratorio (sottufficiale di carriera). Un capo operaio meccanico (sottufficiale). Sei operai (caporali maggiori o caporali) di diversi mestieri, in relazione alla specialità di ciascun reggimento. - Sei allievi operai (caporali o soldati) di diversi mestieri, in relazione alla specialità di ciascun reggimento.

2. — *Laboratori dei depositi zappatori e telegrafisti di corpo d'armata.* — Un capo laboratorio (sottufficiale di carriera) un capo operaio (sottufficiale) Sei operai (caporali maggiori o caporali) di diversi mestieri. Sei allievi operai (caporali o soldati) di diversi mestieri.

3. — *Laboratori dei distaccamenti permanenti d'uno o più battaglioni del genio.* — Un capo operaio (sottufficiale). Cinque operai (caporali maggiori o caporali) di diversi mestieri in relazione alla specialità di ciascuno battaglione. Cinque allievi operai (caporali o soldati) in relazione alla specialità di ciascun battaglione.

4. — *Laboratori dei distaccamenti permanenti di compagnia del genio.* — Un capo operaio (sottufficiale). Due operai (caporali maggiori o caporali) di diversi mestieri in relazione alla specialità di ciascuna compagnia. Due allievi operai (caporali o soldati) di diversi mestieri, come sopra.

### *B)* Reclutamento e avanzamento.

Gli allievi operai sono tratti, dopo il terzo mese di servizio sotto le armi, dai militari di leva di professione operai, che sono espressamente inviati dai distretti ai corpi, in occasione delle chiamate alle armi delle reclute.

Gli operai si reclutano, previo favorevole parere della commissione d'avanzamento:

*a)* dai volontari ordinari di professione operai, dopo il quarto mese di servizio:

*b)* dagli allievi operai dopo il sesto mese di servizio, che chiedono di essere nominati operai e si obbligano, con dichiarazione scritta, da farsi davanti al consiglio d'Amministrazione del Corpo, ad assumere, al termine della loro ferma, il riassoldamento di un anno alle condizioni e con le norme stabilite dalla circolare 25 del giornale militare del 1913:

*c)* dagli allievi operai, che al termine della loro ferma chiedono di essere riassoldati quali operai:

*d)* dagli operai che, essendosi congedati con la rispettiva classe, chiedono, entro due anni dal loro congedamento, di essere riassoldati in qualità di operai, in base alle norme ed alle condizioni stabilite dalla citata circolare n. 25 giornale Militare 1913, sempre che abbiano i requisiti voluti per la riammissione in servizio.

L'aspirante alla nomina ad operaio sarà sottoposto ad un esame teorico-pratico davanti ad una commissione di tre membri, nominata dal Comandante del Reggimento o del Battaglione, presso il quale l'operaio dovrà prestare servizio.

I capi operai si reclutano per anzianità dagli operai riconosciuti idonei dalla commissione di avanzamento.

I capi laboratori si reclutano dai capi operai, previo apposito corso indetto dal Ministero per stabilire la graduatoria. Al corso prenderanno parte tutti i capi operai, che saranno ritenuti idonei dalla commissione di avanzamento, e che saranno in possesso dei requisiti di anzianità di servizio, di condotta, di abilità tecnico professionale, che il Ministero si riserva di stabilire ogni qualvolta sia necessario indire il corso di cui sopra, per ripristinare il ruolo degli aspiranti a capi laboratori.

Delle commissioni di avanzamento per gli operai, capi operai e aspiranti a capi laboratori, farà sempre parte l'ufficiale al materiale, e con voto consultivo il capo laboratorio.

Gli operai, a ferma compiuta, fino a che non abbiano conseguito il grado di sergente, sono riassoldati annualmente.

All'atto della nomina, essi, se ritenuti idonei, o se contino già sei mesi di servizio, sono promossi caporali, se già non lo sono. Saranno invece promossi caporali al compimento di sei mesi di servizio, ove ancora non contino tale anzianità all'atto della nomina. In seguito possono essere anche promossi caporali maggiori senza limite di numero, purchè contino almeno tre mesi di grado di caporale. La promozione a caporale maggiore degli operai reclutati nel modo indicato alla lettera B. comma b potrà avere luogo solo dopo assunto il riassoldamento.

La carica di capo operaio è di massima affidata ai sottufficiali. L'operaio nominato capo operaio è promosso sergente, ove abbia la voluta anzianità di servizio, non appena si trovi nei limiti di anzianità di grado da caporale o caporale maggiore stabiliti dal regolamento sull'avanzamento.

Per il fatto di tale promozione egli è prosciolto dalla qualità di riassoldato ove ne sia rivestito — assumendo gli obblighi speciali stabiliti per i sottufficiali.

Per i capi operai e capi laboratorio (sottufficiali) valgono per l'avanzamento le norme stabilite dal R. decreto legge n. 1986 del 16 ottobre 1919 sullo stato dei sottufficiali del R. esercito.

### *C*) Competenze.

Oltre agli assegni del rispettivo grado e, a seconda dei casi, all'indennità di riassoldamento (per coloro che hanno compiuto gli ordinari obblighi di leva) o ai premi stabiliti dalle vigenti disposizioni (per i sottufficiali che ne hanno acquistato il diritto), verranno corrisposte le seguenti soprapaghe giornaliere:

Allievi operai L. 0.50.

Operai L. 1.50 nel primo anno; L. 1.70 nel secondo anno; L. 2.00 nel terzo anno e successivi:

Capi operai L. 4.50 per i primi cinque anni; L. 5.50 per i successivi:

Capi laboratorio L. 6.00 per i primi cinque anni: L. 8.00 per i successivi:

Le soprapaghe sono dovute soltanto per le giornate di effettivo lavoro prestato, non esclusi i giorni festivi. Esse però continueranno ad essere corrisposte anche durante le assenze per licenza e per malattia, purchè la durata di queste cumulativamente non sia superiore a 15 giorni per ogni anno solare. Le soprapaghe sono pagate agli individui colle consuete modalità, fatta però eccezione per quelle dovute agli operai reclutati, come è detto al comma *b*) della lettera *B*) della presente circolare.

Per queste ultime sovrapaghe, esse, dopo conteggiate nei modi consueti e ritiratane quindi ricevuta dagli interessati, saranno introitate a conti particolari, intestando apposito conto per ciascuno individuo, e registrate su apposito libretto da rilasciare a questi a firma del titolare. L'ammontare delle somme, che verranno così ad accumularsi, sarà in effetto corrisposto all'interessato soltanto e non appena esso abbia assunto il regolare riassoldamento.

Nel caso che, a ferma ordinaria compiuta, l'operaio rifiutasse di assumere il riassoldamento, o se ne fosse reso immeritevole per abituale cattiva condotta, detto ammontare sarà dai conti particolari incamerato nuovamente all'Erario, versandolo come provento casuale. Le somme intestate ad operai morti durante la ferma ordinaria saranno devolute agli eredi legittimi. All'operaio che viene riformato sarà corrisposto, in qualsiasi momento avvenga la riforma, la somma inscritta nel suo conto particolare.

### *D*) Norme disciplinari.

È fatta facoltà agli operai di chiedere all'atto della loro nomina ad operaio effettivo, la destinazione ad un corpo avente guarnigione nel territorio o prossimo al territorio del rispettivo distretto di reclutamento o del luogo di abituale dimora

della famiglia. Potranno pure essere prese in considerazione, anche nei susseguenti anni di servizio, le analoghe domande di trasferimento degli operai, capi operai e capi laboratorio. Beninteso che il Ministero si riserva di soddisfare o non a tali domande, subordinatamente alle esigenze del servizio.

I capi operai, gli operai e gli allievi operai non dovranno mai essere comandati a qualsiasi servizio territoriale e di caserma: potranno essere esentati, in seguito a loro domanda, dal rancio o dalla mensa, godranno del permesso serale permanente, stabilito per i sergenti maggiori, che hanno il 5º anno di servizio, dopo compiuti i loro obblighi di leva (dopo il secondo anno di servizio per i volontari ordinari) nei limiti di tempo stabiliti dai regolamenti.

Gli operai porteranno gli appositi distintivi stabiliti per quelli di Artiglieria. È concesso l'uso dell'abito civile: agli operai e capi operai in licenza: ai sottufficiali capi laboratori anche in servizio di officina e di guarnigione.

*E*) Norme complementari.

A complemento di quanto sopra si prescrive:

1º) l'organico indicato si completerà presso ciascun reparto man mano verranno ad esso assegnati operai:

2º) Gli operai e capi operai dovranno se del caso, prendere parte a tutte le esercitazioni tecniche delle rispettive unità

3º) È nella facoltà dei Comandanti di Corpo di assegnare gli operai ed i capi operai ai vari laboratori da loro dipendenti, tenendo conto delle rispettive attitudini, e di fare scambi fra essi. Si dovranno però evitare in proposito troppo frequenti cambiamenti.

4º) Gli operai e gli allievi operai che fanno eventualmente parte di compagnie saranno, se del caso, comandati per turno settimanale presso i laboratori di reggimento, deposito o battaglione in ragione di un operaio ed un allievo operaio per compagnia. A detto personale, così comandato, spettano le competenze stabilite dal comma *C*).

5º) L'orario di lavoro sarà normalmente di otto ore nei giorni feriali, e non dovrà oltre passare le ore quattro nei giorni festivi.

6º) Le prescrizioni della presente circolare avranno effetto a principiare dal 1º maggio 1920.

*Il Ministro* I. Bonomi.

---

N. 326. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Liquidazione dei conti per gli ufficiali che fanno passaggio al corpo della R. guardia.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 21 maggio 1920.

Presi accordi col comando generale della R. guardia si dispone quanto segue:

Gli ufficiali che fanno passaggio al corpo della R. guardia vanno considerati come ufficiali che passano a prestar servizio presso altre amministrazioni dello Stato e pertanto i corpi perdenti, per la liquidazione dei debiti che eventualmente i predetti ufficiali possono avere, si regoleranno con le norme dell'art. 198 del Regolamento d'amministrazione e del n. 6 della circolare 206 del 1912.

L'ufficio personali militari vari, in base alle dichiarazioni n. 35 (R. A.) ricevute dai corpi perdenti, curerà il rimborso rateale dei debiti dal corpo del R. guardia.

Per le ritenute a favore del conto rimonta i reparti del corpo della R. guardia cureranno che siano mensilmente effettuate nella misura prescritta, sino ad estin-

zione del debito, e che sia effettuato il versamento in tesoreria delle somme ritenute con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata « ricupero di somme anticipate per l'acquisto di cavalli di servizio », che per l'esercizio in corso è il caditolo 306. Mensilmente, poi, le quietanze originali distinte per ciascun ufficiale e con l'indicazione a tergo del grado, casato, nome e corpo di provenienza dell'ufficiale cui si riferiscono, saranno trasmesse all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per essere allegate al conto rimonta dell'interessato a giustificazione della somma iscritta a credito del conto stesso.

*Il Ministro* I. BONOMI.

---

N. 327. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Ricognizione generale dei materiali del gruppo C presso i corpi del R. esercito e presso le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria.** (Direzione generale artiglieria) 21 maggio 1920.

Con riferimento ed a complemento delle disposizioni date con le circolari n. 150, 159 e 209 del *Giornale militare* c. a. circa la ricognizione generale dei materiali esistenti presso ciascuno degli enti summominati, si avverte che, per quanto riguarda la ricognizione della consistenza dei materiali del gruppo C, tutti gli enti incaricati della ricognizione dovranno compilare un terzo esemplare dell'elenco generale di cui ai comma 5° e 7° rispettivamente delle nominate circolari 150 e 209.

Detto elenco dovrà contenere la descrizione esatta, qualitativa e quantitativa, di tutti i materiali del gruppo C esistenti nei magazzini o presso reparti, uffici, ecc. alla data del 1° luglio c. a.

Questo terzo esemplare dell'elenco generale (limitatamente al gruppo C) dovrà essere inviato — non appena compiuto e comunque non oltre la prima quindicina del mese di luglio p. v. — al Ministero della guerra (direzione generale artiglieria).

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 328. DISPOSIZIONI VARIE. **Cessione di rifiuti d'archivio a beneficio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 21 maggio 1920.

Il Ministero è a conoscenza che non tutti i comandi, corpi ed uffici militari curano la cessione alla Croce rossa dei rifiuti d'archivio — pur essendovene accantonati rilevanti quantitativi — forse perchè ritengono che non sia più in vigore il decreto luogotenenziale del 30 gennaio 1916 n. 219, (riprodotto nella circolare n. 284 del *giornale militare* del 1916), emanato per la durata della guerra.

In tal modo la Croce rossa non può fornire alle cartiere i materiali per la fabbricazione della carta da giornali, la cui scarsezza è tale da far temere la possibilità di una crisi, ciò che è da scongiurare anche nei riguardi della classe operaia.

Si rammenta quindi a tutte le autorità militari interessate che le disposizioni del citato decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916 n. 219 — la cui osservanza fu già richiamata con la circolare n. 367 del *giornale militare* del 1918 — sono tuttora pienamente in vigore, e cioè fino a quando non verrà emesso il decreto che dovrà dichiarare cessato lo stato di guerra a termini dell'articolo 3° del R. decreto-legge 6 ottobre 1919 n. 1804.

Si aggiunge inoltre che sono in corso dei provvedimenti per la proroga della concessione alla Croce rossa per altri cinque anni, e però non vi è motivo perchè gli scarti siano rilardati.

Si interessano pertanto i comandi dei corpi e i capi degli uffici militari di provvedere — con la maggiore sollecitudine e con le norme stabilite — alla consegna alla Croce rossa delle carte di rifiuto da essi possedute.

*Il Ministro* I. BONOMI.

N. 329. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori effettivi dell'arma di cavalleria, reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 maggio 1920.

Con riferimento alla circolare n. 220 del *Giornale militare* c. a, ed a sostituzione dell'elenco relativo alla scuola di applicazione di cavalleria in esso contenuto, si pubblicano i nomi degli ufficiali inferiori di cavalleria, reclutati durante la guerra, comandati al corso di perfezionamento presso la scuola suddetta: con le stesse modalità di cui alla citata circolare 220 del *Giornale militare* c. a.

| Reggimento | Gruppo | Grado | Casato e Nome |
|---|---|---|---|
| Nizza cav. | . . . | Tenente | PIGNATELLI CERCHIARA Valerio |
| | | » | PERRONE DI S. MARTINO Paolo |
| | | » | GOITRE Luigi |
| Piemonte Reale cav. | . . . | Capitano | BOCCACCI MARIANI Vincenzo |
| | | Tenente | BERTOLA Carlo |
| | | » | MATHIS Romeo |
| | | » | BREDA Andrea |
| Savoia cav. | Savoia | Tenente | MAPELLI Carlo |
| | | » | ALFONSO Emilio |
| | | » | PINDINELLI Raffaele |
| | Vercelli | » | COLACICCO Adolfo |
| | | » | SGARBI Luigi |
| | | » | RENZI Giuseppe |
| Genova cav. | Genova | Tenente | CICCOLINI SILENZI Teodoro |
| | | » | FRANGIPANE Doimo |
| | | » | IVANCICH Arrigo |
| | Mantova | » | FIUME Adolfo |
| Lanc. di Novara | Novara | Tenente | DE BASSAN Giorgio |
| | | » | MICHELONI Pietro |
| | | » | MEMMO Giorgio |
| | | » | CREMONINI Carlo |
| | | » | COTTAFAVI Giuseppe |
| | Piacenza | » | SUPINO Luigi |
| Lanc. di Aosta | Aosta | Capitano | PONZI Antonio |
| | | Tenente | NOLLI Antonio |
| | | » | DANESI Riccardo |
| | | » | FERRUZZI Dino |
| | | » | DELL'ORO Alberto |
| | | » | BALDI Cesare |
| | | » | MASSIGNANI Pio |
| | | » | BERTIOLI Dario |
| Lanc. di Milano | Roma | Tenente | DANERI Luigi |
| | | » | MOCHI Adolfo |
| | | » | POGGI Aldo |

| Reggimento | Gruppo | Grado | Casato e Nome |
|---|---|---|---|
| Lanc. di Montebello | Montebello | Capitano | MARAZZI Ettore |
| | | Tenente | CARIGNANI Francesco |
| | | » | BONORA Francesco |
| | | » | NASCIMBENE Teobaldo |
| | Catania | Capitano | VITALI Massimo |
| | | Tenente | LUISI Luigi |
| | | » | BALBIANO D'ARAMNEGO Vittorio |
| | | » | SARTORI Vincenzo |
| Lanc. di Firenze | Firenze | Tenente | SALAZAR Tomaso |
| | | » | PITTARELLI Fausto |
| | | » | LARICCHIUTA-DI CILLIS Francesco |
| | Palermo | » | GOBETTI Abramo |
| Lanc. Vittorio Eman. II | Vitt. Em. II | Tenente | PIERONI Luigi |
| | | » | ZUCCOLI Angelo |
| | Aquila | » | MACCARONE Vincenzo |
| | | » | CACCIA Achille |
| Cavall. Saluzzo | Foggia | Capitano | RUFFO Fulco |
| | | Tenente | GUZZI Giovanni |
| | | » | SARACENO Giuseppe |
| Cavall. Monferrato | Monferrato | Tenente | FIORENTINI Nullo |
| | | » | PAOLUCCI DE CALBOLI Francesco |
| | | » | ZABBAN Benvenuto |
| | Umberto I | » | SAROLDI Ermanno |
| | | » | DE PAOLA Amedeo |
| | | » | COMINI Alessandro |
| Cavall. Alessandria | Alessandria | Tenente | DE SANCTIS Quirino |
| | | » | MELLI Angelo |
| | | » | RICCI ARMANI Massimo |
| | Treviso | » | CORVINO Manlio |
| | | » | INVREA Marcello |
| | | » | ESCLAPON Salvatore |
| | | » | FONTANA Raffaele |
| Cavall. Lodi | Lodi | Tenente | MINGIONE Dante |
| | | » | ARCIDIACONO Felice |
| | | » | ZAMPARELLI Michelangelo |
| | Udine | » | APPERTI Gaetano |
| | | » | DENARO Vincenzo |
| | | » | ROSSI Edoardo |
| Cavall. Lucca | Lucca | Tenente | CARRERAS Pietro |
| Cavall. Guide | Guide | Tenente | COMELLINI Alberto |
| | | » | VALENZANO Giuseppe |
| | | » | GAROFOLI Federico |
| | Vicenza | » | SAFFIOTTI Ferdinando |
| | | » | GILIBERTI Ettore |
| | | » | FRANCHI Andrea |

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 330. SCUOLE MILITARI. **Corso di perfezionamento presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.** (Direzione generale personale ufficiali). - 31 maggio 1920.

I seguenti ufficiali di cui alla circolare n. 329 del *giornale militare* c. a. sono dispensati dall'attuale corso di perfezionamento presso la scuola d'applicazione di cavalleria di Pinerolo e rimandati al successivo:

| Reggimento | Gruppo | Grado | Casato e Nome |
|---|---|---|---|
| Nizza cav. | . . . | Tenente | PIGNATELLI CERCHIARA Valerio |
| Piemonte Reale cav. | . . . | Capitano | BOCCACCI MARIANI Vincenzo |
| Savoia cav. | Savoia | Tenente | MAPELLI Carlo |
| Piemonte Reale cav. | Vercelli | Tenente | COLACICCO Adolfo |
| Lanc. di Novara | Novara | Tenente | DE BASSAN Giorgio |
| Lanc. di Aosta | Aosta | Tenente | DELL'ORO Alberto |
| Lanc. di Milano | Roma | Tenente | DANERI Luigi |
| | | » | MOCHI Adolfo |
| Lanc. di Montebello | Montebello | Capitano | MARAZZI Ettore |
| . . . | Catania | » | VITALI MASSIMO |
| Lanc. Firenze | Firenze | Tenente | PITTARELLI Fausto |
| Lanc. Vittorio Eman. II | Aquila | Tenente | MACCARONE Vincenzo |
| Cavall. Saluzzo | Foggia | Tenente | SARACENO Giuseppe |
| Cavall. Alessandria | Alessandria | Tenente | MELLI Angelo |
| Cavall. Lodi | Lodi | Tenente | ARCIDIACONO Felice |
| | | » | ZAMPARELLI Michelangelo |
| | | » | APPERTI Gaetano |
| | | » | DENARO Vincenzo |
| | | » | ROSSI Edoardo |
| Cavall. Lucca | Lucca | Tenente | CARRERAS Pietro |
| Cavall. Guide | Guide | Tenente | COMELLINI Alberto |

*Il Ministro* — RODINÒ.

# AVVISI

**Concorso indetto dal Ministero della marina, per l'ammissione alla 1ª classe della Regia Accademia Navale per l'anno scolastico 1920-21.**

È aperto un concorso per l'ammissione di 50 allievi di vascello e 10 allievi macchinisti alla 1ª classe del Corso Normale della R. Accademia Navale.

I corsi hanno entrambi la durata di 5 anni (di cui l'ultimo col grado di « aspiranti ») e possono prendervi parte i giovani cittadini del Regno i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

1º — al 1º ottobre 1920 non abbiano superata l'età di 17 anni;

2º — siano riconosciuti fisicamente adatti al servizio navale;

3º — abbiano l'assenso, per contrarre arruolamento, del padre, o, in sua mancanza, della madre, ovvero del tutore se orfani;

4º — non siano mai stati espulsi da Istituti di educazione dello Stato, e non risultino di cattiva condotta;

5º — posseggano la licenza ginnasiale o la promozione dalla 2ª alla 3ª classe dell'Istituto Tecnico o Nautico.

Non sono ammessi altri titoli.

La visita medica avrà luogo a Venezia, Genova, Livorno, Roma, Napoli, Messina, Brindisi, colle date che verranno in seguito comunicate dal Comando dell'Accademia. A Venezia la visita avrà inizio il giorno 1º settembre.

Il giudizio della Commissione per la visita medica è inappellabile.

Gli esami comprenderanno le seguenti prove, che si svolgeranno esattamente sui programmi sviluppati nella 5ª classe ginnasiale o 2ª di Istituto Tecnico o Nautico senza aggiunte di sorta, e specificati nella notificazione di concorso.

PROVE SCRITTE: Composizione italiana — Matematica;

PROVE ORALI: Matematica (obbligatoria) — Storia e Geografia (obbligatoria) — Lingue estere (facoltativa).

I primi 50 concorrenti, nell'ordine di classificazione del concorso per l'ammissione al corso allievi di vascello ed i primi 10 concorrenti, nell'ordine di classificazione del concorso per l'ammissione al corso allievi macchinisti, **risultati idonei agli esami** saranno nominati allievi della 1ª classe del corso normale.

Nulla è dovuto, a titolo di retta, dalle famiglie degli allievi per il periodo della permanenza nell'Istituto compreso fra l'ammisrione e l'inizio del successivo anno anno scolastico; questo periodo è considerato di **rigoroso esperimento.**

Per gli altri anni del corso la retta è di L. 800 annue. Nel 5º corso la retta è trattenuta sugli emolumenti degli aspiranti.

La notificazione del concorso, che comprende tutti i maggiori particolari ed i programmi particolareggiati relativi alle prove indicate, si distribuisce **gratis** presso i Comandi in Capo dei Dipartimenti Marittimi, il Comando Militare Marittimo di Maddalena, le Capitanerie di Porto e le Prefetture del Regno.

Per maggiori schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Comando della R. Accademia Navale di Livorno.

## Concorso indetto dal Ministero della Marina per otto posti di tenente nel corpo del genio navale.

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a otto posti di tenente nel Corpo del Genio navale con uno stipendio iniziale di lire 4400 oltre l'indennità professionale di lire 1500 annue come risulta dall'allegato alla presente notificazione.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della Marina, 1° settembre 1920 alle ore 9.

Art. 3.

Potranno essere ammessi all'esame, in seguito a loro domanda:

*a*) i laureati ingegneri (navali e meccanici, industriali e civili) nella R. Scuola superiore navale di Genova, e nelle Regie Scuole di applicazione o politecniche del Regno;

*b*) gli ufficiali subalterni del Corpo dello Stato Maggiore generale della R. Marina (ufficiali di vascello e macchinisti) in servizio attivo permanente;

*c*) gli ufficiali subalterni di artiglieria e genio del R. esercito in servizio attivo permanente, purchè abbiano seguito i corsi regolari dell'Accademia militare di Torino.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere, per nascita o per naturalizzazione regnicoli;

*b*) essere nati non prima del 1° gennaio 1896; i giovani però attualmente sotto le armi saranno ammessi al concorso qualora siano nati non prima del 1° gennaio 1893;

*c*) soddisfare alle prescrizioni della legge sui matrimoni degli ufficiali della R. marina;

*d*) risultare di buona condotta pubblica e privata;

*e*) avere l'attitudine fisica richiesta pel servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 5.

Le condizioni di cui al precedente articolo dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

*a*) copia dell'atto originale di nascita legalizzato dal Presidente del Tribunale;

*b*) certificato legalizzato da cui risulti la posizione del concorrente nei riguardi della legge sui matrimoni degli ufficiali della R. Marina;

*c*) certificato di cittadinanza legalizzato come sopra;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal competente Tribunale civile e penale e vidimato dal Procuratore del Re;

*f*) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio se militari.

I documenti di cui nelle lettere *b*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore al 1° giugno 1920.

I concorrenti che abbiano il grado di ufficiale sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*). I candidati che sieno ufficiali di complemento dovranno produrre anche il documento di cui alla lettera *b*).

Art. 6.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero della Marina (Direzione generale delle Costruzioni navali) entro il 1º agosto 1920, coll'indicazione del domicilio del concorrente e corredate dai documenti di cui all'art. 5.

Alle domande dei concorenti laureati dovrà inoltre essere allegato il diploma originale di laurea.

I concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda il certificato o i certificati dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea. (Corso preparatorio o biennio universitario fisico-matematico e corso triennale di applicazione).

I concorrenti però facendone cenno nella domanda potranno riservarsi di presentare all'atto dell'esame il diploma di laurea che non avessero ancora conseguito al momento in cui inviano la domanda stessa, nonchè i certificati di esami speciali che allora non fossero in grado di esibire.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti al concorso nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì d'escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 8.

La nomina a tenente del Genio navale sarà conferita di diritto ai concorrenti classificati nella graduatoria dal dal 1º all'8º compreso, purchè abbiano riportato una votazione superiore alla media prescritta per per l'idoneità nelle norme appresso indicate.

A parità di punti saranno preferiti i concorrenti muniti di laurea e fra questi i concorrenti muniti di diploma di ingegnere navale e meccanico e successivamente quelli muniti di diploma in elettrotecnica. Quando con questo criterio non si riesca a determinare la precedenza, saranno preferiti coloro che abbiano riportato maggior numero di punti nelle singole materie di esame contenute nel seguente programma a cominciare dalla prima, secondo l'ordine nel quale sono indicate le materie stesse.

Art. 9.

Gli otto vincitori del concorso saranno nominati tenenti del Genio navale e classificati per ordine di merito d'esame.

Il Ministero potrà procedere alla nomina di altri dei concorrenti classificati immediatamente dopo, a seconda delle esigenze del servizio e relativamente ai posti vacanti nell'organico del Corpo del Genio navale.

Nessuno però dei concorrenti classificati dopo i primi otto avrà diritto alla nomina che rimane di esclusiva facoltà del Ministero.

Art. 10.

Dopo la nomina i vincitori del concorso muniti del diploma di ingegnere navale e meccanico rilasciato dalla Scuola navale superiore di Genova o dalla Sezione navale della R. Scuola superiore politecnica di Napoli saranno inviati a prestare servizio nei Regi stabilimenti marittimi. Quelli non muniti di tale diploma saranno destinati presso le due scuole di Genova e Napoli per conseguire la laurea di ingegnere navale e meccanico.

Art. 11.

Ciascuno dei vincitori non residenti a Roma, dopo la nomina a tenente riceverà:

*a*) l'ammontare della spesa incontrata (biglietto di 2ª classe a tariffa ordinaria o militare) per recarsi dal luogo di residenza a Roma e viceversa;

*b*) l'indennità giornaliera di L. 20 lorde per tutto il tempo della permanenza a Roma (al massimo dal giorno dell'inizio degli esami a quello in cui sarà affissa fuori la sala delle sedute la graduatoria dei riusciti idonei agli esami stessi);

*c*) gli assegni di viaggio a tariffa militare per rendersi dal luogo di residenza a quello di destinazione di servizio.

Questi ultimi assegni (lettera *c*) saranno dati anche ai vincitori del concorso residenti in Roma.

Coloro che intendono presentarsi al concorso potranno, se sono borghesi, assumere direttamente maggiori notizie presso il Ministero della Marina (Direzione generale delle Costruzioni navali) presso la Direzione delle Costruzioni nei Regi arsenali di Spezia, Napoli, Venezia, Taranto o presso gli Uffici tecnici della R. Marina di Genova, Livorno, Terni e Palermo; se sono già militari, potranno assumere ragguagli presso gli stessi Uffici pel tramite delle autorità dalle quali dipendono.

Art. 12.

L'esame di concorso si svolgerà sulle seguenti materie:

meccanica applicata, prova scritta e prova orale;
macchine termiche ed idrauliche, prova orale;
elettrotecnica, prova orale;
disegno;
lingue estere, prova scritta.

L'ordine delle prove sarà quello stesso qui sopra indicato.

È lasciata facoltà al Presidente della Commissione esaminatrice di invertire soltanto l'ordine delle due ultime prove.

L'ordine di chiamata dei concorrenti alla 1ª prova orale sarà quello alfabetico, iniziando da quello dei concorrenti di cui il nome sarà designato dalla sorte. Tale ordine sarà mantenuto integralmente per tutte le prove seguenti.

La prova scritta di meccanica applicata consisterà nella soluzione di un problema formulato dalla Commissione esaminatrice come applicazione pratica delle nozioni richieste dal relativo programma per la prova orale. Il tema verrà svolto dal candidato seduta stante nel tempo massimo di otto ore.

Nelle prove orali di meccanica applicata a macchine tecniche ed idrauliche il candidato dovrà rispondere su due tesi, estratte a sorte, una per ciascuna delle parti nelle quali sono suddivise le due materie. Nella prova di elettrotecnica, verrà estratta a sorte, una sola tesi. I candidati che non avessero completati i corsi di ingegneria avranno obbligo di rispondere alla parte indicata con la lettera *a*) nelle singole tesi.

Per lo svolgimento delle tesi orali sono fissati 20 minuti per ciascuna tesi.

La prova di disegno consisterà nel calcolare e disegnare, seduta stante, secondo i dati che verranno forniti dalla Commissione, organi elementari di macchina o macchinari completi non molto complessi.

Il tempo assegnato è di cinque ore.

La prova di lingue estere consisterà in un saggio scritto di traduzione dal francese, in buon italiano e senza uso del vocabolario, di un brano dettato; e di una traduzione dall'italiano in francese, in inglese o in tedesco con l'uso del vocabolario. Sono obbligatorie le traduzioni per il francese; sono facoltative le traduzioni in inglese e in tedesco. La votazione avrà luogo, per ciascuna materia prima sulla idoneità e poi per l'assegnazione dei punti. La prima votazione sarà segreta, la seconda sarà palese. Il numero massimo di punti per ciascuna materia e relativa prova è di venti. Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire per ciascuna materia almeno dieci punti. Però, per la meccanica applicata, i punti con-

seguiti dal candidato nella prova scritta, faranno media con quelli della prova orale per stabilire la idoneità e la classificazione in detta materia, sempre che i candidati, in nessuna delle due prove abbiano conseguito meno di otto punti. Di conseguenza, se alla prova scritta e orale di meccanica applicata il candidato non avesse riportato l'idoneità nella votazione segreta, sarà fatta una seconda votazione, pure segreta per stabilire se egli, pur non potendo conseguire 10 punti, sia o no meritevole di avere non meno di 8 punti; dopodichè si procederà alla votazione palese per l'assegnazione del punto, nella quale i membri della Commissione dovranno, se la votazione sia risultata favorevole al candidato, assegnargli esclusivamente uno dei punti otto o nove.

Per le lingue estere l'idoneità sarà stabilita dal risultato della prova di francese, le traduzioni facoltative in ingleso e in tedesco, se in esse, come in quelle di francese, il candidato avrà raggiunto la idoneità, saranno tenuto in conto dalla Commissione nello stabilire la classificazione nella prova di lingue estere, aumentando fino ad un massimo di tre punti, la votazione ottenuta dal candidato stesso nella prova di francese.

La Commissione dovrà per ogni singola materia procedere alla votazione prima di passare ad una materia successiva, alla quale non potranno essere ammessi quei candidati che non abbiano riportato l'idoneità nella materia precedente.

I punti ottenuti in ciascuna materia saranno moltiplicati per il coefficiente appresso indicato, il quale determinerà l'importanza della materia:

| | | |
|---|---|---|
| Meccanica applicata | Coefficiente | 4 |
| Macchine termiche | » | 4 |
| Elettrotecnica | » | 3 |
| Disegno | » | 2 |
| Lingue estere | » | 1 |

---

Il programma trovasi presso il Ministero della Marina (Direzione generale delle costruzioni navali — Divisione M. N. S. G. — Sezione 2ª).

Prezzo della presente dispensa L. 0.30

(2246 · 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1920 — 10 Giugno

N. 331 - 16 maggio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 707, che concede una indennità di licenziamento agli operai straordinari in servizio presso le direzioni e stabilimenti militari . . . . . *Pag.* 485

CIRCOLARE N. 331. DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 707, che concede una indennità di licenziamento agli operai straordinari in servizio presso le direzioni e stabilimenti militari.** — (Direzione generale artiglieria). — 16 maggio 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 134, dell'8 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visti i decreti luogotenenziali 5 dicembre 1918, n. 1814, 14 dicembre 1918, n. 1866 e 12 febbraio 1919, n. 161;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

**Art. 1.**

Agli operai straodinari, compresi quelli addetti a lavori di ufficio in servizio presso le direzioni e gli stabilimenti militari che dovranno essere gradualmente licenziati per diminuzione di lavoro, saranno corrisposti i seguenti indennizzi:

*a*) alle operaie dell'età non inferiore a 18 anni compiuti, *che hanno a carico la famiglia*, sessanta giornate di paga nominale, con un minimo di L. 300;

*b*) alle operaie dell'età non inferiore a 18 anni compiuti, *che non hanno a carico la famiglia*, quaranta giornate da paga nominale, con un minimo di L. 200;

*c*) agli operai ed alle operaie di età inferiore ai 18 anni, quindici giornate di paga nominale, con un minimo di L. 100;

*d*) agli operai dell'età non inferiore a 18 anni compiuti, sessanta giornate di paga nominale, con un minimo di L. 400;

*e*) la giornata di paga deve essere conteggiata coi miglioramenti prescritti dalla circolare 364 *giornale militare* 1919, ma senza premio o cottimo;

*f*) tale indennizzo spetta esclusivamente agli operai licenziati per effetto del presente decreto.

**Art. 2.**

Nessun indennizzo è dovuto:

1° al personale licenziato per motivi disciplinari;

1° al personale assunto al lavoro posteriormente alla data del 1° novembre 1918;

3° ai militari comandati a disposizione, esonerati e dispensati con mod. 5.

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

84) 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra in Roma.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1920 — 12 Giugno

N. 332 - **6 maggio 1920.** — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 652, col quale si stabilisce che i sottufficiali e militari di truppa sottoposti a procedimento disciplinare siano assistiti da un ufficiale inferiore di loro fiducia - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 488

» 333 - **9 maggio 1920.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto n. 653, che reca provvedimenti pei militari affetti da malattie tubercolari e stabilisce altresì la posizione dei congedati che chiedono nuovi accertamenti sanitari - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 490

» 334 - **30 maggio 1920.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Liquidazione dei conti interessanti i soppressi consigli di amministrazione già istituiti per la gestione dei servizi e per l'amministrazione dei reparti metropolitani in Cirenaica . . . . . *Pag.* 491

» 335 - **31 maggio 1920.** — PENSIONI. — Assegni di invalidità di 10ª categoria degli ufficiali . . . . . *Pag.* 492

» 336 - **3 giugno 1920.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 710, che detta norme a complemento del R. decreto 20 aprile 1920 n 453, relativo alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici . . *Pag.* 493

» 337 - **7 giugno 1920.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 710 del 3 giugno 1920 e disposizioni complementari per l'applicazione del R. decreto n. 453 del 20 aprile 1920, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito, in conseguenza delle riduzioni dei ruoli organici . . . . . *Pag.* 497

» 338 - **10 giugno 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1920-1921, che più interessano la gestione delle amministrazioni militari . . . . *Pag.* 498

» 339 - **10 giugno 1920.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Liquidazione di assegni arretrati richiesti da militari in congedo . . . *Pag.* 499

» 340 - **10 giugno 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'.— Norme contabili da seguire in occasione della chiusura dell'esercizio finaziario 1919-29 *Pag.* 500

» 341 - **10 giugno 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Norme contabili amministrative per l'applicazione del R. decreto n. 607 del 13 maggio u. s., relativo alla nuova circoscrizione militare territoriale . . . . . *Pag.* 500

» 342 - **10 giugno 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Ricognizione generale dei materiali dei corpi al 30 giugno p. v. . . . *Pag.* 500

» 343 - **10 giugno 1920.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Prosecuzione del lavoro straordinario degli impiegati e dei marescialli . . *Pag.* 501

» 344 - **10 giugno 1920.** CAVALLI. — Restituzione di cavalli d'agevolezza e di carica e cessione di cavalli di privata proprietà . . . . . *Pag.* 501

» 345 - **10 giugno 1920.** — CONCORSI. — Concorso a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65 . . . . . *Pag.* 502

» 346 - **10 giugno 1920.** - DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni quinto mercedi e prestito straordinario di guerra . . . . . *Pag.* 502

» 347 - **10 giugno 1920.** PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al 2º fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 503

N. 348. - 10 giugno 1920. — SERVIZIO SANITARIO. — Tariffa ridotta per gli impiegati di ruolo dello Stato, per gli ufficiali dell'esercito, dell'armata e dei corpi armati della Stato, e loro famiglie, nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore *Pag.* 503
» 349 - 10 giugno 1920. — TRASPORTI. — Spedizioni indirizzate a stabilimenti dipendenti da direzioni di commissariato *Pag.* 504
» 350 - 10 giugno 1920. — TRASPORTI. — Trasporto in conto corrente di corredo vestiario e di equipaggiamento per l'arma dei carabinieri reali *Pag.* 504
» 351 - 11 giugno 1920. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per la sistemazione delle direzioni di artiglieria *Pag.* 505
AVVISI *Pag.* 506
ERRATA-CORRIGE *Pag.* 508

CIRCOLARE N. 332. — **DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 652, col quale si stabilisce che i sottufficiali e militari di truppa sottoposti a procedimento disciplinare siano assistiti da un ufficiale inferiore di loro fiducia. — Norme esecutive.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 maggio 1920. (Gazzetta ufficiale n. 127, del 31 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali dell'esercito approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145;

Visto il regolamento di disciplina militare per il R. esercito approvato con R. decreto del 25 luglio 1907;

Visto l'art. 5 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 12, concernente le commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Articolo unico.

I sottufficiali e militari di truppa di qualsiasi arma e specialità del R. esercito, i quali siano deferiti al giudizio di una commissione di disciplina debbono essere assistiti all'atto in cui loro è data comunicazione dei documenti relativi, da un ufficiale inferiore di loro fiducia, residente nella città ove si convoca la commissione.

Qualora l'ufficiale non sia richiesto dall'interessato o non vi si trovi disponibile, sarà comandato d'ufficio.

Tale ufficiale può redigere memorie difensive e richiedere per iscritto al presidente testi o documenti o supplementi di indagini, che al caso dovranno essere fatte eseguire a cura del presidente stesso.

Il termine utile per la comunicazione degli atti è portato a giorni sei prima di quello della convocazione della commissione, ma, a motivata richiesta del difensore, fatta almeno quattro giorni prima della fissata convocazione, questa potrà essere dal presidente protratta per una volta tanto e di non oltre quindici giorni.

Il diniego del presidente di aderire ad una qualsiasi di tale richieste dovrà essere motivato in foglio apposito, da unirsi, con la richiesta, agli atti della commissione.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

## NORME ESECUTIVE.

Per la esatta applicazione del R. decreto su riportato, dovranno essere osservate le seguenti norme:

1° I Comandanti di corpo cureranno, appena emanato l'ordine di nomina e di convocazione della commissione di disciplina, d'interpellare il giudicando, perchè dichiari per iscritto se e da quale ufficiale inferiore, anche di altra arma o corpo, ma *residente nella città nella quale si convoca la commissione*, intenda di essere assistito. Qualora il giudicando non richieda l'assistenza di un ufficiale, il comandante del corpo ne designerà d'ufficio uno.

2° La dichiarazione del giudicando, anche se di rinunzia, nonchè, in tal caso, l'ordinanza relativa alla nomina d'ufficio, saranno unite agli atti della commissione, di cui al paragrafo 114 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, per l'ulteriore inoltro al presidente della commissione.

3° Il presidente comunicherà all'ufficiale di fiducia, o comandato, l'incarico affidatogli, informandone anche il rispettivo comandante, se l'ufficiale appartiene ad altro corpo, e gli parteciperà l'ora e la data in cui, nel termine di tempo stabilito nel citato R. decreto, farà comunicare gli atti e i documenti al giudicando, onde l'ufficiale intervenga per assisterlo, per formulare le eventuali richieste consentite dal R. decreto medesimo e dalle presenti norme e per dichiarare se intenda assistere all'adunanza della commissione ai sensi del successivo numero 6° e se abbia da presentare memorie difensive.

4° Le richieste dell'ufficiale e le dichiarazioni di rinunzia ad avvalersi delle facoltà fattegli dovranno essere formulate per iscritto e saranno unite agli atti della commissione insieme con le dichiarazioni da rilasciarsi dal giudicando ai sensi dei paragrafi 118, 119 e 120 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

5° Ove il presidente non intenda accogliere le richieste di testi, di documenti o di supplementi d'indagini o eventualmente quella relativa alla protrazione, per una volta tanto e di non oltre 15 giorni, della convocazione della commissione, dovrà far risultare e motivare il diniego in apposito foglio, da unirsi del pari agli atti della commissione e da leggersi in udienza.

6° L'ufficiale di fiducia, o comandato d'ufficio, potrà far pervenire alle sedute stante, al presidente della commissione memorie difensive, che dovranno essere lette in udienza ed allegate al verbale.

Potrà inoltre, ove lo ritenga utile nell'interesse del giudicando, assistere alla seduta della commissione, ma non potrà interloquire nel dibattimento, e solo potrà prendere la parola immediatamente dopo che il giudicando sia stato ammesso a porgere verbalmente le proprie giustificazioni (par. 130 del regolamento sullo stato dei sottufficiali), per leggere egli stesso, qualora lo creda, la memoria difensiva, già compilata, o per porre brevemente in rilievo qualche circostanza emersa dal dibattimento, che a suo parere ridondi a favore del giudicando.

A verbale dovrà, beninteso, essere fatto risultare se l'ufficiale abbia o no preso la parola e nel caso si riporterà integralmente l'esposto, dandone lettura insieme al verbale delle giustificazioni addotte dal giudicando.

Ove l'ufficiale si sia limitato a leggere la memoria difensiva, da conservarsi in atti, non occorrerà naturalmente trascriverla a verbale.

7° Le norme di cui ai precedenti numeri saranno d'ora in avanti osservate anche per l'applicazione dell'articolo 15 del R. decreto n. 12 del 1 gennaio 1920, concernente provvedimenti speciali per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali.

*Il Ministro* — ROMANO.

N. 333. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. **R decreto n. 653, che reca provvedimenti pei militari affetti da malattie tubercolari e stabilisce altresì la posizione dei congedati che chiedono nuovi accertamenti sanitari Norme esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 9 maggio 1920. (Gazzetta ufficiale n. 127 del 31 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 19 aprile 1917, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, concernente provvedimenti a favore dei militari affetti da tubercolosi;

Visto il R. decreto 18 settembre 1919, n. 1780, sullo stesso oggetto,

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Ai militari affetti da malattie tubercolari, ed in attesa di espletamento di pratiche medico-legali per una eventuale concessione di pensione, sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 1919, gli assegni di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193.

Per le licenze di convalescenza fruite senza assegni dai detti militari anteriormente al 1° luglio 1919 ed in ogni caso non prima del 1° luglio 1918, e per il tempo passato in congedo nello stesso periodo, sono concessi gli assegni ordinari di licenza di convalescenza, senza quindi, in nessun caso, l'aumento previsto dal precitato decreto, per un periodo non superiore a sei mesi.

**Art. 2.**

Ai militari in congedo quali riformati senza pensione o per ultimato servizio sotto le armi, ammessi ad accertamenti sanitari per un eventuale diritto a pensione, non è dovuto alcun assegno, nè durante lo svolgimento delle pratiche medico-legali, nè per il tempo anteriore passato in congedo od in licenza, salvo che trattisi di malattie tubercolari, per le quali è applicabile l'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BONOMI — LUZZATTI.

NORME ESECUTIVE.

1. Per l'applicazione dell'art. 1 del su riportato decreto per quanto riguarda i già riformati senza pensione per malattie tubercolari, stati ammessi agli assegni di cui la circolare 400 del 1919 dal 1° luglio detto anno, basterà vedere sotto quale data essi furono inviati in congedo assoluto.

Se il congedo avvenne anteriormente al 1° gennaio 1919 si corrisponderanno 6 mesi di assegni di licenza calcolati nella misura stabilita dalla circolare 608 del 1918, e se avvenne dal 1° gennaio 1919 in poi gli assegni saranno corrisposti dal giorno successivo al congedo al 30 giugno 1919.

Tale liquidazione è fatta esclusivamente dai distretti militari i quali a senso della circolare 400 del 1919, ammisero dal 1° luglio 1919 al godimento degli assegni i riformati per malattie tubercolari, tenendo presente che non è in alcun caso dovuto l'aumento stabilito dalla citata circolare 400 del 1919.

2. Per i militari affetti da malattie tubercolari non stati mai congedati e che sono tuttora in forza ai depositi in licenza con assegni in attesa delle pratiche medico-legali, ovvero inviati in congedo, perchè collocati a riposo, direttamente dal proprio deposito posteriormente al 1° luglio 1919, gli assegni di licenza concessi dal decreto su riportato e che essi non avessero percepito dal 1° gennaio al 30 giugno 1919 saranno corrisposti dai depositi stessi nella misura stabilita dalla già citata circolare 608 del 1918.

3. In nessun caso saranno corrisposti gli assegni di cui il sopraripportato decreto ai militari che li avessero già percepiti per un periodo complessivo di licenza o di congedo uguale o superiore a sei mesi, dal 1° luglio 1918 al 30 giugno 1919.

4. Per l'applicazione dell'art. 2 del decreto, in quanto riguarda i militari affetti da malattie tubercolari accertate che risultarono tali in seguito ai nuovi accertamenti sanitari da loro chiesti giusta la facoltà concessa dalla circolare 455 del 1919, si seguiranno le stesse norme della circolare 400 del 1919 e quelle del decreto sopraripportato.

La liquidazione degli arretrati (senza l'aumento) e l'ammissione agli assegni dal 1° luglio 1919 per i militari di cui trattasi sarà effettuata dal distretto di domicilio.

Tengasi presente che l'aumento degli assegni di licenza dal 1° luglio 1919 è dovuto nel solo caso di tubercolosi polmonare accertata.

5. Ai militari già riformati senza pensione o inviati in congedo illimitato (esclusi i tubercolosi) che chiesero nuovi accertamenti sanitari, non sono dovuti assegni di licenza non potendo essi aspirare che alla eventuale concessione di pensione.

Degli assegni di licenza che eventualmente fossero loro stati corrisposti dopo il congedo assoluto od illimitato, dovrà essere tenuto conto per ricuperarli sugli arretrati di pensione

*Il Ministro* — RODINÒ.

---

N. 334. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Liquidazione dei conti interessanti i soppressi consigli d'amministrazione già istituiti per la gestione dei servizi e per l'amministrazione dei reparti metropolitani in Cirnaica.** (Segretariato generale - Ragioneria). — 30 maggio 1920.

Si prevengono le amministrazioni dipendenti che, essendo stati soppressi dal 1° gennaio u. s. i consigli d'amministrazione per la gestione dei servizi e per l'amministrazione dei reparti metropolitani in Cirenaica di cui alla circolare 432 del *giornale militare* 1917, le pratiche in corso di svolgimento o che occorresse ancora svolgere relative alla liquidazione dei conti interessanti i suddetti consigli dovranno essere dirette quelle riguardanti la gestione dei servizi ai rispettivi uffici stralcio in Bengasi, e quelle riflettenti l'amministrazione dei reparti all'apposito ufficio stralcio testè costituitosi in Roma, caserma Umberto I.

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 335. — PENSIONI. — **Assegni di invalidità di 10ª categoria degli ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 maggio 1920.

Con riferimento alla circolare 540 del *giornale militare* del 1919 si comunicano le somme dovute per assegni di invalidità di 10ª categoria agli ufficiali congedati dal 1° maggio 1919 in poi.

| GRADO | Stipendio annuo | Somma annua dovuta per assegno di 10ª categ. | GRADO | Stipendio annuo | Somma annua dovuta per assegno di 10ª categ. |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonnello | 13.000 | 4.680 | Capitano | 7.900 | 3.000 |
| » | 12.500 | 4.500 | » | 7.840 | 3.000 |
| » | 12.300 | 4.428 | » | 7.780 | 3.000 |
| » | 11.800 | 4.248 | » | 7.400 | 3.000 |
| » | 11.500 | 4.140 | » | 7.340 | 3.000 |
| » | 10.900 | 3.924 | » | 7.200 | 3.000 |
| » | 10.500 | 3.780 | » | 6.900 | 3.000 |
| | | | » | 6.400 | 2.894 |
| Ten. colonnello | 12.000 | 4.320 | | | |
| » | 11.500 | 4.140 | Tenente | 8.400 | 3.132 |
| » | 11.200 | 4.032 | » | 7.800 | 3.000 |
| » | 10.700 | 3.852 | » | 7.440 | 3.000 |
| » | 10.500 | 3.780 | » | 7.325 | 3.000 |
| » | 10.100 | 3.636 | » | 7.200 | 3.000 |
| » | 9.800 | 3.528 | » | 6.940 | 3.000 |
| » | 9.600 | 3.456 | » | 6.825 | 3.000 |
| » | 9.200 | 3.312 | » | 6.520 | 2.946 |
| » | 9.000 | 3.240 | » | 6.400 | 2.894 |
| | | | » | 6.325 | 2.862 |
| Maggiore | 10.600 | 3.816 | » | 6.060 | 2.747 |
| » | 10.000 | 3.600 | » | 6.020 | 2.730 |
| » | 9.550 | 3.438 | » | 5.600 | 2.548 |
| » | 9.400 | 3.384 | » | 5.566 | 2.531 |
| » | 9.050 | 3.258 | » | 5.520 | 2.514 |
| » | 9.000 | 3.240 | » | 5.060 | 2.315 |
| » | 8.800 | 3.168 | » | 4.800 | 2.203 |
| » | 8.600 | 3.096 | » | 4.400 | 2.030 |
| » | 8.000 | 3.000 | | | |
| | | | Sottotenente | 7.200 | 3.000 |
| Capitano | 9.600 | 3.564 | » | 6.400 | 2.894 |
| » | 9.200 | 3.420 | » | 5.600 | 2.548 |
| » | 8.780 | 3.268 | » | 5.100 | 2.332 |
| » | 8.600 | 3.204 | » | 4.830 | 2.203 |
| » | 8.340 | 3.110 | » | 4.600 | 2.116 |
| » | 8.280 | 3.088 | » | 4.000 | 1.857 |
| » | 8.000 | 3.000 | | | |

*Il Ministro* - RODINÒ.

N. 336. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 710, che detta norme a complemento del R. decreto 20 aprile 1920 n. 453, relativo alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici.** — (Divisione stato maggiore). — 3 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 133, del 7 giugno 1920).

VITTORIO EMANUELE, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Visti il R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, circa la sistemazione dei quadri degli ufficiali per riduzione di ruoli organici, e le altre leggi e decreti in esso contemplati;
Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio dell'esercito;
Considerata la necessità di completare le disposizioni di cui al R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, nonchè l'opportunità di apportarvi taluni emendamenti;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per il tesoro,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri sarà corrisposto un assegno pari ai 4/5 dello stipendio corrispondente al grado ed alla anzianità di servizio effettivo di ufficiale, senza tenere conto delle limitazioni di cui all'art. 18 del R. decreto n. 2079, del 2 novembre 1919.
Per gli ufficiali che già trovansi in aspettativa per riduzione di quadri il trattamento economico di cui al presente articolo decorrerà dal 1° maggio 1920

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 9 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, sono estese anche ai capitani di cavalleria.
Le commissioni competenti ad emettere i pareri sono quelle fissate dai Regi decreti 20 novembre 1919 n. 2240 e 17 gennaio 1920 n. 166.

Art. 3.

Potranno essere collocati in posizione ausiliaria speciale a domanda gli ufficiali aventi 15 o più anni di servizio, computate le campagne, ma non meno di 12 anni di servizio effettivamente prestato.
Qualora le domande non siano sufficienti, prima di ricorrere a provvvedimenti di autorità si potrà in via eccezionale accogliere le domande degli ufficiali che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione comprese le campagne. Ove debbasi infine applicare provvedimenti di autorità, gli ufficiali che abbiano almeno quindici anni del detto servizio utile, oppure almeno 12 anni di servizio effettivamente prestato, saranno collocati ugualmente in P. A. S.
Quelli che non raggiungano nessuno dei due limiti minimi suaccennati saranno invece collocati a riposo calcolando la pensione sulla base di venti anni di servizio e sulla media degli stipendi loro spettanti nell'ultimo anno di servizio.
Detti ufficiali, però, saranno iscritti nei ruoli delle categorie del congedo in relazione alla loro età.

Art. 4.

Gli ufficiali collocati in P. A. S. avranno diritto:
*a*) ad una pensione provvisoria calcolata sulla media degli stipendi dell'anno 1° maggio 1919 - 1° maggio 1920 (stipendi corrispondenti al grado ed alla anzianità di servizio da ufficiale, non tenendo conto delle limitazioni di cui all'art. 18 del R. decreto

n. 2079 del 2 novembre 1919) in base alle seguenti aliquote per ogni anno di servizio utile per la liquidazione della pensione.

| GRADO | Sopra le prime L. 4.000 | Sopra le rimanenti somme |
|---|---|---|
| TENENTE . . . . . | 1/25 | 1/50 |
| CAPITANO. . . . . | | 1/55 |
| MAGGIORE . . . . . | | |
| T. COLONNELLO . . . | | 1/60 |
| COLONNELLO. . . . . | | |
| UFFICIALI GENERALI. . | | 1/65 |

La pensione provvisoria non potrà superare i 9/10 della media degli stipendi sopradetti. Tali 9/10 sono da computare per intero sino alla somma di L. 12.000. Qualora i 9/10 superino tale somma la pensione provvisoria da corrispondersi sarà la seguente:

| 9/10 | pensione da corrispondersi |
|---|---|
| Oltre 12.000 sino a 13.000 | 12.500 |
| » 13.000 » » 14.000 | 13.000 |
| » 14.000 » » 15.000 | 13.500 |
| » 15.000 » » 16.000 | 14.000 |
| » 16.000 | 14.500 |

*b*) alla indennità annua di posizione ausiliaria di cui all'art. 8 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito. Però l'indennità stabilita per il comandante di corpo d'armata sarà concessa ai tenenti generali che abbiano comandato per un anno almeno un corpo d'armata o tenuto cariche corrispondenti. Ai maggiori generali che hanno comandato per un anno la divisione o coperto cariche corrispondenti sarà corrisposta l'indennità annua di posizione ausiliaria stabilita per i tenenti generali.

Ai generali d'esercito ed ai tenenti generali comandanti titolari di armata alla data del 3 novembre 1918 sarà concessa una indennità pari ad una volta e mezzo quella spettante ai tenenti generali comandanti di corpo d'armata.

Ai brigadieri generali sarà concessa l'indennità spettante ai maggiori generali.

*c*) ad una indennità annuale di tante volte lire 40 quanti sono i mesi effettivamente trascorsi in comandi, reparti e servizi appartenenti allo esercito operante e presso i quali spettassero di diritto le indennità di guerra non ridotte di cui ai decreti luogotenenziali del 23 maggio 1915, n. 667, del 22 agosto 1915, n. 1274, del 4 gennaio 1917, n. 6 e del decreto ministeriale del 7 settembre 1917; e di tante volte lire venti quanti sono i mesi trascorsi in comandi, reparti o servizi appartenenti all'esercito operante presso i quali non spettassero le predette indennità di guerra non ridotte. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente comma i mesi trascorsi in Libia sono considerati come trascorsi nell'esercito operante in reparti non aventi diritto all'indennità di guerra.

Il periodo di tempo da computarsi agli effetti del presente comma è limitato tra il 24 maggio 1915 e il 30 novembre 1918.

*d*) ad una indennità per una volta tanto pari a quattro mesi dell'ultimo stipendio spettante come alla lettera *a*).

Per gli ufficiali collocati in P. A. S. che sarebbero raggiunti dai limiti di età entro sei mesi dal 1° maggio 1920 la predetta indennità è ridotta alla metà.

Art. 5.

Il tempo passato in luogo di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa o in servizio sedentario per lesioni derivanti da offesa nemica (armi e gas venefici) con diritto a fregiarsi del distintivo d'onore per ferite riportate durante la permanenza presso i comandi, reparti e servizi dell'esercito operante, sarà computato come utile per la concessione della indennità di cui al comma *c*) nella misura di lire quaranta.

Il tempo passato in prigionia di guerra sarà invece computato, per gli ufficiali che abbiano ottenuto la dichiarazione di nulla osta di cui al decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 250, come trascorso presso l'esercito operante, con diritto alle indennità suddette nella misura di lire venti salvo il diritto a lire quaranta per il periodo trascorso in luoghi di cura nelle condizioni precisate dal primo alinea del presente articolo.

Art. 6.

L'ufficiale non può essere tenuto in P. A. S. oltre quattro anni dal limite di età prescritto per il grado con cui ha lasciato il servizio attivo.

Trascorso questo periodo di tempo sarà collocato a riposo.

Agli effetti del computo della pensione definitiva di riposo, il tempo trascorso in P. A. S. è computato per intero fino a raggiungere il suddetto limite di età, e per metà per i quattro anni successivi.

La pensione definitiva di riposo sarà liquidata con le norme ordinarie, ma la media degli stipendi sulla quale sarà fatta la liquidazione, escluso il caso di cui all'art. 9 del presente decreto, non potrà in ogni modo essere inferiore a quella su cui fu liquidata la pensione provvisoria.

Per gli ufficiali che per qualunque ragione cessassero dalla posizione ausiliaria speciale prima di aver raggiunto venti anni di servizio, la pensione definitiva sarà calcolata sulla base di venti anni di servizio.

Art. 7.

Alle vedove ed agli orfani di ufficiali in P. A. S. saranno dovuti la pensione, gli assegni e le indennità di cui al testo unico delle leggi sulle pensioni, qualunque sia la data del matrimonio contratto, purchè la domanda di R. Assentimento che condusse al matrimonio sia stata presentata prima del collocamento in P. A. S. a domanda o d'autorità.

Art. 8.

Nei casi in cui il trattamento complessivo di posizione ausiliaria speciale risultasse inferiore a quello di congedo provvisorio, gli ufficiali collocati in P. A. S. hanno facoltà di farsi liquidare un assegno di pensione pari ai 3/5 dell'ultimo stipendio effettivamente percepito in luogo del trattamento complessivo di P. A. S. che loro spetterebbe in base al presente decreto.

Art. 9.

Gli ufficiali entro due mesi dalla data del loro collocamento in P. A. S. hanno diritto di optare per il trattamento di riposo con le norme ordinarie.

In questo caso sarà loro concessa, in luogo delle indennità di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 4 del presente decreto e per una volta tanto, una indennità pari ad un anno dello stipendio che loro spetterebbe all'atto del collocamento a riposo in base al grado e all'anzianità di servizio, e ad una annualità della indennità di cui al comma *c*) dell'articolo citato, qualora queste ultime loro competessero a norma dell'articolo stesso.

Art. 10.

Per stabilire il trattamento da farsi all'ufficiale secondo l'art. 4 lettera *c)* sarà valida una dichiarazione da rilasciarsi dall'interessato sotto la sua personale responsabilità, salvo in ogni caso la facoltà per l'Amministrazione di procedere agli opportuni accertamenti.

Art. 11.

Le disposizioni di cui all'art. 34 del R. decreto 28 aprile 1920, n. 453 si applicano soltanto agli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento o dichiarati non idonei agli uffici del grado posteriormente al 1° maggio 1920.

Art. 12.

Gli ufficiali collocati in P. A. S. non saranno richiamati alle armi di autorità, se non per mobilitazione generale o parziale dell'esercito od in caso di assoluta necessità.

Art. 13.

Agli effetti del presente decreto e di quello 20 aprile 1920, n. 453, gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del personale permanente dei distretti e delle fortezze, e i maestri direttori di banda non contemplati dal R. decreto 20 aprile 1920 n. 451 relativo all'ordinamento provvisorio dell'esercito, sono considerati eccedenti e da collocarsi in P. A. S.

Nel limite del possibile sarà tenuto conto delle loro eventuali domande di richiamo in servizio, compatibilmente con le loro attitudini, con preferenza sulle domande di altri ufficiali.

Art. 14.

E' fatta facoltà al Governo di trasferire da uno ad altro ruolo a domanda o d'autorità e con le norme che saranno stabilite mediante decreto reale, ufficiali delle varie armi e corpi nei quali esistano esuberanze, nelle armi e corpi dove esistano deficienze

Art. 15.

Gli articoli 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 28, 35 del regio decreto 20 aprile 1920 n. 453 sono abrogati.

Art. 16.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1920 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — RODINÒ — SCHANZER.

N. 337. STATO DEGLI UFFICIALI. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto n. 710 del 3 giugno 1920 e disposizioni complementari per l'applicazione del R. decreto n. 453 del 20 aprile 1920, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del R. esercito, in conseguenza delle riduzioni dei ruoli organici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 giugno 1920.

Per l'esecuzione del R. decreto n. 710 del 3 giugno 1920 ed a complemento delle norme stabilite dalla circolare 263 del *giornale militare* 30 aprile u. s., per l'esecuzione di quello n. 453 del 20 aprile u. s., si dispone quanto segue:

1° Le norme stabilite nella citata circolare del *giornale militare* n. 263 del 20 aprile u. s., valgono per l'applicazione di ambedue i decreti 453 e 710 suddetti in quanto non contrastino col disposto di quest'ultimo decreto;

2° La dispensa d'autorità dal servizio attivo permanente di cui allo articolo 8 del R. decreto 453 si effettuerà dopo aver applicato i provvedimenti di impiego nel grado inferiore previsto dal R. decreto 4 dicembre 1919 n. 2309, nonchè il trasferimento di ruolo consentito dall'articolo 14 del R. decreto n. 710;

3° Essendo aboliti gli articoli 12, 13 e 14 del R. decreto 453 i riferimenti al « trattamento economico » contenuti nel decreto stesso sono da intendersi riferiti all'articolo 4 del R. decreto n. 710;

4° Le disposizioni contenute nel R. decreto n. 710 essendo applicabili dal 1° maggio 1920 hanno pieno effetto su tutte le domande pervenute al Ministero in applicazione del R. decreto n. 453 le quali sono quindi pienamente valide, come valide sono pure agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria speciale le domande che contenessero eventuali inesattezze nel calcolo degli assegni.

Le norme stabilite dal n. 2 della circolare n. 263 del *giornale militare* del 30 aprile 1920 relative al computo del tempo trascorso in zona d'operazioni o in retrovia valgono modificate come è stabilito dall'art. 4 del R. decreto 710.

Coloro che hanno già presentata domanda dovranno perciò inoltrare al più presto al Ministero, e in ogni modo non oltre il 30 corrente, in carta libera la rettifica conseguente al nuovo valutamento degli assegni nonchè della indennità annuale basandola sui mesi di servizio prestati in comandi, reparti e servizi appartenenti all'esercito operante con diritto alle indennità di guerra e ridotte;

5° I giudizi relativi ai capitani di cavalleria di cui all'articolo 2 del R. decreto n. 710 dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 20 luglio p. v.;

6° La facoltà di richiamo in servizio degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale citata nell'articolo 36 del R. decreto 453 si intende applicabile entro i termini dell'articolo 12 del R. decreto 710;

7° A dirimere eventuali dubbi sulla interpretazione dell'articolo 3 del decreto numero 710, si informa che per gli ufficiali collocati in P. A. S. ai sensi del detto articolo, i quali contino meno di 20 anni di servizio utile, la liquidazione della pensione provvisoria sarà fatta naturalmente per tutti sulla base di 20 anni di servizio.

*Il ministro* — RODINÒ.

N. 338. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1920-1921 che più interessano la gestione delle amministrazioni militari.** (Segretariato generale Ragioneria). — 10 giugno 1920.

Con riserva di pubblicare quanto prima la ripartizione in articoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921, si indicano qui di seguito i capitoli del nuovo bilancio che più interessano la gestione dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

| CAPITOLI | |
|---|---|
| Num. | DENOMINAZIONE |
| 18 | Ufficiali del R. esercito, esclusi quelli dei RR. CC. bilanciati al capitolo 20 (assegni fissi). |
| 19 | Sottufficiali, caporali e soldati (assegno fissi). |
| 20 | Carabinieri reali - Ufficiali e impiegati civili (assegni fissi). |
| 21 | Carabinieri reali - Sottufficiali, appuntati e carabinieri (assegni fissi). |
| 22 | Spese di leva ed assegno giornaliero alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti. |
| 23 | Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (spese fisse). |
| 25 | Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti (assegni fissi). |
| 26 | Indennità eventuali (escluse quelle per i carabinieri bilanciate al capitolo numero 27). |
| 27 | Indennità eventuali carabinieri reali. |
| 28 | Compensi per lavori straordinari relativi ai servizi delle amministrazioni militari dipendenti. |
| 29 | Compensi al personale delle amministrazioni militari dipendenti determinati dai lavori straordinari relativi a servizi concernenti spese ripartite inscritte nella parte straordinaria. |
| 30 | Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari e pel materiale sanitario. |
| 31 | Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali. |
| 32 | Spese d'esercizio dell'istituto geografico militare. |
| 33 | Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari. |
| 34 | Allestimento degli stampati per i corpi del R. esercito e spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare. |
| 35 | Spese per le biblioteche militari e per le pubblicazioni di carattere militare. |
| 36 | Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere. |
| 37 | Pane e viveri alle truppe. |
| 38 | Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito. |
| 39 | Casermaggio e combustibile per le truppe. |
| 40 | Spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel corpo di stato maggiore. |
| 41 | Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli. |
| 42 | Materiale e stabilimenti d'artiglieria. |
| 43 | Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari, materiale mobile e servizi speciali del genio militare. |
| 44 | Servizi aeronautici. |
| 45 | Servizi automobilistici. |
| 46 | Spese inerenti al trasporto dei materiali in servizio dell'amministrazione militare. |

CAPITOLI

| Num. | DENOMINAZIONE |
|---|---|
| 47 | Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (spese fisse). |
| 56 | Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi. |
| 59 | Assegni ad impiegati civili, in disponibilità e in soprannumero (spese fisse). |
| 60 | Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai carabinieri (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918 n. 1593, 5 gennaio 1919 n. 13, 17 maggio 1919 n. 770). |
| 61 | Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero ed agli ufficiali in spettativa ed in posizione ausiliaria speciale perchè esuberanti alle tabelle organiche di formazione del R. esercito (R. decreto n. 2088 del 7 novembre 1919). |
| 61 bis | Spese per la guerra. |
| 61 ter | Somme da erogarsi direttamente dai comandi di reggimento a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi. |
| 61 quater | Spese per la guerra concernente le armi e munizioni. |
| 61 quin. | Spese per la guerra concernente l'aeronautica. |
| 61 sex. | Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra per conto e nell'interesse dell'amministrazione coloniale. |

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 339. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Liquidazione di assegni arretrati richiesti da militari in congedo.** — (Direzione generale revisione conti). — 10 giugno 1920.

Con molta frequenza accade che le amministrazioni dei corpi respingano le domande che vengono loro presentate da militari in congedo al fine di ottenere il pagamento di assegni arretrati, dichiarando di non potervi dare corso perchè le contabilità del tempo, che dovrebbero all'uopo consultare per determinare il diritto agli assegni stessi, si trovano presso il Ministero.

A tale riguardo, mentre si richiama l'attenzione dei comandanti di corpo sulla irregolarità di siffatti procedimenti che producono ritardi ingiustificati e sono causa di legittimo malcontento per parte degli interessati, oltrechè procurano agli archivi di questo Ministero un eccessivo lavoro che richiede l'impiego di numeroso personale, s'invitano le amministrazioni dei corpi a volere d'ora innanzi attenersi alle seguenti prescrizioni:

1° Tutte le domande presentate da enti o da individui richiedenti la liquidazione di assegni dovuti a militari già appartenenti al corpo debbono essere esaminate e soddisfatte dal corpo stesso, il quale ha l'obbligo di eseguire i voluti accertamenti, procurandosi, se del caso, i documenti necessari che gli occorra di dover consultare per determinare il diritto agli assegni stessi;

2° E' fatto assoluto divieto di restituire agl'interessati le domande insoddisfatte, oppure di deferirne ad altri enti l'esame o comunque l'incarico di soddisfarle, tranne che ciò sia richiesto da ragioni di competenza;

3° E' vietato di rivolgere al Ministero domande per avere notizie ed informazioni che sieno da attingere nelle contabilità ancora soggette alla revisione, dovendo i corpi richiedere in comunicazione i relativi documenti e procedere per proprio conto, nel più breve tempo possibile, alle ricerche volute.

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 340. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme contabili da seguire in occasione della chiusura dell'esercizio finanziario 1919-1920.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 10 giugno 1920.

Si rammenta agli enti dipendenti che hanno gestione autonoma di cassa che per la chiusura dell'esercizio finanziario 1919-1920 dovranno essere tenute presenti le avvertenze e disposizioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della circolare n. 328 del *giornale militare* 1919.

Si invitano poi gli enti predetti a trasmettere al più presto ai competenti uffici amministrativi di questo Ministero i consueti documenti riflettenti anticipazioni a carico del nuovo esercizio finanziario 1920-1921 affinchè ai mandati relativi possa essere dato corso in modo che essi giungano in tesoreria e possano essere riscossi nei primi giorni del prossimo mese di luglio.

*Il Ministro* RODINÒ.

N. 341. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Norme contabili amministrative per l'applicazone del R. decreto n. 607 del 13 maggio u. s., relativo alla nuova circoscrizione militare territoriale.** (Segretariato generale Ragioneria). 10 giugno 1920.

Per l'attuazione della nuova circoscrizione militare territoriale di cui al R. decreto n. 607 del 3 maggio u. s., per quanto riguarda la parte contabile amministrativa, si prescrive quanto appresso:

La gestione ordinaria dei sopprimendi centri amministrativi (direzioni d'artiglieria, del genio e di commissariato) cessa col 30 giugno c. a.

Col 1° luglio le gestioni stesse sono assunte dai nuovi enti, i quali, per gli enti territoriali, sono quelli nella cui circoscrizione passano i territori ai sopprimendi centri amministrativi.

I nuovi enti perciò, per i bisogni dal 1° luglio in poi, richiederanno in tempo le anticipazioni anche per le spese delle amministrazioni che andranno a far parte della rispettiva loro giurisdizione.

I corpi, alla loro volta, per le spese del mese di luglio e successivi, richiederanno i fondi alla direzione di commissariato del corpo d'armata cui vanno ad appartenere.

I consigli di amministrazione dei sopprimendi centri amministrativi, rimarranno, poi, in funzione (con attribuzioni di ufficio stralcio) fino alla completa liquidazione delle contabilità (in danaro ed in materia), dovendosi mantenere ai consigli stessi la responsabilità della loro gestione.

A tale proposito gioverà ricordare quanto prescrive il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi e cioè che i consigli di amministrazione possono ridursi nel numero dei componenti ogni qual volta viene a diminuire il numero degli ufficiali presenti disponibili pel consiglio, purchè siano coperte, fino alla completa resa dei conti le cariche del presidente, del relatore e del segretario, cariche che potranno anche essere riassunte in un solo dei detti ufficiali, designato a rimanere al corpo per la resa dei conti.

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 342. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ricognizione generale dei materiali dei corpi al 30 giugno p. v.** — (Direzione generale revisione conti). — 10 giugno 1920.

A soluzione di quesiti mossi circa l'applicazione delle disposizioni state emanate con la circolare n. 150 del *giornale militare* c. a., il Ministero comunica quanto segue:

Nella ricognizione generale dei materiali da eseguirsi al 30 giugno p. v. non sarà tenuto conto dei mobili in consegna agli stabilimenti, comandi ed uffici non aventi

consigli d'amministrazione, nonchè dei mobili degli alloggi militari, per i quali si seguiranno le norme ordinarie di cui al libro III, titolo II, capo IV del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi.

Nell'inventario (elenco allegato alla circolare 150 sopra citata) tutti i materiali di modello regolamentare dovranno essere rappresentati con la denominazione, categoria, numero e prezzo del nomenclatore, nello stesso ordine in cui figurano sui registri analitici mod. 1022, avvertendo d'inserire al loro posto numerico quelli che non risultassero iscritti nei registri stessi.

I materiali di modello non regolamentare vi saranno invece rappresentati nell'ordine alfabetico della loro denominazione, in fondo ad ogni categoria, distinti con numeri rossi, di cui s'inizierà una nuova serie indipendentemente da quella dei registri analitici, avvertendo che i materiali per i quali non si conosce il prezzo dovranno essere assoggettati ad accurata visita di stima, dalla commissione stessa che eseguisce la ricognizione, la quale fisserà il detto prezzo, in base *allo stato d'uso* se i materiali appartengono al gruppo A e B, ed in base *allo stato di nuovo* se i materiali appartengono al gruppo C, e quelli che risultano già in carico con denominazione uguali, ripetute con prezzi diversi, dovranno essere possibilmente raggruppati e rappresentati in una sola voce con un prezzo medio d'inventario.

E' superfluo avvertire che così operando, tutti i materiali distinti con vecchi numeri rossi in carico nel registro analitico mod. 1022, non troveranno alcuna corrispondenza in quelli inventariati con numeri rossi nuovi, e per conseguenza nell'elenco da trasmettere al Ministero, i primi risulteranno deficienti ed i secondi eccedenti al carico stesso.

Nella ricognizione del materiale sanitario le unità collettive di mobilitazione (cofani, zaini, borse, ecc.), nonchè le unità sanitarie da campo (ospedali, ospedaletti da campo, ecc.) dovranno essere inventariate come *unità complete*, sia che si trovino nei magazzini dei corpi, sia che si trovino presso reparti mobilitati o comunque distaccati, tenuto conto che il Ministero ha da tempo provveduto per la sistemazione dei detti materiali (vedi circolari n. 1136 dell'8 febbraio 1919, n. 6939/9454 del 17 luglio 1919 e numero 10184 dell'agosto 1919 direzione generale di sanità militare) epperciò quei corpi che non avessero ancora iniziata o ultimata tale sistemazione potranno sempre farlo dopo la ricognizione generale.

*Il Ministro* RODINÒ.

---

N. 343. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Prosecuzione del lavoro straordinario degli impiegati e dei marescialli.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 giugno 1920.

In relazione alla circolare 102 del *giornale militare* corrente anno il Ministero autorizza i corpi a far proseguire il lavoro straordinario nel limite massimo dei preventivi trasmessi ed a pagare l'importo di quello già fatto con decorrenza dal 1° aprile corrente anno, seguendo le norme date con la circolare 17950 del 21 luglio 1919.

*Il Ministro* — RODINÒ.

---

N. 344. — CAVALLI. — **Restituzione di cavalli d'agevolezza e di carica e cessione di cavalli di privata proprietà.** — (Ispettorato ippico). — 10 giugno 1920.

Questo Ministero determina che le restrizioni dei cavalli di agevolezza e le cessioni dei cavalli di proprietà degli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, o in posizione ausiliaria speciale e degli ufficiali dispensati dal servizio attivo permanente ai sensi del 2° comma dell'articolo 10 del decreto 453 (vedi circolare 287 del

*giornale militare* c. a.) abbiano luogo, eccezionalmente, senza la sua preventiva autorizzazione.

I cavalli di agevolezza (come quelli di carica) dovranno essere restituiti entro il trentesimo giorno dalla data del provvedimento col quale l'ufficiale è stato collocato in una delle posizioni anzidette.

A tal fine, i corpi non d'arma a cavallo che amministrano gli ufficiali di cui trattasi si rivolgeranno direttamente a un corpo di arma a cavallo viciniore (di massima a un reggimento di cavalleria per gli ufficiali di detta arma, ad un reggimento di artiglieria da campagna per gli ufficiali delle altre armi o corpi) incaricandolo della visita del cavallo e della redazione del relativo verbale, trasmettendo ad esso, in pari tempo:

*a*) la domanda dell'ufficiale in carta da bollo da L. 2, diretta al Ministero (ispettorato ippico) la quale dovrà contenere anche l'indicazione della tesoreria presso cui l'ufficiale medesimo desidera riscuotere il mandato;

*b*) lo stralcio del ruolo dei cavalli di servizio (mod. 387);

*c*) lo stralcio del conto rimonta (mod. 378).

I corpi riceventi assumeranno in forza i cavalli ad essi restituiti o ceduti e trasmetteranno al Ministero, con gli altri documenti, per gli ulteriori provvedimenti di pagamento, i relativi atti di compra redatti, secondo i casi, con le norme di cui agli articoli 957 o 962 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

Si ricorda che pei cavalli di privata proprietà ceduti, l'atto di compra dovrà essere redatto dopo trascorsi i 40 giorni di guarentigia.

I cavalli anzidetti saranno iscritti sul ruolo di agevolezza o in quello di carica, se conservano ancora i voluti requisiti. Per i primi si farà una nuova stima, indipendentemente dal prezzo di cessione o di restituzione, in base alla circolare 57 del *giornale militare* 1919, trasmettendo al Ministero lo stralcio del ruolo 175-V.

I cavalli in carica saranno assunti in forza dai corpi riceventi, che ne daranno subito partecipazione ai corpi cui essi appartenevano, affinchè li tolgano dai propri ruoli.

*Il Ministro* — RODINÒ.

---

N. 345. — CONCORSI. — **Concorso a premio per la trasformazione dei cannocchiali panoramici da 75 e 65.** — (Direzione generale artiglieria). — 10 giugno 1920.

In relazione al n. 3 della circolare 122 *giornale militare* c. a. si comunica che sono pervenuti a questo Ministero i seguenti progetti contrassegnati dai motti o sigle a fianco di ciascuno indicati:

N. 1 - Memento audere semper.
» 2 - Vis unita fortior.
» 3 - Last-not-least.
» 4 - Erminia.
» 5 - Tractant fabrilia fabri.
» 6 - Eolo.
» 7 - Eureka.
» 8 - D. O. A.
» 9 - Per correre miglior acque.
N. 10 - Laboravi fidenter.
» 11 - Nihil sub sole novi.
» 12 - Ausonia libera e grande.
» 13 - Simpliciter sed tute.
» 14 - Tentar non nuoce.
» 15 - Coscienza m'assicura.
» 16 - Semplicità.
» 17 - B. C. P.
» 18 - Hoc opus - hic labor.

*Il Ministro* RODINÒ.

---

N. 346. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessione quinto mercedi e prestito traordinario di guerra.** — (Direzione generale artiglieria). — 10 giugno 1920.

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero del tesoro, si è determinato che li aumenti concessi agli operai dipendenti col decreto luogotenenziale 7 aprile 1918, . 444 (30 %) e col decreto ministeriale 30 giugno 1919 (100 % sulle prime L. 5) siano

cedibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 15 luglio 1919, n. 444, e dei decreti 27 ottobre 1918, n. 1614 e 28 settembre 1919, n. 1832 sul prestito straordinario di guerra.

In relazione a quanto precede le dipendenti amministrazioni provvederanno perchè sia dato corso alle domande eventualmente rimaste in sospeso ricompilando i modelli 201 *T* e tenendo conto degli aumenti suaccennati.

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 347. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige al 2° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio.** — (Direzione generale artiglieria). — 10 giugno 1920.

Pag. 44, colonna 1ª. — Invece dei numeri d'ordine dal 451 al 465, *pongasi*: dal 2451 al 2465.

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 348. — SERVIZIO SANITARIO — **Tariffa ridotta per gli impiegati di ruolo dello Stato, per gli ufficiali dell'esercito, dell'armata e dei corpi armati dello Stato e loro famiglie, nei regi stabilimenti termali di Salsomaggiore.** — (Direzione generale sanità militare). — 10 giugno 1920.

CURE SALSOIODICHE

(Tariffa ridotta).

| | Mattino Lire | Pomeriggio Lire |
|---|---|---|
| Abbonamento a 15 bagni salsoiodici | 97.— | 77.— |
| Abbonamento a 15 bagni ad ora fissa | 119.50 | 99.50 |
| Un bagno di acqua madre | 10.25 | 9.— |
| Un bagno di acqua madre ad ora fissa | 11.75 | 10.50 |
| Abbonamento a 15 inalazioni o polverizzazioni o irrigazioni | 40.— | 32.50 |
| Un fango salsoiodico (un secchio) | 10.25 | 9.— |
| Un fango salsoiodico (un secchio) ad ora fissa | 11.75 | 10.50 |
| Un fango salsoiodico doppio (due secchi) | 11.75 | 10.50 |
| Un fango salsoiodico doppio ad ora fissa (due secchi) | 13.25 | 12.— |

BAMBINI AL DISOTTO DEI 12 ANNI

| | | |
|---|---|---|
| Un bagno salsoiodico | 6.50 | 5.25 |
| Un bagno salsoiodico ad ora fissa | 8.— | 6.75 |
| Un bagno di acqua madre | 10.25 | 9.— |
| Un bagno di acqua madre ad ora fissa | 11.75 | 10.50 |
| Una inalazione — una polverizzazione — una irrigazione | 2.75 | 2.— |
| Un fango salsoiodico (un secchio) | 10.25 | 9.— |
| Un fango salsoiodico ad ora fissa (un secchio) | 11.75 | 10.50 |
| Un fango salsoiodico doppio (due secchi) | 11.75 | 10.50 |
| Un fango salsoiodico doppio ad ora fissa (due secchi) | 13.25 | 12.— |

CURE FISICHE COMPLEMENTARI
(Tariffa ridotta).

| | | |
|---|---|---|
| Applicazioni elettriche semplici — bagni e doccie elettrostatiche tremulo-terapia — termofori | lire | 3.50 |
| Correnti ad alta frequenza parziali — bagno idroelettrico parziale terapia elettromagnetica — calore radiante parziale Dowsing | » | 4.— |
| Bagno di luce pariale — esocardio — transtermia — elettrocoaculazione | » | 5.— |
| Correnti ad alta frequenza generale e d'arsonvalizzazioni bagni idroelettrici generali — bagno di luce generale | » | 6.— |
| Fanghi elettrizzati parziali — bagni di acido carbonico | » | 7.75 |
| Ginnastica medica meccanica | » | 3.50 |
| Doccie di acqua dolce — doccie scozzesi | » | 4.50 |
| Radioterapia | » | 10.— |
| Massaggio parziale | » | 5.— |
| Massaggio generale | » | 8.— |

AVVERTENZE. — Per famiglia si intende la moglie e i figli minorenni. Per usufruire delle cure a tariffa ridotta è obbligatoria la esibizione di documenti regolari che comprovino il diritto alla riduzione stessa. Nel prezzo di tariffa sono compresi anche gli oneri fiscali (tassa e contributo di beneficenza) istituiti con R. D. 13 luglio 1910, n. 1177.

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 349. — TRASPORTI. — **Spedizioni indirizzate a stabilimenti dipendenti a direzioni di commissariato.** (Direzione trasporti). — 10 giugno 1920.

Nell'effettuare spedizioni all'indirizzo di stabilimenti dipendenti da direzioni di commissariato militare, gli enti militari speditori si limitano spesso ad indicare, sui documenti di trasporto, come *destinatari*, le direzioni stesse, anzichè l'ente cui la merce deve, di fatto, venir consegnata (magazzino di casermaggio, panificio, mulino, ecc.). Ne consegue, di frequente, che le *lettere d'avviso* d'arrivo delle spedizioni sono consegnate a tali direzioni che, per non essere le reali destinatarie di esse, non possono far procedere allo svincolo che previe indagini; donde giacenze di carri, che ne determinano la temporanea inutilizzazione, nonchè il maturarsi di tasse di sosta, per le quali FF. SS. emettono gli addebiti a carico delle direzioni medesime. Queste poi, per essere in grado di giudicare della regolarità degli addebiti prima di apporre il visto di accettazione alle relative note, debbono procedere ad indagini presso i dipendenti stabilimenti, veri destinatari delle spedizioni. Ad ovviare tale inconveniente, si raccomanda a tutti gli enti dipendenti di specificare chiaramente, sui documenti di trasporto, i enti *destinatari* delle spedizioni in questione, avvertendo che *destinatarie* non possono mai essere le direzioni di commissariato, che non hanno alcuna gestione *diretta* generi e materiali.

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 350. — TRASPORTI. — **Trasporto in conto corrente di corredo vestiario di equipaggiamento per l'arma dei carabinieri reali.** (Direzione trasporti). — 10 giugno 1920.

In relazione al disposto dell'art. 7 del R. decreto n. 494 del 6 aprile 1919, pel quale tutte le spese relative al corredo dei militari dell'arma dei carabinieri reali sono a carico del bilancio, deve intendersi modificata la disposizione di cui alla lettera *b*, 1) 1 n. 17 della *Istruzione pei trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare*, edizione 1912, nel senso che anche i trasporti di oggetti di vestiario ed equipaggiamento per tali militari vanno eseguiti in conto-corrente militare con richiesta od. 444.

Il Ministero si riserva di pubblicare il foglietto di varianti alla predetta istruzione.

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 351. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. **Norme esecutive per la sistemazione delle direzioni di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 11 giugno 1920.

In esecuzione del R. decreto n. 607 in data 13 maggio 1920 (circolare 304 del *giornale militare*, che stabilisce la nuova circoscrizione territoriale militare del Regno, il Ministero, per quanto riguarda il servizio di artiglieria, determina:

*a*) le direzioni di artiglieria descritte nell'annessa tabella dovranno cessare col 31 luglio p. v., ma i rispettivi consigli di amministrazione rimarranno in funzione per le operazioni di stralcio delle rispettive gestioni e fino a completa liquidazione delle contabilità in contanti ed alla resa dei conti del materiale, dovendosi mantenere nei consigli stessi la responsabilità della loro gestione; essi saranno coadiuvati, finchè sarà necessario dal consegnatario del materiale e dal segretario cassiere;

*b*) si ricorda per ogni buon fine che, secondo il § 48 del regolamento per il servizio del materiale di artiglieria, i consigli di amministrazione possono ridursi nel numero dei componenti, purchè siano coperte le cariche del relatore e del presidente;

*c*) gli uffici stralcio, già costituiti presso alcune direzioni per la compilazione delle contabilità arretrate, presenteranno le contabilità medesime ai rispettivi consigli di amministrazione, i quali dovranno a loro volta firmarle, restando ad essi la responsabilità della regolare resa dei conti;

*d*) ogni particolare di servizio fra le nuove sezioni di artiglieria e le rispettive direzioni, in ordine al passaggio di carico dei materiali, anticipazioni di fondi, ecc., sarà regolato con le norme del regolamento pel servizio del materiale e relativa istruzione;

*e*) per quanto riguarda gli ufficiali e gl'impiegati civili, le amministrazioni interessate segnaleranno le disponibilità a questo Ministero (direzioni generali competenti);

*f*) per sostituire temporaneamente le direzioni o sezioni staccate abolite o trasformate, o per la gestione dei materiali di importanti depositi, funzioneranno i seguenti uffici staccati provvisori, i quali saranno gestiti col personale attualmente in forza alle singole direzioni. Man mano che verrà a cessare il bisogno, i direttori d'artiglieria dai quali gli uffici staccati dipendono, dovranno, di loro iniziativa procedere allo scioglimento, informandone il Ministero e le autorità territoriali.

| Corpo d'Armata | Direzione d'Artiglieria | Ufficio Staccato provvisorio d'artiglieria |
|---|---|---|
| 1° Torino | Torino | Bardonecchia-Casale Monferrato |
| 2° Milano | Brescia | Como Tirano-Ceriano Laghetto |
| 3° Verona | Verona | Trento-Ceraino-Peschiera sul Garda-Laghetto |
| 4° Bologna | Venezia | Montebelluna-Mestre-Poggio Renatico |
| 5° Trieste | Pola | Casarsa-Gorizia |
| 6° Firenze | Piacenza | N-N |
| 7° Roma | Roma | Cecina |
| 8° Napoli | Napoli | Carditello |
| 9° Bari | Taranto | Bari-Vallona |
| 10° Palermo | Palermo | Castrogiovanni |

Resta inteso che dal momento di entrata in vigore della nuova circoscrizione militare territoriale, il territorio di competenza di ciascuna direzione d'artiglieria dovrà risultare tutto ed esclusivamente compreso nella zona di giurisdizione del rispettivo corpo

d'armata. Per attenersi a tale principio le direzioni, sezioni staccate, uffici provvisori d'artiglieria provvederanno per il passaggio a chi di dovere di quei depositi, magazzini, ecc., che non risultassero compresi nella zona di loro competenza;

*g*) i comandi di brigata di artiglieria vigileranno a che i lavori di stralcio procedano con la dovuta regolarità e speditezza, per modo che la chiusura e resa delle contabilità, nonchè lo scioglimento dei consigli di amministrazione avvengano non più tardi del 31 ottobre p. v.

NUOVE DIREZIONI.

Per la costituzione delle due nuove direzioni (Brescia e Palermo) il Ministero si riserva di emanare disposizioni a parte.

*Il Ministro* — RODINÒ.

TABELLA *indicante le direzioni d'artiglieria che, per effetto del R. decreto n. 607 in data 13 maggio 1920 (circolare 304 del giornale militare) dovranno cessare col 31 luglio 1920.*

| Direzioni cessanti | Direzioni alle quali dovranno passare in carico i materiali |
|---|---|
| Direzione di Alessandria | Direzione di Torino |
| » » Mantova | » » Verona |
| » » Bologna | » » Venezia |
| » » Trieste | » » Pola |
| » » Trento | » » Verona |
| » » Spezia | » » Piacenza |
| » » Genova | » » Piacenza |
| » » Messina | » » Palermo |
| » » Maddalena | » » Palermo |

# AVVISI

## Tabella (B) che stabilisce i prezzi in seguito ai nuovi aumenti di tariffa pei viaggiatori sulle Ferrovie dello Stato.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha pubblicato una tabella (B) per stabilire il prezzo da riscuotersi pei biglietti di viaggio in seguito ai nuovi aumenti di tariffa di cui alla circolare 262 del *giornale militare* c. a., in confronto di quelli risultanti dal « *Prontuario prezzi fatti* », comprendenti gli aumenti attuati il dicembre 1919.

Per quanto il prontuario suaccennato si riferisca soltanto ai viaggi a tariffa militare e l'accennata tabella metta a raffronto *i prezzi stampati sui biglietti* coi nuovi, tuttavia essa potrà riuscire utile alle amministrazioni militari, le quali considereranno come *prezzo stampato* quello indicato, per ciascuna classe a percorrenza, dal prontuario di cui sopra. Perciò i comandi ed uffici con gestione autonoma di cassa richiederanno direttamente all'ufficio di amministrazione di personali militari vari (reparto pubblicazioni) il numero strettamente necessario d'esemplari della menzionata tabella (B). Pei viaggi a tariffa differenziale C, si dovranno aver presenti i prezzi risultanti dal prontuario annesso al *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie* e relative appendici, ai quali prezzi si applicheranno gli aumenti del 160, 110 e 100 %, rispettivamente per la 1ª, 2ª e 3ª classe e vi si aggiungerà il diritto fisso.

**Concorso per titoli a 40 posti di sottotenenti nel corpo della capitaneria di porto, bandito con decreto del Ministero pei trasporti in data 13 marzo 1920 e prorogato con decreto del Ministero per l'industria il commercio ed il lavoro, in data 1 maggio 1920.**

E' aperto un concorso per titoli a 40 posti di sottotenente nel corpo delle capitanerie di porto.

Potranno partecipare al concorso:

I giovani cittadini del Regno, patentati capitani di lungo corso o laureati dalla R. scuola superiore navale, dalle scuole superiori di commercio, dalle Regie Università (facoltà di giurisprudenza e matematica) e dalle scuole di applicazione degli ingegneri, che non abbiano superato il 30° anno di età al 13 marzo 1920.

Coloro che si trovano a prestar servizio militare nel R. esercito o nella R. marina per poter partecipare al concorso dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dei rispettivi Ministeri.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da bollo di lire due, dovranno contenere la indicazione esatta del domicilio e della residenza o destinazione attuale di servizio e giungere al **Ministero industria, commercio e lavoro - Sottosegretariato marina mercantile - Ispettorato del corpo delle capitanerie di porto,** non più tardi del 30 giugno 1920.

Non sarà tenuto conto di quelle che pervenissero dopo questa data.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

*a*) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzato;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato;

*c*) certificato di buona condotta, debitamente legalizzato;

*d*) certificato del casellario cellulare;

*e*) certificato di stato civile debitamente legalizzato;

*f*) certificato da cui risulti la posizione del concorrente nel riguardi del servizio militare.

I documenti delle lettere *c*) e *d*) dovranno essere in data non anteriore al 1° marzo 1920.

I capitani di lungo corso ed i laureati, i quali si trovino sotto le armi in qualità di ufficiali, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*). I capitani di lungo corso in qualunque caso, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*) e *b*).

Per tutti i concorrenti sotto le armi, in luogo del certificato richiesto alla lettera *f*) sarà sufficiente una dichiarazione del comando militare presso il quale prestano servizio.

Alle domande dovranno inoltre essere uniti i titoli professionali e quelli di studio qui appresso indicati:

1° Per i capitani di lungo corso:

*g*) la patente originale;

*h*) un estratto di matricola mercantile in cui siano riportati singolarmente tutti i periodi di navigazione compiuta con le funzioni a bordo;

*i*) uno stato generale dei punti riportati nell'ultimo anno di corso ed agli esami di licenza di istituto nautico, o le sole votazioni riportate per tutte le materie d'esame quando si tratti di marittimi che abbiano conseguito la licenza di istituto nautco in qualità di esterni;

*k*) un'estratto di matricola militare qualora abbiano prestato servizio militare;

*l*) un'estratto del processo verbale degli esami pratici sostenuti per il conseguimento della patente con l'indicazione dei punti ottenuti;

2° Per i laureati:

*g*) il diploma di laurea;

*h*) lo stato generale dei punti riportati in ciascun anno di corso con l'indicazione della votazione riportata nella discussione della tesi di laurea, rilasciata dal competente istituto.

Ciascun concorrente potrà pure presentare insieme alla domanda, tutti quei documenti che riterrà opportuni per meglio dimostrare la sua coltura, i meriti professionali a titoli accademici conseguiti e le benemerenze acquistate al servizio dell'armata e dell'esercito ed in genere al servizio del paese durante la guerra.

Per gli ufficiali e militari concorrenti le domande dovranno pervenire per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono.

Il Ministero dell'industria, commercio e lavoro si riserva la facoltà di non ammettere al concorso candidati, che, per qualunque motivo, non giudicasse meritevoli di conseguire il grado di sottotenente di porto.

I concorrenti i quali siano già provvisti di un impiego in una delle amministrazioni dello Stato, con diritto a pensione dovranno nella domanda far cenno di questa loro condizione, e coloro fra essi che risulteranno idonei dovranno, appena avuta notizia dell'ammissione ad occupare i posti messi a concorso, far pervenire al Ministero per l'industria, commercio e lavoro (Ispettorato del corpo delle capitanerie di porto), pel tramite dell'ufficio dal quale dipendevano, le dimissioni dall'impiego.

Esaminati i titoli di ciascun candidato, l'apposita commissione, in base allo stato dei punti ed agli altri documenti sopra indicati, formerà due distinte graduatorie dei ritenuti idonei al grado di sottotenente di porto, una per i concorrenti capitani di lungo corso, una per i concorrenti laureati.

A parità di classificazione avrà la precedenza il concorrente più giovane e a pari età, la precedenza sarà stabilita dalla sorte.

Metà dei posti messi a concorso è riservata ai capitani di lungo corso e metà ai laureati. Nella nomina saranno alternati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, un capitano di lungo corso ed un laureato.

Poichè gli allievi dell'accademia navale, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 6 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1091 possono conseguire la nomina a sottotenente di porto, nel caso che vi siano anche allievi da nominare sottotenenti di porto, si alterneranno un capitano di lungo corso, un laureato ed un allievo, ferme rimanendo le graduatorie di cui nella presente notificazione.

I concorrenti riconosciuti idonei saranno sottoposti a visita medica presso la R. accademia navale da una commissione che accerterà la loro idoneità fisica al servizio militare marittimo, secondo le norme vigenti.

Non sono ammessi ricorsi contro le decisioni della commissione medica, nè visite superiori.

I concorrenti non idonei fisicamente saranno cancellati dalla rispettiva graduatoria.

Le nomine avranno luogo entro il limite dei posti che si renderanno vacanti entro un anno dal 13 marzo 1920, in ogni caso non oltre il numero dei posti messi a concorso.

## ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 18ª, anno 1920, circolare n. 231.

A pag. 288, n. 7, 3ª riga, *dopo la parola*: Sovalia, *aggiungere*: Dalmazia.

Prezzo della presente dispensa L. 0 30

(2296) - 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1920 — 18 Giugno

N. 352 - 22 aprile 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto n. 591, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 6200 fatta dal comando della 60ª divisione di fanteria a favore dei militari di truppa della brigata Savona (15° e 16° regg. fanteria) e se ne approva lo statuto organico. . . . . *Pag.* 510

» 353 - 7 giugno 1920. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - PENSIONI. — R. decreto-legge n. 738, contenente provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra. . . . *Pag.* 511

» 354 - 15 giugno 1920. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. Rilascio certificati a fornitori e impresari . . . . . *Pag.* 513

» 355 - 15 giugno 1920. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento del deposito del 27° fanteria da Ferrara a Rimini . *Pag.* 513

» 356 - 15 giugno 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. Promozioni semestrali nel personale operaio . . . . . *Pag.* 514

» 357 - 15 giugno 1920. EQUIPAGGIAMENTO. — Fregi, distintivi ed accessori di modello abolito. . . . . *Pag.* 514

» 358 - 15 giugno 1920. - SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti, reclutati durante la guerra *Pag.* 514

» 359 - 15 giugno 1920. — SERVIZIO DEL GENIO. — Norme esecutive per la sistemazione delle direzioni del genio . . . . . *Pag.* 516

» 360 - 15 giugno 1920. SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Iscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardiacolombaia . . . . . *Pag.* 517

» 361 - 15 giugno 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Corsi d'istruzione sui lavori da zappatori per la truppa presso la scuola di applicazione di fanteria, per l'anno 1920 . . . . . *Pag.* 517

» 362 - 15 giugno 1920. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA - AVANZAMENTO. - Corsi d'istruzione per la promozione a sergente . . . *Pag.* 518

» 363 - 15 giugno 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la prima applicazione del R. decreto n. 710 . . . . . *Pag.* 518

ERRATA-CORRIGE . . . . . *Pag.* 519

## *Ordine del giorno 16 giugno 1920.*

Riprendo la direzione del decastero della Guerra con l'animo istesso con il quale l'assunsi pochi mesi or sono.

All'esercito, il cui valore è pari all'abnegazione, ai funzionari che mi furono sicuri collaboratori, invio il mio saluto.

L'opera da compiere sarà quale attende la Patria se sapremo trarre dalla nostra storia recente, dove l'esercito ha scritta una pagina immortale, l'energia e la fede per l'avvenire.

*Il Ministro* IVANOE BONOMI.

CIRCOLARE N. 352. DISPOSIZIONI VARIE. **R. decreto n. 591, che istituisce in ente morale l'offerta di L. 6200 fatta dal comando della 66ª divisione di fanteria a favore dei militari di truppa della brigata Savona (15° e 16° reggimento fanteria) e se ne approva lo statuto organico.** (Segretariato generale - Divisione personale del Ministero). — 22 aprile 1920. (Gazzetta ufficiale n. 120, del 22 maggio 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Vista la proposta formulata nell'ordine del giorno 20 settembre 1919 dal comando della disciolta 66ª divisione di fanteria circa la destinazione del residuo fondo utili ricavati da una lotteria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per la esecuzione della detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Con il residuo sopraccennato, esistente presso il comando della disciolta 66ª divisione di fanteria, ed investito in cartelle del VI prestito nazionale 5 % per il valore nominale di L. 6200, viene eretto un ente morale con il nome di « Fondazione a ricordo della 66ª divisione ed a favore dei militari di truppa della brigata Savona (15 e 16 reggimento fanteria) », sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro delle guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

I. BONOMI.

## Statuto organico della fondazione a ricordo della 66ª divisione ed a favore dei militari di truppa della brigata Savona (15° e 16° regg. fanteria).

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione a ricordo della 66ª divisione ed a favore dei militari di truppa della brigata Savona (15° e 16° reggimento fanteria) », l'offerta proveniente dal comando della disciolta 66ª divisione e costituita dal capitale nominale di lire seimiladuecento, investito in cartelle del debito pubblico consolidato 5 %, intestate alla nominata istituzione e depositate in parti uguali presso la cassa di ciascuno dei reggimenti della brigata.

Art. 2.

La gestione della istituzione è affidata ad una commissione composta per ciascuno reggimento, dal rispettivo comandante, dall'ufficiale più elevato in grado che segue immediatamente il comandante del reggimento, dai comandanti di battaglione, tutti con voto deliberativo. Avrà le funzioni di segretario, con voto consultivo, l'ufficiale di amministrazione del reggimento.

Art. 3.

La rendita annuale dell'ente sarà divisa in 6 premi uguali, da distribuirsi tre per reggimento dal rispettivo comandante nel giorno della festa del corpo a tre militari di truppa (caporali e soldati), più meritevoli per disciplina e attaccamento al servizio, giusta la designazione della commissione di cui all'art. precedente.

A parità di condizioni avranno la preferenza i militari appartenenti a famiglie più bisognose.

Art. 4.

I premi che eventualmente rimanessero indistribuiti saranno depositati alla cassa di risparmio in libretto postale intestato al rispettivo reggimento, con la precisa indicazione dello scopo cui sono destinati.

Le somme risultanti dal cumulo di detti premi e dai rispettivi interessi saranno impiegate nell'acquisto di nuove cartelle.

Art. 5.

Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, il comandante di ciascun reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Art. 6.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente si provvederà con le prime rendite.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 353. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 738, contenente provvedimenti a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra.** — 7 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 139, del 14 giugno 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge 3 giugno 1912, n. 667;

Visti i decreti luogotenenziali 20 maggio 1917, n. 876, 27 ottobre 1918, n. 1726 e 24 aprile 1919, n. 763;

Visti i decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970 e 7 marzo 1918, n. 374;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con i ministri segretari di Stato per le finanze, per la guerra e per la marina;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

In aggiunta alle pensioni ed agli assegni rinnovabili spettanti ai militari mutilati od invalidi di guerra, è concesso un aumento di L. 1800 annue nei casi seguenti:

*a*) perdita totale delle due mani o di dieci o nove dita di esse compresi i pollici;

*b*) cecità assoluta, o riduzione della acutezza visiva corretta al solo conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino;

*c*) alterazione delle facoltà mentali o lesioni del sistema nervoso centrale che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;

*d*) tubercolosi od altra infermità, gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità a qualsiasi attività fisica.

Art. 2.

Quando coesistano altre infermità, oltre quelle indicate nella voce che dà diritto all'assegnazione alla prima categoria secondo il decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, od all'aumento di cui al precedente articolo, è dovuto un assegno per cumulo d'infermità nella misura indicata dall'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Tale assegno è ugualmente dovuto nei casi contemplati, ai nn. 1, 2 ed 11 della suddetta prima categoria.

Art. 3.

Gli aumenti di cui ai precedenti articoli, alla concessione dei quali non è di ostacolo la limitazione stabilita dall'art. 76 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, non sono riversibili, e saranno sospesi quando l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero a carico dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.

Art. 4.

L'aumento per l'integrazione della pensione, di cui agli articoli 7 e 16 del decreto luogotenenziale 7 ottobre 1918, n. 1726, è elevato a lire 200 annue per il primo figlio, a lire 175 annue per il secondo figlio e a lire 150 annue per ciascuno degli altri figli oltre il secondo, ferme restando le condizioni e le limitazioni previste negli articoli medesimi, anche per quanto concerne, in mancanza della vedova, l'esclusione dell'aumento per il primo orfano o per l'orfano solo.

Art. 5.

Le concessioni stabilite dai precedenti articoli, avranno effetto dal 1° luglio 1920.

Art. 6.

La concessione delle polizze gratuite d'assicurazione istituite con i decreti luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970, e 7 marzo 1918, n. 374, è estesa ai combattenti che abbiano partecipato ad azioni di guerra dal 24 maggio 1915 al 31 dicembre 1917, nei modi e termini che saranno fissati da apposito decreto reale.

Sono esclusi dalla concessione della polizza i condannati per diserzione, anche se amnistiati.

Art. 7.

Per far fronte alla spesa derivante dagli aumenti di pensione ai grandi invalidi di guerra, dagli assegni supplementari per infermità e invalidità multiple, dagli aumenti per integrazione di pensione a favore delle vedove di guerra con prole, e dalla estensione della polizza gratuita d'assicurazione, secondo il disposto dei precedenti articoli, è istituito uno speciale contributo.

Tale contributo, che sarà detto « Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole », è applicato sotto forma di addizionale, in ragione di 5 centesimi per ogni lira:

*a*) con effetto dal 1° gennaio 1921, sulle imposte dirette gravanti i beni rustici, i fabbricati e i redditi di ricchezza mobile;

*b*) con effetto dal 1° luglio 1920, sulle tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze, escluse quelle di bollo d'importo inferiore ad una lira.

Nell'applicazione del contributo sull'imposta di ricchezza mobile riscossa per ritenuta diretta e sulle tasse sugli affari, si trascurano le frazioni inferiori a 5 centesimi.

Art. 8.

Il R. decreto 29 aprile 1920, n. 512, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato in Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE NAVA — RODINÒ — SECHI.

TABELLA *degli assegni per cumulo d'infermità a militari invalidi di 1ª categoria.*

Per infermità valutabili agli effetti di cui all'art. 2 del decreto, e ascrivibili:

alla categoria 1ª assegno annuo L. 2000;
alla categoria 2ª id. L. 1200;
alla categoria 3ª id. L. 1000;
alla categoria 4ª id. L. 800;
alla categoria 5ª id. L. 600;
alla categoria 6ª id. L. 500;
alla categoria 7ª id. L. 400;
alla categoria 8ª id. L. 300.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro del Tesoro* — SCHANZER.

---

N. 354. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rilascio certificati a fornitori e impresari.** — (Segretariato generale Ragioneria). — 15 giugno 1920.

Il Ministero delle finanze lamenta il fatto che le amministrazioni militari si rifiutano di rilasciare certificati relativi ai pagamenti eseguiti a favore di fornitori ed impresari che li richiedono per esibire alle agenzie delle imposte per l'accertamento dei profitti di guerra.

Lamenta altresì che le amministrazioni militari spesso non forniscono alle agenzie delle imposte i dati e gli elementi di cui sono richieste. Per non privare i contribuenti dei legittimi mezzi atti a dimostrare la reale loro capacità contributiva, questo Ministero, a deroga delle disposizioni in vigore, autorizza i comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari a rilasciare, dietro richiesta scritta delle agenzie delle imposte o degli interessati, degli stati di somme pagate a fornitori e impresari per somministrazioni di qualsiasi natura, facendo su di essi menzione dell'uso esclusivo per cui tali stati vennero rilasciati.

*Il Ministro* — RODINÒ.

---

N. 355. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento del deposito del 27 fanteria da Ferrara a Rimini.** — (Divisione stato maggiore). — 15 giugno 1920.

Si porta a conoscenza delle autorità dipendenti che il deposito del 27 fanteria è stato trasferito da Ferrara a Rimini, riunendosi al proprio reggimento, e che ha già cominciato a funzionare in detta ultima sede.

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 356. — DISPOSIZIONI VARIE. **Promozioni semestrali nel personale operaio.** — (Direzione generale artiglieria). — 15 giugno 1920.

Com'è stato notificato colla circolare n. 308 del corrente anno, col 1° gennaio 1920 saranno mandate ad effetto le nuove paghe per gli operai a matricola e le relative norme di avanzamento. Debbonsi perciò ritenere abrogate col 1° gennaio predetto le disposizioni che regolano la carriera degli operai stessi e le direzioni tutte dovranno astenersi dal conferire al 1° luglio p. v. promozioni sia a scelta, sia per anzianità, perchè non potrebbero essere riconosciute valide.

*Il Ministro* — RONDINÒ.

---

N. 357. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Fregi, distintivi ed accessori di modello abolito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 giugno 1920.

Risulta a questo Ministero che presso vari centri di mobilitazione sono rimasti indistribuiti — in seguito all'abolizione della tenuta turchina — fregi, distintivi, galloni ed accessori diversi.

Si dispone perciò che i vari centri di mobilitazione prendano diretti accordi con l'opificio militare V. E. di Torino, al quale dovranno essere versati gli oggetti stessi che ancora possono trovare utile impiego, disponendo per gli altri che siano tolti dal carico e passati al registro mod. 331 per essere alienati.

*Il Ministro* — RONDINÒ.

---

N. 358. — SCUOLE MILITARI. **Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. di armi combattenti, reclutati durante la guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 giugno 1920.

Con riferimento alla circolare 310 ed a complemento dell'elenco riportato nella circolare 309 del *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi degli ufficiali ancora dispensati temporaneamente dal partecipare ai corsi di perfezionamento e di quelli dispensati dalla frequenza dei corsi stessi ai sensi delle disposizioni contenute nel n. 5 della circolare 177 del *giornale militare* c. a.

**Scuola di applicazione di Fanteria - Parma.**

*Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:*

BALDI Aldo.
DI PAOLA Alfonso.
RISPOLI Ottavio.
CARUGATI Serafino.
BERTOLOTTI Amleto.
ANSELMI Antonio.
CARELLA Vincenzo.
CASTRATI Alberto.
CASALI Giacomo.
COMITO Filiberto.
FALDELLA Emilio.
SARTORI Gaetano.
GAZZONI Umberto.
GINO Mario.
MACCARONE Ugo.
MARINI Antenore.
SEGAPELI Enrico.
SMANIOTTO DAL ROVERE Ettore.
MARLETTA Silvestro.
MEROLLA Alberto.
RICCI Giuseppe.
CORVETTO Cesare.
BRIGIDI Dino.
ZORZOLI Giuseppe.
CALABRESE Alessandro.
SCHIRO' Erfino.
RUFFONI Nicolò.
BRUSA Erminio.

*Capitani dispensati dalla frequenza dal corso con obbligo di partecipare alla campagna finale ed agli esami:*

BAVARO Vito.
CIOTOLI Giuseppe.
CONTE Angelo.
PILATI Alfredo.
SAMMARTINO Cesare.
BRUNO Agostino.
NUSSI Francesco.
CATELLI Arduino.
TARCHI Agostino.
CAPUTO Matteo.
SMIROLDO Luigi.
NICOTERA Armando.

**Scuola Militare — Modena.**

*Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:*

PAPINI Giovanni.
SCARPI Ettore.
BUSACCA Arturo.
PANDOLPO Michelangelo.
PEZZINO Vincenzo.
GIANNITRAPANI Annibale.
PALMEGIANO Salvatore.
LONGO Giovanni.
SECCO D'ARAGONA Andrea.
CALDERONI Giovanni.

*Capitani dispensati dalla frequenza dal corso con obbligo di partecipare alla campagna finale ed agli esami:*

CASAPIETRA Carlo.
MACARIO Giuseppe.
PALAMENGHI Calogero.
ENTROZZI Carlo.
MONTECHIARO Tommaso.
CAROSIO Angelo.
BARBAROTTO Vincenzo.
STAJANO Valentino.

**Accademia Militare — Torino - (Artiglieria).**

*Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:*

ARGAN Carlo.
PONZIO Guido.
SPROVIERI Guglielmo.
ASSANDRO Giovanni.
RIZZOLI Giuseppe.
PORTA Ferdinando.
CAROLEI Gaetano.
BOI Enrico.
KUNTZE Carlo.
ROMANO Odino.
PONZIO Guido.
PISTONI Roberto.

*Capitani dispensati dalla frequenza dal corso con obbligo di partecipare alla campagna finale ed agli esami:*

FUNARI Rodolfo.
AMOROSO Renato.
TUCCIMEI Giovanni.
VINCI Giovanni.
MONTELLA Domenico.
DE MARIO Roberto.
DI IANNI Guido.
DE DOMINICIS Augusto.

**Accademia Militare — Torino - (Genio).**

*Capitani dispensati dal frequentare l'attuale corso e rimandati al successivo:*

ANGIOLINI Cesare.
CONTI Enrico.

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 359. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Norme esecutive per la sistemazione delle direzioni del genio.** (Direzione generale genio). — 15 giugno 1920.

In applicazione del R. decreto n. 607 in data 13 maggio 1920, la circoscrizione territoriale dei servizi del genio dev'essere, a partire dal 1 luglio 1920, quella indicata nello specchio annesso al decreto medesimo.

Per la attuazione di tale nuova circoscrizione, a parziale modificazione di quanto venne disposto con dispaccio-circolare n. 18641 in data 8 giugno 1920 (direzione generale del genio) diretto ai comandi di corpo d'armata e di zona ed in relazione alle disposizioni di cui alla circolare n. 341 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno, si prescrive quanto appresso:

1. I consigli di amministrazione delle direzioni del genio e degli uffici delle fortificazioni da sopprimersi continueranno a rimanere in funzione dopo il 30 giugno p. v. quali uffici di stralcio, fino alla completa liquidazione delle loro contabilità in materia ed in contanti, liquidazione da portarsi a compimento non oltre il 30 settembre 1920.

3. Giusta la facoltà data dal paragrafo 157 della vigente istruzione pel servizio dei lavori e del materiale del genio, i consigli di amministrazione suddetti saranno costituiti, per lo espletamento delle funzioni di stralcio, soltanto dal presidente e dal relatore, coadiuvati per il minore tempo possibile dal segretario e dal consegnatario del materiale.

3. Le direzioni e gli uffici delle fortificazioni da sopprimersi, daranno, con apposito verbale, consegna dei vari servizi alle direzioni del genio, delle quali andranno a far parte quali sottodirezioni o sezioni staccate, avvertendo che, per rendere più spigliato e più rapido il servizio degli uffici territoriali del genio, tutte le sottodirezioni dovranno avere una certa autonomia nel senso che, pur continuando a dipendere dalle direzioni nei riguardi amministrativi, siano invece dipendenti direttamente dai rispettivi comandi del genio di corpo d'armata nei riguardi tecnici e disciplinari, salvo che nei soli riguardi disciplinari non occorra l'intervento delle direzioni, a norma delle prescrizioni in vigore.

4. Le direzioni del genio di Bari, Firenze e Roma passeranno al 1° luglio 1920 rispettivamente alle direzioni del genio di Napoli, Roma e Palermo i servizi, i materiali, il personale tecnico straordinario, gli operai a matricola e straordinari delle sottodirezioni di Catanzaro, Livorno e Cagliari. Le direzioni cedenti provvederanno alla liquidazione delle contabilità in contanti delle sottodirezioni da loro distaccate.

5. Il laboratorio pirotecnico e di studi chimici di Felino (Parma) dipenderà, solo nei riguardi amministrativi, dalla officina di costruzione del genio di Pavia. L'istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica dipenderà pure nei riguardi amministrativi dalla officina radiotelegrafica ed elettrotecnica militare di Roma. Ambedue però formeranno oggetto di gestioni separate, affinchè possano, quando che sia, essere resi indipedenti.

6. Le direzioni del genio, costituite al 1° luglio 1920 in base alla nuova circoscrizione territoriale, regoleranno le richieste di assegni e l'anticipazione di fondi tenendo conto della modificata loro giurisdizione territoriale.

7. I comandi del genio di corpo d'armata vigileranno a che i lavori di stralcio procedano con la dovuta regolarità e speditezza, permodochè la chiusura e la presentazione dei conti e lo scioglimento dei consigli di amministrazione avvengano al più presto, e ad ogni modo non oltre il 30 settembre 1920.

8. I cambiamenti che, in conseguenza della nuova circoscrizione territoriale, dovranno farsi nel personale degli ufficiali e degli impiegati civili di ruolo, saranno proposti dall'ispettorato generale del genio alle competenti direzioni generali di questo Ministero.

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 360. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Iscrizione di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardiacolombaia.** — (Direzione generale genio). — 15 giugno 1920.

Nell'intento di provvedere alla iscrizione di un certo numero di sottufficiali nell'elenco degli aspiranti alla carica di guardiacolombaia, il Ministero autorizza i sergenti maggiori ed i marescialli dei tre gradi dei corpi e servizi dislocati nel Regno ed in zona di armistizio, che si trovano nelle condizioni volute dal cap. 2° del regolamento sullo stato dei sottufficiali, e che abbiano compiuto o compiranno il quarto anno di servizio da sottufficiale al 31 luglio p. v. a presentare per via gerarchica la relativa domanda entro quindici giorni dalla data della pubblicazione della presente circolare.

I sottufficiali aspiranti dovranno essere riconosciuti fisicamente idonei alle fatiche di guerra e capaci di prestare servizio di guardiacolombaia in qualsiasi località, compresa l'alta montagna e le colonie e dovranno dichiarare in precedenza di accettare qualsiasi destinazione.

Le domande corredate dai documenti prescritti dal regolamento sullo stato dei sottufficiali e dalla dichiarazione suddetta dovranno pervenire entro trenta giorni dalla predetta data all'ispettorato generale del genio, che dopo opportuno esame, rimetterà a questo Ministero l'elenco dei sottufficiali che risultano idonei a frequentare il corso di cui è cenno qui appresso.

Le predette domande saranno prese in considerazione nella misura consentita dal numero degli aspiranti da inscrivere nell'elenco anzidetto dando la precedenza, a parità di altre condizioni ai sottufficiali che pur conservando completa idoneità fisica per il servizio cui verrebbero assegnati, abbiano riportate ferite in combattimento.

Le commissioni di avanzamento nell'esprimere circa le singole domande il loro parere dovranno dichiarare in modo esplicito se, tenuto conto delle attitudini dei candidati ed essenzialmente della condotta di essi serbata durante il servizio li ritengono meritevoli della carica ed atti a ben disimpegnarla anche in località disagiata e fuori della vigilanza diretta dei loro superiori.

A suo tempo sarà pubblicato sul *giornale militare ufficiale* l'elenco dei sottufficiali prescelti e le disposizioni per l'esecuzione del corso speciale teorico-pratico di colombicoltura militare.

*Il Ministro* — Ronzio.

N. 361. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi di istruzione sui lavori da zappatori per la truppa presso la scuola di applicazione di fanteria, per l'anno 1920.** — (Direzione generale leva e truppa). — 15 giugno 1920.

Presso la scuola d'applicazione di fanteria in Parma avranno luogo nel corrente anno tre corsi di istruzione per militari di truppa, della durata di due mesi ciascuno, per l'abilitazione all'impiego di sottufficiale o caporal maggiore zappatori e per formare buoni caporali zappatori e zappatori per i reggimenti.

La durata dei corsi viene fissata nei modi seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| 1° *Corso*: | sottufficiali, dal 10 luglio<br>caporali e soldati, dal 20 luglio | al 10 settembre 1920. |
| 2° *Corso*: | sottufficiali, dal 22 settembre<br>caporali e soldati, dal 2 ottobre | al 1° dicembre 1920. |
| 3° *Corso*: | sottufficiali, dal 4 dicembre<br>caporali e soldati, dal 14 dicembre | al 13 febbraio 1921. |

Ai sottufficiali durante i primi 10 giorni verranno svolte nozioni elementari di aritmetica, geometria e fisica.

Vi prenderanno parte:

al 1º corso: 1 sottufficiale e 2 caporali o soldati per ognuno dei reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri e alpini dislocati nel territorio dei corpi d'armata di Verona, Bologna e Trieste;

al 2º corso: lo stesso personale per i reggimenti stanziati nel territorio dei corpi d'armata di Torino, Milano, Firenze e Roma;

al 3º corso: id. come sopra, per i reggimenti stanziati nel territorio dei corpi d'armata di Napoli, Bari e Palermo.

I comandi dei corpi d'armata territoriali hanno facoltà di variare le aliquote di militari che i dipendenti corpi o reparti debbono inviare ai corsi suddetti in relazione alle esigenze del servizio dei corpi e reparti medesimi.

I militari che parteciperanno ai corsi avranno il completo armamento ed equipaggiamento.

A cura dei singoli comandi di corpo, saranno trasmessi alla scuola d'applicazione di fanteria in Parma le copie dei fogli matricolari e caratteristici dei militari di cui trattasi.

Al termine di ciascun corso, i corpi interessati avranno comunicazione dal comando della scuola suddetta della capacità raggiunta da ogni militare nella esecuzione dei lavori da zappatore.

Le predette disposizioni non riguardano le truppe dislocate in colonia od all'estero.

*Il Ministro* — ROMANO.

N. 362. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — **Corsi d'istruzione per la promozione a sergente.** — (Direzione generale leva e truppa). 15 giugno 1920.

Questo Ministero determina che col 10 luglio p. v., siano iniziati corsi d'istruzione per la nomina a sergente con norme analoghe a quelle di cui al numero 6 della circolare n. 700 del *giornale militare* del 1919.

Per quanto però riguarda il numero dei corsi, avvertesi che anzichè far luogo alla costituzione di un corso presso tutti i singoli corpi; i militari della stessa arma e specialità dovranno essere riuniti, a cura dei comandi di corpo d'armata in uno o tutto al più in due corsi per corpo d'armata, presso le sedi di corpo d'armata o di divisione, salvo, beninteso, per quelle specialità per cui fosse necessario che il corso abbia luogo presso il corpo, ancorchè stanziato in altra sede.

*Il Ministro* — ROMANO.

N. 363. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Numero degli ufficiali superiori ed inferiori che possono essere collocati in P. A. S. per la prima applicazione del R. decreto, n. 710.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 giugno 1920.

1. — Con riferimento al contenuto del R. decreto n. 710 in data 3 giugno 1929 (circolare n. 336 del *giornale militare* c. a.), il Ministero, considerate le attuali esigenze di

servizio, avverte che, con la data del 20 luglio p. v. potrà esser collocato in posizione ausiliaria speciale il numero di ufficiali superiori ed inferiori indicato nello specchio seguente:

| GRADO | Fanteria | Cavalleria | Artiglier. R. C. (1) | Artiglier. R. T. | Genio (1) | P. P. dei Distretti | Ufficiali delle Fortezze | Corpo Sanitario | Commissari | Sussistenza | Veterinari | TOTALI | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonnelli. . . . . | 250 | 18 | 115 | 2 | 21 | 15 | — | 27 | 12 | — | 1 | 461 | Nelle cifre contro indicate sono compresi anche gli ufficiali che pur avendo la precedenza per ragioni di età, non possono essere *subito* collocati in P. A. S. per motivi vari. |
| Ten. Colonelli. . . | 160 | 22 | 75 | 2 | 20 | 10 | 4 | 72 | 10 | - | 6 | 381 | |
| Maggiori . . . . . | 200 | 29 | 90 | — | 40 | 12 | - | 40 | 15 | 10 | 8 | 444 | |
| Capitani . . . . . | 75 | 38 | - - | | — | — | - - | - | | | 17 | 130 | |
| | | | | | | | | | | | TOTALE GENERALE | | 1416 | |

(1) Compreso il treno.

2. — Il Ministero determina inoltre che le domande per altra successiva applicazione del suddetto R. decreto 710 del 3 giugno devono essere presentate ai corpi cui appartengono gli interessati non più tardi del 20 luglio p. v. e trasmessa al Ministero con la maggior possibile celerità.

*Il Ministro* - RODINÒ.

## ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 24, anno 1920, circolare n. 309.

A pag. 444, *dopo il titolo*: capitani dispensati dalla frequenza dal corso con obbligo di partecipare alla campagna finale ed agli esami; 1ª colonna, 13ª riga, *depennare il nome*: Paucino Guido.

A pag. 445, *dopo il titolo*: capitani dispensati definitivamente dal partecipare ai corsi; 2ª colonna, 4ª riga, *depennare il nome*: De Luca Ugo.

A pag. 445, *dopo il titolo*: capitani dispensati dal frequentare il corso e rimandati al successivo; 1ª colonna, 7ª riga, *depennare il nome*: De Domificis Augusto.

A pag. 445, *dopo il titolo*: capitani dispensati dalla frequenza dal corso con obbligo di partecipare alla campagna finale ed agli esami; 2ª colonna, 12ª riga, *depennare il nome*: Pava Giorgio.

Dispensa 26, anno 1920, circolare n. 330.

A pag. 478, ultima riga, *dopo* Comellini Alberto, *aggiungasi*: Piemonte Reale cavalleria - Tenente Mathis Romeo.

Prezzo della presente dispensa L. 0 20

(2366) - 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra

Bibl... Centrale



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1920 — 25 Giugno

N. 364 - 28 maggio 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale relativo alle indennità di viaggio e per servizi speciali dovute al personale operaio dei depositi di allevamento cavalli . . . . . *Pag.* 523

» 365 - 3 giugno 1920. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 737, che aumenta la indennità caroviveri al personale delle amministrazioni dello Stato . . . . . *Pag.* 524

» 366 - 10 giugno 1920. — DISPOSIZIONI VARIE. — Esportazione all'estero di materiali destinati ad usi direttamente o indirettamente militari . . *Pag.* 527

» 367 - 20 giugno 1920. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che modifica il decreto ministeriale 22 maggio 1915, relativo alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo . . . . . *Pag.* 528

» 368 - 21 giugno 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — DISPOSIZIONI VARIE. — Amministrazione e contabilità degli enti per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra . . . . . *Pag.* 534

» 369 - 23 giugno 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indicazione delle ritenute erariali sui vari documenti contabili . . . . . *Pag.* 534

» 370 - 23 giugno 1920. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 535

» 371 - 23 giugno 1920. — SERVIZIO SANITARIO. — Trasporto automobilistico dei militari ammessi alle cure presso lo stabilimento idropinico di Chianciano *Pag.* 535

» 372 - 24 giugno 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aumento delle tasse di registro e bollo . . . . . *Pag.* 536

» 373 - 24 giugno 1920. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegni ed indennità a militari in servizio presso altri Ministeri . . . . . *Pag.* 536

» 374 - 24 giugno 1920. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per cessazione di taluni stabilimenti d'artiglieria . . . . . *Pag.* 536

» 375 - 24 giugno 1920. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Collocamento degli ufficiali generali in posizione ausiliaria speciale a domanda . . . *Pag.* 537

## *Ordine del giorno all'esercito.*

Ieri il Senato ha rievocate le giornate gloriose del giugno 1918, quando esercito italiano ributtava oltre il Piave l'invasore e, fiaccando irreparabilmente l'Impero austro-ungarico, preparava la sconfitta degli Imperi entrali, di cui Vittorio Veneto doveva essere il fatto risolutivo.

Il plauso che l'alta assemblea, custode degna delle virtù e delle memorie della Patria, ha rivolto all'esercito, è un segno della gratitudine nazionale e un nuovo incitamento a mantenere saldo ed intatto quel sentimento della devozione e del sacrificio dell'individuo alla collettività, sul quale si fondano la disciplina e il valore militare.

In quest'ora nella quale l'esercito, uscito dalla sua più grande guerra, ta ricercando, con libero spirito, le vie del suo nuovo ordinamento e continua a compiere, con abnegazione, il suo alto dovere, il plauso del Senato avrà certo virtù di incuorare l'esercito e il Paese — termini identici in una libera democrazia — a mantenersi nello spirito della nostra storia.

Quando un popolo cammina nel solco profondo della sua storia, ritrova sempre la fede nel suo avvenire.

Roma, 25 giugno 1920.

*Il Ministro della guerra*

IVANOE BONOMI.

CIRCOLARE N. 364. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale relativo alle indennità di viaggio e per servizi speciali dovute al personale operaio dei depositi di allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 28 maggio 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale in data 29 giugno 1919, n. 1057, col quale si dà facoltà al ministro della guerra, di concerto con quello del tesoro, di apportare modificazioni al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra;

Visto il R. decreto in data 27 settembre 1914, n. 1188, col quale fu approvato il regolamento speciale per gli operai dei depositi di allevamento cavalli;

Sentito il ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1. — In via transitoria e sino a quando non sarà determinato definitivamente il nuovo trattamento economico da farsi al personale operaio borghese dipendente dal Ministero della guerra, la indennità di alloggio e le competenze di viaggio spettanti nei trasferimenti e nelle missioni temporanee egli operai dei depositi di allevamento cavalli, saranno regolate come ai seguenti articoli.

Art. 2. — Il 2° comma del § 34 del regolamento speciale è sostituito dal seguente:

Nel caso che non si avessero locali demaniali disponibili sarà invece corrisposta una indennità mensile di L. 25 agli aventi famiglia e di L. 15 agli altri, compresi i garzoni.

Art. 3. — Il § 37 del citato regolamento è sostituito dal seguente:

§ 37. — Le competenze di viaggio spettanti al personale operaio dei depositi in caso di trasferimento e nelle missioni temporanee sono:

*a*) Soprassoldo giornaliero di L. 10 pei capi operai, di L. 8 per gli operai e di L. 5 per i garzoni.

Detto soprassoldo è aumentato di L. 2 ai comandati in servizio di rimonta, in accompagnamento di cavalli o di vaccini trasferiti ad altra sede — fide o distaccamenti — ad altri distaccamenti o dai corpi, e spetta per tutta la durata del servizio, fino al giorno in cui rientrano al deposito.

È ridotto di un terzo, nelle missioni, se il ritorno in residenza abbia luogo nella stessa giornata di partenza.

È pure ridotto di un terzo dopo 30 giorni, della metà dopo 60 giorni e cessa dopo 90 giorni nelle missioni prolungate nella stessa località, salvo la facoltà del Ministero di autorizzarne la continuazione oltre il 90° giorno.

*b*) Rimborso delle spese di trasporto personale, in 2ª classe pei capi operai ed in 3ª per gli altri, sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

L'importo delle suddette spese è aumentato di due decimi. Però, pei viaggi compiuti sulle ferrovie e sui piroscafi tale aumento si calcola in base alla spesa che si sarebbe incontrata viaggiando a tariffa differenziale C.

Se per i percorsi in automobile od in altri veicoli a trazione meccanica esistono più classi, spetta il rimborso per la classe inferiore a tutto indistintamente il personale operaio.

*c*) Indennità di L. 0,50 per km., per i percorsi sulle vie ordinarie ove manchino regolari servizi di trasporto a trazione meccanica. L'indennità è ridotta a L. 0,08 per chilometro, quando il viaggio si compie con mezzi forniti dall'amministrazione militare.

Art. 4. — I paragrafi 38, 39 e 40 sono abrogati.

Art. 5. — Il § 41 è sostituito dal seguente:

§ 41. — Non compete al personale indennità di sorta quando debba attendere ad ordinari servizi giornalieri inerenti al proprio impiego od a lavori giornalieri in tenute demaniali od in affitto, anche se detti servizi o lavori importino allontanamento dalla residenza ordinaria.

Art. 6. — I paragrafi 42 e 43 sono abrogati.

Art. 7. — Il § 44 del regolamento citato è sostituito dal seguente:

§ 44. — L'operaio trasferito, se trasferisce la propria famiglia alla nuova residenza entro un anno, ha diritto, per ciascun membro di essa, alle stesse competenze per lui stabilite, ad eccezione del soprassoldo in luogo del quale spetta un compenso fisso e non giornaliero di L. 5.

Competono inoltre per l'intiera famiglia, anche se costituita dal solo operaio trasferito, le seguenti indennità per le spese d'imballaggio, trasporto, presa e resa a domicilio del bagaglio e della mobilia:

*a*) rimborso della spesa effettiva di trasporto come bagaglio od a grande velocità sulle ferrovie, sui piroscafi e sulle tramvie di un quantitativo di bagaglio corrispondente al massimo di 50 kg. per ciascun membro della famiglia, compreso il capo;

*b*) rimborso per non più di 25 quintali di mobilia della spesa effettivamente sostenuta per trasporto a piccola velocità sulle ferrovie e sulle tramvie e per quella per trasporto sui piroscafi;

*c*) compenso chilometrico di L. 0,50 per ogni quintale o frazione di quintale di bagaglio o di mobilia effettivamente trasportati sulle vie ordinarie, dove non esistono periodici e regolari servizi con mezzi meccanici, e non oltre i quantitativi massimi fissati alle lettere *a*) e *b*) del presente paragrafo.
del presente paragrafo.

Detto compenso non è dovuto se i mezzi di trasporto vengono forniti dall'amministrazione militare;

*d*) compenso di L. 7 per quintale o frazione di quintale a titolo di rimborso delle spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio del bagaglio e della mobilia pel quantitativo effettivamente e comunque trasportato, entro il limite massimo consentivo.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente paragrafo sono considerati facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni compiuti, le figlie e figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, figliastre e sorelle rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente col capo famiglia ed a suo carico.

Art. 8. — Il § 46 è sostituito dal seguente:

§ 46. — Gli operai comandati in missione all'estero hanno diritto per tutta la durata della missione alla indennità giornaliera di L. 25 se capi operai e di L. 20 se operai o garzoni.

Agli operai chiamati avanti all'autorità giudiziaria in dipendenza di fatti inerenti al servizio o all'esercizio delle loro funzioni e sempre quando debbano allontanarsi dall'ordinaria residenza, sarà corrisposta soltanto l'indennità giornaliera di L. 2,50 se capi operai e di L. 2 se operai o garzoni, a supplemento di quella dovuta a norma delle tariffe giudiziarie.

Art. 9. — Il 2° comma del § 47 è così sostituito:

La concessione di tale indennità non è sospesa durante la licenza con paga e quando il personale viene comandato in servizio pei quali è dovuto il soprassoldo giornaliero.

Art. 10. — Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° dicembre 1919 e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 maggio 1920.

*Il Ministro della guerra* — RODINÒ.

*Il Ministro del tesoro* — SCHANZER.

---

N. 365. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **R. decreto n. 737, che aumenta la indennità caroviveri al personale delle amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 140, del 15 giugno 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

In aggiunta alle indennità stabilite dalle disposizioni in vigore, è concessa una nuova indennità mensile di lire 100 al personale di ruolo, al personale straordinario,

avventizio, o assimilato e al personale operaio in servizio di ciascuna Amministrazione dello Stato, civile e militare.

La stessa indennità è dovuta al personale indicato all'art. 1, comma secondo, del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Ai fattorini telegrafici effettivi di cui al comma terzo dell'art. 1 del citato decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, è assegnata una nuova indennità fissa mensile di L. 35.

Art. 2.

Al personale ammogliato o che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico, minori, o inabili al lavoro, è inoltre assegnata una nuova indennità mensile suppletiva in ragione di L. 0,85 giornaliera per ogni persona, compreso il coniuge.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto i maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali, ai termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati al personale di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Al personale appartenente ad istituzioni mantenute con concorsi dello Stato o di Enti locali, nominato con decreto Reale o Ministeriale, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

La maggiore assegnazione all'uopo necessaria è ripartita fra i vari Enti, in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 5.

Al personale di ruolo ed avventizio degli economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

Le spese all'uopo necessarie fanno carico ai bilanci speciali delle dette aziende.

Art. 6.

Alle indennità di cui al presente decreto ed a quelle autorizzate col decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, non sono applicabili le limitazioni di cui all'articolo 1, comma I, di quest'ultimo decreto e all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18.

Art. 7

Alle indennità di cui al presente decreto sono estese le disposizioni degli articoli 7 e 8 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, riguardanti il prsonale che presta servizio presso due o più Amministrazioni dello Stato e quello inviato in missione all'estero.

Art. 8.

I reclami di qualunque natura ai quali può dar luogo l'applicazione dei precedenti articoli di questo decreto sono decisi dal ministro del tesoro, nei modi ed agli effetti stabiliti dell'art. 12 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo stesso.

Il presente articolo non è applicabile al personale salariato.

Art. 9.

In aggiunta ai soprassoldi stabiliti dalle disposizioni in vigore è concesso un nuovo soprassoldo giornaliero di L. 2:

*a*) ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali;

*b*) ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza;

*c*) ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia per la pubblica sicurezza;

*d*) agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno.

Al soprassoldo predetto sono applicabili le disposizioni in vigore per l'assegnazione i altre simili competenze.

Art. 10.

Ai marescialli ed ai sottufficiali aventi corrispondente grado del R. esercito, ed ai econdi capi anziani e capi di prima e seconda classe della R. Marina, di cui al primo omma dell'art. 20-sub 63 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347, spetta, in aggiunta lla indennità mensile di cui sono provvisti, anche la indennità di cui al comma primo ell'art. 1 del presente decreto.

Art. 11.

In aggiunta ai soprassoldi stabiliti dalle disposizioni in vigore, è concesso un uovo soprassoldo giornaliero di L. 2 ai sergenti e sergenti maggiori del R. esercito d ai sottufficiali della R. marina indicati al comma secondo dell'art. 20-sub 63 del . decreto 11 marzo 1920, n. 347.

Al soprassoldo predetto sono applicabili le disposizioni in vigore per l'assegnazione di altre analoghe competenze.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili:

*a*) al personale civile di ruolo, al personale avventizio straordinario, o assimilato dell'Amministrazione coloniale della Tripolitania e della Cirenaica;

*b*) al personale civile di ruolo, agli ufficiali, ai sottufficiali agli operai borghesi matricola e straordinari dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, compresi i militari di truppa dei carabinieri reali,

*c*) agli ufficiali e sottufficiali dei R.R. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, mentre prestano servizio alla dipendenza dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica;

*d*) agli ufficiali aventi in Libia incarico civile e politico;

*e*) al personale civile di ruolo, agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi matricola e straordinari metropolitani che prestano servizio in Libia;

*f*) al personale della Regia guardia di finanza, in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto non sono applicabili al personale dipendente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Art. 14.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nei bilanci delle varie Amministrazioni, delle somme occorrenti per il pagamento delle indennità di cui al presente decreto, alle quali è esteso il disposto del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 45.

Art. 15.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal 1° giugno 1920 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Per chiarire l'applicazione del sopracitato decreto, si crede utile trascrivere qui di seguito — per la parte che può interessare le dipendenti amministrazioni militari — la circolare 14 giugno 1920, n. 13680 del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato):

« Con R. decreto in data 3 giugno corrente, n. 737 viene concessa, a decorrere dal 1° giugno 1920, e fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata al pace, una nuova indennità di caroviveri nella misura di L. 100 mensili a favore del personale di ruolo, di quello avventizio, straordinario, od assimilato, e di quello operaio dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, civili e militari.

L'impiegato ammogliato, o che abbia persone di famiglia conviventi e a carico, minori, o inabili al lavoro, ha poi diritto a una indennità supplementare in ragione di L. 0,35 giornaliere per ognuna di tali persone, compreso in ogni caso il coniuge.

Si rammenta che persone di famiglia debbono intendersi quelle stesse che sono considerate tali agli effetti dell'assegnazione della indennità di caroviveri, stabilita col decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 (1).

Circa la concessione delle indennità agli impiegati che siano membri di una stessa famiglia, avute presenti le istruzioni che furono impartite con la circolare 26 ottobre 1918, n. 13200 (1), si determina che le indennità supplettive competono ad uno soltanto di detti impiegati — e cioè al capo famiglia — mentre agli altri è da assegnarsi la indennità di L. 100 senza alcun supplemento.

. . . . . .

Per effetto di altra disposizione del decreto stesso, la indennità in parola, e, *a partire dal 1° giugno corrente, anche quelle di cui al ripetuto decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314*, sono dovute a tutto il personale, qualunque sia la misura dello stipendio goduto, restando abrogate le limitazioni di cui all'art. 1 del citato decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e l'altra prevista dall'art. 7 del citato decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18.

Avvertesi poi che alla indennità predetta sono applicabili le disposizioni limitative degli articoli 7 e 8 del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18, riguardante il personale che presta servizio presso due o più amministrazioni dello Stato e quello inviato in missione all'estero. f.to SCHANZER ».

(1) Circolare 28 *giornale militare* 1919.

N. 366. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Esportazione all'estero dei materiali destinati ad usi direttamente o indirettamente militari.** — (Servizio liquidazione gestione di requisizioni merci estere da piroscafi ex nemici, merci raccolte dal mare, esportazioni militari). — 10 giugno 1920.

Sorgono con frequenza inconvenienti di vario genere in materia di esportazioni di materiale da inviarsi all'estero dai dipendenti enti, per uso militare.

Ne è principale causa l'omissione della coordinata istruttoria delle relative pratiche da parte di questo Ministero e, di conseguenza, la mancanza del necessario permesso di esportazione, da rilasciarsi dal competente comitato consultivo per le esportazioni e importazioni, nel quale questo Ministero ha un suo delegato.

Pertanto si invitano tutti gli enti militari territoriali, che si debbono incaricare dell'effettuazione di esportazioni del genere suddetto, di voler sempre rivolgere le opportune richieste, motivate, *all'Ufficio speciale liquidazioni gestioni requisizioni merci estere P. R. — merci R. M. — esportazioni militari* — il quale provvederà, secondo le vigenti norme, per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione delle esportazioni medesime.

*Il Ministro* — RODINÒ.

N. 367. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che modifica il decreto ministeriale 22 maggio 1915, relativo alla dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 giugno 1920.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1915 col quale venivano determinate le amministrazioni ferroviarie, tramviarie e lacuali, al personale delle quali è concessa la dispensa dalle chiamate alle armi, e le qualifiche d'impiego presso le varie amministrazioni che danno titolo alla dispensa stessa;

Visto che col decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, che approvava i regolamenti per le varie categorie del personale delle ferrovie dello Stato, vennero apportate varianti alle qualifiche e corrispondenti denominazioni del personale ferroviario;

DECRETA:

Articolo unico.

Lo specchio *A* di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale 22 maggio 1915 è sostituito dallo specchio annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1920.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

## SPECCHIO A.

(art. 1, lettera *b*) del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi).

### Ferrovie dello Stato e linee di navigazione dipendenti

**Direzione Generale - Servizi Centrali - Uffici delle Direzioni Compartimentali - Uffici staccati e magazzini.**

| QUALIFICHE che conferiscono titolo alla dispensa | QUALIFICA GENERICA da indicarsi sull'attestato di dispensa |
|---|---|
| Amministratore generale<br>Direttore generale dell'esercizio<br>Ispettore superiore di 1ª classe<br>Capo servizio principale<br>Capo servizio<br>Capo dell'avvocatura<br>Capo compartimento di 1ª classe<br>Ispettore superiore di 2ª classe<br>Sotto capo servizio<br>Vice capo dell'avvocatura<br>Capo dell'Istituto sperimentale<br>Capo compartimento di 2ª classe<br>Capo dell'esercizio navigazione<br>Capo divisione<br>Avvocato divisionale<br>Ingegnere capo<br>Ispettore capo<br>Cassiere principale | Agente degli uffici con qualifica compresa nello specchio II del regolamento sulle dispense. |

(*Segue*: Direzione generale - Servizi Centrali - Uffici delle direzioni compartimentali Uffici staccati e magazzini).

| QUALIFICHE che conferiscono titolo alla dispensa | | QUALIFICA GENERICA da indicarsi sull'attestato di dispensa |
|---|---|---|
| Avvocato | | |
| Medico capo | | |
| Chimico capo | | |
| Ingegnere principale | | |
| Ispettore principale | | |
| Cassiere di 1ª classe | | |
| Vice avvocato | | |
| Medico principale | | |
| Chimico principale | | |
| Ingegnere | | |
| Ispettore | | |
| Cassiere di 2ª classe | | |
| Sostituto avvocato | | |
| Medico | | |
| Chimico | | |
| Ingegnere geologo<br>Naturalista<br>Elettrotecnico<br>Igienista | Possono avere grado di Capo divisione, Ispettore capo, Ispettore principale, Ispettore. | Agente degli uffici con qualifica compresa nello specchio A) del regolamento sulle dispense. |
| Segretario capo | | |
| Capo magazzino di 1ª classe | | |
| Sotto ispettore | | |
| Sotto cassiere | | |
| Segretario tecnico capo | | |
| Disegnatore capo di 1ª classe | | |
| Capo magazzino di 2ª classe | | |
| Controllore principale | | |
| Segretario tecnico principale | | |
| Disegnatore capo di 2ª classe | | |
| Controllore | | |
| Segretario tecnico di 1ª classe | | |
| Assistente tecnico principale | | |
| Segretario tecnico di 2ª classe | | |
| Assistente tecnico di 1ª classe | | |
| Assistente tecnico di 2ª classe | | |
| Segretario principale (2) (3)<br>Aiutante capo (2) (3)<br>Segretario di 1ª classe (2) (4) (5) (6) | | Agente degli uffici addetto..... (1) (2) (3) (4) (5) (6). |

(1) Alla compilazione degli orari dei treni.
(2) *a*) Alla compilazione degli orari dei treni.
*b*) Alla compilazione dei turni di servizio del personale viaggiante e dei convogli.
*c*) Alla compilazione dei turni delle locomotive e del personale relativo.
*d*) Alla ripartizione veicoli.
(3) Ad attribuzioni interessanti la circolazione dei treni od il servizio telegrafico.
(4) Agli uffici cassa per le funzioni di pagatore.
(5) Ai depositi combustibili.
(6) Quale segretario degli ispettori di riparto di movimento o dei capi stazione.

(*Segue*: Direzione generale - Servizi Centrali - Uffici delle direzioni compartimentali Uffici staccati e magazzini).

| QUALIFICHE che conferiscono titolo alla dispensa | QUALIFICA GENERICA da indicarsi sull'attestato di dispensa |
|---|---|
| Disegnatore principale (1)<br>Aiutante principale (2) (4) (5) (6)<br>Segretario di 2ª classe (2) (4) (5) (6)<br>Disegnatore di 1ª classe (1)<br>Aiutante di 1ª classe (2) (4) (5) (6)<br>Disegnatore di 2ª classe (1)<br>Applicato (2) (4) (5) (6)<br>Aiutante di 2ª classe (2) (4) (5) (6)<br>Aiutante applicato (2) (5) | Agente degli uffici addetto..... (1) (2) (3) (4) (5) (6). |
| Sorvegliante di 1ª e 2ª classe (5)<br>Capo squadra (5) | Agente dei magazzini addetto..... (5). |

**Stazioni e Treni.**

| | |
|---|---|
| Ispettore<br>Capo stazione superiore<br>Capo stazione principale<br>Capo gestione principale di 1ª classe<br>Sotto ispettore<br>Capo stazione di 1ª classe<br>Capo gestione principale di 2ª classe<br>Controllore principale<br>Capo telegrafista principale<br>Capo stazione di 2ª classe<br>Capo gestione di 1ª classe<br>Capo telegrafista di 1ª classe<br>Controllore<br>Capo stazione di 3ª classe<br>Capo gestione di 2ª classe<br>Capo telegrafista di 2ª classe<br>Sottocapo<br>Applicato<br>Capo fermata di 1ª classe<br>Capo fermata di 2ª classe<br>Commesso di 1ª classe | Agente alle stazioni. |

(1) Alla compilazione degli orari dei treni.
(2) *a*) alla compilazione degli orari dei treni.
*b*) alla compilazione dei turni di servizio del personale viaggiante e dei convogli.
*c*) alla compilazione dei turni delle locomotive e del personale relativo.
*d*) alla ripartizione veicoli.
(3) Ad attribuzioni interessanti la circolazione dei treni od il servizio telegrafico.
(4) Agli uffici cassa per le funzioni di pagatore.
(5) Ai depositi combustibili.
(6) Quale segretario degli ispettori di riparto di movimento o dei capi stazione.

(*Segue*: Stazioni e Treni)

| QUALIFICHE che conferiscono titolo alla dispensa | QUALIFICA GENERICA da indicarsi sull'attestato di dispensa |
|---|---|
| Commesso di 2ª classe<br>Assistente di stazione di 1ª classe<br>Assistente di stazione di 2ª classe<br>Manovratore capo<br>Capo squadra manovratore<br>Manovratore<br>Deviatore capo<br>Capo squadra deviatore<br>Deviatore | Agente alle stazioni. |
| Capo tecnico principale<br>Capo tecnico di 1ª classe<br>Capo tecnico di 2ª classe<br>Capo tecnico di 3ª classe<br>Capo squadra operai<br>Sotto capo squadra operai<br>Operai | Agente dei riparti tecnici di movimento. |
| Controllore capo<br>Capo personale viaggiante<br>Controllore viaggiante principale<br>Capo personale viaggiante di 1ª classe<br>Controllore viaggiante di 1ª classe<br>Capo personale viaggiante di 2ª classe<br>Controllore viaggiante di 2ª classe<br>Capo personale viaggiante di 3ª classe<br>Controllore viaggiante di 3ª classe<br>Conduttore capo<br>Conduttore principale<br>Conduttore<br>Frenatore | Agente dei treni. |
| Padrone<br>Capo fuochista<br>Capo squadra<br>Fuochista<br>Marinaio | Agente del traghetto di Venezia. |
| Manovali (1) | Agente delle stazioni o dei treni addetto... (1). |

(1) Alle mansioni di manovratore, deviatore, agganciatore, frenatore, pulitore, untore, lumaio ai treni.

**Trazione e materiale - Depositi - Squadre rialzo – Officine.**

| QUALIFICHE che conferiscono titolo alla dispensa | QUALIFICA GENERALE da indicarsi sull'attestato di dispensa |
|---|---|
| po deposito superiore<br>po deposito principale<br>po tecnico principale<br>po deposito di 1ª classe<br>po tecnico di 1ª classe<br>po deposito di 2ª classe<br>po tecnico di 2ª classe<br>po deposito di 3ª classe<br>po tecnico di 3ª classe<br>po verificatore<br>po squadra operai<br>acchinista di treni a vapore<br>acchinista di treni elettrici<br>acchinista di tradotte e manovre<br>uochista<br>sistente di treni elettrici<br>po squadra accenditori e manovali<br>po squadra accudienti e manovali<br>uochista conduttore di caldaie e di motori<br>ustode capo d'officina<br>erificatore<br>peraio<br>ccudiente<br>ccenditore<br>anovratore<br>eviatore<br>ntore<br>ustode d'officina<br>anovale d'officina<br>peraio allievo fuochista | Agente della trazione e del materiale |
| eritturale (1)<br>anovale (2) | Agente della trazione e del materiale addetto..... (1) (2). |
| egretario (di qualunque classe) (1)<br>iutante (di qualunque classe) (1)<br>pplicato (1)<br>iutante applicato (1) | Agente degli uffici addetto..... (1). |

(1) Ai depositi locomotive, alle officine od alle squadre rialzo.

(2) Alle mansioni di fuochista, untore, pulitore, accenditore; alle officine elettriche o ai depositi locomotori elettrici.

## Lavori.

| QUALIFICHE che conferiscono titolo alla dispensa | QUALIFICA GENERALE da indicarsi sull'attestato di dispensa |
|---|---|
| Capo squadra operai<br>Sorvegliante della linea<br>Sorvegliante addetto alle costruzioni<br>Sotto capo squadra operai<br>Operaio<br>Deviatore<br>Guardiano e cantoniere | Agente dei lavori. |
| Manovale (1) | Agente dei lavori addetto.... (1). |

## Navigazione.

| | |
|---|---|
| Comandante<br>Capitano in 2ª<br>Capo macchinista<br>Macchinista in 2ª<br>Ufficiale macchinista | Ufficiale (Stato Maggiore). |
| Nostromo<br>Carpentiere<br>Marinaio<br>Mozzo | Agente di coperta. |
| Capo fuochista<br>Meccanico<br>Elettricista<br>Fuochista<br>Carbonaio | Agente di macchina. |
| Maestro di casa<br>Cambusiere<br>Cuoco<br>Cameriere<br>Garzone di cucina e di camera | Agente navigante di camera e di cucina. |
| Operaio | Operaio. |

## Società ferroviarie varie e Società lacuali.

Per le altre Società ferroviarie e per le Società lacuali, nominate nell'allegato 1, la dispensa è concessa — per le varie categorie di impiego — al personale che copra qualifiche analoghe a quelle indicate per le ferrovie dello Stato e per le linee di navigazione dipendenti.

(1) Alla trazione elettrica.

N. 368. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — DISPOSIZIONI VARIE. — **Amministrazione e contabilità degli enti per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra.** — (Direzione generale sanità militare). — 1 giugno 1920.

1° — Gli ufficiali e gli impiegati civili dell'amministrazione militare componenti l'*ufficio centrale* istituito in Udine per la cura e le onoranze delle salme dei caduti in guerra (art. 1 della circolare 149 del *giornale militare* c. a.) e le sezioni staccate dell'ufficio stesso sono effettivi all'ufficio in parola e vengono amministrati dal Consiglio l'amministrazione del medesimo.

2° — Gli ufficiali, i sottufficiali e la truppa delle compagnie lavoratori, delle sezioni di disinfezione, delle sezioni carreggio e salmerie e dell'autoreparto, destinati al servizio al quale sopra intende il detto *ufficio centrale*, rimangono effettivi ai centri amministrativi che hanno costituiti i rispettivi reparti.

3° — Le spese da porsi a carico del capitolo speciale, istituito nel bilancio della guerra, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 218 del 20 gennaio 1920, sono le seguenti:

*a*) spese per l'ufficio centrale e per le sezioni staccate, affitto di locali, affitto ed acquisto di mobili d'ufficio, acquisto di oggetti di cancelleria, ecc.;

*b*) stipendi degli ufficiali ed impiegati dell'*ufficio centrale* e delle sezioni staccate;

*c*) indennità di missione per viaggi isolati, e speciali assegni per gli ufficiali ed impiegati degli uffici direttivi e delle unità esecutive;

*d*) indennità di marcia o di servizio isolato e mercedi orarie di tutti i militari di truppa per mansioni relative allo speciale servizio;

*e*) spese per provvista e riparazioni di materiali occorrenti per lo speciale servizio che non siano forniti dall'amministrazione militare;

*f*) spese e consumi dell'autoreparto e degli automezzi;

*g*) spese per indennizzi, acquisti di terreni, per sistemazioni di cimiteri, custodia e manutenzione dei cimiteri riordinati.

4° — I reparti chiederanno al proprio centro amministrativo i fondi per tutte le spese che non vanno a carico dello speciale capitolo sopra indicato; per le spese che devono gravare invece sul detto capitolo chiederanno i fondi all'*ufficio centrale* pel tramite della rispettiva sezione staccata. Conseguentemente compileranno due distinti rendiconti di cassa e alla fine di ogni mese invieranno al proprio centro amministrativo quello riguardante le spese ordinarie ed all'*ufficio centrale*, pel tramite della sezione staccata, quello relativo alle spese a carico dello speciale capitolo.

5° — I personali civili dipendenti da altre amministrazioni dello Stato addetti al servizio continueranno a ricevere gli assegni ordinari dalle amministrazioni stesse.

Essi riceveranno invece dall'*ufficio centrale* d a carico dell'apposito capitolo del bilancio della guerra, le indennità eventuali.

6° — I militari appartenenti ai reparti addetti al servizio in parola possono essere ammessi a presentare domanda per rimanere in servizio ai sensi del n. 9 della circolare 149 del *giornale militare* c. a.

Sull'accoglimento o meno di tale domanda deciderà inappellabilmente il consiglio l'amministrazione dell'*ufficio centrale*.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 369. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Indicazione delle ritenute erariali sui vari documenti contabili.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 23 giugno 1920.

La Corte dei conti, nell'esercizio delle attribuzioni conferitele dal R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1811, ha osservato che non sempre i corpi indicano nei mod. 6 R. A. o nei documenti corrispondenti, le ritenute erariali e speciali gravanti sui pagamenti, agli effetti del versamento delle imposte e ritenute all'erario, da eseguirsi a cura del Ministero (art. 108 del reg. d'amm.).

In merito il Ministero, premesso che colla circolare n. 468 del 1916 i corpi furono esonerati dall'indicare sui documenti contabili le ritenute afferenti gli stipendi e gli assegni fissi con esso corrisposti e conteggiati, fermo l'obbligo dell'indicazione di alcune speciali ritenute di carettere eventuale, significa che niuna disposizione autorizza i corpi a non riportare sui rendiconti o sugli elenchi mod. 6 R. A. le ritenute relative a tutti gli altri pagamenti soggetti ad imposte come quelli delle indennità, dei soprassoldi, compensi di qualsiasi genere che non vengono conteggiati cogli stipendi e gli assegni fissi, ritenute che debbono essere dimostrate sui titoli di pagamento per stabilire la somma netta da pagare al creditore.

Pertanto la scrivente, in adesione ad esplicita richiesta della predetta Corte, richiama l'attenzione di tutti i corpi sul tassativo loro obbligo di indicare nei documenti contabili e sui riepiloghi tutte le ritenute erariali, eccezione fatta, s'intende, di quelle relative agli stipendi ed agli altri assegni fissi di cui alla predetta circolare 468 del 1916.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

---

N. 370. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione stato maggiore). — 23 giugno 1920.

Si portano a conoscenza delle autorità militari le seguenti variazioni avvenute nei comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

COMANDI ISTITUITI.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Legione | Chieti | Tenenza | Castelmauro. |
| Id. | Salerno | id. | Atripalda. |
| Id. | Firenze | id. | Bagno di Romagna. |
| Id. | Napoli | id. | Ischia. |
| Id. | Ancona | id. | Ripatransone. |
| Id. | Alessandria | id. | Nizza Monferrato. |
| Id. | Bari | id. | Molfetta. |

*Il Ministro* — I. Bonomi.

---

N. 371. — SERVIZIO SANITARIO. — **Trasporto automobilistico dei militari ammessi alle cure presso lo stabilimento idropinico di Chianciano.** — (Direzione generale sanità militare). — 23 giugno 1920.

Si avverte che l'amministrazione militare, mediante apposito contratto, ha testè disposto un servizio di trasporto automobilistico per i militari ed impiegati civili ammessi alle cure presso lo stabilimento militare idropinico di Chianciano.

Tale trasporto si effettuerà dalla stazione ferroviaria di Chiusi allo stabilimento stesso e viceversa. Pertanto tutti coloro che desiderano usufruire di detto servizio dovranno far capo alla predetta stazione ferroviaria.

Il trasporto sarà effettuato gratuitamente fatta solo eccezione per coloro che si recano alle cure a spese proprie i quali dovranno rimborsare alla direzione dello stabilimento militare il prezzo del biglietto di corsa semplice, in ragione di L. 7 pel trasporto personale e L. 1 per il bagaglio del peso superiore a kg. 10.

*Il Ministro* — I. Bonomi.

N. 372. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aumento delle tasse di registro e bollo.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 24 giugno 1920.

Si porta a conoscenza delle amministrazioni militari che per effetto del decreto-legge n. 738 del 7 giugno 1920 (circolare 353 del c. a.) il quale stabilisce a datare dal 1° luglio p. v. un'addizionale del 5 % sulle tasse sugli affari in amministrazione del Ministero delle finanze quale contributo a favore dei mutilati, ecc., l'addizionale stessa deve applicarsi fra le altre alle tasse di registro e di bollo che sono le uniche tra le suddette tasse sugli affari che normalmente interessano le amministrazioni militari.

Per quanto riguardo le tasse di registro si richiama l'attenzione su quello cui sono sottoposti tutti i contratti d'appalto, fornitura, somministrazioni, ecc. (articolo 52 della tariffa circolare 656 del 1919) della tassa cioè che più di frequente e quasi esclusivamente i corpi pagano per conto dei fornitori la quale da L. 1,50 % come risulta dalla tariffa è stata elevata a L. 1,605 % per effetto della tassa di archivio (circolare 178 del 1920) ed ora viene elevata a L. 1,68 %.

Per quanto riguarda la tassa di bollo si rammenta che dall'addizionale del 5 % sono escluse tutte quelle di importo inferiore ad una lira.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 373. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegni ed indennità a militari in servizio presso altri Ministeri.** — (Segretariato generale - Ragioneria). — 24 giugno 1920.

In applicazione al R. decreto n. 2574 dell'11 dicembre 1919 (circolare 59 del *giornale militare* 1920) si dispone che tutti i corpi i quali hanno effettivi, ufficiali e militari di truppa che prestano servizio in altre amministrazioni non militari, trasmettano subito a questo Ministero (1ª divisione ragioneria - 3ª sezione) uno specchio nominativo dei medesimi con l'indicazione per ognuno delle competenze continuative, al lordo, spettanti (stipendio o soldo, indennità caro-viveri, indennità cavalli, di residenza, ecc.), alla data del 1° luglio p. v.

Non più tardi poi, dal giorno 10 d'ogni mese successivo, invieranno l'elenco delle variazioni avvenute nei militari suddetti sempre in relazione alle competenze loro spettanti.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

N. 374. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Norme esecutive per cessazione di taluni stabilimenti d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria). — 4 giugno 1920.

In esecuzione del R. decreto n. 607 in data 13 maggio 1920 (circolare 304 del *giornale militare*) che stabilisce la nuova circoscrizione territoriale militare del Regno, si determina:

1° Col 31 luglio p. v. e con norme analoghe a quelle contenute nella circolare 351 del *giornale militare* c. a., cessano di funzionare i seguenti stabilimenti:

Officina di costruzione d'artiglieria di Torino;
Spolettificio di Torre Annunziata;
Laboratorio pirotecnico di Capua;

2° I consigli di amministrazione, costituiti in ufficio stralcio, cureranno di:

*a*) passare in carico, rispettivamente, all'arsenale di costruzione di artiglieria di Torino, all'arsenale di costruzione di artiglieria di Torre Annunziata (per ora in Napoli) ed al laboratorio pirotecnico di Bologna, tutti i materiali che, alla chiusura dei

conti, sia delle officine, che del consiglio, e previa liquidazione di tutte le pendenze, risulteranno in rimanenza; in modo che tali conti vengano ad essere in paregggio.

Tale passaggio, per semplificazione amministrativa, potrà essere fatto sotto la data del 30 giugno corr. *Questa disposizione s'intende estesa alle direzioni di artiglieria soppresse* (*circolare* 351, 1920);

*b*) versare in tesoreria le somme che venissero a sopravanzare sulle anticipazioni ricevute; delegando ai consigli di amministrazione degli arsenali e laboratorio anzidetti, la riscossione degli eventuali mandati per crediti a saldo che, alla resa dei conti finali, non fossero stati riscossi dai consigli cessanti;

*c*) passare in forza agli stabilimenti di cui al comma *a*) il personale operaio;

3° L'officina di costruzione di artiglieria di Torino e lo spolettificio di Torre Annunziata oltre al materiale, passeranno rispettivamente all'arsenale di Torino ed all'arsenale di Torre Annunziata (per ora in Napoli) anche le commesse in corso, nonchè il personale, fatta eccezione per gli ufficiali ed impiegati esuberanti, che saranno segnalati a questo Ministero dall'ispettorato delle costruzioni di artiglieria.

L'arsenale di costruzione di artiglieria di Torre Annunziata (per ora in Napoli) a datare dal 1° agosto e finchè non occuperà i locali del soppresso spolettificio, provvederà alla gestione amministrativa e tecnica del personale e del materiale ivi esistente;

4° Il personale degli uffici stralcio sarà amministrato, rispettivamente, dai singoli stabilimenti subentranti;

5° Per la graduale eliminazione degli altri stabilimenti, non compresi nella tabella annessa al succitato R. decreto, sarà provveduto con successive disposizioni.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

---

N. 375. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Collocamento degli ufficiali generali in posizione ausiliaria speciale a domanda.** (Personale ufficiali generali). — 24 giugno 1920.

A complemento delle disposizioni date con la circolare n. 337 del *giornale militare* corrente anno, si avverte che (avendo già avuto luogo ed essendo di prossima pubblicazione i collocamenti in posizione ausiliaria speciale di ufficiali generali in esito alle domande pervenute prima del 10 giugno corrente, salvo alcune per le quali sono state necessarie istruttorie tuttora in corso) entro il venturo mese di luglio saranno disposti nuovi collocamenti di ufficiali generali in posizione ausiliaria speciale *a domanda*. A tal fine, seguendo naturalmente l'ordine di età stabilito dal decreto 20 aprile 1920, n. 453 ed entro i limiti consentiti dagli organici, sarà data la preferenza alle domande che perverranno non più tardi del 15 luglio stesso.

*Il Ministro* — I. BONOMI.

Prezzo della presente dispensa L. 0 31

(2455) - 1920 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra.

BIBLIO... Militare Centrale ROMA



MINISTERO DELLA GUERRA

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1920 — 28 Giugno

**N. 376 - 22 giugno 1920.** — SERVIZIO AERONAUTICO. R. decreto-legge n. 849, che sopprime la direzione generale d'aeronautica, attualmente alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 539

CIRCOLARE N. 376. — SERVIZIO AERONAUTICO. — **R. decreto-legge n. 849, che sopprime la direzione generale d'aeronautica, attualmente alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendone le attribuzioni al Ministero della guerra.** — (Comando superiore d'aeronautica). — 22 giugno 1920. — (Gazzetta ufficiale n. 149, del 25 giugno 1920).

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge luogotenenziale n. 1233 del 30 giugno 1919;
Visto il R. decreto n. 1626 del 14 settembre 1919;
Visto il R. decreto n. 1939 del 6 ottobre 1919;
Visto il R. decreto n. 105 del 4 gennaio 1920;
Visto il R. decreto n. 64 del 25 gennaio 1920;
Visto il R. decreto n. 304 del 21 marzo 1920;
Ritenuto opportuno per evidenti ragioni di economia e di unità di indirizzo di circoscrivere in congrui limiti l'attività dell'aeronautica civile istituita con decreto-legge luogotenenziale n. 1233 del 30 giugno 1919;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri dell'industria e del commercio, della guerra, della marina, del tesoro, delle colonie, delle poste e telegrafi, e dei lavori pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

La direzione generale d'aeronautica, trasferita alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio con decreto 21 marzo 1920, n. 304, è soppressa.

Le attribuzioni della soppressa direzione generale di aeronautica sono trasferite al Ministero della guerra (comando superiore di aeronautica).

L'ispettorato aeronautico istituito presso il Ministero della marina continua a provvedere a servizi attinenti all'impiego dei mezzi aeronautici in concorso della flotta. I rapporti fra il detto ispettorato e il comando superiore d'aeronautica presso il Ministero della guerra saranno determinati di accordo fra i ministri interessati.

Art. 2.

Rientrano nelle attribuzioni del Ministero della guerra (comando superiore d'aeronautica);

*a)* la concessione dei servizi pubblici di trasporti aerei e le funzioni di tutela e di controllo sulla aeronavigazione civile pubblica e privata;

*b)* l'organizzazione e la manutenzione della viabilità aerea nazionale, degli aeroporti statali e di tutti gli impianti sussidiari, e, per quanto riguarda gli aeroporti della R. marina e privati, le intese e le disposizioni per l'applicazione in essi delle norme e prescrizioni generali riflettenti il traffico aereo;

*c)* la fornitura e il collaudo del materiale occorrente ai servizi aeronautici delle amministrazioni dello Stato;

*d)* i provvedimenti inerenti alla abilitazione dei piloti e del personale tecnico specializzato occorrente per i servizi di aeronavigazione, salvo quelli per le scuole di idroaviazione, che sono affidati alla R. marina (ispettorato aeronautico);

*e)* gli accordi e le relazioni internazionali concernenti l'aeronautica, con il concorso dei Ministeri interessati;

*f)* la trattazione delle questioni concernenti la difesa dello Stato con concorso del Ministero della marina;

*g)* la direzione dei servizi tecnici e amministrativi per l'aeronautica del R. esercito;

*h)* l'azione direttiva e di sorveglianza sul personale civile e militare e sui servizi dell'aeronautica.

Art. 3.

Il servizio amministrativo, già appartenente al soppresso commissariato generale per l'aeronautica e le funzioni degli uffici ed enti territoriali, già posti alla dipendenza della soppressa direzione generale dell'aeronautica, ed il relativo personale passano alla diretta dipendenza del Ministero della guerra (comando superiore di aeronautica).

Non più tardi del 31 agosto 1920 sarà provveduto per decreto Reale, promosso dal ministro della guerra di concerto con quello del tesoro, alla soppressione e alla riduzione degli uffici d'aeronautica incaricati della liquidazione delle forniture di guerra e all'assunzione in carico del materiale aeronautico che dovrà costituire la dotazione iniziale dei servizi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

Art. 4.

Il ruolo organico della direzione generale d'aeronautica, costituito con R. decreto 25 gennaio 1920, n. 64, è soppresso.

Il personale civile e militare che ha conseguito la nomina in tale ruolo potrà, entro giorni quindici dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*, presentare domanda per rientrare nei ruoli delle rispettive amministsrazioni, sia civili che militari, da cui dipendeva precedentemente e ivi riprenderà il posto che avrebbe occupato se non ne fosse uscito o non fosse stato comunque dimesso.

Coloro che non presenteranno la domanda di cui al capoverso precedente saranno collocati in disponibilità a termini degli articoli 22, 23 e 24 del T. U. 22 novembre 1908, n. 693 con un assegno corrispondente a metà dell'attuale stipendio.

Il collocamento in disponibilità non potrà durare oltre due anni, nè potrà essere prorogato per qualsiasi ragione.

Art. 5.

Con successivo decreto del Ministero della guerra sarà stabilita la ripartizione dei servizi civili e militari del comando superiore di aeronautica.

Art. 6.

È istituita presso il Ministero della guerra una commissione consultiva per l'aeronautica presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato per la guerra e composta di due membri appartenenti al parlamento, di due professori di istituti universitari o superiori, del comandante superiore di aeronautica, di quattro membri scelti fra persone esperte e di un delegato per ciascuno dei Ministeri della marina, del tesoro, delle colonie, dell'industria, delle finanze, degli esteri, delle poste e telegrafi, e dei lavori pubblici.

La commissione è nominata con R. decreto su proposta del ministro della guerra. I membri di essa durano in carica due anni e possono essere confermati.

La commissione consultiva per l'aeronautica dà parere circa:

*a*) i programmi generali concernenti l'aeronautica civile e militare;

*b*) le questioni di ordinamento generale;

*c*) l'indirizzo tecnico-scientifico.

Art. 7.

È abrogata la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 11 del R. decreto 304 del 21 marzo 1920 ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Art. 8.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle opportune variazioni nei bilanci dei Ministeri interessati in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1920 e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — BONOMI — SECHI — MEDA — ROSSI — PASQUALINO VASSALLO — PEANO.